Doc. N. 557/58



DECLASSIFICATO
cfr. Lett. NR. 3541/2018
DEL 4/6/2018 PROC. REP. PERUGIA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO
18 MAR. 2016
Prot. n. 1755

n. 41395/79 B P.M.

n. 2826/89 A G.I.

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

IGNOTI

(P.O. Carmine PECORELLI

IMPUTATI

di omicidio volontario

26/5

CARTELLA N. 14

CONTIENE

Vol. X - COPIE ATTI E DOCUMENTI PERVENUTE DA ALTRA A.G.

Fascicoli 1 * 2 * 3/1 * 3/2

GRAF SUD s.p.a. – BATTIPAGLIA

41395/79 B P.M. 2826/89A G.I.

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

IGNOTI (P.O. Carmine PECORELLI)

IMPUTATI di

OMICIDIO VOLONTARIO

CONTIENE

CARTELLA N. 14

*

VOLUME 10

COPIE ATTI E DOCUMENTI

PERVENUTE DA ALTRA A.G.

FASCICOLI 1 * 2 * 3/1 * 3/2 *

cont. 1st

X

TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio Consigliere Istruttore

M.

PROCEDIMENTO PENALE
CONTRO

CARTELLA N. 14

IMPUTATI

di omicidio volontario

COPIE ATTI E DOCUMENTI
PERVENUTI DA ALTRE A. G.

SENTENZA DEL 23 DICEMBRE 1982
DEL TRIBUNALE DI TORINO c/
GIUDICE RAFFAELE ED ALTRI

VOL. X
FASCICOLO 1
da pag. 1 a pag. 349

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso, 1

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE
del TRIBUNALE di

R O M A

In adempimento delle richieste della S.V. e ai sensi dell'art.165 bis cpp., trasmetto,per quanto di utilità probatoria nel procedimento pendente avanti alla S.V. n.1575/81 A. R.G.G.i. Roma i seguenti atti in copia:
1)verbale interrogatorio GIUDICE Francesco 7.2.1981;
2)verbale interrogatorio del 15.3.83 GIUDICE Raffaele e 2 Luglio 1983;
3)Busta e lettera 13 Maggio 1983 spedita da SERENO FREATO al proprio legale,con allegata missiva anonima indirizzata presso il Carcere di Mondovì allo stesso Sereno Freato;
4)Copia della sentenza 23 Dicembre 1982 della IV Sezione del Tribunale di Torino a carico di GIUDICE Raffaele + altri;
5)fascicolo contenente Rogatorie Internazionali attinente a GIUDICE Raffaele + altri;
6)Lettera 27/9/1983 del Comando Gen. G.di F. IV Reparto e relativi allegati circa posizione latitanza di Loprete Donato e altra persona;
7)p.v.interrogatorio-reso il 1/7/1983 da VISSICCHIO Giovanni avanti a questo G.i.;
Faccio altresì riserva di trasmettere,in ordine alla "Vicenda Vlah"pubblicata su"O.P.",atti attinenti a missione a Trieste del t.col.NUNZI Roberto,già in forza al Reparto Informazioni del Com.Gen. G.di F.za -

Roma,29 Novembre 1983 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE
M.Vaudano

9-RF SERI-LITO - TORINO

957/D

Reg. Gen. N. 1313/82. Sentenza N. .....

Camp. N. ..... del 23.12.1982.....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Torino

Sezione IV^

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

Elvio MASSOLA ..... Presidente

Ennio MONACELLI ..... Giudice

Arianna LAFFIODO ..... Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1) GIUDICE Raffaele nato Palermo 31.10.1915 - Agli arr.dom.ri c/o Ospedale S.Giovanni Battista della città di Torino. Femidet. p/c. Presente

2) FERRI Mario nato Torsolino 30.10.1934 - Latitante contumace

3) CHIANESE Cosmo nato Torino 21.9.1915 - Latitante contumace -

4) CHIABOTTO Pietro nato Torino 2.3.1948 - Latitante contumace -

5) GIUDICE Francesco nato Palermo 15.11.1947 elett. dom.to c/o avv. V. Chiusano Torino Presente -

6) FUSCALDI Bruno nato Pitigliano 2.2.1929 - LATITANTE contumace -

Deposito in Cancelleria

oggi 10 MAR. 1983

Il Cancelliere

A. Mazza

Fatta scheda

Il .....

rilasciati N. ..... estratti

per .....

A.P.G. 648 (c. tutti)

A.D. 621
A.P.M. 683

A.D. 630 - A.D. 636

A.D. 633

A.D. 632

A.D. 620

A.D. 640

7) COPPOLA Luigi nato Maddaloni, 17.5.1932 elett. dom.to c/o avv. G.V.Gabri di Torino - Libero Presente - A.I.632 A.D.619

8) BUCCHI Angiolino nato Nevirano degli Arduini 29.5.1937 elett.dom.to c/o avv.A.Paola Torino - Libero Presente -

9) MATTA Eugenio nato Trieste 29.10.1906 elett. dom.to c/o avv. C. Zaccone di Torino - Libero Presente - A.D.625 A.P.H.629

10) VIAN Carlo nato Zagabria il 18.5.1934 elett. dom.to c/o Avv.C.Morra di Torino - Libero contumace -

11) MUSSELLI Maria nata Milano 17.3.1922 elett.dom.to c/o avv. La Manna di Milano - Libera Presente A.D.641

12) SARDELLI Rino nato San Gimignano 2.2.1929 elett.dom.to via Udolo, 29 - Milano - Libero Presente - A.D.633 A.P.H.629

13) GISSI Vincenzo nato Barletta 24.5.1925 detenuto c/o carc. reclusione Fossano - Presente - A.I.631 A.D.624 A.D.642

14) ~~BUSCHI Maurizio nato Grottaferrata 16.9.1945 elett.dom.~~ to via S.Francesco D'assisi - Nerate - Libero Presente -

15) DI CUNZO Duilio nato Sulmona 19.10.1928 detenuto P.A.C. c/o casa circondariale Asti - Presente - A.I.635 A.D.619

16) ~~CANUZZO Giuseppa nata Palermo 22.10.1942 elett.dom.to~~ via Capo le Case3 Roma -libera Presente-

17) GIUDICE Giuseppe nato Palermo 22.2.1953 elett.dom.to c/o avv.C. Isgrò di Roma-libero presente

18) GALASSI Salvatore nato Roma 27.10.1928 elett.dom.to via Matteotti, 4 Velletri -libero detenuto Presente - A.I.634

19) GALBARINI Federico nato Fornico al Serio 4.8.1927 elett. dom.to via Tenile, 14 - Torre Boldone (BG) - Libero Presente. - A.D.647

I M P U T A T I :

GIUDICE Raffaele e FORMATO Giulio :

A) - del reato di cui all'art. 416, comma 1°, 2°, 3° e 5° C.P. per essersi associati con Chiabotti Cesare, Chiabotti Pietro, Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Gambarini Federico, Milani Mario, Fontanelli Giovanni, Tescione Giuseppe, Perlito Enrico, Di Sapio Gerardo, Trisolini Giuseppe ed altri al fine di commettere reati di contrabbando interno di olii minerali, falso in atto pubblico, corruzione ed altro; agendo i Chiabotti, il Gissi, il Galassi, il Perlito, il Di Sapio il Formato e il Giudice (quest'ultimo, in particolare, assicurando la necessaria copertura per i reati di cui sopra, nella sua qualità di Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza) come promotori e/o organizzatori della associazione, composta da più di dieci persone.
In S.Ambrogio di Torino e altrove, dal 1973 al 16.3.1976.

GIUDICE Raffaele inoltre:

B) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, n° 1, 479 in relazione all'art. 476 cpv. e 61 n° 2 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - nella sua qualità di Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza ed in collusione con i responsabili delle società SIPLAR di Airuno, ISOMAR e RAFFINAZIONE di S. Ambrogio di Torino, GARLATE PETROLI di Garlate, PETROLCHIMICA SEBRINA di Trescore Balneario, TIEM e TANK HOUSE di Borgaro e R.C.C. di Bollate (della cui attività contrabbandiera era al corrente per ragioni del suo ufficio, avendone ricevuto quanto meno notizia tramite un rapporto informativo a firma del Col. Aldo Vitali del dicembre 1975- gennaio 1976 trasmesso ufficialmente dal generale ispettore pro tempore per l'Italia settentrionale Speccerotti in data 25.2.1976, nonché da precedenti appunti informativi agli atti del Comando Generale della Guardia di Finanza) - concorreva con i predetti e con Perlito Enrico e Di Sapio Gerardo (funzionario dell'U.T.I.F. di Torino preposti al controllo delle operazioni di elaborazione ed alla presa in carico delle bollette a cauzione C 21 del D.P.I., allo stato S.I.F. presso lo stabilimento della ISOMAR) nel formare un rilevante numero (non inferiore, nel complesso a 405) di verbali ideologicamente falsi

attestanti l'arrivo alla società ISOMAR di D.P.L. classificato doganalmente come benzina destinata agli usi previsti dalla tabella A, lett.H, punto 1 del D.L. 23.10.1964 n. 988 convertito in L. 18.12.1964 n. 1350, nelle quantità indicate nelle bollette a cauzione emesse dalla società SIPLAR di Airuno - deposito S.I.F., un rilevante numero (non inferiore complessivamente a 121) di verbali attestanti la presa in carico del prodotto e la sua introduzione nel S.I.F. di clorurazione ISOMAR e di verbali di avvenuta lavorazione e di accertamento dei prodotti finiti dopo le lavorazioni: ciò in quanto il prodotto non proveniva allo stabilimento ISOMAR, ma veniva dirottato verso altri usi di contrabbando, e principalmente presso le società GARLATE PETROLI e PETROCHIMICA SUBRINA; favorendo egli tale illecita attività con l'omettere volontariamente qualsiasi intervento per reprimerla.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in atti facenti fede fino a querela di falso (art. 2700 C.C.), di aver agito in più di cinque persone ed al fine di commettere il reato di contrabbando di cui al capo che segue.
In S.Ambrogio di Torino, dal 1973 al 16.3.1976;

C) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n°1, 61 n° 9 C.P.; 23 R.D.L. 28.2.1939 n. 334 (modificato dall'art. 9 L. 2.7.1957 n. 474), 23 bis R.D.L. 28.2.1939 n. 334 (modificato dall'art. 10 L. 2.7.1957 n° 474), 23 ter R.D.L.28.2.1939 n. 334 (sostituito dall'art. 16 L. 31.12.1962 n° 1852), 4 e 12 L. 2.7.1957 n. 474 e 8 L. 7.1.1929 n° 4 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'anzidetta sua qualità e con le modalità di cui al capo che precede ed in concorso con le persone indicate ai capi precedenti, sottratto all'accertamento e al pagamento della dovuta imposta di fabbricazione una quantità non inferiore ai 12 milioni di Kg. di prodotti petroliferi (D.P.L. o virgin-nafta o benzinone) facendola figurare come pervenuta alla ISOMAR di S.Ambrogio di Torino ed ivi successivamente sottoposta ad operazioni di clorurazione per la destinazione ad usi esenti da imposta di fabbricazione (solventi, additivanti per bitumi ed altri usi industriali o edili) che in realtà avvenivano solo cartolarmente ed avviandola invece a destinazioni non consentite e ad usi diversi da quelli previsti dalla legge.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di cinque persone, per quantità tutte singolarmente superiori ai 20 quintali, e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza. In S.Ambrogio di Torino, Airuno e altrove, dal 1973 al 16.3.1976;

GIUDICE Raffaele - GISSI Vincenzo - GALASSI Salvatore e BENELLI Maurizio:

D) - del reato di cui agli artt. 110, 476, 482, 485, 491 e 61 n° 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, apposto o fatto apporre una falsa firma di girata dicente "Biti Carlo" sull'assegno circolare numero 0500015956 emesso il 22.6.1976 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA di Milano - agenzia 15 per £ 4.848.000, richiesto dal Benelli sul c/c n. 95977-02-47 di tale Banca, intestato al Gissi e al Galassi, su incarico di questi ultimi ed al fine di procurarsi un vantaggio e di commettere il reato di corruzione di cui al capo E), nonchè per conseguire il profitto del reato di contrabbando di cui al capo C) e facendo quindi uso il Giudice del titolo mediante la riscossione del relativo importo.
In Milano e Roma, dal 22.6.1976 al 12.7.1976;

GIUDICE Raffaele - GALLUZZO Giuseppe - GIUDICE Francesco e GIUDICE Ignazio:

E) - del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 3 L. 9.12.1941 n. 1383 in relazione agli artt. 215 e 219 C.P.M.P. perchè in periodo compreso tra il 14.4.1975 ed il 16.3.1976, colludevano tra loro e con Trisolini Giuseppe (essendo Giudice Raffaele Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza e il Trisolini suo segretario particolare) al fine di frodare la Finanza, esportando illecitamente presso banche svizzere (Lugano e Zurigo) ingenti somme di denaro, non inferiori a £ 125.000.000.
Reato accertato in Torino, il 2.8.1980;

GIUDICE Raffaele - VACCA Eugenio e VLAH Carlo :

F) - del reato di cui agli artt. 110, art. 3 L. 9.12.1941 n. 1383 in relazione agli artt. 215 e 219 C.P.M.P. e 47 n. 2 C.P.M.P. perchè, tra il settembre 1975 ed il marzo 1976, in concorso tra loro e con Trisolini Giuseppe ed altre persone allo stato non identificate, agendo il Giudice con abuso della sua qualità di Comandante Generale

pro tempore della Guardia di Finanza, colludevano al fine di frodare la Finanza, e cioè per interferire sull'andamento delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trieste sulla ditta VATTA Eugenio di quella città, affinchè le stesse avessero un esito favorevole agli inquisiti.
Con le aggravanti del numero delle persone (cinque o più) e dello essere il Giudice investito di poteri di comando.
In Trieste, Roma e altrove, alle date sopra indicate. Reato accertato in Torino, nell'aprile 1981;

GIUDICE Vincenzo - GALASSI Salvatore - GAMBERINI Federico - MILANI Mario - SCELLI Bruno - MUSSELLI Mario - CHIAROTTI Pietro - CHIAROTTI Cesare - GIUDICE Raffaele - FORLANO Giulio - DI CENSO Emilio - COPPOLA Luigi - SCELLI Rino e BUCCHI Angiolino :

- del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 9.12.1941 n. 1383 in relazione agli artt. 215 e 219 C.P.M.P. perchè - il Giudice agendo quale Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza, il Di Censo quale comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza, il Coppola quale comandante del 1° gruppo di sezioni dello stesso Nucleo, il Scelli e il Bucchi quali sottufficiali addetti alla medesima sezione e il Forlano quale militare in congedo della Guardia di Finanza ed incaricato di curare le connivenze tra i militari in servizio ed i terzi operanti nel settore del contrabbando di petroli - colludevano con Giusi Vincenzo, Galassi Salvatore, Gamberini Federico, Milani Mario, Musselli Bruno, Musselli Mario, Chiarotti Cesare e Chiarotti Pietro (imprenditori interessati alle società SICLAR, ISOMAR, e KAMPOTAEK) e con Trisolini Giuseppe (segretario particolare del Giudice), e quindi in più di cinque persone, al fine di frodare la Finanza: il Giudice, in particolare, mediante opera di copertura ed omissione di intervento di ufficio nonostante le segnalazioni pervenutegli (quanto meno dall'inizio dell'anno 1976) circa l'illecito traffico di oli minerali tra la SICLAR S.p.A. e la ISOMAR S.a.r. e altre ditte a quanto sull'epoca dell'Ispettorato di Roma per l'Italia settentrionale e della Compagnia di Roma, e gli altri appartenenti alla Guardia di Finanza con il fine di che le inda-

gini di polizia giudiziaria promosse in seguito all'arresto di tale Bormida Giovanni (sorpreso in Agrate Brianza dai Carabinieri di Monza il 16.3.1976 mentre riceveva da tale Pezzotta Luigi una busta contenente cinque bollette a cauzione C 21 emesse dalla S.p.A. SIELAB nei riguardi della s.a.s. ISOMAR) venissero condotte a mezzo di accertamenti compiacenti, in modo da non smascherare il contrabbando in corso tra le predette ditte, essendo gli stessi militari in rapporti di conoscenza con il gruppo Gissi-Calassi-Musselli-Chiabotti (tanto che il Coppola aveva in precedenza ricevuto dal Gissi una somma di denaro per pagare le spese di affitto e di sistemazione di un suo alloggio in Torino, il Sardelli era stato trasferito a Torino unitamente al Di Censo da parte del Giudice e del Trisolini, ed il Giudice riceveva successivamente somme di denaro dal Gissi, dal Calassi e dai Musselli).

In S.Ambrogio di Torino e altrove, nel marzo - aprile 1976 e successivamente.

TUTTI come capo G) meno Bocchi Angiolino:

F) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 nn. 1, 2 e 3, 319 e 321 C.P. perchè il Gissi, il Calassi ed il Musselli - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso morale con a Chiabotti e con Milani Mario - facevano sì che il Giudice (tramite il Trisolini), il Di Censo, il Coppola, e il Sardelli ricevessero somme di denaro per porre in essere atti contrari ai doveri del proprio ufficio omettendo i dovuti accertamenti sui fatti di contrabbando interno di olii minerali di cui al capo che precede e per compiere in merito agli stessi indagini deviami e collusive, specialmente dopo che, in seguito all'arresto di BORMIDA Giovanni in Agrate Brianza il 16.3.1976, tali fatti erano stati evidenziati e portati ufficialmente a conoscenza della Guardia di Finanza con nota della Compagnia di Monza del 26.3.1976 e con pro-memoria dell'ufficio Operazioni del III Reparto in data 6.4.1976 diretto personalmente al Comandante Generale del Corpo e da lui vistato; in particolare il Giudice riceveva la somma di £ 14.848.000- dai conti che il Gissi e il Calassi intrattenevano presso l'agenzia 15 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA di Milano e la somma di £ 2.000.000 dai depositi dei Musselli presso la BANCA CESARE PONTI di Milano, ed il Coppola riceveva la somma di £ 2.500.000 nel conto intrattenuto dal Gissi sul CREDITO ARTIGIANO di MONZA.

Con l'aggravante di cui all'art. 319 comma 2^ n. 2 C.P., per aver determinato il favore di imputati (Galassi e Bormida) nel procedimento penale avanti all'Autorità Giudiziaria di Monza apertosi in seguito all'arresto del Bormida.

In S.Ambrogio di Torino, Roma e altrove, fino al marzo - aprile 1976, e successivamente;

DI CESSO Emilio - COPPOLA Luigi - SARDELLI Rino e BECCHI Angiolino :

I) - del reato di cui agli artt. 110, 476, 479 e 61 n. 2 C.P. perchè, nelle loro funzioni di militari della Guardia di Finanza ed al fine di commettere i reati di cui ai capi G) ed H), formavano e inoltravano al Comandante della Compagnia di Monza della Guardia di Finanza un rapporto di servizio in cui attestavano falsamente di aver verificato con accurate indagini i rapporti intercorsi tra la SIPLAR di Airuno e la ISOMAR di S.Ambrogio di Torino e di non aver riscontrato alcuna irregolatità nelle movimentazioni dei prodotti petroliferi.

In Torino, il 25.5.1976;

GIUDICE Francesco :

L) - del reato di cui all'art. 379 C.P. perchè, dopo che era stato commesso da parte del padre Giudice Raffaele il reato di corruzione di cui al capo H), aiutava quest'ultimo ad assicurare il profitto del reato, costituito da un tappeto antico "Karabagh" acquistato dal Giudice Raffaele presso il commerciante Coen Luciano con uno degli assegni tratti sul conto dei Gissi e del Galassi (quello da £ 4.848.000), e più precisamente, in data anteriore e prossima alla perquisizione eseguita dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza il 22.1.1981, sottraeva il tappeto medesimo, facendolo trasportare in luogo ignoto.

In Roma, in epoca anteriore e prossima al 22.1.1981.

P A R T E I

SUCCESSIONE DEI FATTI ESSENZIALI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (1)

Il 16 marzo 1976 una pattuglia dei carabinieri di Vimercate, messa in allarme da segnalazioni che riferivano di ripetuti incontri di autovetture sul piazzale antistante lo stabilimento "Star" di Agrate Brianza, e già alcune volte appostatasi nei pressi per constatarne la veridicità, interveniva e fermava due uomini, poi identificati per Bormida Giovanni e Pezzotta Luigi.

I militi, che avevano disposto gli accertamenti in quanto ritenevano di avere a che fare con persone implicate in sequestri di persona, o eventualmente in spaccio di stupefacenti, rinvenivano invece indosso al Bormida una busta contenente cinque bollette tipo "C/21", e cioé certificati attestanti l'avvenuto deposito di cauzione in ordine a movimenti di distillati petroliferi leggeri (DPL), e destinati ad accompagnare il trasporto di tale tipo di prodotto. Poiché le bollette erano, con tutta evidenza, disgiunte dal prodotto, il quale appariva proveniente da una ditta di Airuno e destinato ad un deposito di Sant'Ambrogio di Susa, i carabinieri arrestavano il Bormida e trattenevano il Pezzotta.

Sottoposto ad interrogatorio la sera stessa, il Bormida dichiarava che da tempo era latore di buste del genere. Il prodotto, uscito dal deposito SIF della "Siplar" di Airuno, in realtà veniva inviato al deposito della soc. "Garlate" (Cobrate) sita nel comune omonimo, ed in parte alla società "Petrolchimica Sebrina" di Trescore Balneario, accompagnato da bollette che, come le attuali, ne indicavano la destinazione alla soc."Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa. Dalla "Garlate" e dalla "Sebrina" personale dipendente gli recapitava la busta, ed egli la portava alla "Isomar", dove la consegnava ad impiegati di tale società. Anche il Pezzotta confermava di essersi incontrato altre volte con il Bormida in quella località e di avergli consegnato delle buste.

Il 18 marzo 1976 il Procuratore della Repubblica di Monza, al quale il Bormida era presentato in stato di arresto, lo interrogava, e ne aveva conferma che il Bormida si era recato alcune volte in Agrate per ritirare delle buste e poi re

---

(1.) Nella presente parte ci si limita all'esposizione dei fatti essenziali per coglierne la successione della vicenda processuale. Una esposizione più analitica verrà fatta nella parte destinata alla verifica delle singole responsabilità degli imputati.

capitarle a Sant'Ambrogio. Ma l'imputato faceva mostra di versare in grave stato confusionale, ed otteneva la sospensione e quindi il rinvio dell'interrogatorio.

Il 19 marzo i carabinieri inviavano rapporto alla Procura della Repubblica di Monza, e per conoscenza al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Monza, allegando le dichiarazioni già rese da Bormida, Pezzotta ed altri. Poiché il caso appariva sottendere reati di natura finanziaria, la Procura della Repubblica incaricava delle indagini la locale Compagnia della GdF, la quale diramava notizie e richieste agli organi competenti.

Il Procuratore della Repubblica, in data 22 marzo, reinterrogava il Bormida, il quale forniva una diversa versione. Egli dichiarava di avere consegnato per errore le bollette, destinate alla "Isomar", ad altri autisti; di essersi accorto dello sbaglio e di avere fatto rintracciare i conducenti; di avere recuperato le bollette per l'appunto in Agrate.

In un successivo interrogatorio, in data 26 marzo, il Bormida ritrattava le precedenti dichiarazioni, adduceva un nuovo stato confusionale, ed otteneva ancora un rinvio dell'interrogatorio. Nel frattempo - secondo quanto lo stesso Bormida avrebbe poi ammesso nel corso dell'istruttoria formale sviluppatasi dai fatti - l'imputato riceveva un biglietto tramite un condetenuto, nel quale gli si suggeriva la versione da rendere definitivamente: le autobotti erano partite da Airuno dirette effettivamente a Sant'Ambrogio di Susa, ma nel corso del viaggio era intervenuto un aumento del prezzo del prodotto, ed i titolari della "Siplar" avevano intimato ai vari autisti di riportare il carico ad Airuno per poter consegnare il prodotto sotto il nuovo regime di prezzo e lucrare la differenza.

Intanto la Compagnia GdF di Monza, in data 26 marzo 1976, segnalava l'arresto del Bormida ed i termini essenziali della vicenda ai vari livelli del Corpo, sino al Comando Generale, ed avviava e richiedeva indagini sulle ditte interessate ai Nuclei di Milano, Torino e Bergamo.

Le indagini dei vari reparti non conducevano ad accertamenti significativi, anzi escludevano irregolarità nei rapporti tra le ditte. Su queste basi la Procura della Repubblica di Monza ipotizzava il mero reato di truffa a carico dell'amministratore della "Siplar", Salvatore Galassi, in danno della "Isomar"; trasmetteva gli atti per competenza al Pretore di Monza, e quest'ultimo, con sentenza in data 18 febbraio 1977, dichiarava in istruttoria non doversi procedere nei confronti del Galassi, accedendo senz'ulteriori approfondimenti alla tesi dello storno delle consegne, e quindi dell'assenza di artifici o di raggiri.

Parallelamente si erano iniziate e sviluppate varie verifiche, da parte della GdF, a carico delle ditte coinvolte nella vicenda. Il risultato conclusivo era l'accertamento di modeste infrazioni a carico della "Siplar", e di più consistenti violazioni - ma in tema di contrabbando del gasolio e non del DPL - a carico dei titolari della "Isomar", e cioé di Chiabotti Cesare e del figlio Chiabotti Pietro.

I. In séguito al ricevimento del rapporto conclusivo a carico dei Chiabotti, in data 4 agosto 1978, il Procuratore della Repubblica di Torino chiedeva che si procedesse con il rito formale. Il Giudice istruttore approfondiva le ipotesi accusatorie formulate nel rapporto della GdF, e, grazie anche alle numerose testimonianze raccolte fra il personale dipendente della "Isomar", portava in luce un imponente contrabbando di gasolio, perpetrato dai Chiabotti nel corso degli anni 1972/1976, con la complicità di vari funzionari UTIF anche di elevato livello, e con la correità di vari acquirenti piemontesi e lombardi. (Rinvio a Giudizio 12 Nov. 1980)

Tale procedimento - denominato per brevità e comodità di identificazione "Isomar/1°" - trovava epilogo nel rinvio a giudizio di trentaquattro imputati, e quindi in sentenza del Tribunale di Torino in data 28 maggio 1981, che convalidava nella sostanza la costruzione accusatoria del G.I., e che riceveva conferma nelle parti salienti dalla pronuncia di secondo grado, adottata dalla Corte d'Appello di Torino in data 5 luglio 1982.

II. In sede di ascolto del personale dipendente della "Isomar" il G.I. appurava da costoro che la società si sarebbe resa responsabile non solo del menzionato contrabbando del gasolio - del quale essa rappresentava il baricentro operativo - ma anche di un ingente contrabbando di DPL e di benzina, questa volta a titolo di supporto di una ditta lombarda.

Il DPL, apparentemente preso in carico dalla "Isomar" ed altrettanto apparentemente sottoposto ad ossiclorurazione al fine di ricavarne solventi e isoparaffine esenti da imposta, in realtà non era mai pervenuto alla ditta, ed era stato evidentemente dirottato altrove. Ed in effetti il G.I. appurava che l'impianto destinato all'ossiclorurazione del DPL non aveva mai funzionato, e che le ditte alle quali figuravano inviati i prodotti (falsamente attestati come lavorati) in realtà non li avevano mai ricevuti.

Raccordando queste emergenze con il punto di partenza, e cioé con l'arresto del Bormida, il G.I. di Torino avviava un secondo procedimento a carico ancora dei predetti Chiabotti, nonché dei titolari e dei collaboratori delle ditte

"Siplar", "Sebrina", "Garlate" ed altri. Tale istruttoria - indicata anche qui sinteticamente con la dicitura "Isomar/2°" - si concludeva con il rinvio a giudizio di numerosi imputati in data 22 aprile 1981. Il relativo giudizio di primo grado veniva celebrato dal Tribunale di Torino a partire dal 18 novembre 1981, e concluso con sentenza in data 22 dicembre, 1981 tuttora oggetto di gravame.

III Nel corso dell'istruttoria "Isomar/2°" il G.I. riteneva di individuare molteplici e gravi connivenze negli organi preposti alla repressione delle frodi, dai responsabili locali della GdF sino al massimo livello di tale Corpo. In particolare appurava che in data 15 settembre 1976 tale Maruggio Damiano, appuntato della GdF in servizio come autista presso la segreteria del Comando generale, aveva versato alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma due assegni circolari, da dieci e da due milioni di lire rispettivamente, provenienti il primo da un conto di pertinenza dei responsabili della ricordata "Siplar" (Gissi Vincenzo e Galassi Salvatore), ed il secondo richiesto dal noto petroliere Musselli Bruno.

Accertava ancora che, a fronte del versamento di tali assegni (i quali recavano sul retro la firma per girata di Trisolini Giuseppe, segretario particolare del gen. Raffaele Giudice, allora Comandante Generale della GdF) erano stati emessi in pari data quattro assegni circolari BNL, dell'importo di tre milioni di lire ciascuno, all'ordine di Raffaele Giudice, il quale ne aveva poi utilizzati tre per pagare l'acquisto di un gioiello, ed il quarto per l'acquisto di mobili di antiquariato.

Emergeva ulteriormente che un assegno di lire 4.848.000, proveniente anch'esso dal conto corrente dei citati Gissi e Galassi, intestato al nome di fantasia "Buti Carlo", era stato girato direttamente al gen? Giudice, il quale lo aveva impiegato per acquistare un tappeto antico presso il commerciante Luciano Coen di Roma.

X Nel corso dell'istruttoria perveniva notizia che la moglie del gen. Giudice, Galluzzo Giuseppa, in data 14 aprile 1975 aveva aperto un conto presso la "Union Banques Suisses" di Lugano, per 130.000 dollari, con procura ai figli Francesco e Giuseppe, estesa anche al marito Raffaele dal luglio di quello stesso anno.

A questo punto il G.I. di Torino disponeva, in data 6 ottobre 1980, che i fatti configuranti ipotesi di collusione venissero separati dall'istruttoria afferente il contrabbando propriamente detto ("Isomar/2°") e dessero vita all'attuale procedimento. In tale sede si appurava che la Compagnia GdF di Monza, non appena investita dall'autorità giudiziaria

806/80

delle indagini afferenti la c.d. "vicenda Bormida", aveva inoltrato rapporto informativo al Comando Generale del Corpo, dopo essersi consultata con i Comandi superiori locali, ed avere avuto conferma che il caso appaniva particolarmente delicato e grave; che il rapporto predetto era stato trasmesso in visione al Comandante Generale, come da sua sigla appostavi in data 6 aprile 1976; che nessuna direttiva era stata impartita dal Comando Generale, né alcuna iniziativa assunta; che la Compagnia di Monza aveva altresì incaricato il Nucleo Regionale PT di Torino degli accertamenti del caso presso la "Isomar"; che tale ultimo reparto aveva risposto con foglio del 25 maggio 1976, attestante che i prodotti acquistati dalla "Siplar" erano stati consegnati al deposito SIF della "Isomar" per la clorurazione.

Conseguentemente il P.M. chiedeva l'incriminazione di Giudice Raffaele, di Galluzzo Giuseppa e dei figli Francesco e Giuseppe; nonché di Di Censo Duilio (comandante il Nucleo reg. PT di Torino), di Coppola Luigi (comandante in esso del primo nucleo di sezioni), e dei marescialli Sardelli Rino e Becchi Angiolino, autori ed estensori del rapporto 25 maggio 1976 sopra ricordato.

Le imputazioni di collusione e corruzione venivano elevate anche a carico dei responsabili delle varie ditte interessate: Gissi Vincenzo e Galassi Salvatore per la "Siplar", Cambarini Federico per la "Petrolchimica Sebrina", Milani Mario e Musselli Bruno per la "Costieri Alto Adriatico", Chiabotti Cesare e Chiabotti Pietro per la "Isomar"; nonché a carico di alcuni loro collaboratori, quali Benelli Maurizio e Formato Giulio per la "Siplar", e Musselli Maria per le varie società del fratello Bruno.

Il Benelli, in particolare, era imputato nella sua qualità di contabile della "Siplar" e corresponsabile di fatto nelle altre società del gruppo. Peraltro, in esito all'istruttoria egli veniva prosciolto dalle accuse di collusione e corruzione, residuando a suo carico unicamente un'imputazione di falso in un assegno circolare.

Il Formato, imputato anche di associazione per delinquere, ex ufficiale della GdF, e addetto - secondo l'accusa - ai collegamenti con ufficiali e funzionari in funzione della loro complice copertura, veniva rinviato a giudizio per tutti gli addebiti mossigli, ma in sede preliminare la sua posizione doveva essere separata e rinviata a nuovo ruolo.

La Musselli Maria, infine, era imputata per avere collaborato con il fratello in alcune operazioni bancarie nell'àmbito della di lui attività contrabbandiera e collusiva.

Un distinto capitolo istruttorio veniva quindi aperto a séguito dell'acquisizione di un insieme di documenti, noto come "dossier F. FO. BIALI", scoperto dalla magistratura

romana nell'abitazione del giornalista Mino Pecorelli, in seguito alla morte del medesimo.

Tale "dossier" risultava compilato dai responsabili del reparto "D" dei servizi segreti dell'epoca (1974-'75) e del raggruppamento centri C.S. del S.I.D., i quali avevano disposto un'indagine riservata su richiesta dell'allora capo del S.I.D. amm. Casardi, il quale asseriva a sua volta di averne avuto incarico dall'allora ministro della Difesa on. Andreotti.

L'occasione delle indagini era stata data dall'attività di tale Mario Foligni, il quale si accingeva a dar vita ad un movimento politico a base locale, denominato "Nuovo Partito Popolare", ed intratteneva rapporti sospetti con alcune ambasciate straniere e con personalità del mondo militare.

Nel corso di tali indagini venivano in luce gravi infedeltà del gen. Raffaele Giudice; le une concernenti la già menzionata cospicua esportazione di capitali in Svizzera; altre afferenti una partecipazione del Giudice ad un progetto, coltivato dal Foligni con personale dell'ambasciata di Libia in Roma, al fine di far importare in Italia una rilevante partita di petrolio greggio a prezzi di favore, da rivendere sul mercato interno a prezzi superiori; altre ancora concernenti il costante interessamento del Giudice a favore del gen. Vito Miceli, all'epoca detenuto per fatti di eversione politica; altre infine ad un indebito interessamento che il Giudice avrebbe manifestato (soprattutto per tramite del suo segretario Trisolini) a proposito di una inchiesta di ragguardevoli dimensioni che la GdF di Trieste stava ivi conducendo a carico dell'industriale Eugenio Vatta.

Indirizzata l'istruttoria anche su tale tema, veniva elevata nuova imputazione a carico sia di Raffaele Giudice, sia di Vatta Eugenio, sia di tale Vlah Carlo, che risultava avere messo in contatto i predetti al fine dell'intervento compiacente.

Ulteriori profili di illecito penale venivano infine configurati a carico dei congiunti del gen. Giudice. Contro la moglie Giuseppa Galluzzo e contro i figli Francesco e Giuseppe veniva elevata imputazione di concorso in collusione con Raffaele Giudice nella ricordata vicenda di esportazione in Svizzera di una somma non inferiore a 125 milioni di lire.

E contro Francesco Giudice veniva elevata l'accusa di favoreggiamento reale, poiché, ordinata dal G.I. una perquisizione domiciliare nelle varie abitazioni a disposizione di Raffaele Giudice, gli organi di polizia non rinvenivano nella casa di Roma il noto tappeto che risultava essere

stato acquistato con i proventi del noto assegno "Buti". Il tappeto, la cui rimozione era stata appunto attribuita a Francesco Giudice nel corso della perquisizione, veniva poi ritrovato alcuni giorni dopo nello scantinato dell'immobile, su segnalazione di un legale della famiglia Giudice.

In data 19 marzo 1982 il G.I. depositava sentenza-ordinanza nella quale, pronunciato proscioglimento in ordine ad alcune imputazioni minori, ordinava il rinvio a giudizio di venti imputati.

Nel dibattimento, apertosi il 12 ottobre 1982, si costituiva parte civile l'Amministrazione dello Stato. Si mantenevano latitanti gli imputati Musselli Bruno, Chiabotti Cesare e Pietro, e Milani Mario. Si astenevano dal comparire Galluzzo Giuseppa e Vlah Carlo. Tutti gli altri si presentavano e rispondevano agli interrogatori, con dichiarazioni che vennanno successivamente vagliate.

Terminata l'escussione dibattimentale, il dibattimento era dichiarato chiuso in data 1° dicembre 1982. Quindi le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, quali trascritte nei vari verbali di udienza.

P A R T E S E C O N D A

Le singole responsabilità.

A) RAFFAELE GIUDICE

Capitolo 1°

Breve premessa metodologica

1.- In un procedimento delicato e grave come il presente può essere utile qualche riflessione preliminare sul metodo con il quale accostarsi alle molteplici risultanze processuali, e con il quale contemperare il necessario rigore della prova giudiziaria con l'articolazione di una realtà spesso sfumata e sfuggente.

Il dibattimento, ed ancor prima di esso già l'ordinanza di rinvio a giudizio, hanno offerto il contrapporsi di due concezioni e, per così dire, di due filosofie della prova chiaramente antagoniste.

La Pubblica Accusa ha mostrato di privilegiare un approccio alla prova di tipo globale e connettivo. Ha individuato un filo conduttore, un piano generale, un disegno che nasce al di là dei fatti formalmente contestati e si propaga anche al di là dei confini degli stessi, sia spazialmente sia cronologicamente. Ha inteso dimostrare che già la nomina di Raffaele Giudice a Comandante Generale della GdF era funzionale ad una ramificazione contrabbandiera già in atto e bisognosa di consolidarsi; e che il Comandante Generale doveva fungere da ombrello protettivo dell'intero reticolo, intervenendo in tempi e modi opportuni, ovvero frenando gli interventi di altri. Da questo schema complessivo ha inteso trarre luce e spiegazione per i singoli fatti: gli indizi, illuminati teleologicamente, si tramutano via via in altrettante prove.

Le difese hanno contrapposto un metodo di approccio di tipo particolare e atomistico. Hanno asserito che il disegno globale è nulla più che una petizione di principio, e perciò non provato esso stesso. Rimosso il sole, i pianeti tornano in ombra; gli indizi restano tali; l'inchiesta si affloscia allorché il procedimento voglia essere ricondotto nel suo alveo naturale, che è quello di accertamento di singoli fatti concreti. Dimostrata l'inconcludenza, o almeno l'ambivalenza di ogni singolo addendo probatorio, la somma dimostrativa è zero, e non può essere ravvisata alcuna colpevolezza.

2.- Il Tribunale non nasconde le difficoltà della scelta, poiché ciascuno dei due metodi presta il fianco a riserve e può essere foriero di pericoli.

L'approccio globale caldeggiato dall'accusa rischia effettivamente di trasformarsi in un'ipostatizzazione del desiderio. Se è vero che, una volta individuato il sole, questo illumina i pianeti, è anche vero che questo sole può essere un'invenzione, il frutto di una suggestione che colpevolizza a priori colui o coloro dei quali si deve dimostrare la colpevolezza. La storia del processo è purtroppo ricca di situazioni nelle quali l'accusa di stregoneria ha creato essa stessa le prove a carico della strega.

D'altro canto, l'approccio atomistico propugnato dalle difese presenta pericoli almeno altrettanto gravi. L'esame frazionistico delle risultanze probatorie priva ogni procedimento della forza illuminante che può scaturire dalle connessioni (così importanti in ogni altro tipo di giudizio critico), e rischia di continuare a consegnare al ministero penale solamente le fattispecie a tipizzazione arcaica e rudimentale.

Nessuno vuole ignorare la differenza tra indizio e prova, e le cautele che debbono sorvegliare il procedimento indiziario. Ma non si deve neppure esaltare oltre misura la differenza tra la c.d. prova storica, o prova rappresentativa, e la c.d. prova critica o logica, che hanno in comune un territorio tutt'altro che esiguo.

Anche la prova rappresentativa, infatti, si scinde in un momento di percezione ed in un momento di elaborazione (né più né meno della prova critica): poiché, una volta percepito quanto cade sotto l'osservazione diretta del giudice, occorre elaborare logicamente tale elemento, e verificare se davvero - come è stato detto - "nel mondo della natura o della storia esista o sia esistito l'oggetto rappresentato" (e cioè, in parole banali, una vol

ta recepita la testimonianza, o la documentazione, o la affermazione peritale, occorre ancora valutare criticamente se il teste sia sincero, il documento genuino, la perizia scientificamente fondata).

Pertanto, la prova critica, una volta che se ne porti alla luce la corretta sintassi logica, non introduce alcun abbassamento del livello di garanzia. Il suo momento percettivo non si differenzia sostanzialmente da quello che caratterizza la prova rappresentativa. Solo il momento della valutazione si presenta più complesso di quello corrispondente nella prova rappresentativa, ma è anch'esso dominabile e controllabile: tale momento, infatti, si scinde in due fasi ulteriori, la prima delle quali è volta all'individuazione di una regola di esperienza non più di natura rigorosamente tecnica, ma avente carattere prevalentemente storico; e la seconda si concreta in un procedimento rigorosamente induttivo, attraverso il quale si fa discendere dal dato indiziante la conclusione probatoria attraverso una regola di necessaria derivazione logica.

Parafrasando, nella scia di autorevole dottrina, si può aggiungere che nella prova rappresentativa il giudice ricostruisce, in atteggiamento neutrale, il giudizio storico che l'atto o la cosa sono intesi a comunicare, e poi verifica se il messaggio sia veritiero. Nella prova critica, invece, il giudice deve costruire la proposizione probatoria anziché saggiare quella formulata dall'interlocutore, muovendo a ritroso dalla percezione di un fatto, secondo le leggi dell'esperienza e della logica.

3.- Il problema, quindi, è quello di individuare correttamente tali regole di logica e di esperienza. Su tale strada si è già mossa da tempo la giurisprudenza, enunciando dei principi ai quali il Collegio dovrà attenersi. Questa elaborazione si è venuta affinando intorno alla figura dell'indizio - il quale non è che una "species" della prova critica - ma essa costituisce pur sempre un valido disciplinare in tutta la materia della prova critica.

- Il primo principio è rappresentato dall'impossibilità di fondare il giudizio di colpevolezza su indizi mediati. Il dato indiziante, cioè, deve essere basato su un fatto concreto giudizialmente provato nella sua verità storica. Non è ammissibile una probabilità composta, per evitare che una moltiplicazione a catena di indizi faccia perdere al processo di illazione la sua capacità di adesione alla realtà storica. Soccorre al riguardo la regola che "gli

indizi reciti non possono essere banditi dal quadro degli elementi utili alla formazione del convincimento giudiziale, ma, data la minore quantità e gravità del loro indice probatorio, assumerà nell'attività critica di deduzione un più preciso rilievo la regola di un loro necessario cumulo e concorso, ai fini di un reciproco controllo e completamento (*quae singula non probant, simul unita probant*) e per il finale risultato della eliminazione di ogni altro possibile ragionevole equivalente" (Cass., 27.2.1962, in CPMA, 1962, p. 1010, m. 1869).

- Il secondo principio elaborato è quello della sussidiarietà dell'indizio. Esso può venire utilizzato per la ricostruzione della realtà processuale solo quando a tale risultato non possa giungersi attraverso prove dirette (Cass., 11.11.1971, in Giust.pen., 1972, III, c. 751, m. 1261).

- Altro cànone è dato dall'impossibilità per il giudice di valutare gli indizi sostituendo ad un'obiettiva ricostruzione dei fatti il proprio convincimento soggettivo (Cass., 6.11.1964, in CPMA, 1965, p. 439, m. 783). Questa proposizione, enunciata in termini negativi, può rovesciarsi in positivo affermandosi che l'argomentazione dal fatto noto a quello ignoto deve avvenire secondo criteri rigorosi, e cioé secondo proporzioni di logica universale. Tradotto in concreto, ciò significa ancora che la "regola di esperienza" applicata al fatto indiziante deve avere il massimo di probabilità storica (l'"id quod plerumque accidit")(cfr. Cass., 24.3.1976, Bosano, in CPMA, 1979, p. 196, m. 232; Cass., 1°.3.1978, Pinna, ivi, 1980, p. 492, m. 485).

- Ulteriore regola è costituita dall'esigenza che, nel caso di pluralità di indizi, questi siano concordanti, nel senso che, valutati nel loro insieme, essi confluiscano in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto (Cass., 24.2.1961, Pressi, ivi, 1962, p. 1501, m. 1450). Tale principio, ad avviso del Collegio, può essere ulteriormente chiosato nel senso che - individuata attraverso la regola d'esperienza una "altissima probabilità" che gli indizi conducano alla dimostrazione del fatto ignoto - conviene ancora procedere ad una sorta di verifica supplementare, interpellandosi se sia possibile una diversa spiegazione alla convergenza dei fatti indizianti, e procedendo alla rimozione logica di altre ipotesi possibili.

Su queste basi la giurisprudenza, soprattutto la più recente, ha dedotto ulteriori corollari di notevole dilatazione rispetto ai cànoni tradizionali (e, per la verità, tali che esigerebbero ancora affinamenti e ripensa

menti). Si è sancito, infatti, da un lato, un criterio reciproco o "di esclusione": "Il criterio dell'inverosimiglianza del fatto assume carattere oggettivo, e può quindi essere usato dal giudice per la formazione del suo libero convincimento, allorché egli, distinguendo, con riferimento alle emergenze della causa, il vero dal falso e l'inattendibile dall'attendibile, ritenga, sulla base della logica e dell'umana esperienza, un fatto verosimile o meno, tenuto conto della realtà processuale" (Cass., 20.3.1981, Russo, ivi, 1982, p. 1831, m. 1657).

E dall'altro lato si è venuta codificando la piena cittadinanza della prova critica: "Gli indizi possono essere processualmente utilizzati come qualsiasi altro mezzo di prova, perché essi si risolvono in fatti certi, puntualizzati nella loro consistenza mediante una valutazione complessiva che ne confermi l'univocità e la concludenza. Pur senza negare la distinzione tra indizio e prova, non vi è differenza tra indizi qualificati (nel senso sopra precisato) e prova" (Cass., 5.5.1981, ivi, 1982, p. 1216, m. 1097).

4.- E' possibile che, nel corso dell'elaborazione giurisprudenziale più recente, agisca occultamente una certa enfatizzazione dei concetti, sotto la spinta delle dimensioni nuove che è venuto assumendo il processo penale, e quindi delle difficoltà nuove che ad esso si propongono.

Ma è appunto questa novità che deve essere percepita, e che conferisce legittimazione a queste pagine introduttive. Se è vero che, da un lato, taluni enunciati giurisprudenziali mostrano di "abbassare la guardia"; non è meno vero che, dall'altro lato, la prova critica, sebbene già occultamente presente in viste tematiche processuali (si pensi all'uso diffuso delle massime d'esperienza) fatica ad essere accettata senza sensi di colpa, sia per un'inconscia vischiosità del retaggio della prova legale, sia per la maggior "tranquillità" offerta dalla prova rappresentativa, sia per qualche infelice esperienza fruttificata da quello che sembrava essere il superamento della prova legale, vale a dire il libero convincimento del giudice.

Il fatto è che il libero convincimento non è per nulla lo stampo nel quale si cala la prova critica, quanto piuttosto l'oscillazione pendolare rispetto alla prova legale. Con similitudine un po' ardita, si potrebbe dire che la prova legale sta al dispotismo come il libero convincimento sta all'anarchia, e come la prova critica sta allo stato di diritto.

Solo la difficoltà di comporre una grammatica logica universalmente accettata è quella che conduce alle due

aberrazioni opposte, quella della prova legale (nella quale la fonte di prova si identifica totalmente con il fatto da provare, saltando la fase valutativa), e quella del libero convincimento (inteso come assenza di mediazione oggettiva tra fonte di prova e fatto da provare): laddove la prova critica può essere quella che supera sia gli automatismi liturgici, sia le fluttuazioni soggettive.

Ma poichè le esigenze del moderno processo penale incalzano, ecco che la vischiosità culturale - rappresentata dall'affezione alla prova rappresentativa, e dalla riluttanza alla prova critica - viene messa in crisi, e genera enunciazioni di rimbalzo, talora persino eccessive. Le grandi inchieste sul terrorismo e le incipienti inchieste sui fenomeni mafiosi o di criminalità organizzata sono state e sono il banco di prova di una nuova cultura della prova.

Le une e le altre devono fare i conti con prove rappresentative ad elevato tasso di inquinamento (le dichiarazioni dei c.d. pentiti; le distorsioni sistematiche della prova mafiosa). Le une e le altre stanno sperimentando nuove forme di prova critica, come antidoto al coefficiente di rischio che la prova tradizionale viene ivi incorporando.

Anche il presente processo - per la sua natura di "spaccato" su una realtà assai più ampia e multiforme dei singoli fatti imputati - esige questa rimeditazione preliminare. Alla quale il Collegio si è indotto (pur paventando un vago odore di saccenteria) nella consapevolezza della novità dei compiti e della necessità di nuovi equilibri.

5.- Pertanto, e conclusivamente, il Tribunale ritiene di fare propria l'impostazione metodologica proposta dall'accusa e di rifiutare l'approccio frazionistico proposto dalle difese; ma ritiene altresì di apportare al predetto metodo globale le correzioni che discendono dalle premesse sin qui richiamate.

L'indagine, cioè, potrà e dovrà essere orientata da una proposizione complessiva, assunta ad elemento cardine del processo. Ma questa proposizione dovrà essere essa stessa dimostrata in modo rigoroso. Si potrà, in altri termini, utilizzare un "teorema Giudice" solo in quanto esso si riveli un teorema e non un postulato. Acquisito questo elemento-guida, anche i vari fatti processuali il cui indice di capacità probatoria non è pieno se singolarmente considerati, potranno essere meglio illuminati dal "teorema", e giungere ad una reciproca integrazione con esso.

A questa stregua ci si propone di accertare progressivamente :

- l'esistenza di un traffico contrabbandiero di tali dimensioni oggettive e soggettive da non poter prescindere da una "copertura" al massimo livello;

- l'esistenza di un flusso di ingenti ricchezze nella disponibilità dei presunti "protettori" del traffico, tale da non essere spiegata in alcun modo, e da non trovare causa se non su basi corruttive;

- l'esistenza di episodi specifici nei quali il flusso di ricchezza ha come punto di partenza il polo dei protetti e come punto di arrivo il principale accusato di protezione;

- l'esistenza di un'attività di riorganizzazione e di ristrutturazione degli uffici del Comando generale della GdF, tale da non potersi spiegare se non in funzione della predetta copertura, e quindi tale da dare contenuto concreto alla prima proposizione, e da costituire un sinallagma rispetto alla seconda ed alla terza.

Ciò posto, ed in tal modo delineato il quadro fondamentale, si potranno esaminare i singoli episodi (o "casi"), i quali da esso prenderanno luce. Acquisteranno perciò una carica probatoria integrativa le circostanze relative alla nomina del gen. Giudice alla carica di Comandante generale della GdF, ed i suoi specifici interventi di tipo attivo od omissivo, tutti finalizzati alla "coeprtura" del traffico contrabbandiero.

Inoltre, nell'applicazione delle varie "regole d'esperienza" ai singoli fatti indiziianti, si cercherà di volta in volta di escludere le varie ipotesi appartenenti al campo del "non probabile" ma anche al campo del "non impossibile"; e perciò si verificherà :

- se il traffico contrabbandiero potesse verificarsi con una copertura di livello inferiore;

- se l'accumulo di ricchezze in capo agli imputati sia altrimenti giustificabile;

- se il flusso di ricchezze dai protetti ai protettori abbia motivazioni in un loro preesistente collegamento;

- se le manovre constatate al vertice della GdF possano far capo ad una persona o ad un gruppo di persone diverse dal principale imputato (Raffaele Giudice), rispetto alle quali quest'ultimo possa considerarsi ignaro o comunque non coinvolto.

Conseguita anche questa controprova, si riterrà corretta l'affermazione di responsabilità in base alla prova logico-critica.

Capitolo 2°

L'organizzazione contrabbandiera

1.- L'assunto di fondo del presente capitolo consiste nella rilevazione delle dimensioni del fenomeno contrabbandiero, e nella deduzione che esso postulano necessariamente una "copertura" al massimo livello.

In realtà non si possono cogliere l'entità e l'essenza dei fatti sottoposti al presente giudizio - e quindi non si può procedere ad una corretta valutazione delle imputazioni circoscritte che in esso sono formulate - se non si muove da una completa ricostruzione del traffico contrabbandiero che a tali fatti sottostà, portandone in luce l'ampiezza e le necessarie connessioni con altri fatti formalmente estranei alle imputazioni attuali.

E' innegabile che i fatti di contrabbando in ordine ai quali l'accusa individua le collusioni e le coperture oggi incriminate rappresentano una porzione limitata rispetto all'articolazione complessiva, poiché il traffico considerato dagli attuali capi d'imputazione è quello che si muove sull'asse Airuno - Sant'Ambrogio di Susa - Garlate - Trescore Balneario, vale a dire il traffico che vede immediatamente coinvolte le società "Siplar", "Isomar", "Garlate" e "Petrolchimica Sebrina".

Ma è altrettanto innegabile che questo segmento di attività si inscrive in una vicenda più ampia, presupponendo connessioni a monte ed a valle che con questo frammento sono inscindibilmente collegate.

Ne è prova - a livello strettamente processuale - la già presente incriminazione di Bruno Musselli, che non è socio di alcuna delle ditte sopra ricordate. Ne è riprova - a livello logico - la considerazione che il segmento contrabbandiero in esame presuppone un arrivo del DPL a quella società (la "Siplar") dalla quale esso si diparte, e più ancora postula una collocazione commerciale del prodotto di contrabbando, una volta che il DPL sia stato apparentemente liberato dall'imposta in quel di Sant'Ambrogio, e sia stato trasformato in benzina commerciabile a séguito di opportune miscelazioni.

E ne è ulteriore ed ultima conferma l'insieme delle emergenze probatorie, che effettivamente documentano con grande ricchezza di dati questo "prima" e questo "dopo", rendendo certi quei legami che già erano presupposti in via logica.

2.- Si può pertanto procedere ad una ricostruzione dei fatti sotto una prima angolatura, rappresentata dalla convergente nascita di gran parte delle società interessate nello stesso torno di tempo e dalla immediata instaurazione di una fitta rete di rapporti tra di loro.

Vincenzo Gissi, brillante ufficiale della GdF, viene collocato nella riserva, a sua richiesta, in data 15 novembre 1970, con il grado di maggiore (1). La sua decisione di lasciare il Corpo, motivata da ragioni di salute, in realtà rivela un'aspirazione assai diffusa tra gli ufficiali (ed anche fra i sottufficiali) del Corpo, e cioé quella di mettere a profitto le proprie competenze e conoscenza in attività assai più lucrative.

Dopo un breve periodo nel quale svolge attività di consulente e consegue la laurea, Gissi contatta Salvatore Galassi tramite il comune amico Giulio Formato. Siamo nel 1972: anche Formato è un ex ufficiale della GdF, e Galassi è un tenente colonnello dello stesso Corpo, senza grandi prospettive di avanzamento (2). Sia Gissi che Galassi hanno prestato servizio nell'ufficio "I" di Milano, alle dipendenze dei colonnelli Billi e Loprete; entrambi hanno un buon patrimonio di esperienza professionale.

Gissi propone a Galassi di "mettersi nel ramo". Egli ha acquistato da poco una società (la "Siplar") con i relativi impianti, Galassi ne diverrà l'amministratore. Gissi apporterà le sue notevoli conoscenze nell'ambiente elevato della GdF, Galassi la sua competenza professionale. Al duo si aggiunge Federico Gambarini, vecchio amico della venditrice della "Siplar" e navigato conoscitore del mondo del commercio petrolifero: insegnerà il mestiere a Gissi (3) e fornirà i primi rapporti commerciali (4).

Galassi adorisce alla proposta. Siamo nel novembre del 1973, e la data merita attenzione. E' di quel periodo la dazione di 420 milioni di lire da Gissi a Musselli, in assegni che finiranno incassati dalle segretrie amministrative di alcuni partiti politici (5). E' di quel periodo il riassetto delle quote sociali della "Siplar": mentre inizialmente ne sono soci, dietro lo schermo di società di comodo, la ved. Provasi, Gissi, Gambarini e Zanghi Filiberto (altro ex ufficiale della GdF), nell'ultima parte del 1973 si manifestano alcune trasformazioni formali che preludono all'ingresso del Galassi, avvenuto agli inizi del 1974 (6).

Galassi rileva la quota già della Provasi e paga a Gissi l'importo relativo: ma poiché questo è assai considerevole, lo dilaziona in lungo periodo, indebitandosi [illegible] in modo pesante (7). E' questo il primo segnale di un'o

perazione economica le cui proiezioni future si esprimono appunto nell'ammontare degli investimenti, ed i cui utili - detto per inciso - devono essere enormi, se è vero che Galassi estingue il suo debito in poco più di un anno (8).

3.- Parallelamente il gruppo Gissi/Galassi/Gambarini mette a punto altre due operazioni societarie di rilievo. Gambarini, che ha propiziato l'iniziale acquisto della "Siplar" dalla ved. Provasi, decide con Gissi di dar vita alla "Petrolchimica Sebrina S.p.a.". La società è costituita nell'ultima parte del 1973, e ne sono soci i due ora nominati, sotto lo schermo di due Anstalt lussemburghesi, la "Ghibli" per Gambarini e la "Alpenstern" per Gissi (9).

Ma la società non sorge dal nulla, perché è frutto della ristrutturazione di una delle molte società del Gambarini, la "Comec". Il deposito della "Sebrina" sorge appunto sul terreno già della "Comec", ed accanto alla società di trasporti 'Tien', di cui si occupano Gambarini ed il figlio della sua convivente di allora, Tescione Giuseppe.

E' interessante rilevare che il deposito già della "Comec" era in condizioni disastrose (10), tanto che comincerà a funzionare solamente nel maggio del 1974: prova anche questa di un investimento di capitali non indifferente, effettuato nella prospettiva di un sicuro ammortamento a non lunga scadenza. Ed in effetti, nel periodo in cui l'accordo Gambarini - Gissi non sarà incrinato, l'unico fornitore reale della "Sebrina" sarà la "Siplar": come dire che, essendo di contrabbando il prodotto "Siplar" inviato alla "Sebrina", non altra funzione può riconoscersi alla neonata "Sebrina" che quella di punto di arrivo e di smistamento di una parte del flusso contrabbandiero.

4.- Ma non basta. La struttura contrabbandiera, in tema di oli minerali, esige per sua natura la compresenza di vari ruoli complementari: una società dalla quale esce il prodotto soggetto ad imposta; una alla quale il prodotto finge di pervenire e nella quale esso viene fittiziamente liberato dall'imposta; una terza (o più) nella quale il prodotto perviene realmente, e (qualora si tratti di DFL, come nel caso in esame) nella quale viene miscelato o trattato. In quest'ultima, infine, il prodotto viene commerciato all'estero, dopo essersi accoppiato con documenti di carico che ne accompagnino il percorso e che legittimino l'ingresso della sostanza nei depositi della ditta acquirente.

Orbene, puntualmente, nel dicembre 1973, il gruppo Gissi/Galassi acquista, ancora da Luisa Provasi, la "Carlate Petroli", nella misura dei 2/3 (11). Nel 1974 la Provasi muore, ed anche il restante 1/3 passa nelle mani dei due. Tenuto conto delle non lievi dimensioni della società, e

delle ancor fresche fortune del Galassi, l'ulteriore esborso non può neppur esso considerarsi indifferente.

Ancora. Mario Milani, noto commerciante di prodotti petroliferi in quel di Rovigo, sta facendo fortuna grazie alle sue notevoli capacità tecniche in questa materia, che esprime soprattutto attraverso miscelazioni di prodotti chimici, ottenuti presso la sua ditta "Aldea solventi" (Aldea Sottovia è il nome della moglie del Milani).

L'"Aldea" è ripetutamente segnalata dagli organi informativi della GdF (12), e Milani, sebbene si senta abbastanza protetto (13), decide di mutare assetto. Il 18 aprile 1973 viene formalmente costituita la società "Costieri Alto Adriatico" (14), e ne sono soci il predetto Milani, il già citato Vincenzo Gissi ed il noto petroliere Bruno Musselli, che sta consolidando il suo impero industriale nei rami più disparati. La "Costieri" (= CAA) è impegnata, nel corso del 1973, per le varie pratiche burocratiche e per la messa a punto. Il 7 marzo 1974 Mario Milani ne diventa il procuratore speciale (15).

Riferisce la GdF che alle spalle del terzetto vi è un "noto esponente politico" (16), il cui nome, sebbene intuibile, non emerge dalle pagine processuali. Emerge, invece, e chiaramente, che inizialmente il CAA ha sede in Monza, dove ha già loco la sede amministrativa della "Siplar. E proprio quando Milani diventa procuratore speciale del CAA, cessa di vivere la "Aldea solventi" (5 marzo 1974)(17).

Ulteriore elemento di raccordo è dato dal fatto che il rapporto commerciale "Siplar"/"Isomar", di cui principalmente tratta il presente giudizio - e del quale si dirà tra breve - si instaura anch'esso alla fine del 1973 (18): dopo un breve periodo nel quale alcune autobotti di DPL vengono effettivamente inviate a Sant'Ambrogio di Susa (19), il rapporto evolve consensualmente verso forme di puro contrabbando; e si consolida a tal punto in questa direzione che, mentre il segmento "Siplar"/"Isomar" (durato sino al noto epilogo traumatico dovuto all'arresto del Bormida, il 16 marzo 1976) vede le due società ancora distinte, la successiva ripresa alla fine del 1976 vedrà il Chiaboetti Pietro non più "eccentrico" al traffico, ma socio paritetico di Gissi, Galassi e Milani in una delle società del nuovo "giro", e cioé della "Bensol" di Crema(20).

5.- Questa fase di impostazione non si esaurisce nella costituzione o nel riassetto delle varie società. In data non del tutto chiara (ma che molti elementi inducono a collocare ai primi del 1975)(21) Mario Milani entra a far parte della "Siplar", subentrando a Cambarini, che

ha avuto un clamoroso litigio con Gissi.

L'asse "CAA"/"Siplar", pertanto, si stabilizza notevolmente, perché alla torma di Marghera (Musselli, Milani, Gissi) viene a corrispondere una robusta coincidenza in quel di Airuno (Gissi, Galassi, Milani), essendo lo Zanghi del tutto estraneo ad atti di gestione (22), ed essendo il Milani entrato come socio anche in quell'altro capo saldo della manovra che è la "Carlate" (23).

Proprio nello stesso torno di tempo il deposito costiero della multinazionale "Gulf" viene ceduto al CAA. Esso viene formalmente rilevato il 15 gennaio 1975 (ma le trattative sono ovviamente risalenti), per un importo che la GdF stima tra 1,5 e 3 miliardi di lire (24).

La cessione si salda con un'altra convenzione pressoché contestuale tra la "Gulf" e la società "Bitumoil Distributors" facente capo al Musselli. La prima cede alla seconda la propria rete di distributori nel Veneto, ma continua ad alimentarli direttamente, per economia di distribuzione, diventando creditrice della "Bitumoil D." del relativo quantitativo di prodotto, che essa restituisce facendolo transitare attraverso il CAA.

Sui termini di questo contratto si ritornerà ampiamente (per il fondamentale motivo che sul suo sfondo compare la figura del generale Loprete, e, verosimilmente, quella stessa di Giudice). Per ora basta anticipare che anche tale contratto prende le mosse nella seconda metà del 1974, entra in vigore il 1° gennaio 1975, e muove da un esborso di circa mezzo miliardo da parte del Musselli per l'acquisto della rete di distribuzione (25).

6.- Delineati i cospicui movimenti costitutivi della trama contrabbandiera, si possono ora descrivere le modalità concrete del contrabbando, per la parte che è formalmente sottoposta al presente giudizio.

Già si è detto che il rapporto "Siplar"/"Isomar" viene instaurato alla fine del 1973, e, dopo un breve periodo, nel quale una parte almeno della movimentazione è reale (vale a dire la "Siplar" invia alcune autobotti di DPL alla "Isomar", che lo miscela e ne fa benzina di contrabbando per conto proprio: cfr. la sentenza "Isomar/2"), esso diviene totalmente fittizio o cartolare.

La "Siplar", cioé, finge di inviare il prodotto alla "Isomar"; i suoi automezzi escono carichi dal deposito di Airuno ed il doganiere di servizio al SIF attesta regolarmente il suo "visto partire". Ma, appena fuori dei cancelli del deposito, gli automezzi, anziché dirigersi a Sant'Ambrogio di Susa (e cioé in direzione S-O), si in

dirizzano a N verso la vicina Carlate, ovvero ad E verso la meno prossima Trescore Balneario, sede della "Petrolchimica Sebrina" di Gambarini e di Gissi (in un primo tempo).

Il percorso reale è manifestamente deviante rispetto all'itinerario attestato sulle bollette di accompagnamento (tanto che uno degli imputati ammetterà trattarsi di modalità piuttosto "sfacciate"); ma evidentemente gli autori del piano sanno di poter contare sull'impunità nel percorso.

Giunte a Carlate ed a Trescore, le autobotti scaricano il loro contenuto nei depositi "liberi" delle due ditte. Immediatamente un corriere si incarica di raccogliere le bollette che hanno scortato il prodotto, e di recapitarle al più presto al luogo di formale destinazione, e cioè alla "Isomar".

Il corriere è Giovanni Bormida, il quale va personalmente da Airuno alla vicina Carlate, e poi si incontra in Agrate Brianza con il latore delle C/21 che hanno scortato il prodotto sino a Trescore, e cioè con il Pezzotta Luigi, 'uomo' della "Thank-House" di Gambarini.

Da Agrate Brianza, che è opportunamente sull'autostrada per Torino, a sud di Airuno, ed in comodo collegamento con Trescore, il Bormida giunge velocemente, a bordo della sua "Porsche" (26) a Sant'Ambrogio di Susa. Qui le bollette vengono consegnate alle impiegate dei Chiabotti, in particolare a Mariangela Rossa, ma anche ad altre, le quali prendono in consegna il prodotto e, sotto la vigilanza (si fa per dire) dell'Utif in sede, lo caricano sui registri della "Isomar" o della consociata "Naphtotank".

Del DPL nemmeno l'ombra, naturalmente. / Ma a Sant'Ambrogio opera da tempo l'ing. Enrico Ferlito, alto funzionario dell'Utif di Torino. Il medesimo, a fronte di pagamenti corruttivi effettuati nei suoi confronti dai Chiabotti (27), attesta che il DPL è regolarmente pervenuto, che lo stesso è stato passato alla lavorazione negli appositi impianti di ossiclorurazione, e che è stato trasformato in solventi, additivanti per bitumi ed altri usi industriali e simili, vale a dire è stato convertito in prodotti esenti da imposta.

X.- A questo punto la parte formale dell'operazione è compiuta. La "Siplar" ha fittiziamente scaricato sulla "Isomar" il quantitativo di prodotto che quest'ultima risulta aver preso in carico. I funzionari Utif di Sant'Ambrogio danno conferma dell'arrivo all'Utif di Torino, il quale lo comunica all'Utif di Como, il quale a sua volta libera la cauzione in pro della "Siplar".

Questa si trova a poter disporre del prodotto reale,

ufficialmente liberato dall'imposta, giacché questa o si trasferirà sul prodotto in uscita, ovvero verrà meno a seguito della trasformazione in prodotto esente (come nel nostro caso). Il DPL inviato alla "Garlate" ed alla "Sebrina" è dunque pronto per il contrabbando.

Quanto alla "Isomar", questa, una volta liberato il prodotto dall'imposta attraverso l'apparente ossiclorurazione, resa possibile dalla compiacenza dei funzionari che la attestano, si trova in carico dei prodotti esenti, che può scaricare a valle su ditte compiacenti, o anche su acquirenti ignari. Lo scarico, in questo caso, è più facilmente attuabile perché il prodotto reso esente si muove ormai senza necessità di documento accompagnatorio, ed il relativo commercio è evidenziato da una semplice fattura.

8.- Che cosa accade, parallelamente, del prodotto reale? Esso perviene ai depositi della "Garlate" e della "Sebrina", trasportato da quegli stessi automezzi ed autisti che dovrebbero recarsi alla "Isomar". Tralasciando, per ora, quanto accade a Trescore Balneario, alla "Garlate" il DPL viene scaricato e poi miscelato con sostanze chimiche varie (e si badi che la "Garlate" non è autorizzata a detenere prodotti chimici)(28).

La "Garlate", cioé, acquista benzina-super dalle raffinerie, acquista toluolo da Milani, acquista altri prodotti chimici da tale Revelli (29). Dalla combinazione del DPL, della benzina-super e dei prodotti chimici, si ottiene una benzina di qualità media, sicuramente nella norma 'CUNI' (30). Questa benzina ha un costo mercceologico non poi molto lontano da quello di mercato, ma offre l'intuitivo risparmio dell'imposta in ordine a quel suo cospicuo addendo che è il DPL miscelato, e che frazionatu rappresenta la quota largamente prevalente dell'insieme (tra il 70 e l'80%).

9.- A questo punto si innesta il discorso "a valle", posto che la benzina di contrabbando deve essere collocata da qualcuno, se si vuole lucrare l'utile relativo all'operazione.

Come la "Isomar" abbisogna di "pozzi" compiacenti per lo scarico dei suoi solventi, così la "Garlate" abbisogna di "cartiere" per crearsi un carico documentale-contabile che giustifichi l'uscita di un prodotto che contabilmente non è entrato. Ogni creazione fraudolenta di prodotto di contrabbando, infatti, produce nella ditta che lo realizza una giacenza non contabilizzata, poiché il prodotto non figura introdotto da altri depositi, o rivenditori o raffinerie. Occorre pertanto procurarsi la dimostrazione di un ingresso fasullo, ascrivibile ad una o più ditte compiacenti (ed a loro volta partecipi dell'utile finale);

le quali ditte, di regola, seguono una delle seguenti tecniche.

Talora esse creano materialmente i certificati di provenienza (i c.d. H-ter 16) e forniscono alla ditta contrabbandiera dei documenti materialmente falsi. E' la tecnica più rischiosa ma meno coinvolgente: rischiosa perché, se la contraffazione lascia a desiderare o se la verifica del documento è fatta seriamente, la GdF può percepire la falsificazione anche sulla base dei semplici controlli documentali ai quali si limitano le verifiche (in tal caso, infatti, l'Utif non risulterà avere rilasciato i documenti falsi, numerati).

Ma è la tecnica, per converso, meno coinvolgente perché non è necessario corrompere alcuno come quando si ricorre all'emissione di documenti ideologicamente falsi, né è necessario associarsi ad un'ulteriore ditta a monte, la quale giustifichi l'emissione del proprio H-ter. Esempi di questa tecnica sono menzionati in atti nelle difese del Sardelli (31), nel racconto di Galassi a proposito del Gambarini (32), nella denunce della GdF aventi per oggetto la attività del Milani (33), e via enumerando.

10.- Altra tecnica, più frequente, è costituita dalla pura e semplice emissione di H-ter da parte di una ditta verso l'altra, senza contestuale spedizione del prodotto. E' il c.d. "fare carta", che è la funzione tipica della "cartiera". (v. anche 2 forme: "vera" chiesta dall'UTIF ai fini [illegible] "falsa" richiesta dal G.di Fin. → fini propri)

Ovviamente il rischio fondamentale grava sulla "cartiera", la quale figura avere scaricato del prodotto che non ha preso in carico. L'irregolarità, in linea teorica, non è mai totalmente sanabile, poiché l'accorgimento usuale (quello di costituirsi un ulteriore mittente a monte) non fa altro che trasferire all'indietro il vizio documentale. Ma, moltiplicando i passaggi, diventa sempre più improbabile che la verifica risalga così lontano da scoprire l'anello inizialmente deficitario: tanto più dopo che i primi due o tre passaggi sono risultati irregolari. Ciò spiega la frequenza con la quale vengono costituite società le quali non funzionano nella realtà, ma hanno lo scopo di allungare la catena dei movimenti contabili. In ogni caso il rischio viene comunque accettato, una volta che si sia guadagnata la copertura degli organi preposti al controllo.

- "Il gruppo Mancini" -

A questa funzione di "cartiera", per quanto attiene la "Gemlate" ed in genere il gruppo facente capo a Gissi ed a Galassi, provvede principalmente Giuseppe Mancini. Il Mancini è personaggio di spicco nel varesotto e nel

bustese, dove apre e chiude aziende a ripetizione, secondo una tecnica di collaudata efficacia, che egli non esita ad assimilare ad una sorta di nomadismo industriale, suggeritogli tra l'altro dal segretario particolare di Giudice, il col. Trisolini (34).

Nel 1972 il Mancini stringe sodalizio con piccoli imprenditori suoi debitori (35), e costoro estinguono il loro debito procurando e stampando documenti falsi. Il Cazzaniga, "pratico del mestiere perché tipografo" (36), garantisce un prodotto di buona qualità. Ed il Mancini, con i documenti falsi, da un lato copre il prodotto di contrabbando che si procura ai suoi fini; dall'altro lato vende i certificati a ditte che hanno necessità similari (non senza escogitare ulteriori modalità di frode, che qui non interessano) (37).

Agli inizi del 1974, o addirittura verso la fine del 1973 (38) gli interessi del Mancini e quelli del gruppo di Gissi e Galassi confluiscono. Il primo inizia a vendere "carta" ai secondi, e l'operazione ingigantisce a vista d'occhio, se è vero che gli acquirenti "non ne avevano mai abbastanza"(39). Questa 'ingordigia', d'altronde, è spiegabile con il fatto che Mancini è prudenzialmente l'unico fornitore di "carta" della "Carlate" (40), la quale a sua volta ne deve inviare un bel po' al Cva ed alla "Sipca" di Rugselli (41),

Parallelamente il Mancini inizia a fungere da "pozzo" per la "Siplar". Questa società, infatti, non si limita a fare il contrabbando del DPL già considerato, ma effettua anche, in proprio ed in cospicua misura, delle false denaturazioni di gasolio, con la complicità dei funzionari Utif di Como (42). Ne consegue che, oltre a vendere di contrabbando il prodotto reale, essa deve scaricare il gasolio denaturato che si trova ad avere in carico contabile. Ed a questa funzione di ricettore compiacente si adatta il Mancini, il cui supporto nei confronti del gruppo diventa così essenziale da dare luogo a significativi fenomeni di interferenza dall'alto, quando le indagini della GdF lo lambiranno, e perciò rischieranno di portare alla luce i traffici del gruppo (43).

11.- Miscelato il DPL ed acquisita la copertura documentale, la benzina è pronta per essere venduta sul mercato libero. Una parte, come si è anticipato, viene dirottata direttamente dalla "Siplar" alla "Sebrina", verosimilmente in nome del vecchio sodalizio con l'iniziatore Gambarini, al quale non si può sottrarre la sua quota di profitto.

L'altra parte ci si aspetterebbe di vederla affluire liberamente sul mercato, facendo lucrare alla "Siplar" l'intero profitto rappresentato dall'imposta evasa (al netto

dei compensi dovuti. E invece no.

La benzina viene inviata per lo più al CAA, che corrisponde alla "Siplar" un certo utile, ma che trattiene per sé la parte più grossa del profitto (44).

Ciò comporta due considerazioni significative. La prima è che il prodotto ritorna dove è partito, giacché il DPL che arriva alla "Siplar" (e poi viene fittiziamente inviato alla "Isomar" per il noto sviluppo) proviene originariamente, in larga parte, dallo stesso deposito del CAA (45): e pertanto il lungo giro denota che il baricentro effettivo dell'operazione tende verso Larghera assai più che verso Airuno (anche se la "Siplar" provvede per conto suo ad altre remunerative operazioni contrabbandiere) come già da Isomar di Chiaromonte e Siplar di Pisticci Scalo.

La seconda considerazione è che l'insieme del traffico contrabbandiero presenta una sorta di "concordia oppositorum", ben decifrabile alla luce del maggior lucro che i vari soggetti ricavano: e siccome il peso specifico dei protagonisti si deduce dalla maggior quantità di utile che ognuno riesce a riservare a se stesso, è agevole constatare che il baricentro dell'affare non si ferma neppure al CAA, ma prosegue nella sua marcia con un segmento ulteriore, circoscritto ma di estrema rilevanza processuale, che è il rapporto trilaterale "Gulf"/"Bitumoil D"/"CAA", del quale di è fatto cenno, e sul quale si tornerà tra breve.

Infatti
Valga il vero. La benzina che la "Siplar" ottiene nei suoi modi viene pagata dal CAA "con forte sconto" (46), perché a Gissi - socio anche del CAA e fortemente legato a Lo prete - poco nuoce che il lucro vada alla "Siplar" solo in misura circoscritta, dal momento che ne profitta in altra sede. Galassi preferirebbe vendere la benzina agli altri clienti 'normali', che la pagherebbero a prezzo pieno, e persino con anticipazioni di denaro (47): ma non può opporsi non solo a Gissi (come si è detto ora), ma neppure a Milani, il quale, non a caso, si affretta a rilevare la quota di Gambarini ed a diventare socio egli stesso della "Siplar", per parteciparne ai momenti decisionali, così come è già socio della "Garlate" (48). In tal modo la benzina ottenuta a Garlate viene ceduta in larga prevalenza al CAA, che corrisponde alla "Siplar" un premio non ingente, di lire 14/kg (49).

Nel settembre del 1975 la "Garlate" patisce un incendio che la mette completamente fuori uso. Gissi e Galassi affittano per breve tempo un deposito a Cologno Monzese, e cioè la "Dobegas" di Gustavo Galiberti, e qui continuano a miscelare il DPL proveniente dalla "Siplar" (50) con i prodotti chimici forniti da Milani (51) e altri.

La "Garlate", sebbene totalmente inattiva, continua formalmente a movimentare prodotto. Il Comune revoca la li

cenza di agibilità agli impianti, i quali, per ciò stesso, dovrebbero essere fermi, oltre che per materiale e constatabile inefficienza. Eppure la "Garlate", per tutto il 1976 ed il 1977, continua a movimentare "carta", la riceve da ditte compiacenti e, sulla base di tale carico contabile fasullo, emette a sua volta certificati H-ter altrettanto ideologicamente falsi. In più per dare una parvenza di movimento e quindi di legittimità, fa "girare a vuoto" le autobotti (52). Il che, se può servire ad abbindolare gli ignari, rende ancor più marchiana la finzione ove si pensi che mancano le licenze, e che la GdF lo sa (53).

Le pattuglie della GdF continuano a recarsi al deposito, ma - potenza degli intoccabili - nulla viene riferito al comandante (54), per il semplice fatto che i controlli non vengono neppure effettuati in ditta, ma all'Utif: in altre parole, perché il comandante "non vuole accorgersi di nulla" (55).

12.- Nonostante questo forzato declassamento della "Garlate" a cartiera pura, la sua funzione nel gruppo non viene meno. L'invio della carta è indirizzato a vari clienti, ma soprattutto ed in misura massiccia sul CAA: il che impone di ritenere che, se il CAA riceve carta, è perché ha già presso di sé il prodotto di contrabbando con il quale la carta dovrà accoppiarsi. Ed infatti questo prodotto è ottenuto - a detta di Galassi (56) - con le tecniche dei cali, delle bottoline sovraccaricate e delle alchimie chimiche nelle quali Milani è maestro; oltre che con l'arrivo di ingenti quantità di prodotto contrabbandato dalla "Sipca" di Musselli, o meglio [illegible] destinato alla SIPCA per [illegible] e poi mai pervenuto -

Si chiarisce allora un ulteriore anello dell'intreccio complessivo. La "Garlate", che già durante la sua vita effettiva riceveva altro DPL dalla "Sipca" di Musselli (57), e parimenti lo destinava al CAA, dopo averlo accoppiato con documenti ideologicamente falsi (tipico fornitore è il Mancini), ora diventa essa stessa la procacciatrice di carta per il CAA, che riceve il prodotto reale con iniziative proprie ovvero da altre ditte [illegible] prima [illegible] di Musselli (58).

E siccome la "Garlate" è diventata inattiva, ed una sede per le miscelazioni è necessaria, né può considerarsi appagante la sede precaria di Cologno Monzese, ecco che Milani rileva un deposito in Arzignano, ne diventa socio di fatto insieme a Gissi, Rivelli e tale Todescato (59), e ivi intraprende a praticare in proprio quelle miscelazioni che prima gravitavano nell'area di Gissi e di Galassi. [illegible] Pertanto, il seguente contrabbandiere sottoposto al presente giudizio si inquadra sempre più nitidamente in una assai più vasta orchestrazione complessiva. Indubbiamen

te vi è un utile e non lieve per i Chiabotti (descritto in lire 70 - 75/kg per circa 12 milioni di chili)(60); indubbiamente vi è un profitto, e non trascurabile, per Gissi e Galassi; indubbiamente anche a Gambarini continua a giungere il suo filone collaterale di DPL liberato dall'imposta, in nome delle benemerenze iniziali; indubbiamente anche Lancini si fa pagare la sua fornitura di carta: ma la parte più considerevole del prodotto e la trama più articolata dell'affare ha il suo centro nei passaggi successivi.

Ed è a questo punto che conviene delineare il ricordato contratto trilaterale Gulf/Bitumoil D/CAA.

13.- Con il 1°.1.1975 entra in vigore un contratto stipulato tra la "Gulf Italiana S.p.a." e la "Bitumoil Distributors" di Bruno Musselli. In base a tale contratto (61) la prima cede alla seconda 58 impianti di distribuzione di carburante, per un prezzo dichiarato di lire 489.046.800. La "Gulf" continua ad approvvigionare tali impianti, avvalendosi della propria rete di distribuzione, in quanto più economica, e diventa creditrice della "Bitumoil D" per le forniture effettuate.

Quest'ultima restituisce tale prodotto autorizzando la "Gulf" a prelevarlo presso il CAA, dove viene stoccato a titolo di deposito in transito. La "Bitumoil D" corrisponde al CAA un compenso per lo stoccaggio e fa affluire al CAA il prodotto di contrabbando, che si inserisce nel più vasto quadro del movimento del CAA.

L'accordo, a tempo indeterminato, ha termine il 15.7.1979 (62). Il quantitativo complessivo di benzina transitata è di circa 25 milioni di chilogrammi (63).

Il fulcro del negozio, ai fini del presente processo, è la restituzione fatta dalla "Bitumoil D" attraverso il CAA. In quest'ultimo affluiscono due filoni fondamentali di contrabbando. Da un lato la "Garlate" riceve la benzina di contrabbando ricavata dalla "Sipca" di Bruno (pure del Musselli), la legalizza con M-ter il cui carico precedente si è formato con l'ausilio delle "cartiere", e la avvia al CAA. A tal fine emette fatture saldate formalmente dal Musselli, e poi restituisce l'importo, previa deduzione del servizio (64). E' questo uno dei movimenti bancari nei quali possono essere inclusi gli assegni "Carletti" e "Buti", che finiranno nella disponibilità del gen. Giudice.

Dall'altro lato, la "Garlate" avvia al CAA la benzina da essa stessa miscelata, ottenendo il modico compenso del quale si è detto. In questi modi Musselli ottiene di restituire alla "Gulf" la benzina di contrabbando qua

le si è procurata egli stesso alla "Sipca", ovvero quella che, quale socio di Gissi e di Milani, si fa inviare dal "giro" "Siplar"/"Isomar"/"Garlate". In entrambi i casi egli ripulisce il prodotto attraverso il transito al CAA, e restituisce un prodotto sul quale lucra la cospicua importa evasa (al netto dei compensi).

Di estremo rilievo in questa appendice della trama contrabbandiera è la partecipazione di Loprete agli utili della "Bitumoil D", della quale viene descritto come socio sia da Milani (65), sia, con qualche riserva, da Gissi (66). Di rilievo anche maggiore è l'asserito interesse alla "Bitumoil D" anche di Raffaele Giudice, ma questo tema viene, per ora, lasciato in ombra, essendo più dubbie e cautelose le affermazioni degli imputati a tale riguardo.

Quella che, invece, emerge con sufficiente chiarezza è la partecipazione di Loprete. E' vero che sia Milani sia Gissi la attestano essenzialmente per averla sentita affermare da Musselli; ed è vero che Musselli non ha ritenuto di confermare o di smentire, sottraendosi del tutto al presente processo.

La tale partecipazione è avvalorata, anche sul piano logico, dalla peculiarità del contratto. Il transito del prodotto presso il CAA, infatti, viene remunerato in misura sensibilmente inferiore a quella che sarebbe stata la tariffa prevista per un'agevolazione contrabbandiera, se non ci fosse stata la pressione moderatrice di Musselli (che ricavava il suo utile più a valle, nella "Bitumoil D") e di Gissi (che aveva interessi suoi a compiacere Loprete, ricevendone altri corrispettivi)(67).

Anche Milani - scontento, a suo dire, perché gli toccano le briciole - finisce con l'acconsentire perché quello è il pedaggio che conviene pagare per continuare a lavorare (68), e questo lavoro, d'altra parte, è abbastanza remunerativo da compensare questa rinuncia.

Ciò non toglie che Milani definisca "strano" il passaggio del prodotto attraverso il CAA (69), e che anche Gissi ritenga antieconomico il contratto (70). Il fatto è che è appunto questo segmento conclusivo quello che mette in luce la regia dell'operazione, e che spiega l'artificioso passaggio del prodotto attraverso il CAA.

Infatti, una volta accoppiata con i documenti a Garlate o altrove, la benzina è ormai formalmente "ripulita", e Musselli ben potrebbe mandare il prodotto direttamente dalla "Sipca" alla "Bitumoil D". Il transito per il CAA, viceversa, risponde all'esigenza tecnica di creare un ulteriore momento di filtro e di pulizia: una vera "questio

ne estetica", come la definisce Loprete (71), atta a mettere perentoriamente al riparo i principali profittatori della vicenda.

14.- Due notazioni sono ancora necessarie, per completare il quadro nelle sue grandi linee. La prima è l'ulteriore ramificazione del traffico al di là dei pur vasti confini sin qui tratteggiati. La seconda è la vigorosa ed indifferente ripresa del traffico dopo l'intoppo pur grave rappresentato dall'arresto del Bormida e dalle conseguenze derivatene. Esaminiamo il primo profilo. Una strettissima correlazione sussiste non solo tra le aziende del "gruppo" ed il CAA, ma anche tra le prime e varie altre ditte di notevole spicco.

Del gruppo facente capo al Lancini già si è fatto cenno, Sul gruppo facente capo al Russelli conviene ancora elencare alcuni altri dati, per il particolare legame che unisce il predetto a Loprete ed a Giudice.

Accanto all'inserimento del segmento Siplar/Garlate/Isomar/CAA nel quadro che sbocca alla "Bitumoil D", occorre aggiungere :

- una relazione tra la "Garlate" (e successivamente la "Siplar") con la "Bitumoil" per la "fornitura a quest'ultima di M-ter 16 ideologicamente falsi, rappresentanti un movimento fittizio di oli lubrificanti" (72);

- scarichi effettuati dalla "Garlate" sulla "Sipca" e sulla "Bitumoil" con documenti falsi nel 1975 (73);

- un invio di DPL dalla "Siplar" alla "Sipca", nell'ordine delle 7.000 tonnellate, che Galassi riferisce essere reale (74), per quanto a sua conoscenza, ma che Righettini definisce invece cartolare (75), sì che anche Galassi, udito ciò, diventa possibilista (76);

- un flusso cartolare di benzina super dalla "Garlate" alla "Sipca", nel 1975 e 1976, per circa 18.000.000 di chili (77);

- il ritiro di Galassi di un quantitativo, per la verità non ingente, di DPL non scortato da documenti, proveniente da Russelli (78);

- il ritiro, come sopra, di altri prodotti petroliferi leggeri, usati dalla "Garlate" per le miscelazioni (79).

Soggettivamente diverso, ma con questa convergenti, risultano in atti riferite altre relazioni, e cioé:

- la "Garlate" effettua attività di "cartiera" anche nei confronti della "Bitumoil"(80);

- la "Garlate" invia "carta" anche al CAA, per coprire il

prodotto contrabbandiero che Milani si procura in proprio. Quasi l'intero carico della "Garlate" ha tale destinazione negli anni 1976-1977 (84);

- la "Garlate" scarica fittiziamente gasolio per riscaldamento domestico su vari pozzi, tra cui la società "Banfi & Gardelli" (82); altri scarichi sono effettuati sulla "Petrol-Con" di Lortura (83).

Infine, l'ampiezza e l'articolazione del contrabbando, che fa centro nelle aziende del "gruppo", trovano una descrizione (ovviamente solo orientativa) nei numerosi anonimi indirizzati ai vari livelli della GdF, (e versati in causa dal P.M. nel corso del dibattimento (84), su cui si dovrà analiticamente tornare -

15.- Il secondo profilo, che richiede ancora una breve illustrazione, è la ripresa del traffico dopo l'arresto di Giovanni Bormida.

In seguito a tale accadimento il "gruppo" cade in momenti di costernazione e di panico, tanto che Galassi - come meglio si dirà in seguito - sente l'opportunità di trasferirsi in Svizzera per alcune settimane, a scanso di prevedibili provvedimenti di cattura (egli è, infatti, l'amministratore della "Siplar", e perciò è il più esposto a responsabilità penali). Né la sua preoccupazione è campata in aria, se è vero che tutti i livelli della GdF, chiamati a valutare il caso Bormida, concorderanno nel definirlo di eccezionale rilevanza e gravità (85).

Nonostante ciò, una sapiente opera di frenatura, curata anche presumibilmente dal Loprete, e certamente orchestrata anche dal Cissi (86), porterà il caso a sgonfiarsi come una bolla di sapone, sino a che il Pretore di Monza addiverrà al proscioglimento istruttorio del Galassi e del Bormida.

Ebbene, ad onta dello spavento non lieve, ad onta della constatata possibilità che un banale incidente di percorso mandi tutto all'aria (come potrebbe accadere a causa di un altro occasionale intervento dei carabinieri, o di qualcosa di simile), la complessa operazione riprende in breve tempo, come e più di prima.

Le concordi dichiarazioni di Galassi, di Righettini e di Bonelli (sulle quali non ci si soffermerà più di tanto, perché toccano temi successivi ai fatti di causa, ed oggetto di altra istruttoria) rivelano una reviviscenza del contrabbando tanto pronta, quanto finanziariamente impegnativa.

Nello stesso 1976, appena passata la paura, iniziano ingenti lavori di ristrutturazione alla "Siplar" di Airuno; la società, che sino a quel momento ha funzionato come deposito SIF, vuole essere abilitata ad operare anche come deposito libero. Che i lavori, e quindi la spesa, non siano di

poco conto, è dimostrato dal fatto che la ristrutturazione impegna circa un anno o un anno e mezzo (87); e che l'innovazione sia importante è confermato dal fatto che, una volta attivato il deposito libero, l'attività del SIF si riduce praticamente a zero (88).

Perché tutto ciò? Perché proprio in quel torno di tempo il "gruppo" (e per tale si può intendere: Gissi, Galassi, Milani ed i Chiabotti) si rende acquirente di un grappolo di depositi assai vicini tra di loro: la "Fompetroli", la "Comca", la "Bensol". Notte conto osservare - per inciso - che il solo 33% della "Bensol" costa al Galassi poco meno di 300.000.000 (89).

Per un breve periodo iniziale la "Fompetroli" (che deve il suo nome al Fontanelli, Giovanni ora deceduto, cognato del Galassi) si approvvigiona regolarmente dalle raffinerie, cede il prodotto alla "Comca", e questa al 'libero' della "Siplar".

Poi la "Fompetroli" si mette ad acquistare prodotti chimici dalla "Bensol" ed altri prodotti petrolchimici da tale Rivelli, senza alcuna documentazione Utif. Effettua miscelazioni tra i prodotti chimici e la benzina super, aggiunge colorante, ed ottiene benzina di qualità media, ovviamente di contrabbando (90).

Anche alla "Comca" si effettuano miscelazioni (91), e ad un certo punto i prodotti chimici del Rivelli, sebbene formalmente destinati alla "Fompetroli", vengono indirizzati direttamente appunto alla "Comca" (92). In tal modo la "Fompetroli" passa a ricevere solo formalmente il prodotto di contrabbando, e si limita a fungere da 'polmone' (93). Il prodotto verosimilmente arriva alla "Comca" dalla "Bensol", che finge di inviarlo alla "Fompetroli", il cui amministratore Fontanelli riceve i documenti ideologicamente falsi e li spedisce alla "Comca". Tale benzina viene venduta tramite la "Siplar", ed uno degli acquirenti è il Boatti (94), mentre il maggior compratore continua ad essere il Comca (95).

"Si riproduce pertanto, a tutt'oggi, lo schema antecedente (liberazione fittizia del prodotto dall'imposta; miscelazioni; creazione di depositi con funzione di filtro; collocazione finale del prodotto in parte prevalente al Comca).

La vicenda-Bormida è servita essenzialmente come prova generale delle capacità di produrre anticorpi in caso di accidente. Poiché la prova è riuscita perfettamente, la recita riprende. Non succederanno più incidenti, sino a che le autorità giudiziarie di Treviso e di Torino non assumeranno come stesse le mosse dell'indagine nel 1975. A questo punto un Giudice (ormai uscito di scena nell'ottobre del 1978), ed i Loprete basteranno più ad impedire

gli eventi (nonostante gli intralci frapposti agli inquirenti, di cui gli atti offrono impressionante documentazione).

L'epigrafe è scritta, ancora una volta, da Salvatore Galassi: "Come ex ufficiale della GdF posso dire che, se l'indagine fosse stata seriamente condotta, si sarebbe scoperto allora quello che scoprì la magistratura alcuni anni dopo" (96).

16.- Si può concludere sul punto.

Le considerazioni sin qui svolte permettono di formulare con sufficiente rigore la prima proposizione probatoria, di natura deduttiva: un traffico contrabbandiero di queste dimensioni, e con questi protagonisti, non può non esigere una copertura al massimo livello.

Già uno spunto di elevatissimo valore probatorio è offerto dalla specifica presenza del gen. Loprete (Capo di Stato Maggiore della GdF) in una delle società interessate al traffico, dal che consegue l'esigenza di immunizzare l'intero anello contrabbandiero, onde evitare qualsiasi contagio dai gangli a monte verso quello focale.

Ma anche in tesi generale è lecito argomentare che non si impianta, e non si dilata progressivamente, un'organizzazione di questa fatta, comportante costi di questa entità, se non si ha la ragionevole certezza di poterla gestire impunemente per un lungo periodo di tempo. Non si affrontano investimenti ingentissimi e concatenati, se non si ha la prospettiva di poterli ammortizzare, al riparo da scompigli imprevisti.

La logica ferrea dell'economia industriale è tanto più stringente ove si rifletta che, accanto a figure di imprenditori "diversificanti" (e cioé operanti in parte lecitamente, e in parte fuori della legalità), vi sono situazioni di illegalità totale. Per queste ditte l'attività contrabbandiera non è soltanto "un di più", che esse hanno deciso di intraprendere affrontando un rischio circoscritto, pronte a ritirarsi nel guscio della legalità se la sortita si rivela infelice.

"Questa" attività contrabbandiera significa costituzione ex novo di società (si veda ad esempio il Buzzoni)(97); significa gravosa modifica di impianti (si ricordi la "Comec"); significa acquisizione di aree o di precedenti imprese (come nel secondo nucleo di società messo insieme dopo il 1976); significa ristrutturazione di apparati, assunzione di personale, istituzione di libri-paga per i corrotti.

Questa attività, insomma, equivale ad immobilizzare capitali di centinaia di milioni, e almeno di miliardi; all'ac

cuisto od al trapasso di ingenti quote sociali; ad esborsi corruttivi nell'ordine delle decine di milioni al mese (98).

Ecco esige ancora assunzione di personale apposito (come ad esempio Righettini); ovvero destinazione di personale fidato a compiti delicati (come Bormida), con intuitivi aggravi di retribuzione; esige contatti molteplici a livello di fornitori di documenti (come nei casi di Cazzaniga e Lanciani, o di Buzzoni e Ferlito e De Mario); esige disponibilità e compiacenze del personale preposto ai controlli, tale da spingersi sino alla sparizione di materiale documentario (come testimoniato da Galassi)(99).

Su queste basi non è sufficiente ipotizzare la sola compiacenza di funzionari o di comandanti a livello meramente locale: perché l'ufficiale può essere trasferito, il funzionario può essere sostituito da un altro più zelante ed incorruttibile (come per il Cardile all'Utif di Como)(100); e può accadere che un'indiscreta pattuglia dei carabinieri operi un controllo pericoloso (come per Bormida); o che un dipendente entrato in lite con il datore di lavoro invii un esposto anonimo alla magistratura (come per i Chiabotti); o ancora che un qualsiasi sottufficiale non "allineato" porti la sua attenzione dove non era previsto che la portasse (come per il maresciallo Buscarà)(101).

Se ciò accade, è palese che il gioco - ormai suscettivo di produrre catastrofici effetti penali e patrimoniali - deve poter contrapporre a questi "incerti" la certezza di un intervento superiore appianante e risolutivo. A questo intervento non si può fare ricorso solamente dopo che l'intoppo è sorto, con il rischio di non poter più rimuovere, neutralizzare o corrompere. L'intervento deve dare garanzia sin dall'inizio, come un ombrello sotto il quale si sa che in ogni caso ci si potrà riparare (secondo l'immagine di De Nito)(102).

Questo e non altro è il significato concreto, reale e solido del concetto di copertura; e questa è la prima, fondamentale angolatura dalla quale collocarsi per iniziare a sdipanare il materiale probatorio.

Capitolo 3°

Le possidenze

1.- L'assunto di fondo del presente capitolo è costituito dalla constatazione che in capo a Raffaele Giudice (ed ai suoi più stretti congiunti) si è accumulata, nel periodo in cui egli fu titolare della carica di Comandante Generale della GdF, un ingente quantitativo di ricchezza, che non trova spiegazioni in causali lecite, e dunque postula una causale corruttiva.

La ricerca, pertanto, deve articolarsi nei seguenti passaggi :

a) la constatazione del fatto indiziante e delle sue dimensioni;

b) l'individuazione della regola di esperienza da applicare al fatto indiziante;

c) la ricerca di possibili causali che contraddicano alla predetta regola di esperienza, e la valutazione e confutazione delle causali addotte dall'imputato.

2.- I beni dei quali è stata provata la disponibilità in capo a Raffaele Giudice ed ai suoi stretti congiunti sono i seguenti :

a) in data 14 aprile 1975 Giuseppina Galluzzo, moglie dell'imputato, apre un conto corrente presso l'UBS di Lugano, sul quale figurano depositati 130.000 dollari (103). Sull'utilizzabilità della documentazione bancaria inviata dall'autorità giudiziaria elvetica si tornerà ampiamente in prosieguo. Qui è sufficiente anticipare che, intendendosi trarre da essa elementi di prova ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, tale documentazione è sicuramente utilizzabile.

b) in data 9 settembre 1975 Raffaele Giudice risulta acquirente di un appezzamento di terreno in Lampedusa, esteso duemila metri quadrati, e pagato lire 800.000 (104).

Il valore del terreno è controverso, poichè il col. Pizzuti lo stima in lire 50.000 al m/q, sulla base del valore di mercato dei terreni limitrofi (105): l'imputato, peraltro, ha prodotto copia dell'atto di acquisto dal Comune di Lampedusa, dal quale risulta confermato il prezzo unitario di lire 400 (106). In difetto di perizia estimativa, è d'uopo attenersi al valore più contenuto risultante ufficialmente.

Non senza rilevare, però, che su detto terreno risulta

intrapresa una costruzione abitativa non portata a compimento, il cui, alla luce delle considerevoli dimensioni documentate fotograficamente (107) deve certo presumersi notevole;

c) ancora nel corso dell'anno 1975 Raffaele Giudice e la moglie acquistano obbligazioni ENEL per 30.000.000 di lire, intestate per 50 milioni alla signora, e per 30 milioni all'imputato (108);

d) il 28 maggio 1977 Raffaele Giudice acquista un appartamento sito in Palermo, via Marchese Ugo (109), al prezzo dichiarato di 79.000.000 di lire (110). Il valore reale, tuttavia, deve presumersi sensibilmente superiore, se è vero che meno di quattro anni dopo l'alloggio sarà rivenduto per lire 253.000.000 (111), e se è vero che, nella presentazione promozionale dell'immobile, fatta dallo studio Albano per conto dei coniugi Giudice interessati alla vendita o locazione, l'appartamento viene descritto come "ultra-signorile", "prospiciente sul giardino inglese, elegantemente arredato, luminosissimo, panoramico, verdeggiante e molto ben esposto, adatto per residenza di un alto dirigente" (112);

e) il 25 ottobre 1978 Raffaele Giudice ed il figlio Francesco acquistano sei appartamenti contigui, siti in Roma in via Capolecase 3, al prezzo dichiarato di lire 344.000.000.

Anche in questo caso, tuttavia, il prezzo effettivo deve presumersi assai superiore, poiché i due appartamenti che vengono intestati a Francesco Giudice hanno un prezzo dichiarato di lire 90.000.000 (compreso il mutuo)(113), ma la venditrice attesta di avere riscosso lire 150.000.000 (114).

Tenuto conto dello scarto tra i due valori, verosimilmente riprodotto anche nelle altre dichiarazioni di prezzo; e tenuto conto che si tratta di sei appartamenti restaurati di recente (115) e siti in una zona ad altissimo pregio, come possono essere le aree prossime a Trinità de' Monti in Roma, non è affatto arbitrario individuare un ordine di grandezza complessiva di circa mezzo miliardo;

f) il teste Diana, direttore centrale della Banca Nazionale del Lavoro (BNL), e grande amico di Giudice al punto da averlo come testimone alle nozze della propria figlia (116), riferisce che, durante il periodo in cui l'imputato rivestì la carica di Comandante Generale, egli ne ebbe mandato di aprire vari libretti al portatore, che venivano alimentati dal generale con buste recanti la sigla del Comando, recapitate tramite sottufficiali o altro personale della Segreteria.

Il teste parla di 5 - 10 libretti, recanti tra i 20 ed i 25 milioni ciascuno (117). Più specificamente, l'istruttoria ha acquisito che i vari libretti "Coselito", "Ancnone", "Rugiada", "Pithos Ceretano", e quello aperto presso la

Banca Nazionale delle Comunicazioni portano una somma complessiva di depositi superiore a lire 180.000.000=. Pertanto, essendo solamente quattro i libretti BNL in tal modo verificati; essendovene sicuramente altri non reperiti per asserite "notevoli difficoltà di ordine burocratico"(118); considerando che - secondo le indicazioni orali date dal Diana - si verserebbe tra un minimo di cento milioni ed un massimo di 250 milioni alla sola BNL; appare corretto stimare un ordine di grandezza complessivo certamente non inferiore a 200.000.000 di lire, ed assai probabilmente superiore.

Si tenga presente che il solo libretto "Pithos Ceretano", esibito a Giudice nell'interrogatorio del 25 giugno 1982 (119), mostra di per sé un versamento di 30.000.000 di lire in data 24 maggio 1976, preceduto di un mese da un altro versamento di oltre 12 milioni di lire, sino a raggiungere la somma di 61 milioni di lire ai primi del 1977. E si tenga ancora presente che la titolarità di altri libretti (Banca dell'Agricoltura e Banca Nazionale delle Comunicazioni) è stata ammessa da Giudice nel corso di uno dei più inoltrati interrogatori istruttori (120).

Va ancora aggiunto che le operazioni di apertura dei libretti BNL sono effettuate nell'anno 1975, forse qualcuna nel 1976 (121).

g) due conti correnti sono aperti dall'imputato presso la sede centrale della BNL e presso l'agenzia n. 5 della stessa in piazza Fiume di Roma (122). L'imputato, poi, riconosce l'esistenza di un terzo conto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e di un quarto aperto a nome della moglie e del figlio Francesco (123).

Gli importi depositati su questi conti non sono rilevanti, e quindi non giocano più di tanto nel conteggio complessivo: ma l'esistenza dei conti, distinti dai libretti, è significativa dal punto di vista probatorio, perché sono le somme depositate sui conti correnti quelle che vengono destinate alle varie operazioni di borsa che Raffaele Giudice commissiona a Diana (124); e quindi ne esce inficiato l'assunto dell'imputato che i predetti libretti bancari fossero alimentati con il ricavo delle fortunate operazioni di borsa;

h) nell'anno 1978 o 1979 Raffaele Giudice investe circa 50.000.000 di lire nell'acquisto di BOT poliennali (125);

i) il 6 giugno 1978 Raffaele Giudice acquista un natante da diporto (cabinato a motore) della lunghezza di m. 6,60, al prezzo dichiarato di lire 2.964.000.- Anche questo valore deve presumersi sensibilmente inferiore al vero, per un elementare raffronto con i prezzi correnti di tal

genere di natanti (126);

l) in due delle tre cassette di sicurezza aperte sempre presso la BNL venne rinvenuta - all'atto delle perquisizioni disposte dal G.I. nel 1981 - una notevole quantità di argenteria e di preziosi. Manca una stima, ma il valore complessivo non può certo considerarsi esiguo. Ed è lecito presumere che anche nella terza cassetta (a quel momento vuota) fossero stati conteruti in precedenza altri valori;

m) il 19 dicembre 1979 Giuseppina Galluzzo acquista un terreno di are 72,76 in contrada Ecce Homo di Palermo, al prezzo dichiarato di lire 30.000.000 (127). Sembra legittimo supporre, data la prassi seguita negli altri acquisti, che anche questa volta il valore effettivo sia più elevato;

n) su un altro terreno, pervenuto alla Galluzzo in virtù di divisione, e sito nella stessa contrada, "sorge una villa di nuova costruzione costituita da seminterrato, piano rialzato e primo piano", nonché "altra derivante da ristrutturazione della preesistente costruzione rustica" (128). Se la villa è di nuova costruzione, deve escludersi che si possa trattare di bene ereditario; Il rapporto che attesta l'esistenza e la qualità di tali beni è datato 29 gennaio 1981;

o) Francesco Giudice risulta possessore di un'imbarcazione da diporto, lunga m. 6,60, acquistata il 6 giugno 1978 (129). Occorre dare atto che Francesco Giudice è funzionario presso la BNL, e può avere acquistato il natante con i proventi del suo lavoro;

p) Giuseppe Giudice risulta titolare di quote sociali in ben quattro società a responsabilità limitata, costituite tra il 1973 ed il 1979. Si osserva che Giuseppe Giudice è nato nel 1953, e si è laureato nel 1975 (data nella quale egli entra nella soc. "Soficom" senza apportare - per sua ammissione - altro che le proprie competenze professionali). E' pertanto inevitabile presumere che almeno una parte considerevole delle sue partecipazioni societarie sia stata acquisita con danaro del padre;

q) un appartamento di proprietà della famiglia di Raffaele Giudice, sito in Palermo in via Narbone 5o, ed occupato dalla governante, viene elencato da un ulteriore rapporto di polizia tributaria in data 23 gennaio 1981 (130), ma non ne è indicata la data di acquisto;

r) numerosissimi oggetti di valore, mobili di antiquariato e preziosi sono descritti nei vari verbali di perquisizione domiciliare effettuate simultaneamente poco dopo la cattura dell'imputato (131). Anche a questo riguardo è doverosa la cautela, potendo trattarsi di beni di famiglia,

ovvero di oggetti acquisiti nel corso della vita antecedente alla carica. Giova però ricordare che gli assegni formalmente addebitati a Raffaele Giudice, e provenienti dai conti di Gissi, Galassi e Musselli, sono stati convertiti appunto in mobili di antiquariato, tappeti e gioielli;

s) un "regalo" da 15.000.000 risulta effettuato da Raffaele Giudice al figlio Francesco perché quest'ultimo doveva acquistarsi una casa in Roma (132);

t) gli atti rivelano ancora una notevolissima emissione di assegni da parte di Raffaele Giudice, alcuni di importo anche elevato. E' doveroso concedere che una parte di essi sia dovuta a normali spese o pagamenti inerenti ad un 'ménage' familiare di un certo tenore di vita. Ma resta il fatto oggettivo di un ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, dell'ordine delle molte decine di milioni, anzi delle centinaia nell'insieme, nell'arco di soli 4 - 5 anni.

L'elencazione ora fatta si limita agli aspetti più significativi, tralasciando autovetture, lavori di trasformazione di immobili, crociere (133), elevato tenore di vita, e simili. Viene del pari trascurata, doverosamente, ogni acquisizione ereditaria (134). Viene, infine, tenuto presente il pericolo di duplicazioni, nel senso che qualche investimento di ricchezza può essere ottenuto trasferendo altra già esistente ricchezza nella nuova forma (ad esempio i BOT conseguiti attraverso la liquidazione).

Tuttavia, l'importo complessivo supera di gran lunga il miliardo, e, operando le or dette riduzioni cautelative, finisce con il collocarsi intorno a tale ordine di grandezza.

3.- Si tratta ora di verificare l'applicabilità al fatto indiziante (il possesso di una ricchezza assai ingente) della regola di esperienza confaciente, sintetizzabile nella proposizione seguente: se di tale ricchezza non si individua una causa lecita, se ne deve presumere una provenienza illecita.

Tale regola vuol essere vagliata con cautela, dovendosi evitare di costruire un'inversione di onere probatorio a carico dell'imputato, così come si deve rifuggire dalla pretesa che qualsiasi quantità di ricchezza trovi la sua precisa giustificazione.

Tuttavia, una corretta posizione del problema evita - ad avviso del Collegio - i due pericoli ora accennati: infatti, da un lato, la regola di esperienza potrà essere utilizzata solo in caso di sensibile divario tra i beni legittimamente acquisibili e quelli in concreto posseduti; e dall'altro lato, non si chiederà all'imputato di forni

re egli stesso le prove giustificanti il suo possesso dei beni, ma sarà còmpito del giudice il controllare se esistano possibili spiegazioni del fatto indiziante. Peraltro, ove questa ricerca non conduca a risultati appaganti, diventa lecito passare all'esame delle spiegazioni fornite dall'imputato; ed ove anche queste falliscano, troverà corretta applicazione la menzionata regola di esperienza.

In questa cornice metodologica, pertanto, il fatto indiziante (il possesso di ricchezza) non assurge al rango di prova diretta, ma acquista capacità dimostrativa mediata, direttamente proporzionale

a) al volume della ricchezza non giustificata;
b) alla sua integrazione e connessione con gli altri fatti indizianti.

Può essere utile ricordare che il nostro ordinamento non rifiuta affatto una tecnica di colpevolizzazione del possesso dei beni. Essa è particolarmente penetrante a carico dei soggetti condannati per reati contro il patrimonio (o equiparati), per i quali il possesso di determinati beni costituisce esso stesso reato (art. 708 CP): ed è noto che, chiamata a valutare l'ortodossia costituzionale di una siffatta presunzione, la Corte Costituzionale ha ridotto ma non eliminato l'area di applicazione della norma (sent. 19 luglio 1968 n. 110).

Ma tale tecnica si è fatta recentemente ancor più incisiva, a séguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646, che, pur avendo finalità ed oggetto chiaramente diversi da quelli sottoposti al presente giudizio, ha introdotto una sanzione di tipo penale (la confisca) quale risposta alla "notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati", la quale sperequazione è codificata come generatrice del convincimento che i beni "siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

4.- Precisati i modi di applicazione della regola di esperienza, si può per intanto constatare che possidenze nell'ordine di grandezza di un miliardo, accumulate negli anni in cui Giudice rivestì la carica di Comandante generale ed in quelli immediatamente successivi, non sono spiegabili con il suo reddito professionale, sia pure di ufficiale di altissimo livello.

Il gen. Borsi di Parma, predecessore di Giudice nella carica, ha riferito che il suo stipendio all'epoca si aggirava intorno a 1.500.000 lire mensili (135). Anche ammettendo che negli anni successivi esso abbia registrato degli aumenti, si può escludere che la retribuzione annua di Giudice abbia superato i 30.000.000 netti annui. Considerando l'elevato tenore di vita dell'imputato, si può parimenti

escludere che egli abbia potuto accantonare più di qualche milione all'anno; e perciò che egli sia riuscito a sottrarre ai consumi usuali più di pochissime decine di milioni nell'intero arco della sua carica.

Ne consegue che, di fronte al cumulo di possidenze sopra registrato, questa fonte si palesa del tutto inidonea a fornire la spiegazione cercata, e che lo scarto è non già tenue ma rilevantissimo.

E' possibile formulare altre spiegazioni teoriche all'acquisto lecito dei beni: ma, nonostante convenga evitare di imbrigliare la realtà in schemi troppo ristretti, queste spiegazioni astratte non sono poi molte. I filoni ipotizzabili sono la donazione (tra vivi o per effetto di morte); la speculazione (e cioé la moltiplicazione commerciale di ricchezza già posseduta); l'invenzione (includendo in questo concetto le vincite o le acquisizioni comunque frutto di sorte); ed infine la fruttificazione di proprie capacità personali, al di là del lavoro o della professione esercitata in via principale (quale potrebbe essere la produzione letteraria o artistica, o l'attività di consulenza, o simili).

Ebbene, tutte queste ipotesi non hanno avuto alcuna verifica, o ne hanno avuto di minime. Le attività collaterali sono state escluse dall'imputato. Dalle eredità si è prescisso. Le donazioni sono state addotte (ma non dimostrate) in un importo modesto, di 30, forse 40 milioni: ed oltre tutto, pare siano prestiti anziché regalie. La speculazione ha fruttato pochissime decine di milioni (136).

I risultati della ricerca sono, quindi, pressoché del tutto negativi. Sicuramente sono inidonei a colmare lo scarto tra possidenze effettive e possidenze giustificate. Non resta che passare al vaglio delle spiegazioni fornite dallo stesso imputato.

5.- E' importante constatare, per intanto, che nei primi interrogatori Raffaele Giudice, nonché fornire dimostrazioni rigorose, si sottrae financo al limitatissimo onere di allegazione..

a) nell'interrogatorio del 14 novembre 1980, reso al G.I. di Treviso, ed acquisito a questi atti in forza dell'art. 165-bis CPP, l'imputato elenca le sue proprietà immobiliari ed i suoi conti correnti, ma non fornisce alcuna spiegazione del possesso. Nega anzi recisamente che a lui od alla moglie siano mai stati intestati depositi bancari in Svizzera o altrove, in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento della sua carica (137). Analoga recisa negazione aveva già reso nell'interrogatorio del 24 ottobre 1980 (138). Invitato a dichiarare quale destinazione abbia avuto la somma depositata in Svizzera dopo l'estinzione del conto,

ed a quale origine essa si rifaccia, l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere;

b) nell'interrogatorio del 18 novembre 1980 Giudice prende atto dell'esistenza del deposito in Svizzera e dichiara di non averne mai saputo alcunché (139). Quanto agli ingenti versamenti fatti sui conti BNL per il tramite di personale della segreteria del Comando, lo ritiene "assolutamente impossibile". Una simile categorica presa di posizione, di fronte ad un fatto che si rivelerà inoppugnabile, rivela non solo la già constatata propensione al mendacio, ma quanto poco siano attendibili spiegazioni di legittima provenienza delle somme, una volta che venissero successivamente avanzate;

c) ancora nell'interrogatorio del 18 novembre 1980 Giudice introduce la spiegazione della collezione di monete, cui si sarebbe dedicato da tempo. Allorché ebbe necessità di acquistare l'alloggio sito nella via Marchese Ugo di Palermo, egli realizzò tali monete ricavandone circa 40 - 45 milioni di lire, nel 1975 (140).

Posto che l'alloggio fu finito di pagare nel 1976, deve ritenersi che altre monete non ci fossero, o che non le si volesse destinare ad investimenti. La circostanza tornerà utile in séguito.

Per intanto si osserva che il prezzo reale dell'alloggio fu sicuramente superiore a quello dichiarato (141); che lo acquisto si colloca in realtà in data diversa (28 maggio 1977)(142); e che all'atto dell'acquisto il prezzo risultava interamente pagato (143).

d) sempre nell'interrogatorio del 18 novembre 1980 Giudice aggiunge che anche il libretto al portatore della Banca Naz. Agricoltura era alimentato con la vendita di monete. Alcune di queste monete sarebbero ulteriormente in possesso del figlio Francesco, presso cassette di sicurezza (144).

A prescindere dal rilievo che queste monete stanno diventando una sorta di inesauribile pozzo di San Patrizio, giova osservare che se è ancora plausibile un tramutamento di monete collezionate nell'acquisto di un immobile, è del tutto fuor di logica la vendita di monete antiche, tesaurizzate con pazienza ed affetto, e costituenti collezione, al fine di convertirle ... in danaro contante, giacente su libretto al portatore, a modico tasso di interesse, in un'epoca di inflazione galoppante. Ciò tanto più ove si consideri che Giudice è oculato ed esigente amministratore dei suoi beni (145), ed egli stesso si descrive ammaestrato in tal senso dalle spiccate attitudini del suocero (146).

e) nel successivo interrogatorio del 24 novembre 1980 l'imputato riceve ulteriori specificazioni in ordine al depo

sito in Svizzera, e continua a dire di non saperne alcunché (147). Aggiunge che "la zia Palma Palumbo, di Ragusa, anzi di Comiso" gli prestò danaro in contanti, per circa 30 - 40 milioni, tra la fine del 1974 e sin dopo la fine del 1977 (ma se sono prestiti, avranno condotto ad una restituzione). Specifica ancora di avere venduto una collezione di francobolli verso la metà degli anni '60. Né dell'uno né dell'altro fatto può offrire prove documentali.

Si osserva per intanto che la vendita dei francobolli fruttò circa 4.000.000 di lire, investiti nell'acquisto di sterline: la si può perciò accantonare, sia per la remota collocazione nel tempo, sia per la conversione del ricavato in una voce della quale già si tiene conto.

Ma il dato più significativo è un altro. E' il quinto interrogatorio al quale l'imputato viene sottoposto, il terzo nel quale tenta di giustificare le sue possidenze. E' l'interrogatorio nel quale Giudice sembra chiamare a raccolta tutte le spiegazioni possibili, tutti i supporti della memoria, persino la banale vicenda dei francobolli. E' l'interrogatorio nel quale l'imputato chiede egli stesso di mettere a verbale dichiarazioni spontanee ed aggiuntive. E' lecito concludere: "ora o mai più". Le spiegazioni successive o riceveranno rigorosa prova, o potranno a buon diritto dirsi pretestuose ed infondate.

f) Ed infatti anche nell'interrogatorio del 3 giugno 1981 (sono passati oltre sette mesi dal primo) queste spiegazioni non arrivano. Giudice ricorda finalmente anche l'apertura di 3 - 4 libretti alla BNL, di uno alla Banca Naz. Agricoltura e di uno presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni. Anche in questo caso i libretti sarebbero alimentati dalle inesauribili "tesaurizzazioni" (sì che ritorna l'incredulità a proposito della conversione di beni rifugio in danaro liquido a modesto rendimento). Sempre in questa occasione Giudice giustifica l'acquisto dei BOT con i proventi della sua liquidazione, e spiega che l'operazione avente per oggetto i titoli BNL fu a termine, vale a dire senza esborso di capitale (148).

g) nell'interrogatorio del 20 luglio 1981 l'imputato viene invitato a fornire spiegazione su vari assegni e su altre operazioni bancarie, ma nulla aggiunge sul terreno che qui interessa. Egli menziona varie operazioni di borsa, per lo più effettuate tramite Trisolini (149).

h) nell'interrogatorio del 2 dicembre 1981 Giudice ammette anche la titolarità di un ulteriore conto corrente presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, intestato a lui solo. Nell'interrogatorio del 3 giugno aveva menzionato i libretti aperti presso tale Banca. Nessun altra spiegazio

ne viene fornita (150). Anche il commentatore più benevolo non può esimersi dal constatare che Giudice concede avaramente soltanto quello che il G.I. viene via via scoprendo, mai offrendo spontaneamente un onesto quadro complessivo della sua situazione patrimoniale.

i) anche se le spiegazioni provengono da persona diversa, conviene aggiungere sin d'ora che in istruttoria, mentre Raffaele Giudice ha dapprima escluso l'esistenza del deposito svizzero, poi ha dichiarato di non saperne alcunché, ed infine si è rifiutato di rispondere in merito; il figlio Francesco, che si è recato a Lugano per apporre la firma in qualità di procuratore, afferma di "non sapere l'origine dei soldi ivi depositati" (151). La dichiarazione deve essere tenuta ben presente, alla luce delle spiegazioni che saranno tentate in dibattimento.

Giuseppina Galluzzo, a sua volta, resa edotta di quanto dichiarato dal figlio Francesco, e persona la più qualificata a fornire finalmente quelle spiegazioni che l'uno tace e l'altro ignora, si limita a dire che l'unico informato della vicenda era il figlio Francesco, e per il resto si avvale della facoltà di non rispondere, con il dichiarato proposito di "non danneggiare nessuno o compromettere ulteriormente la situazione dei miei familiari" (152). Del che - sia chiaro - nessuno la biasima: ma del che occorre pur tener conto quando poi affiorano spiegazioni così semplici che non si capisce perché non siano state addotte sin dall'inizio.

l) non meno significativa è la constatazione che, sempre nel menzionato interrogatorio istruttorio del 7 febbraio 1981, Francesco Giudice asserisce che la casa di via Marchese Ugo in Palermo, fu acquistata con danaro di provenienza della madre, di provenienza ereditaria. E Raffaele Giudice, che aveva parlato delle note sterline, viene così contraddetto nell'àmbito della sua stessa famiglia. (153)

m) nel dibattimento vengono addotte spiegazioni nuove. Raffaele Giudice, nella memoria allegata al verbale di udienza (154) riferisce che l'appartamento in Palermo fu trattato dalla moglie, e pagato per 40.000.000 con parte del capitale fatto rientrare dalla Svizzera. E' questa la migliore ammissione che, almeno all'atto dell'acquisto, egli non poteva ignorare la pregressa esistenza del conto elvetico.

n) sempre nella memoria scritta sopra menzionata, Giudice spiega che l'appartamento di via Capolecase in Roma (ma non sono sei?) fu pagato in parte con un mutuo già acceso (lire 104.000.000), ed in parte con il prestito di un odontotecnico (tale Tortosa) fatto da costui al figlio

Francesco. Il prestito avrebbe dovuto venir restituito in quattro mesi (febbraio 1979), allorché la somma sarebbe rientrata dalla prevista vendita dell'appartamento in Palermo. Senonché - sempre a detta dell'imputato - nel febbraio 1979 l'appartamento di Palermo non poté essere venduto, e le cambiali furono novate al Tortosa per due anni, con l'intesa che, ove esse non fossero onorate alla scadenza, il Tortosa sarebbe entrato in possesso dell'appartamento./ In effetti nel gennaio 1981 l'appartamento di Palermo fu venduto, ed al Tortosa fu restituita la sua spettanza.

c) ancora nella sede predetta l'imputato amplia il discorso sulle sterline accumulate, indicandone un totale di circa 800, delle quali circa 400 raccolte progressivamente, e altrettante frutto della vendita della nota collezione di francobolli.

d) Ivi si aggiunge ancora che i BOT sono stati acquistati con il provento della liquidazione per fine servizio (ed era già noto), e che i libretti BNL sono stati alimentati con il capitale rientrato dalla Svizzera (erede, a quanto pare, delle sterline di un tempo, nella sua inesauribile versatilità ad occupare tutti gli impieghi, ora che non è più nascondibile ...).

e) i restanti libretti raccolgono il provento di investimenti di borsa, mentre altri investimenti sono frutto della vendita di beni ereditari della moglie.

6.- L'elenco delle spiegazioni è lungo e faticoso: ma ben poche sono plausibili, come rivela già la semplice esposizione delle tesi difensive, l'oscillazione e la contraddittorietà delle dichiarazioni, i silenzi prima e la tardività poi di certe dichiarazioni. Analizziamole partitamente.

6/a.- Già si è visto che per ben tre volte Raffaele Giudice ha sostenuto di non sapere alcunché del deposito in Svizzera. Quando constatà che la posizione è indifendibile, allora attinge a piene mani dal deposito elvetico (rientrato), e vi fa risalire l'apertura dei libretti BNL e parte dell'alloggio acquistato a Palermo.

Ma l'assunto non reggè. I libretti BNL sono stati aperti - a detta del Diana - nel 1975, forse qualcuno nel 1976, e perciò prima del rientro dei capitali elvetici. Infatti questi il 26 marzo 1976 venivano trasferiti su un diverso conto di Zurigo, e solo il 12 novembre 1976 anche questo veniva estinto e dava luogo al rientro (155), [illegible]

6/b.- L'appartamento in Palermo sarebbe stato acquistato, a detta di Raffaele Giudice, prima con il ricavato della vendita di monete (156), poi, e solo in parte, con i capitali rientrati dalla Svizzera. Ma Francesco Giudice lo

attribuisce a denaro della madre, di provenienza ereditaria (157).

6/c.- Si potrebbe ancora dubitare che, ad onta delle numerose contraddizioni e delle reticenze, un fondamento di verità tuttavia sussista, in quanto il danaro elvetico potrebbe essere, appunto, frutto di acquisto creditario della Galluzzo (così sostiene Francesco Giudice nel dibattimento)(158), e dunque anche il rientro ed il reimpiego del capitale potrebbero ricondursi a fortune materne, sia pure per via mediata.

Ma così non è. Sebbene Raffaele Giudice si affanni a dire che l'appartamento è della moglie (159), ed altrettanto sostenga Francesco Giudice (160), in realtà l'acquisto fu fatto a nome della società semplice "Conca d'oro", costituita il 10 maggio 1977, ed avente per soci i coniugi Giudice in posizione paritaria (161). L'acquisto dell'appartamento segue di pochi giorni la costituzione della società (28 maggio 1977), talché, non avendo oltretutto la società altre finalità che l'amministrazione di immobili, si intuisce agevolmente che la società stessa è stata costituita in vista dell'acquisto. Solo successivamente le quote societarie saranno trasferite alla Galluzzo quasi per l'intero (162).

A ciò si aggiunge che la successione ereditaria - la quale pure avrebbe dovuto gratificare la Galluzzo di ingenti somme e di altrettanto significative proprietà, a quanto sostiene Giudice Raffaele nella sua memoria scritta (163) - non risulta minimamente documentata. Passi per l'omissione della denuncia di successione: ma il fatto è che là dove gli atti evidenziano una successione a favore della Galluzzo, questa risulta aperta in data 20 agosto 1980 (164), ed haper oggetto un appartamento ed un terreno, non poi venduti, e null'altro di documentato.

Se è vero che l'eredità ebbe per oggetto dei beni poi venduti (165), sarebbe stato onere dell'imputato il dimostrarlo. L'incredulità, o quanto meno l'enunciazione di questo onere di prova, è ben giustificata ove si rifletta che, pur in presenza di asserite ingenti disponibilità derivanti da successione, Raffaele Giudice si sarebbe tuttavia indotto ad acquistare l'appartamento di via Marchese Ugo in Palermo vendendo una preziosa raccolta di monete (166). In conclusione, le spiegazioni ultime risultano del tutto prive di credibilità.

6/d.- Quanto poi alla spiegazione dell'acquisto degli appartamenti in Roma, neppure essa è accettabile, almeno nella parte in cui pretende di collegare l'acquisto di tali alloggi alla vendita di quello di Palermo.

La successione dei fatti è la seguente.

L'appartamento di Palermo viene acquistato il 28.5.1977. Il Tortosa effettua il prestito a Francesco Giudice in data 19.9.1978, ed ha iniziale scadenza a quattro mesi (167). Il 16.2.1979 il prestito viene coercitivamente novato con effetti cambiari scadenti il 15.2.1981.

L'arch. Salabé, marito dell'acquirente di un altro appartamento in via Capolecase 3, conosce Francesco Giudice nel 1977, e gli riferisce che tutto l'immobile è in vendita restaurato; e "qualche giorno dopo" Francesco Giudice gli chiede di sottoscrivere l'impegno all'acquisto del proprio futuro appartamento, mancando la persona che avrebbe dovuto ufficialmente sottoscrivere l'atto (168). La società acquirente è la s.r.l. "Sole", costituita anch'essa dai coniugi Giudice, il 28 febbraio 1977 (168-bis).

Gli appartamenti di via Capolecase sono acquistati il 25.10.1978, ed in tale occasione Francesco Giudice consegna alla venditrice la somma di lire 150.000.000 in contanti (169).

L'appartamento di Palermo è posto "in locazione (ed eventualmente anche in vendita)" in data prossima al 15.10.1980 (170). La proposta è fatta con lettera circolare "a varienti, banche ed operatori economici" (171).

Il danaro mutuato dal Tortosa viene restituito al medesimo il 20.1.1981, nell'importo di lire 180.000.000, in assegni circolari, consegnati in tale giorno presso la clinica "Mater Dei" di Roma, dove è ricoverata la Galluzzo (172).

Il notaio Ficani, acquirente dell'alloggio di Palermo, e da tempo alla ricerca di una sistemazione abitativa in tale città, apprende che l'alloggio è in vendita nel novembre 1980 (173). Stipula l'atto di acquisto il 17.1.1981 (174).

Orbene, se si può concedere che il mutuo concesso dal Tortosa sia servito per l'acquisto di (parte) degli appartamenti siti in Roma, è però da escludere che originariamente fosse programmata dal Giudice una vendita dell'immobile palermitano per acquisire quelli romani. Il primo, invero, è stato acquistato il 28.5.1977, "in quanto si pensava di potercisi stabilire al termine del mio servizio" (175); e pertanto è inverosimile che già nello stesso anno 1977 Francesco Giudice sottoscriva un impegno di acquisto per gli appartamenti di via Capolecase, e si pensi di rivendere l'alloggio di Palermo a pochi mesi dal rogito.

Ne è riprova il fatto che il mutuo chiesto al Tortosa è con scadenza a quattro mesi, e cioé ai primi del 1979. A quella data l'appartamento di Palermo non è affatto

posto in vendita, e perciò non può fungere da fonte per il previsto rimborso del mutuo. D'altro canto, quando il Tortosa, nel febbraio 1979, chiede sommessamente la restituzione, si sente rispondere non già che è questione di poco tempo, quello necessario per vendere l'appartamento di Palermo, ma che "non potevano far fronte al debito", e si vede consegnare effetti con scadenza a ben due anni di distanza. E sì che Tortosa è premuto a sua volta da coloro con i quali ha contratto debito per accontentare i Giudice ...

Si aggiunga che, se l'appartamento di Palermo fosse stato realmente destinato a finanziare gli acquisti di via Capolecase in Roma, esso non sarebbe stato posto "in locazione (ed eventualmente anche in vendita)" ancora nell'ottobre 1980, ma decisamente e soltanto in vendita, e parecchio tempo prima.

Dunque è assai probabile, data la contiguità dei passaggi di somma, il provento ricevuto dal notaio Ficani sia andato a soddisfare il credito del Tortosa. Ma è altrettanto certo che all'origine non è questo il progetto dei Giudice, perché Palermo è destinato a cumularsi con Roma.

Questo è dimostrato dal fatto che, quando la Galluzzo rinnova il debito con il Tortosa (e queste pagine aprono un ulteriore spaccato sullo stile di arroganza della famiglia Giudice), ella offre in garanzia le azioni della società "Sole", proprietaria dell'immobile di via Capolecase (176), e non già le azioni della società "Conca d'oro", proprietaria dell'appartamento di Palermo, come sostiene Raffaele Giudice (177).

Pertanto la spiegazione fornita dall'imputato non regge. Il Collegio ne ipotizza una diversa: l'ingente acquisto dei sei appartamenti di via Capolecase è progettato dalla famiglia Giudice in funzione di un flusso di ricchezze illecite che, nel 1977-'78 è ancora facilmente prevedibile, sulla base delle cospicue entrate degli anni precedenti. Ma ecco che nel 1978 subentra la rottura tra Giudice e Loprete (178), interviene la denuncia del figlio Giuseppe per contrabbando in quel di Civitavecchia (179), cade la possibilità di una proroga nella carica in capo a Raffaele Giudice, ed infine la situazione precipita sino al diretto coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda giudiziaria in atto (tra l'altro, non si può tacere che la vicenda delle intercettazioni telefoniche disposte dai servizi segreti sulle utenze di Raffaele Giudice presenta aspetti di non facile decifrabilità: basta ricordare che il gen. Floriani, successore di Giudice, riferisce che, quando venne sentito in proposito dal sost. Proc. della

Repubblica di Roma, questi gli manifestò l'opinione che si trattasse di controlli occulti promossi dall'ufficio "I" della GdF)(180).

Sta di fatto che, inaridite le fonti degli illeciti guadagni, e percepito l'incalzare delle indagini del G.I. di Torino, l'appartamento di Palermo viene posto in vendita appunto nell'autunno del 1980, ed effettivamente ceduto al notaio Ficani nel gennaio 1981, verosimilmente nel quadro di una più ampia operazione di autotutela conservativa effettuata dal sempre presente ed attivo Francesco Giudice appunto in quei giorni (la sparizione del noto tappeto viene constatata dalla GdF il 22 gennaio 1981, vale a dire quattro giorni dopo la stipula dell'atto notarile).

Non si pretende che questa spiegazione sia inoppugnabilmente dimostrata, o almeno non lo sia più di quanto consente la forza intrinseca delle date e dei fatti. E' sufficiente concludere che la spiegazione fornita dall'imputato è totalmente inattendibile; che è altamente probabile una spiegazione diversa; e che l'assenza di spiegazioni legittimanti lascia intatta la carica accusatoria insita nel fatto indiziante.

6/e.- L'acquisto di 80.000.000 in obbligazioni Enel è definito da Raffaele Giudice come "operazione a termine", e cioé "non accompagnata da un esborso di danaro di quell'importo" (181). Il teste Diana, invece, contraddice recisamente l'assunto, non solo per suo preciso ricordo, ma anche per il fatto tecnico che "le obbligazioni si trattano per contanti, salvo eccezioni" (182).

Nella situazione in esame l'eccezione è esclusa, perché pochi giorni dopo la richiesta di acquisto delle obbligazioni, esso Diena, di sua iniziativa,"disinvestì la somma" per destinarla ad altro impiego: e questo fece "a beneficio di tutti i clienti ~~della banca~~ amministrati dalla banca, da buon padre di famiglia" (183). A prescindere dall'insolito zelo, è agevole rilevare che, se si fosse trattato di un'operazione a termine, non si sarebbe potuto effettuare il disinvestimento, e, ovviamente, il successivo reimpiego.

6/f.- L'asserita provenienza dei capitali depositati in Svizzera da beni materni, per disponibilità acquisita negli anni 1970 o 1971 (così afferma Francesco Giudice)(184) è anch'essa documentalmente smentita, in particolare dalla documentazione elvetica. E' vero che sulla richiesta di apertura del conto, istituito dalla Galluzzo il 14 aprile 1975, figura la dicitura "trapasso da 675.922". Ma è altresì vero che il conto aperto il 14 aprile 1975 reca un numero molto prossimo a quello (675.967), del tutto incompatibile con la provenienza da un conto aperto 4-5 anni

prima.

6/g.- Notazione marginale, ma non trascurabile: della conclamata collezione di sterline e monete d'oro, di circa 800 pezzi, e dalla quale dovrebbe fruttificare tutta una serie di altri investimenti, ben 250 circa sono cedute da Giudice (a suo dire) a Trisolini per ottenere gli assegni circolari dei quali si parlerà in prosieguo (185). Orbene, il ricavato di questa vendita di sterline sarà destinato non alle alimentazioni dei conti od all'acquisto di beni immobiliari, ma all'acquisto di un anello prezioso e di mobili di antiquariato.

Se 250 sterline fruttano 12.000.000 di lire, le residue 550 circa non valgono molto di più di 25.000.000, nel 1976. Pare superfluo aggiungere altre considerazioni.

6/h.- Ulteriori categoriche ed insospettabili smentite ai tentativi di spiegazione forniti dall'imputato vengono proprio da quel teste Diana, del quale tutto si può supporre, meno che sia animato da intenti di persecuzione verso il gen. Giudice.

Il Diana, infatti, ha dovuto ammettere :
a) che le varie operazioni di borsa, dalle quali l'imputato vorrebbe ricavare un'altra fonte inesauribile di ricchezza, produssero un lucro complessivo di sole L. 8.571.754 (185 bis);

b) che, ad esempio, il 2 dicembre 1977, venne aperto un libretto al portatore denominato "Anemone" per l'importo di lire 25.000.000; e che nello stesso giorno venne acceso un altro libretto di pari importo, denominato "Rugiada" (186). La saldatura tra il libretto "Rugiada" ed il gen. Giudice è, per la verità, apparentemente attenuata da un "ritengo" detto dal teste. Ma poi, nel dibattimento, Diana consolida il legame, perché attribuisce l'apertura di entrambi i libretti al fiduciario Romano Impero; e quest'ultimo, a sua volta, ricollega senza incertezze i libretti al generale (187).

La prova di un versamento simultaneo di ben 50.000.000 di lire toglie ogni credibilità sia alla tesi delle monete, sia a quella delle speculazioni di borsa;

c) che i libretti venivano via via aperti non già allocandovi il frutto delle felici operazioni di borsa (frutto, comunque, già constatato come modesto ed insufficiente per quelle aperture); ma con buste contenenti danaro contante, inviato da Giudice tramite sottufficiali dipendenti (188). Anche questa circostanza concorre a togliere attendibilità all'assunto della alimentazione progressiva

per trapasso dei proventi delle operazioni di borsa;

d) che le operazioni di investimento e di disinvestimento, mediante acquisti di titoli ed eventuale vendita al rialzo, erano da lui fatte con danaro proveniente dai conti correnti del Giudice, cointestati a lui ed alla moglie (189). Anche questo particolare concorre a demolire l'assunto difensivo, e, se mai, dimostra che sui conti correnti erano depositate somme non trascurabili;

e) che, con l'andar del tempo e dei pingui versamenti, egli non poté sottrarsi a "sospetti sull'origine di questi fondi, dato che potev(a) intuire, secondo comune esperienza, lo stipendio della carica" (190).

Questo giudizio, provenendo da persona avvezza a misurare uomini e patrimoni, e non certo ostile a Giudice, è la miglior convalida di quel fatto indiziante di cui si è detto in premessa, e la cui prova si sta laboriosamente dipanando. Tant'è vero che Diana, nel dibattimento, si è affrettato a cercar di cancellarlo, dicendo che mai egli si sarebbe permesso un simile sospetto nei confronti del Comandante generale, e che, se sospetti ebbe, questi gli nacquero solo quando il G.I. gli pose la relativa domanda, ed egli non poté non convenire con il magistrato che le sue induzioni erano fondate.

Ma la toppa è peggiore del buco: perché in istruttoria il Diana aveva chiaramente aggiunto che "pur avendo nel corso del tempo evidentemente potuto maturare dei sospetti sull'origine di questi fondi ... non mi sentii mai di chiedere qualche cosa, per evidente timore reverenziale".

Il che è quanto dire che i sospetti erano già ben presenti allora nel Diana, e che il maldestro tentativo dibattimentale di nasconderlo non fa altro che sottolinearne la pesante valenza accusatoria nei confronti dell'imputato.

6/i.- V'è ancora punto che merita sottolineare, ed è quello relativo alle altrettanto ingenti fortune di Loprete e Trisolini.

E' ovvio che le eventuali ribalderie di costoro non possono diventare argomento di prova contro Giudice. Ma è altrettanto innegabile che - una volta constatato come il Loprete fosse socio in un'azienda petrolifera con il Musselli, e che il Trisolini fosse avvezzo a scorrerie concussive nel mondo degli operatori passibili di verifiche (e lo dimostreranno i capitoli destinati agli episodi Vatta, Mancini e Buzzoni) - le vistose analogie di accumulo per quanto riguarda i modi, i tempi e le quantità dell'arricchimento diventano anch'esse un pesante elemento indiziario a carico di Raffaele Giudice.

E queste similglianze sono davvero impressionanti.

I testi Diana, Impero, Del Re, Napoli, Karakotch, Signore e Fonnari hanno appunto riferito sull'entità delle possidenze bancarie dei due or detti ufficiali; sulla contiguità numerica (oltre che sulla presenza nella stessa banca) dei loro conti correnti rispetto a quelli di Giudice; sull'analogia dei modi di versamento; sulla provenienza del danaro tramite sottufficiali della segreteria del Comando; sulla corrispondenza degli investimenti delle somme in titoli; ed infine sulla comune tenuta dei libretti al portatore, tutti egualmente intestati a nomi di fantasia (ma perché tanto desiderio di occultarsi in tutti costoro, se quelle operazioni erano così candidamente legittime?).

Può essere coincidenza. Ma quando una coincidenza sfavorevole si protrae per anni, essa partecipa assai più della categoria del vizio che di quella della casualità.

(Integrazione: rilievi patrimoniali su Lopez → ott. del C
G.I. Treviso - Torino)

Capitolo 4°

Gli assegni

Premessa.-

Nei capitoli che precedono sono stati individuati due elementi indizianti di notevole solidità, ma di portata generica: l'esistenza di un traffico che postula coperture di vertice, e l'esistenza di una cospicua quantità di ricchezze ingiustificate presso il principale indiziato di collusione.

Tali fatti indizianti, sebbene riguardati nella loro integrazione, non conducono ancora ad una conclusione univoca, potendo per ciascuno di essi formularsi una qualche ipotesi alternativa. Alla prima proposizione è possibile replicare che la copertura, sebbene certa a livello di Comando generale, potrebbe non coinvolgere personalmente Raffaele Giudice. Alla seconda è lecito opporre che una, sia pur indiscutibile, provenienza illecita delle ricchezze potrebbe tuttavia trarre causa da altre illegalità ignote.

Il presente capitolo opera una ulteriore restrizione delle ipotesi alternative. Il suo assunto è la dimostrazione che Giudice percepì somme rilevanti da Bruno Musselli, petroliere, e che pertanto, vi è un collegamento diretto tra protetti e protettore, il quale non può dirsi estraneo alla collusione già dimostrata. Al che si aggiunge la vicenda successiva dei rapporti tra Giudice e "Sottosopra" e la fallita "Pantanella" (cfr. esposto dell'Musselli stesso (cfr. progetto società dell'Musselli in atti).

Una volta appurato che a questa dazione di danaro da parte dei petrolieri corrisponde una serie di attività o di omissioni, da parte di Giudice, funzionali al contrabbando (il che sarà compito dei capitoli successivi) anche la residua ipotesi alternativa dovrà essere espunta, ed il cammino dimostrativo potrà dirsi compiuto.

Sezione I^

Le vicende bancarie

1.- Risulta dagli atti che in data 31 agosto 1976 Maurizio Bonelli, nipote di Salvatore Calascì e contabile della "Siplast", richiede alla Banca Commerciale Italiana di Milano, agenzia 15, una serie di trenta assegni circolari, di cui 29 da dieci milioni di lire ciascuno, ed un trentesimo da lire 9.670.000, per un totale di lire 299.670.000.

La richiesta è effettuata "con addebito in conto 95 977/02/47 (191), che è per l'appunto il conto corrente di Gissi e Galassi, sul quale vengono effettuati movimenti in "nero" od occulti, afferenti il traffico illecito delle società "Siplar" e "Garlate" (192).

I trenta assegni sono intestati ai nomi Rossignoli Renato e Carletti Egidio, persone che risulteranno inesistenti (193): d'altronde, che tali nomi siano di fantasia sarà ammesso dallo stesso Benelli (194).

I titoli risulteranno tutti posti all'incasso da Bruno Musselli o da persone di sua fiducia (195), ad eccezione di uno, il quale reca sul retro la firma di girata Carletti Egidio (ovviamente falsificata), di Trisolini Giuseppe (segretario particolare di Giudice) e di Maruggio Damiano (autiere del Comando della GdF, che lo pone materialmente all'incasso).

2.- La distinta di versamento, nella quale si chiede la tramutazione di detto titolo in vari assegni circolari (dei quali si dirà tra breve), ha per oggetto anche un secondo assegno, dell'importo di lire 2.000.000, che evidentemente si accoppia al precedente quanto meno nel momento della realizzazione e conversione della somma (196).

Detto assegno da due milioni, a sua volta, fa parte di una serie di assegni circolari richiesti da Maria Musselli, sorella di Bruno, in data 25 agosto 1976 (197). La Musselli versa alla banca "Cesare Ponti" un assegno bancario di lire 50.000.000, emesso dal fratello Bruno sul proprio usuale conto corrente (198); e ne richiede la conversione in sei assegni Banca Nazionale del Lavoro, da lire 5.000.000 ciascuno, al nome "Salata Luigi", ed in altri cinque assegni (parimenti BNL) da lire 2.000.000, al nome "Sala Luigi". La Musselli si fa infine consegnare 10.000.000 di lire in contanti, che verserà al fratello (199).

I nomi Sala e Salata sono anch'essi inesistenti. Uno degli assegni da due milioni è a punto quello che si accoppia con il menzionato assegno "Carletti" da 10.000.000, nella distinta di versamento firmata dal Maruggio. L'importo complessivo di 12 milioni viene convertito, su conforme richiesta anch'essa a firma del Maruggio, in quattro assegni circolari da 3.000.000 ciascuno, intestati a Raffaele Giudice (200).

Questi quattro assegni circolari sono in effetti negoziati dall'imputato. Tre vengono posti all'incasso dal gioielliere Raffaele Petochi (201), previa girata del gen. Giudice, il quale riconosce la propria firma, e dichiara

di avere acquistato con essi un anello in platino e oro, con smeraldo, poi rinvenuto nella cassetta di sicurezza a lui intestata (202).

Il quarto assegno circolare viene girato da Giudice all'antiquaria romana Fedia Branzi, ora deceduta (203), per l'acquisto di mobili di antiquariato.

3.- Il quadro documentale si completa con un terzo assegno proveniente pur esso dal conto di Gissi e di Galassi.

Il 22 giugno 1976 il menzionato Maurizio Benelli effettua un'analoga richiesta di assegni circolari alla banca "Comit 15", con addebito sul ricordato conto corrente di Gissi e Galassi. Si tratta questa volta di venti assegni circolari da 10.000.000 ciascuno, intestati al nome Guido Borromei; di tre assegni da 5.000.000 al nome di Buti Carlo; e di un ulteriore assegno da lire 4.848.000 ancora al nome di Buti Carlo, per un totale di lire 219.848.000 (204).

Anche in questo caso i cognomi Borromei e Buti sono di fantasia, come riconosce il Benelli (205). L'assegno frazionario, e cioé quello da lire 4.848.000, reca sul retro la firma di girata del Buti (ovviamente falsificata), e subito dopo quella di Raffaele Giudice, riconosciuta per genuina dall'imputato (206). La firma di girata per l'incasso è del commerciante di tappeti Luciano Coen, che la riconosce (207). Coen e Giudice concordano nel dire che l'assegno fu dato dal secondo al primo in pagamento (parziale) di un tappeto "Karabagh" di eccezionale pregio, acquistato dal generale.

Sezione II^

Le spiegazioni dell'imputato.

1.- Interrogato in merito ai modi di acquisizione dei predetti assegni, Giudice offre varie e discordanti spiegazioni.

In data 24 ottobre 1980 gli vengono immediatamente mostrati sia l'assegno "Carletti", sia la distinta di versamento, sia gli assegni circolari ottenuti per convenzione; e Giudice esclude recisamente che Trisolini glieli abbia potuti dare, o almeno che glieli abbia dati chiudendone la provenienza dal conto di Gissi e Galassi. Aggiunge recisamente di non aver mai avuto soldi dal Trisolini

lini, né in contanti né in assegni, ed esclude di aver mai intrattenuto con il Trisolini qualsiasi rapporto di natura commerciale o finanziaria (208). Giudice dirà in prosieguo di aver reso tale primo interrogatorio in condizioni di grave prostrazione: ma il drastico diniego di qualsiasi rapporto con il Trisolini è troppo clamorosamente menzognero per poter in qualsiasi modo venir giustificato.

In data 11 novembre 1980 l'imputato dichiara di non essere in condizioni di rispondere, ed ottiene il differimento dell'interrogatorio (209).

In data 14 novembre 1980 egli risponde al G.I. di Treviso, che lo inquisisce ad altri riguardi, e non parla degli assegni, che, per quel magistrato, non rivestono interesse (210).

Il 18 novembre 1980 torna ad essere interrogato sul punto dall'inquirente torinese, e la sua spiegazione mantiene i toni della totale distanza dal fatto. "Posso pensare - risponde Giudice - che io abbia potuto incaricare il col. Trisolini, mio segretario, di acquistare per mio conto degli oggetti di valore (un piatto d'argento antico o altri oggetti) per fare un omaggio (o più) a quei rinomati clinici (Beretta Anguissola, Arduini; non ricordo altri) che mi avevano fatto nel 1975 quella delicatissima operazione per questioni tumorali, o che mi avevano curato in conseguenza" (211).

Lette conto osservare sin d'ora che una spiegazione del genere è totalmente illogica. Se Giudice avesse incaricato Trisolini di acquistare oggetti di valore per conto suo, l'esborso di danaro sarebbe stato da Giudice a Trisolini, e non viceversa: al contrario, gli assegni in esame evidenziano un passaggio di danaro da Trisolini a Giudice, che è il beneficiario finale dell'operazione.

Ma tant'è. E' trascorso quasi un mese dalla presa di conoscenza degli assegni e della loro portata accusatoria, e la formulazione dell'ipotesi sopra riportata dimostra che l'imputato ha bensì cercato di individuare una causale, ma la sua memoria non ne ha trovate di sicure o di appaganti, e si è limitata a questa infelice supposizione.

Sei giorni dopo (24 novembre 1980) Giudice ribadisce la versione ora riportata, passando dai toni dell'ipotesi ("posso pensare") a quelli della più maturata convinzione ("ripeto che debbo aver dato incarico al Trisolini di fare degli acquisti per omaggi a terzi ...")(212).

Ciò sta ad indicare che l'imputato si è ripetutamente interrogato sulla provenienza e sul significato degli assegni (il cui valore accusatorio è chiaramente enunciato attraverso il mandato di cattura che lo ha colpito

e che li menziona)(213), e che la sua memoria non gli ha indicato altre spiegazioni, altri percorsi, neppure altre ipotesi eventuali. Non si può trascurare che la versione fornita sino a questo momento si inquadra sempre in una tesi di assoluta estraneità rispetto a quei titoli, caden zata dapprima in un "escludo che me li abbia dati Trisoli ni", e poi in un passaggio dei titoli tutto per linee ester ne (del tipo: "se Trisolini mi ha procurato gli assegni per farne dei regali ai clinici, sono affari suoi").

Ma gli interrogatori sul punto non sono esauriti. Nella stessa occasione del 24 novembre 1980 viene mostrato all'im putato il c.d. assegno "Buti", ed egli si limita a dire che non sa spiegarlo. Trattasi dell'unico assegno che porta direttamente la firma di girata di Raffaele Giudice (214).

In un successivo interrogatorio reso al G.I. di Roma ad altri riguardi, in data 29.12.1980, l'imputato non parla ovviamente degli assegni in esame, ma, dimentico delle ini ziali recise negazioni di ogni rapporto economico con il Trisolini (215), delinea un quadro di relazioni con il pre detto sensibilmente difforme. Il Trisolini, infatti, non solo provvedeva al pagamento delle imposte per conto di Giudice, ma una volta ne ricevette una somma fra i 10 ed i 15 milioni, per farne un assegno a favore di Francesco Giudice, ed un'altra volta richiese in banca degli assegni circolari al nome di Giudice, che gliene aveva fornito il relativo importo (216).

Affiora, dunque, una diversa prospettazione della genesi dei noti assegni circolari, dei quali l'imputato ha ormai constatato la rilevanza istruttoria, e per i quali egli si è accorto che la pista degli omaggi ai clinici non è molto credibile. Ma anche la nuova risposta, implicita mente abbozzata ora, ha il respiro corto, perché non si comprende come, una volta fatta partire da Giudice la consegna del contante a Trisolini, quest'ultimo non si sia limitato a procurare al generale gli assegni circola ri richiesti, ma vi abbia infilato gli sciagurati assegni del conto di Gissi e Galassi.

In data 4 febbraio 1981 Giudice viene messo a confronto con Maurizio Benelli, ed in questa occasione l'imputato prende di nuovo visione di tutti i titoli e della distin ta di versamento. Ed ecco l'illuminazione della memoria, Giudice "ricorda con sicurezza" la vicenda dell'assegno "Buti". "Anche il secondo assegno - riferisce l'imputato - mi fu dato da Trisolini Giuseppe per una mia momentanea mancanza di danaro" (217). E' sorprendente questo "anche", che sembra attribuire analoga sorte agli altri assegni in questione.

Ed invece no, perché gli assegni "Carletti" e "Sala" "deve averli impiegati il Trisolini a mia insaputa per fare i quattro assegni circolari di cui ho detto".

Non si può certo parlare di limpidità e di analiticità nelle spiegazioni. Giudice dirà in seguito di essersi scoraggiato di fronte ai temuti preconcetti del G.I., e di avere rinunciato a spiegarsi nella certezza dell'inutilità delle sue parole (218): ma in realtà il ricordo dei fatti viene accampato da lui stesso "con sicurezza"; e non v'è alcuna ragione di credere che, come sono state verbalizzate analitiche dichiarazioni dell'imputato su altri punti, così Giudice avrebbe potuto dettare spiegazioni più esaurienti anche in materia di assegni, se solo lo avesse voluto e potuto.

Il fatto è che l'imputato non è in grado di dire di più. Siamo al quarto interrogatorio sull'argomento, ed a tre mesi e mezzo dall'arresto, e la linea difensiva che Giudice è riuscito ad elaborare è unicamente questa: gli assegni che non recano la sua firma continuano a viaggiare lontani da lui, e l'imputato si dichiara estraneo ad iniziative del Trisolini, senza dar conto, però, di come abbia potuto prodursi questa intromissione del segretario in un incarico affidatogli dall'imputato stesso.

Viceversa, l'assegno bancario che reca la firma di Giudice non può essergli estraneo, ed allora viene fatto passare anch'esso attraverso Trisolini, ma per mero difetto di liquidità momentanea.

Quanto ciò sia in linea con le prime reiterate proteste di non aver mai avuto rapporti d'affari con il Trisolini, è agevole constatare. Ma le considerazioni significative sono altre, e cioé che gli assegni continuano ad essere percepiti come una cosa scottante, e che in nessuno dei cinque interrogatori viene abbozzata la spiegazione che sarà fornita nel dibattimento, in nessuno si parla delle sterline e del tappeto. E sì che il cognome di Coen non poteva certo restare oscuro a Giudice, per il semplice fatto che il G.I. gli aveva detto espressamente come era stato utilizzato l'assegno "Buti", e Giudice, per sua ammissione (219), non aveva altri tappezzieri dai quali si riforniva, e ben conosceva da tempo il Coen stesso.

2.- A questa malcerta serie di versioni si aggiunge inopinatamente quella dibattimentale, che si trascrive.

"Quanto agli assegni da 10 e da 2 milioni, chiesi a Trisolini di cambiarmi un certo numero di sterline, delle quali disponevo da tempo, e la cui quotazione era allora

stazionaria da qualche anno, al fine di investire altrimenti il danaro. Consegnai le sterline al Trisolini perché le monetizzasse, e poco tempo dopo egli mi consegnò quattro assegni di 3 milioni, tutti a mio nome. (...) Consegnai a Trisolini circa 250 sterline, non stetti a chiedergli a che quotazione le avesse cambiate; mi appagai dei 12 milioni in cifra tonda perché vidi che all'incirca corrispondevano alla quotazione corrente".

Quanto all'altro assegno, così racconta l'imputato; "Ricordo che il Coen venne personalmente un giorno a casa mia per consegnare un tappeto, già scelto da mia moglie per le sue particolari dimensioni. Io non avevo accompagnato mia moglie nella scelta, peraltro sapevo della sua precedente scelta. Mia moglie mi avvertì che c'era il Coen con il tappeto. Diedi parere positivo all'acquisto. Poiché il Coen era stato particolarmente premuroso, non volli differire il pagamento, e poiché non avevo in casa sufficiente contante, né disponibilità di miei assegni, chiesi a Trisolini (che si trovava in casa con me a lavorare) di rilasciarmi un suo assegno di c/c. Trisolini rispose che non aveva con sé il suo libretto, ma solo l'assegno circolare di cui trattasi. Lo esaminai, vidi che poteva soddisfare le mie esigenze, lo firmai davanti al Coen, che era in un'altra stanza, e lo integrai con lire 600.000 circa, in contanti, di cui disponevo" (220).

3.- Il giudizio più benevolo che si possa dare di questa versione è che essa non è credibile.

Per quanto attiene agli assegni "Carletti" e "Sala", si può per intanto osservare quanto sia stupefacente che Giudice disponga di un numero di sterline che, moltiplicato per il cambio corrente in quel momento, produca la cifra tonda di 12.000.000 di lire, non una di più e non una di meno. Né l'imputato si preoccupa di informarsi a quale quotazione è stato fatto il realizzo (e sì che si trattava di investire meglio il capitale, per cui una certa attenzione sarebbe supponibile), ma si appaga nel constatare che "all'incirca corrispondevano".

In secondo luogo, una vicenda come quella descritta dall'imputato presenta aspetti di totale assurdità. Poiché Giudice ha detto che intende monetizzare le sterline, ne consegue che Trisolini provvede a vendere le monete. Pertanto, l'ignoto acquirente consegna inevitabilmente a Trisolini o del danaro contante o un suo assegno. A questo punto Trisolini, anziché compiere l'elementare operazione di trasferire il ricavato al

suo mandante, approfitta dell'eccezionale coincidenza tra il ricavato e la somma dei due assegni che si trova ad avere in tasca (e dei quali non ignora la provenienza), ed assume l'iniziativa di liberarsi degli stessi, convertendoli nei quattro assegni circolari intestati a Giudice, e compensandosi con il ricavato delle sterline.

Non solo: ma, aggiungendo iniziativa ad iniziativa, non si limita a chiedere un assegno da 12.000.000, ma ne richiede quattro da 3.000.000, senza che Giudice gli abbia mai chiesto un simile frazionamento.

Ancora: in tutta questa operazione surrettizia (e, diciamo pure, criminale, posto che Trisolini si libererebbe in tal modo di assegni "sporchi") il Trisolini non agisce da solo, ma fa compilare la distinta di versamento da una terza persona (l'autiere Maruggio), il quale diventa inevitabile testimone della temeraria iniziativa del segretario.

Il perché Trisolini si induca a compiere una manovra del genere esce da ogni spiegazione plausibile. L'unica ipotesi razionale, legata all'origine "sporca" degli assegni ed alla consapevolezza di tale origine in capo al Trisolini, risiede nel pensare che egli non volesse figurare come quegli che incassa i titoli, e quindi aspettasse l'occasione per lucrarne l'importo senza apparire.

Ma anche una simile congettura cade, ove si rifletta che il Trisolini appone sul retro degli assegni la sua firma di girata, e soprattutto ove si consideri che egli in tal modo sigla la sua condanna in termini ancora più netti.

Infatti, pacifico essendo che gli assegni provengono dai petrolieri, e per giunta dai conti destinati a pagamenti illeciti; e posto che non vi sono altri passaggi intermedi capaci di ripulire il titolo, sganciando Trisolini dagli emittenti; se il segretario davvero volesse realizzare gli assegni in danno dell'ignaro generale, egli non solo metterebbe il suo superiore in un gravissimo impiccio, ma fornirebbe al comandante le prove della propria corruzione. E d'altro lato, quale necessità avrebbe avuto Trisolini di cercare un simile, inutile sotterfugio, dal momento che disponeva con pieno agio delle ampie e corrive attenzioni di Diana (direttore appunto alla BNL) per realizzare qualsiasi titolo volesse?

Ed allora, nel momento in cui è impossibile concepire un Trisolini inconsapevole della provenienza dei titoli, diventa parimenti impossibile ipotizzare l'inconsapevolezza di Giudice: e l'unica spiegazione accettabile diviene quella di una paritaria consapevolezza di entram-

bi in merito alla genesi degli assegni.

4.- Almeno altrettanto trasparente è l'inaccettabilità della versione fornita a proposito dell'assegno "Buti".

Essa riposa sostanzialmente sulla ritenuta necessità di pagare senza ritardo il commerciante Cohen all'atto della consegna del tappeto, la quale necessità indusse l'imputato a ricevere da Trisolini il noto assegno, per momentanea mancanza di liquidità.

Al che è agevole opporre tutta una serie di repliche:

- che la moglie di Giudice era anch'essa titolare di almeno un conto corrente bancario (221), e sarebbe stato sufficiente staccare un assegno dal blocchetto di lei per fronteggiare l'asserita necessità di non differire il pagamento;

- che Cohen aveva preavvisato della sua venuta con il tappeto (222), e dunque, se tanto era lo zelo di non mandarlo via a mani vuote, ben si poteva predisporre il contante per tempo, o evitare di dimenticare il blocchetto al Comando generale;

- che Cohen era a tal punto lusingato di acquisire un cliente di riguardo, quale era allora Giudice, da rinunciare ad un tappeto della sua collezione privata (223), di cui era ovviamente geloso, da portarglielo a domicilio nonostante il notevole ingombro, e da praticargli un prezzo di indubbio favore (224): cosicché non poteva certo interpretare negativamente il fatto che il generale fosse passato il giorno dopo a saldare il debito.

A ciò si aggiunge la già constatata notazione del comportamento "suicida" di Trisolini, nel mettere in mano del suo ignaro comandante la prova della propria corruzione. Constatazione che qui si ripete unicamente per sottolineare quanto sia ulteriormente inverosimile la fulminea intuizione del Trisolini - essere quello il momento opportuno per collocare l'assegno non pulito - senza poter fruire neppure di quel tanto di cogitazione che la vendita delle sterline almeno gli aveva lasciato, e senza poter prevedere in anticipo che Giudice sarebbe stato tanto gentiluomo da non fargli neppure firmare l'assegno per girata e da addossarselo totalmente sulle proprie spalle ....

5.- Tutto ciò induce a considerare persino ultroneo l'ulteriore profilo di inattendibilità della versione, rappresentato dalla sua enorme tardività.

Già si è visto in quanti e quali modi Giudice si sia difeso prima di imboccare la strada, pur evanescente,

che ha costituito il suo ultimo baluardo. Alla ovvia contestazione dibattimentale - come mai non avesse fornito prima una simile versione - l'imputato ha risposto in termini non più convincenti: "questo è dovuto al fatto che non mi fu reso noto il nome del gioielliere, dell'antiquaria e del commerciante ai quali gli assegni pervennero. Infatti scrissi ai miei familiari di aiutarmi a chiarire di chi fosse la firma del gioielliere. Quando appresi dal giudice istruttore che si trattava di Petochi e di Cohen, mi venne tutto chiaro e ricostruii la vicenda" (225).

E' l'ennesima infelice menzogna. Già si è visto che gli assegni vennero mostrati a Giudice sin dal primo interrogatorio del 24 ottobre 1980. Nell'interrogatorio del 4 febbraio 1981 egli ricevette formale notizia anche della loro destinazione. Dunque, almeno dal 4 febbraio 1981 l'imputato possiede tutti gli elementi per ricostruire la vicenda senza bisogno del soccorso dei familiari.

Tanto più che Giudice ammette di conoscere sia Petochi sia Cohen da parecchio tempo: il secondo, in particolare, gli fu presentato dal cugino della moglie; con il primo aveva frequentazioni rotariane (226); dall'uno e dall'altro aveva fatto precedenti acquisti; non aveva né altri gioiellieri né altri commercianti di tappeti dai quali fosse solito fornirsi (227); e la vicenda del tappeto di Cohen ha caratteristiche - a voler credere a Giudice - che non la rendono facilmente confondibile con altre.

Un silenzio mantenuto per ben cinque interrogatori non può, dunque, avere la spiegazione che l'imputato offrì in dibattimento.

Sezione III^

Il tappeto

1.- C'è ancora una considerazione, sia pure di carattere esterno, che converge con le precedenti nel far respingere la tesi di Giudice in ordine alla sua asserita buona fede nella vicenda: ed è la temporanea sparizione del tappeto acquistato dal Cohen, di cui si rese autore Francesco Giudice.

La trattazione di questo punto dovrebbe, per ragioni sistematiche, aver luogo nel capitolo destinato alla posizione dell'imputato ora nominato, che appunto di detta sparizione è chiamato a rispondere a titolo di favoreggiamento reale. Ma pare utile e necessario af

frontare sin d'ora il tema, per raccogliere tutti gli elementi che possono contribuire ad evidenziare la consapevolezza di Raffaele Giudice circa la provenienza illecita dei noti assegni.

Risulta dagli atti che, in data 22 gennaio 1981, l'allora cap. Roberto Vita, della GdF di Torino, effettuò una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'imputato in via Capolecase di Roma. Tale atto si inquadrava in un'operazione multipla disposta dal G.I. di Torino, e mirava espressamente al rinvenimento del tappeto a suo tempo acquistato dal Co/en, che ormai il G.I. considerava profitto di reato.

A tal fine l'ufficiale partì per Roma con una fotocopia del catalogo (il Co/en era stato ascoltato dal G.I. in data 14 gennaio 1981, ed aveva esibito una fotografia del tappeto, della quale il magistrato aveva estratto copia) (228); e, giunto nella capitale, si era recato dal Co/en per farsi rilasciare foto a colori del tappeto stesso (229). Munito di questo dato di confronto, il cap. Vita effettuò una perquisizione nell'appartamento del gen. Giudice e non vi rinvenne il tappeto.

La perquisizione, a detta dell'ufficiale, fu eseguita con accuratezza, ma senza risultato. D'altrone, l'inutilità della stessa era già stata anticipata dalla domestica di casa Giudice, la quale, avuta visione della fotografia del tappeto, aveva subito detto che qualche giorno prima il figlio del generale aveva incartato e portato via il tappeto insieme ad altri oggetti.

Poiché il tappeto era di imponenti dimensioni (m. 6,10 per 1,17)(230), e poiché la perquisizione era finalizzata proprio ed esclusivamente al rinvenimento di tale oggetto, non facilmente occultabile, è credibile l'ufficiale allorché afferma che l'indagine fu accurata e che il tappeto non c'era.

Non solo il cap. Vita "ispezionò accuratamente" il locale (231), e guardò "dappertutto dove poteva esserci un tappeto di quelle dimensioni" (232); non solo la domestica Pazi firmò un verbale, nel quale si dava atto della asportazione del tappeto da parte di Francesco Giudice, pochi giorni prima (233); ma lo stesso fratello Giuseppe Giudice, interrogato due giorni dopo a 'Regina Coeli', confermò in sostanza di avere visto Francesco Giudice ammassare varie suppellettili di casa per portarle via (234).

Constatata l'infruttuosità della ricerca, il cap. Vita lasciò la casa e riferì al giudice istruttore (235). Non senza apprezzare, peraltro, che su un tavolino di casa esisteva un biglietto, scritto di pugno da Francesco Giudi

ce (la cui paternità verrà riconosciuta dall'imputato stesso)(236) recante la significativa scritta: "Interrogati Potochi e Coen. Tappeto poi rubato. Borasio: può dire che roba sua?"

Il 26 gennaio 1981 giungeva alla GdF la telefonata di un legale della famiglia Giudice, l'avv. Vannucci, il quale avvertiva che il tappeto cercato si trovava nel locale ripostiglio dell'appartamento di via Capolecase.

I militi effettuavano una seconda perquisizione (sempre capitanati dal Vita, che si avvalse di almeno uno dei suoi collaboratori della precedente visita)(237), e, recatisi sul posto indicato - lo stesso dove avevano già cercato quattro giorni prima - rinvenivano il tappeto, in mezzo a quegli altri che erano già stati verificati.

2.- Contro questo inoppugnabile "va e torna" del tappeto, il diretto interessato (e cioè Francesco Giudice; ma in dibattimento anche Raffaele Giudice ha voluto dare non poco sostegno alla difesa (238), sebbene al momento della perquisizione egli si trovasse detenuto in altro luogo) ha opposto le seguenti difese:

- il tappeto non fu mai allontanato dalla cantina dove fu rinvenuto all'atto della seconda perquisizione, e se i militi non lo videro nel primo accesso, ciò avvenne perché mancò la luce durante la perquisizione;

- la domestica Pazi, di origine filippina, e quindi non a suo agio con la lingua italiana, non intese bene le richieste dell'ufficiale, e disse bensì che Francesco Giudice aveva portato via un tappeto, ma intendendo riferirsi ad un altro, e credendo che quello appunto fosse l'oggetto cercato;

- la frase "tappeto poi rubato", apposta sul biglietto rinvenuto dalla GdF, "si riferisce alla convinzione che tale tappeto fosse sparito nel trasferimento dall'alloggio di servizio in piazza Galeno a via Capolecase, nel corso del quale mancarono alcune cose" (239).

Nessuno di questi argomenti è dotato della benché minima attendibilità.

Si può, per intanto, sgomberare il campo dell'argomento del 'blak-out' elettrico. Esso durò 10-15', a detta del cap. Vita (240), comunque non più di un quarto d'ora, a detta della stessa domestica Pazi (241): e la contraria pretesa di Raffaele Giudice (242) non si comprende su che cosa possa basarsi. D'altro canto, qualunque possa essere stata la durata dell'interruzione dell'energia, è certo che la perquisizione non venne per questo abbandonata, ma ripresa non appena tornò la luce (243), e dunque essa

non produsse altro che una momentanea sospensione dell'atto.

3.- Del pari si deve respingere l'argomento della scarsa conoscenza della lingua italiana in capo alla domestica. Non solo la Fazi - dopo una deposizione dibattimentale tutta condotta nello stile dell'impaccio linguistico vistosamente esibito - ha candidamente ammesso di essere in Italia da circa dieci anni (244); ma soprattutto la domestica venne interpellata sulla base di una fotografia ("esibii tale foto alla domestica" ha precisato il cap? Vita), e la fotografia non può non essere refrattaria a problemi di sintassi o di vocaboli: di modo che quel che la donna disse in allora non può, evidentemente, addebitarsi ad equivoco.

4.- Inattendibile, infine, è la spiegazione data da Francesco Giudice in ordine al contenuto del suo biglietto, il quale rimane il più solido argomento d'accusa, di contenuto sostanzialmente confessorio.

Occorre ricordare che il biglietto venne rinvenuto dal cap. Vita all'atto della prima perquisizione, e che pertanto esso era stato scritto antecedentemente al 22 gennaio 1981. Ciò significa che - sia che si voglia credere ad un intento fraudolento di Francesco Giudice (del che il Tribunale è persuaso in base alle altre prove acquisite), sia che si voglia ammettere per un istante la buona fede del predetto (del che si formula l'ipotesi per puro scrupolo di completezza ricostruttiva) - Francesco Giudice aveva "constatato" la mancanza del tappeto prima della perquisizione.

Ma ciò equivale a dire che Francesco Giudice aveva espressamente cercato il tappeto, e ne aveva fatto oggetto di un momento di attenzione e di ricerca, al punto da annotare il risultato su di un foglietto.

Ma siccome il tappeto, all'atto della seconda perquisizione, venne trovato nel posto esatto nel quale doveva essere, e non in qualche angolo impensato o remoto, si deduce che l'annotazione di furto non poteva essere genuina, ed era palesemente destinata a giustificarne la sparizione davanti a coloro che l'avessero cercato.

In altre parole, Francesco Giudice non poteva formarsi "la convinzione che il tappeto fosse sparito", se non escludendone la presenza a seguito di appropriata ricerca. E la ricerca non poteva dare esito negativo, se il tappeto era nel suo luogo naturale.

D'altra parte - e lo si aggiunge ad abbondanza - il trasloco dall'alloggio di servizio del padre era avve

nuto non appena il generale aveva lasciato la carica, va le a dire oltre due anni addietro: e non è pensabile che un ipotetico furto, oltre tutto di un oggetto di particolare pregio e di notevolissimo ingombro, sarebbe stato constatato ad oltre due anni di distanza. Oltre tutto, Francesco Giudice, quando parlò con Co/en dell'interrogatorio da questi reso al giudice istruttore proprio in ordine al tappeto, non menzionò il furto dell'oggetto (245), il che sarebbe stato quanto mai naturale, ed in un certo senso inevitabile, atteso che il G.I. stava indagando su una cosa ormai non più in possesso degli inquisiti.

Comunque la si giri - e proprio a voler ragionare per linee interne, al fine dievitare aprioristici affidamenti alla parola del cap. Vita - la situazione porta ad un'unica conclusione, e cioè all'intenzionale sparizione del tappeto, provocata, sia pure per breve tempo e verosimilmente per il rimprovero fattogli dal legale, da Francesco Giudice.

Ma se così è, la consapevolezza di Raffaele Giudice in ordine alla provenienza illecita degli assegni in esame è rafforzata per l'ennesima volta. Non v'era motivo di fare sparire il tappeto - e solo quello tra molti altri (246) - se non in quanto lo si ricollegasse agli addebiti che il G.I. stava muovendo all'imputato principale: e se questo collegamento era stato fatto da Raffaele Giudice, se ne deduce che egli non solo sapeva perfettamente a che cosa era stato destinato l'assegno "Buti" (donde l'inverisimicità del tardivo affacciarsi alla memoria della storia relativa); ma altresì perfettamente ne conosceva l'origine, atteso che voleva disfarsi della prova e ad un tempo mettere in salvo il profitto.

Sezione IV^

La provenienza degli assegni.

1.- Una volta acquisito che gli assegni non hanno l'innocua provenienza che Raffaele Giudice vuole fare intendere, occorre appurare donde vengono e per quali vie sono finiti nella disponibilità dell'imputato.

Il dato di partenza è indiscusso. Il conto "Comit/15" di Cissi e Galassi è destinato alle operazioni illecite della "Garlate" (247), vale a dire o a restituzioni di somme pervenute da acquirenti fittizi di prodotto, che pagano ufficialmente la "carta" alla "Garlate" e poi ricevono il rimborso della cifra, diminuita del compenso dovuto alla "cartiera"; ovvero è destinato al pagamento di forniture di prodotto di contrabbando (248). Si aggiunga

che sia l'assegno "Carletti" sia l'assegno "Buti" fanno parte di una serie di titoli che si chiude con una cifra "rotta" (nell'un caso lire 299.670.000; nell'altro lire 219.848.000), segno anch'essa di un regolamento di operazioni commerciali.

A questo punto sono possibili tre ipotesi :

a) che gli assegni siano andati direttamente da Gissi e Galassi a Giudice (il primo tramite Trisolini);

b) che gli assegni siano andati da Gissi e Galassi a Musselli (autore dell'assegno "Sala"), e da questi tutti a Giudice;

c) che gli assegni siano andati a persona ignota, o comunque diversa dalle precedenti, e da questa a Giudice.

La prima ipotesi deve essere esclusa. Essa non regge non solo e non tanto perché tutti gli interessati dichiarano di non conoscersi e di non avere avuto mai contatti commerciali (ciò potrebbe anche rappresentare un espediente difensivo), ma soprattutto per la constatazione che tutti gli altri assegni delle due "tranche" sono stati incassati da persone dell'"entourage" di Bruno Musselli (249): di modo che è impensabile che solo un assegno per ogni serie sia stato stornato dai mittenti per essere indirizzato a Giudice; e, in uno dei due casi, sia stato stornato proprio quell'assegno che serviva a pareggiare i conti, perché di importo "rotto".

Si aggiunga che anche Maurizio Bencini (estraneo alle imputazioni) ha ripetuto che gli assegni fungevano da "restituzione di pagamenti ufficialmente effettuati da ditte alle quali avevano fittiziamente inviato del prodotto (e cioé solo carta) ... tra le ditte che di solito erano destinatarie degli assegni c'erano la 'Bitumoil' e il 'C.A.A.': dato l'importo delle 'tranche' ritengo di escludere che possano essere state altre società" (250).

2.- Anche la terza delle ipotesi prospettate deve essere esclusa.

Galassi ha fornito un'apprezzabile somma di deduzioni per concludere che, a suo giudizio, gli assegni non possono essere passati per mani diverse da quelle di Bruno Musselli (251), depennando via via Milani, Morelli, Penzana, Caimmi ed ogni altro papabile. Si può credere o non credere a Galassi: ma la circostanza più solida per convalidarne l'assunto è data dal fatto che l'assegno "Carletti" si è oggettivamente accoppiato, strada facendo, con l'assegno "Sala", il quale proviene senza dubbio da Musselli perché è stato formato su sua richiesta.

Posto che i due titoli furono versati insieme da Trisolini (e Laruggio) per la conversione nei noti assegni circolari intestati a Giudice, è inconcepibile che essi abbiano seguito percorsi autonomi, coniugandosi nello stesso tempo e nello stesso luogo proprio al capolinea.

L'argomentazione appare così consistente che anche persino Bruno Musselli ne percepisce il peso e, nell'unica dichiarazione da lui fatta pervenire al processo dalla sua latitanza, si premura di fornire una spiegazione simmetrica, al fine di dissociarsi da Giudice e di legare quest'ultimo a Gissi e Galassi.

Musselli, infatti, non tenta di spezzare l'accoppiamento dei titoli, ma lo ribalta sui coimputati. Egli afferma (252) di non sapere alcunché dell'assegno "Carletti", e di avere invece l'assegno "Sala" a Gissi e Galassi, come sistemazione appunto di un'operazione commerciale pregressa fra di loro. Di tal che, se aggancio vi fu tra i titoli, questo avvenne ad opera di Gissi e Galassi.

Ma il tentativo fallisce, e finisce con il portare acqua al mulino dell'accusa. Fallisce perché (a tacere delle evidenti menzogne di cui è costellata la dichiarazione scritta del Musselli, tra le quali è palese quella di non aver mai conosciuto il Trisolini, sulla quale si tornerà) l'assegno "Sala" è di soli due milioni di lire e fa parte di una "tranche" di soli quaranta milioni tondi: di modo che, alla luce dei vari assegni acquisiti in atti a comprova di pagamenti occulti, esso si rivela troppo piccolo per sistemare importi di quella entità, e la "tranche" si rivela troppo rotonda per fungere da regolamento contabile.

E fallisce altresì, la versione di Musselli, perché l'assegno "Sala" è richiesto, tramite la banca "Cesare Ponti" sulla "B N L ", che è proprio la banca funzionale agli incassi di Giudice (e compagni), anziché al realizzo da parte di Gissi e Galassi.

Si può concludere che anche questo tentativo di Musselli finisce con il corroborare la tesi che gli assegni si sono accoppiati prima di pervenire al duo Trisolini/Giudice, e questo luogo non può che orbitare intorno a Bruno Musselli.

3.- Se così è, non rimane in campo altra ipotesi che quella di un passaggio degli assegni da Musselli a Giudice. Il che è tanto vero (oltre che a cui volta prorompente) che Giudice spende gran parte della sua difesa nel negare qualsiasi rapporto con Musselli sino alla fine del 1977 (fallendo anche in questa direzione, come meglio si vedrà).

La allora, se gli assegni provengono da Musselli, ne esce rafforzata la costruzione sulla quale sono state poste le basi fino ad ora, nel senso che il noto traffico contrabbandiero non soltanto si risolve in un imponente accumulo di ricchezza in capo all'imputato, ma evidenzia altresì un preciso legame tra protetti e protettore, oggettivato in assegni partiti da uno degli estremi del rapporto ed incassati dall'altro estremo.

Sezione V^

Le obiezioni della difesa ed il loro superamento.

1.- Osserva la difesa che, anche a concedere la provenienza degli assegni da Bruno Musselli, ed a supporre una loro causale illegittima, questa sarebbe ben misera prova: è impensabile, infatti, che un Comandante generale della Guardia di Finanza si venda per la durata di ben quattro anni contro la modesta somma complessiva di lire 16.640.000; ed è ancor più impensabile che il prezzo di questa irrisoria corruzione sia frazionato in più riprese, ed in una di queste sia pagato con spiccioli (lire 4.648.000), indecorosi ed assurdi.

L'osservazione è seducente, se si circoscrive l'attenzione a questo solo importo ed a questi soli episodi. La perde la sua efficacia se si torna ad inquadrare gli assegni nel contesto di cui si è parlato in precedenza.

Le ingenti ed ingiustificate possidenze di Giudice e dei familiari non sono uno svolazzo accidentale del processo; la loro assenza di giustificazioni legittime non è un dato marginale ed accantonabile; le interferenze e le omissioni dell'imputato nelle vicende contrabbandiere (delle quali si parlerà analiticamente nelle sedi appropriate) non sono soltanto i capricci contingenti di un generale al quale piace governare anzichè restare sotto tutela; gli interessi di Giudice e di Loprete in una società petrolifera non sono fantasie delle quali ci si può liberare con un sofisma.

Una volta che si constati la solidità e la convergenza degli elementi del quadro complessivo, anche i modesti assegni "Carletti", "Sala" e "Buti" diventano semplicemente la punta emergente di un lungo e lucroso legame sottostante, la spia smascherata di tutto un sottosuolo che - complice Biagi ed il resto massonico della "BIB" -

ha potuto essere e restare occultato come transito, ma non come accumulo finale.

8.- Certo, rimane legittima la domanda sul perché e sul percome, una volta sterilizzati tutti gli altri passaggi di danaro, proprio e soltanto questi siano stati lasciati emergere alla luce del sole, e non abbiano fruito anch'essi della collaudata prudenza che avvolse gli altri.

Le risposte possono essere molteplici, e non tocca all'accusa cercare spiegazioni esaurienti sul piano delle motivazioni, una volta che sia sicuramente provato il fatto oggettivo, con la sua carica probatoria.

Può essersi tratto di un'imprudenza occasionale, ben possibile alla luce del vastissimo giro di assegni di cui Giudice fu partecipe per anni e su varie banche (come testimonia l'amplissima documentazione acquisita agli atti) (253). Può essersi trattato di un incarico di incasso e di accredito eseguito male per errore o per confusione con altri titoli. Può essersi trattato semplicemente di una manifestazione di quella arrogante convinzione di impunità che, a certi livelli ed in certi anni, era legata alla detenzione di un qualche potere (si ricordino gli assegni dei petrolieri indirizzati ai partiti politici, e da questi incassati con tanto di timbro (254); la disinvolta richiesta rivolta telefonicamente dalla Galluzzo al giornalista Carbone, proprio nei giorni successivi alla cattura di Raffaele Giudice, al fine di investigare segretamente sul giudice istruttore, e di scoprirne eventuali punti deboli od orientamenti politici (255)).

Le ipotesi sono illimitate, e cui basta constatare che il fatto può trovare spiegazioni accettabili. In altri termini, una volta che il fatto indiziante appartiene al campo del "dimostrato", è sufficiente che il motivo appartenga al campo del "non impossibile".

9.- Ma volendo, e dovendo, evitare di trincerarsi dietro argomenti di logica formale, occorre pur dire che gli atti offrono anche altre prove più dirette, dalle quali si può ricavare che lo scorrimento di danaro da Russelli a Giudice ben potè avere altri canali ed altre piste.

Notevoli lumi possono venire al riguardo dalle deposizioni Tobia, Signore, Nicola, Kurakotch e Bellardi. Il Tobia, impiegato al Banco di Roma e uomo legato a Russelli per molteplici fili (tra i quali, in particolare, l'ottenimento del posto di lavoro)(256) ha ammesso di aver posto all'incasso al Banco di Roma due assegni circolari "Comit/15" (sempre quella ...), in data 7 luglio 1976,

per favorire Musselli che ogni tanto veniva a Roma e gli diceva di non intrattenere conti presso istituti bancari romani. E' da notarsi che si tratta anche a questo riguardo di due assegni circolari da diecimilioni di lire ciascuno, scambiati in due distinte occasioni, recanti una sola firma di girata che "non diceva niente" al Tobia (257), e non controfirmati a loro volta da Musselli.

Se si considera che quest'ultimo aveva anche un appartamento in Roma, tanto che la moglie del Tobia ne curò l'amministrazione "con assegni forniti appunto dal Musselli" (258), è palese che la mancanza di conti correnti in loco è una favola, ovvero che il Tobia fu il tramite non solo di due ma di numerosissimi cambi di assegni per favorire il Musselli. E d'altra parte, se il Musselli non aveva conti correnti in Roma, per quali motivi si recava nella capitale con ingenti somme, che poi si trovava nella necessità di monetizzare ricorrendo al Tobia? La risposta più ovvia è appunto quella di dover effettuare dei pagamenti, e di non voler apparire.

4.- Individuata questa modalità di "riciclaggio", diventa assai meno oscuro il fatto che solo tre gli siano gli assegni dei petrolieri finiti nella disponibilità di Giudice. Anche perché il Tobia non è una meteora isolata nel processo: il tramite per la conoscenza tra Tobia e Musselli, infatti, è un'amica della moglie dell'impiegato, tale Nicoletta Ragazzone, che è moglie del giornalista Vanni Nisticò: ed appunto a Nisticò si rivolgerà il già menzionato giornalista Carbone quando La Galluzzo gli chiederà di indagare sul giudice istruttore di Torino (259).

Ancora: l'autiere Nicola, nel suo primo interrogatorio reso al giudice istruttore immediatamente dopo l'arresto del gen. Giudice, ha riferito che le operazioni di servizio presso le banche, delle quali era frequentemente richiesto al Comando generale, erano da lui effettuate "unicamente e sempre con la Cassa di Risparmio di Roma" (260), mentre le operazioni affidategli nell'interesse personale di Giudice e di Trisolini le compiva recandosi personalmente dal dott. Diana alla "BNL": ed a quest'ultimo consegnava "buste chiuse, indirizzate per lo più al col. Trisolini ed al gen. Giudice".

Che cosa potevano contenere queste buste (indirizzate ai due ufficiali, e non già provenienti da essi)? Lo si può ricavare dalle dichiarazioni degli impiegati Karakotch e Bellardi, anch'essi dipendenti della "BNL". Essi riferiscono non solo (smentendo l'imputato sul punto) di aver visto più volte il gen. Giudice nell'ufficio del Diana, ma di avere poi avuto incarico dal direttore di "negozia

re assegni in possesso di Giudice presso gli sportelli della banca, consegnando la somma incassata al dott. Diana" (261), ovvero di "cambiare assegni allo sportello, più volte".

Perché questa negoziazione particolare, richiesta personalmente da Diana sebbene si tratti di operazione di ordinaria 'routine'? perché la missione è affidata proprio a Harakotch che "da molti anni ricev(e) incarichi da parte del direttore Diana di effettuare operazioni agli sportelli della banca, benché sia addetto a tutt'altro servizio, per conto di clienti 'particolari' che non intendono effettuare personalmente le operazioni"?(262).

La risposta si intuisce, anche se la pista non è stata sufficientemente esplorata: quanti assegni della stirpe dei "Carletti" e dei "Buti" saranno stati incassati sulla base della semplice firma "Carletti" e "Buti", 'conosciuti' dal direttore, e perciò senza necessità della firma ulteriore del cliente che non vuol compiere personalmente l'operazione? quante volte sarà squillato l'apparecchio di Diana, "sempre preavvisato per telefono da Giudice" (263), per operazioni che, se fossero limpide e trasparenti, non avrebbero avuto necessità del sistematico intervento del direttore in persona, e del funzionario fidato "addetto a tutt'altro servizio"?

Più si scava negli atti e più si scopre che tutte queste non sono mere congetture, ma tessere di un mosaico che pazientemente si ricompone. Non solo il punto d'arrivo è chiaro, non solo il punto di partenza della ricchezza inquinata è individuato, ma si delineano anche i compiacenti canali dell'afflusso. Valuterà l'Ufficio di Procura se questi sistematici interventi rappresentino soltanto una cortesia fra gentiluomini di alto rango, ovvero anche una complicità favoreggiatrice, tenace e durevole ad onta dei "sospetti" che lo stesso Diana ha ammesso avergli attraversato la mente.

Capitolo V

Gli "assi privilegiati".

Premessa.

Sostiene la difesa che nessun atto del processo descrive Raffaele Giudice come percettore di denaro corruttivo, nessun teste o coimputato lo indica in tale atteggiamento, nessuna risultanza lo dipinge direttamente nell'atto di tenere comportamenti contrari ai propri doveri, e tanto meno nell'atto di ~~arrivare~~ compiere gesti di indebita copertura.

Ciò è tanto vero, quanto irrilevante. Se si potesse ipotizzare per un attimo la figura di un Comandante generale della GdF sicuramente colpevole di comportamenti collusivi, potremmo essere certi che mai egli sarebbe così ingenuo da mettersi a mercanteggiare direttamente la sua alta carica, mai sarebbe così suicida da apparire in prima persona nei momenti delicati del contatto corruttivo. Vi è da dire, inoltre, che da ultimo alcune [illegible] riferimenti a condotte [illegible] fatte dal coimputato Vincenzo Garonna[illegible]

Le prove, pertanto, non possono essere, in effetti, cercate in più o meno generiche voci di corruttibilità levatesi a carico di Giudice, né nella valorizzazione di comportamenti più o meno ambigui. Esse invece vanno cercate nella completezza e solidità di quel quadro complessivo che, ove ricostruito senza smagliature nelle sue varie parti, conduce all'affermazione di responsabilità per il semplice fatto che non permette ipotesi alternative.

Il Tribunale ritiene di avere già individuato, sino a questo momento, alcuni capisaldi espressivi della collusione, rappresentati da

- un traffico contrabbandiero che postula una copertura al massimo livello, sia per le sue dimensioni oggettive, sia per la partecipazione soggettiva quanto meno del Capo di Stato Maggiore della GdF;
- un ingente ed ingiustificato accumulo di ricchezza in capo ai presunti protettori;
- un canale di scorrimento da taluno dei protetti al principale imputato.

Si tratta ora di cogliere alcune relazioni fondamentali tra soggetti particolarmente qualificati della vicen

da complessiva, così da mettere in luce la saldatura diretta tra gli operatori petroliferi ed il vertice della GdF, ed i presupposti di quella struttura concursuale che è alla base dell'affermazione di responsabilità in forza delle norme sul concorso di persone nel reato. In termini empirici, questa individuazione consentirà di portare in luce i moventi specifici delle condotte, la convergenza degli interessi, la presenza di emissari e di "cerniere", l'insieme dei ruoli che agevolano da un lato la predisposizione delle copertura, dall'altro lato la riscossione dei compensi.

Sezione 1^.

L'"asse" Gissi/Loprete

1.- Sebbene soggettivamente estraneo alla figura di Raffaele Giudice, conviene esaminare per primo l'asse Gissi/ Loprete, perché è quello di più antica fondazione e di più significativa lettura.

Questa relazione è così univocamente riferita ed ammessa, che ci si limiterà ad un semplice 'collage' delle dichiarazioni e dei fatti che la comprovano. L'assunto della presente parte è non tanto la prova del fatto in iniziante (di per sé agevole e piana), quanto la constatazione che da questo "asse" deriva :

- il collegamento diretto e sistematico tra il mondo dei petrolieri ed il vertice della GdF, con il flusso immediato ed efficace di notizie dal secondo al primo e di richieste dal primo al secondo;

- l'effetto dissuasivo nei confronti di quegli eventuali ufficiali o suttufficiali di rango inferiore che volessero effettuare indagini serie a carico delle società del gruppo o con esse collegate;

- la naturale ed inevitabile saldatura di questo "asse" con la successiva relazione Loprete/ Giudice, al fine di consolidare la copertura, con la fisiologica distribuzione dei due alti ufficiali nei ruoli di regista tecnico e di detentore del potere al massimo livello, in cui il secondo assicura l'imperio alle decisioni del primo, ed il primo realizza per suo tramite i desiderî del mondo degli operatori.

2.- Sulla solidità del legame tra Gissi e Loprete gli atti offrono molteplici indicazioni.

- Gissi ha svolto le sue mansioni di ufficiale per non

poco tempo al Servizio "I", alle dipendenze appunto di Loprete, verso il quale ha maturato un sentimento di vera e propria venerazione (264);

- tra i due vi è un "profondo rapporto" (265) ed un'amicizia stretta. Si dànno del tu. Quando Loprete, dopo la sua nomina a Milano, viene a visitare gli uffici di Gissi, questi lo accompagna, con cerimonia di notevole sfoggio e sfarzo, lo riceve con tutti gli onori, e si ritira a colloquio con lui, senza che neppure Galassi vi possa prendere parte (266);

- Gissi è solito recarsi a Roma ogni due mesi circa, recando con sé il contenuto della busta "Roma", alimentata dai fondi occulti delle società del gruppo, destinati a compensi corruttivi. Le visite a Roma hanno per oggetto il periodico incontro con Loprete (267);

- il binomio Gissi/Loprete era potentissimo, tanto che molte aziende erano disposte a pagare caro prezzo per mettersi sotto l'ombrello protettivo del gruppo (268);

- i trasferimenti degli ufficiali della GdF "venivano, non so come, decisi negli uffici del Gissi: era veramente una specie di 'comando staccato'" (269);

- "se qualche ufficiale si fosse comportato diversamente, non durava certamente a lungo a Milano" (270); il Loprete "era il principale protettore dell'intera vicenda"; "era vero noi e quindi si sapeva e si stava zitti: questa è la verità" (271);

- "il legame con il Loprete fungeva da deterrente per qualsiasi verifica rigorosa nei nostri confronti. In definitiva il mettersi contro il Gissi significava mettersi contro il Loprete, con tutte le conseguenze negative soprattutto ai fini della carriera che ciò poteva comportare, ma d'altra parte in molti si rivolgevano al Gissi per avere dei vantaggi: mi riferisco alla permanenza, in particolare, in Lombardia" (272);

- "era notorio nella GdF che il Gissi era rimasto un personaggio importante, pur fuori servizio, e penso che potesse ottenere quanto a me stava a cuore per ragioni di famiglia, ritengo tramite il canale del Loprete, che sapevo conoscere il Gissi" (273);

- "la voce che girava nell'ambito del Corpo e del reparto ove io lavoravo era che questa gente fosse coperta, e che 'bisognava andare con i piedi di piombo, perché diversamente ci si sarebbe bruciati'. Cosicché io mi regolavo di conseguenza in questa situazione di fatto. (...) Se qualche cosa mi veniva all'orecchio, chiavo la testa e tiravo avanti" (274);

- quando Francini, dopo avere prezzolato il col. Vigoni, si vede egualmente inquisito alla "Petrolfire" ad opera del cap. Riccucci, il petroliere lamenta il fatto prima al Formato, e poi al Gissi; quest'ultimo telefona a Loprete ottenendo che Riccucci scompaia dalla scena (275);

- Gissi manovra, tramite Loprete, per mandare l'accomodante col. Ausiello a comandare il Nucleo PT di Venezia ai primi del 1977, e per destinare il col. Vissicchio alla Legione di quella città. A Vissicchio poi Gissi offrirà un ingentissimo premio in danaro per addomesticare la verifica sui CAA, facendo leva su di un trasferimento procurato a Vissicchio anni addietro, sempre per il tramite del Loprete (276);

- altro trasferimento effettuato d'intesa tra Gissi e Loprete fu quello concernente il col Leggero, assiduo frequentatore degli uffici del Gissi, e vicinissimo a quello stesso Riccucci, che poi diventa 'braccio destro' di Russelli in Milano; ed il Leggero effettuerà la verifica al "CAA", alla "Bitumoil" ed alla "Bensol" (277);
(v. al riguardo le significative dichiarazioni, da ultimo, del Loprete al G... nel 1983)

- il col. Vissicchio è trasferito da Milano a Venezia perché, nel corso di indagini condotte in Svizzera sul danaro 'riciclato' provento dei sequestri di persona, mette gli occhi su probabili conti correnti mascherati nella disponibilità di Loprete (278). E Gissi è a conoscenza di questo trasferimento, prima ancora che esso avvenga; tant'è che il petroliere Bonetti avvicina il Vissicchio quando questi è ancora a Milano, per chiedergli protezione nella sua futura sede veneta (279), mettendo a profitto il sistematico scambio di informazioni tra il gruppo Bonetti/Brunello ed il gruppo Gissi/Russelli (280). Allo stesso modo, Bonetti saprà, con inspiegabile tempestività, del proposito di dimissioni di Vissicchio, da questi comunicato solo a Loprete ed a Giudice (281);

- Gissi dichiara espressamente a Vissicchio che egli protegge Russelli in accordo con Loprete, interessato personalmente all'attività petrolifera (282), e Loprete protegge a sua volta il "CAA" (283);

- Vissicchio, destinato alla Legione di Venezia, tiene di essere coinvolto in un gioco troppo grosso di coperture obbligate, e dà addirittura le dimissioni, non osando né accettare né opporsi a Gissi ed a Loprete, per non fare la dolorosa fine di Vitali e di Ibba (284);

- quando Vissicchio giunge a Venezia, e deve proseguire le indagini a suo tempo avviate da Vitali, Gissi gli fornisce un "contro-appunto" inteso a ribattere il 'dossier' Vitali, esattamente modellato su quello in ogni sua parte: segno evidente che Gissi era perfettamente a cono-

scenza dell'"appunto Vitali" tramite il Loprete (285); così come d'altronde era a conoscenza del precedente rapporto inoltrato dal cap. Ibba (286);

- Gissi preme su Milani per indurlo ad acconsentire al "giro" Gulf/Bitumoil Distributors/ CAA, nel quale è interessato Loprete (287); quando Milani si mostra restio, o quanto meno vorrebbe un pedaggio di transito più elevato, Gissi lo spinge ad accettare quelle condizioni, per continuare a lavorare, vale a dire per continuare a praticare il contrabbando. In questa contrattazione Gissi agisce in sostanza come vero e proprio "nuncius" della volontà di Loprete;

- la vicenda Vitali (per la cui analisi si rinvia al capitolo apposito) rivela costante contatto ascendente e discendente tra Gissi e Loprete;

- tutta l'indagine successiva all'arresto del Bormida viene condotta in modo che non può sicuramente produrre alcun risultato (288), ed anzi in termini decisamente sospetti (289): e questo è dovuto all'interessamento di Loprete, sollecitato da Gissi, il quale esercita una costante 'azione di frenaggio' su tutta l'operazione (290); cfr. vicenda Conte e "Cobepos",

- anche la vicenda del cap. Sau e del Nucleo di La Spezia, potenziale scopritore delle irregolarità del Mancini e quindi del "gruppo", viene prudentemente intercettata dall'intervento di Loprete e fatta defluire senza danni (291);

- Gissi stesso finisce con l'ammettere non solamente costose regalie a Loprete (le stellette, l'aquila del berretto e i bottoni in oro bianco in occasione della sua promozione a generale; oggetti d'argenteria, quadri di pregio, candelieri, per alcune decine di milioni), ma anche interventi sul piano di una sollecitudine espressiva di grande intimità (le ricerche del figlio di Loprete quando questo sparì di casa) (292);

- anche quando l'inchiesta giudiziaria è iniziata, i contatti tra Gissi e Loprete (e Musselli) sono frequenti. Vi è prova di soggiorni simultanei dei tre in un Hôtel di Rapallo alla fine di gennaio ed agli inizi di febbraio del 1979 (293). Ed il 19 febbraio 1979 viene intercettata una telefonata tra Gissi e Musselli, nella quale si dice che i due si devono incontrare con una terza persona "con tranquillità": e tale persona - a detta di Galassi (294) - è appunto Loprete;

- a Loprete Gissi consiglierà addirittura di presentarsi al magistrato di Treviso con atteggiamento arrogante

e di non sedersi neppure (295); ed è ancora Gissi ad esse re a conoscenza che è stato Loprete ad indirizzare a varie autorità un durissimo esposto anonimo nel quale vengono lamentate pretese irregolarità degli organi inquirenti(296). Segno questo di una piena partecipazione reciproca anche agli sviluppi dell'indagine giudiziaria.

3.- Le conclusioni che si possono trarre da questa rasse gna (ulteriormente prolungabile, se si volesse minu ziosamente estrarre dagli atti tutto quello che essi of frono al riguardo) si situano a più livelli.

Il primo è dato dalla sicurezza preventiva che nelle aziende del "gruppo" nessuno "veniva a rompere le scato le" (297); in altre parole, "vedendo che eravamo noi, cioé Gissi e Galassi, le cose andavano in un certo modo" (298). Più esplicitamente, non solo le aziende avevano la garan zia di poter proseguire il contrabbando senza disturbi, ma addirittura la sorte di poterlo fare senza neppure venir costrette alle "tangenti" che tutte le altre dove vano pagare ("Non vi era nessuno che si peritava di chie dere a noi, dati i rapporti del Gissi con il Loprete, del denaro, e nemmeno di accettarlo")(299).

Il secondo livello è ancora più penetrante. La ferrea copertura che Loprete assicura a Gissi ed al "gruppo" non è certo il corrispettivo della somma (tutto somma to modesta, dato il destinatario) di 2.000.000 di lire, contenute nella busta "Roma", che ogni par di mesi Gissi porta al suo amico, né è la contropartita dei pur sontuo si (ma sporadici e voluttuari) regali che Gissi effettua in determinate occasioni.

La copertura, così attenta, costante e intransigente da produrre episodi di estrema delicatezza quale quello di Vitali, è funzionale alla ben più lucrosa presenza diretta di Loprete in una società contigua al "gruppo", e cioé nella "BitumoilxDistributors", cui le ditte del "gruppo" fanno da supporto, ricevendone a loro volta certezza di impunità in proprio.

Il terzo livello è quello che, finalmente, conduce a Giudice. Giacché, ingigantitosi a tal punto il gioco da vedere il Loprete impegnato in prima persona nelle vicende di una società, la sua presenza nel pur potente Nucleo Centrale non è più sufficiente. Se per l'addie tro Loprete poteva utilizzare la sua carica prevalente mente in funzione di favori occasionali e mercificabili, di informazioni riservate, di agevolazione di trasferi

(300)

menti (al punto che viene indicata l'esistenza di un fondo clandestino, alimentato dai petrolieri a tal fine)(300 bis), ora i poteri del solo Loprete possono non essere bastevoli. Occorre consolidare la copertura, garantirsi la continuità, premunirsi contro ogni rischio. Occorre, in altri termini, assicurarsi il ruolo del Comandante generale.

Sezione 2^

L'"asse" Loprete/Giudice

3.- Quanto ora detto potrebbe sembrare una semplice supposizione fanta-processuale, se gli atti non offrissero ampia prova anche di un altro "asse privilegiato", e cioé quello appunto tra Loprete e Giudice.

- "il loro legame era fortissimo, e ritengo che il Loprete sapesse quasi tutto" riferisce Scibetta (301);

- "i rapporti personali tra i due apparivano ispirati a notevole amicizia" racconta Vissicchio (302);

- "tra il Giudice ed il Loprete vi erano, oltre che i normali stretti rapporti dovuti alla funzione, particolare intimità di rapporti, che ebbi occasione di rilevare con l'uso del 'tu' tra loro, cosa che io non approvavo, anche nello stile dei precedenti comandanti generali" (303). L'intimità é comprovata anche dal fatto che Loprete era a conoscenza della delicata situazione familiare di Giudice, a cagione della relazione che univa la di lui moglie al segretario Trisolini: tanto che, quando il comandante in seconda Furbini gli espresse le sue perplessità, Loprete rispose che "l'argomento era tabù e non si poteva fare nulla" (304);

- poco dopo assunta la carica, Giudice modificò l'organizzazione interna del Comando generale, in modo da accentuare il rapporto diretto del Comandante generale con il Capo di Stato maggiore e da tenere in disparte il Comandante in seconda (305).

Sono queste le voci dei più diretti testimoni, vale a dire dei tre Comandanti in seconda succedutisi durante il comando di Giudice. Si può dubitare che siano voci eventualmente risentite, gelosie di alti ufficiali messi un poco in sottordine. Ma il dubbio sparisce se a queste si accostano altre risultanze.

- Un appunto datato 24 settembre 1974 riferiva quanto

segue: "Ha destato stupore l'acquisto di un apparta mento da parte del col. Loprete per contanti con ver samento liquido sulla base di lire 280.000.000 : per l'adattamento vi hanno lavorato diverse squadre di ope rai per quattro mesi. Presso la ditta Sgaravatti sono stati fatti acquisti di piante per 4 milioni. L'appar tamento si trova in un ambiente di affermati professio nisti, sulla via Cassia, i quali non si spiegano come mai un colonnello possa aver avuto un simile exploit" (306). L'anonimo venne consegnato a Giudice da Foligni, nel quadro di un dichiarato intento di moralizzazione del Corpo. Giudice, da poco nominato, disse a Foligni di condividere i suoi propositi, ma di fatto, dopo bre ve tempo, scelse appunto Loprete quale Capo di Stato Mag giore.

Non varrebbe obiettare che Foligni deve essere accre ditato con cautela. Infatti é lo stesso Giudice ad am mettere che Foligni gli fece la segnalazione, ma egli non ritenne di fare alcun accertamento (307).

Forse perché la segnalazione era manifestamente pre testuosa? No di certo, perché lo stesso Giudice, reca tosi in visita alla villa di Loprete in quel di Fasano, aveva constatato che "si trattava di [redacted] una tenuta di grande rilievo econo mico". Il motivo é un altro, e cioé che l'accertamen to gli parve "inutile e istituzionalmente non corretto" (308).

Dunque, quel comandante che non disdegna affatto di chiedere a Vissicchio accertamenti riservati sul conto del parlamentare Demichelis (309), reputa "istituzional mente non corretto" appurare con quali danari un uffi ciale della GdF si é fatta una villa faraonica ed una casa del valore di centinaia di milioni (nel 1974).

La una qualche spiegazione a questa strana interpre tazione della correttezza istituzionale può rinvenir si altrove: ad esempio in quella "inutilità" dell'ac certamento suggerito, enunciata aprioristicamente da Giu dice prima ancora di aver saggiato se una qualche uti lità potesse esserci. Ed é la "non-utilità" (appunto) di inquisire un ufficiale "di grande prestigio nel Cor po", e ricco di amicizie politiche di altissimo livel lo, queste sì chiaramente utili.

- La scelta di Loprete a Capo di Stato Maggiore non fu indolore, ma non per questo meno fermamente perse guita. Racconta il gen. Dall'Isola, Capo di Stato Mag giore uscente, che quando Giudice assunse la carica di Comandante generale, egli ebbe "solo il tempo di fargli

conoscere la complessa organizzazione del nostro Comando Generale. Dopo 15 giorni, forse 20, pur esternando la sua ammirazione, il gen. Giudice mi chiamò e mi disse che, siccome era prassi dell'esercito che il nuovo comandante si scegliesse personalmente il proprio Capo di Stato Maggiore, e il proprio Aiutante di campo, ... lui si vedeva costretto suo malgrado a privarsi della mia collaborazione" (310).

Dell'Isola non fu affatto lieto dell'onore. "Io non gradivo per motivi familiari la mia nuova destinazione, ma accettai come dovere militare. In merito al possibile effetto esterno verso il Corpo, chiesi ed ottenni dal Giudice che, in occasione del primo rapporto agli ufficiali generali ed ai colonnelli, fosse evidenziato che si trattava di un'esigenza di avvicendamento, e non di un atto di sfiducia nei miei confronti. Cosa che fece" (311).

Si può replicare, dal punto di vista dell'imputato, che era pur suo diritto avere al fianco un ufficiale di sua scelta, dato il particolare rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il Comandante generale ed il Capo di Stato Maggiore. Ma il fatto è che Giudice non ha per nulla pronto l'ufficiale di fiducia. Infatti egli allontana Dell'Isola, sebbene Loprete non sia ancora promosso generale, e non abbia ancora il grado necessario per succedergli.

Alla domanda di Dell'Isola su chi fosse il proprio successore, infatti, Giudice risponde che "dopo un periodo di sostituzione con il sottocapo, avrebbe fatto la sua scelta, dopo averci pensato" (312). Ed infatti per alcuni mesi Dell'Isola viene sostituito dal gen. Ughi; mentre Loprete assume la carica di Capo di Stato Maggiore il 25 gennaio 1975, con il grado e nella posizione di "colonnello iscritto in quadro di avanzamento per il grado di generale di brigata nell'anno 1975" (313), assumendo poi il grado di generale di brigata solo il 31 dicembre 1975.

Pertanto la risposta di Giudice a Dell'Isola è pretestuosa, come lo è il suo allontanamento in agosto (1974), per instaurare un rapporto fiduciario con un ufficiale che non verrà prima di 5-6 mesi, tanto da dover essere rimpiazzato "ad interim" da un altro con il quale il rapporto fiduciario è certamente inesistente.

Lo stretto rapporto tra i due è reso evidente anche dalla pagina dell'agenda di Russelli che reca i numeri di telefono sia di Giudice sia di Loprete. Verrebbe da pensare che a cognomi di diversa iniziale corrispondano

pagine distinte: ed invece nella stessa facciata compare il nome di "Donato" e subito sotto, con uguale disinvolta dimestichezza, la dicitura non certo raffinata di "principale", accompagnata dal numero riservato di Giudice (314).

- Loprete è sistematicamente presente nei momenti cruciali che preludono a qualche evento di rilievo interessante il "gruppo". Quando Vitali va a Roma a lamentarsi del suo primo trasferimento a Trieste (poi sospeso e revocato), il suo primo colloquio è con Loprete, ma quando poi accenna a voler parlare anche con Giudice, Loprete pretende di essere presente all'incontro (315).

- Loprete tiene la carica di Capo di Stato Maggiore per un periodo che il futuro Comandante generale, Floriani, non esita a definire "eccessivamente lungo", atteso che la durata ottimale era considerata quella di due anni o al massimo due anni e mezzo (316). La stessa insolita durata caratterizza la carica di Giudice, come ben si ricava dal raffronto con la quasi totalità degli altri Comandanti generali (317).

- Si aggiunge - pur avvertendo che quest'ultimo dato è poco significativo di per sé, ma vale a cementare la convergenza probatoria dei precedenti - che esiste tutta una serie di affinità estrinseche tra Giudice e Loprete: entrambi massoni iscritti alla "P 2"; entrambi titolari di ingenti fortune mobiliari ed immobiliari; entrambi strettamente collegati con quel mondo della "BNL" e di Mario Diana, che ebbe parte notevole nel custodire le loro possidenze.

2.- Se l'"asse" Gissi/Loprete offriva la prima arcata del ponte che unisce i petroliari al Comando generale, l'"asse" Loprete/Giudice ne costituisce la seconda. La carriera di Loprete, "sempre sull'asse principale"(318), deve trovare il suo culmine non nell'onorifica ma poco meno che sterile carica di Comandante in seconda, bensì nell'incisivo ufficio di Capo di Stato Maggiore, titolare di "compiti di coordinamento degli uffici del Comando" (319), e pedina fondamentale se accoppiata ad un Comandante generale che cammini in perfetta sintonia con lui.

Quando le leve del comando sono in tal modo assicurate, si può giocare al rilancio :

- la ristrutturazione, la costituzione e l'organizzazione delle varie società interessate alla vicenda si snoda - come si è visto - nell'arco del 1974;

- l'accordo Gulf/Bitumoil ha effetto dal 1° gennaio 1975 (320);

- il "CAA" rileva il deposito dalla "Gulf italiana s.p.a." nello stesso periodo, per un valore stimabile tra i 1,5 ed i 3 miliardi di lire(321).

Ciò significa che i relativi contratti sono impostati negli ultimi mesi del 1974, quando vi è ormai la certezza che Giudice è al vertice della GdF e che Loprete è prossimo a divenire Capo di Stato Maggiore.

Sezione 3^

L'"asse" Loprete/Musselli

1.- Alle due arcate delle quali si è detto nei precedenti paragrafi è necessario aggiungerne una terza, pur essa indispensabile per la lettura del quadro: è ed è il rapporto tra Musselli e Loprete, cui si affianca (almeno di scorcio) il parallelo rapporto tra Musselli e Gissi.

Bruno Musselli è personaggio che entra solo marginalmente in questo processo, tanto che l'imputazione di associazione per delinquere (capo A) neppure lo menziona fra i partecipanti: frutto, questo, della genesi processuale della vicenda, la quale, com'è noto, ha preso le mosse dal tronco contrabbandiero lombardo/piemontese, e solo strada facendo si è arricchita dei "forestieri" Milani e Musselli.

Ma Musselli non è certamente un uomo di secondo piano. Egli è titolare o socio o interessato in un numero impressionante di società, le quali si occupano dei rami più svariati di attività produttiva e commerciale (322). Vanta amicizie di altissimo rango, in particolare, ad esempio, gli on. Craxi e Loro (323), del quale ultimo è così intimo che lo stesso Giudice sostiene di essersi avvalso di Musselli per averne udienza al fine di rappresentargli determinate esigenze del Corpo (324).

Risulta dagli atti che Freato si adopera a livello romano per garantirgli i necessari approvvigionamenti di prodotti petroliferi (325). Le sue "protezioni" in quel di Roma sono esibite come scudo rassicurante, allorché la magistratura effettua alcuni arresti in quel di Bruino (326). Del pari egli non fa mistero della sua amicizia con alti magistrati, quale l'ex presidente del tribunale di Bonza dott. Alberici, che egli nomina con familiarità (327), il cui numero telefonico è nella sua agenda (328), e che in effetti si interessa quando Musselli vuole sapere se il proprio telefono è sotto controllo (329), e fa da padrino ad un bambino dell'imp

tato (330).

Durante la latitanza (non certo disagevole, se è vero che per un lungo periodo abita a Lugano, in due alloggi lussuosissimi, accanto al Gissi)(331), si vanta con i coimputati di "avere in mano Reggiani" (332), a tal punto da deplorare aspramente che quest'ultimo non ne voglia assumere la difesa in giudizio.

La sua partecipazione a società petrolifere è assai estesa. Gli atti, certamente incompleti sul punto perché l'attenzione degli istruttori è stata indirizzata altrove in questo processo, menzionano la "Sipca", il "C.A.A", la "Bitumoil", la "Bitumoil Distributors", la "Panta", la "Sofini", la "Icip" ed altre. Il suo peso in queste società è talmente forte che persino uomini avvezzi a comandare, come Gissi e Milani, devono non di rado acconciarsi alla sua volontà.

2.- Orbene, il rapporto di Musselli con Loprete è reso evidente dall'esplicita e ribadita partecipazione di entrambi alle vicende societarie della "Bitumoil Distributors", testimoniata dalle ripetute e concordi dichiarazioni di Milani, di Galassi e infine anche di Gissi (333).

Qui metto conto rilevare unicamente un particolare, che lumeggia l'evoluzione dei rapporti nel corso del tempo. Pur essendo Gissi notevolmente amico di Loprete, al punto di fruire della lunga serie di interventi e di appoggi dei quali si è parlato, Musselli è legato al Capo di Stato Maggiore da un rapporto forse ancora più solido.

Lo si coglie dal confronto tra Gissi e Milani in data (334) 7 ottobre 1981, successivo alle prime recise e clamorose affermazioni istruttorie di Milani in data 8 luglio 1981 (335), nel quale entrambi concordano nel dire che l'operazione "C.A.A/Gulf/Bitumoil-D" li trovò dissenzienti, ma dovettero accedere alle pressioni di Musselli, il quale diceva di dover accontentare Loprete (e indirettamente Giudice, indicando anche questi come socio della "Bitumoil D").

Lo si coglie ancora meglio nell'evolversi della vicenda sino alla scissione finale dei vari partecipi, culminata in una serie di fratture bilaterali che polverizzano tutto il "team": lo spostarsi dell'asse preferenziale sulla accoppiata Loprete/Musselli, l'insofferenza di Gissi di fronte ad una sua incipiente subalternità (336); il susseguente litigio fra Loprete e Giudice, che conduce Loprete ad uscire dalla "Bitumoil D" ed a rivendicare la sua quota societaria (ottobre 1978, il mese nel quale Giudice esaurisce il suo Comando); il concatenato

uscire di Musselli dal "CAA"; l'espandersi di Milani nel "CAA", secondo il suo vecchio sogno, ma ad un tempo la difficoltà di liquidare in brevi termini il Musselli, il quale preme perché Loprete a sua volta vuole essere liquidato senza indugi (337).

3.- Il rapporto Musselli/Loprete, pertanto, si rivela in ultima analisi come una delle strutture portanti dell'intero traffico, forse addirittura la pietra angolare del tutto. Ad altre istruttorie compete di lumeggiare meglio questo rapporto: qui è sufficiente rilevare la estrema solidità di questo "asse", sostanziato dal vero e reale cemento che unisce i vari mattoni dell'edificio: l'interesse societario nella "Citibail D", la fonte diretta, sicura, costante e sapientemente occultata di tutti gli utili. Gli interventi irosi e drastici di Loprete quando il bisturi delle indagini accenna a voler incidere nel bubbone veneto (338) ne sono il miglior riscontro. Ed il coinvolgimento di Giudice in questo "asse" privilegiato ne è il corollario necessario.

Sezione 4^

L'"asse" Giudice/Musselli

1.- Mentre le relazioni sin qui esaminate hanno una evidenza ed una trasparenza che rende agevole la constatazione, il rapporto Giudice/Musselli è tenacemente marcato, ritardato nel tempo, diluito in una serie di contatti innocui, sterilizzato di ogni valenza probatoria.

Giudice ripete ostinatamente di avere conosciuto Musselli alla fine del 1977, se non addirittura ai primi del 1978; di averne fatta conoscenza tramite Loprete, cui aveva estemato la sua necessità di incontrarsi con l'on. Moro per rappresentargli i gravi problemi del Corpo; di averne letto il nome nell'appunto Vitali nel 1976, ma di non avere avuto nulla da eccepire allorché Musselli gli venne presentato, dal momento che egli era cavaliere del lavoro, e ciò gli fu sufficiente per aderire all'incontro (339).

Ma la tesi dell'imputato è smentita da un'attenta lettura degli atti, alla quale conseguono tre ordini di proposizioni :

- l'intrinseca fragilità ed inaccettabilità della versione offerta da Giudice;

- l'esistenza di un contatto sicuro almeno nel 1976;

- la prova testimoniale di un contatto nel 1975, contraddetta bensì da altre risultanze, ma non in modo persuasivo.

2.- La prima di queste proposizioni ha una portata probatoria circoscritta, poiché si limita ad indebolire per linee interne la credibilità dell'assunto difensivo, senza sostituire ad esso altri elementi certi: ma giova anch'essa, per intanto, a mettere in luce la costante non attendibilità dell'inputato allorché egli si muove su delicati terreni di indagine.

Alla ovvia domanda come mai Giudice abbia accettato di valersi di un privato per contattare il Presidente del Consiglio, dal momento che egli rivestiva una carica di altissimo rango, ben atta di per sé a procurargli ascolto dall'uomo politico; o come mai, quanto meno, non si sia avvalso del più qualificato tramite del suo Capo di Stato Maggiore, che pure ben conosceva l'on. Moro, l'imputato risponde: "sarebbe stato strano che io, Comandante generale della GdF, avessi interessato il mio Capo di Stato Maggiore... Ritengo, oltre tutto, che fra il Loprete e l'on. Moro ci fosse soltanto rapporto di semplice conoscenza" (340).

A prescindere dal rilievo che proprio Giudice ha parlato pochi giorni prima delle "amicizie politiche che il Loprete evidenziava" (341), e che tra queste amicizie quella di Moro era ben nota (342); il dato più sorprendente è che Giudice ritenga disdicevole farsi propiziare l'incontro dal suo Capo di Stato Maggiore (o addirittura richiederlo egli stesso), e non ritenga invece per nulla sconveniente sollecitarlo per il tramite di un privato industriale, a lui segnalato per frodi petrolifere (343).

Si può ancora notare che Giudice ha parlato di varie e lodevoli iniziative da lui assunte durante il suo servizio, e rappresentate all'autorità politica (344); e tra queste ha sottolineato proprio la segnalazione della pericolosità connessa al gasolio per autotrazione, alimentata dall'eccessivo divario delle aliquote fiscali; e che a questa particolare proposta il Ministro delle Finanze dell'epoca, on. Pandolfi, fu così sensibile da farla propria e da ottenere poi adeguate modifiche normative: segno che altri canali, ove avesse voluto, Giudice poteva ben utilizzare per i suoi fini di istituto.

Ma tant'è: la categoria della "correttezza istituzionale" si rivela, con quei contorni che il Collegio non riesce evidentemente a fare propri.

3.- Anche a voler trascurare l'intrinseca debolezza del racconto di Giudice, vi è una vicenda processuale che sicuramente lo contraddice, ed il cosiddetto affare Morello/Trisolini/Musselli, che si colloca nell'estate del 1976.

Occorre premettere che Giovan Battista Morello è persona la quale più volte si affaccia nelle pagine processuali. E' cugino della moglie di Giudice, ed è parente di un certo riguardo, poichè è stato segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana fino al febbraio 1974. E' persona che, per suo dire, ha sempre subìto il fascino di Giudice, seguendolo nella sua carriera di brillante ufficiale (345). Quando Francesco Giudice, neo-laureato, aspira ad un posto nella "BNL", Morello si affretta a rilasciargli un attestato di stima e di raccomandazione (346). Morello è solito acquistare tappeti da Coen, ed a quest'ultimo presenta i coniugi Giudice, che ne diventano, com'è noto, clienti di riguardo. Conosce Trisolini sin da quando l'ufficiale è a Napoli, e stringe con lui una solida amicizia.

Orbene, Giovanni Battista Morello, che mille elementi inducono a far considerare molto legato a Giudice, nella primavera del 1976 confida a Trisolini che dispone di una certa somma di danaro e che, temendo l'inflazione galoppante, è alla ricerca di un investimento vantaggioso. L'infaticabile Trisolini lo invita ad aver fiducia in lui, che saprà trovargli una destinazione particolarmente remunerativa.

Il Morelli, convinto, viene a Roma da Palermo, con una fede di credito di lire 157.500.000, datata 28 maggio 1976, e la mette a disposizione di Trisolini. Questi gli obietta che la fede di credito deve essere trasformata in vaglia cambiari (chissà perchè?), e Morello provvede in tal senso.

Egli tramuta la fede in 18 vaglia, i cui beneficiari sono costituiti da nomi di fantasia, inventati "lì per lì" dal fertile Trisolini (e si è tentati di rilevare, di sfuggita, come l'inconscio lavori anche in questi seri affari di banca, atteso che uno dei cognomi suggeriti da Trisolini è quel Horasca, direttore dell'Utif, che non poche inquietudini istruttorie ha cagionato a Giudice (347), e che viene presentato da Trisolini a Mancini per lucrargli un prestito di 15 o 20 milioni, dall'esito ovviamente infausto)(348).

I titoli sono consegnati a Trisolini in completa fiducia, senza documentazione scritta, con l'intesa che il danaro gli sarà restituito nel giro di un anno, munito di adeguati interessi.

Ma l'anno trascorre ed il rientro non avviene. La spiegazione è semplice: appena avuto il capitale, questo perviene senza ritardo nell'orbita di Bruno Musselli, talché il 9 giugno 1976 i vaglia cambiari risultano versati tutti insieme da Maria Musselli su un libretto al portatore denominato "Patroclo", di pertinenza del predetto petroliere, e previa apposizione di qualche opportuna firma di girata sul retro, naturalmente falsa (349).

Il Morello, decorso l'anno ed atteso ancora un po' di tempo, inutilmente, si decide a parlarne a Giudice. Questi lo assicura del suo interessamento, non senza rilevare che l'iniziativa del suo segretario è stata "non del tutto corretta", e non senza "richiamarlo severamente" (350).

In effetti, "dopo qualche mese", Trisolini si decide a consegnare a Morello la somma di lire 173.000.000 (i versamenti risultano effettuati in data 1° agosto 1976) (351). Considerato che gli interessi ammontano a lire 15.500.000 e che il deposito è durato quasi quattordici mesi, il saggio di interesse si aggira sull'8-9%, e Morello non può dirsi soddisfatto: infatti ammette che si guarderà bene dal chiedere a Trisolini altri impieghi di danaro.

Alcune deduzioni sono d'obbligo. Quando Trisolini riceve la somma da Morello, egli sa già dove collocarla, sia perché non farebbe al Morello la proposta se così non fosse, sia perché pochissimi giorni dopo la somma si ritrova ben distante da Roma, sul libretto di pertinenza di Bruno Musselli. Quindi la somma serve, in buona sostanza, a procurare un finanziamento non trascurabile al petroliere, che se la cava con interessi assai modici, e può anche trascinare la restituzione alla scadenza.

Giudice, dal canto suo, non può essere estraneo alla vicenda, per almeno tre ordini di considerazioni.

Il primo è che Morello, assai legato a Giudice, non può consegnare un simile importo di danaro (che è ingentissimo per un privato, ed ancor più se si rifletta che siamo nel 1976) senza chiedere al cugino quale sorte avrà, o comunque senza chiedergli garanzie sul buon esito dell'operazione.

Il secondo è che, quando Morello va a lamentarsi da Giudice, e questi assicura l'interessamento, almeno in questo momento si forma nell'imputato la sicura consapevolezza dei termini dell'operazione; vale a dire è impensabile che Giudice, quand'anche fosse rimasto all'oscuro sino ad allora, non riceva adesso le informazioni da Trisolini, al quale fa un severo rabbuffo.

La terza è che, per far rientrare con sicurezza i quattrini dal Musselli (la cui consegna non è nemmeno documentata con uno scritto a mani del Morello), occorre un uomo dell'autorità di Giudice. E' palese, infatti, che a Trisolini, nonostante la profonda amicizia che nutre per lui il Morello, o ha fatto orecchie da mercante sino a quel momento, ovvero non è riuscito neppure lui ad ottenere la restituzione da Musselli. Se questo accade, l'autorità necessaria per sbloccare la situazione non può promanare che da Giudice. (Mario) ed la "Sofiam"?

Ed allora il rapporto Giudice/Musselli può, per intanto, già farsi risalire quanto meno al 1976: senza contare che la pronta disponibilità di Trisolini a trovare senza indugio la collocazione della somma, presuppone una conoscenza del Musselli ed una dimestichezza con lui che sicuramente non sono maturate in pochi giorni, ma risalgono ulteriormente nel tempo.

4.- Un ancoraggio del rapporto Giudice/Musselli al 1975 è offerto in via, per così dire, testimoniale da Mario Milani nel suo primo interrogatorio collaborativo, reso il 4 maggio 1981.

Occorre premettere, a mo' di inquadramento, che il Milani viene arrestato nell'ottobre del 1980, nel contesto dell'istruttoria c.d. "Isomar/2": l'accusa, a quel momento, è di concorso nel solo contrabbando "Siplar"/"Isomar", ed egli si mantiene a lungo sulla negativa.

Ad un certo punto, dopo svariati mesi di carcerazione preventiva, Milani si decide a collaborare. Parla del noto 'giro' Siplar/Garlate/CAV/Gulf, e dichiara (a quanto consta è la prima voce che affronta l'argomento) che "il Loprete Donato, amico da sempre del Cissi, era in realtà cointeressato direttamente alla gestione della 'Bitumoil Distributors' e percepiva una quota sugli utili". Sia il G.I. che l'imputato sono evidentemente consci della novità esplosiva della dichiarazione, perché subito dopo compare una precisazione altrimenti inutile: "Intendo dire il gen. Loprete, già Capo di Stato Maggiore della Finanza, e poi comandante di zona della Lombardia" (351 bis).

Proseguendo nell'interrogatorio, Milani tenta di alleggerire un po' il suo ruolo, dicendo che si trovò coinvolto nel 'giro' controvoglia, giacché se voleva continuare a lavorare, bisognava accontentare il Loprete. Di Raffaele Giudice non parla direttamente. A domanda del G.I. offre solamente una traccia labile: "Per quanto attiene al Giudice Raffaele, ritengo che non vi fossero rapporti diretti con il Cissi, ma con il Musselli che lo conosceva bene; questo lo so anche perché ne venni a conoscenza

anche tramite il Morelli Giuseppe, noto petroliere (e conoscente del Giudice)". Preso atto che vi sono i noti assegni 'Comit 15' a carico di Giudice, Milani non calca la mano, limitandosi ad un "sentito dire" di Giudice come di persona corrotta, anzi "coinvolta".

Sino a questo momento Milani non pare, dunque, animato da alcuna intenzione accusatoria nei confronti di Giudice. La sua linea di condotta pare ispirata ad un'ammissione di colpa, con l'unico intento di mostrarsi succube delle pressioni di Loprete.

Nel successivo interrogatorio del 16 giugno 1981 Milani mantiene la stessa linea. Solamente in chiusura, interpellato espressamente dal G.I. se sapeva collegare Musselli con Giudice, egli fornisce un'analitica spiegazione del perché è indotto a ritenere che i due si conoscessero bene (e, ovviamente, si conoscessero nel quadro del rapporto multilaterale di cui ha in precedenza parlato, che rappresenta il fronte di responsabilità sino a quel momento ascrivibile al Milani: rapporto iniziato appunto nel 1975).

"Io ritengo - narra Milani - che i rapporti (eventualmente anche patrimoniali) con il gen. Giudice siano stati tenuti dal Musselli e non dal Gissi, in quanto mi risulta che il Musselli conoscesse da tempo il gen. Giudice, di cui parlava sovente ed apertamente anche con me.

Fondo questa mia affermazione su fatti precisi. Posso affermare che certamente nel 1975 il Musselli conosceva già il gen. Giudice. Questo perché in quell'anno io acquistai una piccola petroliera fluvio-marittima ("Belice") tuttora in proprietà della Lontemar, da una società facente capo a Giuseppe Morelli (soc. 'Fluma'), e in tale occasione il Morelli - durante le trattative di acquisto - mi disse: 'Devo parlare con Giudice (Raffaele), perché dica al suo amico Musselli di darmi del prodotto, perché in questo momento non ce n'è'. Perciò venni a sapere che si conoscevano tra di loro (Musselli - gen. Giudice) al meno dal 1975" (352).

Il 7 ottobre 1981 anche Vincenzo Gissi viene interrogato sui rapporti tra Musselli e Giudice, e rende dichiarazioni assai simili a quelle di Milani: "Effettivamente il Milani ebbe a dirmi, nella mia qualità di socio del Costieri, che Musselli aveva chiesto di effettuare il contratto di fornitura alla Bitumoil Distributors, o più precisamente alla Gulf, presso i Costieri in conto restituzione da Bitumoil Distributors, perché vi era l'interesse e la necessità di retribuire Giudice Raffaele e Lorreto Donato, o meglio perché il Giudice e il Loprete erano soci nella Bitumoil Di

stributors con Musselli ed altri. Io mi opposi al contratto in questione perché lo ritenevo anticonomico ed inopportuno, perché troppo favorevole per il Musselli" (353).

In questa sede Gissi appare essenzialmente preoccupato di svincolarsi da un legame troppo stretto con Loprete e Giudice: infatti non smentisce Milani, ma sostiene di non avergli creduto: "Io non prestai piena fede alle asserzioni del Milani, e poi direttamente del Musselli, circa la partecipazione societaria del Giudice e del Loprete, perché ritenni in primo luogo che potesse essere una motivazione per giocare a suo favore nell'affare, e in secondo luogo perché ritengo che il Loprete, almeno dopo che entrato in rapporti di vera amicizia, me ne avrebbe fatto cenno".

Perciò un dato è pacifico, anche secondo Gissi: che Musselli, già agli inizi del 1975, conosceva assai bene Giudice, al punto da dire ai soci che bisognava "retribuire" il generale ed il Loprete. E non vale dire - come sospetta Gissi - che poteva trattarsi di una vanteria, "per giocare a suo favore nell'affare", giacché una simile millanteria (ammesso che fosse tale) non avrebbe potuto in alcun modo trarre in inganno delle "vecchie volpi" come Gissi e Milani, se non avesse avuto un buon margine di verosimiglianza.

Poché ore dopo, nel pomeriggio dello stesso giorno, Milani e Gissi vengono messi a confronto e Gissi ribadisce la sua versione: "Confermo di aver sentito, prima da te e poi anche dal Musselli, direttamente tutti e tre insieme, la questione della partecipazione societaria del Loprete; però il Musselli faceva particolare menzione anche del gen. Giudice (che aveva sempre detto di conoscere, aggiungendo che aveva un rapporto commerciale con il figlio di Giudice per forniture tramite una sua società, la "Fanta", per le quali aveva serie difficoltà a recuperare la somma dovuta per forniture) indicando anche lui come socio della 'Situmoil Distributors'" (354).

Milani in apparenza ridimensiona la circostanza, ma a ben guardare la convalida: "Sulla partecipazione societaria anche del gen. Giudice, io non posso né confermarlo né escluderlo; io ricordo invece bene il discorso del Musselli per la questione della partecipazione Loprete. Quanto alle conoscenze tra Musselli e il gen. Giudice, ho già detto che mi sono risultate all'epoca del rapporto con Giuseppe Lorelli per l'acquisto della motonave 'Delice' da parte della 'Lontenar' nel 1975".

Ne discendono due constatazioni: da un lato Milani si preoccupa di non dire più di quel che può affermare con

sicurezza, affidando a Musselli la responsabilità di sostenere che anche Giudice era interessato alla "Bitumoil D"; dall'altro lato Milani è fermissimo nel ribadire la circostanza della conoscenza tra Musselli e Giudice nel 1975. E la cautela sulla prima giova senza dubbio a rendere credibile la certezza sulla seconda.

E' vero che Gissi, nel successivo interrogatorio del 30 giugno 1982 (355), si premurerà di rettificare il tiro: "voglio precisare che il riferimento al gen. Giudice da me fatto in sede di interrogatorio andava inquadrato in un rapporto di credito tra la 'Ranta' del Musselli e un'altra azienda di cui non so il nome, ove con il Lorelli era socio un figlio del Giudice. Tutto per riferito più volte dal Musselli, che si lamentava di non poter riscuotere il suo credito".

La l'arretramento è pretestuoso, e basta rileggere il verbale del confronto con Milani, per comprendere che Gissi non intende "precisare" bensì "modificare"; in quella sede Gissi aveva inequivocabilmente fatto riferimento all'una ed all'altra cosa (al rapporto commerciale di Musselli con il figlio di Giudice, ed alla partecipazione societaria di Giudice alla "Bitumoil D") tant'è vero che Milani aveva sentito il dovere di non giurare in proprio sulla seconda: e perciò Gissi non può pretendere di essere creduto quando vuol fare intendere ad un malinteso nel precedente interrogatorio.

La circostanza riportata dal Milani è, dunque, credibile: la conoscenza tra Musselli e Giudice risale ad almeno il 1975. Che poi Giudice sia anche interessato alla "Bitumoil D" è affermato da Musselli ed è inteso da Gissi e da Milani. Resta il possibile dubbio che si tratti di un "bluff" di Musselli: ma anche questo cade sotto le ulteriori considerazioni di Milani al riguardo: "Il Gissi sapeva quello che si faceva per l'operazione, e cioé il meccanismo di contrabbando, perché Musselli lo disse esplicitamente. Non sarebbe stato possibile fare altrimenti, senza il tuo consenso, Gissi. D'altronde sarebbe stato remunerativo un 'transito' ben superiore all'ordinario; se tu non avessi saputo di quanto si trattava, e cioè del contrabbando!" (356).

In altre parole: se Musselli "bluffa", Gissi
mente uomo da andare a "vedere". L'avere
le condizioni svantaggiose è segno
che realmente bisognava retir

17.

5.- A questa testimonianza di
dità via via che la si rac
si aggiunge - pur con le cautele
la mia [illegible]

e,
ual
ttenar'

E' questi un navigato petroliere, già socio di Giuseppe Giudice nella società "Soficom", amico dell'intera famiglia Giudice. Interrogato il 29 giugno 1981 (cioè 13 giorni dopo che Milani ha addotto la circostanza della petroliera "Belice"), Morelli la conferma pressoché integralmente: "E' esatto che (Milani) comprò dalla società 'Fluma', che io amministravo, la motocisterna 'Belice' che serviva per trasporti fluvio-marittimi; l'epoca non la ricordo, ma se il Milani dice 1975, come mi si riferisce, sarà vero. C'è l'atto di vendita, comunque, e la fattura mi pare quasi contestuale. Prendo atto di quanto dichiarato da Milani Mario in data 16.6.1981 in merito a questa vicenda di acquisto della motocisterna 'Belice' e al fatto che io avrei citato amicizia tra Giudice e il Musselli; devo dire però che io intendevo il Giudice Giuseppe che era mio socio, e non il padre. Era sempre interessante avere più fornitori, dati anche i momenti difficili, e logicamente il Musselli poteva essere utile dati i suoi notori rapporti con grosse società petrolifere (Gulf, Total ecc.). Ritengo quindi che l'affermazione del Milani in questi limiti sia esatta" (357).

Dunque Milani ha ragione su tutto, eccetto che sul punto che sarebbe Giuseppe e non Raffaele Giudice il tramite per arrivare a Musselli. La rettifica si commenta da sola: Giuseppe Giudice, nel 1975, è ancora studente, o forse appena laureato (358), e mal si comprende come un "re" del petrolio quale Musselli possa soggiacere all'influsso del giovanotto (a meno di supporre che l'influsso gli derivi dal padre: il che non sposterebbe i termini del problema ...).

Quel che mette conto rilevare, in ogni caso, è che la narrazione di Milani è convalidata su tutto il fronte, ad eccezione della puerile rettifica ora detta. Quel che c'era da obiettargli - secondo le strategie difensive organizzabili in quel momento - è stato obiettato.

6.- Andando avanti, ancora una volta, le cose cambiano. Morelli, interrogato nel dibattimento (359), rettifica anche la data: la motonave "Belice" fu venduta al Milani nel 1977 e non nel 1975. Milani è latitante e non è possibile procedere ad un confronto. Morelli aggiunge che conobbe Giuseppe Giudice nella tarda primavera del 1975, e Musselli solo nel 1977, presentatogli da Giuseppe Giudice. Lo sforzo è trasparente: né Raffaele né Giuseppe Giudice sono posti in contatto con Musselli prima del 1977.

La la pentola è senza il coperchio. Raffaele Giudice, nell'interrogatorio reso in data 29.9.1982, dice testualmente: "... quando fu venduta quella nave della 'Montenar'

dal Morelli al Milani, mio figlio non conosceva ancora il Musselli, incontrato solo nel 1977" (360). E questo non è credibile.

Morelli, infatti, per quante rettifiche abbia apportato, un punto lo ha tenuto fermo, e cioé che con il Milani egli ebbe realmente, durante le trattative inerenti all'acquisto della "Belice", il noto colloquio relativo alle forniture che Musselli poteva procurargli. Dunque, vuoi che fosse Raffaele Giudice il tramite propiziatorio (come afferma Milani), vuoi che fosse il figlio Giuseppe (come sostiene Morelli), a quella data o l'uno o l'altro conoscevano già Musselli.

Anche questo attacco non sembra indebolire la dichiarazione di Milani.

7.- Un cenno deve essere dedicato alla già riferita presenza del numero telefonico riservato di Giudice nell'agenda di Bruno Musselli.

Il Tribunale riconosce che tale circostanza non contiene in sé alcuna forza dimostrativa autonoma in merito alla data di inizio della conoscenza fra i due, poiché il numero telefonico in questione fu riservato al Comandante generale dal 10.11.1976 al 20.11.1978 (361), e pertanto non consente di risalire ad un momento anteriore all'impianto dell'utenza.

La circostanza, tuttavia, può e deve essere utilizzata sotto altri due profili.

Il primo è inteso a contrastare l'assunto dell'imputato, che proprio questo sarebbe un argomento per bloccare la risalita della conoscenza ad una data non anteriore al 10 novembre 1976. In contrario si osserva che l'argomento non prova nulla, poiché, anche ove si raggiungesse per altra via la certezza che la conoscenza è iniziata prima, il risultato sarebbe identico in termini di annotazione sull'agenda del Musselli. Tale agenda, infatti, è del 1979, e, una volta che il vecchio numero telefonico di Giudice sia stato sostituito dalla nuova utenza, chiunque voglia annotarselo terrà conto di questo e non più di quello, ormai inutile: e ciò vale sia che la conoscenza sia posteriore, sia che essa sia anteriore alla modifica (poiché in questo caso il "conoscente" apporterà la variazione sull'agenda a partire dal 1977 e la trascriverà negli anni successivi).

Il secondo profilo è dato dalla peculiarità di quella annotazione, e dalla natura di quel numero. Già si è detto come la dicitura "principale", con la sua insolen

te familiarità, è all'opposto della burocratica e paludata conoscenza di vertice, che Giudice vorrebbe fare intendere, ed è l'esatta proiezione manageriale di quell'altra voce "Donato" che per Musselli rappresenta il socio e l'amico.

Qui si aggiunge che quel numero telefonico non è un banale indirizzo, al pari di mille altri recapiti: è il numero a prova di intercettazioni telefoniche (362), installato alla fine del 1976 dopo che il Comando generale era stato a lungo "spiato" dagli uomini del SID nell'operazione che aveva dato vita al dossier "M.Fo.Biali".

Giudice vuole fare intendere che era un numero diretto, piuttosto che riservato, al punto da circolare negli uffici del Comando e da essere praticamente a disposizione di tutti o quasi. Ma il pur volonteroso ex aiutante di campo, magg. Fromoni, ammette che, nonostante la strettezza dei suoi rapporti con Giudice, egli non ne fu mai in possesso (363). A differenza del cavaliere del lavoro Bruno Musselli.

8.- Un'ultima notazione può essere dedicata alle dichiarazioni di Primo Bolzani, acquisite proprio allo scadere del dibattimento: "Come ipotesi posso dire - racconta il Bolzani in data 27 novembre 1982 - che la nomina del gen. Giudice potrebbe essere stata una mossa di Trisolini e dello stesso Musselli. Ciò desumo dal fatto che appresi dal Trisolini che egli era amico e conterraneo di Sereno Freato e dell'on. Moro (tutti pugliesi), e dal fatto che il Musselli offrì dieci miliardi per la liberazione dell'on. Moro durante la sua segregazione ad opera di terroristi" (364).

Non è molto, in termini di riferimento diretto e solido. Ma conviene tenere conto altresì che :

- Bolzani ha appena finito di tentare di "salvare" Giudice dall'accusa che indirettamente gli rivolge Buzzoni, quando racconta che Bolzani gli chiese un congruo numero di milioni mensili, da destinare a Trisolini/Giudice, per assicurargli protezione (cfr. il cap.12°), e cioè ha ammesso che Buzzoni è veritiero, ma fu esso Bolzani a fargli falsamente credere che quei danari erano destinati a Giudice (per una confutazione di tale assunto si veda ancora il cap.12°). Dunque Bolzani non è certo animato da intenzioni contrarie a Giudice;

- Trisolini, a detta della sua vedova, ha notevoli aggan ci con il mondo dei petrolieri già prima che Giudice ascenda alla carica;

- Musselli, a detta di Cossi e di Formato, è il tramite dell'assegno di 420.000.000 di lire che nell'ottobre del 1973 viene incassato da alcuni esponenti politici (365);

- Bolzani conosce "da molti anni" il card. Poletti, che De Nile e Buzzoni indicano concordemente come uno di coloro che si sarebbero particolarmente attivati per la nomina di Giudice a Comandante generale della GdF.

Dunque, tutto lascia ritenere che quel che dice Bolzani non sia né dettato da ostilità verso Giudice né campato in aria, perché Bolzani è uno di quelli che si è dato da fare per propiziare tale nomina. Ed allora, se quel che dice Bolzani è vero, la conoscenza di Musselli e Giudice non risale al 1977, e nemmeno al 1975: ma addirittura, e quanto meno, al 1973.

5.- Si possono tirare le fila. Si è opposta una tesi difensiva (conoscenza formale avvenuta solo nel 1977) intrinsecamente inaccettabile. Si è constatato un fatto storico (la vicenda Lorello) che fa risalire il collegamento almeno nel 1976. Si è vagliata una dichiarazione ripetuta (di Milani) che fa risalire, e circostanziatamente, il contatto almeno al 1975, e che presenta tutti i crismi della credibilità, perché viene convalidata inizialmente da Gissi e da Lorelli.

In direzione contraria si muovono una serie di "attentati" successivi alla data indicata da Milani, che però si tagliano l'un l'altro l'erba sotto i piedi. E per di più vi è la costituzione di una società (la "Soficom") nel 1975, che ha il dichiarato proposito di accedere a qualificate fonti di approvvigionamento petrolifero, quali l'AGIP e l'IRI (366): al qual fine non si vede che contributo possa dare il giovanissimo ed inesperto Giuseppe Giudice, se non quello di agganciare la "Soficom" all'asse Raffaele Giudice/Musselli.

E' lecito concludere che i famosi assegni provenienti dal Musselli, nel 1976, non sono piovuti dal cielo.

Sezione 5^

L'"asse" Giudice/Trisolini

1.- C'è ancora una relazione da lumeggiare, ed è il particolare rapporto Giudice/Trisolini, che percorre tutto il processo con toni e sfumature i più disparati ed inquietanti.

Sulla personalità di Trisolini, faccendiere di basso livello, disinvolto con banchieri, signore e monsignori, gli

atti offrono una pioggia di riferimenti, disparati nella specifica notazione, ma unanimi nella generica disistima. Persino Raffaele Giudice si è acquietato, alla fine, all'idea di essersi allevata la serpe in seno (ma forse il riferimento al bestiario dovrebbe essere diverso), limitandosi ad opporre di avere ignorato ieri le qualità che oggi tutti conclamano. Il punto da accertare, pertanto, sarà essenzialmente quello che concerne la pretesa buona fede dell'imputato durante gli anni del suo comando.

Esaminiamo per intanto il panorama dei giudizi sul segretario particolare.

Trisolini - riferisce Calassi - è persona notoriamente corrotta, e non solo nell'ambiente dei petrolieri (367): il che è come dire che la fama correva altresì negli ambienti della GdF, anche perché alla spregiudicatezza del Trisolini faceva riscontro la novità di un insolito attivismo del segretario particolare del Comandante generale, laddove tale figura "in precedenza non aveva mai avuto rilievo" (368).

"Faccendiere di basso livello" l'uomo è definito dal gen. Scibetta (369), il quale, come Comandante in seconda, conosce anche le "questioni private che si protraevano da ben prima" tra il segretario e la moglie del generale, e non ignora la sistematica utilizzazione del Trisolini da parte di Giudice per i suoi affari personali.

Anche l'altro Comandante in seconda, gen. Furbini, lo descrive severamente come uomo di ambiguo carattere, dedito a favoritismi verso appartenenti al Corpo, impegolato nell'equivoca e disdicevole relazione con la moglie di Giudice (370).

E il gen. Dosi, successore di Furbini e di Scibetta, è il più diretto ricognitore di una delle tante malefatte di Trisolini (quella relativa al c.d. affare Vatta: cfr. il cap.10°), e la segnala a Giudice, ottenendone non già la meraviglia, lo sdegno e la reprimenda, ma soltanto un grave imbarazzo del Comandante (371): e sì che quella di Trisolini era cosa passibile quanto meno di arresti (372).

Dunque, tutti i Comandanti in seconda, senza eccezioni, hanno colto con chiarezza quel che Giudice si ostina a dire di non aver percepito. Persecuzione di ufficiali della GdF a dar o degli "estremi"? Non pare. Infatti anche il col. Visicchio qualifica Trisolini "anima nera del Comando generale", uomo che "si intrufolava dappertutto, faceva quel che voleva", al punto di prendere egli stesso l'iniziativa di chiedere al Visicchio di "avviare/effettuare una verifica" (373): e Visicchio non è ufficiale

che abbia animosità verso Giudice (se mai verso Loprete), come testimonia tutta la sua deposizione dibattimentale (374).

Anche persone come Diana e Ferrari, estranei al mondo della GdF e palesemente legati a Giudice, non lesinano le bordate contro Trisolini. Persona "che non stimavo - dice Diana (375) - per dei suoi comportamenti non corretti in talune circostanze". E Ferrari è anche più esplicito: "Non avevo rapporti con il Trisolini, ed anzi ne ebbi una pessima impressione le due volte che lo vidi, come moralità. Intendo dire che la volta che lo vidi a casa di amici, si comportò sconvenientemente con mia moglie. Di fronte alle mie rimostranze il Giudice rimase apparentemente, ma non prese provvedimenti ..."(376).

Sono vizi privati, se si vuole. Ma ce n'è anche qualcuno pubblico, come quello consacrato dalla Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Roma (377), che ha ufficializzato nel Trisolini un percettore di "tangenti". E almeno tre episodi ben vivi nelle presenti pagine processuali (Vatta, Mancini, Buzzoni: cfr. i capp. 10°, 11° e 12°) ne testimoniano l'impudente intraprendenza, pari all'insaziabile appetito.

2.- Ma su questa indecente capacità di far mercimonio del proprio ufficio appare inutile diffondersi, essendo uno dei pochi punti non controversi del processo. L'interrogativo vero è se Giudice potesse ignorarla, com'egli sostiene.

La difesa dell'imputato è, anche a questo riguardo, formale e perciò priva di persuasione. Nella scelta del suo segretario particolare - racconta Giudice - egli si attenne alle note caratteristiche di Trisolini, che lo descrivevano come ufficiale brillante e capace. Null'altro cercò e null'altro seppe. Oggi è chiaro di che pasta fosse fatto l'uomo, ma ieri non lo era.

La giustificazione è fragile, per molti e convergenti motivi. Innanzi tutto, le note caratteristiche di Trisolini non offrono affatto quella patente di eccellenza che Giudice vuole leggervi. Chi scorra i giudizi formulati negli anni 1968/'70 vi legge sorprendenti valutazioni negative, che non intaccano solamente qualche scarsa attitudine a questo o quel servizio, ma attengono ai piani del carattere e della lealtà. Non è molto, d'accordo: ma in un costume valutativo nel quale la media degli ufficiali è fatta di uomini "superiori alla media", anche un lieve biasimo deve pur indicare qualcosa di non limpido.

In secondo luogo, e sempre attenendoci al piano formale

delle argomentazioni, anche una persona come il gen. Furbini, che pure non conosceva personalmente il Trisolini, prese le sue informazioni, e, senza compiere sforzi trascendentali, fece presto a constatare "la cattiva nomea che aveva Trisolini nell'ambito dell'Esercito" (378) per le ricordate ambiguità e per i suoi favoritismi. E se lo seppe facilmente Furbini, che era cresciuto nella GdF; e se parimenti lo seppe Dosi, poiché le voci erano "molto diffuse nell'ambiente" (379); ben più facilmente poteva saperlo Giudice, che lo aveva seguito nell'Esercito da vecchia data.

Un terzo motivo, e questa volta non solo formale ma sostanziale, è dato dalla strettezza dei legami tra Giudice e Trisolini, sotto molteplici profili. La grande amicizia ed il notevole ascendente del segretario sul Comandante generale sono testimoniati - con vari accenti ma con identità di concetto - dalla vedova di Trisolini, Bruna Fornari (380); da amici di Giudice, come Mario Foligni (381); da parenti-amici, come GiovanBattista Morello (382); da ufficiali del Comando generale di minor rilievo, come il col. Loccariello (383), o di massimo spicco, come il gen. Furbini che descrive il segretario "sempre presente accanto a lui" (384). Di "stretti rapporti" parla l'altro Comandante in seconda, gen. Dosi (385). Ed anche il gen. Maletti, estraneo alla GdF, riferisce che Giudice "era criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante di campo, poi segretario particolare" (386).

D'altra parte, che il rapporto fra i due non fosse solo quello d'ufficio emerge ben al di là di semplici valutazioni opinabili. A prescindere dalla riferita relazione con la Galluzzo, è lo stesso Francesco Giudice a raccontare di aver conosciuto Trisolini da quando era ragazzo, e di essere cresciuto sotto i suoi occhi ed i suoi consigli, e di avere giocato in borsa numerose volte con lui (387).

Anche Vincenzo Cinà riferisce che Trisolini "seguiva, assisteva e consigliava Giuseppe Giudice" nei suoi primi passi nel mondo petrolifero (388). Un intero fascicolo di assegni, variamente scambiati tra Giudice ed il suo segretario, documenta un intreccio di rapporti pressoché quotidiano e sovente su tutti i fronti. Come e visite in comune sono riferite nel c.d. dossier "L.Fo.Dialli", nella parte utilizzabile, in quanto costituita da mille visioni visive. Ed anche il fatto che Giudice ammetta di aver chiesto a Trisolini di accompagnare la moglie in Svizzera, nel noto viaggio oculistico-bancario del luglio 1975 (389), concorre con gli elementi ora detti nel rivelare una familiarità profonda e prolungata, la quale non può avere lasciato nell'ombra un aspetto così poco nascondibile come la vocazione alla corruzione.

3.- Ma c'è un quarto e risolutivo ordine di considerazioni, che induce ad escludere la buona fede e l'estraneità di Giudice, ed è l'impossibilità "istituzionale" per Trisolini di compiere le proprie nibalderie con le sole sue forze.

Già si è detto che Trisolini viene dall'esercito, ed occupa nella Cdr un ruolo non solo finallora insignificante, ma soprattutto non previsto nell'organico. La sua figura, prima di lui, era inesistente o incolore, e, dopo che la sua malattia lo costringerà a ritirarsi dalla scena, nel 1976, egli non verrà sostituito da Giudice con nessun altro, preferendo il Comandante cumulare le sue funzioni con quelle dell'aiutante di campo cap. Fronzoni (390).

Dunque Trisolini non è titolare di alcun potere istituzionale nell'ambito della Cdr; non intreccia rapporti particolari con nessun alto ufficiale del Comando che possa fargli da padrino (391); non ha solidi agganci con altri. Chi, se non Raffaele Giudice, può dargli tanto potere? Chi, se non Giudice, può autorizzarlo a riferire i "desideri di S.E." all'Ufficio Personale quando si tratta di ottenere l'anomalo trasferimento del maresciallo Sardelli? (392). Chi, se non Giudice, può essere il motore di quella "segreteria molto attiva", espressione di "relazioni di ogni genere", che, se Giudice fosse stato davvero (393) estraneo, non avrebbero potuto sfuggirgli, così da imporgli un intervento moderatore, o almeno chiarificatore, nelle mene del suo segretario?

E' seriamente pensabile che Trisolini possa girovagare in varie parti della penisola spendendo il nome di Giudice per spillare quattrini, senza che Giudice non ne sappia alcunchè?

E' credibile che, di fronte ad una "vendita di fumo" - quale sarebbe la millanteria di Trisolini nell'ipotesi che Giudice sia ignaro - la voce non si spanga nell'ambiente dei petrolieri, e ad una successiva sortita di Trisolini quel mondo, che non è fatto di imbecilli, continui a sborsare milioni anziché sbattergli la porta in faccia o peggio?

La risposta è già di per sé negativa sulla base della semplice logica argomentativa. Ma diventa vieppiù negativa sulla base delle dichiarazioni che rendono due persone non sospette di malevolenza verso Giudice.

L'una è il col. Viscicchio, l'unico ufficiale (per così dire) "pentito" nel panorama del presente processo. "In effetti vedeva il sospetto - racconta Viscicchio, che mo

stra di avere ancora un certo affetto per Giudice, ben diverso dal sentimento che prova verso Loprete - che egli (il Trisolini) agisse di concerto con il gen. Giudice, ma per la verità con me egli non ne spese mai il nome" (394). Il che - se è lecita la chiosa - era d'altronde pienamente superfluo alle orecchie di un ufficiale della GdF.

L'altra persona è Vincenzo Cissi. "Era opinione diffusa nell'ambito della GdF e degli operatori - egli ricorda in dibattimento (395) - che Trisolini nella GdF condizionasse l'operato dei collaboratori del Comandante generale. Più volte il gen. Loprete mi confidò di trovarsi a disagio tal volta nei suoi rapporti con il gen. Giudice per interferenze di Trisolini".

Invitato ad essere più preciso, Cissi cerca di tenere la mano leggera, ma vi riesce solo in parte, perché i fatti sono più forti della sua buona volontà: "E' vero che ho detto che era noto che, se uno voleva arrivare al gen. Giudice, Trisolini era la migliore persona per arrivarci. Aggiungo però che era pure voce corrente che il Trisolini millantasse proprie capacità che andavano al di là delle sue reali possibilità, talché molti per questo lo evitavano".

E più oltre: "quando ho detto che correva voce che Trisolini poteva condizionare l'operato dei collaboratori del Comandante generale, ho inteso dire che si sapeva che Trisolini era in una posizione di privilegio tale che poteva agevolare la richiesta di trasferimento di un ufficiale. Con ciò non intendo dire che egli intervenisse direttamente sul gen. Giudice, non potendosi escludere che agisse direttamente sull'ufficio a ciò competente."

E tornando ai privati aggiunge: "Inoltre era voce diffusa che anche un privato, in particolare i petrolieri, se 'aveva bisogno di qualche cosa', poteva trarre vantaggio dal conoscere il col. Trisolini. Intendo dire un bisogno di protezione preventivo, ovvero anche in corso di verifica. Peraltro non ho motivo di ritenere che si potesse anche conseguire il trasferimento di qualche ufficiale che desse fastidio. E' mia fondata opinione che queste voci provenissero da Mancini e da Lorelli, stante la notorietà dei loro rapporti con il Trisolini".

E' un dire e non dire. Con la differenza che il dire è solido, il non dire è fragile. Perché tutte le parti riduttive si svuotano, lasciando in piedi quelle affermative. Ed infatti, che Trisolini avesse gran voce in capitolo agendo su altre leve, è cosa che nemmeno Giudice ha mai allegato, sia pure a livello di supposizione: e dato il malanimo di Loprete verso Trisolini, e l'aperta ostilità

di tutti i Comandanti in seconda e dell'Ufficio personale, non si vede quali bottoni Trisolini potesse efficacemente schiacciare per virtù propria.

Ancora: che Trisolini millantasse credito sarà stata "voce corrente" (secondo Gissi), ma il fatto è che Mancini, Buzzoni e Vatta ricorrono a lui, e Mancini sta al gioco per oltre un anno e mezzo. E se uno di coloro che - sempre ad avviso di Gissi - mettevano in giro le voci sull'utilità di "conoscere" il Trisolini era il Morelli, non si può certo dubitare che Morelli sapesse perfettamente come stavano le cose.

4.- A quanto ora detto si aggiunge il riscontro dei fatti. Quando Trisolini interviene, la vendita non ha per oggetto fumo, ma sostanzioso arrosto.

Mancini, dopo avere sborsato la tangente mensile, subirà un'ispezione addomesticata, dalla quale il suo nome non salterà fuori (396). Buzzoni, dopo analogo esborso, sarà immune da visite della GdF sino a che, per saggiare la bontà della copertura, proverà a sospendere un paio di mesi i pagamenti, e subito constaterà l'arrivo dei militi (397). E se nel caso Vatta non si realizza l'obiettivo del richiedente, tuttavia Giudice è certamente messo a parte della richiesta, e non manca di cogliere di quale consistenza è lo zelo che anima il suo segretario: se non altro perché glielo dirà in tutto tondo il gen. Dosi qualche anno dopo, e Giudice non mostrerà sorpresa ma grave imbarazzo (398).

Leggendo in filigrana le vicende di Mancini e di Vatta, si constata senza fatica che Trisolini non è un semplice millantatore. Egli conosce il testo di telefonate riservate, anticipa visite ispettive di Giudice che puntualmente avverranno, programma spostamenti di ufficiali, anestetizza verifiche, e mostra di sapere circostanze la cui cognizione sarebbe altrimenti inspiegabile.

Su un solo punto si può intravvedere uno spiraglio di verità nella difesa di Giudice: ed è l'essersi consegnato mani e piedi ad una cricca di ribaldi pensando di dominarli, e finendone in parte irretito. Ma la pretesa di non aver mai saputo nulla del suo Tigellino da bottega evoca l'immagine di chi si tappa le orecchie e sostiene di non vedere alcunché.

Capitolo 6°

La riorganizzazione del Comando generale

1.- I temi sino ad ora esaminati rappresentano, in un certo senso, la raccolta degli ingredienti necessari per confezionare il prodotto. Si tratta ora di verificare se esiste il prodotto, ed in che cosa consista.

Già si è constatato che :

a) il traffico contrabbandiero postula, oggettivamente e soggettivamente, una copertura di vertice;
b) vi è un imponente flusso di ricchezze nella disponibilità dei presunti protettori;
c) vi sono dei canali privilegiati atti a trasmettere dall'uno all'altro polo le esigenze degli operatori, gli interventi dei protettori, le ricompense dei protetti.

L'ipotesi alternativa ancora possibile è che Raffaele Giudice non abbia concretamente e personalmente operato ai fini di cui sopra. La copertura, in altri termini, potrebbe essere stata realizzata da altri, che manovrava il Comandante generale; le sue ricchezze potrebbero provenire da altre causali, sia pure illecite; i canali potrebbero sussistere ma non aver trasmesso alcunchè.

Orbene, per saldare definitivamente queste convergenze, occorre sottoporre a disamina il comportamento di Giudice nell'esercizio della sua carica : ove si constati una serie di condotte funzionali alla prima proposizione, e facenti capo alla sua consapevole volontà, il cumulo dei fatti indizianti diventa, ad avviso del Collegio, totalmente inattacabile.

Gli atti offrono ampia prova di queste condotte, che verranno raggruppate in tre filoni di fondo :

a') la ristrutturazione degli uffici del Comando generale;
b') gli interventi attivi nei momenti cruciali delle indagini;
c') le condotte omissive in analoghi momenti.

2.- Per quanto attiene alla ristrutturazione degli uffici ed all'esercizio del potere in modo accentratore ed autoritario, appare utile ed espressivo far parlare direttamente i più

vicini collaboratori di Giudice, vale a dire i Comandanti in seconda che si sono succeduti sotto di lui.

Il primo in ordine di tempo è il gen. Furbini. "Altro comportamento - egli riferisce - che più volte provocò il mio sincero dissenso con il gen. Giudice fu il suo trasferire direttamente finanzieri e sottufficiali; compito istituzionale di spettanza del Comandante in seconda (ai fini del servizio). Ciò determinava dei trattamenti di favore e ingiusti verso il personale, che io rammostrai più volte a Giudice". (...) "Inoltre mi trovavano diretttamente dissenziente i rapporti diretti che il Giudice teneva con i reparti, telefonando lui personalmente; io gli feci presente che ciò poteva generare confusione e smarrimento, o far pensare a un suo interessamento diretto verso questo o quel settore; ma lui mi rispose che di fronte al Parlamento e al Governo era lui a risponderne e che quindi riteneva di fare in quel modo; non potei a questo punto obbiettare nulla" (399).

A Furbini subentra Scibetta , che è ancor più perentorio. "Era noto - egli racconta - e constatai di persona quando fui al Comando generale in modo molto concreto, il potere monocratico che gli attribuisce la legge, di cui era gelosissimo. Questo nei settori dei trasferimenti, nel settore direttamente operativo, anche con disposizioni di specifiche verifiche ... e con contatto quotidiano o quasi con il Comandante del Nucleo centrale; nel settore del servizio informazioni, in cui operava con assoluta autonomia, senza informare, o meglio senza consultare, il Comandante in seconda (e talora, ritengo, nemmeno il Loprete : per altro il loro legame era fortissimo e ritengo che il Loprete sapesse quasi tutto). Aggiungo che trovai al Comando generale un centro di potere fortissimo anche con altri ufficiali superiori". (400).

Di rincalzo Dosi riferisce : "Sin dal mio primo ingresso mi trovai, per ragioni di servizio, in contrasto con il Giudice e altresì con il Loprete su alcuni argomenti per me fondamentali ai fini dell'organizzazione e funzionamento del Corpo. Non certo per ragioni personali, ma soprattutto per un maggior controllo disciplinare e una lotta contro la corruzione interna, uno dei mali più ricorrenti per la funzione. Propugnai quindi la creazione dei comandi di divisione per responsabilizzare maggiormente i generali di divisione, onde non fossero scavalcati a livello centrale e anche dal basso. Una diversa organizzazione del servizio "I" attribuendone la responsabilità operativa ai comandi di Zona, mentre attualmente finisce per essere un organo interno del Comando generale. La definizione delle responsabilità del Comandante in seconda soprattutto per le note caratteristiche degli ufficiali. Ulteriore moralizzazione per controllare in modo costante la situazione patrimoniale degli ufficiali. Di fronte a questo trovai la costante opposizione del Giudice e del Loprete" (401).

Nella deposizione dibattimentale Dosi aggiunge ulteriori parti=

colari. Precisata la sua proposta di anagrafe patrimoniale per gli ufficiali del Corpo che non incontrò favorevole accoglienza da parte di Giudice, riferisce che : "nell'organigramma del Comando generale si prevede per il Comandante in seconda, ufficiale proveniente dall'Arma, un'unica casella in unione al Comandante generale, che proviene dall'Esercito, mentre il Capo di Stato Maggiore dipendeva da ambedue. Il gen. Giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge, stabilì che il Comandante in seconda assumesse una funzione a latere, senza poteri diretti salvo quelli specificamente delegati. Accentuò in tal modo il ruolo del Capo di Stato Maggiore, che veniva a dipendere esclusivamente dal Comandante generale, conservando una dipendenza esclusivamente funzionale, quando necessaria, nei confronti del Comandante in seconda" (402).

A queste dichiarazioni dei Comandanti in seconda si aggiungono le sintetiche dichiarazioni del Comandante generale uscente, Borsi di Parma, relative alla sostituzione, da parte di Giudice, di tutti i proprii precedenti collaboratori (403).

3.- Per quanto concerne lo specifico aspetto informativo, deve essere data la parola al gen. Farnè ed al cap. Lecca.

Riferisce il primo che "la trattazione della corrispondenza nell'ambito del Comando generale era regolata dalle istruzioni del Comandante generale in data 1/5/1975, le quali disciplinavano le competenze dei vari uffici. Per quanto attiene all'Ufficio Operazioni, la trattazione della corrispondenza era impostata (a seguito di ordine verbale, poi materializzato in una memoria interna) nel senso che il promemoria, che spiegava perchè si scrive una lettera, era intestato 'Promemoria per il Comandante generale', e si concludeva per le sue decisioni e per la firma del Comandante in seconda. Secondo l'istruzione generale le lettere o le circolari, riguardanti questioni di settore, dovevano essere indirizzate alla firma del Comandante in seconda : ma a ciò si derogava per effetto dell'ordine verbale di cui ho detto" (404).

A sostegno di quanto detto il gen. Farnè ha consegnato una lettera circolare datata 15/2/1975, a sua firma, ed indirizzata a tutte le sezioni, dal seguente contenuto : "S.E. il Comandante generale ha disposto che, indipendentemente da quanto stabilito nelle vigenti 'istruzioni per la trattazione della corrispondenza' in via di revisione, desidera essere previamente informato degli ordini che impartisce il Comando generale per l'esecuzione di verifiche e altri interventi, tanto se a carattere generale (come attualmente), quanto se si riferiscano a singoli soggetti od aziende. Ciò anche se le lettere di incarico sono a firma del Comandante in seconda. Di conseguenza, nei casi suddetti, il promemoria deve essere sempre diretto a S.E.".

Considerato che il teste Farnè è stato dedotto al di fuori del-

la lista da parte della difesa (405), non si può supporre animosità preconcetta nella sua deposizione, la quale d'altro canto è suffragata da un documento d'ufficio, e collima con la puntuale deposizione del cap. Lecca (406).

L'imputato ha tentato di minimizzare la portata della circolare prodotta da Farnè : essa testimonierebbe il desiderio di Giudice di essere "informato" di tutte le attività di rilievo, e questo sarebbe un incontestabile diritto-dovere di un Comandante generale che non voglia esercitare la sua carica sotto tutela (407).

Ciò è comprensibile : assai meno lo è la spiegazione susseguente, e cioè che "sarebbe stato logico che, in presenza dell'ordine mio informale, il III Reparto Operazioni, compilatore delle 'istruzioni', avesse provveduto a modificarle prima che esse vedessero la luce". Tale argomentazione non convince perchè, sino al momento della deposizione Farnè, Giudice aveva sempre sostenuto con vigore che le istruzioni per la corrispondenza, da lui emanate, rappresentavano legge all'interno del Comando generale, e dunque quelle e non altre dovevano essere osservate (408).

Si ha, pertanto, la strana contraddizione tra un ordine scritto, che delega varie competenze al Comandante in seconda, ed una disposizione orale, che prevale su quello,e che centralizza informazioni e decisioni nella persona del Comandante generale.

Su questo punto valgono, risolutivamente, non solo le deposizioni Lecca, Farnè e Furbini, ma ancor più i numerosi documenti in atti, che portano la dicitura "promemoria per il Comandante generale", o talora "appunto per il Comandante generale". Essi sono la dimostrazione oggettiva che, per quanto le "istruzioni per la trattazione della corrispondenza" (prodotte dalla difesa) devolvessero determinate materie alla competenza del Comandante in seconda, tale criterio, come ha precisato il gen. Furbini, "può essere variato e difatto lo è stato" (409). In altri termini, come ha riferito il col. Meccariello, "le deleghe date dal Comandante generale avevano valore vincolante per il delegato, ben inteso con facoltà per il Comandante generale di recuperare occasionalmente la potestà delegata" (410).

E il documento prodotto da Farnè dimostra che questa occasionalità era di fatto la regola, almeno in materia di informazioni.

D'altra parte, a ben guardare, tutta l'accanita battaglia condotta da Giudice per dimostrare che il punto per lui più delicato - le segnalazioni di particolari sistemi di frode - era appunto fra quelli attribuiti per delega al Comandante in seconda, si rivela artificiosa ed evanescente. Le sue istruzioni (411), alle quali si richiama mostrano come vi sia una competenza "alle decisioni e alla firma" in capo al Comandante in seconda, nel caso di impedimento o di assenza dal Comandante generale; mentre nella situazione ordinaria vi sia una competenza particolare delegata, che si traduce in una riserva "alle decisioni o alla firma".

Di conseguenza la cosiddetta "circolare Farnè" non fa altro che rendere più concreta questa disgiuntiva allorchè si tratta di "verifiche e altri interventi, tanto se a carattere generale (come attualmente), quanto se si riferiscono a singoli soggetti od aziende". E ciò "anche se le lettere di incarico sono a firma del Comandante in seconda".

Pertanto, in ultima analisi, la circolare e le istruzioni non sono in conflitto, ma si raccordano. La segnalazione e la trattazione degli affari delegati può ben far capo al Comandante in seconda; questi può ben formulare delle lettere di incarico; ma, ove si tratti di "verifiche ed altri interventi" di qualsivoglia dimensione, il promemoria dovrà "essere sempre diretto a S.E.". Ciò significa - se le parole debbono avere un senso - che in materia di verifica e di intervento l'ultima parola deve essere quella di Giudice.

Se per caso sussisteva ancora qualche dubbio sul significato della "centralizzazione", la circolare Farnè è idonea a dissiparlo.

4.- Anche in materia di trasferimenti conviene dare la parola ai diretti interessati.

Riferisce il gen. Cappello al Giudice istruttore che"durante il periodo del comando del gen. Borsi di Parma, veniva effettuata la cosiddetta pianificazione, che era un programma di trasferimenti annuale in base ad esigenze di servizio, familiari, di avanzamento ecc., in modo collegiale. Infatti, su proposta dell'Ufficio Personale e del capo del I Reparto, venivano fatte delle riunioni con la gerarchia (Capo di Stato Maggiore, Comandante in seconda e Comandante generale) dove venivano approvate definitivamente le proposte del reparto, ed ogni movimento veniva collegialmente discusso. Con l'avvento del comando del gen. Giudice fu abolita la riunione collegiale finale e il gen. Giudice iniziò a trasmettere ordini personali di trasferimenti di ufficiali che, non essendo motivati secondo le esigenze sopra dette, non potevano essere adeguatamente motivate dall'ufficio secondo tali criteri. Ricordo che, assieme al personale da me dipendente, si decise che, qualora provenissero ordini di trasferimento personali del gen. Giudice, fosse indicata la titolarità dell'ordine" (412).

Conferma il cap. Diddi che "l'allora Comandante generale Giudice più volte dava ordini, tramite i miei superiori, di effettuare trasferimenti di ufficiali anche al di fuori
ficazione. Prospettai il problema al cap
che, qualora vi fossero degli ordini
dante generale nell'ambito della pian
non avevano una motivazione data dall
la titolarità delle proposte e dell'or

Nel dibattimento il gen. Cappello ha a

dice iniziò a trasmettere ordini personali di trasferimento "in coincidenza della prima pianificazione successiva al suo avvento nella carica, vale a dire per la pianificazione del 1975". Ed ha specificato altresì che fra questi trasferimenti ordinati personalmente da Giudice, al di fuori della pianificazione, vi fu quello dell'allora maggiore Coppola al Nucleo di Torino (414).

Il col. Meccariello ha menzionato il trasferimento del maresciallo Sardelli, ed ha riferito comparativamente che gli altri comandanti generali, Floriani e Giannini, non si sono mai avvalsi di tale potere, se non forse in casi eccezionalissimi; laddove Giudice lo esercitò 30-40 volte nell'arco dei due anni in cui il teste svolse il suo incarico (415).

5.- Tra gli interventi di Giudice che meritano un cenno - e tralasciando quelli la cui connotazione non appare altrettanto univocamente funzionale alla copertura del contrabbando - vi è la circolare 21/7/1976 in materia di obbligo della subdelega allorchè un reparto debba operare al di fuori della propria giurisdizione (416).

L'uso pretestuoso di questa disposizione interna sarà valutato più analiticamente quando si esaminerà una delle concrete manifestazioni di intervento protettivo pilotato da Giudice, vale a dire la sottrazione al cap. Sau dell'indagine sulle aziende del Mancini, collegate al "gruppo" (417).

Qui è sufficiente rilevare come la disposizione si inquadri perfettamente nel programma di copertura complessivo. Le altre proposte di ristrutturazione del Comando generale (quali quelle riferite dal gen. Dosi) trovano disco rosso. Ma la centralizzazione delle informazioni, con particolare riguardo a verifiche ed interventi di qualsiasi livello e dimensione; l'intervento personale immediato nella materia dei trasferimenti, vuoi di ufficiali vuoi di sottufficiali, in qualsiasi momento ed a prescindere dalla pianificazione; l'obbligo rigoroso della sub-delega per il caso che l'indagine non nasca in loco, ma vi pervenga per derivazione da una verifica scaturita fuori : questi hanno pronta attuazione, sin dal 1975, e rappresentano i tre cardini di un trittico armonicamente concepito, ed inteso a) sapere per tempo quel che può minacciare il gruppo, b) a rimuovere gli ufficiali scomodi ed a collocarvi quelli fidati, c) a ricacciare a casa quelli che volessero compiere intrusioni nella riserva di caccia.

Il postulato individuato per via logica, allorchè si constatarono le dimensioni del contrabbando e [illegible]
ha trovato un primo puntuale riscontr
nizzazione del Comando generale, effe
Loprete.

ella
alia
mparti=

Capitolo 7°

Il caso Vitali

1.- Il caso Vitali è probabilmente il momento più emblematico della copertura collusiva documentata dagli atti di causa. Ed infatti di questo specifico episodio si occupa altra istruttoria, come più volte obbiettato dalla difesa di Raffaele Giudice.

Il Tribunale, pur consapevole di questo parallelismo di indagini, non può tuttavia prescindere dall'esame della vicenda, nella convinzione di non operare alcun " bis in idem ", e di non pregiudicare in alcun modo le sorti di un futuro giudizio. Il caso Vitali, invero, qui viene in considerazione non ai fini di individuare una (ipotetica ed indifferente) responsabilità di Giudice per un distinto reato; ma ai fini di constatare - come si è anticipato - se le numerose premesse in fatto, indizianti di un accordo collusivo, abbiano avuto concreto seguito in condotte espressive di tale accordo.

2.- La delicatezza e la complessità della vicenda impongono di prendere le mosse da una rigorosa successione cronologica dei fatti, quale documentata dalle pagine processuali.

1) Un appunto riservato, contenente " elementi informativi in ordine a frodi perpetrate in materia di imposte di fabbricazione ", viene trattato dal capo Ufficio Operazioni del Comando generale in data 20/3/1975, e produce la richiesta di accertamenti, indirizzata dal Comandante in seconda, in data 21/3/1975, a vari Comandi di Legione e di Nucleo, tra i quali la Legione di Venezia. La richiesta ha il n.4740/R/2135 (48). Aldo Vitali è, appunto, il Comandante di tale Legione.

2) Vitali procede ad attività di tipo informativo, " nel quadro degli accertamenti disposti da codesto Comando generale, con nota 4740/R/2135 in data 21/3/1975 ". Lo confermerà testualmente l'Ispettore di zona, gen. Pietro Spaccamonti, allorchè verrà invitato a riferire su presunte irregolarità di Vitali (49).

3) Vitali raccoglie elementi informativi, e si pone in contatto con il Comandante di zona lombarda per ottenere la collaborazione del Nucleo regionale PT di Milano (46). In quell'occasione, dovendo estendere il raggio della propria azione al di là della regione, conferisce doverosamente con l'Ispettore per l'Italia settentrionale, Spaccamonti, il quale ne dà atto e gli imparti-

sce verbalmente direttive (421).

4) Gli elementi raccolti inducono Vitali a sospettare pesanti irregolarità, tra l'altro, nel CAA. Egli le riferisce a voce, verso la fine del 1975, ai Gen. Marzano e Spaccamonti, rispettivamente Comandante della zona veneta e Ispettore generale (422).

5) Nel proseguire le sue indagini, Vitali si mette in urto con il personale delle Dogane. Egli deve raccogliere elementi sulle strutture doganali, senza i quali non può redigere relazione scritta (423). Intensificando la vigilanza di sua competenza, Vitali suggerisce al Dott. Vanzan, capo del Compartimento doganale di Venezia, " l'opportunità di adottare i provvedimenti di sua competenza, che avesse ritenuti opportuni, sia per la revisione della preesistente organizzazione dei servizi, sia per l'eventuale avvicendamento del personale " (424).

6) I risentimenti si manifestano sia nell'ambiente degli operatori commerciali, sia in quello dei funzionari doganali. Già nel mese di maggio 1975 l'Ispettore Vanzan denuncia per falso un maresciallo di Chioggia, dipendente da Vitali (425). Ufficiali del gruppo di Verona e del Nucleo di Padova raccolgono voci di pressioni per allontanare Vitali, e addirittura di collette per sollecitarne il trasferimento. Le voci si sarebbero manifestate nell'agosto-settembre 1975, e poi ancora nel novembre-dicembre 1975 (426).

7) Il 19/9/1975 Vitali viene trasferito dalla Legione di Venezia alla Legione di Trieste con decorrenza dal 22/10/1975. Al suo posto è destinato il Col. Alvino. Il trasferimento è comunicato con radiomessaggio del 19/9/1975; è formalizzato il 26 dello stesso mese; viene sospeso il 1°/10/1975; viene revocato il 6/12/1975 (427).

8) Vitali prosegue sia nell'indagine relativa al CAA (del quale individua i principali azionisti, e cioè Milani, Musselli e Gissi, nascosti dietro il paravento di società estere), sia nell'opera di stimolo verso le Dogane, inasprendo fatalmente questi rapporti.

Il 20/1/1976 egli consegna al Comandante di zona Marzano (428) il cosiddetto appunto Vitali (429), che sintetizza gli elementi da lui raccolti a carico del CAA, e che ha carattere informativo interno, e deve servire essenzialmente per orientare il Col. Vissicchio, allorquando viene trasferito a comandare il Nucleo di Venezia (430). All'appunto accedono vari allegati, nel primo dei quali è indicata la struttura societaria del CAA e sono menzionati i vari Milani, Musselli e Gissi (431). Peraltro le notizie del rapporto informativo sono già state riferite da Vitali a voce sia a Marzano sia a Spaccamonti alla fine del 1975 (432).

9) Il 30/1/1976 Vitali rivolge domanda a Ciccone (successore di Ibba al Centro " I " di Padova) di chiedere al servizio " I " di Roma una nota informativa su Musselli e sul CAA : questo su invito espresso del Comandante di zona Gen. Marzano.

Ciccone, dopo circa quindici giorni, gli invia poche pagine di una relazione redatta qualche anno prima dal Nucleo regionale di Milano. Le notizie sono insignificanti : oltre tutto (ma Vitali lo apprenderà solo più tardi dall'autorità giudiziaria di Treviso) mancano le due pagine relative alla posizione di Federico Gambarini, a lui già noto come contrabbandiere, e socio della "Siplar" di Gissi e Galassi (433). Degno di rilievo è il fatto che l'appunto Ciccone risulterà battuto su macchina da scrivere dello studio Formato, noto collaboratore di Gissi e Galassi (434).

Vitali si limita a riferire a Marzano l'inconsistenza delle notizie trasmessegli da Ciccone, e ritiene esaurito il suo compito informativo.

10) Spaccamonti, con nota 9/2/1976, indirizzata al Comando di zona Veneta (e per conoscenza a quella lombarda ed al Nucleo di Milano) centralizza le operazioni al Nucleo regionale di Venezia. E' essenziale porre in rilievo tre circostanze (435) :

a) Spaccamonti si rivolge al Comandante di zona di Venezia perchè è questo che gli ha inviato l'appunto Vitali;

b) Spaccamonti esprime "il più vivo compiacimento per l'acquisizione degli elementi informativi da parte del Comandante della Legione di Venezia"; (cfr. rilievo di analogo avviso 18/12/75)

c) Spaccamonti deferisce l'incarico operativo al Nucleo regionale, perchè è appunto questo Comando che ha funzioni operative. Ma aggiunge, in via eccezionale e proprio per il rilevante contributo dato da Vitali, che questi fornirà al Nucleo (e cioè a Vissicchio) "la più ampia collaborazione personale e dei reparti della Legione di Venezia".

11) In data 20/2/1976 (436) perviene al Comando generale un esposto anonimo a firma "un gruppo di onesti funzionari". Esso, che proviene apparentemente dai funzionari delle Dogane venete, lamenta prepotenze e malevole insinuazioni di Vitali, accusato di sfiducia preconcetta nei confronti degli scriventi.

12) L'anonimo non viene immediatamente protocollato. Esso passa direttamente nelle mani di LOPRETE, che, adiratissimo contro Vitali, dà istruzioni a Farnè (allora capo dell'Ufficio Operazioni) di redigere sollecitamente un promemoria per il Comandante generale (437).

13) Il 21/2/1976 Giudice firma una lettera indirizzata al Gen. Spaccamonti, nella quale, elencate le accuse mosse a Vitali

dall'anonimo, incarica Spaccamonti di svolgere personalmente " un'approfondita inchiesta al fine di acclarare la verità delle gravi accuse formulate " e di " riferire nel più breve tempo possibile, fornendo, comunque, comunicazioni interlocutorie " (438) Giudice aggiunge che qualora si accerti la fondatezza delle accuse, dovranno essere sospesi gli accertamenti condotti da Vitali. L'anonimo viene protocollato il 21/2/1976 (439), in concomitanza con la lettera in partenza (440).

14) Il 25/2/1976 Spaccamonti risponde sollecitamente, riferendo che Vitali ha agito "nel quadro degli accertamenti disposti da codesto Comando generale con nota n.4740/R/2135 in data 21/3/1975", assumendo i dovuti contatti con la Zona lombarda, ed inviandogli poi il noto appunto, che ha originato la centralizzazione delle indagini al Nucleo di Venezia. Spaccamonti rende noto altresì che il Nucleo regionale "dopo aver completato gli elementi informativi, procederà agli accertamenti con la collaborazione personale del Col. Aldo Vitali e dei reparti della 7^ Legione" (441). Allega copia fotostatica del cosiddetto appunto Vitali.

15) Il 5/3/1976 la lettera di Spaccamonti perviene al Comando generale. Essa reca una sigla di visto del capitano Lecca e del gen. Loprete (442).

16) Il 9/3/1976 Spaccamonti fa seguito alla prima lettera interlocutoria del 25 febbraio e, sempre in evasione della richiesta di Giudice del 21 febbraio, risponde in modo esauriente. Riferisce che l'anonimo è stato scritto "in seguito a risentimenti provocati da notizie fornite dal colonello Vitali al capo del Compartimento Doganale, nonchè dagli accertamenti che l'Ufficiale ha iniziato e dai provvedimenti che ha adottato o provocato in seguito alle informazioni raccolte circa presunti sistemi di frode alle imposte di fabbricazione, posti in atto dalla S.p.a. Costieri Alto Adriatico" (443).

Sottolinea in più riprese il carattere "molto apprensivo ed emotivo" del capo del Compartimento doganale dott. Vanzanâ (444). Elogia con parole insistite ed accorate l'azione di Vitali, "intrapresa con entusiasmo, volontà e spirito di collaborazione", nonchè "condotta in maniera fortemente pressante ed incisiva" (445). Opina motivatamente che l'autore dell'anonimo debba essere ricercato tra i funzionari doganali (data la conoscenza di particolari tecnici manifestati nella lettera), ma con la probabile compartecipazione di "elementi delle ditte verso le quali si è diretta l'attività di controllo del col. Vitali" (446); riconosce che l'attività di Vitali avrebbe forse beneficiato di "maggiore tatto e maggiore calma" (447). Ma conclude rilevando che l'Ufficiale non merita biasimo "dato l'entusiasmo, l'alto senso del dovere, lo spirito di assoluto scrupolo ed onestà che pone nel suo lavoro" (448).

17) La lettera di Spaccamonti reca sigle di visto e di proto= collo del Comando generale in data 11/3/1976 (449).

18) Il 16/3/1976 viene sottoposto alla firma del Comandante ge= nerale un elenco di trasferimenti di alti ufficiali, tra i qua= li è incluso il col. Vitali (450).

19) Il 17/3/1976 la determinazione diventa esecutiva. Vitali è destinato a comandare la Legione allievi di Roma, e ne deve as= sumere il comando il 15/4/1976 (451).

20) In data 26/3/1976, a seguito di istanze del gen. Marzano, il trasferimento è differito al 5/5/1976 (452).

21) In data 8/5/1976 il capo del terzo reparto, col. Farnè, redi= ge un promemoria per il Comandante generale, nel quale ricapito= la la vicenda Spaccamonti-Vitali. Censura l'iniziativa assunta da Vitali, poichè "esula dalla competenza del proprio incarico e riguarda aziende sottoposte alla vigilanza di altri comandi di corpo" (453). Nota che il fatto "assume toni di particolare gravità" perchè "le notizie acquisite dall'Ufficiale erano note al Comando generale che in merito aveva già disposto una adegua= ta azione di servizio".

Deplora altresì Spaccamonti per aver dato luogo ad una "sovrap= posizione di incarichi in parte contrastanti con quelli impartiti dal Comando generale". Conclude muovendo pesanti addebiti sia a Vitali che a Spaccamonti.

Il promemoria reca in calce varie annotazioni a penna :
- "palese e censurabile eccesso di potere", a firma Loprete;
- elaborata proposta di attenuazione della censura a firma del Comandante in seconda Furbini;
- accoglimento di tale proposta da parte di Raffaele Giudice (454).

22) Il 13/5/1976 Giudice indirizza a spaccamonti una lettera, col= legata a quella dell'Ispettore in data 9/3/1976, nella quale man= tiene la sostanza critica dei rilievi : Vitali ha commesso, "un censurabile eccesso di poteri"; il Comando di Zona "non ha svolto azione di vigilanza, di direzione, di coordinamento e di control= lo" su Vitali; l'Ispettore ha "centralizzato servizi già da me di= sposti in corso di esecuzione" (455).

3.- Di fronte a questi fatti le difese di Giudice si snodano nei termini seguenti (456).

a) Il trasferimento di Vitali fu dovuto a normali esigenze di avvicendamento nel Comando di Legione : infatti tale comando è l'unico valido per i colonnelli al fine della promozione, e Vita= li, esaurito il suo periodo di quasi due anni, doveva fare posto

ad un altro colonnello.

b) Il trasferimento era giustificato anche sul versante della nuova destinazione, in quanto Vitali, che possedeva il titolo di "Scuola di guerra", doveva sostituire il col. Monti al Comando della Legione Allievi di Roma. Monti, infatti, doveva essere promosso a generale di brigata, "a disposizione".

c) Il trasferimento fu disposto in data 17/3/1976 senza che a Giudice fossero sottoposte nè la lettera interlocutoria di Spaccamonti in data 21 febbraio, nè la lettera conclusiva dell'11 Marzo, nè l'appunto Vitali, allegato alla prima e mai inviato direttamente al Comando generale. Non vi è, quindi, una possibile connessione tra indagini delicate compiute da Vitali, e intervento di rimozione a carico dell'Ufficiale.

d) Il trasferimento era in corso di istruttoria da tempo, come è normale, e quindi non può essere stato influenzato dall'anonimo, che lo precedette di poche settimane.

e) Il trasferimento fu disposto quando le indagini di Vitali erano ormai compiute e lo stesso colonnello considerava esaurito il suo compito. La asserita punizione sarebbe stata in ogni caso inefficace.

f) L'ordine indirizzato a Spaccamonti il 21/2/1976, di sospendere eventualmente le indagini di Vitali, concerneva le indagini sui funzionari delle Dogane e non quelle sulle imprese (467).

g) La centralizzazione delle indagini al Nucleo regionale, già disposta da Spaccamonti, esclude che l'imputato abbia sottratto a Vitali indagini di cui egli fosse titolare.

h) Le disposizioni di Spaccamonti non furono revocate, e trovarono attuazioni da parte dei Comandi interessati. E' esclusa di fatto, pertanto, ogni interferenza o paralisi delle indagini.

i) Le critiche mosse nel promemoria dell'8/5/1976 sono giustificate in quanto, da un lato, Spaccamonti operò bensì correttamente nel centralizzare le indagini al Nucleo di Venezia, ma si comportò scorrettamente nel non darne immediata notizia al Comando generale; e dall'altro lato Vitali assunse iniziative indebite, perchè sottopose a controllo aziende già sottoposte alla vigilanza di altri Comandi ed interferì nell'azione disposta a suo tempo dal Comando generale.

4.- Le predette argomentazioni non sono convincenti.

Iniziando dal primo elemento che si affaccia in ordine cronologico, e cioè dalla lettera di Giudice a Spaccamonti in data 21/2/1976, si deve per intanto rilevare l'anomalia di una estrema durezza di tono nei confronti dell'Ufficiale accusato, e la perentoria scelta di campo rappresentata dall'incarico di appurare non già se siano veri gli addebiti mossi da Vitali alle a-

ziende e ai funzionari, ma se siano veridiche le "gravi accu= se formulate nei riguardi del Comandante della Legione di Ve= nezia" (458).

Si noti che uno degli addebiti mossi a Vitali è costituito dall'aver revocato in dubbio la regolarità delle operazioni do= ganali presso i depositi costieri di oli minerali delle società API, D.E.CAL e CO.A.A." : e quantomeno il CAA non è certo azien= da virginale, se è vero che agli atti del Comando generale ri= sultano, già a quel momento, innumerevoli segnalazioni da parte degli organi periferici (459), e lo stesso Comando generale (nel promemoria Farnè) mostra di ben conoscerne "la pericolosità fi= scale" (460).

Merita ancora aggiungere che ben altro è l'atteggiamento del Comando generale quando altri anonimi denunciano a ripetizione altri ufficiali, soprattutto quelli del Nucleo di Milano (461) : in tal caso l'indagine non è prevenuta contro gli ufficiali, ma semplicemente "documentale" (462). Ed è lo stesso Giudice ad am= mettere che "normalmente sulla base di anonimi a carico di uffi= ciali o sottufficiali non prendevo nessuna iniziativa, salvo che l'anonimo non indicasse circostanze specifiche che giustifica= sero dei sospetti" (463).

5.- Passando all'esame del trasferimento vero e proprio, esso può essere riguardato sotto i due versanti, della sede di partenza e della sede di arrivo.

Quanto al primo, l'asserita esigenza di avvicendamento, che indusse a trasferire Vitali da un giorno all'altro, era così pressante che l'ufficiale subentrante a Vitali .... non aveva ancora il grado necessario.

Il t.col. Izzo, che sostituì Vitali al Comando della Legione veneta, era, appunto, un semplice tenente colonnello : egli "era stato valutato, dichiarato idoneo e prescelto" (464), ma non era ancora colonnello e pertanto non aveva l'indifferibile esigenza di comandare subito una Legione, che è "l'unico comando valido per i colonnelli ai fini della promozione" (465). Il t.col. Izzo, quando venne prescelto, era nella condizione di "essere promosso durante l'anno successivo se si forma la vacanza" (466) : quindi nel 1976 poteva al più diventare colonnello, e non certo porsi in lista d'attesa per diventare generale di brigata.

Ulteriore riprova è che, dopo breve tempo e cioè già all'ini= zio del 1977, al comando della Legione veneta fu destinato il col. Vissicchio, il quale rispose, come è noto, con il "gran rifiuto", temendo di essere coinvolto in un gioco troppo grosso e pericoloso. Pertanto Izzo rimase pochi mesi a coprire una se= de vacante, e non a farsi un titolo largamente prematuro.

Ritiratosi Vissicchio, gli subentra Ausiello al Comando di Nu=

cleo, Battistella al comando di zona, Favilli al Nucleo di Vicenza (467). L'organigramma voluto da Loprete nel Veneto è completo, atto a sanare la posizione del CAA vulnerata dalle indagini di Vitali (468). Tutti gli ufficiali ora nominati risultano inquisiti dall'autorità giudiziaria per collusione e concorso in contrabbando, e soggetti addirittura a mandato di cattura (469).

Non v'è dubbio che all'autorità amministrativa deve essere riconosciuta una discrezionalità nel disporre i trasferimenti degli ufficiali. Ma quando questa discrezionalità assume i toni pretestuosi che vengono delineandosi, è lecito e doveroso il sindacato da parte del Giudice ordinario, quantomeno a fini di prova.

6.- Altrettanto evidente è la pretestuosità del trasferimento di Vitali, se si guarda alla sede di destinazione.

Già è causa di sorpresa il constatare che un brillante ufficiale, elogiato a spada tratta dall'Ispettore Spaccamonti per il suo entusiasmo e la sua dedizione (la relazione di Spaccamonti perviene al Comando generale l'11/3/1976, e perciò prima del trasferimento), venga destinato non ad un comando operativo, ma ad un incarico così poco stimolante quale il comando della Legione Allievi di Roma, già comandata da un ufficiale tre volte valutato ma mai prescelto per la promozione a generale di brigata (470).

Ma ancora più sorprendente è il constatare che il posto al quale deve andare Vitali non è affatto libero e vacante da tempo, sì che occorra precipitarsi a colmare il vuoto rendendo carente addirittura la Legione di Venezia. La promozione del col. Monti, che comanda la Legione Allievi, avviene nel maggio del 1976 (471): e perciò il trasferimento di Vitali, che è del 17/3/1976, è pronunciato quando il posto di arrivo è tuttora coperto (472).

Replica Giudice che il posto era coperto ma se ne prevedeva la vacanza. Ma nel dire ciò contraddice se stesso, là dove afferma che maturò la decisione di trasferire Vitali nel febbraio o marzo del 1976 " dopo che la commissione di avanzamento, nel gennaio, aveva non prescelto per la terza volta il col. Monti al grado di generale di brigata" (473). Si deve ribattere che, anche a concedere quanto afferma l'imputato, rimane senza spiegazione la inusitata premura con cui Vitali deve lasciare Venezia per coprire un posto ancora occupato. Mentre gli altri ufficiali del quadro dispositivo del 17/3/1976 sono invitati a prendere possesso della nuova sede quasi tutti nella seconda metà dell'anno, e taluni a novembre (474), a Vitali è ingiunto di accorrere nella nuova sede entro poche settimane, e cioè entro il 15/4/1976.

Si potrebbe dubitare, per estremo scrupolo, che il col. Monti, promosso o non promosso che sia, debba a sua volta precipitarsi

in qualche indifferibile sistemazione, e quindi, essendo a sua volta inconcepibile una pur breve vacanza alla Legione Allievi, Vitali debba lasciare Venezia senza por tempo in mezzo.

Ma nemmeno questa ipotesi regge. Monti, che non è affatto promosso in data 17/3/1976, viene destinato "a comando generale, per incarichi speciali. Decorrenza : 15 aprile 1976. Assumerà l'incarico di rappresentante della Guardia di Finanza presso l'Organo Centrale antisequestro nell'ambito del Centro Nazionale Criminalpol"(475) Il posto non è in funzione di un avanzamento di grado, e non è ricoperto da altro ufficiale che da esso venga spostato. E' appunto un mettersi "a disposizione" del Comando generale per far posto a Vitali.

7.- Conviene aggiungere - anche se le notazioni sono marginali rispetto alla clamorosa pretestuosità già evidenziata sino a questo momento - che :

a) Vitali, nella consueta richiesta di gradimento avanzata alla fine dell'anno precedente, ha espresso il desiderio di non essere trasferito per il 1976 (476);

b) per il caso che il trasferimento si rendesse necessario, ha indicato i comandi di Legione o di Nucleo di Milano, Torino e Bologna. E' perciò inattendibile Giudice quando nega di conoscere quali fossero le sedi gradite da Vitali, allorchè ne decise il trasferimento (477);

c) Vitali ha ottenuto parere favorevole alla permanenza nell'attuale incarico sia da parte del Comandante di Zona, sia da parte dell'Ispettore;

d) egli non è compreso nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta o ad anzianità, per l'anno 1976 (478);

e) è stato appena revocato, in data 6-10/12/1975, il suo precedente trasferimento a Trieste, a conferma che è infondata l'esigenza di rendere libero il comando di Legione a Venezia per l'avvicendamento;

f) è improprio dire che Vitali fosse "l'unico ufficiale idoneo al comando della Legione Allievi" (479), dal momento che è pacifico che "vi erano altri ufficiali con il titolo di scuola di guerra" (480).

8.- Sempre in tema di trasferimento, conviene rimarcare come è del pari infondata la difesa di Giudice circa l'irrilevanza del trasferimento stesso ai fini del buon esito delle indagini nel Veneto, dal momento che, a quella data, Vitali le aveva già concluse.

A questa tesi si deve obbiettare che :

a) Vitali, con il febbraio 1976, ha esaurito il suo compito informativo, e non certo quello susseguente (481). E' palese che, essendo ormai le aziende state messe in allarme, l'opera di semplice raccolta dei dati può dirsi conclusa, e rende necessario l'intervento operativo;

b) tanto più che Vitali ha constatato che Ciccone, e per esso il servizio centrale, non gli sono di alcun aiuto, avendogli fornito notizie vecchie e superate, e addirittura mancanti delle pagine relative a Gambarini, che lo condurrebbero alla "Siplar" (482);

c) Gissi, Musselli e Milani sono già in possesso del suo appunto e stanno preparando le contromosse : tanto che Gissi consegnerà al subentrante Vissicchio un contro-appunto tecnicamente ampio ed approfondito, atto a smontare tutta la tesi di Vitali (483);

d) Vitali, che ha consegnato a Marzano, comandante di Zona, il suo appunto informativo in data 26/1/1976, e gli ha riferito l'inconsistenza delle notizie fornitegli da Ciccone, ora passa ad intensificare la vigilanza esterna, in attesa dei nuovi ordini di servizio della Dogana, richiesti da circa sei mesi in sostituzione di quelli obsoleti (484) (come riconosciuto da Spaccamonti)(485). Un risultato saliente è, per intanto, il blocco temporaneo del traffico (486);

e) l'Ispettore Spaccamonti è così persuaso della necessità ed insostituibilità di Vitali che, nella nuova fase operativa da lui coordinata, centralizza le operazioni al Nucleo di Venezia che "procederà agli accertamenti con la collaborazione personale del col. Vitali" (487);

f) il riscontro obbiettivo dei fatti è la riprova che la presenza di Vitali era determinante. Il comandante del Nucleo di Venezia, cioè Vissicchio, non fece praticamente nulla (488). Ricevette da Gissi il cosiddetto contro-appunto Vitali (489); consegnò a Brunello (pure indicato nel dossier) una copia dell'appunto Vitali verso un compenso di 25.000.000= (490); ricevette da Gissi l'invito a compiere una verifica addomesticata sul CAA con prospettazione di un vistosissimo premio in danaro (491); e lasciò poi tutto nelle mani di Ausiello, il quale girò consapevolmente a vuoto (492) e poi venne rimpiazzato da Leggero, uomo anch'egli assai legato a Gissi (493). Il troncone milanese dell'inchiesta fu affidato al t.col. Vigoni (494), egli pure buon amico di Gissi, ed attualmente imputato di collusione, e non fa meraviglia che neppure questo filone sia approdato ad alcunchè. L'organigramma era in attuazione da tempo e Vitali ne rappresentava con evidenza la nota stonata.

9.- Passando, infine, al tema della censura mossa dal cosiddetto promemoria Farnè si osserva che l'addebito di "censurabile eccesso di potere", recepito da Giudice (495) e manifestamente

dettato da Loprete (496), non trova fondamento nei fatti.

Vitali ha proceduto ad attività di tipo informativo su direttive di Spaccamonti "nel quadro degli accertamenti disposti da (codesto) Comando Generale con nota 4740/R/2135 in data 21 marzo 1975 " (497). Lo afferma esplicitamente il gen. Spaccamonti, e non lo contraddice il promemoria Farnè.

Vitali non ha omesso di dare le dovute comunicazioni in merito alle sue indagini, poichè ne ha informato Marzano e Spaccamonti, e ne ha dato notizia anche al capo del Compartimento doganale, assolvendo un suo preciso dovere (498).

Vitali non ha interferito in indagini già disposte dal Comando Generale, per il semplice motivo che tali indagini non risultano da alcuna parte. Lo afferma non solo, e motivatamente, Vitali ("quanto all'addebito che mi venne mosso dal Comando generale di avere intralciato indagini in corso, io non ebbi mai notizia di indagini del genere. Il gen. Marzano, comandante di Zona, il quale rappresentava il naturale momento di saldatura con il Comando

(= segue retro =) (125 bis)

Ma lo afferma, e con una certa impudenza, lo stesso promemoria Farnè, là dove sostiene che "le notizie acquisite dall'ufficiale erano note al comando Generale che in merito aveva già disposto una adeguata azione di servizio sia nei confronti della 'Torresana Veneta Carni' ... sia della S.p.a. 'Costieri Alto Adriatico', segnalata dal II Reparto fin dalla sua costituzione perchè sospetta di illeciti traffici. Tale ultima azienda, ben nota al Nucleo regionale pt di Venezia, ha costituito oggetto di trattazione con la Direzione generale delle dogane, alla quale è stato proposto di bloccare la concessione di una licenza SIF, in considerazione che la stessa è amministrata dal noto Milani Mario, già amministratore della S.p.a. 'Aldea Solventi', resasi ripetutamente responsabile di frodi nel settore petrolifero" (499).

Dunque l' "adeguata azione di servizio" disposta dal Comando Generale sul CAA consisterebbe in una ... proposta di negare al medesimo una determinata licenza.

Viene da dubitare di aver capito male ; ma gli atti confermano che l'unico intervento è appunto quello, e per giunta datato 13/5/1975 (500). D'altra parte, una domanda si impone, e su di essa non constano spiegazioni. Posto che il trasferimento di Vitali era stato deciso da tempo, e posto che Spaccamonti, ufficialmente incaricato di condurre l'inchiesta sulle presunte irregolarità di Vitali, lo aveva appassionatamente e documentatamente difeso, che bisogno c'era di un così pesante e ingiustificato atto di accusa, se non per dare una parvenza di legittimazione ad un atto che lo stesso Comando Generale sentiva come punitivo ?

Merita attenzione ancora la circostanza che un così pesante atto d'accusa come il promemoria Farnè, e una lettera così seve-

125 bis

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI TORINO
Il Giudice

generale, non mi riferì di tali indagini, nè me lo riferì il mio parigrado, col. Palandri, comandante il Nucleo regionale di Venezia, Questo sebbene io avessi informato il gen. Marzano delle prime notizie raccolte sin dai primi di dicembre del 1975. Onde devo ritenere che egli mi avrebbe detto di non interferire con tali indagini a livello di Comando generale, ove fossero state in corso, o quantomeno mi avrebbe raccomandato di raccordare le mie iniziative con quelle del Nucleo regionale. Invece egli mi stimolò a proseguire con lettera") (498-bis).

ra come quella che, pur attenuativa, Giudice spedisce il 13/5/1976, dovrebbero pure avere dei riflessi a livello di gestione del personale : viceversa il I Reparto (Personale) non ne fu mai notiziato e l'attività inquisitoria fu trattata esclusivamente dalle gerarchie e dal III Reparto (Operazioni) (501).

10.- Si può riconoscere senza difficoltà che, assai probabilmente, il vero regista dell'operazione è Loprete piuttosto che Giudice. Quando Vitali raccoglie i primi elementi a carico del CAA, il contratto "Gulf" - "Bitumoil Distributors" è in funzione da pochi mesi, e, sebbene Vitali non ne colga ancora alcun sentore, è palese che il pericolo sussiste e che, in ogni caso, il pericolo è già attuale e diretto per quel che concerne Musselli e Gissi, assai vicini a Loprete per i noti motivi.

E' ancora Loprete che, quando Vitali va a dolersi del primo trasferimento, nel settembre 1975, pretende di imporre la sua presenza nel successivo colloquio tra Vitali e Giudice (502). E' sempre Loprete che, all'arrivo dell'anonimo veneziano (20 febbraio 1976), quasi lo strappa dalle mani di Farnè, sbottando incollerito "guarda che cosa combina questo qui", e pronunciando in sostanza una sentenza di condanna sulla base del solo anonimo: cosa evidentemente impossibile, se non ci fosse stata alle spalle una pregressa conoscenza dell'operato di Vitali, il quale veniva giudicato negativamente da Loprete non alla luce di obbiettivi errori di Vitali nei rapporti con i doganieri (ufficialmente ignoti al Comando Generale sino a quel momento), ma alla luce dei particolari interessi del Loprete.

E' sempre Loprete che in tempi fulminei fa redigere il promemoria per il Comandante Generale, che sfocia nel noto incarico all'Ispettore Spaccamonti di sottoporre all'inchiesta il col. Vitali. Tale è la furia che l'anonimo non viene neppure protocollato e lo sarà soltanto il giorno successivo, insieme alla lettera del 21/2/1976, redatta in giornata.

E' ancora e sempre Loprete a far sì che la lettera non passi neppure all'Ufficio Affari Generali per il consueto smistamento, ma finisca direttamente al Comando Generale, per giunta priva del pezzo di busta dove è apposto il timbro postale (503) (che fosse lo stesso Loprete il postino ?).

Nè vale obbiettare - come fa Giudice - che quella lettera fu scritta "per evitare che l'indagine fosse condotta solo da una delle parti interessate (Direzione Generale Dogane) " (504), così come gli aveva preannunciato il titolare Dott. Tomasone. E' lo stesso Giudice a smentire tale proposizione, là dove dichiara che "uno o due giorni dopo la sua ricezione mi telefonò il Direttore Generale delle Dogane, che io ben conoscevo e che era il Dott. Del Gizzo Ernesto, con il quale mi vedevo al consiglio di amministrazione del Ministero, e che mi disse che aveva ricevuto anche Lui la lettera anonima, che era preoccupato per il con=

tenuto, e che avrebbe disposto una sua ispezione per evitare conflitti fra la Guardia di Finanza e l'amministrazione delle Dogane. Mi decisi ad effettuare l'ispezione dando incarico al gen. Spaccamonti, e in tal senso mi rivolsi al Capo di Stato Maggiore perchè preparasse la lettera 21/2/1976" (505).

Il contrasto fra le versioni è trasparente e significativo. Si può anche passar sopra alla stranezza di un Direttore Generale delle Dogane che preannuncia un'inchiesta a carico di un alto ufficiale della Guardia di Finanza senza formalizzare in alcun modo una simile iniziativa (506).

Si può anche concedere un lapsus della memoria nel confondere Del Gizzo con Tomasone (ma il primo interrogatorio è così insistito nel descrivere i motivi di contatto con Del Gizzo, che è assai difficile credere ad un equivoco : Del Gizzo subentrò a Tomasone nell'incarico (507) e Giudice ben lo conosceva avendogli chiesto dei favori (508) : di qui la spiegazione di una semplice telefonata per preannunciare un atto delicatissimo).

Ma anche ad ammettere l'equivoco, quel che non regge è la pretesa di un distacco temporale tra l'arrivo dell'anonimo, la telefonata di Tomasone e la confezione della lettera per Spaccamonti. Quest'ultima, stando alla deposizione di Farnè, fu voluta e dettata da Loprete, confezionata immediatamente, e sottoposta a Giudice insieme all'anonimo. Pertanto è da escludere che sia stata la telefonata delle Dogane ad ispirarla : anzi, è assai più plausibile che sia lo stesso anonimo ad assumere il carattere di pretesto "cercato" per dar corso all'inchiesta su Vitali.

Non va dimenticato che Milani ha dichiarato, in più occasioni, che in uno dei periodici incontri a Milano con Gissi e Musselli, gli furono mostrati sia la relazione Ibba, sia l'appunto Vitali, inequivocabilmente da lui percepiti come documenti d'ufficio, perchè "intestati con sigle e numeri", e perchè uguali a quelli mostratigli dal giudice istruttore nel corso dell'interrogatorio (509); e che, in occasione del predetto incontro, Musselli informò i soci della imminente ispezione di Spaccamonti e del malumore dei doganieri di Venezia, invitando il Milani a "dare corda" a tali malumori (510).

Da ciò è lecito ulteriormente argomentare che Musselli e Gissi (tramite Loprete) avevano già notizia dell'appunto Vitali prima che questo arrivasse al Comando generale; avevano notizia della ispezione di Spaccamonti prima ancora che questa fosse disposta; e che era così trasparente l'intento di "eliminare Vitali dal posto che occupava perchè poteva dare fastidio all'attività del CAA", che persino Milani lo intuì ad una semplice collazione dei fatti a lui noti (511).

Sempre restando nel terreno della regia di Loprete, si deve aggiungere che è quest'ultimo a siglare le lettere di Spaccamonti del 25 febbraio e del 9 marzo 1976, con le quali viene fornita risposta all'incarico di riferire su Vitali; che anche il prome-

moria Farnè del successivo 8/5/1976 è dovuto alla volontà del Capo di Stato Maggiore (512); e che sue sono le notazioni più pesanti apposte in calce : "censurabile eccesso di potere".

Ma tutto ciò non basta a scagionare Raffaele Giudice.

E' innegabilmente il Comandante generale a decidere il trasferimento di Vitali il 17/3/1976, con determinazione che risale sicuramente a quei giorni e non a date più lontane : prova ne sia che ancora nel dicembre 1975 il trasferimento di Vitali a Trieste era stato revocato. Delle due l'una : o la risposta di Spaccamonti su Vitali non era ancora venuta a conoscenza di Giudice allorchè egli dispose il trasferimento, ed allora è sorprendente un trasferimento "al buio", che equivale a sconfessare l'operato dell'ufficiale davanti alle Dogane, ed a screditare quel buon nome della Guardia di Finanza che, secondo Giudice, sarebbe stata la causale dell'incarico conferito a Spaccamonti.

Ovvero, la risposta di Spaccamonti è già a conoscenza di Giudice (che sia pervenuta al Comando generale è innegabile, poichè essa è protocollata l'11/3/1976), ed allora è ancor più doloso il trasferimento, dopo che Spaccamonti spende parole di accorato elogio per Vitali ed addebita la frizione all'emotività reattiva ed ingiustificata di Vanzan.

11.- Resta l'ultima osservazione, dettata dalle parole dello stesso Vitali, il quale, in chiusura della sua deposizione dibattimentale, ha voluto far inserire a verbale quanto segue : "Per finire e per dovere di onestà desidero dare atto che, dopo il mio trasferimento a Roma, il comportamento sia del gen. Giudice che di Loprete nei miei confronti non è mai stato meno che corretto. (...) Io non ho mai detto nè lo dico oggi, che sono stato trasferito a causa delle mie indagini, perchè non ne ho le prove".

Su di esse ha insistito la difesa di Giudice, quasi ad invitare il Tribunale a non voler essere più realista del re, ed a non ravvisare un malvagio intento là dove questo non è ravvisato neppure da colui che avrebbe dovuto esserne la vittima.

E' bene, allora, leggere per intero la deposizione di Vitali sull'argomento. "Appreso del mio trasferimento a Roma, che non gradivo, espressi il mio disaccordo al gen. Marzano, al gen. Spaccamonti ed al col. Vissicchio. Non lo manifestai invece a livello di Comando generale, giacchè 'ciò non poteva servire, perchè certe idee si erano ormai rese più chiare' e il trasferimento lo considerai inequivocabilmente punitivo".

Pertanto, la cautela di Vitali torna ad onore della sua obbiettività, lo rende credibile in queste ulteriori dichiarazioni, e rivela che egli si attiene ad un concetto di lealtà, che non possiede, e che gli impone di astenersi dal rendere lui inibiti come teste.

Ma il Tribunale ha constatato molti altri fatti indizianti, che si aggiungono a quelli percepiti da Vitali. Ha constatato che non è effettiva l'esigenza di avvicendamento al Comando della Legione di Venezia; che non è effettiva l'esigenza di avere Vitali al comando della Legione Allievi di Roma; che non è fondato l'addebito mosso a Vitali in ordine al suo operato verso le Dogane; che vi è una pressante azione di Lopreste in tutta la vicenda, dettata da ben altro che da esigenze di ufficio; e che a questa azione Giudice fornisce il necessario supporto della sua carica.

Alla luce di questo quadro complessivo, non è certo arbitrario il pervenire a quelle conclusioni di "trasferimento punitivo" alle quali già pervennero il diretto interessato, il mondo della GdF (513) ed il mondo dei petrolieri (514). Ed è del tutto legittimo e doveroso inserire anche questa tessera nel mosaico dei fatti indizianti, dei quali costituisce anzi il momento più significativo e diretto fra quelli sino ad ora considerati.

Capitolo 8°

Il caso Ibba

1.- Per molti versi analoga è la vicenda del cap. Ibba.

Questo ufficiale comanda il servizio "I" del Centro periferico di Padova. In tale veste compie attività di informazione e redige, il 21/12/1974, una missiva nella quale si richiama l'attenzione su presunte irregolarità del CAA (515). L'attività informativa di Ibba, per la verità, è definita da Galassi come tale da non destare soverchie apprensioni (516) : ma qualche preoccupazione, sia pure limitata, deve averla procurata in Gissi e Musselli, se è vero che costoro pregano Formato di tastare il terreno e di sentire a quale profondità Ibba si stia muovendo (517).

Formato conosce bene Ibba, perchè questi era alle sue dipendenze quando egli prestava ancora servizio nella GdF : e proprio perchè lo conosce come persona riservata ed intransigente, assolve a malincuore la richiesta di Gissi e Musselli (518). L'intervento di Formato è formalmente corretto, ma, alla luce dei noti fatti ad Ibba e delle assicurazioni sulla loro correttezza, esso viene inteso da Ibba come una sonda volta a scoprire "fino a che punto io potevo costituire un pericolo per la futura attività del CAA" (519).

In particolare, oltre a richiamare le numerose segnalazioni già fatte a carico di Milani, la relazione Ibba riferisce che Milani è in realtà l'amministratore unico del CAA (per procura rilasciatagli dal dott. Erba), e che Musselli è la persona che ha avuto parte determinante nelle trattative con la "Gulf" per la nota cessione (520).

Quel che è certo è che la relazione di Ibba è nelle mani di Gissi e di Musselli, i quali la esibiscono a Milani (521), e ne discutono collegialmente come di cosa meritevole di attenzione. Che si tratti proprio della relazione Ibba è indubbio, perchè Milani vi nota la storpiatura del cognome "Muselle", che appunto compare nelle pagine stese dall'ufficiale.

La conclusione di questa vicenda è rappresentata dal fatto che a brevissima scadenza dall'inoltro di questa
naio 1975 il cap. Ibba viene trasferito da Pa

da=

2.- A tale riguardo la difesa di Giudice si articola nelle seguenti proposizioni essenziali :

a) il trasferimento di Ibba fu dettato da obbiettive esigenze di servizio. Infatti la Legione di Catanzaro, di recente istituita, versava in grave carenza di personale, e la destinazione di un ufficiale a quella sede era indifferibile;

b) non fu imputato a prescegliere Ibba, ma fu l'allora col. Cappello a fornirgli, su richiesta del Comandante generale, una rosa di cinque ufficiali suscettibili di essere destinati a Catanzaro, ed ad indicargli Ibba come quello più giovane, da più tempo nella sede di servizio, e come quello che avrebbe risentito di meno del trasferimento sotto il profilo della situazione familiare;

c) l'intento di pregiudicare le indagini deve essere escluso dal fatto stesso che, a seguito delle richieste di Ibba, il trasferimento fu differito sino al luglio del 1975, e perciò fu consentito all'ufficiale di completare le sue indagini.

3.- Anche in questo tema le difese dell'imputato o sono smentite dai fatti o si rivelano pretestuose.

Per quel che concerne l'esigenza di rinforzare la sede di Catanzaro, se questa fosse stata la reale causa del trasferimento di Ibba, lo stesso sarebbe stato inserito nella pianificazione annuale, che era in corso e che non concerneva Ibba. Viceversa "nella programmazione - riferisce il gen. Cappello (522) - non era previsto il trasferimento del cap. Ibba, ma vi fu inserito per ordine del Comandante generale, tramite il Capo di Stato Maggiore, ed ebbe per oggetto genericamente una sede dell'Italia meridionale".

Pur essendo vero che tutta la situazione calabrese era critica, è altresì vero che "non ci fu nessuna preoccupazione da parte del Comandante generale, per Ibba, di occupare posti presso la sede di Catanzaro", in quanto "l'ordine di Giudice fu di un trasferimento di Ibba genericamente nell'Italia meridionale" (523): e ciò in palese contrasto con quanto detto dall'imputato (524).

La circostanza è tanto vera che il cap. Diddi, capo della sezione "Stato, avanzamenti e trasferimenti" degli ufficiali, annotò sulla pratica di Ibba "viene inserito nella pianificazione in base alle direttive impartite da S.E." : questo perchè, di fronte a ripetuti trasferimenti disposti da Giudice al di fuori della pianificazione, l'ufficio aveva ritenuto opportuno esplicitare l'origine dell'ordine, che si muoveva al di fuori delle valutazioni e delle motivazioni date dall'ufficio stesso (525). Fu proprio Diddi che, di fronte ad un ordine genericamente riferito all'Italia meridionale - trasmesso dal sempre vigile Loprete (526) - decise di individuare la sede di Catanzaro, dopo essersi assicurato che il posto ivi disponibile era adatto anche a quella qua-

lifica di maggiore che Ibba stava per conseguire nel corso del= l'anno.

4.- Quanto detto vale già di per sè a smentire l'ulteriore te= si di Giudice della "rosa" di nomi che gli sarebbero stati sottoposti. A renderla ancora più fragile sta il rilievo che, in base ai contatti che l'Ufficio Personale aveva avuto con il II Reparto Informazioni (dal quale dipendeva Ibba) costui "sicura= mente non avrebbe dovuto essere trasferito dal II Reparto" (527), e non avrebbe potuto essere incluso d'autorità in liste di tra= sferimento ad iniziativa dell'Ufficio Personale, perchè "i tra= sferimenti da e per il II Reparto avvengono su iniziativa del capo del II Reparto o del Comandante generale, e comunque so= no approvati da quest'ultimo. Questa prassi vale solo per il II Reparto" (528).

Ancor meno credibile è l'assunto che Giudice si premurò di de= stinare a Catanzaro l'ufficiale che meno ne avrebbe sofferto. Do= po la notizia del trasferimento Ibba si precipitò a Roma "affran= to" (529), munito del parere favorevole alla revoca da parte del comandante del II Reparto col. Candidori (530), e speranzoso per il fatto che vi era quantomeno qualche collega - come ad esempio lo stesso cap. Ciccone,che gli subentrò a Padova lasciando Roma - in posizione affine alla sua, ma senza figli, e perciò meno pre= giudicato di lui (531).

Sebbene le revoche e le modifiche dei trasferimenti fossero normalmente numerose (532), tanto che ogni anno si doveva dispor= re una seconda pianificazione dopo l'esame delle relative doman= de (533), il trasferimento di Ibba fu mantenuto. Lo stesso coman= dante del II Reparto, col. Sessa, avanzò e sostenne - a detta di Giudice - l'istanza di Ibba tendente almeno alla modifica del trasferimento in una sede dell'Emilia o della Lombardia (534). Ma tutto fu inutile.

Loprete liquidò il perorante Ibba con poche parole, parlando= gli di esigenze di servizio (535). Anzi, la domanda di revoca o di modifica pervenne all'Ufficio Personale senza neppure passa= re per il I Reparto, il quale la doveva istruire e poi sottopor= re alle gerarchie con il parere (536). Il col. Cappello se la vi= de consegnare dal Comando generale con l'annotazione di Giudice "non posso modificare, confermo", e non gli restò che darvi ese= cuzione (537) : segno anche questo di un trattamento particolare riservato a Ibba, e di una aprioristica determinazione, che ben poco ha a vedere con le proclamate esigenze di ufficio.

5.- Resta da valutare l'ultimo assunto difensivo, secondo il quale un trasferimento punitivo non avrebbe lasciato a Ib= ba tutti quei mesi, utili per concludere le indagini scottanti.

Orbene, di una simile prosecuzione di attività non vi è trac=

cia negli atti di causa, nè è stata indicata o allegata. Si aggiunga che il trasferimento avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1/6/1975, e quindi, tenuto conto che il rigetto dell'istanza di revoca ha la data del 13/2/1975 (538), non vi era poi un lasso di tempo così esteso, a fronte di un'attività informativa che non ha di per sè tempi brevi.

Ibba, infatti, aveva mandato la segnalazione alla Centrale "perchè fossero attivate ricerche a largo raggio a Vaduz" (sede delle Anstalt del CAA), ed aveva attivato Milano e (forse) Torino e Genova (539) : ovvio che Padova restasse momentaneamente in attesa, e che i risultati potessero maturare solo dopo un certo intervallo.

L'ulteriore proroga sino all'8 luglio 1975, poi, è chiaramente dettata dall'opportunità di agevolare la sistemazione dell'ufficiale, e, dato il tempo in cui matura, non ha più possibilità di legarsi alle indagini in corso.

L'argomento, pertanto, finisce con il ritorcersi contro l'imputato che lo adduce : se le esigenze di Catanzaro erano talmente impellenti da non lasciare altra scelta a Giudice (540), mal si comprende come si potesse temporeggiare sino all'8 luglio 1975.

In conclusione appare corretto leggere anche questa vicenda come la lesse non solo Ibba, ma uno dei principali protagonisti del grande "giro" di quei mesi : il col. Vissicchio che, di fronte alla prospettiva di essere trasferito alla Legione di Venezia e di trovarsi nell'alternativa tra un coinvolgimento troppo rischioso e un temibile contrasto con Loprete, scelse la via delle dimissioni, per evitare quanto accadde "per i noti casi del col. Vitali e del cap. Ibba" (541), e che ormai aveva ingenerato nella GdF "la convinzione che chi non procedeva secondo certi binari si trovava esposto a conseguenze spiacevoli" (542).

Capitolo 9°

Il caso Sau

1.- La vicenda del cap. Pietrino Sau è espressiva di un diverso modo di attivazione del Comando generale quando sono in pericolo le sorti del gruppo. Mentre con Vitali (ed altresì con Ibba) si è constatato il drastico ed immediato trasferimento dell'ufficiale pericoloso, e la conseguente deriva delle indagini sul CAA; e mentre nell'affare Bormida si constaterà un'azione frenante di tipo omissivo, con un inaridirsi delle indagini a causa della mancanza di impulsi e di coordinamento; con Sau si constata una tecnica difforme, costituita dalla sottrazione delle indagini all'iniziatore e dal loro affidamento ad ufficiali sicuri, sulla base di una rigida applicazione dell'obbligo della sub-delega.

Il cap. Sau verrà poi anche trasferito : ma in questo caso il trasferimento non presenta un'evidente derivazione dalle sue precedenti iniziative, anche perchè può essere giustificato dalla pregressa lunga permanenza dell'ufficiale nella sede. Di esso, pertanto, non si tiene direttamente conto, apparendo probatoriamente più qualificato l'impiego inflessibile e pretestuoso delle regole sulla distribuzione della competenza tra i reparti.

2.- Lo svolgimento dei fatti, quale risulta dagli atti, è il seguente.

1) Nel maggio del 1976 il cap. Pietrino Sau, allora comandante della Compagnia di La Spezia, dispone una verifica fiscale della ditta "BGB" di tale Borea Oreste, corrente in Arcola. Il servizio porta al rilevamento di limitate infrazioni e di modeste evasioni in materia di oli minerali, anche perchè la verifica è circoscritta all'aspetto fiscale (543).

2) All'incirca in quel torno di tempo il Nucleo PT di Genova riceve un esposto anonimo che segnala un ingente contrabbando in varie ditte, tra cui la "BGB". Il comandante della Zona ligure, gen. Oliva, dispone che le varie ditte siano sottoposte a verifica, e che l'indagine ricomprenda anche la "BGB" perchè questa, sapendosi verificata di recente, era più facilmente vulnerabile in caso di effettiva frode (544).

3) In effetti il Nucleo di La Spezia consegue dei notevoli risultati di servizio, appurando un traffico di oltre 10.000.000= di chilogrammi di gasolio nazionale di contrabbando. Dispone accertamenti sulle ditte fornitrici a Varese, Novara, Massa, e segnala al Comando generale il primo risultato di servizio (545).

4) Il Comando generale, con lettera 22/10/1976, incarica il gen. Oliva di accertare e riferire come mai sussista un tale divario di risultati tra la prima e la seconda verifica, e come mai la Compagnia di La Spezia nella prima verifica non avesse scoperto le frodi e non avesse effettuato i controlli incrociati (546).

5) Il cap. Sau, per la parte di sua competenza, in data 28/10/1976 ottiene dall'autorità giudiziaria di La Spezia delega per svolgere personalmente più approfonditi accertamenti, con particolare riguardo alle ditte fornitrici della "BGB" (547). Tra queste ditte vi sono la "Varoil" di Mancini, che invia carta al gruppo di Gissi e Galassi; nonchè la "Dupol" di Cerano (NO). E la "Dupol", a sua volta, risulta fornirsi dalla "Petrolfire", anch'essa di Mancini.

6) Il 19/11/1976 il comando del Nucleo di Milano impartisce alla Sezione Idrocarburi del IV gruppo l'ordine di effettuare una verifica globale alla "Petrolfire" di Busto Arsizio (548), il cui legale rappresentante è Andrea Cazzaniga (549), ed il cui titolare di fatto è Giuseppe Mancini. La verifica inizia il giorno stesso, ed è focalizzata intorno al sospetto che la società "Termocoke" di Milano abbia assunto in carico forniture irregolari da parte della predetta "Petrolfire" (550) (in altri termini si sospetta che la "Petrolfire" faccia da cartiera alla "Termocoke", secondo quello che risulterà essere effettivamente il suo ruolo).

7) Le prime battute della verifica consistono nel raccogliere e custodire i documenti amministrativi e fiscali, nell'eseguire le misurazioni dei livelli dei liquidi e nel prelevare campioni. Ciò fatto, essendo "venuti meno quei motivi di urgenza che avevano indotto a non frapporre indugi dall'inizio del servizio", il Nucleo di Milano desiste dall'operare in proprio ed incarica il gruppo di Varese di proseguire esso stesso gli accertamenti, che gli vengono specificati. La lettera di incarico è del 21/11/1976 (551).

8) Il gruppo di Varese, adducendo di essere gravato da altri incombenti, trasmette la richiesta del Nucleo alla Compagnia di Busto Arsizio, in data 24/11/1976, notiziando il Nucleo (552).

9) Intanto, sul fronte di La Spezia, viene deciso che il cap. Sau si rechi con quattro sottufficiali, come da incarico della locale autorità giudiziaria, in Varese, Como, Novara, per verificare la "Varoil" e la "Dupol" (553). Il gen. Oliva, coordinatore del servizio, ne comunica l'arrivo ai reparti interessati con fonogramma del 23/11/1976, richiedendo la "consueta cortese assistenza" (554).

10) Il 25/11/1976 militari del Nucleo di Milano (che già aveva concluso gli accertamenti in proprio, richiedendo il resto a Varese) ricevono l'ordine di "effettuare un accertamento nei confronti della 'Petrolfire' di Busto Arsizio, e di ritirare la relativa documentazione fiscale presso l'Utif di Como" (555); e già alle ore 9= si sono spostati da Milano a Como, dove constatano la presenza di una pattuglia di La Spezia. Poichè i colleghi di Milano sono "più importanti" (come riferisce il maresciallo D'Agostino al cap. Sau) (556) "i militari del Nucleo di La Spezia, rilevato su appunti volanti quanto ad essi necessitava, si congedavano dal cap. Caiazzo per proseguire i loro accertamenti" (557).

11) Lo stesso giorno 25/11/1976 prende inizio una verifica alla ditta "Varoil" corrente in Varese, il cui legale rappresentante è Giampaolo Tremolada, ed il cui titolare di fatto è ancora il Mancini. Si deve rilevare che - secondo quanto indicato in premessa al rapporto di verifica - la stessa è "disposta dal comandante in seguito ad intervento già in atto presso altra azienda cliente" (558). Si deve ancora aggiungere che in effetti il Nucleo di Milano ha già in corso una verifica sulla ditta "Petrol Nord" di Monza, avente rapporti commerciali con la "Varoil", ma questi accertamenti sono già stati delegati al Nucleo di Varese solo dieci giorni prima, e cioè il 15/11/1976 (559).

12) A detta del t.col. Vigoni, il t.col. Scialò, che operava, "aveva l'ordine di aprire la verifica alla 'Varoil' se avesse trovato qualcosa di irregolare" (560). Sta di fatto che la verifica viene aperta lo stesso giorno dell'accesso presso la ditta, e, stanti i laboriosissimi incombenti riferiti nel processo verbale di ricognizione e sequestro (561), certamente prima che tali incombenti possano essere stati espletati ed aver posto in luce irregolarità alla "Varoil".

13) Ancora lo stesso giorno 25/11/1976 viene avviata la verifica alla "Petrolgas" di Renzo Larghi (ma socio occulto è sempre il Mancini), con la stessa dicitura circa l'iniziativa del Comandante (562), e circa la causale, in quanto la "Petrolgas" risulta essere l'unica fornitrice della "Varoil" (563).

14) Il giorno successivo 26/11/1976 il Nucleo di Milano segnala al Comando generale di Roma il proprio intervento alla "Petrolfire" ed alla "Varoil"; dà notizia che si è risaliti alla "Petrolgas", "presumibile cartiera", e che si sono effettuati sequestri di "modesti quantitativi". Riferisce che sono state avviate verifiche globali e collaterali, e che i "primi dati acquisiti consentono previsione accertamento ingenti frodi"(564). Non viene data alcuna notizia della contemporanea presenza di personale del Nucleo di La Spezia.

15) Il giorno successivo il Nucleo di Milano [illegible] indagini a se stesso, dandone avviso al Coma[illegible]ori= Sono le stesse indagini che aveva poco prima ri comandi.

16) Il gen. Oliva, avuta notizia da Sau, protesta telefonicamente con il Comandante del Nucleo di Milano, poichè ritiene che quest'ultimo "fosse intervenuto per 'soffiare' il servizio al Nucleo di La Spezia" (566).

17) Con rapporto 30/11/1976 il cap. Sau riferisce ai vari livelli - compreso il II e III Reparto del Comando generale - i risultati della sua azione. Rende noto che alle indagini di sua competenza ha personalmente partecipato il Sostituto Procuratore della Repubblica di La Spezia. Dà notizia - ed è la prima ed unica comunicazione ufficiale indirizzata al Comando generale su questo tema - che "nel corso degli accertamenti svolti il giorno 25= c.m. sono sopraggiunti, presso la sede dell'Utif di Como, militari del Nucleo Regionale pt di Milano, i quali, separatamente hanno provveduto al ritiro della documentazione Utifi riguardante l'attività svolta dalla "Petrolfire" di Busto Arsizio. Inoltre, presso la "Varoil" di Varese, i militari operanti hanno constatato la presenza di una pattuglia del Nucleo Regionale pt di Milano che, nella mattina dello stesso giorno, aveva dato inizio all'esecuzione di una verifica globale" (567). Il rapporto di Sau risulta pervenuto al Comando generale il 1/12/1976.

18) Lo stesso 1/12/1976 il gen. Oliva risponde alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Comando generale il 20 ottobre precedente. Illustra l'opera di coordinamento da lui svolta. Appoggia l'azione del cap. Sau. Rende noto che gli accertamenti hanno avuto un brillante successo, tanto che il Procuratore Capo di La Spezia ne ha informato dettagliatamente il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova", ed ha tenuto "ad esprimere il proprio compiacimento per le indagini svolte dal Nucleo pt a quella sede". Dà atto di aver già rappresentato i punti salienti al Capo di Stato Maggiore, in forma verbale (568).

19) Già in data 3/12/1976 l'Ufficio Operazioni compila un promemoria per il Comandante generale, nel quale sono riferite le comunicazioni del Nucleo di Milano e quelle del Nucleo di La Spezia. Il promemoria muove da un aperto travisamento dei fatti, poichè da un lato dà per "acquisiti elementi di prova di un consistente traffico di oli minerali" in ordine alla "Varoil", "Petrolfire" e "Petrolgas", laddove il radiomessaggio del Nucleo di Milano parlava semplicemente di previsione di ingenti frodi. Dall'altro lato lamenta la duplicazione degli interventi presso l'Utif di Como e la "Varoil", e la addebita al Nucleo di La Spezia, laddove l'unica voce in argomento è il citato rapporto di Sau, che premetteva di aver agito su incarico espresso dell'autorità giudiziaria, e che non drammatizzava per nulla l'incontro con il Nucleo di Milano. Il promemoria conclude rimproverando a La Spezia di non aver effettuato nè fatto eseguire controlli incrociati nei confronti dei fornitori dell'azienda verificata; lamentando che non abbia avuto luogo nessun coordinamento fra i reparti operanti, e sottolineando l'esigenza di rappresentare all'autori=

tà giudiziaria che l'esecuzione degli accertamenti senza possi= bilità di sub-delega avrebbe determinato sovrapposizione di in= terventi, vuoto di comando nel Nucleo di La Spezia e notevoli spese per indennità di missione (569). Delle giustificazioni di Oliva, pervenute il giorno precedente, 2/12/1976, neppure un cenno.

20) Il promemoria reca l'adesione della scala gerarchica ed u= na notazione specifica di Ciudice : "quello che è avvenuto è indice della mentalità di autonomia assoluta vigente nel Corpo. Approvo". La postilla reca la data 8/12/1976 (570).

21) Il 9/12/1976 Giudice spedisce due comunicazioni. Con la pri= ma, indirizzata ai Comandi di Genova, Milano e Torino, distri= buisce le competenze in ordine alle operazioni in corso (571). Con la seconda, indirizzata al gen. Oliva, comandante della Zo= na ligure, fa proprie le censure mosse nel promemoria del 3 di= cembre, e rimprovera a Oliva quelle mancanze che il medesimo a= veva giustificato nella sua relazione del 30/11/1976 (572), sen= za controbattere specificatamente le argomentazioni di Oliva (573).

22) Lo stesso giorno, 9/12/1976, ma evidentemente prima di aver ricevuto la lettera del Comando generale, Oliva integra la pro= pria relazione del 1/12/1976, fornendo ulteriori dati (574). Spie= ga perchè la Compagnia di La Spezia abbia conseguito maggiori risultati nella seconda verifica rispetto alla prima, che aveva carattere di "normale verifica fiscale". Dà notizia delle arti= colate ricerche e delle tecniche usate (valutazione delle firme, doppio uso dei certificati, contemporanea presenza di autisti in luoghi diversi, controllo della capacità delle autocisterne ri= spetto ai carichi dichiarati). Spiega ancora perchè i controlli incrociati possono rivelarsi efficaci solo se integrati da una tecnica di controlli a catena sui fornitori dei fornitori. Esclu= de che si possano formulare addebiti nei confronti del comandan= te e dei militari della compagnia di La Spezia, tanto più che la autorità giudiziaria ha indirizzato al cap. Sau "una calorosa lettera di elogio". Esprime ampio e motivato parere sul punto che "verifiche a società petrolifere, soprattutto ai fini del controllo delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali, non possono essere condotte con controlli a scandaglio, richie= sti ad altri reparti, i quali trattano pratiche del genere con mero spirito burocratico e senza alcuno spirito investigativo" (575).

23) Poichè nel frattempo la lettera 9/12/1976 del Comando gene= rale è pervenuta a Oliva, egli risponde ancora in data 15/12/ 1976, fornendo ulteriori chiarimenti e giustificazioni dell'o= perato proprio e del cap. Sau (576).

24) Il 24/12/1976 l'Ufficio Operazioni sottopone a Ciudice un promemoria nel quale "condivide le considerazioni e conclusioni formulate dalla Zona di Genova circa le cause che hanno determi=

nato la diversa entità delle frodi accertate dalla Compagnia e dal Nucleo pt di La Spezia"; disattende integralmente il parere per quanto concerne gli accertamenti di sviluppo da compiere al di fuori della circoscrizione del reparto che ha iniziato i controlli. Il promemoria è sottoscritto con approvazione della scala gerarchica, e reca una vigorosa glossa di Giudice accanto al capoverso nel quale si confuta la richiesta di Oliva di poter operare anche al di fuori della propria competenza territoriale (577).

25) Il 26/3/1977 il cap. Sau viene trasferito d'autorità al gruppo di Teramo con decorrenza al 1/8/1977 (578). L'ufficiale, per altro, riesce a completare prima della partenza il rapporto conclusivo a carico della ditta da lui inquisita (579).

3.- Su questo tema l'imputato si è difeso nei seguenti termini :

a) il proprio intervento, in data 9/12/1976, fu dettato da un promemoria del III Reparto Operazioni, il quale faceva rilevare che vi era stata una duplicità di interventi; che l'azione del Nucleo di La Spezia era stata carente nei controlli; che non vi era stato alcun coordinamento; che non erano stati rappresentati all'autorità giudiziaria gli inconvenienti derivanti dal divieto della sub-delega;

b) tale promemoria fu approvato da tutta la scala gerarchica e produsse le due lettere simultanee del 9/12/1976, con le quali non si sanciva "alcuna esautorazione" nei confronti di La Spezia, ma semplicemente si operava una doverosa ripartizione di competenze;

c) lo stesso gen. Oliva fu concorde nel ritenere giustificato l'intervento del Comando Generale (580).

4.- Tali argomentazioni non sono convincenti.

Un dato emerge con chiarezza dalla vicenda, ed è fondamentale, Quando la pattuglia di La Spezia si reca a Varese ed all'Utif di Como, vi trova altri militari del Nucleo di Milano, che approno un'inchiesta globale sulle tre aziende del Mancini esattamente nello stesso giorno.

Queste verifiche vengono condotte da ufficiali che il Mancini stesso ha dichiarato essere stati sul suo "libro paga", tanto che risultano attualmente perseguiti dalle autorità giudiziarie lombarde per tali fatti. E che Mancini fosse "coperto" dalla GdF è circostanza non solo confessata dall'interessato, ma ribadita per deduzione da Galassi, secondo il quale "Gissi non avrebbe intrapreso i noti rapporti di fornitura di carta (da Mancini a Carlate) se non fosse stato sicuro che il fornitore godeva di solide protezioni" (581).

Orbene, mentre l'arrivo di Sau a Varese e Como è giustificato da uno specifico incarico dell'autorità giudiziaria, ed è lo sviluppo di indagini già produttive di risultati sino a quel momento; l'apertura delle verifiche simultanee sul gruppo delle ditte di Mancini è un'iniziativa estemporanea, la quale non presenta altra visibile giustificazione che quella di creare essa stessa la duplicazione degli interventi della GdF, e quindi di dare causa all'intervento dirimente del Comando generale.

In effetti Milano, proprio pochi giorni prima, ha delegato Varese a controllare i rapporti tra le società "PetrolNord" e "Varoil", e ancora il 21 novembre ha nuovamente incaricato Varese (che ha subdelegato Busto Arsizio) di proseguire specifici accertamenti sulla "Petrolfire".

La riappropriazione delle indagini non è in alcun modo motivata nè giustificabile. La dicitura che appare sui due rapporti di verifica (cfr. n.11 del par. che precede) è la prova che si tratta di un semplice gesto di autorità di Vigoni e Scialò per intercettare Sau, del cui arrivo sono stati preavvertiti da Oliva.

Persino la dichiarazione di Vigoni, secondo il quale Scialò avrebbe dovuto aprire la verifica alla "Varoil" se avesse trovato qualcosa di irregolare, è la dimostrazione che l'apertura della verifica su tale ditta fu pretestuosa, essendo stata ordinata da Scialò prima che qualsiasi irregolarità potesse essere accertata, poichè Sau trovò i militi del Nucleo in sede già al mattino del 25 novembre (582), alle ore 9=, provenienti da Milano.

Quindi l'apertura della verifica globale sulle varie aziende del Mancini non ha fondamento in irregolarità riscontrate ed è chiaramente pretestuosa (ed il pensiero corre alla parallela tecnica adottata dal Nucleo di Torino alla "Isomar").

5.- Ma non basta. Il 26/11/1976 il Nucleo di Milano invia al Comando generale non già una segnalazione di risultati di servizio (il che sarebbe conforme alla prassi : ma il 26 novembre risultati non si potevano avere ancora, ovviamente), ma una segnalazione di intervento, che non rientra per nulla nella prassi di servizio (583), e che in effetti è tutta basata su previsioni e su presunzioni di ingenti frodi ancora da accertare.

Il perchè di una simile segnalazione sarebbe oscuro (posto che il Comando generale deve essere informato solo di interventi di rilievo, e non di ogni muover di foglia) : se non fosse che il promemoria al Comandante generale del 3/12/1976 lo pone a base appunto della proposta di risoluzione del conflitto di competenze che nessuno ha lamentato.

Infatti Milano non parla di duplicazione di interventi con La Spezia, e non può sapere se, quando e come La Spezia riferirà al Comando generale per la parte di sua competenza. Ed è importante rilevare che il promemoria per il Comandante generale, che da=

rà causa agli interventi di Giudice, reca la data del 3/12/1976, di pochissimo posteriore all'arrivo del rapporto di La Spezia, l'unico che dà notizia della (apparente) duplicazione di interventi.

Il promemoria costruisce due infedeltà intenzionali : la prima è quella di trasformare la segnalazione di intervento del Nucleo di Milano in segnalazione di risultato (le presunzioni di frode diventano "elementi di prova acquisiti"), così da conferire piena legittimazione "ad excludendos alios" a favore di Milano. La seconda è quella di costruire addebiti a carico di La Spezia, così da legittimare la sua messa in quarantena.

Gli addebiti si riveleranno chiaramente pretestuosi, tantochè, a seguito delle spiegazioni fornite ripetutamente da Oliva, l'Ufficio Operazioni concorderà con quest'ultimo nel successivo promemoria del 24 dicembre. Ma per ora bastano a Giudice per disporre che La Spezia "prosegua l'azione intrapresa"; che il Nucleo di Milano concluda le indagini iniziate segnalando a La Spezia quanto possa interessare a tale reparto; e che lo stesso Nucleo di Milano coordini gli interventi nella loro globalità.

6.- Era necessario un simile intervento ? e soprattutto coinvolge esso Raffaele Giudice ?

La risposta scaturisce dalle premesse sin qui illustrate. Quando Giudice emana le due lettere in data 9/12/1976, egli ha tutti gli elementi necessari e sufficienti per sapere che

- La Spezia agisce correttamente e necessariamente fuori sede, avendone avuto incarico dall'autorità giudiziaria;

- La Spezia sta per interferire nelle aziende del Mancini, "protetto" da Trisolini, e quindi affidato anche alla sua tutela (583-bis);

- Mancini è strettamente collegato al gruppo di Ciosi e Galassi, nei cui confronti agisce come "cartiera";

- Milano ha segnalato unicamente la propria effettuazione di "controlli incrociati" sui fornitori della "Petrolfire" e della "Varcil", e ha dato incompleta notizia di un sequestro effettuato, con mera previsione di frodi, senza lamentare alcuna duplicazione di azione nei confronti di La Spezia;

- La Spezia non ha neppure essa lamentato duplicazioni, poichè ha dato atto che ogni possibile interferenza è stata risolta di autorità dal Nucleo di Milano, che si è portato via i registri dell'Utif.

Dunque la lettera del 9 dicembre di Giudice al Comando di Legione di La Spezia è sostanzialmente superflua, poichè "non faceva altro che confermare quanto sarebbe venuto naturale, attese le competenze territoriali" (584) : ma il suo significato sta nell'aver dato corpo alla segnalazione del Nucleo di Milano, qua-

si che questa rappresentasse un messaggio cifrato volto a fare scattare uno sbarramento nei confronti di Sau. Che si accertino irregolarità a carico della "BGB" (secondo l'incarico della autorità giudiziaria) sta bene, purchè non si scavi a fondo nelle irregolarità del Mancini.

Che tutto ciò sia una manovra d'altri, e Giudice ne sia lo ignaro approvatore, non può essere accettato. Lo esclude la vistosa falsificazione di prospettive contenuta nel promemoria e da lui recepita con la glossa personale (585). Lo esclude il legame di Trisolini con Mancini, che aggiunge all'interesse verso il "gruppo" una nota peculiare e personale. Lo esclude la pretestuosità degli addebiti mossi a Sau e Oliva, poi riconosciuti infondati : pretestuosità che evoca alla memoria l'analoga infondatezza degli addebiti mossi a Vitali ed a Spaccamonti. Anche in questa vicenda la parola degli interessati è eloquente nel corroborare le impressioni che si ricavano dall'oggettiva lettura degli atti :

- "Appresi che il cap. Sau - racconta Mancini (586) - era venuto in Lombardia per svolgere accertamenti anche sulle mie aziende, da Dante Vigoni. Ricordo che eravamo preoccupati per questi accertamenti che la GdF di La Spezia sembrava dover svolgere. (...) Mi rivolsi al Vigoni per tentare di scongiurare quello che stava accadendo. Parlai della cosa anche con Gissi Vincenzo. Se ben ricordo, costui ebbe un contatto con Marocco Manlio. Si recò personalmente nell'Utif di Como affinchè il Marocco non consegnasse i documenti ed i libri ai militari della pattuglia di La Spezia, ma la cosa sortì poco effetto perchè il Marocco non ne fece nulla".

- "Mi era noto, come ad altri - conferma Gissi (587) - che Mancini era in contatto con Trisolini".

- "Ricordo - riferisce Righettini (588) - che fu il Formato a parlarmi della vicenda della verifica sulle aziende del Mancini ad opera di ufficiali della GdF di Genova; so che andarono allo Utif di Como ed ebbero uno scontro con il Marocco; so che poi la verifica fu affidata ad altro reparto e cioè al Nucleo di Milano. La cosa mi fu riferita certamente da Formato o Galassi. In quella sede commentarono che 'meno male' la cosa era finita così, perchè diversamente ci sarebbero stati dei 'pasticci'. Infatti le aziende del Mancini coprivano con la loro carta il contrabbando 'Garlate' in primo luogo. Era l'unico fornitore di carta della 'Garlate'".

- "Confermo i particolari del dialogo - concorda Marocco, capo dell'Utif di Como - perchè mi stupivo che non arrivasse ancora il rapporto, che arrivò dopo due anni circa"(589).

- "Poichè successivamente appresi - racconta Galassi - sempre dal Mancini, e ricordo anche dal Marocco, che il Nucleo di Milano era intervenuto, poichè svolgeva le verifiche alla 'Petrolfire' e alla 'Varoil', mi tranquillizzai, e ciò perchè sapevamo che al Nucleo di Milano le verifiche nel settore degli oli mine-

rali avevano tutte un esito tranquillante. Sapevamo che nel Nucleo di Milano taluni prendevano denaro. Il cap. Sau era conosciuto come un ufficiale integerrimo, e tanto più gli accertamenti sarebbero stati rigorosi, poichè io sapevo che l'azione di servizio del Nucleo di La Spezia era diretta e coordinata dal gen. Oliva, del Comando di Genova" (530) (Galassi S. al G.I. di Busto A. 12/7/82)

- "La vicenda della Guardia di Finanza di La Spezia - riferisce ancora Galassi (531) - e del fatto che il cap. Sau fosse stato 'sbolognato' da 'quello là' (e io intendo a questo punto il Loprete) si sapeva, e quindi posso averla riferita". (...) "Ripeto che la cosa si seppe nell'ambiente della Guardia di Finanza e anche nell'ambiente degli operatori petroliferi, e che fu chiaramente ricollegata alla sua prima iniziativa dalla Liguria alla Lombardia".

Il colorito linguaggio di Galassi è, ancora una volta, il giusto suggello di una vicenda nella quale l'intervento del Comando generale è stato risolutivo e attuato con forme inedite e tempestive.

Capitolo 10°

Il caso Vatta

1.- L'analisi di quello che, per brevità, si conviene di chiamare il caso Vatta è utile e necessario sotto due riflessi.

a) Il primo, fondamentale, è quello di dare una risposta alla specifica imputazione di collusione di cui al capo F), addebitata sia a Giudice sia a Vatta, sia a Vlah.

b) Il secondo, collaterale, è quello di ricavare una prima conferma di quell'intraprendenza intrigante e collusiva che caratterizza l'azione di Trisolini, e di verificare la consistenza del suo legame con Giudice in uno specifico episodio che sicuramente li vede entrambi coinvolti.

Anche in questa materia appare opportuna una rigorosa esposizione della successione dei fatti.

1) Il 17/6/1975 la GdF di Trieste inizia una verifica sulle attività commerciali di Eugenio Vatta, titolare di una ditta di intermediazioni commerciali con imprese jugoslave, e console onorario della Turchia. Gli accertamenti sono condotti dall'allora col. Vincenzo Bianchi, ed hanno carattere di notevole rigore. Il Vatta è sospettato di essere compartecipe di un vasto traffico illecito di prodotti alcoolici provenienti da paesi dell'est europeo (592).

2) Il Vatta incontra in Trieste, a suo dire casualmente, il conoscente Carlo Vlah, commerciante nel campo dei prodotti farmaceutici. Si sfoga con lui "circa la persecuzione di cui (si) ritenev(a) vittima ad opera della GdF" (593), e lamenta che lo stanno "tartassando in maniera troppo severa e ingiustificata" (594).

3) Vlah gli risponde che egli ha la ventura di conoscere il segretario particolare del Comandante generale della GdF, poichè il proprio cognato Carlo Voltolini affitta un suo alloggio in Firenze appunto al col. Trisolini (595), e si offre di presentare quest'ultimo al Vatta.

4) Viene investito della cosa il Voltolini. "Effettivamente - egli racconta - fui io a cercare per telefono il col. Trisolini, al quale feci presente le aspettative del Vatta, il quale voleva (secondo quanto mi aveva riferito mio cognato) che dell'indagine venisse investito del personale all'altezza tecnica della situazione" (596). In altre parole - è sempre Voltolini a spiegare - "il discorso che il Vatta mi incaricò di trasmettere a Triso-

lini in pratica fu, insomma, che questi, tramite me, chiedeva che fosse inviata a Trieste per questa indagine un'altra persona della guardia di finanza".

5) Questo essendo l'obbiettivo, si conviene di procurare un incontro diretto tra Vatta e Trisolini. Vlah riferisce a Vatta che "con i coniugi Trisolini ci si sarebbe dovuti vedere per un fine settimana a Trieste, e che se lui voleva si sarebbe potuto approfittare della circostanza per farlo incontrare con lui" (597). L'incontro avviene effettivamente dopo circa un mese (598), a bordo di una lussuosa imbarcazione che il Vlah si procura da tale Dick Lotze, cittadino americano collaboratore del Vlah (599).

6) L'incontro è il preludio di un piacevole WeeK-end lungo le coste dalmate. Vatta sale a bordo a Sistiana, si intrattiene con Trisolini per circa mezz'ora, gli espone le sue ragioni e le sue richieste, e Trisolini si riserva di fargli sapere qualche cosa (600). Vatta discende dall'imbarcazione, che poi inizia il viaggio per concluderlo la sera dopo. La data di questo week-end è incerta, ma pare doversi collocare intorno alla metà di settembre.

7) Poco tempo dopo (anche questo intervallo non è precisabile con rigore, ma è induttivamente ricostruibile) Trisolini manifesta a Giudice il desiderio di sapere qualche cosa sull'inchiesta Vatta. Dice - secondo la versione che ne offre l'imputato - "che era interessato a detto caso, su richiesta di sue influenti amicizie, pregandomi se potevo attivarmi per conoscere lo stato della relativa verifica" (601).

8) Giudice telefona al col. Bianchi, chiedendogli generiche informazioni sulla vicenda. Per la verità, Giudice esclude inizialmente una specifica richiesta fatta per telefono, e colloca la sua domanda di informazioni nel corso di una visita ispettiva da lui fatta a Trieste nel mese di ottobre. Bianchi, invece, colloca la richiesta in una telefonata del settembre, e non ricorda una richiesta di informazioni nella successiva visita dell'ottobre. La telefonata, sulla base dei ricordi di Bianchi, avverrebbe tra il 18 ed il 20 settembre (602), perchè l'ufficiale incomincia a redigere il rapporto su Vatta il giorno di San Matteo, e cioè il 21 settembre, e la telefonata precede di pochissimo questa attività. Solo in dibattimento Giudice si risolve ad ammettere di aver telefonato a Bianchi prima di fornire la risposta a Trisolini. E poichè Trisolini telefona a Di Censo sull'argomento in data 29 settembre (come si dirà fra breve), è palese che il contatto con Giudice si colloca prima della visita di quest'ultimo a Trieste.

9) Il 19 settembre Giudice dispone il trasferimento del col. Vitali dalla Legione di Venezia alla Legione di Trieste.

10) Il 29 settembre risulta una telefonata da Trisolini a Di Censo, afferente la questione . Nel corso di questo contatto, Trisolini rivolge a Di Censo delle proposte che questi giudica poco or-

todosse, se è vero che ritiene opportuno tapparsi le orecchie per non saperne di più (603), e tagliar corto per sottrarsi all'"enorme imbarazzo" (604). E' comunque, per ripetuta ammissione di Di Censo, una telefonata nella quale si parla "di zona A e zona B", vale a dire di una vicenda triestina. Di Censo ammette che il senso della telefonata era quello di un intervento presso un collega (605).

11) Il primo ottobre 1975 il trasferimento di Vitali da Venezia è sospeso, e correlativamente è sospeso il trasferimento di Alvino, che da Roma doveva subentrargli a Venezia (606).

12) Il 15 ottobre 1975 avviene la visita ispettiva di Giudice a Trieste. Degna di rilievo è la circostanza che Giudice parte appositamente da Abano dove si trova in licenza per cure termali (607). Bianchi non ricorda domande specifiche sul caso Vatta, ricorda invece che Giudice parlò del problema della vacanza del comando della Legione, scoperta da qualche mese, e che di lì a poco sarà occupata da Alvino (608).

13) Il 25 o 26 ottobre Trisolini telefona a Bianchi; richiama il precedente interessamento di Giudice e chiede a che punto è l'operazione di servizio e quali tempi di durata si prevedano (609). Bianchi risponde con "dati succinti" (610), e Trisolini ringrazia per le notizie fornite con un suo biglietto personale in data 31 ottobre (611).

14) Nel corso del 1975 vi è ancora una telefonata di Giudice a Bianchi, con richiesta di ulteriori notizie. Bianchi accennna al problema della destinazione finale dell'alcool da parte del Vatta, che si presume impiegato per aumentare il grado alcoolico del vino Porto (612). Giudice gli domanda se, a questo punto non ci si possa più fidare nel bere un bicchiere di Porto, e Bianchi gli risponde che in effetti è meglio bersi un bicchiere di Picolit (613). Nella telefonata viene affrontato anche il problema della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, poichè il reato potrebbe considerarsi commesso in parte all'estero.

15) L'11 novembre 1975 Maria Rigutto, convivente di Rinaldo Vatta, fratello di Eugenio, avvicina il col. Bianchi e gli fa intendere che sono disponibili 200.000.000= per lui, se la verifica avrà un esito favorevole per il Vatta Eugenio. Denunciata da Bianchi, la Rigutto viene processata per istigazione alla corruzione, e condannata dal Tribunale di Trieste con sentenza 28/11/1977, divenuta irrevocabile il 23/2/1978 (614).

16) Il 6 dicembre 1975 il col. Alvino, già destinato a Venezia per subentrare a Vitali destinato a Trieste, viene trasferito al comando della Legione di Trieste. Contestualmente viene revocato il trasferimento di Vitali, che era rimasto sospeso (615).

17) Il 10 gennaio 1976 Bianchi è convocato a Roma da Giudice, che nell'occasione gli chiede notizie anche della vicenda Vatta.

Alle risposte di Bianchi Giudice commenta "vedo che lo state tartassando" (616).

18) Altra convocazione dal Comando generale viene ricevuta da Bianchi il 3 marzo 1976. In questo colloquio, per altro, sebbene Giudice chieda ancora notizie sul caso Vatta, "la questione sembrava quasi non più rilevante per lui" (617).

2.- Tale essendo la successione dei fatti, e dovendosi tener presente l'essenza del contestato reato di collusione, che è un "accordo per frodare la Finanza", occorre muovere dall'analisi dell'iniziativa di Vatta, per giungere all'individuazione della successiva richiesta fatta da Trisolini a Giudice. Facifico essendo, per ammissione dell'imputato, che una richiesta fu trasmessa da Trisolini a Giudice, e che questi in qualche modo si attivò per compiacere il suo segretario, occorrerà verificare se questa richiesta fu caratterizzata appunto dall'intento di frodare la Finanza, oppure da altre finalità lecite o illecite.

La liceità della richiesta è sostenuta innanzitutto dalla difesa del Vatta, che la articola su due successive considerazioni :

a) in linea di fatto, il Vatta si limitò a chiedere di poter esporre al Bianchi le sue ragioni, la qual cosa il comportamento brusco ed insensibile dell'ufficiale non gli permetteva di fare. L'intervento richiesto, pertanto, non esulava dai confini della più totale correttezza;

b) in linea di diritto, anche a supporre che Vatta volesse che l'inchiesta fosse affidata ad un altro ufficiale, il suo obbiettivo era egualmente legittimo, poichè le infondate supposizioni di frode che spingevano Bianchi ad una verifica fiscale ed arbitraria, esponevano esso Vatta a rischi gravissimi, tra i quali quello di una provvisoria iscrizione a ruolo di parte dell'imposta (presunta) evasa, e quindi all'esborso di una somma ingentissima, che avrebbe prostrato la ditta. A sostegno della bontà delle sue ragioni, il Vatta ha prodotto varia documentazione del Ministero del Tesoro e di talune Commissioni tributarie, i quali organi riconobbero la fondatezza delle sue argomentazioni (618).

Il Collegio ritiene indispensabile affrontare sin d'ora questa tematica, sebbene afferente più propriamente la posizione del Vatta, perchè l'eventuale accoglimento delle tesi difensive di quest'ultimo disimmescherebbe sin dall'inizio la carica dell'imputazione mossa a Giudice, eliminando il dolo specifico che deve inerire all'accordo collusivo.

Ciò significa che quando si tratterà della posizione di Vatta (e, in parte qua, di Vlah) si farà riferimento al presente capitolo.

3.- La prima argomentazione del Vatta è smentita dagli atti di causa. Carlo Voltolini, interrogato dal Giudice istruttore il 27/7/1981, è categorico nel dire in più riprese che l'obbiettivo del Vatta è la sostituzione dell'ufficiale procedente : "il Vatta aveva desiderio che della questione fosse investita una persona competente"; "il Vatta ... chiedeva che fosse inviata a Trieste per questa indagine un'altra persona"; "nè il Vatta nè il Vlah ebbero mai ad accennarmi ad un desiderio di poter direttamente conferire con il Comandante generale della GdF" (con ciò smentendo le precedenti dichiarazioni del Vatta che a questo obbiettivo ha fatto richiamo) (619).

In dibattimento il Voltolini, conscio della delicatezza delle sue affermazioni, tenta di annacquarle : "il Vatta desiderava essenzialmente parlare con i funzionari che conducevano l'inchiesta, in quanto lamentava che il col. Bianchi non voleva dialogare con lui" (620). Messo alle strette attraverso la contestazioni delle precedenti dichiarazioni, anche Voltolini finisce però con il ribadire che il Vatta, in sostanza, desiderava "fosse inviata a Trieste una persona competente, con la quale poter dialogare del suo caso anche a livello tecnico". Il che, tradotto in spiccioli, vuole appunto dire che desiderava fosse inviato a Trieste un'altro ufficiale.

E che questo fosse il sugo della richiesta è banalmente ovvio: se Vatta avesse semplicemente voluto dialogare con Bianchi, lo avrebbe certo potuto fare, o di persona, o per lettera, o tramite i suoi legali; e soprattutto Trisolini, se questa fosse stata la richiesta, non avrebbe avuto motivo di rispondere a Voltolini che "non era in grado di far nulla di concreto in proposito", atteso che una richiesta di disponibilità all'ascolto poteva benissimo essere rappresentata al pur intransigente colonnello Bianchi. E, non ultimo, la Rigutto non avrebbe avvicinato Bianchi prospettandogli l'offerta di 200.000.000= per ottenere solamente ... un po' di galateo.

4.- Dunque la richiesta di Vatta è quella di una sostituzione nella conduzione dell'inchiesta. E' legittimo tale obbiettivo di fronte ad un'(asserita) fondatezza delle ragioni tributarie di Vatta, e di fronte ad un'(asserita) persecuzione di Bianchi ?

La risposta deve essere ancora negativa. Ammettiamo pure che Vatta sia stato prosciolto in sede ministeriale da addebiti valutari, e che le Commissioni tributarie abbiano dichiarato la nullità dell'avviso di rettifica (si badi : non si tratta di accoglimento nel merito, ma di nullità per motivi procedurali)(621).

Ma Vatta è stato denunciato anche per altro : il rapporto preliminare di Bianchi parla di truffa, di omesse registrazioni, di violazioni IGE, vale a dire di tre addebiti di natura penale, accanto a quelli di natura fiscale ed a quelli di natura valutaria (622). E' pur vero che l'autorità giudiziaria di Trieste non ha

ancora concluso il giudizio su tali reati; ma è altresì vero che non è stato pronunciato alcun proscioglimento in materia, nè tantomeno archiviazione : anzi, Bianchi conferma nel dibattimento (623) che il G.I. di Trieste, ad un certo punto, gli chiese un suplemento di notizie per redigere correttamente la ordinanza di rinvio a giudizio, a significare quanto meno la esistenza di elementi di responsabilità tali da giustificare il dibattimento. E la pendenza del procedimento risulta formalmente attestata in atti (624).

Se così è, la pretesa di Vatta di avere un altro ufficiale al posto di Bianchi è certamente antigiuridica. Rientra senza dubbio tra le finalità e gli interessi della GdF (e del retrostante bene tutelato, che è l'interesse dell'Erario) il poter condurre verifiche ed accertamenti col massimo di efficacia e di penetrazione (beninteso nell'alveo dell'imparzialità che deve ispirare tutto l'operato della pubblica amministrazione).

La sostituzione di un ufficiale procedente con un altro, quando non è dettata da obbiettive esigenze di servizio, ma da interessate richieste della parte, altera e comprime questo interesse. Invero, del contrapposto interesse del privato, a non essere fatto oggetto di pretese tributarie infondate od eccessive, è sufficiente presidio la sua potestà di adire l'autorità giudiziaria nei suoi vari ordini o specializzazioni.

Pertanto Vatta non poteva e non può invocare alcuna legittimazione al suo obbiettivo di sostituire Bianchi con un altro ufficiale. Questa legittimazione non sorge neppure adducendo il timore di essere esposto ad un'ingiustificata iscrizione a ruolo provvisoria, che lo avrebbe esposto ad un esborso anticipato esiziale per le sue sorti commerciali.

Per intanto si osserva - in linea di fatto - che questa iscrizione provvisoria non vi fu, nonostante Bianchi abbia tirato diritto per la sua strada. Ma più ancora si deve replicare che, ove pure vi fosse stata, non sarebbe mancato al Vatta il rimedio dell'opposizione all'esecuzione e della sospensione della medesima, che l'asserita fondatezza delle sue ragioni gli avrebbe certo permesso di ottenere.

In ogni caso - e questo è il principio di diritto che ad avviso del Collegio deve definire la fattispecie - atteso che la condotta prefissasi dall'imputato potrebbe essere scriminata soltanto dall'esercizio di un diritto, non rientra tra i diritti del cittadino quello di ottenere in modi surrettizi la rimozione di un ufficiale procedente, dovendo egli avvalersi dei modi e dei rimedi istituzionalmente offertigli dalla legge.

5.- Appurato che Vatta trasmise a Trisolini una richiesta giuridicamente non fondata, e pertanto lo sollecitò ad un accordo collusivo con un ufficiale della GdF (e cioè con Giudice,

dal momento che Trisolini, come è noto, non faceva parte del Corpo), si tratta ora di vedere se l'accordo susseguente fra Trisolini e Giudice abbia anch'esso un contenuto collusivo.

Ad una risposta positiva conduce innanzi tutto una considerazione di ordine logico. Atteso che Trisolini ricevette la nota richiesta da Vatta e si impegnò a parlarne con Giudice; atteso che Giudice ammette di essere stato richiesto da Trisolini di interessarsi all'affare (sia pure in modi leciti); è estremamente difficile supporre che Trisolini abbia distorto od edulcorato la richiesta di Vatta lasciando Giudice del tutto allo scuro delle mire del richiedente.

Se Trisolini avesse semplicemente chiesto a Giudice a che punto era l'indagine, egli si sarebbe poi trovato a riferire a Vatta né più né meno le cose che Vatta già sapeva perfettamente per esperienza diretta. Considerata la nota venalità di Trisolini, e ricordando la suggestiva "mise en scène" del week-end sulla lussuosa imbarcazione, è da escludere che Trisolini abbia anestetizzato le richieste di Vatta in una banale domanda di informazioni, per giunta generiche e già note, come quelle che racconta Giudice ("Bianchi mi confermò che stava conducendo un'indagine sulla ditta del Vatta in materia di esportazioni-importazioni di alcool e null'altro mi aggiunse. La conversazione fu breve. Mi ritenni soddisfatto e riferii al Trisolini")(625).

Ma che l'accordo tra Giudice e Trisolini non si sia limitato a questo, è dimostrato anche da altri quattro elementi di natura oggettiva :

a) la reiterata richiesta di notizie da Giudice a Bianchi;
b) la sospensione del trasferimento di Vitali a Trieste;
c) l'atteggiamento non di sorpresa e di indignazione, ma di grave imbarazzo in Giudice quando Dosi, nel 1978, gli riferirà della grave scorrettezza di Trisolini;
d) la comunicazione di notizie riservate da Giudice a Trisolini, relative all'affare Vatta.

Conviene prendere le mosse da quest'ultima circostanza.

6.- Il 6/6/1978 appare sul settimanale "OP", diretto dal defunto Mino Pecorelli, un articolo dal titolo "Fantapolitica. Una storia di intercettazioni, di alcool e di 200 millioni", il cui contenuto è ricavato da una delle intercettazioni disposte a suo tempo sull'utenza telefonica del gen. Giudice.

Il Tribunale non intende utilizzare tali intercettazioni telefoniche, data la loro illegittimità, già illustrata nell'ordinanza del 15/10/1982. E non intende neppure avvalersi del testo dell'articolo di "OP" come mezzo di prova, perchè ciò equivarrebbe a far rientrare surrettiziamente nel processo le intercettazioni illegittime.

Il Tribunale non può però esimersi dal prendere in considerazio-

ne le osservazioni fatte a suo tempo dal col. Bianchi allorchè l'articolo cadde sotto i suoi occhi : e cioè che alcune parole riferite nello scritto riproducevano fedelmente due concetti da lui espressi al gen. Giudice nel corso delle telefonate avute con quest'ultimo a proposito dell'affare Vatta, e non emergenti in alcun altro atto processuale (626).

Si trattava precisamente di "un'ipotesi derivante da un dato informativo in possesso dello scrivente", attinente la destinazione finale dell'alcool che il Vatta avrebbe importato dalla Jugoslavia per immetterlo nel vino Porto onde aumentarne la gradazione, e per destinare il ricavato alla Francia dove la legge non reprime questo tipo di sofisticazione. E si trattava altresì del conseguente problema della giurisdizione italiana, la quale potrebbe essere revocata in dubbio, avvenendo la vendita in territorio straniero; ma che, ad avviso di Bianchi, potrebbe invece permanere in forza dell'art. 6 Cod. Pen. (sono le circostanze emergenti nella conversazione telefonica riferita da Bianchi, e caratterizzata dallo scambio di battute sui vini Porto e Picolit).

Orbene, queste due circostanze, mai altrimenti manifestate, fanno parte della conversazione intercorsa, a detta dell'articolista, tra "Gridolini" (trasparente tramutazione del cognome Trisolini) e "Voltoncini" (altrettanto palese riferimento a Voltolini). Muovendosi - lo si ripete - al di fuori di ogni utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, il dato oggettivo è costituito dal fatto che un giornalista è venuto a conoscenza di un dato riservato. Come ciò sia accaduto, è questione insoluta, e, tutto sommato, indifferente. Quel che è certo è che egli è a conoscenza di un dato costituente notizia riservata d'ufficio, comunicata da Bianchi a Giudice; e che egli pone tale notizia in bocca al segretario particolare di Giudice.

Si può ipotizzare, per completezza del quadro argomentativo, che la telefonata sia totalmente inventata : ma, a prescindere dalla assurdità di supporre inventate delle circostanze che Bianchi dichiara ben vere, sta il fatto che la telefonata da Trisolini a Voltolini è ammessa da quest'ultimo, sia pure con riduzione del suo contenuto (627). Pertanto è provato, per via deduttiva e quindi legittima, che Trisolini ebbe una conversazione telefonica con Voltolini, e che nel corso di essa riferì circostanze destinate a rimanere segrete.

Ed allora i veicoli per l'arrivo della notizia a Trisolini non possono essere che tre : o Bianchi, o Giudice, o una terza persona, quale potrebbe essere l'ignoto intercettatore della telefonata.

Che sia Bianchi, lo si può agevolmente escludere : se lo fosse stato, non sarebbe certamente lui, tre anni dopo, a segnalare la cosa al Comando generale.

Si può parimenti escludere che la notizia sia passata attraver-

so un'intercettazione del telefono di Bianchi : l'ufficiale infatti chiese di verificare se il proprio apparecchio era sotto controllo, e ne ottenne risposta negativa (628).

Resta l'ipotesi di un'intercettazione dell'utenza del Comando generale allorchè Bianchi telefonò a Giudice : ma se l'ignoto intercettatore avesse fruito unicamente delle notizie trasmesse da Bianchi a Giudice, come avrebbe potuto costruire una telefonata fra Trisolini e Voltolini ? Trisolini poteva essere noto come faccendiere, ma Voltolini era una persona del tutto sconosciuta allo stesso Giudice, e non avrebbe potuto essere inventato senza che Trisolini realmente lo chiamasse per telefono.

Ne consegue che l'articolista di "OP" è a conoscenza di un colloquio fra Trisolini e Voltolini che è realmente avvenuto e che ha i contenuti sopra ricordati. La fonte di questa conoscenza è processualmente indifferente. E' significativo, invece - ed è processualmente utilizzabile perchè risulta da un articolo a stampa - che Trisolini riferì a terzi delle circostanze riservate.

Ed allora, esclusa ogni altra via, e preso atto che indiscutibilmente Trisolini comunicò a Voltolini le note circostanze del vino Porto e della giurisdizione italiana, il canale di apprendimento per Trisolini non può essere stato altri che Raffaele Giudice. Ciò significa che l'imputato mente quando riferisce di avere dato a Trisolini solamente delle notizie del tutto generiche.

7.- Si può dedurre, pertanto, che Trisolini riferì a Giudice pari pari le richieste di Vatta. Ma non si può ancora dedurre che fra Trisolini e Giudice intervenne un accordo collusivo.

Giudice sa bene che Bianchi è un ufficiale integro e non addomesticabile; e sa che una sua pressione al di là del lecito sortirebbe effetti controproducenti. Perciò temporeggia. Il dato costante di tutte le circostanze in cui Giudice interpella Bianchi sull'affare Vatta è la discrezione del Comandante generale : è lo stesso Bianchi a dirlo, là dove esclude che Giudice abbia mai esercitato qualche "illecita pressione" (629).

E' vero che, sempre a detta di Bianchi, era la prima volta che un Comandante generale gli telefonava per avere notizia di un caso. Ed è vero che questo ripetuto interessamento di Giudice non potè non essere colto da Bianchi per quello che era nella sostanza, vale a dire come la dimostrazione che il Comandante generale avrebbe gradito la mano leggera : tant'è che Bianchi ad Alvino dirà senza mezzi termini di avere ricevuto pressioni dal Comandante generale (630), riconducendo in questo concetto la sensazione di avere in un certo senso il fiato sul collo da parte di Giudice, sia pure in forme corrette e resistibili.

Ma è altresì vero che l'esteriorizzazione che Giudice fa dei suoi propositi non è univocamente collusiva, nel senso che un ufficiale fornito di dirittura morale può agevolmente tirar diritto per la sua strada anche di fronte a segnali del genere.

8.- Pertanto, il secondo punto fermo della vicenda è il seguente : Giudice riceve chiare proposte da Trisolini, ma non spinge il pedale nei confronti di Bianchi al di là di una "souplesse" che non può di per sè essere censurabile.

Si può obbiettare che il reato di collusione è un reato a consumazione anticipata, nel senso che basta l'accordo fra l'estraneo (Trisolini) ed il finanziere (Giudice) per consumarlo, a prescindere dalla condotta che il finanziere successivamente tenga. Ma è appunto il contenuto di tale accordo che, nel caso in esame, rimane incerto.

Ribadito che, a colorare di antigiuridicità tale accordo si richiede il dolo specifico di "frodare la Finanza", non è certo che la condotta successiva sia rivelatrice dell'intento di frodare la Finanza, o non piuttosto di ... frodare Vatta.

Giudice ha avuto da Trisolini la nota richiesta. Vatta è disposto a pagare per circoscrivere i risultati della verifica (631). Ma da un lato Bianchi ha già inviato un rapporto preliminare alla magistratura, dall'altro Bianchi è notoriamente incorruttibile. Ne consegue che l'obbiettivo praticabile è, con minima probabilità, quello di contenere gli sviluppi dell'inchiesta, e, con maggior probabilità, quello di fare intendere a Vatta che qualche cosa si sta muovendo.

Ecco che, a questa stregua, diventano leggibili gli elementi indicati nel par. 5, ed in particolare la precipitosa sospensione del trasferimento di Vitali a Trieste, disposta in data 1°/10/1975. Il trasferimento di Vitali era stato ordinato con radiomessaggio il 19 settembre, e ratificato con determinazione formale il 26 settembre. La telefonata di Trisolini a Di Censo è del 29 settembre, e quella di Trisolini a Voltolini è del 30 settembre : segno di un vivace attivarsi del segretario, che non vuole farsi sfuggire la ricompensa.

E' chiaro che un trasferimento di Vitali a Trieste, accoppiando un ufficiale integerrimo alla Legione a quello integerrimo che già opera al Nucleo, chiuderebbe ogni discorso con Vatta, al quale sarebbe evidente che il Comando Generale è ben lungi dallo assecondarlo.

Dunque, la sospensione del trasferimento di Vitali - anche questa del tutto eccezionale (632), poichè la sospensione lascia a mezz'aria l'ufficiale trasferito, senza rimuovere il trasferimento - ben può inquadrarsi nell'obbiettivo di non dare a Vatta un segnale negativo. Ma anche questo gesto, sebbene testimoni una volta di più che Giudice è tenuto bene a conoscenza dei reali

obbiettivi di Vatta, non chiarisce a sufficienza la direzione secondo la quale si muove Giudice.

E' degna di rilievo la considerazione che Bianchi vorrebbe con tutto il cuore andar via da Trieste : è desiderato a Genova dal gen. Oliva, aspira egli stesso a tornare in quella città perchè ivi ha la madre malata, e perchè a Trieste le sue condizioni economiche sono più disagiate per via dell'alloggio più caro e del figlio all'università (lettera di Bianchi a Cappello in data 21/1/1976)(633). Nonostante ciò, Giudice non lo trasferisce : e sì chè, in questo caso, Bianchi non potrebbe certo sospettare intrighi o aversela a male.

9.- La chiave di lettura dell'insieme dalla vicenda sta, con ogni probabilità, nella sua "eccentricità" rispetto alle altre manifestazioni di interferenza che sono offerte dal presente processo.

Vatta non è un petroliere e non fa parte del "gruppo". E' una occasionale pista offertasi a Trisolini per via di Voltolini, e lascia trasparire possibilità di guadagno. E' l'unica vicenda nella quale non compare, neppure di scorcio, l'eminenza grigia di Loprete. L'affare è gestito, a livello di bottega, dal faccendiere Trisolini, di null'altro preoccupato che di incamerare un congruo numero di milioni.

Giudice si muove con disponibilità ma con attenzione. Non vuole spostare Bianchi, perchè Bianchi è a Trieste solo da pochi mesi, ed un suo trasferimento, benchè gradito all'ufficiale, potrebbe destare in lui dei sospetti, dopo i ripetuti interessamenti del Comandante generale e del suo segretario. Nello stesso tempo Giudice fatica a mandare subito Alvino a Trieste, al posto del rientrato Vitali, perchè Alvino, che già riluttava a lasciare Roma per Venezia, ancor più recalcitra all'idea di andare a Trieste (634).

Dispone, tuttavia, tale trasferimento perchè Alvino ha legami con lui (635), e perchè a quel momento (6/12/1975) l'arrivo di Alvino a Trieste può essere presentato a Vatta come un passo nella sua direzione. Ma, a quanto pare, Vatta non si accontenta di così poco. Giudice convoca a Roma Bianchi per il 7 gennaio 1976, e lì fa scivolare l'ultimo segnale, quel "vedo che lo state tartassando", che, curiosamente, riproduce proprio il lessico usato da Vatta con Vlah (636). Bianchi risponde che sta facendo il suo dovere, e Giudice comprende che non può andare oltre. Nella successiva convocazione a Roma la cosa "sembrava quasi non più rilevante per lui".

Mancando una molla diretta e pressante a salvaguardare la ditta, come accade quando si tratta di difendere il "gruppo" e quando Loprete spinge alla più rigida inflessibilità ed efficacia, Giudice non si espone più del necessario.

L'accordo iniziale con Trisolini, è, pertanto, interlocutorio,

quasi nel senso di saggiare la malleabilità di Bianchi. Gli accordi successivi oscillano tra un indirizzo in danno della Finanza (le ulteriori richieste a Bianchi, le rivelazioni a Trisolini, la sospensione del trasferimento di Vitali), e un tentativo di tenere aperto il discorso con Vatta, per il caso che i vari segnali possano fruttare qualche cosa.

Il dubbio non pare concretamente risolvibile nè a favore dell'accusa nè a favore dell'imputato, e conduce pertanto ad una assoluzione di Giudice per insufficienza di prove.

Ma la vicenda resta egualmente emblematica, e consolida le acquisizioni già raggiunte, su punti altamenti qualificanti, quali :

- la strettezza e la spregiudicatezza del sodalizio tra Giudice e Trisolini;
- il sostegno che Giudice offre a Trisolini nelle sue scorribande lucrative;
- il diverso mordente che Giudice pone quando si profila all'orizzonte non soltanto un guadagno occasionale, ma una seria minaccia agli interessi ed agli introiti procuratigli dalla tutela del "gruppo".

Capitolo 11°

Il caso Mancini

1.- Se la vicenda Vatta ha posto in luce un'iniziativa di Trisolini che è esterna al "gruppo", sollecitata e non conclusa, la vicenda Mancini né evidenzia una con i caratteri esattamente opposti : la condotta del Trisolini è autonomamente assunta, è interna agli interessi del "gruppo" (nel senso che Mancini è fornitore di carta di Cissi e Galassi), ed è seguita da esito almeno parzialmente soddisfacente.

I fatti sono analiticamente narrati nelle ampie e ripetute dichiarazioni di Mancini, alle quali si rinvia (637). Qui si ricorda sinteticamente che nell'ottobre del 1975 (la stessa epoca delle attivazioni di Trisolini per Vatta) il segretario del Comandante generale sollecita un incontro con il Mancini, dicendogli di essere al corrente delle irregolarità in corso alla "Petrol Fire", e che a Mancini conviene corrispondergli una certa somma per indurre gli ufficiali competenti a chiudere un occhio sulle sue società.

Mancini accetta e per oltre un anno e mezzo paga un importo mensile di svariati milioni. Nel novembre del 1975 viene aperta la verifica alla "Petrol Fire", coordinata t.col. Vigoni ed effettuata dal t.col. Scialò, ed il nome del Mancini (che non è formalmente responsabile della società) non viene portato in luce. Nel novembre del 1976, poi, vengono aperte verifiche sulla "Petrol Fire", sulla "Varoil" e sulla "Petrolgas", ed ancora una volta il nome di Mancini non viene fatto (anzi, è in questa vicenda che si colloca l'allontanamento del cap. Sau, del quale si è parlato).

2.- E' credibile il Mancini ?

Il Tribunale ritiene di sì, per le seguenti considerazioni :

- il suo contatto con Trisolini (si vedrà poi se esso sia idoneo a coinvolgere anche Giudice) è noto all'esterno. Ne parla infatti Galassi, ritenendolo un canale privilegiato di cui fruisce Mancini rispetto a quello di Cissi e Loprete (638);

- tale contatto è noto anche a Gissi (639), il quale in effetti non avrebbe corso il rischio di approvviggionarsi sistematicamente da una "cartiera" di tali dimensioni, se non avesse avuto la certezza che Mancini era a sua volta protetto, e non rappresentava un punto scoperto dello schieramento complessivo (640);

- alcune circostanze addotte da Mancini rendono plausibile il suo racconto. Egli indica dei testimoni a sostegno dei suoi incontri con l'ufficiale (i testi non risultano escussi, o almeno le loro eventuali dichiarazioni non sono state acquisite, ma la allegazione è un gesto che indubbiamente espone l'imputato che lo compie)(641);

- Mancini fornisce l'indicazione non solo dell'indirizzo di Trisolini (che poteva anche conoscere per altri motivi), ma di due recapiti privati dell'ufficiale, quali la villa di Taranto (642) ed il soggiorno in campagna di Santa Maria in Dicomano presso Firenze (643). Di quest'ultimo recapito non vi è altra menzione in atti, se non nella conferma della vedova di Trisolini, la quale ha riferito che il marito era appunto solito ritirarsi in tale proprietà (644). L'indicazione offerta dal Mancini pertanto è espressiva di una reale conoscenza del segretario particolare del Comandante generale;

- ove si voglia supporre che Mancini non sia veritiero, è necessario individuare un convincente interesse che lo muova a mentire, ed una fonte diversa dalla quale possa avere appreso i particolari che riferisce. Questo interesse non è ravvisabile negli atti, anzi si manifesta se mai in direzione contraria, atteso che Mancini accusa anche se stesso di corruzione, e lo sa (645), e non pare indotto a "vendere" rivelazioni sensazionali al giudice istruttore, dal momento che è a piede libero, e che il giudice non procede nè ha interessi istruttori a coinvolgere processualmente Raffaele Giudice;

- le asserite corresponsioni di somme di danaro a Trisolini si dimostrano efficaci, poichè conseguono risultati tangibili e concreti. Il nome di Mancini non viene fuori nelle varie verifiche (646); l'esito della verifica "come venne pattuito, risentì dei buoni rapporti con Trisolini" (647). L'occultamento è così efficace che il nome del Mancini emerge soltanto perchè qualcun altro deve essere dato in pasto nel rapporto di denuncia, e questo qualcun altro (tale Vaj, socio del Mancini) protesta la sua innocenza al giudice istruttore di Milano quando la vicenda prende una brutta piega, mandando dal magistrato "la moglie e un prelato" (648);

- lo stesso ing. Marocco, capo dell'Utif di Como, si stupisce che il rapporto a carico del Mancini ritardi tanto, e commenta il fatto con il Galassi (649).

In dibattimento Mancini ha dichiarato, da un lato, che l'esito della verifica non lo soddisfece del tutto, perchè le sue società furono denunciate e l'organizzazione contrabbandiera venne

in sostanza smascherata, o almeno messa nella condizione di essere rivelata. Ma dall'altro lato egli ha aggiunto che "queste linee truffaldine hanno resistito fino al 1979/80, e per me personalmente fino al 1981" (650) : con ciò stesso evidenziando che altri 4-5 anni di contrabbando impunito valsero una discreta accumulazione di ricchezza e costituirono una contropartita non trascurabile dei numerosi milioni corrisposti al Trisolini.

3.- E' partecipe Giudice di questa iniziativa di Trisolini ?

Sul piano testimoniale Mancini lo afferma con sicurezza, asserendo che Trisolini gli disse che le somme versate dovevano andare al gen. Giudice o al Comandante della GdF (sicuramente una delle due espressioni fu usata dal Trisolini) (650-bis).

Sul piano logico valgono anche a questo riguardo le considerazioni già svolte altrove. Trisolini non ha alcun potere istituzionale, eppure sa della situazione irregolare di Mancini quando lo avvicina (e da chi gli può derivare questa conoscenza ?). Trisolini non ha altre zone di influenza al Comando generale, eppure produce i significativi risultati detti sopra (e come li conseguirebbe ?). Trisolini è nelle condizioni anzidette di irrilevanza istituzionale nella GdF, eppure quando il cap. Sau accenna a mettere le mani su un ramo dell'organizzazione, scatta la manovra che lo ricaccia ai margini (e chi potrebbe ordinarla ?).

Quando Mancini, preoccupato della piega che sta per prendere l'inchiesta, si lamenta con Trisolini, questi gli dice di non preoccuparsi, perchè tra breve lo stesso gen. Giudice si recherà nella zona. Ed effettivamente "pochissimo tempo dopo" Giudice si reca in visita a Varese, Busto Arsizio e Gallarate (651).

L'occultamento del nome di Mancini* si può forse anche supporre che sia stato prodotto dalle sole convivenze a livello locale. Ma la vicenda del cap. Sau non è stata gestita solo a tale livello, avendo imposto interventi di natura di vertice. E la presenza di Loprete alle spalle di Cissi non basta a spiegarla, perchè Loprete è sollecitato da Mancini, tramite Cissi, nella prima verifica del 1975, ma non in quella dell'autunno del 1976, alla quale appunto dà causa l'attivazione del Nucleo di La Spezia.

Ne consegue che Giudice deve ritenersi necessariamente coinvolto dall'iniziativa del suo segretario.

Capitolo 12°

Il caso Buzzoni - Bolzani - Prelati

1.- Franco Buzzoni è un petroliere che opera in varie località del Piemonte e dalla Lombardia. Nel 1975 ha in animo di costituire una nuova società petrolifera in quel di Pavia, la D.P.S. ("Domestic Petrol Service"), da collegare con un deposito in quel di Caraglio (CN). Poichè ha già in corso un rapporto corruttivo con i funzionari dell'Utif ad altri riguardi, su quel fronte si sente tranquillo, e si dedica alla ricerca della complementare copertura sul versante della GdF.

Buzzoni conosce da tempo Primo Bolzani, petroliere a sua volta, e ben collegato con la GdF. Costui gli dice di essere in rapporto con Trisolini e con Giudice e che, versando una somma di circa 30.000.000= al mese, si può ottenere congrua protezione da parte loro.

Buzzoni conosce il Bolzani fin dal 1972, per il tramite dell'avv. Vaccaro (assai legato a Gissi), e ne constata l'affidabilità perchè sino al 1975 lo ha pagato per altri fini e non è stato "mai disturbato" dalla GdF. (vedi pag. 1 della Sentenza)

Si induce pertanto a dargli le somme richieste, che, a detta del Bolzani, sono destinate a Trisolini ed a Giudice. Dopo qualche versamento, Buzzoni desidera controllare quale sorte abbiano i suoi danari, e Bolzani lo conduce a Roma, dove si reca prima nell'abitazione privata di Giudice (almeno così gli spiega Bolzani); poi al Comando generale, dove Bolzani contatta Trisolini; ed infine nel vicino bar "Doney" dove Trisolini, appartatosi con il Bolzani, gli rivolge lo sguardo su indicazione di quest'ultimo, ed il Buzzoni si convince della "protezione" (65?). Aggiunge ancora che Bolzani gli fece il noto discorso sulla previsione della imminente nomina di Giudice a Comandante della GdF (parte II, cap. 14°) nella seconda metà del 1973.

2.- Non si può negare che la descrizione dei fatti, quale raccontata dal Buzzoni, abbia dei tratti apparentemente romanzeschi, ma essa è corroborata da non pochi riscontri che

la rendono credibile, e poi confermata dal Bolzani –

Innanzitutto il petroliere Bolzani è realmente amico di Giudice : non solo perchè – come narra Buzzoni – giunge a dargli come proprio recapito un numero di telefono del gene= rale, allorchè deve assentarsi per un certo tempo, e quando Buzzoni ignaro lo cerca a tale utenza, si sente rispondere "qui casa Giudice", ed apprende che il Bolzani è "a pescare nell'isola" (di Lampedusa) (653); ma perchè sono gli stessi Bolzani e Giudice a dichiararsi amici di vecchia data.

In secondo luogo le dichiarazioni di Buzzoni sono sostan= zialmente convalidate da quelle dei soci Dutto e Dagli Albe= ri (654), sia pure per avere essi appreso dal Buzzoni i fatti anzidetti, ma per averli appresi in momenti non sospetti.

In terzo e decisivo luogo, la versione del Buzzoni trova ri= scontro in quella dello stesso Bolzani, che, dopo essersi di= chiarato (nel primo confronto) "frastornato ed in uno stato di completa confusione" (655) – e come non pensare a Bormida ? – pochi giorni dopo, e cioè il 27/11/1982, ammette di aver con= segnato al Trisolini le somme dategli dal Buzzoni, ed ammette di aver fatto credere allo stesso di essere stato a contatto con Giudice (656). In realtà – precisa Bolzani – ciò avvenne "per megalomania"; e la casa di Roma presso la quale condusse il Buzzoni, era in realtà l'abitazione di Francesco Giudice. Poi Bolzani ammetteva invece che il destinatario era Giudice, o anche lui –

3.– Si tratta, pertanto, di vedere che cosa è solido in que= sta vicenda di corruzione, e che cosa eventualmente si riduca a millanteria, vuoi di Bolzani, vuoi di Trisolini, sen= za che il tutto arrivi a coinvolgere Raffaele Giudice.

Il punto di partenza è che occorre dare credito a Buzzoni, perchè egli è convalidato in tutto e per tutto da Bolzani, nel= la parte di sua competenza. Conviene aggiungere che Buzzoni ren= de dichiarazioni suscettibili di incriminarlo anche per corru= zione, mentre Bolzani, nel rendere le sue dichiarazioni ridut= tive, può avere un interesse a cercare di estromettere Giudice dalla vicenda, essendo a lui molto legato.

Dunque, Buzzoni consegna davvero delle ingenti somme a Bol= zani. A chi vanno a finire ? Le ipotesi possibili sono tre : o rimangono a Bolzani, che in questo modo trufferebbe il Buz= zoni; o vanno a Trisolini, che raggira entrambi i precedenti, millantando inesistenti interventi su Giudice; o arrivano ef= fettivamente a Giudice (e poco importa se decurtate in qualche misura dai mediatori nei precedenti passaggi).

Si può per intanto escludere la prima ipotesi perchè è lo stesso Bolzani a negarla. Egli parla infatti "di danaro conse= gnato a Trisolini", anche se si affretta ad escludere che non gli risulta che le somme arrivassero a Giudice.

Ma anche la seconda ipotesi non regge. Innanzitutto, se Bolzani avesse voluto semplicemente carpire dei soldi al Buzzoni, non avrebbe avuto motivo di spartirli con Trisolini e se li sarebbe tenuti per sè; nè avrebbe avuto alcun vantaggio processuale a sostenere di averli versati al Trisolini perchè, da solo o in concorso, egli avrebbe pur sempre commesso il reato di millantato credito ai danni del Buzzoni.

In secondo luogo, è lo stesso Bolzani a tagliare l'erba sotto ai piedi del suo proposito di defilare Giudice dalla vicenda, poichè, subito dopo aver parlato della consegna delle somme al Trisolini, egli concorda con Buzzoni nel dire che ad un certo punto quest'ultimo sospese i pagamenti per saggiare la bontà della protezione, e subito notò che arrivarono delle verifiche della GdF alla "D.P.S.". Ed aggiunge che quelle verifiche furono determinate dal Trisolini, proprio perchè egli aveva ritardato i pagamenti per effetto della sospensione voluta dal Buzzoni.

Dunque, se Bolzani consegna le somme a Trisolini, è per ottenere realmente qualche cosa; e se questo qualche cosa è ottenuto, è segno che Trisolini si è attivato presso Giudice, e che Giudice è fatalmente coinvolto nella vicenda.

4.- Già si è detto - ed è inevitabile ripeterlo - che Trisolini non ha alcun ruolo istituzionale nel Corpo della GdF, e non può certo disporre delle verifiche con la sua sola autorità. Tantomeno le può disporre con simile sollecitudine, tale da rendere il petroliere "moroso" immediatamente avvertito che gli conviene riprendere i pagamenti. I reparti periferici hanno anche ben altri incombenti da assolvere, ed è impensabile che un ufficiale, comandante del reparto periferico, dia un ordine su richiesta di un Trisolini qualsiasi. Così come è inconcepibile che Trisolini assuma un'iniziativa del genere senza copertura, esponendosi ad eventuali richieste di conferma da parte del comandante periferico, che lo scoprirebbero immediatamente davanti all'"ignaro" Comandante generale.

La conclusione è quella già impostasi allorchè si sono analizzati i casi Vatta e Mancini. La reiterazione degli episodi contribuisce dal canto suo ad escludere la casualità, ed a radicare la prova di quel vincolo fra Giudice e Trisolini che costituisce una delle più evidenti e delle più squallide strutture portanti del presente processo.

Capitolo 13°

Il caso Bormida

Gli anonimi

1.- Con le vicende Vitali, Ibba e Sau si sono constatate forme di intervento attivo in presenza di una minaccia per le aziende del gruppo. Con la vicenda Bormida si constata invece una forma di intervento volutamente omissivo, altrettanto significativa.

Anche a questo riguardo è opportuno indicare le cadenze cronologiche della storia, limitandoci a quelle che coinvolgono il Comando generale.

Già si è visto (657) che, tratto in arresto il Bormida il 16/3/1976, il comandante la Compagnia di Monza, cap. Campo, segnala la vicenda al Comando ed ai vari livelli in data 26 marzo (658). In particolare il Comando generale apprende che la notizia è inviata altresì all'Ispettorato per l'Italia settentrionale, al comando di Zona lombarda, al comando di Legione ed al comando del I Gruppo di Milano. Apprende anche che i carabinieri hanno bloccato due persone mentre si scambiavano una busta contenente cinque bollette "C/21"; e che il Procuratore della Repubblica di Monza ha deferito allo scrivente l'incarico di coordinare le indagini. La segnalazione conclude facendo riserva di relazionare al termine delle indagini.

La missiva del cap. Campo perviene al Comando generale il 2 aprile. Il successivo 6 aprile il capo Ufficio Operazioni redige un promemoria per il Comandante generale, che sintetizza la segnalazione e la allega. Il promemoria passa in visione alla scala gerarchica, che progressivamente lo sigla (Farnè, Loprete, Furbini, Giudice) (659).

Non vi è attività di alcun genere sino al 20/4/1977. In tale data perviene un seguito da Monza che, sciogliendo la precedente riserva, comunica che le indagini hanno interessato varie società; che le investigazioni richieste, sebbene condotte in modo "meticoloso", "attento", "vasto e approfondito", "non hanno consentito di acquisire elementi atti a configurare alcun illecito". La relazione dà notizia, infine, della trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica alla Pretura di Monza per competenza, e della decisione istruttoria di tale magistrato (660).

Il cap. Lecca, dell'Ufficio Operazioni chiede telefonicamente conferma e chiarimenti a Monza, essendo "sorpreso" dell'esito

della vicenda (661); dopo di che, dispone egli stesso l'archivia=
zione della pratica (662).

2.- Le difese di Giudice sull'argomento sono le seguenti.

Nel primo interrogatorio del 24/10/1980 l'imputato ri=
sponde di non avere avuto alcuna notizia, o almeno di non con=
servare alcun ricordo della vicenda Bormida (662 bis).

Nell'interrogatorio del 18/11/1980 l'imputato insiste nel di=
re che non ne seppe nulla. Contestatogli che esiste un suo "vi=
sto" sull'appunto del col. D'Andria, Giudice risponde che il vi=
sto significa una mera presa d'atto. Ma, sorprendentemente, si
indigna in modo clamoroso che la vicenda sia stata portata alla
attenzione del Comando generale : "trovo la cosa assolutamente
inconsueta e addirittura inimmaginabile. Disciplinarmente, que=
to è addirittura punibile" (663).

Spiegare una reazione del genere in capo all'imputato non è
cosa facile. Noi sappiamo ora che Giudice aveva già dato dispo=
sizioni al fine di essere informato su tutto (664). Sappiamo che
esisteva una circolare del Comando generale (la n.2/1972) la
quale imponeva ai comandi periferici di segnalare al Comando ge=
nerale i fatti di servizio importanti (665). Sappiamo ancora che
Campo si consultò con i suoi superiori, e questi concordemente
gli dissero che era opportuno segnalare la vicenda al Comando
generale, per la sua anomalia e per la sua gravità (666). Sap=
piamo infine che lo stesso Giudice, messo a confronto con Cam=
po, ammetterà che il capitano aveva fatto il suo dovere e che
la segnalazione era "normale" (667).

Perchè allora una simile esplosione di sdegno, la prima volta
che gli viene resa nota la segnalazione di Monza ed il suo "vi=
sto" ? E perchè una simile insistenza sul preteso abuso del cap.
Campo viene reiterata ancora nel successivo interrogatorio del
24/11/1980 : "ripeto che vorrei sapere chi ha riferito al Coman=
do generale su questa vicenda e perchè lo ha fatto" ? (668).

Giudice tenterà una spiegazione nel dibattimento : "Mi meravi=
gliai che un comandante di Compagnia avesse scritto direttamente
al Comando generale. Ciò affermai in quanto, nell'Esercito, le
comunicazioni di servizio seguono rigidamente i gradini della
scala gerarchica e non avviene mai che un comando di Compagnia
scriva direttamente al Comando di Corpo d'Armata" (669).

Ma la risposta è gracile : sono quasi due anni, a quel momen=
to, che l'imputato si trova al Comando generale, e non può dare
ad intendere di ignorare ancora la circolare 2/1972, e la pras=
si dei Comandi periferici di segnalare direttamente al centro i
fatti di spicco. Tanto più che egli stesso aveva preteso un'an=
cor più intensa e totale centralizzazione delle informazioni.

Pertanto la spiegazione più attendibile è che Giudice non ri=
cordasse che esisteva il suo visto sul promemoria, e, ben sapen=

do la delicatezza dell'affare Bormida, pensasse di potersene dichiarare totalmente estraneo. Fallita questa linea difensiva, la sua prima reazione è quella della "rimozione", vale a dire il classificare la segnalazione di Campo come un'indebita iniziativa di un organo periferico, che, per la marginalità del caso, non avrebbe dovuto neppure pervenire al Comando generale, e che dunque giustifica l'assenza di interesse che l'imputato vi destinò.

Sta di fatto che, quando Giudice è costretto ad ammettere che l'iniziativa di Campo era giustificata e "normale", la sua linea difensiva diventa un'altra : "il nome delle ditte, o delle persone, coinvolte non mi diceva nulla, assolutamente" (670). Nel corso dell'istruttoria non verranno più chieste ne fornite altre spiegazioni, e pertanto la linea difensiva di Giudice sembra attestarsi su questa proposizione : se omissione di interventi vi fu, essa non è certo dovuta a compiacenza, poichè egli non conosceva gli interessati. (e Gini - Manelli - Lefevre ? → Mancini ?)

In dibattimento la linea difensiva muta ancora. La segnalazione del caso al Comandante generale fu dovuta - sostiene l'imputato - all'anomalia procedurale del caso, che aveva visto successivi interventi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il proprio "visto" non recava annotazioni perchè il mittente faceva riserva di ulteriori notizie, sugli sviluppi e sulla conclusione delle indagini. Tali sviluppi non furono più portati alla conoscenza del Comandante generale, e la pratica fu addirittura archiviata dal cap. Lecca a sua insaputa. Se nessuno della scala gerarchica, "competente ad emettere un giudizio di qualità sui fatti", conferì particolare importanza alla vicenda, e se in ispecie non si attivò il Comandante in seconda, nella cui competenza rientrava l'affare trattandosi di un "particolare sistema di frode", tale inerzia non può in nessun caso essere addebitata all'imputato (671). (La segnalazione dell'anomalia 15/11/75 è significativa fra tutte le vicende CAN - SIPLAR - ISOMAR - SIPCA ecc.)

3.- Anche in questo campo le difese di Giudice non sono convincenti.

La prima premessa indiscutibile è che il fatto accertato dai carabinieri è particolarmente grave. Lo afferma senza esitazione il gen. Dell'Isola (672); lo ripete il cap. Lecca, sottolineando come il possesso delle bollette C/21 non possa mai essere disgiunto dal prodotto (673); lo ribadisce il gen. Furbini, che vi ravvisa "un caso di particolare rilievo" (674). Lo stesso Galassi, principale interessato passivo alla vicenda, perchè è l'amministratore della "Siplar", lo considera talmente grave da non esitare a darsi alla fuga, passando nella vicina Svizzera, per una ventina di giorni "a scanso di spiacevoli conseguenze" (675).

E comunque, a prescindere da giudizi di valore che possono essere opinabili, la gravità del fatto emerge proprio dall'applicazione, da parte dell'organo periferico, di quella circolare 2/1972 che impone ai reparti di segnalare "i fatti degni di ri=

lievo, per i quali appaia opportuno informare l'autorità di go= verno, o prima ancora il Comando generale o il Ministero delle Finanze" (676). Ed è una fola l'insistere che la rilevanza sta= va tutta nell'anomalo intervento iniziale dei carabinieri, poi sfociato in quello della GdF : a quel momento l'incarico era stato formalmente ed esclusivamente affidato alla GdF da parte del magistrato, e quindi non c'era ombra di conflitto o di in= terferenza tra le due Armi. Ma vedi per le confessioni Campo, che chiarisce bene tutto

4.- Dunque il caso è grave e nessuno dà disposizioni. Replica Giudice che Monza aveva fatto riserva di notizie, e per= tanto era logico attendere. Ma quando mai una segnalazione i= niziale può fare a meno di una simile riserva ? E' ovvio che u= na segnalazione iniziale è necessariamente incompleta, altrimen= ti si tratterebbe di un rapporto o di qualche cosa di equivalen= te. Ma è altrettanto innegabile che essa esiga una qualche forma di risposta da parte del Comando generale destinatario, altri= menti, se avesse solo il compito di dare notizia, tanto varreb= be attendere le risultanze finali, che sarebbero ovviamente più complete.

Se alla segnalazione si vuole dare un senso, essa deve stimo= lare un'azione di coordinamento dell'attività e di arricchimen= to delle notizie, che possono essere presenti nel reparto infor= mativo centrale e non nel comando periferico.

Ancor meno vale obbiettare che del caso era già stata investi= ta l'autorità giudiziaria, e pertanto il Comando generale non a= veva altro da fare che attendere gli sviluppi dell'istruttoria. E' illogico, oltrechè giuridicamente infondato, che un organo di polizia giudiziaria (chè tale è diventata la GdF dopo che il ma= gistrato le ha affidato l'incarico), e per giunta un organo di polizia giudiziaria specializzato, ritenga di poter restare con le mani in mano solo perchè il magistrato dirige le indagini.

Passi se il Procuratore della Repubblica avesse incaricato la GdF di Monza di atti specifici e circoscritti, nel qual caso si poteva ipotizzare che l'autorità giudiziaria avesse già le sue piste da seguire, e il mandato fosse sporadico e tipizzato. Ma nel caso in questione la magistratura aveva incaricato la GdF delle indagini in senso onnicomprensivo, tant'è che Monza ave= va il compito di svolgerle e coordinarle : e questo era stato detto al Comando generale nella nota segnalazione iniziale. Per= tanto il cap. Campo scriveva non solo per informare, ma anche per ricevere direttive.

Se ne vuole una riprova ? Basta scorrere a caso i numerosi at= ti acquisiti dagli inquirenti presso il Comando generale, a va= rio titolo e su varie materie. Si vedano, ad esempio, le richie= ste di azione e le disposizioni di coordinamento a foll. 385/I, 401/I; si veda la ben più pronta e penetrante volontà di inter= vento del Comando generale allorchè il cap. Sau minacciò di oc=

cuparsi del Mancini, ed il Comando generale intervenne con precise disposizioni di coordinamento (677).

Si rifletta, infine, all'anomalia pressochè unica di un comandante di Compagnia (il cap. Campo) che è chiamato a coordinare indagini le quali coinvolgono reparti di livello superiore al suo (i Nuclei) ed esulano addirittura dalla sua regione: e ciò non ostante viene lasciato solo senza alcuna forma di centralizzazione o di sostegno.

5.- Dunque, il caso è grave e necessita di un coordinamento che non viene. Replica Giudice che, a tutto concedere, questo intervento competeva al Comandante in seconda. E la replica è pungente, se è vero che - secondo Giudice - il Comandante in seconda si è definito egli stesso "il più esperto di servizio nell'ambito del GdF e consigliere tecnico del Comandante generale"; e se è vero che appunto il Comandante in seconda si sarebbe dovuto porre in allarme, atteso che proprio a lui era devoluta la competenza in tema di "particolari sistemi di frode", secondo quelle istruzioni per la corrispondenza su cui Giudice insiste, e che invece Furbini - a detta dell'imputato - considera "di nessuna importanza, secondo il suo anomalo modo di pensare" (678).

Per cogliere l'inconsistenza della replica occorre far mente alla successione cronologica delle vicende processuali. Giudice è stato interrogato sulla vicenda Borrida nell'udienza dibattimentale del 12 novembre 1982. In quella data egli ha accolto l'invito del Collegio ad esporre [illegible] considerazioni alle quali abbia interesse. La memoria scritta è depositata il 17 novembre. Le "istruzioni per la corrispondenza", dettate da Giudice, sono a quel momento l'unico documento esistente in atti per individuare la competenza del Comandante in seconda, e per addossargli la responsabilità. Di qui la sarcastica stoccata di Giudice all'anomalo modo di pensare di Furbini.

Ma il giorno successivo, 18 novembre 1982, viene a deporre il gen. Farnè, il quale consegna al Tribunale la già ricordata circolare con cui Giudice avoca a sè ogni informazione e decisione. In quel momento diventa chiaro che l'asserita delega al Comandante in seconda è svuotata di contenuti concreti, posto che tutto, in materia di verifiche, deve essere portato alla conoscenza ed alla decisione del Comandante generale.

Che Farnè abbia sferrato questo colpo, inatteso da Giudice, per parare il pericolo di essere eventualmente coinvolto egli stesso, è supposizione possibile. Ma che Giudice non possa più rovesciare su terzi la responsabilità dell'omesso intervento, è deduzione certa.

6.- Resta da valutare un ultimo profilo, e cioè quello concreto

e corposo dei modi con i quali furono condotte le indagini originate dalla vicenda Bormida.

Anche qui è utile dare la parola ai protagonisti.

- Dopo soli 5-6 giorni dall'arresto del Bormida, Gissi telefona a Milani "che non c'erano più problemi e che le cose per la 'Siplar', in relazione a quella vicenda, si stavano sistemando" (679). Si badi che Galassi è tutt'ora al riparo in Svizzera, ma Gissi già è in grado di anticipare che tutto finirà in una bolla di sapone.

- La verifica alla 'Siplar' e alle aziende del gruppo "come fu fatta, naturalmente non servì e non poteva servire a nulla, dato che non furono eseguite perquisizioni presso nessuno e non fu esaminata la contabilità bancaria, almeno quella nera. Stranamente non fu chiesta alcuna autorizzazione alla magistratura al riguardo". "Tutta la gesione della vicenda fu abnorme, anche per la mia esperienza di ufficiale di polizia tributaria" (680).

- La verifica fu condotta in modo da ingenerare "concreti sospetti" (681). Non appena il comandante della Compagnia di Lecco ricevette la richiesta di Campo, il giorno dopo il col. Grande avocò le indagini al Nucleo di Como "per ordini superiori" (682).

- La verifica si limitò all'esame documentale della contabilità ufficiale, e fu condotta in sostanza come se si trattasse di interventi di routine (683), laddove il fatto era anomalo, grave, e "per la prima volta" emergente.

-Anche a Torino (come meglio si vedrà allorchè verranno analizzate le posizioni di Di Censo e Coppola) la verifica fu condotta in modi inconcludenti e devianti : essa "andò avanti in modo del tutto anomalo fino a che non ci furono i mandati di cattura" riferisce uno di coloro che constatarono subito la differenza di mordente tra le indagini della GdF e quelle della magistratura, e cioè il petroliere Antonio Villata (684).

7.- Si può ancora dubitare, per estremo scrupolo, che tutte queste indiscutibili coperture avessero causa e si esaurissero nell'ambito della locale GdF, notoriamente vicino a Gissi per essere o comprato, o intimidito, o gravato da debiti di riconoscenza nei suoi confronti.

Ma il dubbio non regge a lungo. Già si è notato che la paralisi delle indagini è diffusa ed universale. Il cap. Campo, a Monza, funge da imbelle raccoglitore di carte, e neppure le smista. Un documento importante, come il rapporto dei carabinieri al quale sono allegate le dichiarazioni confessorie di Bormida e di Pezzotta, gli è inviato in data 19/3/1976, e cioè a soli tre giorni dall'arresto, quando Campo non ha ancora diramato le richieste ai vari reparti : ed egli evita di darne notizia ai Comandi ai quali si rivolge.

Interpellato sul motivo di questa clamorosa omissione, Campo

risponde mentendo : "Non segnalai le dichiarazioni già raccolte dai carabinieri nel loro rapporto 19/3/1976 perchè tale rapporto mi fu dato a mano da un sottufficiale, dopo che io avevo già inoltrato le segnalazioni e le richieste relative ai vari raparti" (685). Ma, una volta appreso che il rapporto 19/3/1976 gli fu consegnato a mano, cade anche l'ipotesi di ritardi postali : e poichè le richieste ai Nuclei portano la data del 29/3/1976 (686), la menzogna di Campo è trasparente.

Ma c'è di più. Anche prendendo per vero ciò che vero non è, restava pur sempre la possibilità (e il dovere) di fare un "seguito" alle richieste ai Nuclei, spedendo loro quelle dichiarazioni raccolte dai carabinieri, che avrebbero sicuramente orientato i reparti. Ma Campo non fa neppure questo. E perchè ? "perchè - risponde - la Procura di Monza mi aveva designato a svolgere e a commettere le indagini come organo tecnico. In ogni caso non posi attenzione al rapporto consegnatomi dai carabinieri" (687).

C'è da trasecolare. Campo ammette senza difficoltà che il caso presentava "nebulosità e singolarità"; che "non si capiva bene che cosa sottintendesse quella vicenda"; che ritenne indispensabile rivolgersi nientemeno che al Comandante di Zona; che era incaricato di svolgere indagini e di coordinarle : e nonostante ciò "non pone attenzione" al rapporto dei carabinieri che è la chiave di volta per sbrogliare in breve tempo la matassa.

Si ha un bell'incalzare il teste nel fargli notare l'inverosimiglianza della storia : Campo è sordo ad ogni richiamo alla logica, ed accresce il suo campionario di temerità. Alla domanda perchè non abbia informato il Nucleo di Torino egli risponde serafico "... perchè detto rapporto era già a conoscenza della magistratura, e io ritenni di aver assolto tutti i miei doveri di ufficiale di polizia giudiziaria riferendo compiutamente all'autorità giudiziaria" (688).

Il sillogismo è impeccabile : siccome la magistratura lo incarica di coordinare le indagini, egli assolve l'incarico ... non facendo nulla : perchè, in effetti, il rapporto dei carabinieri è inviato direttamente da costoro (e non da Campo) alla Procura della Repubblica di Monza; e perchè ai reparti incaricati egli allega non già il rapporto dei carabinieri, ma la richiesta della Procura, che è praticamente un doppione della propria personale richiesta (689).

Siccome c'è un limite alla presunzione di stoltezza, e siccome questa presunzione ammette ampia prova contraria quando si tratta di un ufficiale, è giocoforza concludere che qui non si trattò di inettitudine, ma di un preciso disegno. Infatti

Si rifletta a quel che accade contemporaneamente sui due versanti. Da un lato Giudice si indigna sino all'inverosimile quando gli si rende noto che Monza ha segnalato il fatto al Comando generale ("... disciplinarmente punibile"). Sull'altro versante

si constata che Campo non sa che pesci pigliare : si rivolge al col. Stanà, che a sua volta è imbarazzato; si rivolge ancora al gen. Dell'Isola, che lo conforta nel proposito di informare il Comando generale, data la delicatezza del caso : ma, al tempo stesso, nessuno centralizza le indagini per non assumersene la responsabilità.

Dunque, su di un fronte il Comando generale non vuole sapere e si dispiace se qualcuno lo informa; sull'altro fronte i comandi periferici vogliono che il Comando generale sappia. Su Campo aleggia il ben noto timore di mettere il naso nel recinto vietato di Gissi e Loprete. In Giudice (e Loprete) agisce il rudimentale calcolo che basterà non intervenire sull'acceleratore perchè l'inchiesta muoia di morte naturale. Le pedine collocate nelle caselle di Torino, Milano, Lecco e Como sono fidate. E il piccolo cap. Campo non oserà certo chiedere ai colonnelli perchè non abbiano scoperto qualche cosa di più : egli sarà ben felice di "assolvere al suo compito di ufficiale di polizia giudiziaria" riferendo che non si è scoperto nulla.

Ancora una volta la convinzione di questo Collegio, maturata sull'analisi dei fatti, collima con il giudizio dato da un profano "che se ne intende" : "determinante fu l'assenza, da parte della gerarchia e del Comando generale in particolare, di un'azione di costante controllo e di indirizzo operativo" (690). Ovvero, per essere più espliciti, dopo l'arresto del Bormida "ripeto che, a mio avviso, ci fu un intervento di 'frenaggio' di Loprete su tutta l'operazione. Ma le pare che toccavano noi ?" (691).

Se Loprete "frena", e se Giudice è solidale con Loprete (692), allora l'imputato ha ben motivo di indignarsi per l'iniziativa notificatoria del cap. Campo. La sua possibile difesa non sta nel giustificare un'inerzia che non si giustifica, ma nell'addurre una non-conoscenza, che sola potrebbe metterlo al riparo da censure. Dimostrata questa conoscenza, ne esce la cruda realtà di una totale assenza di controllo e di indirizzo, che lasciò defluire pigramente le indagini verso un nulla di fatto. Ma quanto poco fondato fosse questo "nulla" lo dimostrerà la magistratura qualche anno dopo, e lo sapeva Raffaele Giudice qualche anno prima. di Loprete

8.- Per affinità di materia - rappresentando anch'esso un profilo di copertura attuato mediante omissione - si esamina brevemente in questa sede anche il tema degli anonimi indirizzati al Comando generale ed aventi per oggetto gli asseriti abusi delle aziende del "gruppo".

Questa materia non individua propriamente un "caso", a somiglianza di quelli sin qui valutati, e cioé una situazione qualificata e circoscritta: ma può venire affiancata al c.d. caso Bonaida perché ha in comune con quello la nota dell'ingerenza del Comando generale di fronte a segnalazioni atte a mettere in luce le irregolarità delle società in questione.

Il Tribunale ha acquisito - ai sensi dell'art. 144-bis CPP, su richiesta del Pubblico Ministero in data 9.11.1982 - una serie di esposti anonimi che descrivono in vario modo le malefatte del gruppo. Altri sono già in atti, a sottolineare un costume evidentemente assai diffuso. Non si intende, beninteso, utilizzare gli anonimi come fonte di prova dei fatti in essi descritti, ma solo dedurne un giudizio sulla solerzia del Comando nell'accertare o nell'escludere quanto in essi lamentato.

L'anonimo, infatti, ben può essere occasione e spunto di indagini da parte degli organi di polizia, ed assai spesso lo è, in uno stile come il nostro nel quale il cittadino, a torto od a ragione, si sente vulnerabile se ufficializza la sua protesta. Nelle situazioni introdotte nel presente giudizio, queste indagini o hanno fatto totale difetto, o non hanno prodotto concreti risultati.

L'esposto 24.1.1975 (693) lamenta le irregolarità della "Sipra" di Airuno (approssimazione involontaria per "Siplar", o desiderio di mimetizzarsi ancor più?), nonché quelle della "Carlate", entrambe descritte in mano ad ex ufficiali della GdF, dedite al contrabbando di gasolio e di benzina super; e riferisce che la "Nuova Italian Oil" di Varese, la "Busto Petroli" di Busto Arsizio (entrambe di Mancini) e la "Chimipetrol" di Trezzano sul Naviglio svolgono bellamente attività di "cartiera" pura per tutta la Lombardia.

L'esposto aggiunge che i depositi SIF "non denaturano un bel niente", con il beneplacito del personale dell'Utif e della GdF, e che i certificati H-ter rosa vengono inviati a nominativi inesistenti, oppure anche a depositi esistenti, dove però vengono distrutti per far perdere ogni traccia. Gli H-ter grigi, necessari alla copertura del prodotto reale, provengono "dai famosi depositi ombra 'Italian Oil', 'Busto Petroli" ecc.

Sono esattamente le modalità della frode che qualche

anno più tardi verranno poste in luce dalla magistratura. La soprattutto sono doglianze (di probabili concorrenti) che si appuntano contro una società la quale non ha credenziali di assoluta illibatezza. Infatti, agli atti del Comando generale esiste già un rapporto in data 2 luglio 1974, inviato dal Nucleo regionale PT di Venezia al III Reparto, nel quale si segnalano negativamente noti destinati a diventare ben noti alle cronache processuali, e cioé l'"Aldea", la "Fiori", la "Brunello" e, appunto, la "Garlate" (694).

Giudice replica che in data 2 luglio 1974 egli non era ancora stato nominato alla carica, e non poteva mettersi a compulsare di sua iniziativa tutti gli archivi del Comando: ed in ciò non gli si può dare torto. Ma, allorché pervenga un esposto a carico di una ditta, sembra lecito pretendere che si verifichi se tale ditta non sia stata già segnalata da organi meno anonimi e più attendibili quali gli uffici periferici della stessa GdF.

Qualora le due fonti di denuncia convergano, e qualora le indagini vengano viceversa condotte con la tecnica che abbiamo appreso esser quella destinata a tali ditte nella vicenda Sau/La Spezia, il sospetto si rafforza, e l'assenza di risultati non può più trovar giustificazione in una generica impossibilità di scoprire qualcosa di più.

9.- Il 5.4.1976 un "gruppo di autotrasportatori di Marghera" segnala nuovamente il deposito di Garlate, nonché la "Sarni" di Bertonico (già fatta oggetto di attenzioni, a suo tempo, da Ilbia)(695). La "Sarni" è la società sulla quale vorranno indirizzarsi le indagini di Sau quando verrà intercettato uei noti modi (696).

Il 12.5.1976 il cap. Pedone, comandante la Compagnia di Lecco, riferisce che il deposito della "Garlate" ha già formato oggetto di accertamenti l'anno prima, con esiti regolari, ed "appare superfluo espletare ulteriori accertamenti" perché attualmente "il deposito in parola è inattivo dal mese di settembre 1975 (epoca in cui ebbe a svilupparsi un incendio)". Basta rinviare alle già ricordate dichiarazioni di Galassi e Righettini (cfr. il cap. 2° della parte II) per constatare quanto poco l'incendio impedisse alla "Garlate" di svolgere la sua fondamentale funzione di "cartiera", e quanto poco lo stesso Pedone fosse convinto della piena regolarità di quanto ivi accadeva.

10.- Altre segnalazioni anonime danno causa, qualche mese dopo, ad un'ampia relazione, inviata all'Ufficio Operazioni del Comando generale il 27.6.1976, avente per oggetto irregolarità addebitate alle società "Siplar" di Airuno, "Garlate Petroli" di Garlate, "Nuova Italian Oil" di Varese e "Busto Petroli" di Busto Arsizio (696 bis).

La lettura di tale relazione è illuminante, perché è un

esempio da manuale di formalismo. Essa descrive con grande minuzia le operazioni di denaturazione (che, a detta delle denunce anonime, sarebbero fittizie) e conclude attestando la regolarità delle medesime perché tutte le operazioni "vengono eseguite a cura di due funzionari dell'Utif, i quali redigono di volta in volta apposito processo verbale", e perché "l'eventuale fittizia denaturazione esporrebbe i responsabili ad un rischio tanto imminente quanto duraturo".

E' lo stesso genere di rassicurazione che userà Di Censo quando si tratterà di sottoporre a verifica la "Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa: poiché i funzionari Utif attestano che le operazioni sono regolari, esse sono realmente e sicuramente regolari. In questo caso il giurare sui verbali è ancora più spudorato, se si pensa che l'esposto accusa appunto di complicità con i funzionari dell'Utif. Ma la forza della carta intestata è, evidentemente, carismatica. Anche perché l'autore della lunga relazione è il t.col. Antonio Ficcirillo, quello che - a detta di Gissi (696 ter) - presentò il medesimo alla Loggia massonica denominata "P2" nel lontano 1970; e l'estensore è Gonnella-Pedone, ecc.

11.- Non si vuol ricavare più di tanto dalle osservazioni ora svolte. Ma nel quadro complessivo anche esse recano la loro non inutile pennellata. Soprattutto ove si rifletta che, anche al Comando generale, l'anonimo non è sempre carta da gettare nel cestino. Quando l'anonimo di "un gruppo di onesti funzionari" lamenta intrusioni del colonnello Vitali nel recinto del CAA, la risposta del binomio Loprete/Ciucice è fulminea ed esigentissima (cfr. il cap. 7° della parte II). Ma in quel caso la direzione è esattamente l'opposta.
Il mandato è firmato dal Gen. Raffaelli e parla di una fatto grave (v. allegato 18/12/75).

Capitolo 14°

La nomina

1.- L'edificio probatorio sin qui delineato esige ancora un compimento: la verifica sui modi con i quali Giudice venne designato a ricoprire la carica di Comandante generale della GdF.

La difesa ha correttamente eccepito, infatti, che, anche in ipotesi di assodata colpevolezza dell'imputato, non si potrebbe in nessun caso ravvisare un suo concorso nei reati ascrittigli a partire dalle date contestate nei capi d'imputazione - e cioé dal 1973 - per l'intuitiva considerazione che a quella data Giudice non era ancora titolare dell'alto ufficio, e perciò non poteva colludere con chicchessia.

E' perciò necessario appurare quale sia il momento iniziale dell'attività antigiuridica dell'imputato (ché tale può ormai essere qualificata la sua condotta, alla luce degli elementi già raccolti): e tale momento iniziale dovrà essere fatto coincidere con il suo insediamento, se si ricaverà la convinzione che la sua nomina fu predordinata alle note azioni di copertura; ovvero dovrà essere individuato in fatti successivi, nel caso contrario.

Orbene, gli elementi indiziari raccolti nell'istruttoria a tale proposito, ed in parte incrementati dal dibattimento, possono essere articolati su tre filoni fondamentali. Alcuni attengono alle modalità tecniche della nomina, e quindi alla fase che immediatamente la precedette; altri concernono gli antefatti più lontani, vale a dire le iniziative che si proponevano di orientare tale nomina; altri ancora si riferiscono alla fase immediatamente successiva alla nomina, e rappresentano una sorta di interpretazione 'ex post' della medesima, ed una lettura dei fatti da parte di soggetti ritenuti qualificati a spiegarli.

E' palese che la forza indiziante dei tre gruppi di elementi è decrescente, e che solo una verifica positiva dei primi può dare ingresso all'analisi dei susseguenti. Si inizierà pertanto dalla disamina delle modalità tecniche secondo le quali si provvide alla designazione di Raffaele Giudice.

Sezione I^

La procedura.

2.- Fondamentale punto di partenza in questa disamina è la deposizione del gen. Borsi di Parma, Comandante generale della GdF uscente nel 1974. Il gen. Borsi di Parma è descritto in atti come persona di elevato prestigio e rettitudine; e tale giudizio ha potuto essere sostanzialmente convalidato nel contatto dibattimentale, nonostante alcuni suoi arretramenti rispetto alle dichiarazioni istruttorie, dovuti probabilmente all'imbarazzo nel confermare pesanti giudizi sull'imputato presente. Si deve, quindi, accordare credibilità a tale teste, anche perché, in occasione di un contrasto fra le sue dichiarazioni e quelle di un altro teste (gen. Viglione), è stato quest'ultimo - come si vedrà - a rettificare le proprie, riconoscendo la veridicità del Borsi; ed anche perché il contrasto ulteriore con le affermazioni di un altro teste (on. Tanassi), sebbene non risolto con analoga ritrattazione, deve essere egualmente risolto a favore del generale, per intrinseca fragilità delle asserzioni dell'ex ministro.

Orbene, il Comandante uscente ha offerto alcuni dati di fatto estremamente significativi (69A) :

a) il ministro delle Finanze dell'epoca, on. Tanassi, gli richiese, allorché egli si approssimava alla scadenza del suo mandato, di fornirgli i nominativi dei generali da lui ritenuti più idonei a succedergli. Si trattò di una "precisa richiesta", formulata da Tanassi previa convocazione di Borsi al ministero;

b) Borsi di Parma indicò al ministro solamente i nomi del gen. Donzani e del gen. Tomaino, precisando che ciò faceva a cagione della profonda considerazione che egli nutriva nei loro confronti;

c) identica segnalazione il gen. Borsi fece al ministro Andreotti, poco tempo dopo, in occasione di una visita ufficiale, allorché, a séguito della crisi di governo, Andreotti si insediò al ministero della Difesa;

d) qualche tempo prima delle visite anzidette, Raffaele Giudice era andato a trovare Borsi di Parma al Comando generale, "esternando(gli) il suo desiderio e la sua disponibilità a succeder(gli) nel comando della GdF".

E' importante rilevare sin d'ora che questa visita di Giudice si colloca in un momento piuttosto risalente, poiché, nonostante la richiesta, Borsi di Parma non ritenne "di fare anche il suo nome negli incontri coi ministri sopradescritti". Pertanto l'approccio di Giudice precede la visita di Borsi di Parma a Tanassi, che precede quella

ad Andreotti, che a sua volta precede la breve proroga di Borsi di Parma nella carica, durata dal 1° al 30 luglio 1974.

Nel dibattimento, per la verità, Borsi di Parma ha fatto scendere il colloquio con Giudice ai primi di luglio (698), e cioé a circa venti giorni prima della sua cessazione dalla carica. Ma l'indicazione appare inattendibile, sia alla luce di quanto dice lo stesso Giudice (699), che colloca la sua visita intorno al 15 - 20 giugno; sia alla luce di quanto detto dallo stesso Borsi di Parma in istruttoria.

Infatti il gen. Borsi di Parma riferisce che "quando Giudice mi esternò il suo desiderio, risposi in modo generico, come a dire che ne prendevo atto senza aggiungere altro". Posto che, a stare alla deposizione dibattimentale ora riportata, nel momento del colloquio con Giudice Borsi di Parma aveva già riferito ai ministri, se la richiesta di Giudice si fosse davvero collocata dopo questi contatti, da un lato essa sarebbe stata ininfluente, e dall'altro lato Borsi di Parma avrebbe avuto miglior agio nel rispondere che aveva già comunicato i nomi, piuttosto che nel trincerarsi in un'evasiva presa d'atto, piuttosto imbarazzante verso il collega presente e richiedente.

Oltre tutto, se già nel giugno del 1974 Giudice sapeva ufficiosamente di essere stato incluso nella terna (700), è palese che egli non avrebbe avuto motivo di offrire la sua disponibilità a Borsi di Parma dopo che era già stato "ternato", e quando Borsi di Parma, a quel punto, più nulla poteva fare per lui. Deve quindi darsi maggior credito alle dichiarazioni istruttorie del teste.

e) Borsi di Parma non fece il nome di Giudice non solo a Tanassi e ad Andreotti, ma neppure all'Ammiraglio Henke (Capo di Stato maggiore della Difesa), né al gen. Viglione (Capo di Stato maggiore dell'Esercito). Questo perché non nutriva verso di lui "quella considerazione professionale che nutriv(a) invece per il Bonzani e il Tomaino, anche moralmente e per carattere". Non esclude, peraltro, di avere indicato a Viglione i nominativi di Bonzani e di Tomaino.

3.- Sul versante opposto, e cioè sul fronte di coloro che ricevettero le dichiarazioni di Borsi di Parma, le versioni sono sensibilmente difformi.

Viglione, allora Capo di Stato maggiore della Difesa, riferisce inizialmente (deposizione del 16 giugno 1980: a quella data Borsi di Parma non è ancora stato ascoltato dal G.I.) che Borsi di Parma gli indicò tre nominativi, esprimendo preferenze per il gen. Bonzani, sia per il suo

alto valore e prestigio, sia per la maggiore anzianità nel grado, sia per il gradimento che egli riscuoteva presso i vertici della GdF (701). Viglione compilò la terna "avvalendo(si) proprio dei pareri informativi trasmessi(gli) dal gen. Borsi"; quindi la consegnò all'amm. Henke, e non attuò "nessun altro passo ufficiale in ordine alla scelta del designato", vale a dire non ebbe alcun incontro né con i ministri né con altri esponenti del mondo politico.

Contestategli le ben diverse dichiarazioni rese successivamente da Borsi di Parma, Viglione muta sorprendentemente versione. "Mi sento in dovere di specificare -- egli depone al G.I. in data 14 novembre 1981 -- che effettivamente il gen. Borsi di Parma non ebbe mai a farmi il nome del gen. Giudice. Anzi, secondo quanto ora ricordo, mi pare che egli ebbe a farmi soltanto il nome del gen. Bonzani nel corso di una telefonata informale, la quale non aveva avuto come unico oggetto la sua successione al Comando della GdF" (702).

E come mai allora Viglione presentò a Henke una terna comprendente il nome di Giudice, che nessuno aveva indicato? Risponde ancora Viglione nella stessa sede: "l'inserimento degli altri due nominativi nell'elenco poi sfociato nella nota terna fu conseguente ad un mio esame comparativo che, sotto la mia responsabilità, effettuai tra i vari generali di corpo d'armata più anziani nel ruolo, tenendo conto ovviamente del relativo curriculum di ciascuno di essi. Per quanto riguardava in particolare il gen. Giudice, egli presentava uno stato di servizio di tutto rispetto, avendo tra l'altro conseguito una medaglia d'argento al valore militare durante l'ultima guerra, ed avendo comandato tra l'altro la divisione corazzata "Centauro" ed il Comando Militare della Regione Siciliana".

Si vedrà tra breve che questi parametri sono del tutto insufficienti a giustificare la candidatura di Giudice. Per intanto si constata che l'inserimento del suo nome nella terna è avvenuto a livello di Capo di Stato maggiore della Difesa (Viglione è notoriamente molto legato a Giudice)(703), e che questa inclusione è stata tenuta celata al G.I., ribaltandola su Borsi di Parma, sino a che la circostanza non ha trovato smentita.

Il perché di questo nascondimento è stato offerto da Viglione in dibattimento in termini non certo convincenti ("è stato un errore, non saprei come altrimenti spiegarlo"). Ma il tentativo fa il paio, in impudenza, con quello già abbozzato nella seconda deposizione istruttoria ("quando fui sentitò sul punto la volta scorsa, non ri

temmi di scendere nei particolari, limitandomi a fornire una risposta generica. Ora che vengo nuovamente interrogato sul medesimo argomento, mi rendo conto dell'importanza particolare che l'episodio specifico è venuto ad assumere nel tempo, e pertanto ...")(704). *

In realtà, la primitiva risposta di Viglione non fu né generica né casualmente inesatta: Viglione ed Henke erano stati convocati appositamente dal G.I., in Torino e nello stesso giorno, per deporre "sulle modalità che condussero alla presentazione dei generali Bonzani, Giudice e Tomasino al Ministro della Difesa in vista della scelta del Comandante generale" (705); e Viglione ha deposto avendo previa notizia di quanto ha appena allora dichiarato Henke, così da non poter assolutamente pensare che al G.I. interessasse una "risposta generica".

Egli, pertanto, è stato mosso dal preciso intento di nascondere una parte della verità. La successiva ritrattazione lo esime da conseguenze di natura penale: ma giova, per intanto, considerare che Viglione è il primo (e non sarà l'ultimo) a voler prendere le distanze da una nomina che - a detta di tutti - ha in sé ogni crisma per assumersene tranquillamente la paternità.

4.- Il perché è presto chiarito, se si esaminano con cura le risultanze processuali. Una volta acquisito che il nome di Giudice emerge solamente a livello di Stato Maggiore dell'Esercito, e una volta appurato che il suo inserimento fu dovuto - a detta di Viglione - a precise motivazioni di indole tecnico-militare, occorre verificare se queste motivazioni siano fondate.

L'Annuario ufficiale delle Forze Armate della Repubblica italiana, relativo agli ufficiali generali in servizio permanente nell'anno 1974, edito dal Ministero della Difesa (706), nella pag. 3 relativa ai generali di corpo d'armata in s.p.e., colloca al primo posto il gen. Borsi di Parma, all'ottavo posto il gen. Bonzani, ed al sedicesimo posto il gen. Giudice. Dopo Bonzani, pertanto, vi sono altri sette generali che precedono Giudice nella graduatoria.

Né è vero che Giudice sia il più anziano nel grado. Dopo Bonzani, vi sono altri cinque che vantano una maggiore anzianità nel grado(e sono i gen. Andreis, Ciacobbe, Cacciò, Zavattaro Ardizzi e Cucino); ed altri due, pur avendo pari anzianità nel grado, lo precedono per particolari benemerenze militari, come decorazioni, campagne,

* Giuba generale (Borsi [illegible]) [illegible]
e Palmieri (Ufficio [illegible])

promozioni per meriti di guerra, o simili (e sono i gen. de Flammineis e Apollonio).

Se poi si ha riguardo alle specifiche benemerenze citate da Viglione, si constata che il conseguimento della medaglia d'argento al valore militare da parte di Giudice e merito del quale si fregiano anche i gen. Cacciò, Zavattaro Ardizzi e Cucino, che lo precedono in anzianità di grado. Ed il comando militare territoriale è titolo che vantano anche i gen. Cacciò e Apollonio, che parimenti lo precedono (707). Si aggiunga che, per quanto attiene al comando, è certamente di maggior prestigio il comando di un Corpo d'armata, secondo quanto afferma l'Amm. Henke nel motivare le preferenze e le aspettative orientate su Bonzani (708): e sotto questo profilo Giudice è ulteriormente preceduto dal gen. Andreis, che comanda il IV Corpo d'armata e lo precede in anzianità di grado (709).

Dunque, i parametri addotti da Viglione non reggono, e perciò sottendono altre valutazioni. Si tratta, per ora, di prenderne atto. Non senza rimarcare, tuttavia, che l'on. Andreotti dirà (e lo si vedrà tra breve) di avere espresso il suo "concerto", quale ministro della Difesa, "per tutti e tre i nomi della terna" trasmessagli da Henke (710). Dal che si deduce che o Andreotti trasmise 'al buio' la terna al ministro delle Finanze, senza valutare in alcun modo il perché dell'inclusione di quei nomi e non di altri, ovvero egli chiese conto dei motivi ad Henke ed a Viglione, e li ratificò.

5.- Se le affermazioni di Viglione non sono per nulla convincenti, ancora meno accettabili sono quelle fornite dall'allora ministro delle Finanze Tanassi.

Nella prima deposizione egli riferisce di aver sentito "formulare il nome del gen. Giudice in colloquio personale o telefonico con l'on. Giulio Andreotti, allora ministro della Difesa. Fu quindi lui a farmi tale nome, e siccome mi risultava (pur non conoscendolo personalmente) che il Giudice Raffaele godesse di 'buona stampa' nell'ambito delle Forze Armate, ed inoltre fosse abbastanza giovane per permanere alcuni anni nella funzione, non ebbi obiezioni da opporre" (711).

Nella seconda deposizione Tanassi viene informato dal G.I. che Andreotti si è espresso diversamente, attribuendo ad esso Tanassi la proposta di designare Giudice, ed insiste nel dire che il nome di Giudice gli venne fatto da Andreotti "in quella conversazione" della quale ha già parlato (712). Tanassi modera questa affermazione

con un "ritengo", ma subito dopo la rafforza precisando che ciò dovette avvenire "come era nella logica". Aggiunge che a lui non fu neppure proposta una terna di nomi, ma che si addivenne immediatamente e 'de plano' sul nome di Giudice in quella conversazione, e poi tutto proseguì senza intoppi in sede di Consiglio dei Ministri.

Messo a confronto con Andreotti il giorno successivo, e preso atto che Andreotti gli inviò la famosa "terna", a lui consegnata da Henke, Tanassi si barcamena. Non ricorda di avere visto tale terna, ma ammette che "se si troverà al competente ministero la lettera di trasmissione, evidentemente devo averla vista". Visionando la copia della lettera, che Andreotti gli sottopone, deduce che la scelta di Giudice "fu determinata dal fatto che era il primo in ordine di anzianità che poteva permanere quattro anni nella carica, mentre il gen. Bonzani, primo nella terna, poteva permanere due anni" (713).

Anche questa graduazione di versioni si presta a non poche riserve.

Dapprima Tanassi si premura di addebitare, ed in ben due occasioni, l'indicazione di Giudice ad un'iniziativa di Andreotti, sorta nel corso di una conversazione limitata a loro due. Poi esclude di avere visto la terna, ed a maggior ragione esclude di avere ricevuto da Borsi di Parma le note indicazioni, solamente "binarie". Infine approda ad un risultato di "scelta" nell'ambito della terna trasmessagli da Andreotti che, siccome motivata su basi tecniche (la maggior possibilità di permanenza nella carica in capo a Giudice), non spiega l'occhiuta diffidenza di partenza, ed ancor meno spiega come si sia potuto effettuare una cernita fra altri nomi, se il nome di Giudice era l'unico segnalatogli da Andreotti.

Ma l'inaccettabilità della versione di Tanassi emerge non solo da questa irrisolta contraddizione fra le stesse, bensì anche dall'intrinseca assurdità dell'assunto che nessuno gli sottopose una "terna" di nomi. Questa affermazione non solo è smentita da Borsi di Parma, che ricorda una sua apposita convocazione a tal fine; non solo è contraddetta dall'on. Lima, il quale riferisce della terna presentata al Ministro delle Finanze come di una prassi consolidata (714); ma è inficiata dall'ovvia considerazione che un qualche organo tecnico deve pur fornire al ministro una rosa di nomi, non potendo questi (che talora è in carica da breve tempo) conoscere personalmente tutti i papabili e tutti i loro requisiti.

Ne discendono due deduzioni. La prima è che, se Tanassi si premura così puntualmente di negare la terna, dentro

la quale egli avrebbe correttamente effettuato la scelta, secondo le sue competenze, viene da argomentare che la terna fosse diversa, ovverossia che essa non comprendesse il nome di Giudice (beninteso ci si riferisce alla terna inizialmente sottopostagli dagli organi facenti capo al suo ministero).

La seconda constatazione è che anche Tanassi, come già Viglione, si preoccupa di prendere le distanze da Giudice. Con Viglione abbiamo appreso che il "fungo" spuntò in casa dello Stato Maggiore dell'Esercito, per motivi diversi da quelli ufficialmente esposti. Con Tanassi apprendiamo che il nome viene da Andreotti. Con tutti e due constatiamo che, ad onta delle eccellenti qualità del designato e dei validi motivi tecnici a sostegno della scelta, nessuno se ne vuole assumere la paternità.

6.- Le dichiarazioni dell'on. Andreotti, allora Ministro della Difesa, sono più calibrate ed attente, ma anch'esse prestano il fianco a non poche critiche.

Egli riferisce di aver ricevuto la "terna" dal Capo di Stato Maggiore della Difesa amm. Henke (ed in ciò è confortato dalla convergente narrativa del medesimo), e di averla trasmessa pari pari a Tanassi "al quale spettava di fare la proposta al Consiglio dei Ministri, senza indicare alcuna preferenza, né verbalmente né con annotazioni di qualunque sorta" (7/7). "Fu quindi lo stesso Tanassi - aggiunge Andreotti - a proporre il nome del Giudice Raffaele".

Messo a confronto con Tanassi, egli insiste nelle sue dichiarazioni, ed ottiene dall'antagonista una parziale resa, nel senso che Tanassi non si sente di escludere che la "terna" di Andreotti gli sia stata effettivamente inviata. Concorda con Tanassi altresì sul punto che non vi furono obiezioni di sorta in sede di Consiglio dei Ministri. Mantiene il contrasto unicamente sul punto della precedente conversazione telefonica che Tanassi adduce, e, ovviamente, sul punto di una sua asserita indicazione preferenziale a beneficio di Giudice.

In buona sostanza, Andreotti sembra segnare un punto a suo vantaggio, in esito al confronto. Ma egli lo perde poco dopo, nella successiva deposizione resa al G.I. in data 25 giugno 1981.

Il G.I., infatti, non si è accontentato dell'"appunto per il sig. Ministro della Difesa" che Andreotti ha prodotto in sede di confronto, ma ha acquisito la missiva riservata che Andreotti ha spedito a Tanassi in data 5 giugno 1974. In essa si legge "Caro Tanassi, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica, inviandoti

la terna redatta dagli Stati Maggiori ..." (716).

Interpellato sul significato di questa conversazione telefonica, la quale sembra corrispondere appieno a quella che Tanassi ha più volte evocato ed Andreotti negato, quest'ultimo risponde di non ricordare la telefonata, ma la spiega osservando che "evidentemente si trattò di un preannuncio dell'invio al ministro Tanassi della terna in oggetto" (717).

Ma la cosa è tutt'altro che "evidente". Seguiamo le date. L'indicazione di Viglione per Henke porta la data del 3 giugno 1974 (718). L'appunto di Henke per Andreotti è dello stesso giorno (719), e lascia intendere che allo Stato Maggiore della Difesa non si effettuò più alcun ripensamento o cernita ulteriore rispetto alla segnalazione dell'Esercito. La lettera "riservata" di Andreotti a Tanassi reca la data del 5 giugno 1974, e fa menzione della pregressa telefonata. Dunque la telefonata si colloca fra il 3 ed il 5 giugno.

Se davvero quella telefonata avesse avuto per oggetto il semplice preannuncio dell'invio della lettera, non si vede perché la stessa avrebbe dovuto rimanere almeno tre giorni presso Andreotti: infatti, da un'annotazione apposta in calce alla medesima, si legge che essa fu "trasmessa per motociclista al Min. Tanassi alle ore 10,30 dell'8/6/1974".

Poiché l'invio per motociclista ne assicurava la ricezione in tempi brevissimi, non vi era nessun motivo di preannunciare un documento che il destinatario avrebbe ricevuto di lì a pochi minuti (o meglio: avrebbe dovuto ricevere, atteso che ci fu la ricordata stasi di almeno tre giorni fra la telefonata e l'inoltro). Meno che meno questo pleonastico preannuncio avrebbe potuto costituire base e sostanza di una "conversazione", tale per giunta da dover essere richiamata nella lettera.

Se così è, occorre riconoscere a Tanassi almeno questo credito, che vi fu una conversazione telefonica tra lui ed Andreotti, avente per oggetto la possibile designazione di Raffaele Giudice. E che questa conversazione vi sia stata (e non abbia avuto il contenuto anodino che Andreotti le attribuisce) è suggerito anche da altre considerazioni.

Tanassi, se vogliamo credere a Dorsi di Parma, ha ricevuto l'indicazione di due soli nomi, e fra questi non vi è quello di Giudice. Tanassi esclude altresì di avere avuto l'indicazione di Giudice da qualsiasi altra persona od ufficio sul versante del suo Ministero. Viglione,

dal canto suo, non ha ricevuto la designazione di Giudice da Borsi di Parma, ed ha inserito il nominativo sotto la sua responsabilità, con criteri diversi da quelli ufficialmente adottati. Andreotti, infine, ha ratificato l'operato di Viglione. Ma - come afferma lo stesso on. Lima, più volte sottosegretario alle Finanze - "la scelta è vincolata in questo caso, per il Comandante generale della Guardia di Finanza" (720): vale a dire che, pur essendovi una ovvia discrezionalità in capo all'organo politico designante, la scelta avviene per consuetudine nell'ambito della terna sottoposta al Ministro dagli organi tecnici (e lo ripete uno dei successori nella carica, il gen. Giannini)(721).

Mettendo insieme queste tessere, è inevitabile concludere che una terna sia stata sottoposta a Tanassi, ma che questa non comprendesse inizialmente il nome di Giudice. Ora, poiché Giudice fa parte della terna articolata dal Ministero della Difesa; e poiché Tanassi sostiene di non conoscere Giudice (né Borsi di Parma gliel'ha segnalato); una designazione della Difesa che, senza previ assaggi, gli includesse anche Giudice accanto ad altri due nomi, lo costringerebbe a chiedere chiarimenti alla Difesa stessa, e sarebbe incompatibile con quella scelta 'de plano' che sia Tanassi sia Andreotti concordano nel raccontare. Tanto più che la scelta si appuntò non già su un nome comune alle due 'rose', ma proprio sull'estraneo ad una di esse.

Pertanto, anche Andreotti è inattendibile quando nega pregressi accordi con Tanassi sul nome di Giudice; ed è inattendibile quando, ratificando l'operato di Viglione, fa sua una scelta basata su argomenti tecnico-militari che non trovano conferma nella realtà.

7.- Ma che l'inserimento di Giudice nella terna sia avvenuto solo in un secondo momento, è avvalorato anche da due ulteriori particolari.

Il gen. Furbini, Comandante in seconda della Gdf, ha riferito al G.I. di aver saputo "tramite un segretario dell'on. Scalfaro (che io conoscevo personalmente) che Giudice non sarebbe stato nella rosa dei tre nomi che il Ministro della Difesa propone al Ministro delle Finanze" (722). In dibattimento Furbini dirà di aver considerato la cosa "un pettegolezzo di corridoio", ma manterrà fermo l'episodio, attribuendo anche al predetto segretario la dichiarazione che "era stato l'on. Lima a proporlo" (723).

Che tuttavia non si tratti soltanto di un pettegolezzo da corridoio, sembra confermato anche da altri due particolari. Per intanto la voce che Giudice fu nominato su segnalazione di Tanassi e di Lima è ripetuta anche dal gen. Dosi (724) e dal gen. Maletti (725): e sembra un po'

arrischiato degradare sempre a chiacchiere da bottega le dichiarazioni di alti ufficiali.

Ma soprattutto è interessante rilevare che Viglione a suo tempo interpellò Bonzani per chiedergli se avrebbe gradito assumere la carica di Comandante generale della GdF, e Bonzani gli manifestò il suo gradimento (726). Ciò significa che lo stesso Viglione fu persuaso, sino ad un certo momento, che Bonzani sarebbe stato il prescelto, non solo per i ricordati meriti personali, ma perché nessun altro della terna, sino a quel punto, avrebbe potuto sopravvanzarlo, qualunque fosse stato il criterio di designazione.

Ed allora la telefonata tra Andreotti e Tanassi non solo è oggettivamente provata dalla lettera che la menziona, ma non può avere il contenuto banale che Andreotti tende a conferirle.

8.- Quale sia stato questo contenuto non è dato conoscere nella presente sede. Ma vi sono parecchi motivi per supporlo. Di uno si è già detto, ed è l'intrinseca implausibilità della spiegazione fornita da Andreotti: quando mai in una lettera ufficiale, spedita per motociclista, si sente il bisogno di richiamare la telefonata di pochi minuti prima, con la quale è stato dato l'annuncio dell'invio? a che cosa servirebbe un simile "riaggancio" della memoria del destinatario, se la telefonata è stata priva di contenuti afferenti il tenore della lettera?

Ma c'è una seconda ed ancor più incisiva considerazione. Se tutte le attese e tutti gli orientamenti erano per Bonzani, evidentemente un qualche motivo dovette essere addotto da qualcuno per far prevalere Giudice su Bonzani. E la maggior durata nella carica in capo a Giudice sembra essere l'argomento vincente per Andreotti, il quale infatti spiega che "la prassi che a me risulta era che il Comandante del Corpo dovesse restare in carica il più a lungo possibile, data soprattutto la specificità delle incombenze tipiche di quel Comando rispetto ai Comandi delle altre armi" (727).

Ma anche questa spiegazione non convince. Come mai, anche di fronte ad un argomento così solido e così apparentemente ineccepibile, Andreotti e Tanassi si sono processualmente accapigliati, palleggiandosi a lungo un'iniziativa di segnalazione che, così motivata, non avrebbe avuto nulla di scorretto? E come mai Tanassi giunge sino a negare di avere avuto conoscenza di qualsiasi terna, se in quella terna era già indicato un nome che aveva tutti i crismi per prevalere?

La risposta risiede, con ogni probabilità, nell'oggettiva fragilità della motivazione addotta dall'on. Andreotti.

Risulta infatti dalla documentazione appositamente richiesta dal G.I. al Comando della GdF (729), e limitando per brevità la rassegna agli ultimi trent'anni, che il gen. Norcen rimase in carica (arrotondando) due anni e due mesi; il gen. Rostagno due anni e undici mesi; il gen. Formara due anni e sei mesi; il gen. Bellano due anni e cinque mesi; il gen. Passaioli due anni e due mesi; il gen. Turrini due anni e dieci mesi; il gen. Rosato due anni e un mese; il gen. Buttiglione tre anni e quattro mesi; il gen. Borsi di Parma un anno e dieci mesi; il gen. Giudice quattro anni e quattro mesi; il gen. Floriani un anno e tre mesi; il gen. Ciannini un anno e cinque mesi.

La quasi totalità dei Comandanti generali, pertanto, ha una durata che si aggira intorno ai due anni. Uno solo (Bonzani) supera i tre. Nessuno supera i tre anni e quattro mesi. Il predecessore immediato di Giudice e l'immediato successore sono rimasti in carica meno di due anni.

Il gen. Bonzani, con i suoi due anni di prevedibile permanenza in carica, sarebbe rientrato perfettamente nella durata media allora praticata. Ed ammesso che Giudice dovesse inaugurare un nuovo "trend", esso sarebbe immediatamente rientrato con il suo successore.

Anche il gen. Borsi di Parma ha ribadito che il criterio dominante nell'addivenire alla scelta del Comandante generale della GdF non ha alcuna ragione di fondarsi sul calcolo preventivo della sua futura durata in carica (729).

E se proprio si voleva dare la prevalenza a questo parametro, e perciò si voleva nominare un generale giovane d'anni sì da averlo a lungo nell'incarico, altri lo era ancor più di Giudice, beninteso sempre scegliendo fra quelli aventi anzianità nel grado pari o superiore (ad esempio il gen. Mavatturo Ardizzi)(730).

In ultima analisi, quella assenza di parametri tecnici che già inficiava pesantemente le spiegazioni fornite da Visione per giustificare la propria personale inclusione di Giudice nella terna, torna ora pari pari ad indebolire le dichiarazioni dei due ex Ministri, e rilancia la presunzione che quella controversa telefonata rappresentò la messa a punto (verosimilmente non l'unica) della scelta di Giudice e dei motivi che avrebbero dovuto puntellarla tecnicamente in sede di Consiglio dei Ministri.

Nulla vieta - è persino ovvio enunciarlo - all'organo politico di adottare questo o quel parametro a sostegno

delle sue scelte. Né il Tribunale pretende di censurarle in quanto "scelte tecniche". Ma allorché questi parametri vengono indicati ed addotti dagli interessati, e la realtà delle cose li contraddice, allora il Tribunale può e deve affermare che i motivi reali sono altri.

Quali essi siano è l'oggetto delle considerazioni che verranno svolte tra breve.

9.- Prima di passare all'esame degli elementi probatori per così dire "esterni", conviene dedicare ancora un cenno alle dichiarazioni dell'imputato sull'argomento.

Nel primo interrogatorio che concerne il tema in esame Giudice si limita a dire di essere stato al secondo posto nella terna dei tre nomi, e di avere appreso della designazione da una telefonata dell'on. Gioia "che mi disse di avere saputo della nomina dall'allora Presidente del Consiglio on. Rumor" (731).

Nel secondo interrogatorio l'imputato riferisce che la inclusione del suo nome nella terna avvenne "a mia insaputa", e che egli lo apprese dal gen. Ferrara, allora Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri; aggiunge che l'inclusione era del tutto corretta, essendo egli il secondo in anzianità tra i generali di Corpo d'armata (732). L'affermazione si presta ad una prima perplessità, escendosi constatato che Giudice, in verità, occupava non la prima ma l'ottava posizione dopo Bozzani, in ordine di anzianità.

Nel terzo interrogatorio Giùdice sottolinea di non aver "mai avanzato una mia candidatura in nessuna sede"; esclude ogni intromissione politica nella nomina; sostiene di aver conosciuto il ministro Tanassi "soltanto poco tempo prima della mia designazione", allorché "lo stesso ministro mi convocò per fare la mia conoscenza, così come ritengo che senza dubbio avesse fatto anche con il gen. Romano e con il gen. Bonzani" (733).

Nell'ultimo interrogatorio sul tema, gli viene contestato che Borsi di Parma ha raccontato della sua perorazione, e Giudice appare assai scosso dalla contestazione. "Andai da lui - risponde - più che altro per avere conferma della circostanza" che il suo nome era stato inserito nella terna; e sùbito dopo l'imputato sbotta in una lunga e serrata denuncia dei metodi istruttori che gli inquirenti adotterebbero nei suoi confronti con intenti persecutori (734).

In dibattimento, infine, l'imputato conferma di essersi recato da Borsi di Parma, e si allinea con lui anche per quanto concerne gli obiettivi della visita: "gli prospettai la mia disponibilità, chiedendogli se potesse fare qualcosa per me" (735).

Le deduzioni che si possono trarre da queste dichiarazioni sono, se si vuole, secondarie rispetto alla massa degli altri elementi già raccolti (ed a quelli ancora da esaminare), ma non prive di interesse.

Il senso più esplicito delle dichiarazioni di Giudice in istruttoria è che egli vuol fare apparire la propria nomina come un fatto al quale era quasi del tutto indifferente, sì che lo sconvolge la constatazione che qualcuno (Borsi di Parma) lo smentisce. Giudice non può sapere che persino Viglione (a lui legatissimo, secondo quanto riferisce Foligni (736), ed a lui stretto da solida e reciproca amicizia, secondo quanto riferirà lo stesso imputato)(737) racconterà "esser voce corrente che il gen. Giudice tenesse molto a una simile nomina". Così come non può sapere che alla GdF giace già un anonimo, datato 11 giugno 1973, che descrive i suoi traffici per arrivarci. ("Gen. Romano").

Giudice sa solamente che la sua designazione è guardata con sospetto dagli inquirenti, e mira pertanto ad esibire una propria disinteressata disponibilità. Quando questa si sgretola ad opera della deposizione di Borsi di Parma, sopravviene nell'imputato il più clamoroso certo circuito di tutta l'istruttoria.

Non solo. La circostanza della convocazione di Giudice da parte di Tanassi, per farne la conoscenza prima della nomina, rivela un'altra eloquente discrasia.

L'ex ministro, infatti, nega recisamente di avere conosciuto il generale prima della sua nomina (738). L'imputato, in istruttoria, parla di una sua convocazione da parte del ministro poco tempo prima della designazione, appunto per fare la conoscenza (739). Poi, nel dibattimento, Giudice sposta il contatto al periodo di tempo che intercorse tra la nomina e l'assunzione dell'incarico.

Il Tribunale è propenso a credere che, su questo punto, sia Giudice a dire la verità: o almeno il primo racconto del generale, poiché un contatto con Tanassi dopo la designazione renderebbe privo di senso il colloquio che Giudice presume sia avvenuto anche con gli altri due generali, Bonzani e Tomaino.

Ma il divario tra le dichiarazioni di Giudice e quelle di Tanassi rimane, ed anche il cappezzo dibattimentale lo acuisce più che sanarlo. Il tutto sottolinea ancora una volta quell'aura di reticenza, di celamento e di defilamento, che è all'antitesi della pulizia che si vorrebbe ostentare.

Sezione II^

I precedenti remoti

1.- Gli elementi sin qui vagliati hanno posto in luce una evidente anomalia della procedura, che sfociò in una designazione inattesa, dalla quale poi tutti i protagonisti ritengono di dover prendere le distanze. Gli elementi che si esaminano ora offrono, invece, la traccia di condotte remote, funzionali a tale anomala designazione, e tali da offrire una possibile spiegazione di questa "anomalia".

L'ing. Egidio De Nile, già capo dell'UTIF di Milano, interrogato il 30 marzo[33] dal G.I. di quella città, ha riferito particolari di rilievo. "In merito alla promozione del Giudice, posso dire alcune cose: so per certo che essa fu determinata dalle influenze del Bolzani, del Giovannelli e di don Quaglia Francesco, vice-parroco di Cerano (NO), e di gruppi ecclesiastici facenti capo al card. Poletti, unitamente alle influenze del gruppo social-democratico facente capo all'allora ministro delle Finanze on. Tanassi; e so che per questa promozione

dovettero essere pagati dal Bolzani Primo e dal Morelli, in favore di questi gruppi, che praticamente determinarono la promozione. Si tratta di ambiente Vaticano, come detto, e politico. Il Morelli era molto amico dell'Amadei, sottosegretario alle Finanze e socialdemocratico. In più c'era un gruppo che faceva capo a certo "dr. Rea", zio del cap. Frediani di Pavia, e che aveva un cognato Silvestri della segreteria del PSDI. Nel gruppo vaticano vi era mons. Angelini, ma era in contrasto con il Poletti. Angelini era amico intimo dell'on. Andreotti. So che Angelini conosceva anche il don Quaglia e il Bolzani Primo.

La nomina del Giudice doveva essere una 'garanzia' per le varie attività del Bolzani e don Quaglia (interessati in varie attività di ogni settore). - Il Giovannelli Marziano era petroliere 'puro', e non era completamente d'accordo su un simile esborso, quando diceva che con 100 milioni avrebbe potuto comprare qualunque comandante a livello locale. D'altra parte era intimo amico del Morelli, e avevano al servizio "I" della GdF amici in grado di fornire ogni tipo di informazione utile alle loro attività illecite di contrabbando. Deve trattarsi del Loprete, dato che io sentii questi discorsi nel 1973-'74" (740).

Nel dibattimento il De Nile, oltre a confermare le dichiarazioni ora riportate, ha precisato che le sue cognizioni sono desunte da diari ed agende personali, dove egli era solito annotare quanto raccoglieva negli ambienti da lui frequentati (741). Ha però ribadito che le notizie sulla nomina di Giudice gli vennero riferite da Bolzani e da don Quaglia, e che "il punto d'arrivo di queste influenze dovevano essere gli on. Tanassi e Andreotti".

2.- Altre dichiarazioni in argomento provengono da Franco Buzzoni, petroliere in quel di Pavia e di Caraglio, inquisito in altra istruttoria per fatto di contrabbando di oli minerali.

Il Buzzoni, oltre a parlare di un suo rapporto corruttivo instauratosi con il Trisolini (del quale si è già detto), ha riferito che "sei mesi prima che il gen. Giudice venisse nominato Comandante generale della GdF di Roma, avevo avuto tale notizia dal Bolzani" (742); ed ha aggiunto che "il Bolzani, tra le altre persone che diceva di conoscere per i favori nel settore petrolifero, indicava i ministri Andreotti e Tanassi, ed anche Cardinali, e faceva il nome di Poletti, allora a Roma" (743).

Nel dibattimento ha confermato quanto sopra ed ha precisato: "~~[illegible]~~ Alla fine del 1973, in un colloquio col Bolzani, egli mi accennò che di lì a non molto deve

va essere nominato il nuovo Comandante generale della GdF, e c'erano molte probabilità che fosse nominato un generale che lui conosceva. Disse che c'era il 90% di probabilità ... Là dove parlo di Andreotti, Tanassi e Poletti intendo riferirmi appunto al colloquio che ora ho detto. In tale occasione il Bolzani disse che conosceva i predetti, e che appunto per questo riteneva probabile la nomina di tale generale" (744).

3.- Occorre convenire che, sino a questo momento, siamo ancora nel campo delle semplici dichiarazioni "de auditu". Ma non può non colpire la straordinaria collimanza di nomi, date e fatti fra due deposizioni provenienti da persone che non si conoscono, che operano in ambienti diversi, e che ben difficilmente potrebbero offrire una simile concordanza se le loro parole fossero animate dal solo intento di "vendere" qualche cosa di sensazionale al magistrato che li inquisisce. Tanto più che Morelli e Bolzani, da essi menzionati, sono in effetti buoni amici del gen. Giudice, come da essi dichiarato (745), e come ammesso anche dall'imputato (746).

Ma conviene procedere. Nell'autunno del 1973 numerosi assegni circolari, da lire 10.000.000 ciascuno, sono incassati dagli uffici amministrativi di alcuni partiti politici o da personale delle loro segreterie.

Lo riconoscono, ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girata per l'incasso, l'on. Tanassi per il PSDI (747), il capo dei servizi amministrativi del PSI Annibale Paganelli (748), il segretario amministrativo della DC Filippo Micheli (749), nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio Morelli (750).

Questi assegni provengono tutti dal Credito Artigiano di Milano; hanno tutti data 26 ottobre 1973; recano tutti come beneficiario il nome di fantasia Rossini Antonio; e sono stati emessi a fronte di un unico assegno bancario di lire 420.000.000 a firma Vincenzo Gissi, e tratto pur esso sul Credito Artigiano di Milano, il giorno precedente.

La spiegazione sulla genesi e sulla causale di questi assegni è ancora una volta intessuta di pilloggiamenti e di oscurità, sintomo di una certa qual ricerca di sgravio di responsabilità.

Il primo ad essere interrogato in merito è Giulio Formato, fido collaboratore di Gissi e di Galassi, e descritto in atti (anche se l'affermazione deve essere presa con

cautela, per difetto di vaglio dibattimentale, essendo stata separata e non discussa la posizione del Formato) come ufficiale di collegamento dei petrolieri con gli ambienti della GdF (751) (Ma " confermata dagli atti successivi ex 231 ff. 6.)

L'interrogatorio è reso in data 9 marzo 1981. Presa visione dell'assegno del Gissi, intestato ad esso Formato, questi risponde: "Ricordo bene la cosa: il Gissi era impedito, probabilmente perché malato, a seguito di una operazione al naso, e mi pregò di occuparmi personalmente di questa incombenza perché delicata (intendo per l'ammontare particolarmente rilevante: al tasso di svalutazione attualmente sarebbe più di un miliardo). Ritengo che mi diede lui stesso il nome di fantasia 'Rossini Antonio', che deduco essere tale dalle modalità di girata. Io presi tali assegni circolari (riconosco infatti perfettamente la mia firma sulle richieste in fotocopia esibitemi e datate 25.10.1973) e su incarico del Gissi Vincenzo io consegnai quegli assegni tutti a mani, ritengo, dello stesso Musselli Bruno, noto in atti. Non ricordo le circostanze, ma sono sicuro del fatto, certamente in Milano. ADR Per quanto mi ricordo, si trattava di un affare dei predetti Gissi e Musselli, relativo a una grossa fornitura di prodotto petrolifero, che interessava entrambi" (752).

Qualche tempo dopo Vincenzo Gissi, che si è appena costituito all'autorità giudiziaria bergamasca, viene interrogato in un distinto procedimento, davanti al Procuratore della Repubblica di quella città. Siamo all'11 maggio 1981, e Gissi concorda con Formato (del quale ignora le precedenti dichiarazioni) per quel che concerne la causale dell'assegno, ma prende le distanze sul resto.

Nel 1973 - egli racconta - ebbe occasione di ricevere, in qualità di socio della "Siplar" un'ingente fornitura di gasolio SIF dalla "Bitumoil" di Musselli, che a sua volta l'ottenne dall'"Agip". Trattavasi di ben 90.000 tonnellate di prodotto, sulle quali Musselli chiese ed ottenne un sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo, rispetto al prezzo formalmente fatturato al Gissi. L'importo complessivo di tale sovrapprezzo ammontò pertanto a lire 1.260.000.000, pagato in tre soluzioni. Ciascuna di queste rate ammontò per l'appunto a 420.000.000 di lire.

Allorché si trattò di versare al Musselli la prima "tranche", Gissi - sempre secondo il racconto dell'imputato - si trovava ricoverato in clinica in seguito ad un'operazione: richiesto da Musselli con poco sensibile insistenza, Gissi rilasciò il noto assegno bancario intestato al Formato. Come l'importo sia stato utilizzato dal Musselli, egli non è in grado di specificare (753).

Interrogato pochi giorni più tardi, sempre dal Procuratore della Repubblica di Bergamo, e preso atto delle diverse spiegazioni date dal Formato, Gissi nega recisamente di aver chiesto a Formato di tradurre il proprio assegno in assegni circolari, ed ancor meno di avergli indicato i nominativi di fantasia. Presume che le indicazioni al Formato siano state date dal beneficiario Musselli (754).

Messi a confronto Gissi e Formato, in data 4 giugno 1981, è il Formato ad arretrare: da uomo esperto, sa su quali cose non conviene contraddirsi e su quali si può ammorbidire il ricordo. Formato (che pure aveva esordito con un "ricordo bene la cosa" davanti al G.I. di Torino il 9 marzo precedente), ora non ricorda con certezza chi gli abbia dato le indicazioni dei nomi di fantasia, ma, tenendo conto del contesto dell'episodio, è portato a ritenere che sia stato il Musselli (755).

Ritradotto nel suo luogo consueto di detenzione, Formato annota come al solito i risultati delle attività giudiziarie nelle quali è coinvolto o che comunque lo interessano. Il 7 luglio 1981 il G.I. dispone il sequestro di tale documentazione; e nel foglio sequestrato si legge come Formato ha colto l'imbarazzo di Gissi allorché i due sono stati messi a confronto, e come Formato stesso abbia cercato di fare uscire entrambi con il minor danno (756). E' del tutto conseguente ricavare una prima deduzione, e cioé che l'assegno dei 420.000.000 è una potenziale causa di danno.

4.- Quale che sia la causale di questo assegno, un'impressione incomincia a profilarsi. Quel che con esso viene pagato a Musselli non è affatto una normale sovraffatturazione, altrimenti non vi sarebbe motivo di mimetizzarla con assegni al nome di beneficiari inesistenti. Il beneficiario inesistente sta ad indicare che il prenditore effettivo non vuole apparire come colui che gira il titolo al l'effettivo incassatore, il quale in tal modo figurerà averlo ricevuto da un nominativo di fantasia, previa falsificazione della firma (si ricordino gli innumerevoli assegni circolari emessi poi da Benelli con queste modalità).

Assai poco credibile, inoltre, è la storia di un Gissi che firma l'assegno bancario quasi in stato di incoscienza, per fronteggiare un pagamento che Musselli non potrebbe attendere nemmeno per un giorno. Ancor meno appagi la presenza di Musselli al capezzale di Gissi (757), inconcepibile al momento critico del suo socio, e così poco esplicito da non dirgli neppure che a lui servono i famosi assegni circolari spezzati, anziché quello bancario unitario,

tanto che poi si dovranno scomodare sia Formato sia Erba per andare in banca a frammentare il titolo (758).

Meno che meno, poi, persuade la tesi di un Formato il quale, dopo che Gissi lo ha pregato di occuparsi personalmente di un'incombenza particolarmente delicata, per assume l'autonoma iniziativa di effettuare il cambio dell'assegno senza nulla dire al committente Gissi. E perché poi questa incombenza dovrebbe essere così "delicata", se la delicatezza sta tutta nell'elevato importo dell'assegno da consegnare a Musselli? In fondo Benelli e Righettini andavano tutte le settimane in banca a convertire assegni di importi non molto inferiori (quello che includerà l'assegno "Buti" è di oltre 299 milioni di lire).

Queste contraddizioni e queste incongruenze non possono non alimentare forti sospetti sull'operazione, specie ora che- a posteriori - è noto da chi siano stati incassati i vari assegni circolari. D'altronde, è tutto il senso dell'intera operazione raccontata da Gissi che non persuade. E' pressoché impossibile credere che il potentissimo Gissi si sia assoggettato ad una tangente di ben 1.260.000.000 di lire (che in moneta attuale offre un ordine di grandezza di tre miliardi) per una fornitura di gasolio, importante sì, ma non ancora così drammatica come sarà in séguito ai razionamenti che verranno di lì a poco.

Tanto più che la tangente sarebbe pagata a colui con il quale dopo pochissimi mesi sarebbe diventato socio nel CAA; e tanto più che il sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo non è l'unica tangente corrisposta al Musselli, giacché costui pretende altresì la corresponsione di metà del guadagno che Gissi ricaverà dalla vendita del gasolio ai suoi acquirenti (759). Questo è, in realtà, il vero utile di Musselli, e questo è il substrato del rapporto societario instaurato con il contratto: le 14 lire al chilo, che finiranno alle segreterie dei partiti, lasciano intravvedere ben altra causale.

5.- Le tessere del mosaico paiono davvero combaciare.

L'ottobre del 1973 è appunto l'epoca alla quale fanno riferimento De Nile e Buzzoni allorché narrano, per strade indipendenti, le manovre propiziatorie che dovranno condurre Giudice all'alta carica. E Musselli, amico di Loprete, è uno degli "sponsorizzatori" della nomina. E' interessante notare come lo stesso Formato, nel ricordato interrogatorio del 9 marzo 1981 nel quale la funzione degli assegni non è ancora emersa con chiarezza, si lascia sfuggire un significativo accenno: "Non ho mai sentito fare dal Gissi accenni a necessità di pagamenti a partiti politici. Il Musselli, invece, ostentava le sue amicizie politiche, ma non percepii mai direttamente che egli avesse tale ruolo, anche se si poteva capire" (760).

Ancora una volta assegni provenienti dai conti del Gissi passano a Bruno Musselli e, per qualche strada, finiscono in un'orbita che conduce a Raffaele Giudice. Ancora una volta si tratta di assegni intestati a nomi di fantasia, dai quali ognuno si affanna a prendere le distanze. E questa volta i beneficiari sono quei partiti politici, i cui esponenti avranno peso determinante nella nomina di Giudice, gli stessi partiti ai quali si riferiscono le dichiarazioni di De Mita e di Buzzoni (con in più quel PSI che verrà espressamente nominato allorché, catturato Giudice, la moglie chiederà al giornalista Carbone se non si possa fare nulla per ottenere una certa benevolenza dal giudice istruttore, in particolare accertando se questi simpatizzi con l'area socialista)(761).

Sezione III^

Le reazioni successive

1.- Il filone delle reazioni e dei commenti successivi alla designazione di Giudice all'alto incarico è certamente il meno probante dei tre che sono stati enucleati. Lo si considera essenzialmente perché anch'esso converge con gli altri, e fornisce sostegno all'interpretazione dei fatti che sin qui ha preso corpo.

Il gen. Dosi afferma: "Mi risulta che il Giudice fu nominato su segnalazione di alcune parti politiche, e potrei indicare il nome del Tanassi e del Lima" (762).

Il gen. Furbini riferisce - come si è già visto - di avere appreso che Giudice non sarebbe stato nella rosa dei nomi proposti; aggiunge di aver saputo che "egli avrebbe goduto in particolare dell'appoggio dell'on. Lima, per tale nomina, che venne poi fuori dal Consiglio dei Ministri"(763).

Il gen. Malotti, all'epoca responsabile del reparto 'D' del SID, riferisce della voce ricorrente che Giudice "godesse di amicizie politiche influenti, tra cui quelle degli on. Gioia e Lima"; ed aggiunge che "quando si seppe della sua nomina da un lato vi fu sorpresa, perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna, gen. Bonzoni, persona a mio avviso degnissima; dall'altro lato ce lo si aspettava proprio per questa situazione notoria di appoggi politici" (764).

E persino il gen. Viglione, certamente non sospetto di

animosità verso il gen. Giudice, finisce con il concludere che "la valutazione politica aveva prevalso su quella tecnico-militare" (765)(ad ulteriore dimostrazione di quanto detto nella sezione I^ di questo capitolo, e cioé che i criteri addotti dagli interessati nel giustificare la scelta non coincidono affatto con quelli che realmente la ispirarono).

2.- Da questa breve rassegna escono rafforzate alcune sensazioni già ben percepite in precedenza.

La prima è che Giudice godesse già da tempo di autorevoli "padrini", quali Lima e Gioia. A testimoniare la sua dimestichezza con Gioia basta il rilievo che fu appunto tale parlamentare a telefonare immediatamente a Giudice l'avvenuta nomina (766): il che lascia intendere non solo una particolare sollecitudine, ma anche la retrostante "battaglia" avvenuta nel Consiglio dei Ministri, dove la candidatura di Giudice dovette misurarsi a lungo con quella di Bonzani, e dove non era certo ignoto che l'ordine della terna esprimeva una graduatoria preferenziale (767), non facilmente sovvertibile. Ben diverso fu il modo con Floriani venne informato della propria nomina, quando succedette a Giudice (768). Si aggiunga ancora che, quando Giudice verrà arrestato, sarà proprio Gioia a far pervenire alla famiglia del generale i suoi saluti e la sua solidarietà (769).

Quanto all'on. Lima, si apprende da Tanassi (770) e dallo stesso interessato (771) che egli era appunto "di corrente andreottiana", ovvero in un certo senso "il rappresentante della corrente a Palermo" (772). E si apprende altresì dagli atti che proprio Lima, in qualità di sottosegretario alle Finanze, trasmise "vivissime premure" al direttore (772 bis) generale delle Dogane, Tomasone, al fine di ottenere la revoca del trasferimento da Torino a Udine, disposto nei confronti di quel Ferlito che, in qualità di caposervizio dell'UTIF di Torino, fu una delle chiavi di volta del contrabbando piemontese, sanzionato dall'autorità giudiziaria di Torino, in primo ed in secondo grado, con un congruo numero di anni di reclusione. La sua contiguità con figure coinvolte nel contrabbando degli oli minerali è, dunque, recidiva.

3.- In questa rassegna di collegamenti rimane a mezz'aria il controverso rapporto del gen. Giudice con l'on. Andreotti, recisamente smentito dagli interessati, e riferito invece in termini di intimità cospirativa dal Foligni (773).

Andreotti sostiene di aver incontrato Giudice "soltanto in talune circostanze ufficiali", prima della nomina; e, dopo la stessa, di averlo conosciuto ad un ricevimento,

"cui peraltro non fecero séguito incontri privati di sorta" (774). Giudice, ancora più drasticamente, sostiene: "non ero mai stato dall'on. Andreotti, né lo conoscevo" (775).

Foligni, invece, riferisce, seppur 'de auditu', che "tra il gen. Giudice e l'on. Giulio Andreotti intercorrevano rapporti di grande confidenza e di intimità, e sovente si incontravano in una chiesa, e dopo la santa messa si riunivano nell'adiacente sacrestia per dialogare" (776); e nel dibattimento aggiunge particolari di una certa apparente credibilità (777).

Non si può tacere che le dichiarazioni di Foligni devono essere valutate con molta cautela. Ma una certa "attenzione" di Andreotti verso Giudice sembra documentata da un altro dei molti risvolti collaterali di questo procedimento.

Nel 1975 le indagini disposte dal SID sul predetto Foligni, sospettato di intrattenere contatti assai stretti con esponenti dei servizi segreti di Stati stranieri, portarono in luce gravi irregolarità del gen. Giudice e del suo segretario Trisolini, tra le quali la nota esportazione di capitali in Svizzera, il suo interessamento alla vicenda del petrolio libico, le ingerenze di Trisolini nella vicenda Vatta, l'attivazione di Giudice a favore di Miceli, e così via.

Tali risultati furono resi noti all'on. Andreotti, almeno a voler credere alle reiterate dichiarazioni dell'amm. Casardi (778), allora capo del SID. Andreotti, per la verità, lo nega: e gli atti non offrono prove inoppugnabili per credere all'uno piuttosto che all'altro. Ma ove si consideri che fu il ministro ad incaricare Casardi di investigare su Foligni; che il ministro ne ebbe relazione, sia pure - a suo dire - limitatamente alle indagini sul movimento politico promosso dal Foligni (779); che il "Nuovo Partito Popolare" si rivelò una bolla di sapone, mentre le altre iniziative sotto controllo evidenziarono "gravi profili connessi alla sicurezza nazionale" (780), tali da poter dare vita ad un "terremoto istituzionale", inopportuno dopo i recenti casi De Lorenzo e Miceli (781); che è del tutto inverosimile il silenzio dell'amm. Casardi nei confronti del ministro committente, proprio e soltanto sui punti che, in caso di esplosione dello scandalo, lo avrebbero esposto all'immediato e grave biasimo di non averne fatto cenno all'autorità politica: tutto ciò considerato, appare nettamente più plausibile che il Casardi abbia dato notizia degli sviluppi dell'indagine all'autorità politica, e di riflesso appare sorprendente che quest'ultima non abbia assunto alcuna iniziativa.

A meno di voler rimuovere la sorpresa recependo le considerazioni del Poligni, e cioé ammettendo che un pregresso sodalizio tra Andreotti e Giudice impedisse al primo di intervenire reattivamente. Il che rilancia ancora una volta verso le insospettabili valutazioni di Viglione, che cioé nella nomina del generale avessero prevalso le considerazioni politiche su quelle di indole tecnico-militare.
La lettera del Poligni ad Andreotti del 1/7/93 conferma tale fatto.

Sezione IV^

Conclusioni

A séguito della disamina alcune circostanze sono emerse con chiarezza, e precisamente le seguenti :

- né a Tanassi né ad Andreotti il nome di Giudice venne indicato dal Comandante generale uscente;

- Viglione inserì tale nominativo nella terna sotto la sua responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici, rivelatisi oggettivamente infondati;

- Andreotti ratificò tale inclusione con il suo "concerto";

- Giudice prevalse su Bonzani, universalmente considerato il favorito, in virtù di un criterio (la possibilità di una sua futura lunga permanenza nella carica) anch'esso oggettivamente fragile (perché contraddetto dai criteri seguiti per il suo predecessore e per il suo successore; perché di limitato significato, secondo la prassi; perché vi erano generali più anziani nel grado e più titolati, atti a garantire ancor più lunga durata);

- la designazione di Giudice fu una sorpresa per tutti gli "addetti ai lavori", i quali la attribuirono ad appoggi politici ben localizzati;

- risulta che cospicue somme di danaro furono incassate da determinati partiti politici; che tali somme provennero da conti correnti di petrolieri; che esse passarono per le mani di Musselli; e che esse furono versate esattamente nel torno di tempo in cui talune deposizioni (fra loro indipendenti ed estranee) parlano di iniziative e di raccolta di somme per favorire la nomina del gen. Giudice.

Altre circostanze sono emerse, invece, in termini di elevata probabilità, e non di sicurezza probatoria, e cioé:

- che il nome di Giudice non facesse prima neppure parte

della "rosa", e sia stato caldeggiato solamente in sede di Consiglio dei Ministri;

- che la designazione di Giudice sia stata propiziata da solide ed influenti amicizie politiche;

- che nella sua attivazione per giungere a tale nomina egli sia stato fiancheggiato da esponenti del mondo dei petrolieri, a loro volta particolarmente dotati di ascolto nel mondo politico (Bolzani, Morelli, Musselli). Così [illegible]

Si può replicare che ciascuno degli indizi via via illustrati si presta ad una diversa lettura, e così ad esempio

- che Viglione abbia inserito il nome di Giudice di sua iniziativa, per motivi diversi da quelli addotti, ma egualmente legittimi;

- che Andreotti e Tanassi abbiano avuto il (o 'i') contatti precedenti l'invio della terna per motivi ineccepibili;

- che i finanziamenti dei petrolieri ai partiti siano dovuti ad obiettivi non censurabili, come potrebbero essere talune campagne di stampa sugli organi di partito, volte a sostenere una politica favorevole ai petrolieri; e così via ipotizzando.

Ma una simile replica non appaga.

E' ovvio che l'indizio è per sua natura polivalente. E' naturale che il fatto indiziante ammetta una seconda direzione probatoria. E' risaputo che il campo del "non impossibile" è amplissimo. Ma quando la convergenza dei fatti indizianti è solida (e senza sbavature) in una direzione, e quando i fatti indizianti sono numerosissimi, allora non basta addurre la non impossibilità di una spiegazione diversa. E' necessario in primo luogo almeno offrire questa spiegazione (ed invece né Viglione, né Andreotti o Tanassi, né Gissi o Formato lo fanno minimamente); ed in secondo luogo è necessario che questa spiegazione si articoli in modo da reggere tutti i fatti indizianti in un'unica lettura globale, contrapposta a quella accusatoria.

Nella situazione in esame queste spiegazioni alternative o non sono state affatto fornite; o sono state addotte ma non reggono; o, infine, ove le si voglia ipotizzare teoricamente, esse varrebbero solamente a motivare in modo isolato alcuni dei vari fatti indizianti, e non a fornire una chiave di lettura alternativa globale, di pari efficacia probatoria.

Quando ciò accade, la quantità e la convergenza degli indizi viene ritenuta - per costante giurisprudenza (cfr. per tutte e da ultimo Cass., 8 maggio 1980, in CPMA, 1981,

p. 1642, m. 1638) - idonea a provare con piena efficacia dimostrativa il fatto ricercato.

Pertanto il Tribunale, chiamato ad individuare il momento iniziale dell'attività antigiuridica di Raffaele Giudice, e muovendo dalle già svolte considerazioni sulla necessità logica di una copertura di vertice funzionale al traffico contrabbandiero, ritiene e conclude che la nomina dell'imputato all'alta carica fu dettata da tali finalità, e che la consumazione dei reati prende inizio dal momento immediatamente successivo all'insediamento dell'imputato nella carica predetta.

Capitolo 15°

La c.d. collusione familiare

1.- Il reato di cui al capo E) (la cosiddetta collusione familiare) viene esaminato unitariamente in questa sede - sebbene le numerose questioni giuridiche che vi si collegano ne suggerirebbero la trattazione nella parte VI - proprio perchè la disamina dei fatti deve essere preceduta dalla risoluzione di vari interrogativi di natura giuridica, afferenti la possibilità di utilizzare le prove che a quei fatti conducono.

2.- La difesa ha eccepito in primo luogo che la documentazione elvetica (sintetizziamo in questa locuzione l'insieme degli incartamenti e delle risultanze che la magistratura sottoceneriana trasmise al giudice istruttore di Treviso, in base a specifica richiesta ed a particolari accordi) non sarebbe utilizzabile perchè la richiesta del magistrato italiano sarebbe dettata dall'acquisizione del c.d. dossier M.FO.BIALI, e cioè da una prova illegittimamente acquisita (le intercettazioni telefoniche costituenti reato), tale da non poter neppure fondar ulteriori atti di ricerca probatoria, per il principio della trasmissione delle nullità assolute agli atti derivati.

A questa tesi occorre replicare che la richiesta del Giudice istruttore di Treviso all'autorità elvetica non prende minimamente le mosse dal predetto dossier, ma da indagini che tale magistrato stava compiendo non solo nei confronti di Raffaele Giudice, ma anche di Loprete e di Musselli, e non solo in ordine a reati valutari, ma anche per i delitti di favoreggiamento e di interesse privato in atti di ufficio (come si ricava dal carteggio fra le due autorità giudiziarie) (782).

3.- Obbietta ancora la difesa che la documentazione elvetica non è utilizzabile perchè l'assistenza giudiziaria fornita dalla magistratura svizzera non può essere destinata a perseguire un reato militare quale quello di collusione.

Questa eccezione è fondata.

Infatti l'art. 2 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) stabilisce che "la presente Convenzione non si applica nè all'esecuzione dei provvedimenti di arresto e delle condanne nè ai reati militari che non costituiscano reati di diritto comune". E la ratifica della Convenzione, effettuata dall'Autorità Elvetica il 20 dicembre 1966 fa riserva ulteriore di arrogarsi il diritto di concedere l'assistenza solo a condizioni che i risultati delle indagini fatte in Svizzera siano utilizzati esclusivamente per istruire e giudicare le infrazioni per le quali l'assistenza è richiesta.

Non si può negare che il reato di collusione sia un reato militare, che non costituisce reato di diritto comune, non avendo il suo corrispettivo in altre fattispecie realizzabili da soggetti non militari. Lo ha esplicitamente affermato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., 12/4/1980, Martoscia, in Giust. Pen., 1980, III, C.451), statuendo che "la collusione di finanzieri con estranei per frodare la Finanza integra un reato obbiettivamente militare, avente per oggetto la lesione di interessi dell'organizzazione militare circa la disciplina del corpo e del servizio della Guardia di Finanza, inteso ad assicurare il normale afflusso dei beni patrimoniali, indispensabili per il finanziamento e per la esistenza stessa dello Stato". Analoghe pronuncie sono state ripetutamente emesse dalla giurisprudenza militare e da altra giurisprudenza ordinaria, e da tale insegnamento non v'è motivo di discostarsi.

Sotto questo profilo, pertanto, la documentazione elvetica non è utilizzabile dal Collegio ai fini di appurare l'esistenza dei reati di collusione.

4.- Il fatto storico, tuttavia, e cioè l'esportazione di capitali in Svizzera, è altrimenti provato.

La ricordata documentazione elvetica, infatti, era ed è certamente utilizzabile ad altri fini, ed in particolare per contribuire a far luce sul reato di corruzione, che il giudice istruttore di Torino aveva già ipotizzato quando ricevette la documentazione dal collega trevigiano, e che correttamente contestò all'imputato Raffaele Giudice. Su queste basi il magistrato torinese rivolse domande ad imputati e testi, e svolse indagini conseguenti; e su queste basi ottenne risposte e risultanze che possono essere utilizzate dal Collegio per la ricostruzione dei fatti.

In particolare, se Giuseppina Galluzzo si è astenuta dal rispondere; se Raffaele Giudice ha tenuto un comportamento oscillante, ora rifiutandosi anch'egli di rispondere (783), ora negando tutto (784), ed ora ammettendo il rientro dei capitali dalla

Svizzera e la loro successiva destinazione ad altri fini (785); Francesco Giudice ha ammesso di essersi recato in Svizzera per apporre la sua firma sul conto (786), e il maresciallo Gorzegno ha riferito l'episodio del pedinamento della Galluzzo e del Trisolini a Lugano ed il loro accesso all'U.B.S. con borse rigonfie all'entrata e floscie all'uscita (787).

Nè varrebbe eccepire che la deposizione Gorzegno è anch'essa inutilizzabile perchè nasce da una prova illegittima, che trasferisce su di essa la propria insanabile nullità. L'obbiezione può valere per le intercettazioni telefoniche e per i rilevamenti di ambiente, che di per sè costituiscono reato : non può valere per i pedinamenti e le osservazioni visive, che rientrano nell'ambito di operazioni consentite, anche se l'obbiettivo iniziale non è quello dell'accertamento di un reato, ma l'acquisizione di notizie che si suppongono utili a fini di sicurezza.

5.- Tuttavia, pur dovendosi tenere provato il fatto dell'esportazione della somma (ed a questo riguardo si rinvia per completezza a quanto già esposto nel capitolo dedicato alle ossidenze di Raffaele Giudice), tale condotta non integra il contestato reato di collusione. (788)

Per la realizzazione di questo illecito, infatti, si richiede un accordo tra il militare della GdF e l'estraneo avente lo scopo di "frodare la Finanza"; vale a dire un comportamento che, sebbene limitato all'intesa tra i due soggetti, senza necessità di altra condotta successiva, deve però essere orientato alla violazione del bene tutelato, e cioè del "primario interesse alla normalità e sicurezza dell'afflusso dei beni patrimoniali" (Cass., 5/1/1974, Rotunno, in Giust. Pen., 1975, II, c. 378, m. 361).

Così definito il reato che offende la Finanza, occorre convenire che il reato ascritto ai coniugi Giudice (insieme al Trisolini) è un reato di natura diversa (o meglio, lo sarebbe stato se all'epoca avesse già avuto vigore la normativa che eleverà a delitto quello che allora era un semplice illecito amministrativo). In altri termini, occorre convenire che l'illecito attuato dai coniugi Giudice è di natura valutaria e non finanziaria, inquadrandosi negli illeciti contro la pubblica economia, la quale riceve pregiudizio dal trasferimento all'estero di ingenti somme di danaro, ma non per questo interferisce nel ricordato interesse dello Stato alla "normalità e sicurezza dell'afflusso dei beni patrimoniali".

La riprova è offerta testualmente dagli ultimi provvedimenti di concessione di amnistia e di indulto, i quali, dopo aver precisato in via generale che l'amnistia si applica ai soli reati non finanziari previsti dal decreto, hanno ritenuto di dovere specificamente escludere dal beneficio taluni reati valutari previsti dal D.L. 4/3/1976 n.31 e norme connesse, con ciò stes-

so codificando che tali reati non sono finanziari, altrimenti l'esclusione sarebbe stata già racchiusa nella premessa generale.

5.- Da questa distinzione, per altro, non discende ancora in via automatica l'esclusione del delitto di collusione allorquando l'accordo abbia per oggetto un reato valutario, ed in particolare l'esportazione illegale di capitali.

L'art. 6-bis del D.L. 4/3/1976 n.31, infatti, ha stabilito che "Il quinto comma dell'art.3 del R.D.L. 12 maggio 1938 n. 794, convertito nella L. 9 gennaio 1939 n.380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla L. 7 gennaio 1929 n.4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria".

E l'art.6 della L. 30 aprile 1976 n.159 soggiunge che "alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza" a proposito di "visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali" allorchè si tratti di "assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria".

A questa stregua, l'oggetto del reato di collusione deve essere rimeditato, poichè l'intento di frodare la Finanza ben può e deve essere lumeggiato, più che da categorie astratte, dal contenuto che via via assumono i compiti del Corpo della GdF per effetto dell'evoluzione normativa.

Ne è riprova il dato testuale dell'art. 3 della Legge 9/12/1941 n.1383, là dove, accanto all'ipotesi che qui interessa, incrimina la condotta del militare il quale si appropria di valori o di generi "di cui abbia l'amministrazione o la custodia, o su cui eserciti la sorveglianza" : tale condotta, invero, può anche non turbare affatto l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi (specie se i beni custoditi fossero di terzi) ed evidenzia che il vero oggetto del reato è la fedeltà del finanziere ai suoi compiti di istituto, riguardati nella loro globalità.

Ed allora, se così è, non può disconoscersi anche il D.L. 4/3/1976 n.31 e la L. 30/4/1976 n.159 hanno incluso tra i doveri della GdF quello di concorrere alla scoperta ed alla repressione delle frodi valutarie, cosicchè il militare il quale colluda con altri perchè sia commesso uno di tali illeciti, realizza innegabilmente il delitto di collusione.

6.- Ma vi è un ultimo ostacolo che impedisce di pervenire ad un'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto: ed è l'art. 2 comma primo del Codice Penale.

Nel momento in cui fu attuata la condotta in esame (e cioè nei

primi mesi del 1973) essa non costituiva reato ma illecito amministrativo; e la GdF non aveva ancora tra i suoi compiti quello di accertare e perseguire tale illecito.

Per conseguenza, non costituiva violazione di un suo specifico dovere d'istituto la condotta del finanziere che si accordasse con l'estraneo per agevolare l'esportazione di capitali : essa infatti rappresentava allora un illecito valutario (e tale è rimasta), ed era altresì indifferente all'azione repressiva specifica del Corpo (e tale, invece, non è restata a seguito della L. 159/1976).

Di riflesso, se si accede alla tesi che il reato di collusione è reato il cui contenuto (costituito dall'accordo per frodare la Finanza) si modella plasticamente a seconda di quelli che divengono via via i doveri del Corpo, la citata legge ha proiettato i suoi effetti anche sulla fattispecie incriminatrice, dilatandone l'ambito.

Ne deriva che, risolvendosi essa nella penalizzazione di una condotta che, nel momento in cui fu attuata, non costituiva reato, la nuova norma non è applicabile a tale fatto, per il generale divieto di retroattività della norma penale.

Per queste considerazioni Raffaele Giudice (e con lui Giuseppina Galluzzo) deve essere assolto dal reato di collusione familiare perchè il fatto non costituiva reato nel momento della sua commissione.

Capitolo 16°

Elementi di contorno

(la "P 2")

e ricapitolazione

1.- L'"iter" argomentativo sin qui seguito ha permesso di individuare una serie di fatti indizianti di solida convergenza. Si è ritenuto infatti :

- che le dimensioni e l'organizzazione del traffico contrabbandiero esigessero una copertura di vertice, non essendo sufficiente l'appoggio locale. La logica dell'investimento industriale pretende che la soglia del rischio si abbassi man mano che cresce il volume dell'investimento stesso;

- che le ricchezze accumulatesi in capo a Giudice (e, per quanto di ragione, anche in capo a Loprete e Trisolini) non potessero trovare giustificazione in attività legittime. La regola di esperienza applicabile a tale riguardo è quella che porta a presumere illegittima la ricchezza di cui non si dimostra una causa legittima; e ciò con tanta maggior forza, quanto più è elevato lo scarto tra il "normalmente accumulabile" e il "realmente accumulato";

- che è provato l'afflusso di una parte di tale ricchezza (gli assegni) da uno dei caposaldi del traffico contrabbandiero (Musselli). L'assenza di valide giustificazioni al riguardo porta a considerare questo fatto come elemento di saldatura tra i primi due;

- che sussistevano stretti legami personali tra i principali protagonisti del quadro, assai più intensi del normale legame istituzionale. Questi legami da un lato collegano internamente il fronte della GdF (Giudice, Loprete, Trisolini), che coincide con il fronte delle possidenze ingenti; e dall'altro lato collegano esternamente il vertice della GdF con il vertice dell'organizzazione contrabbandiera (Giudice/Musselli; Loprete/Musselli; Loprete/Gissi). La regola d'esperienza applicabile è quella che induce a ritenere la ricchezza non giustificata come trasmessa dall'uno all'altro fronte, in corrispettivo dei favori che il primo riceve dal secondo;

- che Giudice realizzò un'accurata ristrutturazione degli uf=

fici del Comando generale, tutta in funzione di copertura. Le riforme suggerite da altri, nella linea della moralizzazione e del decentramento, non trovarono buon ascolto. Lo ebbero invece quelle che si muovevano nella linea dell'accentramento e dell'appropriazione di funzioni in precedenza assegnate ad altri organi. In particolare, la centralizzazione delle informazioni non può avere spiegazione diversa da quella funzionale anzidetta : poichè è assolutamente impossibile che un Comandante generale segua tutte le innumerevoli vicende delle quali viene data notizia al Comando, la pretesa di averne visione esprime unicamente la volontà di poter selezionare, tra tutte le segnalazioni, quelle che concernono il "gruppo", e di gestire personalmente gli interventi (od i non interventi) che si rendono opportuni;

che Giudice utilizzò convenientemente i suoi poteri in singoli episodi di copertura. Gli atti hanno evidenziato tecniche di intervento attivo, nella forma della rimozione dell'ufficiale pericoloso (Vitali, Ibba), e nella forma dello sbarramento burocratico (Sau); e tecniche di intervento passivo, nella forma dell'omissione (Bormida, gli anonimi). La regola d'esperienza che si ritiene applicabile consiste nell'escludere la mera coincidenza in una serie così ampia di interventi non giustificati, e nel vedere in essi l'espressione concreta di quel sodalizio che ha la sua premessa nei primi capoversi ora esposti, e la sua contropartita nell'accumulo delle ricchezze (v. anche punto su "Volpe" e sua funzione)

2.- Sul piano del sillogismo probatorio, quanto sin qui elaborato potrebbe essere sufficiente. Ma il processo ha offerto risvolti ed aperture ulteriori, su territori di elevato interesse. E poichè si ritiene che una sentenza non abbia sempre e necessariamente una funzione soltanto endo-processuale, il Tribunale è dell'avviso che anche questi spazi vadano considerati, sebbene forniti di efficacia probatoria unicamente residuale, o di contorno.

Uno di tali spazi è la c.d. "questione P2", che il Giudice istruttore ha affacciato di scorcio nella sua ordinanza di rinvio a giudizio, ed alla quale il dibattimento ha portato non trascurabili sottolineature.

Raffaele Giudice ha sempre sostenuto di essersi iscritto alla Loggia P2 soltanto nel 1977, e solo per compiacere le pressanti richieste di Gelli e del suo segretario Trisolini. Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, poichè l'unica risultanza è rappresentata dalla presenza del suo nome negli elenchi sequestrati dall'autorità giudiziaria a Castiglion Fibocchi il 21/3/1981, dove risulta un versamento di Lire 500.000= al nome di Giudice in data 17/6/1977 (versamento oltretutto contestato dall'imputato) (739).

Tuttavia altre considerazioni si impongono.

Giudice ha sempre ammesso un suo strano contatto con Licio Gelli sin dal 1975. L'imputato ha raccontato che "fu Trisolini a pregarmi, un giorno, di voler ricevere un suo amico, un industriale di nome Luciani, che si trovava nel suo ufficio. Lo ricevetti nel mio ufficio e, subito dopo l'inizio della conversazione, tutt'affatto banale e che non toccò argomenti di particolare interesse, egli mi disse di chiamarsi Gelli. Quando mi disse ciò io rimasi perplesso e quando, dopo una decina di minuti dall'inizio della visita, il Gelli si congedò, mi lamentai con il Trisolini per quanto accaduto in merito al nome del Gelli. Il Trisolini si scusò con il dirmi che il Gelli era un pezzo grosso della massoneria ufficiale e si mimetizzava spesso dietro il nome Luciani. Lo ricevetti perchè tale incontro mi era stato sollecitato da un mio collaboratore diretto" (790).

Il racconto è troppo puerile per poter essere creduto. Non si vede per quale ragione un Comandante generale della GdF riceva una persona che non conosce, solamente "perchè mi dissero che era un industriale di tessuti"; persona che non ha nulla di particolare da dirgli, e che per giunta si mimetizza (a qual fine ?) sotto un falso cognome.

Ma la domanda si sposta. Perchè Giudice, che è persona avveduta e che non concede niente di superfluo all'accusa, "regala" questo episodio così incredibile, non altrimenti emergente dagli atti, collocandolo nel 1975 ?

Una risposta sicura non è offerta dalle risultanze processuali; ma una risposta possibile è data dall'esame del c.d. "dossier M.FO.BIALI", nel quale si legge: "In questi ultimi giorni Giudice e Trisolini hanno altresì incrementato i contatti con il noto esponente massone Licio Gelli, residente ad Arezzo, telefono 21225. Sono stati a pranzo insieme il 17/6/1975 e il successivo giorno 20, intorno alle ore 19,30, Trisolini lo ha incontrato al casello dell'Autostrada del Sole di Arezzo, avendo necessità di riferirgli a voce 'due cose importanti'" (791).

Poichè la pagina ora detta non è frutto di intercettazioni telefoniche o di rilevazioni d'ambiente illegittime, ma di pedinamento e osservazione, essa può venir utilizzata, ed individua un contatto risalente al giugno 1975, che può dare spiegazione alla narrativa dell'imputato. E' bene ricordare, a tale proposito, che il citato dossier fa menzione, tra l'altro, di manovre a suo tempo effettuate per portare Giudice al Comando dell'Arma dei Carabinieri (792), e Giudice ha dato conferma di questa prospettiva nel suo interrogatorio del 3/6/1981 (793) ed ancor più nel dibattimento (794).

Si può quindi far risalire assai più addietro nel tempo il contatto fra Gelli e Giudice.

3.- Un ulteriore momento di riflessione è imposto dalla constatazione che la gran parte dei personaggi di spicco nella presente vicenda processuale risulta iscritta alla "P2".

Lo è Vincenzo Cissi, sin dal 1970 (795). Suo presentatore è il t.col. Piccirillo, autore di inchieste addomesticate su aziende del "gruppo" (796).

Lo è Donato Loprete, legatissimo a Cissi ed a Giudice, e da questi chiamato alla carica di Capo di Stato Maggiore.

Lo è Mario Diana, direttore centrale della BNL, e agevolatore di Giudice nella collocazione del suo danaro (cfr. la parte II, capp. 3° e 4°). Diana ammette di conoscere bene Gelli e di sapere che della Loggia facevano parte Giudice, Loprete, e Scibetta (797). Un figlio di Gelli lavora alla BNL (798). Un figlio di Giudice fa altrettanto. Raffaele Giudice è padrino alle nozze della figlia di Diana nel 1974 o 1975 (799).

E' parimenti iscritto alla "P2" Alberto Ferrari, altro direttore generale della BNL, al quale Giudice si presenta in visita di cortesia (!) poco dopo l'assunzione della carica (800). Lo è Giuseppe Trisolini (801), altra eminenza grigia di Giudice, amico personale di Gelli da vecchia data, e probabile propiziatore - secondo Bolzani - della nomina di Giudice a Comandante generale.

Lo è Bruno Palmiotti (802), già segretario particolare dello ex ministro Tanassi, il quale ebbe parte determinante nell'esaminata vicenda della nomina di Giudice a Comandante generale (cfr. parte II, cap.14°). Confronta [illegible]

E' iscritto alla "P2" il notaio Joli, curatore delle vicende patrimoniali della famiglia Giudice, e memore delle regole della fratellanza massonica, poichè si premura di avvicinare il perito di ufficio dr. Tizzani, anch'egli aderente, quando questi deve riferire sulle condizioni di salute dell'imputato allora detenuto (803).

Sono iscritti gli ufficiali del reparto "D" dei servizi segreti dell'epoca, Maletti, La Bruna e Viezzer, che nel 1975 evitano di dare notizia dei pur gravi accertamenti compiuti a carico di Giudice, per timore di un "terremoto istituzionale" (804).

E' iscritto il cap. Aldegondi, già comandante della Compagnia della GdF di Lecco nel 1976, e autore di non pochi gesti di cecità volontaria nei confronti della "Garlate" di Cissi e Galassi (805).

Lo è persino quel prof. Amonasro Zocchi, che viene iniziato insieme al notaio Joli (806), e che verosimilmente non ha altri titoli scientifici tali da giustificare la chiamata, da parte di Giudice, ad una cerimonia ufficiale della GdF, dove fa un discorso così settario che il ministro Pandolfi si sente co=

stretto a replicare per moderarne il tiro (807).

Ma soprattutto - ed è questo il dato di maggiore spicco - la "P2" raggiunge in modi diversi i due Comandanti generali della GdF che succedono a Giudice, gen. Floriani e Giannini.

Racconta il primo : "Proposte analoghe, e cioè di iscrizione alla massoneria, ne avevo ricevute anch'io, sia per lettera che di persona; in particolare ricordo che, quando mi trovavo al Quirinale quale Consigliere Militare Aggiunto del Presidente della Repubblica Saragat, il t.col. Walter Bruno mi presentò nel mio ufficio Licio Gelli, mai prima conosciuto. Il Gelli mi propose di iscrivermi alla massoneria (non so se alla P2 o meno) ma io rifiutai. Successivamente, verso il 1976, quindici o venti giorni dopo la morte del gen. Mino, allora comandante generale dei Carabinieri, mi trovavo in licenza a Roma. Ero allora Comandante della Regione Militare siciliana. Mi invitò a casa sua l'avv. Roberto Memmo, noto uomo d'affari, e precisamente a Palazzo Ruspoli. Ivi ad un certo punto mi introdusse il Gelli e se ne andò in altre stanze. Il Gelli senza preamboli (e con una certa protervia, a mio avviso) mi disse testualmente : 'se lei vuol diventare Comandante generale dei Carabinieri, si deve iscrivere', con evidente riferimento alla massoneria o alla sua loggia. Benchè io fossi sinceramente interessato ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo invito. Non lo rividi più, il Gelli. Però, dopo la nomina a Comandante generale della GdF, ricevetti una lettera di una pagina e mezza a sua firma (che se ritrovassi produrrò) in cui egli diceva in modo esplicito che lui si era adoperato per tale nomina e mi formulava i migliori auguri." (808).

Non è del tutto priva di rilievo la circostanza che l'avv. Memmo, presentatore di Gelli al gen. Floriani, ha il suo numero di telefono annotato nell'agenda di Giuseppe Giudice (809).

Quanto al gen. Giannini, egli, per la verità, nega di essere stato iscritto alla "P2" , ammettendo solamente la sua partecipazione ad una loggia massonica in Torino (810). Per altro il suo nome è stato rinvenuto negli elenchi attribuiti a Gelli. Il gen. Giannini, in un precedente interrogatorio, ha ammesso di aver restituito la tessera della Loggia al Gran Maestro (poco sopra si è parlato di Gelli) (811). E soprattutto Giannini non ha potuta negare di essere stato avvertito per telefono da uno sconosciuto, la mattina stessa in cui la GdF stava per perquisire la villa di Castiglion Fibocchi, dove stavano per essere rinvenuti i compromettenti elenchi degli iscritti (812).

Ciò rende persino superfluo sottolineare il pronostico della sua futura nomina a Comandante generale della GdF, che Diana seppe anticipare da Gelli (813), e che poi sfumerà con dichiarazioni tutt'altro che convincenti (814). "E' vero - racconta Diana - che anche Giannini Orazio, per quanto dichiaratomi dal

Gelli, faceva parte anche lui della medesima loggia "P2"; devo ammettere che circa due mesi prima della nomina del Giannini a Comandante generale della GdF il Gelli, esibendomi una fotografia del Giannini, disse in un ristorante romano con altre persone che 'quello sarebbe stato il futuro Comandante della Gdf'. Non so come lui potesse saperlo, ma era persona molto informata".

L'assidua presenza di Gelli intorno a tutti i Comandanti generali degli ultimi anni è un dato estremamente inquietante e convalida il sospetto che non solo nel 1977 Raffaele Giudice si sia risolto ad affiliarsi.

4.- Si può replicare che questa somma di elementi non offre alcuna prova diretta, ed è vero. Si può aggiungere che il fatto stesso dell'ancoraggio documentale di Giudice alla Loggia nel solo anno 1977 dà ragione formalmente all'imputato, ed anche questo è vero.

Ma restano altri dati di segno contrario. Occorre ricordare che - secondo quanto risulta sino ad ora ricostruito dall'autorità giudiziaria, la quale si è occupata della "P2" in altre vicende (§15) - nel dicembre del 1974 la "P2" venne sciolta, per ricostituirsi nel maggio del 1975 con l'ascesa di Gelli alla carica di Gran Maestro. Nel luglio del 1976 l'attività della Loggia venne sospesa, e nel gennaio del 1977 iniziò il tesseramento della nuova Loggia di Gelli, fuori dell'ordine tradizionale del "Grande Oriente".

Se ciò è vero, trova spiegazione il fatto che negli elenchi è situato nel 1977 non solo il nome di Giudice, ma anche il nome di Trisolini, la cui iniziazione è certamente anteriore, e che la tessera di Loprete abbia un numero (482) di poco minore rispetto a quella di Giudice (535).

Così come trova spiegazione il fatto che il gen. Furbini, il quale fu Comandante in seconda dal 28/7/1975 al 30/12/1976 (§16), avesse già durante il suo servizio appreso che Giudice e Loprete fossero entrambi massoni (§17).

Il Tribunale non intende trarre da tutto ciò conclusioni che non hanno sufficiente solidità probatoria, e ribadisce che il convincimento di colpevolezza di Raffaele Giudice si basa sugli elementi illustrati nei precedenti capitoli, e non su quelli esposti nel presente.

Ma nel proprio compito di disamina integrale degli atti, non può non soffermare l'attenzione anche su quelli che individuano una trama di relazioni di rilevante interesse pubblico; e non può non constatare che la frode petrolifera della quale ci si deve occupare ha offerto molti, convergenti ed inquietanti punti di contatto con l'associazione massonica denominata "P2".

PARTE TERZA

Le singole responsabilità.

(segue)

B) UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL NUCLEO P.T. DI TORINO

Capitolo 1°

Duilio Di Censo

1.- Premessa. Il reato di collusione.

Nell'esame delle imputazioni mosse al col. Duilio Di Censo - ed il discorso varrà in larga parte anche in ordine alla posizione del t.col. Luigi Coppola, che con questa per molti versi coincide - il Tribunale ritiene corretto e necessario prendere le mosse dalla constatazione di un fatto gravemente indiziante, e cioé dall'esistenza di una verifica condotta con modi e con risultati totalmente inaccettabili.

Poiché, come accade per ogni fatto indiziante, la sua portata probatoria non è univoca, di tale fatto dovranno essere cercate delle spiegazioni che la rendano plausibile, ed in particolare dovranno essere valutate le spiegazioni fornite dagli imputati.

Una volta appurato che tali giustificazioni non valgono a dimostrare che il risultato inaccettabile è dovuto a fattori accidentali o colposi, o comunque estranei alla volontà dei militari operanti, sarà giocoforza concludere che l'egito della verifica è dovuto ad accordi collusivi.

Da questo secondo livello di deduzioni si svilupperà il terzo ordine di indagini, volto ad escludere via via quelle altre persone che, sebbene apparse sulla scena della verifica, non potevano per varie cause essere gli artefici della sua intenzionale cecità.

Personalizzato in tal modo il riferimento del risultato ad un numero ristretto di soggetti, si tratterà di

D) verificare se essi avevano un movente adeguato al fine. Assodato anche questo, si potrà concludere attribuendo
E) il risultato finale agli imputati sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In altre parole, il Tribunale ritiene di dover seguire un ragionamento necessariamente rovesciato, procedente dagli effetti alla causa. Il reato di collusione, infatti, si caratterizza in forza di un accordo inteso a frodare la Finanza. Ove questo accordo non possa essere direttamente dimostrato (come nel caso in esame), esso può tuttavia venir provato mediatamente attraverso la 1) constatazione oggettiva della frode, e attraverso la 2) soggettiva imputazione della frode ad una persona motivata a realizzarla.

Sezione I^

L'oggettiva inaccettabilità dell'inchiesta.

2.- Il primo livello argomentativo è quello di più agevole dimostrazione. La radicale inaccettabilità dei modi e dei risultati con cui fu condotta la verifica alla "Isomar" da parte del Nucleo P.T. di Torino è dimostrata dai seguenti elementi oggettivi.

a) Il Comandante della Compagnia GdF di Monza, cap. Campo, segnala al Nucleo di Torino (così come agli altri Comandi interessati) che i carabinieri hanno arrestato Giovanni Bormida perché trovato in possesso di cinque bollette di cauzione denominate "C/21", attinenti a quantitativi di DPL che figuravano inviati dalla "Siplar" di Airuno alla "Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa.

Monza richiede a Torino di "disporre tutti gli accertamenti del caso", ed in particolare di acquisire, fra gli altri, alcuni elementi salienti, quali l'ammontare della movimentazione del prodotto, la data di inizio della movimentazione, il riscontro fra bollette e matrici, eventuali rapporti tra le dette società e la "Tank-House" e la "Petrolchimica Sebrina", ed infine l'egito dell'accertamento di eventuali, correlative responsabilità(1).

Nonostante che il fatto, occasionante l'arresto e le indagini, si riferisca palesemente ad un probabile contrabbando di DPL, Di Censo dà disposizioni di effettuare

una verifica globale alla "Isomar" e di iniziare le indagini dal settore del gasolio.

L'imputato si difende su questo punto sostenendo che la verifica globale è quella che dà più sicura garanzia di risultati, perché immobilizza la situazione nella ditta, impedisce la prosecuzione dell'illecito se esso è stato commesso, e conduce inevitabilmente ad un'esplorazione di tutto l'universo aziendale, e quindi anche alla scoperta della frode (2).

Ma la sua difesa non è affatto persuasiva. E' ovvio che indagando su tutto, si finisce anche con l'indagare sul particolare. Ma per intanto su "quel" particolare non si indaga, e non si indagherà mai nell'arco di ben venti mesi, quanti ne corrono tra l'inizio della verifica ed il trasferimento di Di Censo ad altra sede. Pertanto la verifica globale non rappresenta affatto una garanzia automatica di riuscita, perché essa non è che un metodo, e per raggiungere un obiettivo occorre anche la volontà di perseguirlo: e tale volontà, nel caso in esame, è certamente mancata.

Il cap. Campo, di Monza, rende noto al col. Di Censo che è già in corso un'istruttoria penale, condotta dal Procuratore della Repubblica di Monza, in ordine ad un certo fatto specifico; e riferisce altresì che tali indagini sono state portate a conoscenza del Comando Generale GdF. Egli sottolinea l'urgenza di pervenire ad un risultato, e per ben quattro volte insiste nel segnalare che il magistrato lo sta incalzando perché vuol concludere l'istruttoria (si vedano le missive al Nucleo di Torino in data 16 aprile, 26 aprile, 15 settembre e 15 novembre)(3). Egli inoltre invita Torino a compiere specifici atti di indagine attinenti il DPL e la vicenda Bormida, come quando chiede di interrogare Pietro Chiabotti in merito alle spiegazioni intanto fornite da Galassi.

Ma Di Censo, imperturbabile, prosegue nella sua verifica globale, con cadenze al rallentatore, e con l'occhio puntato ancora e sempre sul settore del gasolio. Egli obietta che il Nucleo era gravato di altri compiti e non poteva fare di più: ma ciò non fa altro che rafforzare la pretestuosità di dar corso ad una verifica globale, laddove una verifica circoscritta al settore specificamente richiestogli gli avrebbe senza dubbio permesso di utilizzare meglio le scarse forze a sua disposizione.

Quando, poi, arriva al Nucleo di Torino l'ultimo sollecito di Monza, in data 15 novembre 1976, nel quale si ripete con forza che l'inchiesta deve essere conclusa

per soddisfare il magistrato inquirente, Torino risponde (e si vedrà in séguito di chi sia la paternità di una simile lettera) in modo che autorizzerà Monza a considerare conclusa l'indagine torinese, senza avere compiuto un solo atto di controllo sul settore del DPL, al di là dei meri riscontri formali, e senza fare riserva di ulteriori accertamenti: tant'è che Monza riterrà ultimata l'inchiesta e riferirà negativamente alla Procura, con i noti sviluppi.

Non solo. Di Censo rimarrà ancora poco meno di un anno a Torino, prima di essere trasferito a Genova nel settembre del 1977 (4). Ebbene, nei quasi venti mesi del suo comando, dall'inizio della verifica, non un solo passo verrà compiuto nello specifico settore in ordine al quale è stato richiesto il suo intervento da Monza. Pretendere - come fa l'imputato - che era solo questione di tempo, e che anche a quello si sarebbe giunti prima o poi, sembra trascurare un po' troppo la regola sapienziale secondo la quale "nei tempi lunghi siamo tutti morti".

3.- b) Che il caso segnalato da Monza sia grave e delicato, è già stato detto ampiamente (5). Lo intendono tutti (Campo, Stanà, Dell'Isola, Lecca, Furbini). Lo sa persino Di Censo ("Convengo che il fatto di Agrate Brianza rivelava aspetti inquietanti")(6). Eppure l'imputato non mostra assolutamente di impegnarsi a chiarirlo.

Egli oppone che la segnalazione di Monza era scarna ed insufficiente. Ma gli elementi portati alla sua conoscenza non sono poi tanto insipidi.(*) Essi, in realtà, sono gli stessi di cui si è data notizia al Comando Generale, e bastano a far dire a Furbini ed a Lecca che il caso è di eccezionale rilevanza. Né occorre essere degli specialisti per accorgersene. E nemmeno vale dire che il caso appare grave oggi, ma poteva non apparirlo allora! infatti è lo stesso Di Censo ad ammettere che il solo fatto della segnalazione al Comando generale è indice di caso "che presenta qualche particolarità ai fini fiscali" (7).

Nonostante questa indubbia gravità, Di Censo sceglie la strada della verifica globale, che sa bene di non poter concludere in tempi brevi, (per l'esiguità del personale in relazione alle molteplici incombenze del Nucleo); e per giunta a questa verifica globale imprime cadenze di una lentezza estenuante, e gira attorno al problema per venti mesi. Si noti, anzi, che Di Censo è l'unico

(*)

ad adottare questo metodo, che non è seguito né da Bergamo, né da Lecco, né da Milano (g).

4.- c) Di Censo riceve la segnalazione di un fatto sicuramente illecito, e non ipotizza né cerca alcuna spiegazione di tale fatto, ma si limita a controllare se prima del medesimo i rapporti commerciali tra "Siplar" e "Isomar" erano regolari. In tal modo il fatto illecito rimane sicuramente senza spiegazione.

L'imputato oppone - come già detto - che Monza gli aveva comunicato assai poco, ed in parte ha ragione (già si è anticipato quanto sia censurabile l'atteggiamento del cap. Campo, che omette di inviare ai reparti il séguito del rapporto dei CC., pur riferendo di "aver preso recentemente visione sommaria degli atti istruttori", ed in particolare della significativa deposizione dell'autista Volpe Arnaldo (9), il che rafforza ancor più l'impressione di una complicità generale). Completa che rinforza la sua chiarezza alla [illegible]

Ma, pur nell'esiguità delle notizie fornitegli da Monza, Di Censo conosce alcuni elementi che, alla sua esperienza di ufficiale addentro allo specifico settore delle frodi petrolifere, devono pur dire qualcosa. [illegible]

Egli sa, essenzialmente, che, se i carabinieri non avessero casualmente intercettato Bomida in quel di Agrate Brianza, costui avrebbe portato alla "Isomar" delle bollette di cauzione senza il relativo prodotto. E sa altresì che la "Isomar" avrebbe preso contabilmente in carico quel prodotto, altrimenti non avrebbe avuto senso l'invio del documento.

A questo punto, dovendo decifrare una sicura frode sottostante, occorre andare per via di ipotesi possibili: e tali ipotesi appaiono le seguenti.

c') La "Isomar" prende in carico contabilmente il documento senza il prodotto perché "qualcuno" attesta falsamente che il prodotto è arrivato. Si tratta, evidentemente, di un falso che postula la complicità dei funzionari UTIF dell'ufficio di fabbrica. A questo punto la "Isomar" dovrà altrettanto falsamente fingere di liberare il prodotto dall'imposta, trattandolo o denaturandolo (apparentemente) così da ottenere il prodotto esente. Ciò fatto, la "Isomar" potrà scaricarlo senza scorta documentale, ed il prodotto reale potrà essere contrabbandato altrove. Se questa ipotesi è vera, la "Isomar" svolge il ruolo di "filtro", e la società mittente è il contrabbandiere reale.

Di Censo oppone che questa ipotesi, poi rivelatasi fondata, allora non era immaginabile, e che egli poteva e doveva presumere la correttezza dei funzionari Utif.

Sarà. Ma dal momento che egli era chiamato a svolgere

indagini su di un reato, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria sub-delegato dalla magistratura, una qualche occhiata ai processi di lavorazione sarebbe stata certamente più consona ai suoi doveri, che non il giurare a priori sulla lealtà dei funzionari.

Comunque, si può provare a seguire per un momento il Di Censo, e ad escludere la prima ipotesi. Restano le altre due.

c'') Se si vuole escludere che le bollette siano entrate alla "Isomar" senza prodotto, occorre allora supporre che esse si siano unite al prodotto in qualche altro punto del globo, prima dell'ingresso nel recinto dello stabilimento. Questo punto, a sua volta, può essere o una qualsivoglia altra ditta distinta dalla "Siplar" e dalla "Isomar", ovvero un luogo di percorso, vale a dire un sito esterno alle ditte.

Considerando quest'ultima sotto-ipotesi, occorre allora supporre che il carico si sia accoppiato in itinere con i documenti, e che pertanto abbia compiuto una parte del viaggio senza essere scortato dalle bollette. La situazione è possibile - si tratta delle cosiddette forniture "al volo" - ma è estremamente rischiosa. In ogni caso, se così è, si impone la necessità di sentire gli autisti che hanno formalmente effettuato i trasporti dalla "Siplar" alla "Isomar", per appurare se abbiano davvero portato il prodotto a Sant'Ambrogio, e con quali modalità.

Ove risultasse che essi hanno viaggiato "coperti" da documento per tutto il percorso, cade l'ipotesi. Ove "scoperti", si incrimina la ditta mittente e gli autisti stessi, si accerta il perché ed il percome. Di Censo non compie né fa compiere alcuna di queste indagini.

c''') Resta la terza soluzione teorica: che Bormida portasse le bollette ad un'altra ditta, e che questa accoppiasse colà il DPL con il documento recapitatole, e lo inviasse alla "Isomar". In tal caso la "Isomar" non commetterebbe reato (salva la prova di un suo concorso nell'illecito che sta a monte), ma la "Siplar" fungerebbe da "cartiera" nei confronti dell'altra ditta.

Anche questa ipotesi esige l'interrogatorio degli autisti, altrimenti il "mistero Bormida" rimane senza spiegazione. Di Censo, già lo si è visto, evita di farlo, e fa tutt'altro.

c'''') L'imputata non si nasconde che una qualche spiegazione del fatto Bormida deve pur essere da lui tentata. Oltre tutto - e la circostanza merita attenzio

ne - proprio Di Censo ha già denunciato la "Isomar" per "avere ricevuto dalla "CIA" di Pavia, senza avere ottenuto anche il correlativo prodotto, due certificati di gasolio per autotrazione nel 1973" (10). Pertanto egli sa che la "Isomar" pratica il contrabbando; sa che l'arrivo di certificati senza prodotto è rivelatore di contrabbando; e sa che quella presunzione di fedele registrazione in capo ai funzionari Utif non è poi così incrollabile.

Ed allora Di Censo tenta di costruire una quarta ipotesi. "Dovendo ipotizzare le modalità del contrabbando con il senno di allora - egli spiega (11) - non si poteva escludere che il prodotto arrivasse realmente, che i funzionari attestassero correttamente l'entrata, e poi il prodotto venisse miscelato, procurando prodotti soggetti (ad imposta) che poi venivano venduti al volo".

Orbene, è importante muovere dalla constatazione che questa è l'unica spiegazione che l'imputato mostra di avere cercato e formulato, e che le sue parole nascono da una precisa richiesta dibattimentale di riferire quali interrogativi egli si sia posto a suo tempo, alla stregua di quella diligenza che si richiede al buon ufficiale di p.g. ("dovendo ipotizzare le modalità ...").

La spiegazione che viene offerta è pesantemente accusatoria nei confronti dello stesso imputato che la esibisce: perché se "quella" era l'unica ipotesi fattibile (o almeno l'unica da lui formulata), ne nascevano ben tre deduzioni agevolmente verificabili e non verificate, e cioé:

- la prima è espressa dallo stesso Di Censo: "in tale ipotesi l'accoppiamento tra bolletta e prodotto doveva avvenire a monte". Con ciò, si ricade esattamente nell'ipotesi sub c'') o sub c'''), con tutti i corollari operativi che si sono appena tratti, e con tutti i peccati di omissione che Di Censo ha realizzato.

- la seconda è che, se il prodotto veniva miscelato, per ricavarne prodotti soggetti ad imposta, ciò significava che il prodotto non veniva clorurato per procurare dei prodotti esenti, come invece attestavano i documenti di fabbrica sottoscritti dai funzionari Utif. Era questa la più evidente "prova contraria" di quella presunzione di correttezza che Di Censo loro attribuiva.

- la terza è che, se il prodotto veniva in tal modo miscelato, non veniva adoperato l'impianto dell'ossiclorurazione, ma qualche altro impianto. Era questo il più ovvio impulso a porre attenzione allo stato degli impianti, specie dopo che quello dell'ossiclorurazione era sta

to trovato inattivo (12).

Si può concludere sul punto osservando che la spiegazione offerta dall'imputato per decifrare in qualche modo il "fatto Bormida" è il più pesante atto d'accusa che contro di lui sia stato scritto in tutte le pagine del processo.

La realtà è che, allora, Di Censo non si premurò in alcun modo di spiegare il fatto segnalatogli da Monza, e per il quale gli venivano richieste tutte le indagini del caso. Il suo tentativo di mistificazione è così evidente che, nel primo scritto difensivo allegato al presente processo (e cioé nella memoria da lui presentata il 19 febbraio 1981)(13) Di Censo fa coincidere del tutto il passato con il presente, rimarcando che la regolarità formale dei rapporti tra le due ditte (constatata in ordine ai mesi precedenti) era implicita prova della regolarità anche in ordine al "fatto Bormida": "Dal riscontro delle bollette di cauzione - egli scrive - risultava che le medesime erano state assunte in carico su apposito registro tenuto dal funzionario dell'Utif"; e addirittura "alla Compagnia di Monza veniva inviata copia fotostatica del registro Utif su cui erano registrate in carico le citate bollette di cauzione".

Il fatto è che Di Censo conduce l'indagine su piano meramente contabile-amministrativo, perché sa che con questo egli dimostrerà di aver compiuto il suo dovere formale, e nello stesso tempo non approderà a nulla di significativo. E' egli stesso, ancora una volta, a firmare una sorta di confessione, quando afferma: "concordo che da una verifica puramente documentale non ci si poteva attendere maggiori risultati" (14), e quando commenta che "a Milano erano disposte verifiche contabili che non potevano servire a nulla" (15). E che cosa è la sua se non una verifica contabile, e per giunta inquinata su obiettivi fuorvianti, mascherata da inchiesta, ma nella quale le operazioni incisive non arrivano mai, nell'arco di venti mesi?

Eloquente, a questo riguardo, è anche la deposizione dibattimentale del maresciallo Arnone, che prese parte all'inchiesta. Domandatogli se abbia verificato l'effettiva trasformazione del DEL in prodotto esente da imposta, risponde di non ricordarlo. E chiestogli ancora come mai un simile "dettaglio" non sia stato accertato, egli risponde "a me pareva risolutivo, ovviamente su suggerimento della linea gerarchica, che, essendo scadute le licenze (della 'Isomar'), automaticamente tutta la movimentazione era illegale" (16).

Ancora una volta la forma prevale sulla sostanza: investiti dell'indagine su un fatto che costituisce reato,

gli uomini del Nucleo di Torino vengono invitati a considerarsi appagati della constatazione di una irregolarità formale, la quale mette bensì la "Isomar" nell'illegalità, ma non porta alcuna luce sul contrabbando.

5.- Ma c'è dell'altro. In data 13 aprile 1976 il Nucleo di Torino riceve da Roma una richiesta specifica: sia interrogato Pietro Chiabotti, responsabile della "Isomar", per verificare se è attendibile la spiegazione fornita da Galassi in ordine allo strano fatto del possesso delle bollette senza prodotto, in capo al Bormida.

Salvatore Galassi, è ormai noto, aveva escogitato e suggerito una versione avente una parvenza di credibilità, e Gissi l'aveva fatta pervenire al Bormida tramite un condetenuto, cosicché Bormida, nel quarto interrogatorio, aveva finalmente vinto il suo persistente "stato confusionale", ed aveva sciorinato la terza versione, poi ribadita dallo stesso Galassi.

Quest'ultimo aveva sostenuto che le cinque autobotti erano bensì partite con la regolare scorta documentale, ma che, strada facendo, i responsabili della "Siplar" avevano appreso dell'imminente aumento dei prezzi del DFL, e pertanto avevano ordinato ai conducenti di interrompere il viaggio, consegnando al Bormida le bollette affinché la "Siplar" potesse riprendere in carico la merce, e farla poi "uscire" dal deposito sotto il nuovo regime di prezzi (17).

Orbene, una simile storia poteva anche trarre in inganno il magistrato inquirente, specie se - come riferisce Galassi (18) - a costui non era fornito dalla GdF "nessun elemento contrario alla mia tesi". Ma essa non può trarre in inganno uno del mestiere come Di Censo: e ciò per il semplice motivo che i decreti del CIP in materia recano le date del 12 marzo e del 17 marzo 1976 (19), e perciò l'uno è già in vigore da alcuni giorni, e l'altro non è ancora noto alla data dell'arresto del Bormida.

Non solo: l'aumento dei prezzi sancito da tali provvedimenti riguarda il prodotto destinato alla vendita e non quello destinato alla lavorazione (20), come è il DFL che la "Isomar" attesta di clorurare, e come Di Censo sa perfettamente, visto che il prodotto venduto dalla "Siplar" alla "Naphtotank" (consociata della "Isomar") è da questa ceduto alla "Isomar" per la clorurazione (come risulta dalla lettera del 25 maggio 1976, scritta dal Nucleo stesso)(21).

Pertanto Di Censo, quando riceve l'incarico di verificare se davvero Pietro Chiabotti era d'accordo con Ga-

lássi sul punto, non può non rilevare che la tesi di Galassi è artificiosa ed inattendibile: quando mai Chiabotti avrebbe avuto motivo di concordare con Galassi la ripartizione del maggior guadagno, ritardando la consegna della benzina che doveva arrivare "a mezzo delle note autocisterne"? Non solo il prodotto, destinato alla lavorazione, si sottraeva a questa speculazione; ma, se si fosse trattato di accordo tra Galassi e Chiabotti, non c'era alcun bisogno di far rientrare le autobotti ed effettuare una difficile ripresa in carico del prodotto sotto gli occhi dell'Utif di Airuno (11): bastava contabilizzare diversamente i prezzi.

La Di Censo (e così pure Coppola, richiamato nella sigla di conferimento di incarico) prendono per buono anche questo maldestro "écamotage", e continuano ad ignorare che esso cela il contrabbando.

6.- Constatando che periodicamente Monza sollecita Torino, adducendo a sua volta di essere incalzata dal magistrato inquirente, verrebbe da pensare che, prima o poi, Di Censo si attivi e metta alla frusta i suoi uomini.

Ed invece la verifica procede con stracche cadenze, che nulla hanno a spartire con le "gravose incombenze" dalle quali sono fisiologicamente afflitti tutti gli uffici.

Sfogliando i verbali raccolti dal maggiore d'Arcadia (23), si constata che il primo giorno (5 aprile) si è proceduto alla ricerca ed al rinvenimento della documentazione, nonché ad un prelevamento di campioni. Dopo di che, null'altro è stato compiuto sino al 22 aprile, data nella quale la pattuglia si è limitata a consegnare al Chiabotti della documentazione in restituzione, ed a ritirare i campioni a suo tempo prelevati (durata del sopralluogo: 30 minuti).

Seguono altri accessi della pattuglia in data 28 aprile (trasferimento di documentazione in altro locale e riscontro di consegne); 3 maggio (estensione della verifica alla "Raphitotank", con raccolta di documentazione).

Seguono quattro mesi di vuoto, sinché il 31 agosto la pattuglia torna sul luogo per ... restituire a Chiabotti parte della documentazione (durata del sopralluogo 10').

Il 22 settembre inizia l'esame delle fatture dei fornitori. Riprende l'11 novembre, sempre in tema di gasolio SIF (e Monza attende). Segue un'altra seduta il 30 novembre, per passare poi al 4 febbraio 1977, e quindi al 21 aprile. E' trascorso oltre un anno, e non è comparso sulla scena assolutamente nulla di significativo (e sì che

l'inoltro del normografo, di cui si parlerà, è già pervenuto da tempo). Occorrerà attendere il 24 maggio 1977 perchè si constati finalmente una serie di discordanze tra le fatture in possesso di una certa ditta "Scalenghe" (acquirente di gasolio dalla "Isomar") ed i quantitativi di prodotto indicati sulle matrici dei certificati emessi dalla stessa "Isomar".

V.- E' giusto concedere al responsabile di un servizio complesso le giustificazioni d'uso, rappresentate dalla molteplicità dei compiti, dalla scarsezza dei mezzi, dall'incalzare delle richieste, e via lamentando. Ma come è possibile giustificare il fatto che in oltre un anno non si sia interrogata una persona, non si sia ispezionato un impianto, non si sia controllata una targa di veicolo, non si sia effettuata una sola verifica a valle?

La meraviglia, ed il conseguente biasimo, sono inevitabili, ove si rifletta che questo tipo di indagini non è accidentale ma necessario, e che queste tecniche di indagine sono perfettamente note a Di Censo.

Che siano necessarie lo dice una persona insospettabile, nella presente vicenda, come il maresciallo Sardelli (e l'insospettabilità nasce dal rilievo che l'affermazione può ridondare a suo danno), il quale riferisce (nella sua memoria del 27 dicembre 1980)(24) che le operazioni tecniche, la cui necessità è stata resa palese dalle "esperienze acquisite" sono innanzi tutto l'"ispezione ai locali, impianti, attrezzi e misuratori". E tale necessità, a ben guardare, è ribadita dallo stesso Di Censo, là dove egli enumera quelli che a suo avviso sono "gli accertamenti da svolgere" in casi del genere.

"In questi casi - egli racconta al G.I. - gli accertamenti da svolgere erano vari ed approfonditi; sulla base della cosiddetta "corona" bisognava verificare forniture ed acquisti, non solo come dato documentale, fiscale e commerciale (fatture, H-ter 16, registri), ma anche approfondire la veridicità dei trasporti, andando a vedere se l'autista ed il vettore esistevano, riconoscevano i viaggi, disponevano del mezzo idoneo, se la targa non era falsa, e così via. Si doveva anche andare a vedere come erano stati regolati finanziariamente i rapporti di acquisto e fornitura ..." (25).

Se tutto ciò era doveroso, noto e consueto, perchè in questo caso non viene praticato neppure in minima parte?

Ma v'è di più. Al di là di una loro doverosità generica, l'ispezione degli impianti è protesa, nel caso in esame, proprio dalle premesse della situazione concreta. Se il DPL è ceduto dalla "Siplar" alla "Maphtotank", e

da questa alla "Isomar" per la clorurazione; se Di Censo presume veritiere le attestazioni dell'Utif circa l'arrivo del prodotto a Sant'Ambrogio; e se è lo stesso Di Censo a supporre, come unica spiegazione possibile dell'affare Bormida, che alla "Isomar" il DPL venga miscelato; allora è inevitabile dedurre che alla "Isomar" la clorurazione non avviene, e che pertanto bisogna verificare gli impianti dove essa dovrebbe venir praticata.

La Di Censo è refrattario alle deduzioni logiche. Ed è un peccato, perché se le coltivasse, accerterebbe senza fatica un dato di estremo rilievo: l'impianto di ossiclorurazione, a Sant'Ambrogio di Susa, non ha mai funzionato.

La circostanza è così evidente e così poco ignorabile, che lo stesso imputato, con una sorta di lapsus iniziale, si lascia sfuggire che "l'impianto della 'Isomar' era stato trovato inattivo" (26). Dunque, se era stato trovato inattivo, è segno che qualcuno uno sguardo ve l'aveva gettato. E se qualcuno vi aveva fatto attenzione, sia pure per poco, questo qualcuno non aveva potuto fare a meno di percepire una circostanza ancor più penetrante, e cioé che non si trattava solamente di inattività momentanea, ma di inattività cronica e totale.

Questa condizione, infatti, non è solamente attestata dalle concordi dichiarazioni di tutti i dipendenti della "Isomar" interpellati al riguardo, e cioé da Giacone (27), Martin (28), Torchio (29), Girolami (30) e Tartamelli (31). Essa, soprattutto, è tale da manifestarsi a prima vista sol che qualcuno vi guardi.

"Un paio di volte - racconta Tartamelli (32) - i serbatoi e l'impianto furono sporcati, su ordine del Chiabotti, con un prodotto puzzolente che si chiamava RSA o SRA. Lo scopo di quel lavoro, che era anche pericoloso, ... ritengo che fosse quello di far vedere che l'impianto era funzionante e lavorava, invece di quello che era vero, e cioé che non ha mai lavorato. Si trattava però anche qui di una finzione da poco, perché da sotto si vedeva che tutto l'impianto era inattivo; cioé andando dentro si vedeva che non c'era niente che poteva funzionare in realtà" (33).

Dunque, l'impianto è palesemente inattivo da sempre; per di più le "bombole contenenti gas cloro (sono) notate ancora piene all'atto del primo sopralluogo, o meglio con segni di perdita recente" (34); la battaglia ridevisce a Di Censo quale inagibilità, ed il Consigliere non ne trae alcuna conclusione operativa.

All'imputato non sugge la rilevanza di questa circostanza, e ad essa tenta di opporre due ordini di difese. Nel dibattimento minimizzerà il fatto ("Là dove dico che l'impianto 'Isomar' fu trovato inattivo, intendo dire che in quel giorno, cioé all'atto dell'inizio delle operazioni, la pattuglia mi riferì che l'impianto era inattivo"), ma ciò non rimuove le considerazioni appena svolte, e cioé il rilievo che, verificato l'impianto, non si poteva non percepire che esso non aveva mai lavorato.

Con l'altra difesa Di Censo obietta, invece, che egli non ebbe mai apprezzabile conoscenza del fatto: egli, in altre parole, non si recò mai sul posto; il mancato funzionamento dell'impianto rappresentava un semplice "dettaglio operativo" (35); e l'iniziativa della verifica poteva e doveva assumerla il capo-pattuglia (36).

Nemmeno questa difesa è convincente. Gli ribatte Sardelli - che è il sostanziale destinatario dell'eccezione - ricordando gli artt. 304 e 306 del regolamento di servizio della GdF, secondo i quali, fuori dei casi nei quali vi è un diretto accertamento da parte dei militari che prestano servizio all'interno della fabbrica, ogni altra indagine per la ricerca e la scoperta di eventuali frodi od irregolarità all'interno della fabbrica deve essere eseguita dai militari del Corpo, previa intesa con l'Utif (37).

Ciò significa, da un lato, che non si può invocare un difetto di competenza a disporre tale tipo di accertamento; e dall'altro lato che l'intesa tra la GdF e l'Utif non può essere formulata a livello di sottufficiale, ma solamente di ufficiale procedente.

D'altra parte, il contenzioso sulle competenze in un simile frangente appare davvero ozioso: una volta constatata una circostanza di fatto di quella portata (e Di Censo ammette che la circostanza gli fu riferita), la direzione delle indagini, spettante a Di Censo (ed a Coppola, per quanto di ragione) imponeva un approfondimento in quella direzione, qualunque fosse la trafila burocratica necessaria per realizzarla. Se l'ordine non fu dato, l'omissione rimane non spiegata e non giustificata, specie alla luce della constatata inattività dell'impianto. Se l'ordine fu dato, o se fu ritenuto non necessario perché implicito, rimane inspiegabile ed ingiustificata la mancata richiesta dei risultati conseguenti alla sua osservanza.

8.- Un apposito paragrafo deve essere destinato all'at

teggiamento tenuto dall'imputato nei confronti del Comando di Monza, che gli richiede le indagini.

Già si è constatato che Di Censo sceglie la strada della verifica globale perchè con questa tecnica immobilizza la situazione e, a suo dire, garantisce il risultato, sia pure a lunga scadenza. Ma a Monza non serve il "congelamento" della situazione in quel di Sant'Ambrogio; a Monza serve una risposta allo specifico suo problema, rappresentato dall'affare Bormida.

Orbene, in data 18 maggio 1976 i marescialli Sardelli e Bocchi redigono un "rapporto di servizio" nel quale fanno constare alcuni elementi relativi all'assunzione in carico delle bollette C/ai, relativamente ai pregressi rapporti tra la "Siplar", la "Naphtotank" e la "Isomar" (38). Non è molto, per la verità, ma se non altro la lettera di trasmissione fa "riserva di segnalare eventuali emergenze".

Il rapporto di servizio non reca in calce la firma del cap. Barbato, che pure comanda la sezione nella quale operano i marescialli Sardelli e Bocchi. Anche Di Censo trova "strano" il particolare, ed opina si sia trattato di dimenticanza, ovvero di momentanea assenza dal servizio di Barbato (39). Il fatto è che Barbato firma la missiva di trasmissione a Monza, che accompagna il rapporto di servizio. E pertanto non si tratta né di dimenticanza né di impedimento.

Con questo rapporto del 18 - 25 maggio 1976 si dà risposta non all'intera serie delle richieste avanzate inizialmente da Monza, ma - è la stessa lettera a dirlo, oltre che gli imputati (40) - alla specifica missiva del 16 aprile 1976 con la quale Monza chiede di riscontrare presso la "Isomar" la corrispondenza della documentazione ivi esistente con quella relativa alla movimentazione degli oli minerali tra la "Siplar" e la "Isomar" accertata in Airuno.

E' logico, quindi, che la risposta di Torino sia interlocutoria, e faccia riserva di ulteriori dati. Ed è logico che Coppola, autore della lettera di trasmissione, ne informi Di Censo e gli comunichi la riserva in essa contenuta (41).

Ma la riserva tarda ad essere sciolta, ed il 15 novembre 1976 Monza sollecita Torino, adducendo di dover rispondere al magistrato inquirente. E qui si produce l'ennesimo fatto sorprendente.

Il 16 novembre 1976 (ma vedremo che tale data è falsificata) Torino risponde con una missiva nella quale, facendo seguito alle note precedenti, e facendo riferimento anche alla richiesta iniziale di Monza in data 25 marzo 1976, allega un rapporto di servizio a firma dei sot

tufficiali Bacchi e Melillo, e fornisce ulteriori raggua gli sui rapporti commerciali tra "Siplar" e "Isomar" e tra "Isomar" e "Sebrina".

E' importante rilevare che il rapporto di servizio nella prima parte riproduce esattamente quanto era già stato riferito a Monza con il ricordato rapporto del 18 maggio. Nella seconda parte, invece, esso dà atto di quanto reso noto dai Nuclei di Milano e di Bergamo (e già a conoscenza della Compagnia di Monza), e convalida tali notizie, attestando che il riscontro dei dati comunicati, nell'uno e nell'altro caso, "ha dato esito regolare".

Nessuna altra notizia viene data, nessuna ulteriore riserva di notizie viene fatta. La lettera reca in calce la seguente dicitura a mo' di firma: "Il Comandante del Nucleo regionale di P.T., col. D.C.Di Censo - d'ordine, Il comandante del primo Gruppo di Sezioni, maggiore Luigi Coppola". Vi si legge l'annotazione a penna che il maggiore Coppola è "apl" (= assente per licenza), e la firma del capitano Maddeo, comandante la Sezione(42).

9.- Interpellati sulla paternità di una simile comunicazione, tutti ne prendono le distanze.

Il cap. Maddeo riconosce la sua sottoscrizione, ma non la paternità: "Ho firmato la lettera come l'ho ricevuta; nel merito non sono sceso perché non avevo dato direttive, né ricevuto incarico di svolgere accertamenti in ordine a quella pratica. Ho visto che la lettera recepiva quanto riferito nel rapporto di servizio, che ho preso per valido, e perciò ho firmato" (43).

Di Censo dichiara di non saperne alcunché, perché in quei giorni era in licenza; ma non sottace che l'iniziativa di inviare a Monza una lettera del genere è criticabile, perché usa la seguente frase: "a qualcuno venne in mente di sciogliere la riserva" (44).

Coppola afferma a sua volta che lui pure era in licenza, ed aggiunge anch'egli una sorta di interpretazione autentica sul contenuto della missiva, chiarendo che con essa "si scioglie la riserva del 25 maggio 1976" (45).

Nessuno, pertanto, accetta la responsabilità della risposta. E questo, per intanto, induce a dedurre che la lettera scotta davvero. E ve n'è motivo: è sulla sua base che, in effetti, la Compagnia GdF di Monza riferisce al magistrato pochi giorni dopo (4 dicembre 1976) di non aver potuto acquisire alcuna prova di frode petrolifera, e che il Procuratore della Repubblica di Monza derubrica il reato in quello di tentata truffa, passando le carte

al Pretore di Monza, che proscioglie il Galassi ed il Bormida con ampia formula.

10.- Chi ha ragione?

Si può per intanto dedurre il cap. Maddeo, per una serie di considerazioni. Egli ha firmato la lettera, ma è al comando della sezione da poco tempo, e non ricopriva quell'incarico quando pervenne l'iniziale richiesta di Monza.

Il cap. Barbato ha lasciato la sezione nel giugno del 1976 (46), e gli è subentrato prima Maddeo (che manifesta subito disagio, ed ottiene di essere trasferito appunto nel novembre del 1976)(47), e poi Boccia, il quale - a quanto consta - "dopo un mese fu colpito da esaurimento nervoso ... determinato dal fatto che era a conoscenza di come andavano le cose nella sezione imposte di fabbricazione" (48).

Inoltre il radiomessaggio di Monza reca la data del 15 novembre 1976, ore 14,20,(49) e la lettera indirizzata a Monza porta una data di "minutazione" in calce dello stesso giorno (15 novembre). O si tratta di un falso clamoroso (parallelo e conseguente all'alterazione della data della lettera, di cui si dirà), ovvero esso è la prova che Maddeo non poté far redigere rapporto e lettera in un solo pomeriggio, ma le cose si svolsero al suo esterno.

E che questa sia la realtà, risulta anche dalle parole del maresciallo Becchi, "minutante" della lettera, il quale riferisce che dovette rifare più volte il suo rapportino perché la forma non era ritenuta soddisfacente (50).

Infine si osserva che in calce al citato radiomessaggio di Monza vi è una dicitura "Sez. II. FF., cap. Maddeo conferire", siglata da Coppola (o almeno così si presume, in base al raffronto con sigle analoghe)(51), ed in essa le parole "cap. Maddeo" sono vistosamente alterate.

Ve n'è a sufficienza per dedurre che tutto ciò non potè essere fatto in un pomeriggio, che la data del 16 novembre è falsa, e che la regia dell'operazione non tocca il cap. Maddeo.

11.- Ma l'ultimo e più grave elemento, che induce ad attribuire ad altri la paternità "sostanziale" della missiva a Monza va individuato in un altro fatto di estrema rilevanza, e cioé nella già accennata alterazione della data apposta sulla prima facciata della medesima.

Il documento, infatti, reca una prima scrittura "18/11/1976", modificata a penna in "16/11/1976"; e tale alterazione non è stata apportata prima del distacco della lettera dall'ufficio mittente (come potrebbe accadere nel caso di un errore materiale di scritturazione), ma dopo l'inoltro della lettera a Monza (come accade quando si vuole dolosamente far figurare una data diversa da quella reale).

Il dibattimento ha consentito di accertare -- con la collaborazione estemporanea del maggiore D'Arcadia (52) -- che anche sul protocollo "RR" (= riservatissimo) figura la stessa alterazione. Si noti che il protocollo "RR" viene tenuto dall'aiutante maggiore, e ad esso "possono accedere anche gli ufficiali che hanno trattato le pratiche ivi menzionate" (53). Si noti ancora che la corrispondenza in partenza da Torino per Monza è collegata sul protocollo non già al sollecito via fono del 15 novembre (il quale in effetti non faceva che richiamare una precedente richiesta), ma alla lettera di Monza del 22 settembre: di talché la risposta di Torino non è certo un'improvvisata iniziativa maturata in un giorno, ma l'evasione di una domanda già portata all'attenzione degli ufficiali competenti allorché la richiesta pervenne (si veda infatti la sigla di Di Censo sulla predetta richiesta di Monza)(54).

Ma il fatto di maggior significato sta -- come si è anticipato -- nella constatazione che l'alterazione della data viene apportata dopo la spedizione. Infatti il maggiore D'Arcadia ha prodotto anche copia del bollettario delle raccomandate, dal quale risulta che la lettera in questione fu spedita a Monza il 18 novembre, e non il giorno 16 (55).

Siccome la lettera fu protocollata il 18 e partì il 18, non ha senso pensare ad un'alterazione di data fatta dopo la protocollatura e prima dell'invio. Se la lettera fosse stata scritta realmente il 16, e protocollata il 16, non avrebbe poi atteso due giorni per essere spedita. Ed anche ad ammettere che il compilatore commettesse un errore materiale nello scrivere "18" mentre corre il giorno "16", non si vede come tale errore dovrebbe essere ripetuto sul protocollo.

Se, poi, ci si vuole ad ogni costo sbizzarrire sulle ipotesi possibili, e supporre che la lettera sia stata effettivamente scritta e protocollata il 18, ma si sia voluto alterare la data prima di spedirla, allora non si riesce a scoprire altra motivazione che quella di dare a Monza la sensazione di una maggior prontezza nel rispondere, facendo figurare un rapporto steso il giorno 16 an

ziché il 18, e scaricando sulle poste due giorni di ritardo.

Ma se l'obiettivo fosse questo, esso sarebbe ben misero, di fronte ad una richiesta di Monza che giaceva dal 22 settembre, e non si vede quali benemerenze avrebbe potuto fruttare ai mittenti, al punto da spingerli alla delicata operazione di alterare anche il protocollo tenuto dall'aiutante maggiore.

Il motivo è un altro: ed è che il giorno 16 novembre è l'unico giorno nel quale sia Di Censo sia Coppola risultano formalmente in licenza. La difesa di Di Censo ne ha chiesto il controllo (56), ed il Tribunale ha dapprima accolto l'istanza (57) e poi ha esteso d'ufficio l'accertamento anche alla posizione del Coppola (58). Il risultato è il prospetto trasmesso dal Nucleo P.T. di Torino in data 23.11.1982 (59), dal quale emerge che Coppola fu assente per cure termali dal 30.10.1976 al 16.11.1976, e Di Censo fu assente per lo stesso motivo dal 16.11.1976 al 1°.12.1976.

Pertanto non solo il giorno 16 novembre è l'unico che offre l'"alibi" ad entrambi gli imputati, ma è anche un giorno nel quale Coppola non era "assente per licenza", e perciò la relativa dicitura fu infondatamente richiesta a Maddeo, così come fu artatamente richiesta la firma di Maddeo mentre la responsabilità dell'inoltro era di Di Censo e di Coppola, come ben chiarisce l'indicazione delle rispettive qualifiche in calce alla lettera.

Ne vien fuori, quindi, una sorta di confessione atipica dell'estremo valore accusatorio della lettera 18.11.1976, dalla quale entrambi gli imputati prendono accaniatamente le distanze.

Né varrebbe obiettare che, assodata la sua compilazione in data 18 novembre, ciò potrebbe se mai accusare Coppola e non Di Censo, che era realmente in licenza in quel giorno. E' pur Di Censo che, nella sua qualità di comandante del Nucleo, ha la responsabilità primaria di rispondere a Monza e di seguire l'inchiesta alla "Isomar"; ed è lo stesso Di Censo che riconosce come, sul finire del 1976, (60) non erano molte le inchieste aperte, sì da non essergli difficile chiedere di essere ragguagliato sull'andamento di quella in corso a Sant'Ambrogio. Se ciò avesse fatto, sarebbe inevitabilmente venuto a conoscenza dell'improprio tenore "definitivo" della lettera del 18 novembre, ed avrebbe avuto agio di rimediare.

12.- Ma supponiamo ancora per un momento - ed è ipotesi scolastica, dato il carico impressionante degli elementi sin qui raccolti - che Di Censo non sappia nulla di quello

che accade alla "Isomar", e non abbia alcun intento di copertura. Supponiamo, cioé, che egli abbia ordinato una verifica globale soltanto per una sorta di megalomania professionale (un accenno all'eccessivo carico di verifiche globali nella gestione Di Censo è espressamente contenuto nelle deposizioni Barbato (61), D'Arcadia (62), e Melillo (63)) e supponiamo ancora che Di Censo non abbia nessun motivo ed interesse a tutelare la "Siplar" (il che non è, come si vedrà).

Un fatto, però, è certo ed inoppugnabile: che quanto meno dal 20 dicembre 1976 Di Censo collude con Coppola e con i Chiabotti per coprirli questi ultimi. Lo prova il documento che, per comodità di linguaggio, possiamo chiamare "l'anonimo del normografo".

Risulta dagli atti che nell'ottobre del 1976 perviene all'Ufficio istruzione di Torino, ed in particolare alla attenzione del G.I. Vaudano, un anonimo che analiticamente descrive le modalità con le quali viene effettuato alla "Isomar" il contrabbando del gasolio.

L'anonimo proviene palesemente da un dipendente della "Isomar", che ha cattivi rapporti con i Chiabotti (conviene ricordare che Galassi si meraviglierà di come alla "Isomar" il personale non ricevesse compensi straordinari (64), e perciò dovesse essere poco solidale con i datori di lavoro).

L'esposto viene inviato dal Consigliere istruttore al Procuratore della Repubblica di Torino, e da questi "alla cortese attenzione del col. Di Censo", in data 16 dicembre 1976 (65).

Ne consegue che Di Censo, a partire dalla ricezione dell'anonimo e cioé dal 20 dicembre 1976, è a conoscenza di elementi di estremo rilievo, che così si sintetizzano:

- i certificati T-ter 16 alla "Isomar" sono utilizzati più volte nella sezione "figlia", attraverso la cancellazione delle precedenti battiture a macchina. L'espediente è consentito dall'impiego di una particolare carta-carbone (della quale l'anonimo allega un esemplare), e di una speciale gomma;

- la denaturazione del gasolio alla "Isomar" non avviene per nulla, perché il pompaggio del colorante nella botticella di miscelazione non è seguito dall'effettivo contatto tra colorante e gasolio, ma il primo viene deviato a vuoto mediante un particolare gioco di valvole operante nei serbatoi ivi menzionati;

- i funzionari dell'Utif conoscono tale artificio e lo

tollerano;

- l'impiegata Mariangela Mosca è in possesso di numerosi altri esemplari di certificati H-ter 16 alterati;

- i titolari della "Isomar" dispongono di protettori nella GdF, che avvisano con anticipo di giorni quando stanno per essere effettuati dei controlli;

- i serbatoi degli oli combustibili hanno una giacenza effettiva non corrispondente a quella contabile;

- due certificati H-ter non hanno lo stesso numero, ma sui registri Utif non sono depositati in relazione a quelle consegne che dovrebbero attestare;

- vari dipendenti della "Isomar" sono disponibili a collaborare.

Una volta in possesso di questi dati, verrebbe spontaneo attendersi che un valido ufficiale di p.g. si attivi ed accerti almeno quelle cose che con immediata facilità possono confermare o smentire l'anonimo: se esistono davvero i certificati alterati presso l'impiegata Mosca; se è vero che il colorante viene "dirottato", al che basterebbe un semplice esperimento; se è vero che ci sono altri H-ter 16 registrati per importi piccolissimi; e così via. Sono tutti accertamenti che, due o tre anni dopo, il magistrato istruttore compirà felicemente, pur senza avere una specifica competenza professionale, e condurranno alla celebrazione del procedimento c.d. "Isomar/1".

13.- Invece Di Censo fa tutt'altro. Per prima cosa fa in modo (o almeno consente che altri faccia in modo) che Chiabotti venga a conoscenza dell'anonimo.

Su questo punto sono inequivocabili le dichiarazioni rese da Galassi e da Villata.

Il primo, nell'interrogatorio reso il 30 settembre 1982 (66), riferisce che "Pietro Chiabotti, incontrandomi in latitanza a Chambery, mi disse con atteggiamento rassegnatamente risentito: 'Ma guarda un po'. Ho pure pagato, e mi hanno stangato (o fregato). Mi disse che conosceva il Coppola indicandolo come 'Gigino'. Il Coppola infatti dagli amici era chiamato così".

Galassi, che è buon amico di Coppola, esita in quel momento a tirarlo in campo totalmente, ed infatti aggiunge che il Chiabotti "non fece alcuna lamentela sul fatto di denunce partite dall'interno della 'Isomar', in particolare nel 1976 ed in modo anonimo. Questo fatto mi è nuovo. L'importo del prezzo pagato dal Chiabotti per la corruzione non fu quantificato, ma accennò a 'qualche decina di milioni'".

Ma il Giudice istruttore, che nel frattempo ha acqui

sito le dichiarazioni di Villata, ritorna sull'argomento, e nell'interrogatorio dell'8 ottobre 1982 Galassi racconta altri particolari importanti.

"In questi giorni, avendo concentrato la mia memoria su questo particolare del dialogo con Chiabotti Pietro durante la latitanza a Lugano ... ricordo ora il fatto. Tra le altre cose il Chiabotti Pietro, discutendo con distacco, e dopo avermi anche detto della questione di aver pagato la GdF di Torino, come riferito già il 30.5.1982, disse anche che i suoi l'avevano tradito, mandando una lettera anonima che era andata alla Finanza e che lui aveva visto. Disse che sapeva che era stato uno dei suoi dipendenti" (67).

Siamo, dunque, in presenza di un primo punto fermo, reso particolarmente credibile dalla cautela con la quale Galassi ha evitato di accusare Coppola, sia nel primo, sia nel secondo interrogatorio: Pietro Chiabotti ha avuto conoscenza dell'anonimo del normografo.

Chi ne è stato il tramite?

Racconta Villata: "Non appena era iniziata la verifica Isomar, il figlio, Pietro Chiabotti mi chiamò a Sant'Ambrogio, dicendo che doveva parlarmi, una sera. Io andai (avevo in affitto il deposito libero), e mi disse che era arrivata alla GdF di Torino una lettera anonima in cui si descriveva analiticamente il contrabbando alla Isomar e le coperture Utif; e che vi erano allegate due fotocopie di M-ter 'ribattuti', e riguardanti merce di contrabbando alla 'Petrolsole', la mia azienda di Candiolo. Il Chiabotti disse di essere stato avvisato dal Coppola Luigi, colonnello o maggiore di Torino.

Successivamente - è sempre Villata a parlare - qualche giorno dopo, sempre nel suo ufficio al piano terra in fondo, mi esibì una lettera anonima, ma scritta, come, col normografo, e con allegate due sbiadite fotocopie. In quella occasione mi disse che 'non si poteva scherzare con i suoi amici di Milano', dal che io dedussi che la via per avere la lettera era stata tramite il Formato o il Cissi; e questo perché il Chiabotti conosceva bene il Formato"(68).

Nel dibattimento Villata conferma la circostanza, fornendo particolari e spiegazioni ulteriori (67). Egli chiarisce che forse Chiabotti gli parlò della lettera non già all'inizio della verifica "Isomar", ma più tardi (si deve tener presente che nei confronti della "Petrolsole" di Villata venne iniziata una verifica in data 13 settembre 1976 (70), e che l'"appena iniziata" potrebbe essere stato ricollegato al convincimento del Villata che

le due verifiche "Isomar" e "Petrolsole" fossero partite pressoché simultaneamente). Inoltre Villata aggiunge di aver visto sia la lettera, sia gli H-ter, sia la particolare forma di scritturazione, fatta "come col normografo": e non è pensabile che egli abbia inventato simili particolari, ma occorre ritenere che davvero Pietro Chiabotti sia stato in possesso del noto anonimo. Né ha alcuna rilevanza l'incertezza sul fatto che l'anonimo sia arrivato a Chiabotti direttamente da Coppola ovvero da Formato: giacché, anche se quest'ultima fosse la vera provenienza, essa non sposterebbe il punto di partenza (l'anonimo è stato mandato al Nucleo di Torino dalla Procura della Repubblica), e se mai rafforzerebbe i già intensi ed equivoci legami di Coppola con Formato.

Pertanto, l'itinerario dell'anonimo è obbligato. Chiabotti l'ha avuto da Coppola (eventualmente tramite Formato), e Coppola l'ha avuto da Di Censo, che l'ha siglato.

Il pagamento di somme da parte dei Chiabotti è la premessa dell'attivazione di Coppola. La convocazione di Villata da parte di Chiabotti è la conseguenza dell'informazione ottenuta. Infatti gli H-ter allegati all'anonimo concernono appunto una spedizione di prodotto alla "Petrolsole" di Villata e, se si vuole regolarizzare la situazione prima di rispondere alla Procura della Repubblica, è di lì che bisogna incominciare.

Né è lecito dubitare che Di Censo non abbia avuto tra le mani l'anonimo. Vi è la sua sigla sul documento, e lo stesso imputato ammette [illegible](74). [illegible]. Ne consegue che il collegamento tra Di Censo e Chiabotti è incluttabile, sia pure per il tramite di Coppola.

A meno di una rigorosa prova contraria. La spiegazione offerta da Coppola ("non so come Villata possa avere avuto conoscenza dell'esposto e degli allegati. Di certo essi passarono per più mani")(72) non costituisce tale prova contraria, perché vaga e perché in aperto contrasto con quella riservatezza della quale lo stesso imputato ha fatto vanto ("chiesi all'ufficio protocollo un numero da riservare all'esposto anonimo, e lo protocollai io stesso")(73).

14.- Dunque, Di Censo e Coppola fanno pervenire l'anonimo a Chiabotti, e non indagano neppure sulle circostanze più clamorose e più verificabili in esso contenute.

Ma non basta. Di Censo, che con Venza non brilla certo per velocità, alla Procura di Torino risponde con lodevo

le sollecitudine. Ma in quali termini?

Nel rapporto 31.12.1976 (74) egli dà atto che sono in corso verifiche sia alla "Isomar" sia alla "Petrolsole", con apprezzabili risultati, e che l'anonimo appare non privo di fondamento, giacché le due sezioni 'figlia' relative ai documenti allegati all'esposto non risultano prese in carico dalla 'Petrolsole', e le due matrici corrispondenti indicano altro destinatario e altri quantitativi, molto più esigui.

Ce n'è quanto basta per incriminare la "Isomar" in poche battute: se le sezioni 'figlia' non sono prese in carico dall'acquirente apparente, ciò significa che il mittente (apparente) ha dirottato al contrabbando il gasolio da trazione. Il che è esattamente quanto avviene alla luce delle fasulle denaturazioni di gasolio, delle quali parla ampiamente l'anonimo.

Ma su tutto ciò è silenzio. Né il rapporto 31.12.1976, né quello successivo del 28.5.1977 accenneranno neppur lontanamente alla riutilizzazione delle sezioni 'figlia' degli H-ter, alle inesistenti colorazioni del gasolio da riscaldamento, alle complicità dei funzionari Utif, alle false vendite a valle su acquirenti compiacenti od ignari.

L'anonimo è "non privo di fondamento". Ma gli effetti non seguono. Tutto ciò non può avere che un nome, appunto quello di collusione.

15.- Per completare il quadro della oggettiva inaccettabilità della conduzione della verifica, non restano che alcune notazioni, marginali ormai di fronte alla somma di elementi raccolti, ma pur esse offerte dagli atti e convergenti con quelli. Ci si limita ad elencarle.

a) La tecnica dell'apertura di una verifica globale su una ditta risulta essere espediente diffuso per "sanare" tutto il passato, evidenziando soltanto eventuali irregolarità limitate e facendo presumere regolare tutto il resto. Si vedano, al riguardo, le sollecitazioni ad una verifica in tal senso fatte da Fornato per la "Bonsol" (75), da Bonetti per la propria società tramite Vissicchio (76), e da Cissi per il CAA tramite Ausiello (77).

b) Una volta aperta una verifica globale, uno degli accertamenti fondamentali da compiere è quello dei controlli incrociati, nei confronti dei fornitori dell'azienda, ovvero dei suoi acquirenti apparenti. Lo si ricava - oltre che dal senso comune - dalla circolare n. 193345/2135 del Comando Generale, in data 31.10.1974 (78).

A tale riguardo Di Censo sostiene di aver dato ordine

di effettuare simili controlli incrociati a valle, ma il fatto è che - per sua stessa ammissione, oltre che per le risultanze dei verbali di indagine (79) - gli stessi non sono mai stati effettuati.

La sua giustificazione ("ciò è stato dovuto all'ingente quantità delle altre operazioni resesi necessarie") è falsulla se è riferita alle operazioni condotte presso la "Isomar", perché si è visto che non ve ne furono di fatto; ed è infondata se riferita ad operazioni condotte dal Nucleo all'esterno della "Isomar", perché la verifica alla "Caltor", che costituisce il suo maggior impegno, ha termine nel settembre-ottobre 1976 (80), e non residuano altre incombenze così gravose da impedire qualsiasi intervento fattivo alla "Isomar" (81).

Anzi, finché permangono Di Censo e Coppola alla conduzione di tale indagine, non viene constatato neppure che alcune fatture sono emesse dai Chiabotti su ditte inesistenti, e che alcune targhe di presunte autobotti sono in realtà riferite ad autovetture. In luogo di appurare tutto ciò, vengono aperti ulteriori fronti di inchiesta su Tansi e Zunino, per depistare l'attenzione. Il primo accertamento di discordanza nei controlli incrociati è quello relativo al rapporto "Isomar"/"Sir", e sarà appurato solamente il 25.5.1977 (82).

c) Altro parametro di inaccettabilità della verifica proviene dalla disposizione del Comando Generale in data 24.12.1976, la quale invita i reparti a non limitare a soli controlli formali gli accertamenti richiesti per delega (83). Di Censo lo sa, e conviene che gli accertamenti puramente documentali da lui disposti non possono condurre a risultati (84). E tuttavia è questa la linea che egli persegue per venti mesi.

d) Quando Di Censo sarà trasferito a Genova, nel settembre del 1977, la verifica riprenderà in modo continuativo, e in circa otto mesi sarà conclusa (85). La cadenza degli interventi sul posto e delle operazioni condotte è enormemente più intensa e ravvicinata, ed è rilevabile ad un semplice sfogliar di pagine della documentazione raccolto dal maggiore D'Arcadia (86)."

e) La conduzione della verifica è ritenuta inconcludente da tutti coloro che, da angolature diverse ma complementari, la poterono valutare, e cioé da un ex ufficiale della GdF come Calassi (87), da un ex sottufficiale come Righettini (88), e da un petroliere come Villata (89), ben consapevole di quanto sia diverso il mordente della GdF quando davvero vuole scoprire qualcosa ("la verifica andava avanti in modo del tutto normale: ciò fino a che non ci furono i mandati di cattura"). Analogo giudizio

di insoddisfazione è implicito nell'anonimo, che viene indirizzato alla magistratura proprio perché il personale di fabbrica constata il deliberato "girare a vuoto" dei finanzieri.

Sezione II^

L'imputazione soggettiva della conduzione della verifica.

1.- Appurato che la conduzione della verifica è oggettivamente inaccettabile, si apre il secondo livello di indagine, volto ad accertare, da un lato, se questa conduzione debba far capo al Di Censo ovvero ad altri, e dall'altro lato se essa sia attribuibile a dolo ovvero a mera colpa od a fattori accidentali.

Quanto al primo profilo, conviene innanzi tutto catalogare tutti i possibili protagonisti della vicenda, e quindi procedere per esclusione. Nell'esclusione giocherà un ruolo fondamentale la constatazione che, in una verifica globale come quella in esame, la volontà di non vedere gli illeciti deve necessariamente far capo a soggetti muniti di ampia autonomia e di estesi poteri di iniziativa, giacché ai livelli inferiori può essere possibile attuare qualche limitato nascondimento, ma non può essere consentito di sottrarsi a specifici ordini di accertamento, se questi vengono impartiti da chi è titolare di poteri direttivi o di richieste di rendiconto.

Orbene, sulla scena della verifica si muovono, in ordine decrescente di grado, i seguenti soggetti: Di Censo, Coppola, Barbato, Nadeo, Sardelli e Becchi.

Dei marescialli Sardelli e Becchi si dirà in seguito, essendo anch'essi imputati. Qui ci si limita ad anticipare che l'esclusione di Becchi dovrà essere pronunciata alla luce della sua limitatissima autonomia; e l'esclusione di Sardelli (sia pure con formula dubitativa) alla luce del suo oggettivo defilarsi dall'inchiesta sin dal maggio 1976, e perciò sin dalle prime battute.

Analoghe considerazioni valgono per Nadeo e Barbato.

Il cap. Barbato esce di scena il 10 giugno 1976 (90), poiché a quella data passa a comandare altra sezione. Anche ad ammettere che egli abbia chiuso gli occhi nel periodo 5 aprile - 18 giugno 1976, vi era ampio tempo per aprirli a partire da tale ultima data. Il fatto che

non si siano aperti portar ad escludere che egli fosse l'eminenza grigia della collusione. Se Barbato avesse voluto "coprire" la "Isomar" da solo, il suo passaggio ad altro incarico avrebbe significato la fine della protezione. E se anche, per ipotesi, si volesse supporre che egli abbia retto il gioco insieme ad altri, è chiaro che questi "altri" non ne sono scagionati dalla sua correità.

Assai simile è il discorso che concerne Naddeo. Egli subentra a Barbato nel giugno 1976 e vi rimane sino al novembre dello stesso anno. Opera pertanto (si fa per dire) per cinque mesi, ferie a parte. Dopodiché gli subentra Boccia, il quale cade subito ammalato. Viene richiamato Naddeo nel gennaio del 1977, sinché egli se ne va definitivamente a Verona (su domanda reiterata) nel giugno del 1977 (91). Per essere un direttore della manovra collusiva è doveroso richiedere una maggior continuità di presenza ed una minor volontà di andarsene. Valgono le stesse considerazioni già svolte per Barbato: se Naddeo fosse quegli che regge da solo la trama collusiva, alla sua dipartita la musica cambierebbe totalmente. E invece ciò non accade.

2.- Restano, appunto, Di Censo e Coppola.

Si potrebbe ancora supporre, per scrupolo di completezza, che uno dei due abbia giocato l'altro: in particolare, poiché ora si esamina la posizione di Di Censo, si potrebbe dubitare che Coppola abbia tirato le fila, in quanto pagato dai Chiabotti, e Di Censo lo abbia lasciato fare, siccome occupato in mille altre cose.

Ma l'ipotesi non regge. Per intanto il rapporto tra i due viene descritto in termini tutt'altro che formali, ma anzi di stretta confidenza. "Il Coppola stava addirittura ore intere nell'ufficio del Di Censo", tanto che "gli altri ~~ufficiali~~ comandanti di gruppo dovevano fare anticamera per ore", e "questo fatto era diventato una favola e veniva commentato con ammiccamenti" (92).

In secondo luogo, e decisivamente, conviene ricordare la vicenda dell'"anonimo del normografo". Il suo passaggio attraverso le mani sia di Di Censo sia di Coppola, il suo pervenire a Pietro Chiabotti, e la successiva inerzia di entrambi gli ufficiali nel coglierne le stringenti indicazioni, escludono che Di Censo abbia potuto essere "raggirato" da Coppola. La stessa pretesa di Di Censo di venir ragguagliato ogni sera o quasi sull'andamento della verifica, alla luce delle precise disposizioni da lui impartite (93), conduce ad escludere che intenti dolosi di un suo subalterno potessero restargli a lungo nascosti.

Pertanto, se anche Coppola partecipò alla collusione - e di questo vi è amplissima prova, segnatamente alla luce dei pagamenti corruttivi effettuati dai Chiabotti a suo beneficio - ciò non significa affatto che Di Censo sia escluso dalla medesima, ma semplicemente che vi è un concorso consapevole e concertato dei due ufficiali nell'opera di copertura, eventualmente dettato da motivazioni convergenti se non identiche.

3.- Rimane da vagliare l'altro profilo di difesa, adottato non solo da Di Censo ma anche da parecchi altri imputati: se oggi - si sostiene - è relativamente agevole affermare che la frode sussisteva ed aveva quelle caratteristiche, ieri, con le sole conoscenze possedute in quegli anni, non era così facile accertarla, e le eventuali divagazioni inconcludenti possono essere addebitate ad insufficiente cognizione dei meccanismi, e non certo a dolo.

Neppure questo argomento può essere condiviso.

Innanzi tutto, deve essere richiamato quanto esposto nella sezione precedente: non può essere frutto di semplice negligenza od ignoranza il deliberato indirizzo della verifica su un settore diverso da quello al quale si riferisce la richiesta di Monza; né l'inerzia dopo l'"anonimo del normografo"; né il comportamento manifestato con la nota lettera del 16-18.11.1976, ed i sotterfugi con essa collegati. Non è frutto di mera colpa il rifiuto di guardare gli impianti, sentire i dipendenti, verificare le targhe, controllare le ditte acquirenti, vale a dire di compiere quegli incombenti che facevano parte di una metodologia operativa già perfettamente acquisita anche a quell'epoca (94).

In secondo luogo, è la specifica persona di Di Censo quella che, possedendo competenze particolari in materia, esclude una giustificazione che faccia leva sulla mancanza di competenza.

"Non appena arrivato a Torino - racconta il cap. Barbato - il Di Censo mostrò una conoscenza molto approfondita dell'ambiente dei petrolieri torinesi, di quelli che lui qualificava 'flussi di contrabbando'. In particolare, nell'immediatezza della ricezione della prima lettera anonima sulla 'Caltor', quella che diede origine al servizio, il Di Censo parlò chiaramente di 'cartiera'. Ma ricordo che usò anche dei termini in lingua inglese o tedesca. Parlò di 'papermate' o forse di 'papermill', cioé di una parola che tradotta significherebbe 'mulino della carta', così come egli stesso diceva. Parlava ovviamente anche della funzione di 'pozzo', e illustrava

con esempi grafici le modalità di movimentazione reale e fittizia: flussi di carta per gasolio da trazione, flussi di carta per gasolio da riscaldamento domestico, e così via. Egli si dimostrò già sin da allora perfettamente a conoscenza delle principali centrali contrabbandiere di Torino: parlò di Masnata, della Stoci, della Sipca, del Chiabotti. Posso affermare che il Di Censo faceva questi discorsi ed indicava questi nominativi sin dall'inizio dell'indagine sulla 'Caltor'. (...) Diceva anche che i personaggi e le ditte dianzi indicate erano collegati con varie altre aziende di cui egli dimostrava di conoscere ubicazione ed altri dati. Parlava anche di collegamento con petrolieri di Milano" (95).

Di Censo replica che Barbato parla mosso da interessi antagonistici ai suoi, e che egli (Di Censo) conosceva bensì gli schemi teorici del contrabbando, ma non le concrete modalità e tanto meno le persone dei contrabbandieri; ed aggiunge che anche queste conoscenze gli vennero solo in séguito all'esperienza fatta nella verifica alla "Caltor". [illegible]

Ma Barbato, sebbene a dibattimento annacqui le sue dichiarazioni istruttorie, in realtà devitalizza i suoi tentativi di ammorbidimento man mano che li spiega: "Confermo tali dichiarazioni, precisando che i nomi delle ditte che il Di Censo faceva, ritengo li desumesse dal fatto che tali ditte trattavano prodotti Sif" (96). E' evidente che le ditte che trattavano prodotti Sif non erano solo quelle menzionate prima da Barbato: se il riferimento di Di Censo era fatto al "genus" di tali ditte, non avrebbe avuto senso menzionarne solo talune; ed ancor meno avrebbe avuto senso di parlare dei loro collegamenti con ditte milanesi.

Ma ammettiamo per un momento che Barbato abbia colorato le tinte, perché mosso dal proposito di scaricare il far dello dalle proprie spalle su quelle di Di Censo (detto per inciso, il dibattimento ha mostrato al contrario un Barbato assai compiacente verso l'imputato). Se anche tutte le dichiarazioni di Barbato fossero fasulle, resterebbe lo stesso Di Censo a proclamare la propria competenza.

La già ricordata sua memoria scritta del 19 febbraio 1981 è tutta un proclama delle proprie capacità organizzative, direttive ed investigative; è un diffuso racconto dei brillanti risultati conseguiti in altre inchieste in materia di prodotti petroliferi; è una (fondata) rivendicazione dei propri meriti, e non delle proprie debolezze (97). Ed il suo interrogatorio del 10.5.1980, reso davanti ad altro giudice istruttore, a proposito

dell'inchiesta "Caltor" (98), è tutto un vanto (sia pur giustificato) della propria intuizione ed efficacia, colà mostrate ed applicate. Il libro tecnico-specialistico da lui scritto, ed inviato al G.I., è la riprova che Di Censo è ufficiale dalla competenza e dalla preparazione non comune.

Ed allora, se egli è stato tanto brillante altrove, perché è stato tanto cieco alla "Isomar"? specie dopo che l'anonimo gli offriva visioni così dettagliate e così facili a perseguirsi?

La risposta torna ad essere quella di sempre, e cioé l'impossibilità di attribuire ad ignoranza (intesa come non conoscenza delle tecniche di contrabbando) quello che in realtà è frutto di dolo.

Sezione III^

Le motivazioni.

1.- E' doveroso dare atto che, sebbene le prime due sezioni della presente indagine conducano a risultati convergenti ed appaganti, un residuo dubbio potrebbe rimanere se non si fornisse risposta anche all'interrogativo sul movente.

Posto che nessuno attribuisce a Di Censo la percezione diretta di danaro per "coprire" la "Siplar" o la "Isomar", e posto che nessuno parla di pressioni di altro genere fatte su di lui, la sua condotta rimarrebbe priva di motivi plausibili. Tanto più se la condotta collusiva alla "Isomar" sorgesse all'improvviso come un fatto eccezionale nel contesto di una carriera specchiata ed irreprensibile.

Anche questo interrogativo, peraltro, trova risposta ove si richiami il quadro generale, quale ricostruito allorché si è vagliata la responsabilità di Raffaele Giudice. Si è visto allora che uno degli obiettivi costanti dell'"asse" Loprete/Giudice è quello di collocare ufficiali fidati al vertice delle sedi strategiche nella cui giurisdizione operano le aziende del gruppo o quelle ad esse collegate. Milano e Venezia sono sedi di grande rilievo in questa prospettiva; Torino lo diventa a sua volta, perché ivi ha sede una società collegata. E Di Censo e Coppola (ma soprattutto il primo) sono ufficiali di quello che nel gergo della GdF e dei

petrolieri viene definito il "clan" di Giudice/Loprete.

Lo afferma come fatto notorio uno che conosce assai bene l'ambiente, come il petroliere Villata (99). Lo evidenzia quella telefonata di Trisolini a Di Censo, che l'imputato stesso ammette, ed il cui contenuto, sebbene parzialmente percepito (a suo dire), è tale da metterlo in imbarazzo, perché lascia intendere la richiesta di "un intervento presso un collega" (100). Sapendo che quel collega era Bianchi, e che il movente di Trisolini era quello di compiacere Vatta nei noti modi, non si può pensare che una richiesta del genere venga fatta a persona con la quale non si abbia abbastanza confidenza da poter almeno ipotizzare come possibile che la richiesta stessa venga accolta ("So che Trisolini e Di Censo si conoscevano" confermerà Giudice)(101).

Ancora: sebbene Di Censo manifesti a Giudice il suo desiderio di essere trasferito a Como od a Trento (102), il Comandante generale lo manda a Torino alla fine del 1975 (103). Ed a Torino spedisce anche Coppola, nel maggio del lo stesso anno, con uno di quei trasferimenti disposti al di fuori della pianificazione (104), che sono una delle eloquenti prerogative del comando di Giudice, e che provocano i noti risentimenti dell'Ufficio Personale.

A Torino viene inviato anche Sardelli, nonostante lo scarso entusiasmo dell'interessato (105): ed il trasferimento è disposto appositamente da Loprete, su precisa richiesta di Di Censo, che si sposa con lo zelo di Trisolini (106) e le "premure" di Giudice: il tutto nonostante l'assenza di una domanda del sottufficiale (107).

Un simile organigramma, tutto messo insieme "extra ordinem", e più o meno coevo alle grandi manovre per realizzare un analogo organigramma nel Veneto, rivela la costante finalità di collocare le pedine appropriate e affidabili nei posti significativi, che è tipica dei peculiari interessi di Loprete e Giudice.

2.- Ma, si potrebbe obiettare, l'essere Di Censo un "uomo di Giudice e Loprete" non autorizza ancora a vederlo come una docile pedina, pronta ad addomentare l'inchiesta "Ismar" appena se ne profila la necessità. Quale profitto verrebbe a Di Censo da una simile condiscendenza? quali prove vi sono di una sua generica disponibilità alla corruzione ed alla copertura collusiva?

Anche a questa domanda gli atti offrono risposta, dipingendo Di Censo - "Ismar" a parte - come persona tutt'altro che incorruttibile.

Si deve ricordare, per intanto, quanto detto da Barba

to circa la diffusa convinzione della disonestà di Di Censo nel nucleo P.T. di Torino, e circa la diceria, diffusasi sin dall'inizio, che egli si fosse portato dietro un maresciallo da Milano, il quale aveva il compito di chiedere le tangenti ai commercianti(108).

Vogliamo dubitare di Barbato, per i motivi già esposti? Dubitiamone pure. Ma è difficile dubitare di Galassi: e non tanto perché si tratti di un "pentito" al quale è d'uopo credere in blocco, quanto perché Galassi ha il nome "Duilio" sulla propria agenda (109), e l'annotazione del Di Censo col nome anziché con il cognome lascia intendere una familiarità difficilmente compatibile con il proposito di denigrare gratuitamente. Ebbene, Galassi ammette che per un certo tempo egli ritenne Di Censo "integerrimo"; ma poi, quando il colonnello si trasferì a Torino, prese a cogliere voci non lusinghiere sul suo conto. In particolare - questo è il giudizio sintetico di Galassi - Di Censo"conduceva inchieste rigorose, poi trovava la soluzione per tutto"(110).

E questa è, curiosamente, appunto la tecnica rivelata di scorcio dal lungo racconto di Giuseppe Mancini, là dove il petroliere riferisce di aver obiettato a Sardelli, in occasione di una verifica, che la sua ditta era "allineata", e di essersi sentito ribattere dal maresciallo che con il col. Di Censo non c'era allineamento che tenesse. Ma poi l'inchiesta si era conclusa senza danni per Mancini (111).

Altro episodio di percezione di sorte corruttive destinate a Di Censo, ed a Coppola, è riferito da tale Masnata in altro procedimento (112). E la lunga, dettagliata e credibile vicenda di Mancini con Di Censo completa il quadro di un ufficiale molto intelligente, capace di incutere timore con la sua preparazione, e capace di convertire tale timore in soluzioni lucrose per sé e per l'operatore economico (113).

Accanto a questa "disponibilità" generica occorre, poi, affiancare la specifica vicinanza di Di Censo a Cissi ed a Galassi. Egli ha abitato a Nonsa, come Cissi (114), ed ivi è proprietario di un appartamento (115). Sa che Cissi e Galassi gestiscono un deposito in alta Val d'Ossola (116); è frequentatore in varia misura degli uffici di Cissi (117). Ha quindi sia un movente generico nel compiacere Giudice e Loprete (le prospettive di carriera e la manolibera accordatagli nella sua giurisdizione), ed un movente specifico nel tutelare le aziende del "gruppo".

3.- Se queste notazioni offrono una generica cornice di disponibilità ad atti collusivi, l'ultima deposi-

zione istruttoria di Sardelli tratteggia il versante che ancora mancava, e cioé la destinazione delle somme che provengono dalla corruzione, attesa che le indagini disposte dal G.I. sulle possidenze dell'imputato avevano prodotto risultati modesti (118).

Riferisce Sardelli, in data 23.11.1981 (119), che un giorno Di Censo lo incaricò di recapitare un pacchetto contenente danaro ad una banca di Milano, la banca Von Willer. Sardelli non si esprime con certezza in ordine alla somma, ma opina che si potesse trattare di 50 milioni. Al dibattimento accentuerà la cautela circa l'importo, ma manterrà ferme tutte le altre circostanze (120).

Orbene, nonostante le vibrate contestazioni di Di Censo e nonostante gli interrogativi che sorgono su questo inaspettato "colpo di coda" del fidato maresciallo verso il suo superiore (ai quali interrogativi, peraltro, non dovrebbe essere difficile supporre una risposta in termini di sganciamento processuale), le dichiarazioni del Sardelli debbono ritenersi credibili per vari ordini di rilievi.

a) Di Censo ammette di avere dato incarico qualche volta a Sardelli di fargli delle commissioni a Milano (121);

b) Di Censo dapprima esclude di essere mai stato in una banca Von Willer a Milano (122); poi lo ammette (123), ne spiega i motivi, e riconosce che Sardelli sapeva di questo suo contatto con la Von Willer;

c) Di Censo ammette anche - ma solo in dibattimento - di avere consegnato somme di danaro a Sardelli, sia pure con altre causali;

d) Di Censo ammette ancora di essersi incontrato con Sardelli nel suo "residence", vale a dire al di fuori dell'ambiente di lavoro; e la circostanza, d'altronde, era già stata ampiamente notata e riferita (124);

e) Di Censo dichiara che "il luogo ove Sardelli avrebbe portato la somma non manifesta all'esterno in alcun modo che si tratta di una banca" (125): ma con ciò stesso rende credibile il maresciallo, il quale non avrebbe potuto conoscere per scienza generica un simile luogo, ma lo descrive appunto per essersi stato effettivamente;

f) Sardelli dichiara di essere stato indirizzato da Di Censo verso un tal rag. Torti, il quale era già preavvisato sul da farsi (126). Di Censo non esclude di conoscere tale nominativo ("Ho conosciuto tanta gente, e quindi non ricordo")(127). Di fatto, Torti esiste, risulta domiciliato in Ginevra, ed inquisito per agevolazione alla esportazione di valuta (128);

g) nell'episodio ampiamente descritto dal Mancini, afferente i pagamenti corruttivi da lui effettuati a beneficio del Di Censo, il petroliere racconta che l'avv. Vaccaro, tramite dei loro contatti, gli ebbe a dire che i soldi destinati a Di Censo venivano versati in Svizzera (129);

h) quando Di Censo nega al giudice istruttore di aver mai percepito somme di danaro a scopo di corruzione, sottolinea la sua protesta di innocenza con un'espressione anomala: "sono sicuro che nulla in tal senso sia emerso a seguito delle indagini patrimoniali assunte nei miei riguardi, né avrebbe potuto essere diversamente" (130). In effetti, dalle indagini disposte è risultato che le possidenze facenti capo a Di Censo non sono ingenti, ma che i suoceri, residenti in Germania, sono proprietari, tramite società, di un appartamento in Lignano, uno in Arenzano, due in Milano, un cospicuo fabbricato in Volpeglino (131), mentre Di Censo è proprietario del ricordato appartamento in Monza. Tutti sono stati acquistati tra il 1973 ed il 1975.

L'insieme di questi elementi e congetture rende credibili le affermazioni di Sardelli, e completa il quadro di un Di Censo disponibile ad operazioni corruttive.

Il Tribunale, tuttavia, non intende trarre da questo contesto, sebbene altamente espressivo, la prova di una corruzione del Di Censo anche in merito alla vicenda "Isomar"; ed anzi a questo riguardo ritiene di dover prosciogliere l'imputato dal reato di corruzione a lui ascritto perché lo stesso capo d'imputazione (capo H) non individua alcuna situazione specifica di percezione di somma (a differenza di quanto fa nei confronti di altri coimputati), e gli atti non offrono prova in tale direzione.

Si intende, per converso, affermare che una condotta collusiva difficilmente spiegabile in un soggetto del tutto immune da cedimenti, trova più agevole collocazione - una volta dimostrati gli effetti oggettivi dell'accordo compiacente - in una persona non nuova a vicende di questo genere.

4.- Un ultimo cenno deve essere dedicato, a mo' di ricapitolazione, alla "contiguità" di Di Censo con gli uomini della "Siplar" che egli indirettamente protegge cercando di mascherare la "Isomar".

Già si è detto del suo precedente abitare in Monza, come Rissi; del suo nome "Duilio" familiarmente annotato sull'agenda di Galassi; della sua presenza negli uf

fici di Gissi, variamente tratteggiata (su quest'ultimo punto il dibattimento ha registrato una penosa marcia indietro dei vari collaboratori dell'ufficio di Gissi - (132) - ma, a prescindere dall'ampiezza e dall'intensità della frequentazione, è innegabile che Di Censo avesse con Gissi contatti largamente superiori a quelli che la normalità dei rapporti d'ufficio giustificherebbe).

Qui v'è solo da aggiungere che Di Censo non ignora che ex ufficiali della GdF gestiscono un deposito in alta Brianza, e sa, sia pure per sentito dire (133) che in esso è interessato il Gissi (Galassi, peraltro, è più esplicito nel dire che Di Censo conosceva senz'altro la situazione)(134). Di Censo inoltre conosce i collegamenti dei petrolieri di Torino con quelli di Milano (135); ed ha stretti contatti con Vaccaro (136), il quale è legato in modo assai stretto con Gissi e Galassi.

Anche questi elementi, pertanto, convergono con il primo, e fondamentale, rappresentato dalla oggettiva inaccettabilità della verifica alla "Isomar". Essi da soli sarebbero senza dubbio inidonei a fondare un giudizio di responsabilità: ma, collegandosi con il dato storico (verifica compiacente) e con il dato soggettivo (impossibilità di imputare tale risultato ad altre persone diverse da Di Censo e Coppola), anch'essi finiscono per sorreggere questi due, e per conferire loro il necessario movente e la necessaria finalità.

Sezione IV^

I reati di corruzione e di falso.

1.- Già si è detto della corruzione. Nessun fatto specifico è formalmente imputato a Di Censo, di nessun fatto specifico vi è prova in atti, relativamente alla vicenda "Isomar". Consegue l'assoluzione dell'imputato con formula ampia.

2.- Quanto al reato di falso di cui al capo I, esso non sussiste, così come contestato. L'imputazione addebita a Di Censo - e parimenti a Coppola, Sordelli e Bocchi, per i quali si anticipano qui le identiche conclusioni - di avere formato ed inviato alla Compagnia di Lonza il noto rapporto di servizio del 25.5.1976, nel quale si attestava falsamente di aver verificato con accurate indagini i rapporti commerciali "Siplar"/"Isomar", e di non aver riscontrato alcuna irregolarità nella movimentazione dei prodotti petroliferi.

Orbene, il citato rapporto non può essere accusato, in sé e per sé, di falsità ideologica. Esso è innegabilmente veritiero nella parte in cui attesta che i riscontri delle bollette hanno dato esito regolare, perché sappiamo che effettivamente le bollette erano prese in carico e le fatturazioni dalla "Siplar" alla "Isomar" erano formalmente ineccepibili.

La falsità potrebbe sussistere qualora il rapporto attestasse che tutta la situazione è regolare, ovvero, al contrario che sono stati verificati e trovati regolari taluni elementi mentre ciò non è avvenuto. Ma il rapporto non contiene alcuna indicazione in tal senso: anzi, la lettera di trasmissione fa espressamente "riserva di segnalare eventuali emergenze", con ciò lasciando intendere che il risultato conseguito è, per così dire, allo stato degli atti, e potrebbe ancora subire evoluzioni.

Poiché il capo d'imputazione sub I) fa esclusivo riferimento al rapporto di servizio del 18 - 25 maggio 1976 (e non anche, ad esempio, a quello del 16 - 16 novembre dello stesso anno, in ordine al quale le conclusioni potrebbero essere diverse), è giocoforza concludere che il fatto non sussiste.

Tale conclusione varrà, per ciò stesso, anche in ordine a tutti gli altri imputati che di essa debbono rispondere, e cioé Coppola, Sardelli e Bocchi.

Capitolo 2°

Luigi Coppola

1.- L'esame della posizione del t.col. Luigi Coppola è in larghissima parte già contenuto nell'analisi della posizione del col. Di Censo, e ad essa pertanto si rinvia.

Vale per Coppola lo stesso itinerario già percorso. La constatazione della oggettiva inaccettabilità della verifica è il punto di partenza. L'impossibilità di imputare ad altri soggetti (tranne lui e Di Censo) i modi di conduzione dell'inchiesta, funge da restringimento oggettivo della premessa. Il rapporto collusivo con i Chiabotti individua il movente.

Se Di Censo dà le direttive sui modi della verifica, Coppola è il comandante del primo gruppo di sezioni, comprendente appunto la sezione che si occupa degli oli minerali, e, in questa qualità, firma la maggior parte degli atti significativi: la lettera del 16 aprile, quella del 25 maggio, quella del 27 settembre (ed è l'artefice del "dirottamento" su Maddeo della lettera del 16-18 novembre).

Inoltre Coppola è il diretto destinatario dello smistamento operato da Di Censo allorché pervengono le richieste o le notizie inviate da Monza in data 26 aprile; da Milano in data 22 giugno; ancora da Monza in data 15 settembre (137). Egli non sa addurre alcun motivo particolare al fatto che la verifica sia incominciata dal settore del gasolio, sebbene il settore delle cloroparaffine fosse "più attinente al tipo di fatti segnalati da Monza", ed ammette di non essersi posto il problema (138).

Ammette ancora di avere avuto conoscenza dell'"anonimo del normografo" e di avere indirizzato al cap. Maddeo un generico incarico "di accertare quanto l'esposto riferiva", senza dargli specifici orientamenti (139), e - cosa la più comprendente - senza poi chiedergli "specifiche informazioni se aveva accertato che gli H-ter venivano ribattuti" (140).

Non è in grado di spiegare perché la data 18.11.1976 apposta sulla ricordata missiva indirizzata a Monza presenti evidenti tracce di alterazione, ed ancor meno perché le presenti il protocollo; e si noti che l'impossibilità di fornire spiegazioni è agganciata da Coppola al motivo che "non er(a) in servizio", vale a dire ad un motivo infondato, dal momento che la sua assenza si con

cluse il giorno 16 novembre, e la lettera è stata spedita inoppugnabilmente due giorni dopo.

2.- Ricapitolati brevemente gli elementi che accomunano Coppola a Di Censo, conviene accennare al suo "specifico", che lo distingue da Di Censo, e ne sottolinea ancor più la responsabilità, vale a dire la sua "contiguità" collusiva con i Chiabotti e con il duo Gissi-Formato.

Dei Chiabotti già si è detto in gran parte nel capitolo che precede (e ad essi si fa rinvio). La convergenza delle dichiarazioni di Galassi e di Villata sui pagamenti effettuati da Pietro Chiabotti alla GdF di Torino, sulla conoscenza in capo al Chiabotti dell'"anonimo del normalografo", e sulla sua consegna al Chiabotti per il tramite di Coppola: sono elementi di insuperabile valore accusatorio, perché evidenziano che l'ufficiale preposto a scoprire la frode mise, invece, l'inquisito nella condizione di premunirsi contro le indagini, e gli offrì la conoscenza di quelle circostanze utili a fini di polizia e destinate (a detta dello stesso Coppola) a rimanere "riservate".

Questa condotta dell'ufficiale ha il suo presupposto logico in quei pagamenti corruttivi che sono ampiamente riferiti da Galassi. Quest'ultimo - nel primo dei suoi interrogatori che concerne tale argomento (141) - riferisce di avere appreso da Pietro Chiabotti che costui pagò ripetutamente somme per corruzione alla GdF di Torino, "non al massimo livello locale, ritengo" (ed in effetti al di sopra di Coppola vi era ancora non solo Di Censo, ma il resto della gerarchia a livello di zona).

In un successivo interrogatorio Galassi mette a fuoco il particolare: "Pietro Chiabotti, incontrandomi in latitanza a Chambery, mi disse, con atteggiamento rassegnatamente risentito: 'ma guarda un po', ho pure pagato e mi hanno stangato (o fregato)'. Mi disse che conosceva il Coppola, indicandolo come 'Gigino'. Il Coppola, infatti, degli amici era chiamato così." (142). L'importo del prezzo della corruzione "non fu quantificato, ma accennò a qualche decina di milioni".

Le dichiarazioni di Galassi, oltre ad intrecciarsi con quelle di Villata (a sua volta credibile per il riferimento da lui fatto a circostanze relative all'anonimo che non possono essere frutto di invenzione), trovano cauto ma eloquente appoggio anche in quelle di Giulio Formato, il quale ammette che, durante la latitanza, si parlò con Gissi e Galassi di fatti di corruzione della GdF di Milano e di Torino, pur senza "un riferimento nominativo così specifico" (143).-

E se si parlò di corruzione, negli incontri tra i nem

bri più qualificati dello "staff" del gruppo, è difficile pensare che si sia trattato di pagamenti destinati a qualche modesto sottufficiale o gregario, ma è assai più logico supporre che simili discorsi abbiano avuto intonazione analoga a quella di Pietro Chiabotti, vale a dire il rammarico di aver pagato alte protezioni e di essere tuttavia perseguiti da provvedimenti di cattura.

3.- L'ulteriore elemento specifico della posizione di Coppola è dato dal suo più stretto collegamento con Gissi e Formato (e in parte anche con Musselli).

Lo stesso Coppola ammette per intanto un'amicizia di lunga data con i primi due (144). Ed ammette altresì che, in occasione del proprio trasferimento a Torino, nel maggio del 1975, Formato anticipò il danaro necessario alla sua sistemazione nell'alloggio che lo stesso Formato gli aveva trovato in questa città. Aggiunge che tale danaro fu poi da lui restituito, ma - come vedremo - la circostanza è non solo sfornita di prova, ma contraddetta dal Formato.

Il fatto dell'interessamento del Formato (confermato da quest'ultimo)(145) in sé e per sé non sarebbe particolarmente accusatorio, se non si combinasse con la sorprendente negazione di tale verità da parte di Gissi e di Formato.

Seguiamone le dichiarazioni.

Gissi inizialmente nega ogni rapporto con Coppola, al di là di una ed una sola visita dell'ufficiale nel suo ufficio, in occasione di una colazione fra ufficiali ed ex ufficiali della GdF (146): ed in ciò è scavalcato persino dal prudentissimo Coppola (147), oltre che dalle iniziali dichiarazioni dei suoi collaboratori di ufficio.

Gissi si è da poco costituito in carcere (siamo al 25 maggio 1981), e viene informato che è stato rintracciato un assegno a sua firma, dell'importo di lire 2.640.000; emesso a favore di una tal società "Habitat", che è la titolare dell'immobile nel quale Formato ha trovato alloggio per Coppola. Orbene, Gissi dichiara di non saperne "assolutamente nulla", ed attribuisce l'iniziativa a Formato, "al quale davo sovente miei assegni, talvolta senza il nome del beneficiario" (148).

Formato non gradisce tale linea difensiva. Messo a confronto con Gissi il 4 giugno 1981, gli viene contestata la circostanza e la versione di Gissi. Formato eccepisce che quel tema attiene all'istruttoria condotta da altro giudice, ed ottiene di non essere assunto a verbale sull'argomento. Intuisce tuttavia che Gissi cerca una valvola di sfogo (attribuendogli consegne di assegni

in bianco) per infilarvi qualche titolo compromettente, tra cui quello destinato a beneficio di Coppola, e resiste in tal modo.

Ritradotto in carcere, Formato redige come di consueto degli appunti sulla vicenda processuale che lo concerne (e che gli verranno sequestrati in data 7 luglio 1981), ed ivi annota interessanti rilievi (449).

"Penso che quanto da lui detto voglia servirgli da valvola (cosa che non posso fare perché non è vero) e, infatti, in questo quadro vuole infilare l'assegno Coppola. A questi cioè, avrei dato uno degli assegni in bianco.

"Cominciamo con la verità. Io su incarico .... mi occupai della ricerca in Torino di un appartamento per Coppola, che vi era stato trasferito. La cosa si svolse normalmente. Mi rivolsi a qualche amico, tra cui probabilmente qualcuno del gruppo Accetto (lo stesso Accetto o Penna che aveva commerciato immobili) forse a Zambelli Dino. Poi trovai la casa tramite inserzione del giornale. La feci vedere al Coppola all'uopo convocato a Torino. Disse che andava bene e con la stessa agenzia di vendita concertammo i lavori da eseguire (si trattava di casa vecchia e malandata per lunga assenza di ogni manutenzione). Io provvidi ad anticipare tutte le spese, compreso il deposito cauzionale etc. Gli importi mi furono restituiti dagli "incaricanti"....

"Io potrei benissimo dire (anche per non complicare le cose) che feci tutto io per un favore ad un ex collega, e che fu questi a ridarmi poi il danaro, credo in contanti. Non posso però accettare di aver utilizzato un assegno che nella realtà fu consegnato dal Gissi a Torino, già compilato, davanti a me in un bar. Dovrei comunque prima vedere questo assegno e sapere cosa ha detto Coppola.

"Solo se è ragionevole posso dire che - trovandomi ma gari a Torino col Gissi per altre cose e mancando di assegni - gliene chiesi uno che lui compilò in loco. (...) E' vicenda tutta da studiare ..."

L'appunto Formato è sicuramente sincero, per l'ovvia ragione che l'imputato non prevedeva che altri ne prendesse cognizione, e che egli redigeva le note per sostegno della propria memoria. Orbene, esso dimostra che Gissi compilò l'assegno sapendo perfettamente a quale fine esso era destinato; e soprattutto dimostra che le varie somme anticipate a beneficio del Coppola furono restituite dagli "incaricanti", e non dall'imputato, come questi sostiene.

la l'appunto viene sequestrato e Formato non offre più la versione che si era ripromesso di dare. Nell'interrogatorio del 21 luglio 1981 egli prende recisamente le distanze dal fatto, ed anche la tesi "minima" del favore all'ex collega e dell'assegno chiesto a Cissi viene totalmente scartata. "Per quanto riguarda l'assegno di cui ora prendo visione, dichiaro di non averlo mai visto. Secondo me dovrebbe essersi trattato evidentemente di assegno con cui il Coppola pagò a suo tempo all'amministratore dell'alloggio di corso Matteotti 3 di Torino parte delle spese costituite o dal cànone di locazione o dalla manutenzione dell'alloggio. Si tratta ovviamente di una mia ipotesi, e pertanto non posso dire se con tale assegno il Cissi abbia ad esempio concesso un prestito al Coppola."

Segue l'ammissione che vi furono altri anticipi da lui corrisposti all'amministratore per utilità di Coppola; segue il ricordo di una una circostanza nella quale Cissi "disse che avrebbe provveduto lui" ad una necessità di Coppola; segue ancora la dichiarazione che il danaro anticipato nell'interesse del Coppola, fu restituito in gran parte dallo stesso Coppola, "e se ben ricordo per la rimanenza dal Cissi, il quale logicamente si sarebbe poi dovuto rivolgere a sua volta al Coppola" (150).

E tutto ciò è palesemente inattendibile, alla luce dell'appunto.

Quanto a Cissi, pressato dai fatti, muta versione in dibattimento: "Quanto all'assegno da lire 2.640.000 usato per il Coppola, dissi che non ne sapevo nulla perché non aveva nessun elemento che mi sollecitasse la memoria. In base alle dichiarazioni di Formato, ricostruii che egli me lo avesse chiesto in un bar, evidentemente per sua momentanea indisponibilità di assegni. Ritengo senz'altro che Formato mi abbia precisato a che cosa l'assegno doveva servire, stante il fatto che l'importo è frazionato, io scrissi l'importo e la firma ma non il nome. (...) Se si fosse trattato di ingraziarsi il Coppola, non avrei mancato di farmi rimborsare dal Calandi, laddove il rimborso mi fu certamente effettuato dal Formato" (151).

Ancora una volta, dunque, si constata che nessuno vuole assumersi la paternità di un'operazione che tutti sostengono essere lecitissima. E sia Cissi sia Formato attribuiscono l'uno all'altro quel rimborso che invece, in realtà, fu effettuato dagli "incaricanti".

A ciò si aggiunga che - secondo un'inoppugnabile documentazione - tutto il rapporto tra l'amministratore del

l'alloggio in Torino ed il Coppola continuò ad essere gestito tramite il Formato, il quale non solo anticipò l'importo del noto assegno, ma anche altre somme in contanti (come da sua ammissione)(452). Ciò si ricava anche dal conteggio prodotto a suo tempo da Spagarino (453), in cui si constata che la partita dell'"entrata" registra sia l'importo del noto assegno, sia una voce "rimanenza lavori" che postula una distinta erogazione a questo titolo (454).

Si può e si deve concludere, allora, che l'interessamento di Gissi e di Formato per Coppola non fu un mero intervento a titolo di amicizia. E' pur vero che - secondo l'obiezione della difesa - non si corrompe un ufficiale versandogli una cifra "rotta". Ma è altrettanto vero che si può anche prescindere da un rapporto di corruzione funzionale ad uno specifico episodio già individuato, e si può invece ipotizzare un generico atto di ingraziamento, commisurato a quella che è l'esigenza concreta del momento, in vista di una utilizzazione futura.

D'altra parte, anche Galassi ricorda che "quando Coppola fu trasferito a Torino, Musselli e Gissi si interessarono alla sua sistemazione familiare" (455): e sì che tutti quanti abitavano a Milano, e non a Torino. Ma ciò sta ad indicare, in buona sostanza, che le sorti di Coppola stavano a cuore a tutto il "gruppo", perché l'ufficiale avrebbe potuto restituire il favore all'occorrenza.

Se a ciò si aggiunge la circostanza che Coppola fu trasferito a Torino al di fuori della pianificazione annuale (456), ce n'è a sufficienza per convincersi di un solido legame tra Coppola ed il "gruppo", non idoneo, forse (come si dirà) a sorreggere l'accusa di corruzione, ma certo idoneo a fornire un movente per quella attività di copertura che Coppola indubbiamente fornirà un anno più tardi.

4.- Anche sul versante complementare, e cioé quello della generica disponibilità di Coppola ad atti di corruzione, gli atti offrono elementi non lievi.

De Pile riferisce, sia pure 'de auditu', che l'ufficiale era indicato come corrotto dai fratelli Buffa e dal Pont (457). Barbato racconta di un timore di vita del Coppola troppo elevato per un ufficiale del suo grado, e lo sustanzia con esempi efficaci (458), che sono minimizzati ma non annullati dall'imputato. E quando il C.I. contesta a Coppola l'acquisto di un appartamento in Torino del valore (dichiarato) di lire 170.000.000 (459), l'imputato non sa fornire, nell'immediatezza,

spiegazioni valide, ma parla di prestiti avuti da familiari (160), e vuole far intendere che custodisse in casa ben 60.000.000 in contanti (161), cui ne dovrà aggiungere altri quaranta della moglie dal momento che di questi ignora l'origine: il tutto in evidente contrasto con la sua asserita attenzione agli investimenti redditizi (162).

3.- Si può quindi concludere, anche per Coppola, ricalcando il percorso argomentativo seguito per Di Censo.

Vi è una verifica condotta in modo oggettivamente inaccettabile. Tale verifica mantiene questo suo carattere anche dopo il trasferimento di Di Censo, tant'è che nel "promemoria di servizio per il sig. ten. col. Luigi Coppola", redatto l'11.6.1979 (163) si conferma che "non furono fatti i riscontri a valle, in quanto non ritenuti necessari". E questo sebbene già Di Censo (oltreché Sardelli e la circolare del Comando generale) li avesse dichiarati indispensabili; e sebbene le emergenze in tema di gasolio avessero ormai messo in luce, almeno in quel settore, che i Chiabotti praticavano il contrabbando.

Dunque, l'impronta di Coppola ha sufficiente autonomia per marcare l'inchiesta anche quando Di Censo non c'è più. A questa oggettiva inaccettabilità dei metodi seguiti si cumula la soggettiva imputazione degli stessi a Coppola, oltre che a Di Censo. E la motivazione scaturisce sia dai pagamenti corruttivi operati dai Chiabotti, sia dal legame maturato con il Cissi, e consolidato dalle note pressure all'atto del trasferimento di Coppola a Torino.

Tuttavia - come si è già anticipato - è insufficiente la prova in ordine al reato di corruzione.

I pagamenti da parte dei Chiabotti sono dimostrati con certezza, ma non fanno parte del capo d'imputazione, che, sul versante di Coppola, si limita a parlare dell'assegno di lire 2.640.000= . Ed i pagamenti da parte del duo Cissi/Formato sono altrettanto indiscutibili, ma risalgono ad un anno-prima dell'inizio della verifica alla "Isomar", e non pare possa dirsi con certezza che essi realizzano quel rapporto sinallagmatico tra offerta della somma e compimento dell'atto del pubblico ufficiale, che è alla base della norma incriminatrice.

Si impone, pertanto, il proscioglimento del Coppola da questo addebito con la formula dubitativa."

In ordine al reato di falso, infine, è doveroso il proscioglimento con ampia formula, per le considerazioni già svolte a proposito del Di Censo, alle quali si fa rinvio.

Capitolo 3°

Rino Sardelli

1.- La posizione del maresciallo Sardelli è caratterizzata da un notevole equilibrio fra le risultanze a suo carico e quelle a suo favore.

Le prime attengono soprattutto al profilo, per così dire, esterno della sua figura, vale a dire a quella somma di connotazioni che fanno del Sardelli, in un certo senso, l'uomo giusto al posto giusto, nel quadro di quel programmato organigramma necessario per completare la copertura nel capoluogo piemontese. Le seconde, viceversa, attengono alla materialità della sua condotta nella vicenda in esame, che il Sardelli ha avuto la ventura o la volontà di mantenere in limiti tali da defilarlo in gran parte dal disegno complessivo.

Sul primo versante, quello accusatorio, si impongono tre proposizioni fondamentali : Sardelli è un sottufficiale intelligente ed esperto; Sardelli conosce bene la situazione contrabbandiera dell'asse Siplar/Iscmar; Sardelli è un uomo del col. Di Censo. Sono tre connotazioni di carattere progressivo, che stanno ad indicare la capacità astratta, la competenza concreta, e la sussidiarietà in un rapporto collusivo che le precedenti pagine hanno verificato al livello degli ufficiali.

2.- Esaminiamole brevemente. La elevata capacità tecnica del Sardelli è riferita da numerose persone. Il brig. Foltramo lo definisce "assai preparato" (464), e il brig. Melillo "molto competente" (465). Il t.col. Coppola lo descrive come elemento validissimo, di lucidità non comune (466) ed attribuisce anche a Di Censo questo giudizio. D'altra parte, il fatto che Di Censo lo abbia scelto fra alcuni nominativi sottopostigli - a suo dire - tra quelli trasferibili a Torino allor quando egli lamentò la penuria di personale in quel Nucleo (467), è la riprova che anche il comandante lo teneva in grande considerazione.

Gli stessi memoriali e gli scritti del Sardelli, indirizzati alle varie autorità giudiziarie (468) denotano una cultura, uno stile ed una preparazione insoliti in un sottufficiale.

3.- Accanto alla generica capacità tecnica, Sardelli possiede inoltre un bagaglio di conoscenze specifiche che gli permettono di fiutare come alla "Isomar" vi sia assai probabilmente qualche cosa di poco pulito.

Sardelli ha condotto, non molto tempo prima, una verifica presso la ditta "Lodigiani" di Pavia, ed ha contestato alla stessa di aver dirottato in concorso con la "Isomar" circa 11,5= milioni di chilogrammi di gasolio per riscaldamento domestico. Gli atti riferiscono solo di scorcio questo particolare (169), ma tutto lascia intendere che, se Lodigiani figura di ricevere gasolio da riscaldamento dalla "Isomar" e non lo rivende a valle, ciò significa che - esclusa la rigenerazione del prodotto, di cui non si parla - il Lodigiani fa da "pozzo" alla "Isomar" : e dunque quest'ultima società non ha credenziali del tutto immacolate.

Ancora : Sardelli conduce un'altra verifica alla ditta "PetrolCom" di Mortara nel 1974; constata che la ditta "Thermodomus" di Robbio Lomellina, che figura acquirente di gasolio nazionale dalla "PetrolCom", in realtà non l'ha mai ricevuto, e gli H-ter che attestano le forniture sono materialmente falsi. Appura altresì che è la "Siplar" ad aver fatto figurare forniture di gasolio alla "PetrolCom" per celare l'indirizzo del prodotto in altra direzione (170).

Dunque, entrambi i poli dell'inchiesta affidata da Monza al Nucleo di Torino sono noti al Sardelli, come centri di contrabbando di prodotti petroliferi. Inoltre Sardelli sa bene che Gissi è interessato alla "Siplar" (è Galassi a dirlo chiaramente) (171) e lo stesso sottufficiale non nega questa consapevolezza, sia pure sfumandola in un "sentito dire" (172). Di modo che l'insieme di queste cognizioni acquisite sulle ditte e sulle persone non può non mettere in sospetto l'imputato quando intraprende la verifica a carico di una di esse. Verifica resa ulteriormente grave per il fatto anomalo delle bollette C/21 sequestrate al Bormida.

4.- Il terzo profilo accusatorio è dato, come si è anticipato, dalla "contiguità" del Sardelli al Di Censo.

Secondo il maresciallo Arnone, Sardelli è "legatissimo" al comandante del Nucleo (173); ed anche il cap. Barbato ne sottolinea il vincolo insolito, caratterizzato dal diretto mettersi a rapporto del sottufficiale con il colonnello, scavalcando il comandante di sezione (174). Anzi, Barbato aggiunge il particolare degli incontri fra Sardelli e Di Censo nel "résidence" di quest'ultimo, la sera (175) : e, pur dovendosi tener presente che anche Barbato ha un qualche interesse a difendere se stesso spostando il baricentro delle accuse su un altro fronte, occorre convenire che questi incontri, confermati dal Barbato come voce diffusa nell'ambiente del Nucleo (176), sono sostanzialmen-

te ammessi sia dal Sardelli (177), sia dal Di Censo, là dove ammette di aver incaricato il sottufficiale di parecchie commissioni a titolo personale (178).

Sull'interessamento di Di Censo, poi, a proposito del trasferimento di Sardelli a Torino, gli atti parlano ampiamente, e qui si richiama soltanto la circostanza che, se il trasferimento avvenne con quelle insolite modalità, ciò significa che il Sardelli ne era consapevole e consenziente : anzi, la peculiarità del trasferimento disposto nonostante difettasse la domanda dell'interessato (179) lascia fondatamente ritenere che il trasferimento premeva davvero a qualcuno, e che questa fu una condizione apposta dallo stesso Sardelli per risparmiarsi le spese del trasloco (180).

5.- A questi elementi accusatori direttamente pertinenti la verifica in esame si aggiunge un contorno non certo edificante, relativo ad altri episodi esterni al presente giudizio. E' Sardelli, infatti, che nel febbraio del 1976 presenta al col. Vissicchio il petroliere Bonetti, che risulterà poi il principale movimentatore di H-ter falsi nella zona di competenza del petroliere veneto Brunello (181). Sardelli dapprima nega la circostanza (182), ma poi finisce con l'ammetterla (183) : e se si considera che Bonetti si rivolge a Vissicchio per chiedergli copertura sulla sua società nel Veneto, e Vissicchio acconsente al rapporto corruttivo ricevendone ingenti somme (184), si ha un primo esempio di quel ruolo ambiguo che Barbato attribuisce a Sardelli come fatto notorio, e cioè quello di braccio destro del Di Censo, "addetto a contattare i commercianti per chiedere percentuali" (185).

Nè basta : il Sardelli ha un'eloquente familiarità con il Masnata, del quale è commensale ripetuto (186); e soprattutto con il Villata, entrambi petrolieri più volte denunciati. E' il Villata a trovargli l'appartamento in Torino e a farglielo tinteggiare (187); è il Villata a consegnare 21.000.000= al maresciallo Arnone, nel luglio del 1976, per compensare il comportamento di un gruppo di sottufficiali in una verifica, ed è il Sardelli ad essere destinatario di una quota di tale somma (188) (la quale, però, ad onor del vero, sarà restituita dal maresciallo dopo brevissimo tempo). Ed anche il figlio del petroliere Masnata riferirà al padre di aver dato 200.000.000= al Sardelli, nel maggio del 1976 quale compenso globale per la compiacenza del personale della GdF nella verifica alla "Caltor" (189).

Sono queste circostanze delle quali è doveroso ribadire il carattere esterno al presente giudizio, oltre che l'assenza di un vaglio dibattimentale nei loro riguardi; ma ciononostante sono circostanze che colorano pesantemente il quadro di riferimento complessivo.

6.- Se, tuttavia, il Tribunale ritiene di non poter pervenire

ad un giudizio di colpevolezza in ordine al Sardelli, ciò è dovuto alla decisiva considerazione che la sua condotta nella verifica alla "Isomar" è troppo circoscritta per farne scaturire una prova di adesione dell'imputato al disegno complessivo di collusione del vertice del Nucleo.

In altre parole, non si può seguire la difesa quando sostiene che Sardelli era all'oscuro del contrabbando alla "Isomar" e del progetto di copertura, perchè in realtà Sardelli sapeva benissimo quello che ivi accadeva, così come sapeva benissimo quello che si deve fare quando si vuole smascherare il contrabbando (è lo stesso Sardelli, nel suo memoriale, a menar giusto vanto dei risultati ottenuti in altre verifiche, ed a ricordare come, per conseguire certi traguardi, sia necessario ispezionare locali, sentire personale dipendente, e in sostanza fare qualcosa di più della semplice verifica documentale e contabile) (190).

Ma non si può, dall'altro canto, neppure seguire l'accusa quando ne deduce che il Sardelli cooperò a pieno titolo al progetto collusivo, perchè manca la prova di un apporto concreto a tale progetto da parte dell'imputato.

Risulta infatti dagli atti che il Sardelli è presente nella verifica alla "Isomar" solo in quattro momenti salienti : nella giornata iniziale (5/4/1976) nella quale si compie un'attività di immobilizzazione della situazione esistente, di prelevamento di campioni, di inventario di atti e di assicurazione dei medesimi, in funzione della successiva verifica globale.

Poi Sardelli compare nelle giornate del 28 aprile, nella quale viene iniziato il controllo dei rapporti commerciali intrattenuti con la "Siplar", del 3 maggio, nella quale il controllo viene esteso alla "Naphtotank"; ed infine nella redazione del rapporto del 18 maggio, che è a quattro mani con il maresciallo Decchi, e che viene tradotto nella nota relazione di servizio da inviare a Monza come prima risposta alle richieste di quella compagnia.

La presenza attiva di Sardelli, dunque, è assai circoscritta. Peraltro nella prima circostanza egli non è capo-pattuglia, giacchè per regola il primo accesso della pattuglia sul luogo della verifica è comandato dal comandante della sezione (191). Negli accessi del 28 aprile e del 3 maggio Sardelli esegue le disposizioni che Barbato gli ha impartito con i fogli di servizio, che il capitano conferma essergli stati indirizzati già compilati (192), e che evidentemente inquadrano l'operato del sottufficiale in direttive promananti dall'alto. E nel rapporto del 18 maggio Sardelli fornisce quei dati e quei riscontri che gli sono stati richiesti, ed in ordine ai quali non lo si può accusare di falsità, perchè i riscontri sono veritieri.

7.- Pertanto il cuore del problema non sta qui. Gli atti che

compie Sardelli non sono significativi di una collusione : semmai potrebbero essere eloquenti gli atti che egli non compie, vale a dire le omissioni di iniziative che la sua consumata esperienza era certamente in grado di suggerirgli.

Ma aveva egli questa potestà di iniziativa, nella sua posizione di semplice sottufficiale, preceduto da ben tre livelli di scala gerarchica (Di Censo, Coppola, Barbato) ? Era Sardelli l'arbitro di stabilire che si iniziava dal gasolio e non dal DPL ?; che la verifica doveva essere "mirata" anzichè globale ?; che bisognava ispezionare gli impianti chiedendo la collaborazione dell'Utif, e così via ?

La risposta, in termini formali, è certamente negativa, poichè queste iniziative non appartengono alla potestà del capopattuglia. D'altro canto neppure la risposta formale è del tutto appagante, visto lo stretto legame che univa il Sardelli al Di Censo, e visto il costante rapporto anche operativo che univa i due durante le verifiche : di modo che si potrebbe replicare che anche le decisioni formalmente promananti dal vertice ben possono supporsi concertate con il sottufficiale, nel quale il vertice ripone ampia e giustificata fiducia.

8.- Per questa via si torna probabilmente ad un'affermazione di responsabilità. Ma il fatto è che questa via, almeno nella vicenda "Isomar", non è tranquillamente percorribile, essendo attraversata da numerosi e non lievi interrogativi che mettono in forse il sodalizio Sardelli/Di Censo.

Come mai Sardelli, che è uomo esperto e navigato, esce improvvisamente di scena dalla "Isomar" nel maggio del 1976, e più non vuole tornarvi sebbene rimanga ancora in servizio al Nucleo ? come mai Sardelli decide bruscamente di andare in pensione alla fine del 1976, sebbene la verifica sia in corso e le possibilità di trarne profitto siano ancora aperte ? come mai - se si vuol credere alle parole di Villata, alle quali il Tribunale ritiene di prestare fede perchè hanno avuto riscontri in tutti i punti in cui è stato possibile farlo - viene bensì a Torino, perchè non si trova più bene a Milano (193), ma ci viene mal volentieri e lo fa solamente in quanto spinto dal Di Censo, al quale non si sente di dire di no ? (194). Come mai Pietro Chiabotti, nel colloquio con Calassi, fa il nome di Coppola ma non quello di Sardelli, mentre Masnata e Villata lo chiamano in causa direttamente ?

E come mai, soprattutto, Sardelli è l'unico ad allungare un sorprendente colpo di coda a Di Censo, narrando nell'ultimo interrogatorio istruttorio la vicenda della banca Von Willer, che contribuisce ad aggravare non poco la posizione del colonnello ? Come mai le possidenze del Sardelli - raccolgo qui un no-

flussi prima dell'inizio della verifica alla "Isomar" ?

Sono domande che mal si conciliano con la certezza di uno stretto sodalizio Sardelli/Di Censo anche nella vicenda "Isomar". C'è in essa, verosimilmente, qualche cosa che gli atti non hanno permesso di portare in luce, e che vagamente si intuisce leggendo la storia in filigrana : una sorta di pressione di Di Censo, designato a Torino nel noto organigramma, al fine di averlo con sè e farsene sicuro supporto; un'altrettanto probabile accettazione di Sardelli perchè da Milano vuole andarsene ma non esulta all'idea di venire a Torino, forse riluttante alla prospettiva di essere coinvolto in vicende troppo rischiose.

Sono ipotesi, ed il Tribunale è conscio del loro limitato valore probatorio. Ma sono ipotesi che si coltivano legittimamente dopo aver constatato un dato oggettivo, insuperabile ed altrimenti inspiegabile, vale a dire il defilarsi del Sardelli dalla verifica, il suo repentino pensionamento, e la codata sferrata al Di Censo quando la circostanza del sodalizio con il colonnello accenna a soffocarlo nelle spire accusatorie.

L'oggettiva pochezza dei contributi dati dal Sardelli all'intento collusivo e l'oggettiva mancanza di autonomia dell'imputato, nascente dal suo ruolo di subalterno, sono argomenti di indubbio valore liberatorio. Essi possono venire superati unicamente dalla dimostrazione che nel Sardelli è presente un univoco proposito di concorrere con il Di Censo nell'intento collusivo globale. Ma questo intento, largamente idoneo a superare i limiti formali delle competenze, è probatoriamente incerto, essendo convalidato dai precedenti e dal contorno, ma messo in crisi dalla specifica vicenda in esame.

A questa stregua appare doveroso il proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove dai reati di collusione e corruzione.

9.- Ampia, invece, deve essere l'assoluzione del Sardelli in ordine al reato di falso a lui ascritto al capo I). Valgono a questo riguardo le considerazioni già svolte nel capitolo dedicato al Di Censo, al quale si fa integrale rinvio.

Capitolo 4°

Angiolino Becchi

1.- L'accusa a carico dell'imputato consiste nell'avere egli cooperato a far sì che le indagini scatturite dall'arresto del Bormida venissero condotte in modo da non smascherare il contrabbando in corso (capo G); e nell'aver concorso a redigere il mensionato rapporto di servizio del 25 maggio 1976, nel quale si attestava falsamente l'accuratezza delle indagini sui rapporti Siplar/Ismar (capo I), senza riscontrarvi alcuna irregolarità.

Già si è detto - e il discorso può essere riprodotto per il Becchi - che la falsità (a sua volta rivelatrice anche della collusione) non sta nell'attestare una movimentazione regolare là dove essa in realtà non era tale, ma se mai nell'attestare di aver verificato accuratamente tutto l'insieme dei rapporti tra le varie società, e nell'averli constatati regolari. Perciò la falsità non va letta come discordanza tra le risultanze documentali e la comunicazione trasmessa a Monza; ma va letta come scarto tra una realtà illecita ed una patente di liceità che gli ufficiali di Torino le conferirono, attestando che tutto quel che poteva esser fatto oggetto di indagine era stato indagato, e nulla era emerso di menche regolare.

2.- Se questo è vero, il maresciallo Becchi deve essere assolto. Per intanto l'accusa di falso è oggettivamente infondata, per il fatto stesso che il rapporto del 25/5/1976 (al quale solo fa riferimento l'imputazione) contiene riserva di ulteriori notizie, e quindi esclude un'attestazione di completezza delle indagini. Si rinvia, a tale proposito, alle argomentazioni già svolte nel cap. 1°.

In secondo luogo, e con più specifico riferimento all'addebito di collusione, si deve osservare che il baricentro del comportamento collusivo è costituito dal potere di iniziativa che compete all'ufficiale od al sottufficiale operante, e che gli conferisce autonomia sufficiente per decidere se fare o non fare oggetto d'indagine un certo tema. Se egli può scegliere che cosa investigare, egli diventa responsabile per non aver-

lo investigato, salvo il quesito se la sua omissione debba a= scriversi a dolo od a sola negligenza. Ma se l'autonomia di i= niziativa fa difetto, la collusione può aversi soltanto qualo= ra, nell'ambito dei compiti a lui affidati, il sottufficiale ne abbia tralasciati alcuni a scopo di protezione, ovvero li abbia assolti alterando le risultanze.

Orbene, per il Becchi la risposta deve essere negativa sot= to entrambi i profili. La sua autonomia è limitatissima, per non dire nulla. Lo afferma Barbato a chiare lettere (196). Lo si desume dal fatto che, anche a livello di pattuglia, il co= mando è affidato ad altri, e cioè al più anziano ed esperto Sardelli. Lo si ricava ulteriormente dalla constatazione che, nelle poche occasioni in cui il Becchi funge da capo-pattuglia, i suoi compiti sono prettamente esecutivi e compilativi : il 22 aprile ed il 31 agosto egli si limita a consegnare dei do= cumenti a Pietro Chiabotti (197); il 22 settembre Becchi rileva i dati delle aziende; l'11 novembre egli effettua un riscontro documentale in integrazione dei dati trasmessi da Monza e da Milano; il 30 novembre rileva dalle copie-fatture le vendite di gasolio alla "Scom"; dopo di che non compare più in altri sopralluoghi ed esce totalmente dalla verifica.

3.- L'accusa pertanto non può reggere. Non è fondato l'adde= bito di non aver sottoposto a verifica l'impianto di ossi= clorurazione, atteso che un'iniziativa del genere non compete a Becchi, non foss'altro che per la necessità di un coordinamento con l'Utif, praticabile solo a livelli più elevati.

Così come non regge l'addebito di compiacenza, che consiste= rebbe nel non aver dato maggior penetrazione alle indagini, per= chè non spettava al Becchi di dare loro un certo indirizzo.

Nè regge l'accusa di infedeltà per aver pretermesso o nasco= sto qualcosa di cui ebbe l'incarico, giacchè nulla risulta in tal senso. Ed ancor meno lo si può accusare di infedeltà per i= nesatto riporto di dati, poichè i riscontri da lui attestati so= no veritieri.

Resta da vagliare l'unica ombra residua, quella che già si è esaminata a proposito del Sardelli, e cioè la contiguità dello imputato rispetto agli autori principali del piano collusivo, il quale necessariamente postulava un affiatato concorso di in= tenti tra i protagonisti al fine di non essere smascherato. Ta= le contiguità, per il Becchi, si esprimerebbe particolarmente nei due citati rapporti di servizio, dei quali il Becchi è coau= tore, la prima volta insieme al Sardelli, la seconda insieme al Melillo.

Ma anche quest'ombra si rivela non consistente, ove si ricon= sideri la posizione subordinata del Becchi. Nel rapporto del 25/5/1976 egli è subalterno al Sardelli, ed è quindi mero ese=

cutore del compito di riscontro. Nel rapporto del 18/11/1976, invece, il Becchi è il più elevato in grado, ma la circostanza è così poco significativa di per sè che il coautore del rapporto (il brig. Melillo, appunto) non viene neppure indiziato di reato, a conferma che non è la sola stesura del rapporto quella che rileva, ma la globale partecipazione ad una vicenda di intenzionale copertura. In altre parole, non vi era alcuna necessità logica di rendere anche il Becchi partecipe del piano collusivo, dal momento che per il suo buon esito bastava ordinare una verifica meramente documentale, e del rispetto di questi limiti offriva garanzia la sua subalternità.

Dunque, se tutto rilancia al noto nodo risolutivo, quello dell'autonomia nelle scelte operative, il Becchi ne è privo, e pertanto deve essere assolto con formula ampia.

P A R T E Q U A R T A

Le singole responsabilità (= segue =)

6) I petrolieri

Capitolo 1°

Bruno Musselli

1.- Molto di quanto concerne Bruno Musselli è già emerso lungo la disamina della posizione del coimputato Raffaele Giudice, ed in questo capitolo ci si limita ad enumerare sinteticamente gli elementi, facendo rinvio di volta in volta alle sedi di specifica trattazione, e considerando quelle osservazioni come parti integranti del presente capitolo.

a) Musselli è titolare, o socio, o comunque gestore di fatto di numerose società petrolifere, ed ha una posizione di forza così intensa da piegare ai suoi voleri anche uomini della statura commerciale di Gissi e Milani (1);

b) Musselli ha con Loprete un legame risalente e profondo (2), fatto anche di cointeressenza nella società "Bitumoil Distributors";

c) Musselli ha rapporti con Giudice, risalenti ad assai prima dalla data che Giudice vuol fare intendere (3). Nell'agenda di Musselli il numero telefonico riservato del Comandante Generale figura accanto alla familiare dizione "principale", e sotto quella di "Donato" (4). Nei confronti del gen. Giudice Musselli è uno dei presunti promotori delle iniziative che condurranno alla nomina di Giudice all'alta carica (5);

d) Musselli vanta amicizie politiche di altissimo rango, quali quelle degli On. Craxi e Moro (6), e taluno lascia intendere che egli avesse, tra l'altro, mansioni di collettore di somme tra i petrolieri, da destinare ai partiti politici (7);

e) Gissi riferisce che Preato si adopera a livello romano per ga=

rantire a Musselli i necessari approvviggionamenti di prodotti petroliferi (8). E Di Sapio racconta che quando la magistratura effettuò alcuni arresti a carico di persone operanti alla "Sipca" di Bruino, Ferlito lo rassicurò, garantendogli che la ditta "godeva di protezioni e appoggi ad altissimo livello, a livello di Direzione Generale delle Dogane e di Guardia di Finanza a Roma"; e Musselli gli confermò che poteva stare tranquillo, poichè lui godeva di influenti amicizie (9);

f) Musselli vanta anche un altro genere di amicizie qualificate. Nella sua rubrica telefonica compare il nome di Del Gizzo, già Direttore Generale delle Dogane (10) e altresì il suo numero telefonico riservato di Roma (11). Così pure sono efficaci e risalenti i suoi legami con l'alto magistrato Isidoro Alberici (12);

g) Musselli è il punto di partenza degli assegni circolari poi finiti nella disponibilità di Raffaele Giudice (13); ed è il punto di transito degli assegni circolari poi incassati dai vari partiti politici nell'autunno del 1973 (14);

h) Tra i componenti del suo staff c'è il maggiore Ricucci della GdF (15), che poi diverrà esso stesso operatore nel settore petrolifero, e successivamente perseguito da provvedimento di cattura. Ricucci è descritto come braccio destro di Musselli (16), amico intimo di quel cap. Leggero che frequenta assiduamente il Gissi, e che viene appositamente inviato a Venezia per effettuare le verifiche al CAA, alla "Bitumoil" e alla "Bensol";

i) Musselli è uno dei tre soci del CAA, insieme a Gissi e Milani, ed è il presentatore del progetto di Loprete, che vuole inserire il CAA nel noto "giro" d'affari tra la "Gulf" e la "Bitumoil Distributors", della quale il generale è socio, o alla quale è quantomeno sostanzialmente interessato (17);

l) Musselli è presente sistematicamente a Milano nello studio del Gissi quando avvengono le riunioni al vertice : riunioni di tale livello che solo Milani e Musselli vi sono ammessi, e ne rimane fuori lo stesso Galassi (18).

Non è del tutto certo, invece, se Musselli fu presente nel "summit" che si tenne presso Gissi subito dopo l'arresto del Bonmida : Galassi lo esclude (19), ma si riferisce ad un proprio fugace transito in casa di Gissi, prima di espatriare, e non alla riunione dei capi. Benelli è incerto (20); e Righettini dapprima lo afferma con sicurezza (21), tanto da specificare che subito dopo la riunione Musselli si eclissò, andando in qualche albergo (22); poi lo attenua con un "sentito dire" (23) e con un "mi pare ci fosse" (24).

La presenza di Musselli in questa riunione, pertanto, è altamente probabile, dal momento che si trattava di prendere decisioni di estrema importanza, e già mancava Salvatore Galassi. Ma anche a voler ammettere l'assenza di Musselli, il suo ruolo nel gruppo porta a presumere che egli sia stato contattato in altro modo; e comunque ciò non rappresenterebbe sicuramente una diminuzione del

suo ruolo fondamentale nell'organizzazione contrabbandiera.

m) Musselli, infine, ha un altro tipo di rapporti commerciali con il gruppo di Gissi e Galassi, incentrati sulla "Sipca" di Bruino (25). Altri legami, poi, lo uniscono ulteriormente a Milani, con il quale è socio in un'impresa di navigazione fluvio-marittima, la "Montemar" (26).

2.- Date queste premesse, la corresponsabilità di Musselli nei reati a lui ascritti è deduzione inevitabile.

Egli è, insieme a Gissi, il motore principale dell'operazione complessiva, della quale il segmento "Siplar"/"Isomar" rappresenta un tratto anteriore, ma non per questo meno indispensabile rispetto all'afflusso a Marghera del prodotto di contrabbando.

Egli è il trasmettitore a Giudice degli assegni "Carletti", "Sala" e "Buti", evidenziatori di un più ampio flusso di ricchezza in questa direzione (27).

Egli è il fruitore dell'operazione Morello-Trisolini, del 1976, che ancor meglio lo aggancia a Raffaele Giudice (28).

Egli è il costante stimolatore delle iniziative volte a rimuovere i pericoli appena si manifestano : è Musselli, infatti, che, insieme a Gissi, sollecita Formato a contattare Ibba (29); è Musselli che invita Milani a "dare corda" ai funzionari di Marghera quando serpeggiano i loro malumori avverso il col. Vitali, ed è opportuno soffiare sul fuoco per rimuovere l'ufficiale (30); è Musselli che funge da retroterra essenziale di tutte le molteplici iniziative di Loprete, alle quali Giudice offre la sua costante disponibilità (31).

3.- [illegible] Giudice [illegible] Musselli per il mezzo di [illegible] Musselli : infatti Galassi, principale accusatore del Musselli in tal senso, sarebbe poco credibile poichè nell'interrogatorio del 30/9/1982 ammette che Musselli era il prenditore degli assegni, con l'atteggiamento di chi solo allora si rende conto che quello è stato il percorso dei titoli; mentre il dibattimento riferisce che già in precedenza, allorchè si era posto il problema con Gissi, era approdato alla conclusione che appunto Musselli doveva aver rappresentato la tappa intermedia.

Sul transito degli assegni "via Musselli" il Collegio ha già ampiamente svolto le proprie osservazioni (32), e ad esse si rinvia. Qui basta rilevare che non vi è affatto la lamentata contraddizione fra le due dichiarazioni del Galassi. Nell'interrogatorio del 30/9/1982 Galassi, ricevuta la contestazione dal giudice istruttore nei noti termini, risponde : "a questo punto, non posso che constatare la realtà : si tratta di danaro relativo a rapporti illeciti di pagamento o restituzioni tra le nostre aziende, Siplar o Carlate, e la Sipca. Quindi il danaro

dato a Giudice è stato dato da 'loro', e cioè dal gruppo Musselli" (33).

In dibattimento Calassi ha chiarito che, già in precedenza, nel formulare le varie ipotesi, alcune erano state escluse recisamente, altre in termini di grande probabilità, e l'orientamento finale era stato verso Musselli. E' ovvio che, di fronte alla constatazione oggettiva dell'incasso degli altri assegni da parte dell'"entourage" di Musselli, Calassi abbia visto consolidarsi le sue deduzioni, ed abbia a questo punto "constatato la realtà".

Ne occorre affatto - come sostiene la difesa - che tutti gli assegni finiti a Giudice rechino sul dorso la prima firma di girata proveniente dalla stessa mano. Basta che siano i diversi compilatori a trasmettere l'assegno con la firma già apposta, per escludere tale necessità; ed ancor più è sufficiente ipotizzare che la firma sia apposta da due o più dei molti percipienti (se ne veda il lungo elenco in vol.XIII, fasc.5) per contrastare l'assunto difensivo.

Musselli, infine, ben cogliendo l'importanza dell'assegno "Sala" (che si è accoppiato all'assegno "Carletti" nella sua conversione nei quattro assegni circolari poi utilizzati da Giudice), tenta di capovolgere le sorti con il ricordato colpo di coda dell'ultima ora, vale a dire sostenendo che l'assegno "Sala" è stato da lui dato a Cissi e Calassi, ed ivi si è verificato l'abbinamento con l'altro. Ma di questa tesi si è già constatata la fragilità nel capitolo dedicato agli assegni (34), e ad essa non resta che rinviare.

4.- Nemmeno ha pregio l'obbiezione difensiva, che vorrebbe smantellare il collegamento tra Giudice e Musselli sulla base di attriti ed animosità intercorse tra Musselli ed il figlio del generale, Giuseppe, incompatibili con il preteso ossequio o legame verso il Comandante.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che effettivamente Giuseppe Giudice, socio con il Morelli della "Soficom", si trovò ad un certo punto esposto debitoriamente verso la "Panta" del Musselli, per una cifra nell'ordine dei 400.000.000= (35); e risultà altresì che - a detta di Cissi (36) - Musselli lamentava di aver difficoltà a recuperare il suo credito dalla "Soficom" proprio per i legami che lo univano al gen. Giudice.

La difesa di Musselli ha prodotto documentazione attestante questo contenzioso tra la "Panta" e la "Soficom" (37) : ma proprio tali documenti indeboliscono l'assunto. L'atto di precetto, infatti, reca la data del 18/12/1978, ed è perciò di poche settimane successivo al congedo dalla carica da parte di Giudice, avvenuto il 30/11/1978 : esso, in sostanza, lascia intravvedere che sino a quando Giudice rivestì l'alto incarico, Musselli ritenne prudente non incrinare il loro rapporto, e solo quando Giudice

divenne non più temibile, adì le vie giudiziarie nei confronti del figlio.

Il contenzioso con Giuseppe Giudice, pertanto, non solo è maturato assai dopo i fatti oggetto del presente giudizio, ma è stato tenuto a freno proprio dalla carica ricoperta da Raffaele Giudice e dai rapporti di reciproco interesse che legavano i due.

Il rapporto collusivo è perciò reso evidente dal movente (lo interesse personale e diretto di Musselli nelle aziende protette); dalle prove occasionali di pagamenti (i noti assegni); dai risultati conseguiti (il complesso degli interventi di Giudice, di cui si è diffusamente parlato a proposito dell'imputato principale). Ed il rapporto corruttivo è reso altrettanto palese dalla vicenda degli assegni ricordati, funzionali alla copertura assicurata dal vertice della GdF.

5.- Assodata la responsabilità del Musselli in ordine ai reati a lui ascritti (e riservata alla parte VI la disamina unitaria delle questioni giuridiche, tra le quali quella afferente la responsabilità dell'estraneo nel reato di collusione), non resta che vagliare le tesi difensive che hanno sostanziale carattere di istanze subordinate.

E' stato obbiettato che il capo di imputazione G) individua gli imputati colludenti sulla base della loro qualità di "imprenditori interessati alle società Siplar, Isomar, Naphtotank", e tale non è Bruno Musselli; nè potrebbe prospettarsi una qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato, giacchè tale estensione, se è accettabile ai fini della responsabilità fallimentare, non è ammissibile in materia penale, risolvendosi in un'analogia "in malam partem".

La tesi non è accettabile, poichè riposa su un evidente equivoco. Il capo di imputazione G), infatti, collega i vari imputati sotto il generale profilo del concorso di persone nel reato (art.110 c.p.), e solo in un secondo momento ne specifica i ruoli, individuando su di un versante gli ufficiali ed i sottufficiali della GdF che sono accusati di aver colluso, e sull'altro versante i privati (e addirittura l'ufficiale Trisolini, che però non apparteneva al Corpo) accusati di aver attuato l'altra parte del negozio collusivo.

La qualità di imprenditore interessato alle varie società protette non è certamente un elemento essenziale del reato contestato, come prova lo specifico e distinto ruolo attribuito al Formato ed al Trisolini, nonchè la sicura estraneità formale alle società in questione da parte di Gambarini e di Maria Musselli. Ciò che rileva ai fini della responsabilità penale, nel caso in esame, non è una qualifica formale, ma l'apporto dato dall'imputato alla realizzazione del reato, secondo le regole operanti in tema di concorso di persone.

Per Gambarini e per Maria Musselli, come si vedrà, tale apporto non è sufficientemente provato; per Bruno Musselli le considerazioni sopra esposte conducono a conclusioni opposte, e non sussistono pertanto obiezioni di natura giuridica atte ad inficiarle.

Del tutto conseguente, infine, è il rigetto della richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., poichè la posizione del Musselli, vero regista dell'operazione sul fronte "laico", è all'antitesi della minima partecipazione che tale attenuante presuppone.

Capitolo 2°

Vincenzo Gissi

1.- Man mano che si procede nella disamina delle posizioni, diminuiscono le notazioni specifiche per ciascuno degli imputati, ed aumenta l'area delle constatazioni già svolte, alle quali si deve fare rinvio. Così è per Gissi : anche perchè l'imputato, dopo una lunga fase caratterizzata da una negativa ostinata, puntigliosa ed a tratti anche puerile, ha finito con l'arrendersi all'evidenza, e con l'ammettere gran parte dei fatti e delle responsabilità, sia pure con atteggiamenti spesso ancora tortuosi e velati.

Si ricapitolano, anche al suo riguardo, gli elementi essenziali.

a) Gissi è uno dei soci fondatori della "Siplar" nel 1973 (38), e del CAA nel 1974 (39). E' socio con il Gambarini della "Petrolchimica Sebrina" nel 1974 (40). E' socio effettivo della "Milanpete", con Galassi e Milani, sin dalla fine del 1974 (41), tanto chè l'amministratore La Roma Jezzi gli rilascia amplissima procura il 22/5/1975 (42). Nella fase successiva diventa socio altresì della "Comea", insieme a Galassi, Milani e Casati (43); della "Fompetroli" insieme ai medesimi (44); della "Bensol" insieme a Galassi, Milani e Pietro Chiabotti (45); della "Arzignano Petroli", insieme a Milani, Todescato e Rivelli (46); e verosimilmente ancora di altre, delle quali gli atti non offrono però prova certa.

b) Nell'ambito di questo "impero" Gissi occupa una posizione di primissimo piano. Se nel CAA è all'incirca allineato in potenza con Muscelli e Milani, nelle altre società egli è il padrone ed il regista.

Gissi è il più autorevole dei "padroni" ed è lui che dà le direttive di fondo (47), impartisce gli ordini relativi alle denaturazioni, ai trasporti, ai pagamenti corruttivi (48). E' più preparato e più autoritario del Galassi (49), e si comporta con grande autorità in tutte le circostanze (50). E' a lui che ci si deve rivolgere in caso di necessità (51). Riceve rendiconti periodici sulle attività del gruppo (52). E' quello che dà le istruzioni, e la cui parola è risolutiva (53). Paga un suo uomo

di fiducia, il Righettini, perchè segua da vicino tutte le operazioni del gruppo e lo tenga puntualmente informato (54). Del resto, la sua spregiudicata capacità deve essere nota anche al Comando generale, se è vero che il gen. Furbini lo definisce persona che può "facilmente varcare il fronte della correttezza" (55).

c) Questa posizione di forza è resa possibile dalla solidità di alcuni suoi legami fondamentali.

Gissi è assai vicino a Loprete (56), e questa amicizia lo rende potentissimo e temibile per la sua capacità di influire sui trasferimenti degli ufficiali e dei sottufficiali della GdF che volessero essere meno che ossequienti alle regole del "gruppo" (57).

Inoltre è legato a Musselli da vecchia data (58); mantiene contatti con moltissimi ufficiali della GdF e con direttori delle Dogane (59); riceve frequentissime visite ad alto livello (60). E' in grado, in sostanza, di impedire che qulcuno vada a "rompere le scatole" (61), e, se ciò accade, di porvi rimedio immediatamente e drasticamente.

d) La sua attivazione si manifesta, a livello corruttivo, con la predisposizione di un'apposita mini-organizzazione. Benelli, e soprattutto Righettini, sono incaricati di alimentare mensilmente un fondo, dell'ordine di alcune decine di milioni, e via via crescente, in funzione di un certo "prospettino", dove sono annotati i beneficiari.

In questo ambito rientra la busta denominata "Roma", che Galassi ritiene destinata a Loprete. In ordine a questa busta, per la verità, vi è una certa oscillazione per quanto concerne il momento della sua istituzione. Righettini, in dibattimento, racconta che, quando egli arrivò alla "Siplar" e cioè nella seconda metà del 1974, la busta esisteva già (62). Benelli concorda con Righettini allorchè, in sede di confronto, vengono precisate le modalità dei vari pagamenti corruttivi (63).

Quanto alla destinazione, Righettini riferisce che Gissi gli diceva periodicamente "di fare i biglietti per l'aereo da Milano o da Bergamo a Roma, e gli diceva contemporaneamente di scaricare le spese per rappresentanza dalla busta che corrispondeva al prospetto 'Roma'. I soldi per 'Roma' venivano accantonati ogni mese, e poi portati via dal Gissi e solo da lui, ogni tre-quattro mesi. All'epoca il Loprete era Capo di Stato Maggiore (...) le somme al riguardo erano 2.000.000= al mese, e di ciò sono sicuro" (64).

Galassi, al riguardo, tiene una posizione oscillante. Egli infatti concorda nel parlare di accantonamenti, che Gissi prelevava in contanti "circa ogni due mesi"; ed aggiunge di essere "sicuro che tali somme andavano appunto al Loprete Donato" (65). E più specificamente conferma che "la busta 'Roma' di cui hanno parlato Benelli e Righettini nei loro interrogatori del

settembre 1982 è quella del danaro che Gissi ritirava per la consegna a Loprete Donato" (66). Solamente nel dibattimento Galassi precisa che la costituzione della busta deve farsi risalire a data molto successiva, e cioè alla fine del 1977 (67). Ma la totale concomitanza con Righettini e Benelli su tutto il resto del racconto, lo rende inattendibile sulla circostanza della data : anche perchè lo stesso Gissi (pur concordando con Galassi sulla busta) ammette che le dazioni di cospicue regalie a Loprete cominciarono quantomeno nel 1975 (68).

e) La posizione di eminenza del Gissi è sottolineata, infine, dal fatto che mensilmente si svolgono le riunioni del "gruppo", le quali sono tenute appunto nel suo ufficio. Vi partecipano Musselli e Milani, non invece Galassi e gli altri (69). Anche dopo l'arresto del Bormida è Gissi che assume il comando della situazione, organizza presso di sè la nota riunione operativa, e dà le direttive necessarie (70).

2.- Da questo quadro emerge con evidenza la responsabilità di Gissi per i reati a lui ascritti. La posizione di principale interessato alle sorti del "gruppo" e la sua stretta contiguità con Musselli e Loprete lo rendono inevitabile concorrente negli illeciti commessi da costoro, che hanno il punto d'arrivo in Raffaele Giudice.

Si può obbiettare che manca la prova di un filo diretto che leghi Gissi a Giudice, poichè l'unica traccia è data da una affermazione di Gustavo Galiberti, il quale presume un rapporto fra i due, ma senza positivi riscontri (71).

Ma la cosa è giuridicamente ininfluente. Gissi è legato a filo doppio con Loprete, al punto da conoscere tutte le mosse del Comando generale o dei vari reparti, e da ottenere infallibilmente quanto occorre ai fini delle fortune del "gruppo". Gissi, inoltre, è inserito nell'operazione che, nel 1973, porterà i vari assegni "Rossini" ad essere incassati dai partiti politici in vista della prossima nomina di Raffaele Giudice a Comandante generale.

Gissi, ancora, sa perfettamente che l'operazione trilaterale CAA/Bitumoil-D/Gulf è attuata per compiacere Loprete e Giudice, interessati nella Bitumoil-D, e per ottenerne la necessaria copertura. Gissi e Loprete (che è la proiezione diretta di Gissi al vertice della GdF) rappresentano in sostanza il primo momento indiscutibile della collusione/corruzione tra il privato ed il milite, la quale si arricchisce lungo la via del supporto indispensabile di Raffaele Giudice, allorchè il traffico esige una copertura di altissimo livello (72); e si esprime poi, nel caso particolare dell'inchiesta "Isomar", nello specifico rapporto collusivo/corruttivo con Coppola, tramite il Formato.

La vicenda Vitali - alla quale si rinvia - è l'esempio più palese di un intervento di vertice chiaramente sollecitato da Gissi

(oltrechè da Musselli e Milani), e altrettanto palesemente implicante l'intervento al massimo livello, perchè solo Giudice, per il tramite di Loprete, poteva rimuovere un uomo come Vitali, giungendo sino a sconfessare la GdF davanti alle Dogane, pur di fare salvi gli interessi del gruppo.

Anche la gestione della vicenda Bormida rappresenta un momento di collusione con il vertice della GdF, e si fa rinvio a quanto detto al riguardo (parte II, cap. 13°). Lo stesso deve dirsi per il contatto Gissi-Formato-Coppola (parte III, cap.2°), che rappresenta una forma di collusione locale, additiva di quella generale.

3.- La difesa ha obbiettato che, anche a voler ammettere una collusione in capo al Gissi, mancherebbe comunque la prova della corruzione. Non vi sarebbe tale prova nè nei confronti di Giudice (perchè gli assegni "Carletti" e "Buti" sono negoziati da Musselli), nè nei confronti di Coppola (perchè la dazione dell'assegno di Lire 2.640.000= è opera di Formato, e in ogni caso è troppo anteriore alla vicenda Bormida per far presumere un sinallagma corruttivo a tale riguardo).

Queste argomentazioni sono valide in sè, ma non coprono tutta l'area dell'imputazione.

Occorre tornare all'impostazione che ha costituito la premessa di tutta la presente sentenza. Il segmento contrabbandiero "Siplar"/"Isomar", del quale qui formalmente ci si deve occupare, è strettamente legato all'operazione complessiva, che ha come terminali i profitti lucrati dal gruppo "Siplar" (e collegate) per il contrabbando in proprio; i profitti del CAA per l'afflusso dalla "Garlate" e dalla "Sipca"; ed i profitti della "Bitumoil-D." per l'operazione trilaterale Gulf/Bitumoil-D./CAA.

Quest'ultima operazione, a sua volta, frutta un limitato utile al CAA per lo stoccaggio, ma soprattutto frutta il vero e sostanzioso utile per il binomio Musselli/Loprete e, a quanto consta, anche per Giudice. E' da Musselli, infatti, che partono le somme per il vertice della GdF, ed è dalla "Bitumoil-D." che Loprete trae il suo personale tornaconto.

Pertanto la dazione di danaro al vertice della GdF non si configura necessariamente solo come pagamento di isolate somme corruttive, ma come percezione di utili in un'operazione nella quale Loprete e Giudice sono direttamente interessati.

Anche ad ammettere - per scrupolo dovuto al fatto che il presente procedimento ha il suo baricentro altrove - che non sia solida la prova di un interesse diretto di Giudice nella "Bitumoil D.", è però solidamente dimostrato l'interesse di Loprete, il quale nella vicenda funge da tutore non solo dei petrolieri ma di se stesso. Pertanto, pagando Loprete nella forma della partecipazione agli utili, i petrolieri concorrono materialmente e psicologi-

camente anche nella fase immediatamente successiva del rapporto corruttivo che è il segmento Loprete/Giudice con il quale "l'atto contrario ai doveri d'ufficio" viene sollecitato ed ottenuto.

Quanto ora detto vale, dunque, sia per Gissi, sia per Galassi, sia per Musselli, sia per Milani.

4.- In ordine al reato di falso di cui al capo D), si deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Si rinvia alle considerazioni svolte nella parte VI, cap.1°, par.4.

Capitolo 3°

Salvatore Galassi

1.- Anche per Salvatore Galassi vale in gran parte quanto detto prima d'ora. La sua posizione, inoltre è lumeggiata dal suo atteggiamento collaborativo, che l'imputato ha deciso di tenere da quando, nell'ottobre del 1981, abbandonò la condizione di latitante per costituirsi. E sebbene Galassi non sia coinvolto sugli specifici temi d'accusa formanti oggetto del presente processo, la sua responsabilità deve essere egualmente affermata, sulla base dell'inquadramento complessivo della vicenda, sin qui delineato.

Galassi ha rivestito, tra l'altro, incarichi di servizio presso l'ufficio "I" della GdF di Milano, alle dipendenze dei generali Billi e Loprete (73); viene collocato nella riserva il 19/ 1973 (74); riceve da Gissi l'offerta di entrare nella "Siplar" nel novembre 1973, e ne diviene amministratore ai primi del 1974 (75).

Agisce quindi non solamente come socio, ma come gestore formale e reale della società. E' contitolare del conto "Comit 15", destinato ai movimenti "neri" della "Garlate", ed è titolare del conto al Credito Artigiano di Monza, che recepisce i movimenti "neri" della "Siplar" (76). Introduce il nipote Maurizio Benelli nella "Siplar" quale contabile e suo uomo di fiducia, affiancandolo a Righettini, uomo di Gissi.

Dà disposizioni per i pagamenti e per le operazioni (77). Tiene rapporti e contatti con i Chiabotti, Musselli, Milani, Mancini, ed in genere con tutte le ditte che hanno legami commerciali con il "gruppo". Sin dalla fine del 1973 diventa socio anche della "Garlate" (78), ed in seguito diverrà socio anche della "Comea", della "Fompetroli", della "Bensol" (79). Dà disposizioni in merito ai pagamenti corruttivi, sia pure solo a livello locale (80).

2.- Delineatane la posizione di primaria responsabilità all'interno del "gruppo", le deduzioni sono le stesse già tratte

a proposito di Gissi. Il segmento contrabbandiero in questione è un antecedente necessario del traffico complessivo, che ha epilogo nel CAA e nel rapporto CAA/Bitumoil-D./Gulf.

Se Galassi è tutt'altro che lieto di cedere il prodotto di contrabbando al CAA, anzichè tenerselo e venderlo con miglior profitto (81); se questa cessione egli deve attuare per volontà di Gissi e di Musselli; se Gissi e Musselli a loro volta la debbono imporre per compiacere Loprete (82); se Loprete è persona alla quale non si può dire di no perchè la sua copertura è essenziale per la "Siplar" in quanto tiene lontano i "rompiscatole" e funge da deterrente per chiunque voglia mettere il naso negli affari del "gruppo" (83); se Loprete ha interessi nella "Bitumoil-D." e Gissi lo sa, così come sa che analoghi interessi ha Giudice (84), e questo è percepito anche da Galassi (85): allora ne deriva che pure Galassi, contribuendo alla realizzazione dell'operazione complessiva, concorre nell'accordo con i vertici della GdF, e concorre nel pagamento del prezzo della copertura, attraverso il dirottamento di parte del flusso contrabbandiero verso il capolinea CAA/Gulf, dove i due alti ufficiali prelevano il loro compenso.

A ciò si aggiunge la specifica conoscenza di Galassi che in ufficio viene costantemente alimentata la busta "Roma", destinata, a suo avviso, a Loprete. Anche riconoscendo che questo danaro non è riservato a Giudice, esso è pur sempre il corrispettivo di una copertura di Loprete, e non può non integrarsi con quella di Giudice, almeno nelle vicende di maggior rilievo, come i già ricordati episodi di Vitali, di Sau, di Bormida.

L'accordo collusivo in senso stretto, insomma, è quello finale tra Loprete e Giudice e l'estraneo che di volta in volta è direttamente a contatto con il finanziere. Le condotte precedenti rappresentano antecedenti causali legati ad esso da un rapporto di concatenazione diretta, e unificati all'azione tipica secondo le regole sul concorso di persone.

Si richiamano, pertanto, le osservazioni conclusivamente svolte nei capitoli dedicati a Gissi ed a Musselli, oltre che la descrizione dell'impianto contrabbandiero di cui al capitplo 1° della parte II, e le considerazioni svolte a proposito dei ricordati episodi Vitali, Sau e Bormida.

3.- Quanto all'addebito di falso di cui al capo D), si dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, rinviando alle considerazioni svolte nella parte VI, cap. 1°, par. 4.

4.

Capitolo 4°

Mario Milani

1.- Anche per Mario Milani valgono le considerazioni che precedono, e segnatamente quelle svolte nei riguardi di Gissi e Musselli.

Milani è socio occulto, o di fatto della "Garlate" almeno dalla metà del 1974 (86), e ben lo si comprende essendo la "Garlate" il punto focale del contrabbando che più direttamente lo interessa, poichè ivi avvengono le miscelazioni del DPL che gli offrono il prodotto reale, ed ivi si formano i certificati ideologicamente falsi (la "carta") che gli servono per coprire il suo prodotto di contrabbando. Infatti, in prosieguo, Milani sposterà alla "Arzignano Petroli", della quale è socio insieme a Gissi, Todescato e Rivelli (87), il luogo dove avvengono le miscelazioni, per assumerne meglio il controllo ed emarginare Galassi (88), allorchè la "Garlate" non può più funzionare se non come "cartiera".

2.- Milani inoltre è socio della "Siplar". La data del suo ingresso nella società è controversa, perchè Milani la colloca nel 1976 inoltrato (dopo l'affare Bormida) (89), ma altri atti processuali inducono a far risalire questo momento.

Galassi, infatti, la situa alla fine del 1974 (90), perchè la aggancia all'uscita dalla "Siplar" di Federico Gambarini, che avviene appunto nell'autunno di tale anno. Anche Gissi ne rappresenta l'ingresso a mo' di staffetta con Gambarini, ed aggiunge che vide gli assegni con cui Milani rilevò le quote del predetto (91). La stessa cosa riferisce Righettini (92); ed Erba, commercialista del "gruppo", e quindi ancorato a dati documentali e non solo di memoria, inquadra il subingresso di Milani a Gambarini all'inizio del 1975 (93).

L'unica voce discorde sembra essere quella di Benelli, che colloca l'ingresso tra la fine del 1975 e l'inizio del 1976 (94) : ma la dissonanza è solo apparente, poichè anch'egli ricollega lo

arrivo di Milani nella "Siplar" alla rottura tra Gambarini e gli altri, e quindi il fatto certo è che tale rottura avvenga nella seconda metà del 1974.

D'altra parte, Milani, è sicuramente presente nella riunione che segue l'arresto del Bormida; e non si vede quale motivo apprezzabile dovrebbe indurre i vari Gissi, Galassi, Righettini ed Erba a danneggiarlo senza ragione (laddove Milani ha interesse a circoscrivere le sue responsabilità al solo troncone veneto del contrabbando).

3.- Milani è altresì socio del CAA, del quale diventa procuratore speciale il 7/3/1974 (95), e svolge nel "gruppo" quelle funzioni di tecnico che prima appartenevano a Gambarini. Nella seconda fase, poi, egli diverrà socio reale anche della "Comea", che svolgerà funzione essenziale nel "giro" CAA/Siplar/Comea (95-bis).

Non che Milani manchi, neppure lui, di "santi in paradiso". Diceva - racconta Righettini - "che sul suo conto al Comando generale c'era un fascicolo così, ma lui non lo avrebbero toccato, nonostante tutte le segnalazioni al riguardo" (96). Diceva ancora - racconta Bonetti - che "era convinto di avere le spalle coperte" (97). Ed in effetti la "Aldea Solventi" - la società da lui gestita prima del CAA - oltre che il Milani personalmente, sono oggetto di un numero impressionante di segnalazioni della GdF (98), senza che segua alcunchè a suo danno.

4.- Egli è certamente consapevole e partecipe del "giro" complessivo del contrabbando. Ne fruisce in prima persona, come gli altri, per quella parte di prodotto che affluisce dalla "Garlate" e dalla "Sipca", e viene commercializzato in via diretta dal CAA. Ne fruisce in via mediata per quell'altra parte che finisce nella combinazione trilaterale Gulf/Bitumoil-D./CAA : da questa infatti lucra una somma "estremamente vantaggiosa rispetto alle normali tariffe di transito" (99); ma soprattutto lucra la possibilità di lavorare al coperto di Loprete e Giudice, che egli sa interessati alla "Bitumoil-D." (100).

I benefici di questa collusione globale si vedono non solo nel fiorire del traffico complessivo, di cui il segmento Siplar/Isomar è il necessario antecedente, ma anche nelle varie vicende Ibba, Vitali, (si vedano i capitoli relativi a ciascuno) in cui Milani è tempestivamente informato degli sviluppi (101) e reca il suo apporto al "gruppo" per le necessarie contromisure.

Pertanto non è rilevante l'osservazione della difesa che Milani è estraneo agli assegni finiti a Giudice ed ai contatti diretti con gli alti vertici della GdF. E' fondamentale, invece, la sua consapevole partecipazione all'impianto contrabbandiero complessivo, ed il suo cospicuo avvantaggiamento da tutta l'operazio-

ne : e ciò impone di affermarne la responsabilità per entram=
bi i reati a lui ascritti, alla stregua delle considerazioni
già svolte per Gissi, Galassi e Musselli, alle quali si rin=
via.

Capitolo 5°

Cesare e Pietro Chiabotti

1.- Per i Chiabotti il discorso può essere indifferenziato, essendo sostanzialmente paritetica la loro posizione e la loro condotta, almeno nel periodo in questione, giacchè il figlio Pietro si è ormai ampiamente impadronito dei meccanismi del commercio e del contrabbando, e addirittura conduce in prima persona le trattative con le ditte collegate (102) e con la GdF (103), diventando poi personalmente socio della "Bensol", insieme a Gissi, Galassi e Milani, nella seconda fase del traffico. Deve rilevarsi che la "Bensol" assume in questa fase la stessa funzione che esercitava la "Isomar" prima dell'arresto del Bormida (104).

2.- Sulla responsabilità primaria e diretta dei Chiabotti (padre e figlio) nel segmento contrabbandiero oggetto del presente giudizio non vi sono dubbi : essi rappresentano uno dei due poli fondamentali della vicenda, ed in particolare il punto nel quale il prodotto viene apparentemente liberato dall'imposta, mettendo a disposizione degli interessati la merce da contrabbandare.

Del resto, questa responsabilità è già stata accertata con la sentenza che ha concluso in primo grado il procedimento c.d. "Isomar/2", in data 22/12/1981, e neppure la difesa la contesta.

3.- In ordine alla presenza collusiva dei Chiabotti nell'accordo di vertice vi sono alcuni elementi che la fanno ritenere, sia pure in termini generici. Un dipendente della "Isomar", il Torchio, riferisce di aver sentito Pietro Chiabotti, di fronte al comportamento un po' pignolo di un finanziere, tale maresciallo Piccirillo, sbottare nella frase "questo lo faccio trasferire, perchè io conosco i generali della guardia

di Finanza e ne sono amico" (105).

Potrebbe essere una sbruffonata. Ma il fatto è che Cesare Chiabotti, nella sua memoria scritta presentata in apertura di giudizio nel procedimento "Isomar/1", ammette esplicitamente che ad un certo punto, volendo lavorare in pace, "dovette soccombere", ed accedere alle richieste di pagamento di ingenti somme. Da quel momento - aggiunge Chiabotti - la parola venne fatta discendere per via gerarchica, ed egli non fu più disturbato (106).

4.- Ma anche a voler ritenere per scrupolo che queste pur significative indicazioni non offrano prova univoca di un rapporto collusivo dei Chiabotti con il vertice della GdF, la prova è piena e diretta per quanto attiene al rapporto collusivo e corruttivo con la GdF di Torino, e segnatamente con l'allora maggiore Coppola.

Si rinvia, per brevità, all'analisi che si è compiuta allorchè si è trattato delle posizioni dei due ufficiali Di Censo e Coppola, ed in particolare all'attendibilità delle dichiarazioni di Galassi (107) e di Villata (108), nonchè agli effetti di questo rapporto, rappresentati dalla conoscenza dell'"anonimo del normografo" in capo a Pietro Chiabotti, e soprattutto dall'oggettiva inaccettabilità dell'inchiesta condotta alla "Isomar".

Si aggiunge che il proscioglimento del Coppola dall'addebito di corruzione non è incompatibile con la condanna dei Chiabotti per lo stesso reato. Coppola, infatti, è stato prosciolto perchè la percezione di danaro nei suoi confronti è stata ipotizzata, nel capo di imputazione, unicamente in ordine all'assegno proveniente da Gissi e Formato; laddove al Chiabotti viene imputato un concorso morale nell'intelaiatura complessiva, che vede Gissi, Galassi e Musselli autori diretti dell'attività corruttiva e collusiva sul versante laico, e Giudice, Di Censo, Coppola ed altri sul versante militare. E questo concorso, per quanto detto, è pienamente provato.

Capitolo 6°

Federico Gambarini

1.- La posizione di Gambarini è l'unica fra quelle dei petrolieri che giustifichi incertezza sulla sua partecipazione ai reati oggetto del presente giudizio.

Gambarini è sicuramente uno dei promotori e degli ideatori del traffico contrabbandiero. Esperto da anni nel commercio dei prodotti petroliferi; titolare di varie ditte che fa e disfa con spregiudicata intraprendenza; amico di vecchia data con i Provasi, Gambarini è quello che agevola la costituzione della "Siplar", favorendone la vendita dalla ved. Provasi a Gissi, Galassi, Zanghi ed a se stesso nel 1973 (109); ed è quello che parimenti agevola l'acquisto della "Garlate" nello stesso torno di tempo (110).

La sua esperienza serve inizialmente a Galassi, che ne apprende "i rudimenti del movimento di contrabbando" (111), ed a Gissi, al quale Gambarini "insegna il mestiere" (112). E' lui che all'inizio fornisce alla "Siplar" i primi rapporti commerciali (113); è lui che presenta Pietro Chiabotti al Galassi per impostare il giro del DPL (114); ed è lui che, secondo Gissi e Galassi, delinea il "progetto operativo" del segmento contrabbandiero oggetto del presente processo (115).

2.- Ma se tutto ciò convalida a pieno titolo la responsabilità di Gambarini nei reati di contrabbando veri e propri (implicitamente già sancita con la sentenza che ha concluso il processo c.d. "Isomar/2", che lo ha ritenuto colpevole dei reati accessori), non paiono sufficienti le prove della sua responsabilità nei reati di copertura.

Gambarini, infatti, è l'unico che, da un certo momento in avanti, fa per così dire "corsa a sè". Nella seconda metà del 1974 interviene la rottura con Gissi, l'uscita di Gambarini dalla "Siplar" (e la sua sostituzione con Milani, che fornisce l'equivalente capacità tecnica), e una certa autonomia del Gambarini dalle vicende del "gruppo".

Egli, ben inteso, continua a partecipare pienamente al contrab=

bando. Riceve il DPL dalla "Siplar" (quello liberato dall'imposta a Sant'Ambrogio di Susa) sino all'arresto del Bormida, e lo riceve in misura cospicua (116) pari a circa un terzo del traffico (117). Riceve altresì gasolio per autotrazione di contrabbando (118); fornisce carta alla "Garlate" (119), e viceversa, alla occorrenza, fa da "pozzo" rispetto alla "Garlate" e alla "Siplar" per smaltire le giacenze dopo le fittizie denaturazioni ivi compiute (120). Acquista e vende prodotto di contrabbando dalla "Petrolfire" di Mancini (121), che è la cartiera della "Garlate". In sostanza è presente in tutti i punti nodali del reticolo contrabbandiero lombardo.

Ma la sua posizione è e rimane eccentrica rispetto al baricentro dell'operazione che - come più volte detto - è il terminale del CAA e dell'intreccio CAA/Gulf/Bitumoil-D. Non risultano suoi contatti con Musselli, e tantomeno con Loprete e Giudice. Egli è sicuramente estraneo agli assegni finiti a Giudice. Il perdurare delle forniture dalla "Siplar", dopo la rottura con Gissi, è frutto probabilmente del vecchio debito contratto inizialmente dal "gruppo" verso l'iniziatore.

Non risulta la presenza di Gambarini nella riunione relativa all'affare Bormida; e se è vero che egli è avvisato da Galassi (122), la cosa è altrimenti spiegabile, dal momento che insieme a Bormida è stato fermato anche un suo uomo, e cioè il Pezzotta.

In ultima analisi, la sua qualità di "socio fondatore", per così dire, e di persona quantomai navigata in queste vicende rende assai probabile che Gambarini conoscesse anche la copertura che il "gruppo" viene cercando e trovando nel tempo, non solo a livello locale, ma sino al vertice della GdF, e che egli conoscesse altresì il prezzo corruttivo che tale copertura comportava. Oltretutto, Gambarini ne ricavava anche un personale beneficio, se è vero che egli veniva sempre avvisato preventivamente dal Gissi delle imminenti ispezioni della GdF (123).

Tuttavia la sua eccentricità rispetto al "giro" vero e proprio indebolisce questa prova a carico, o per meglio dire impedisce di passare con sufficiente certezza dalla prova di una conoscenza alla prova di un concorso attivo nei reati di collusione e corruzione. Appare appropriata, pertanto, l'assoluzione del Gambarini con la formula dubitativa.

P A R T E Q U I N T A

Le singole responsabilità (= segue =)

D) Le posizioni minori

Capitolo 1°

Maria Musselli

1.- La figura di Maria Musselli si presenta defilata nel presente processo, evocata esclusivamente da risultanza bancarie, e mai da persone che ad essa facciano riferimento.

Il suo nome compare :

a) nel già menzionato libretto al portatore "Patroclo", sul quale, in data 9/6/1976, risulta versato l'importo di Lire 157.500.000=, dato da G.B. Morello a Trisolini affinchè glielo investa (1);

b) in alcuni degli assegni circolari facenti parte della serie per complessive L.219.848.000=, richiesta da Benelli in data 22/6/1976, e pagati con addebiti sul conto "Comit 15" di Gissi e Galassi (2). La serie comprende il noto assegno "Bu="ti", poi girato a Giudice;

c) nella richiesta di assegni circolari in data 25/8/1976, fatta alla Banca "Cesare Ponti", per complessive L.40.000.000=. La serie comprende l'assegno "Sala", poi risultato convertito, insieme all'assegno "Carletti", nei quattro assegni circolari a favore di Giudice.

2.- L'imputata, interrogata solo nel dibattimento (3), ha riconosciuto le proprie firme, nelle occasioni ora dette, ed ha dichiarato di avere sempre eseguito incarichi dátile dal fratello Bruno, con il quale collaborava, senza conoscere le finalità delle varie operazioni. Ha ammesso di aver pensato che tali operazioni si riferissero ad una contabilità "nera", ma ha aggiunto di non aver mai avuto "elementi per andare oltre". Ha prodotto copia della distinta di versamento, nella quale si constata che l'emissione degli assegni circolari "Sala" e "Salata", per complessive L.40.000.000=, è stata effettuata a fronte di un assegno bancario di L.50.000.000=, rilasciato nella stessa data da Bruno Musselli, con introito della differenza in contanti (4).

3.- Tali essendo le risultanze di causa, il Tribunale ritiene - in conformità alle richieste della Pubblica Accusa - che l'imputata debba essere prosciolta per insufficienza di prove.

Le condotte della Musselli nei vari episodi rappresentano indubbiamente dei pesanti elementi a suo carico, poichè fanno presumere che ella fosse senz'altro a conoscenza dell'attività contrabbandiera del fratello, e che, di riflesso, il suo personale operato abbia costituito un concorso in tale reato (ed in effetti risulta che Maria Musselli è stata dichiarata colpevole di associazione per delinquere ed evasione di imposta di fabbricazione, con sentenza non irrevocabile del Tribunale di Milano in data 14/6/1982) (5).

Queste considerazioni, tuttavia, non autorizzano a ritenere con certezza che la Musselli fosse consapevole di cooperare altresì nei reati di collusione e corruzione. La provenienza dei fondi dell'assegno "Sala" dai conti del fratello esclude che ella abbia gestito in proprio l'operazione, il che agevolerebbe la presunzione che l'imputata fosse a conoscenza del destinatario dell'assegno. E l'incasso dei vaglia di Morello/Trisolini, ovvero degli assegni formati da Benelli, è, appunto, un incasso, che ancor meno può far presumere finalità collusive o corruttive in capo a chi li riceve.

Giusto appare, pertanto, il proscioglimento dell'imputata con la formula dubitativa.

Capitolo 2°

Maurizio Benelli

1.- Maurizio Benelli è stato prosciolto in istruttoria dai reati di collusione e corruzione, cosicchè egli risponde attualmente del solo reato di falso in assegno (capo D) relativo al noto assegno "Buti".

In ordine a tale addebito deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Si rinvia alle considerazioni in diritto destinate al tema nella parte VI, cap. 1°, par.4.

Capitolo 3°

Giuseppina Galluzzo

1.- La responsabilità dell'imputata nell'unico reato a lei ascritto (la c.d. collusione familiare) deve essere esclusa per le identiche considerazioni svolte allorquando si è esaminato tale delitto nel quadro delle imputazioni mosse a Raffaele Giudice. A tale parte della sentenza (cap.15°) si fa pertanto integrale rinvio.

Capitolo 4°

Francesco Giudice

1.- Per quanto attiene al concorso nell'addebito di esportazione di capitali in Svizzera, valgono le considerazioni già svolte a proposito del padre (parte II, cap.15°). Tuttavia la conclusione assolutoria deve essere parzialmente diversa, emergendo a favore di Francesco Giudice elementi tali da far escludere la sua diretta partecipazione ai fatti, e quindi tali da condurre ad un'assoluzione con formula più favorevole.

Già si è osservato come la prova del fatto storico (l'esportazione dei capitali) possa essere desunta dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi, ottenute dal giudice istruttore nell'ambito dell'indagine volta ad appurare gli estremi del delitto di corruzione ascritto a Raffaele Giudice.

Da tali dichiarazioni emerge un principio di prova favorevole a Francesco Giudice, nel senso che una sua attività sarebbe riscontrabile unicamente in data 15/3/1976, quando egli si recò in Svizzera, accompagnando la madre, a sottoscrivere il cartoncino sul quale era stato indicato procuratore dalla Galluzzo.

Se queste circostanze risultassero confermate, ne scaturirebbe un'attivazione di Francesco Giudice solamente dopo che il (preteso) reato sarebbe stato da tempo consumato, e quindi ne deriverebbe la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Ora, poichè si sostiene che la prova illecitamente acquisita non possa essere utilizzata in danno dell'imputato, ma possa essere valorizzata nella direzione contraria, il Tribunale ritiene che lo stesso principio debba valere nel caso in esame, in cui la fonte di prova è legittimamente acquisita ma ha una utilizzabilità circoscritta.

La ricordata Convenzione Europea, infatti, limita la collaborazione giudiziaria fra gli Stati firmatari alla "repressione" dei reati, dalla quale eccettua appunto i "reati militari che non costituiscano reato di diritto comune". Ne consegue che la fonte di prova offerta da uno Stato all'altro è inutilizzabile per la repressione del reato di collusione, e partecipa quindi della stessa categorica giuridica (l'inutilizzabilità) della prova invalidamente acquisita. Di modo che essa può venir utilizzata, a contrario, quando conduca all'affermazione

di estraneità dell'accusato rispetto al reato per il quale è esclusa l'assistenza fra gli Stati.

2.- Se così è, la documentazione elvetica ribadisce la non colpevolezza di Francesco Giudice.

Da essa risulta infatti che nel momento iniziale della vicenda, e cioè in quel 14/4/1975 nel quale la Galluzzo formula la richiesta di apertura del conto, Francesco Giudice è assente (6). La richiesta è firmata solo dalla madre (7), e la procura è rilasciata con firma "collettiva a due" (8), vale a dire ad entrambi i figli, ma non contiene la firma dei procuratori designati.

Ancora nel secondo momento della vicenda, e cioè quel 22 luglio 1975 nel quale la Galluzzo viene pedinata dal maresciallo Gorzegno, e nel quale ella quantomeno rilascia ulteriore procura individuale a Raffaele Giudice, il figlio Francesco è assente, vuoi perchè non figura negli atti bancari (9), vuoi perchè il maresciallo Gorzegno non ne constata la presenza accanto alla madre ed al Trisolini.

Solo il 15/3/1976 Francesco Giudice compare nella vicenda. Egli accompagna, a suo dire, la madre a Lugano (10), e la Galluzzo trasforma la procura collettiva ai due figli in una procura individuale al solo Francesco, il quale sottoscrive il relativo cartoncino (11).

Francesco Giudice diventa dinuovo estraneo alla vicenda nello ultimo atto (noto) della medesima, quando la Galluzzo, in data 16/3/1976, trasferisce il capitale dalla sede di Lugano a quella di Zurigo, per "motivi di sicurezza" (12).

3.- In questo quadro la figura di Francesco Giudice appare più come quella del beneficiario eventuale di un'iniziativa dei genitori, che non come quella di un compartecipe della loro azione.

In verità, occorre andare cauti nel seguire le prospettazioni difensive, che tratteggiano l'imputato come un ragazzo, del tutto all'oscuro di eventuali disegni dei genitori, impossidente e perciò estraneo ai gesti di disposizione di un capitale non suo, e comunque ignaro di eventuali provenienze illecite della somma esportata.

In direzione contraria è utile constatare che, anche se la provenienza del danaro fosse del tutto corretta, la sua esportazione non verrebbe per ciò solo legittimata. In secondo luogo, Francesco Giudice non è lo sprovveduto impossidente che si vuol far credere, poichè a quell'epoca ha già oltre 27 anni, le sue sostanze sono tutt'altro che esigue (come testimoniano gli accertamenti della PT) (13), e la sua posizione di impiegato di

spicco alla BNL gli conferisce esperienza in questa materia.

In terzo luogo, Francesco Giudice è variamente presente in momenti di rilievo della famiglia, poichè è lui a contattare la proprietaria degli appartamenti in via Capolecase, e ad acquistarne alcuni allorchè il padre sta per cessare dalla carica (14); è lui, accanto alla madre, ad interessarsi in modi assai discutibili alla ricerca di punti deboli del Giudice istruttore che ha appena fatto arrestare il padre; è lui ad ammassare mobili e quadri, ed a portarli via, quando sente come imminenti le perquisizioni (15); ed è lui soprattutto a fornire il proprio indirizzo di Via Lucania 13= in Roma, quale recapito che la madre lascia all'UBS allorchè stipula la convenzione iniziale con la banca (16).

Ma, nonostante tutto ciò, gli atti non offrono prova diretta di una partecipazione di Francesco Giudice all'accordo collusivo, tale da estendere a lui la punibilità ai sensi dell'art. 110 c.p. Egli è certamente al corrente dell'operazione sin dall'inizio, perchè la madre ammette di averlo informato (17), sia pure più tardi, e non vi è motivo per la madre di dirgli dopo quel che è assai più logico comunicare subito, non foss'altro perchè in un'operazione riservata (si veda la richiesta della Galluzzo di essere designata con una cifra) (18) è bene che il domiciliatario non sia all'oscuro dell'esistenza dell'operazione.

Ma la consapevolezza di Francesco Giudice non si risolve necessariamente in un concorso attivo nel reato, specie tenuto conto della natura istantanea del delitto di collusione, che porta il medesimo ad esaurirsi nel momento dell'accordo.

In questo circoscritto momento non v'è dubbio che i protagonisti dell'accordo sono Raffaele Giudice e Giuseppina Galluzzo, cui può accedere verosimilmente il Trisolini. Ma nulla autorizza a ritenere che Francesco Giudice abbia rafforzato la volontà dei genitori, sicuramente già deciso per loro conto ad effettuare comunque l'operazione; così come nulla autorizza a presumere che i capitali esportati siano anche suoi, poichè in tal caso non sarebbe stata rilasciata procura congiunta ad entrambi i figli.

Conseguentemente, poichè manca un apporto concursuale di Francesco Giudice nel momento dell'accordo collusivo, e poichè i suoi atti di intervento successivi sono susseguenti all'esaurimento del reato, nè lo incrementano in alcun modo, l'imputato deve essere prosciolto da questo addebito per non aver commesso il fatto.

4.- A diversa conclusione occorre pervenire per quanto attiene all'addebito di favoreggiamento reale.

In ordine alla materialità della condotta, già si è detto am=

piamente allorchè si è trattata la posizione di Raffaele Giudice, ed a tale trattazione si fa rinvio.

In ordine alle questioni giuridiche, sollevate dalla difesa per quanto concerne la sussistenza del dolo e degli altri elementi della fattispecie, si rinvia invece alla parte destinata a tali problematiche (parte VI cap.4°).

Capitolo 5°

Giuseppe Giudice

1.- Quanto a Giuseppe Giudice valgono in toto le argomentazioni svolte a proposito del fratello sul tema della c.d. collusione familiare.

La documentazione elvetica - che il Tribunale ~~richiede~~ ottiene uti=lizzabile là dove serve non alla repressione di un reato, ma a convalidare l'estraneità dell'imputato al medesimo - lo dimostra, ancor più del fratello, non partecipe dell'iniziativa dei genitori.

Giuseppe Giudice, infatti, non compare neppure a quei limitati fini nei quali compare Francesco nella documentazione elvetica. Egli è designato inizialmente dalla madre nella procura "collettiva a due", ma la sua firma non è mai apposta. Egli poi sparisce del tutto dalla scena quando la Galluzzo trasforma la procura duplice in procura singola, rilasciata al solo Francesco.

La sua estromissione successiva fa presumere ancora minore il suo eventuale ruolo di suscitatore o di rafforzatore del progetto dei genitori, allorchè fu decisa inizialmente l'esportazione dei capitali. Ne consegue che mancando del tutto la prova di una partecipazione attiva dell'imputato nel momento in cui si commise e si esaurì il reato, egli deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

Capitolo 6°

Eugenio Vatta

1.- La posizione di Eugenio Vatta è già stata ampiamente tratteggiata là dove ci si è occupati del c.d. caso Vatta, trattando degli addebiti mossi a Raffaele Giudice.

L'assoluzione con formula dubitativa, alla quale si pervenne nei confronti di quest'ultimo, deve essere trasferita pari pari in capo al Vatta, essendo egli l'istigatore diretto ed immediato di quel contatto Trisolini/Giudice, sul cui contenuto è rimasta l'ambiguità già descritta. Il Vatta, cioè, ha certamente sollecitato un accordo collusivo fra Trisolini e Giudice, e Trisolini ha certamente sollecitato un accordo del genere con il comandante generale.

Ma non è stato possibile affermare con sicurezza che Giudice abbia dato il proprio assenso con lo specifico dolo di "frodare la Finanza". E pertanto il dubbio si riverbera sulla posizione del Vatta. Si fa rinvio, per tutto l'iter argomentativo, al cap. 10° della parte destinata a Raffaele Giudice.

2.- Quanto alla questione giuridica della non punibilità dell'estraneo nel reato di collusione (che, ove accolta, produrrebbe l'assoluzione del Vatta con formula a lui più favorevole di quella dubitativa), la tesi verrà esaminata, e respinta, nella parte VI alla quale si rinvia : di modo che deve essere confermato il proscioglimento del Vatta con la formula del dubbio.

Capitolo 7°

Carlo Vlah

1.- Anche per il Vlah si rinvia all'analisi dei fatti, quale contenuta nel capitolo destinato al c.d. caso Vatta.

Nei suoi confronti, tuttavia, le conclusioni ivi raggiunte non possono essere trasferite rigidamente, essendo la sua posizione in parte difforme da quella del Vatta sotto il profilo del nesso causale rispetto all'evento.

Vlah, infatti, ricevette da Vatta la richiesta di conferire con Trisolini per il noto obbiettivo di sostituire il col. Bianchi. Tale richiesta egli trasmise a Voltolini, e successivamente propiziò l'incontro di Vatta con Trisolini a bordo della lussuosa imbarcazione da lui procurata.

Ma a questo punto l'apporto di Vlah alla commissione del reato si arresta. Egli rappresenta bensì un antecedente rispetto al contatto finale fra Trisolini e Giudice, ma non rappresenta un antecedente causale. Mentre il collegamento tra Vatta e Trisolini è in termini di rigidità causale, nel senso che Trisolini accoglie la richiesta di Vatta, si impegna a trasmetterla a Giudice, e di fatto la trasmette; il collegamento tra Vlah e Giudice è ulteriormente mediato da uno snodo interno (il contatto Vatta/Trisolini) che non ha carattere di certezza e di causalità necessaria, allorchè Vlah pone in essere la sua condotta, potendo il Vatta non approdare ad alcun risultato, e non essendosi Vlah adoprato per nulla in questo "preliminare".

Egli, cioè, propizia un antecedente, ma è un antecedente elastico. Invero, per evitare una propagazione indefinita delle cause dell'evento, occorre che le condotte a monte dell'evento stesso instaurino una vera e propria serie causale, e non rappresentino una semplice priorità del fatto voluto. In caso contrario l'accusa dovrebbe raggiungere anche il Voltolini, il Lotze, e qualsiasi altro soggetto che avesse, in ipotesi, messo in contatto inizialmente il Vatta con il Vlah.

Il fatto che ciò non sia stato attuato è l'implicita conferma

che l'accordo collusivo, del quale si controverte, deve essere circoscritto ai protagonisti diretti ed all'autore di quello antecedente che è deterministicamente produttivo dell'evento.

Mancando il nesso causale fra la condotta del Vlah e l'evento, l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto, formula per lui più favorevole di quella riservata ai coimputati.

P A R T E S E S T A

Questioni Giuridiche e verifica dei singoli reati

Si ritiene opportuno raggruppare in questa parte le questioni di diritto sollevate dalle varie difese e la verifica delle singole figure di reato.

Capitolo 1°

Raffaele Giudice

1.- Sebbene non sia stata espressamente contestata dalla difesa (che ha argomentato essenzialmente in linea di fatto, escludendo tesi subordinate), appare doveroso verificare la sussistenza delle singole figure di reato.

Per quanto concerne l'associazione per delinquere, l'accertamento dei fatti contenuto nella parte II consente di ravvisare pienamente tale reato.

Poichè il caso in esame non presenta aspetti peculiari, si rinvia all'ampio ed ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale relativo alle seguenti proposizioni :

- non necessità di un contatto diretto tra tutti gli associati, poichè il vincolo può essere costituito anche a mezzo di persone interposte, ed il delitto sussiste anche a prescindere dalla materiale riunione degli associati, dall'identità del luogo di residenza e dalla reciproca loro conoscenza (v. per tutte Cass., 1/2/1965, in CPMA, 1966, p. 1179).

- non necessità dell'impiego di una struttura in sè e per sè antigiuridica, ben potendo l'organizzazione essere costituita dalla perversione a scopi illeciti di un'entità in sè e per sè destinata a finalità legittime, quale una società commerciale e, ancor più, l'organizzazione degli uffici del Comando generale della GdF (per una fattispecie avente punti di contatto con la presente, sotto il profilo dell'incriminazione del gestore di un Ufficio imposte di consumo, concorrente in

un'organizzazione volta ad eludere il pagamento di tali imposte in materia di alcoolici, cfr. Cass., 19/12/1978, in CPMA, 1980, p.997, m.905).

- differenza rispetto al concorso di persone nel reato continuato (v. per tutte Cass., 22/2/1979, in CPMA, 1981, p. 736, m. 702).

- non necessità di un'organizzazione avente distribuzione specifica di cariche criminose, essendo sufficiente l'"affectio societatis scelerum", ossia un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti determinati, ma esteso ad un generico programma delittuoso (Cass., 16/1/1978, in CPMA, 1979, p. 519, m. 499).

Nel caso in esame risulta pienamente verificato :

- l'accordo fra tre o più persone (fondamentale al riguardo è il nucleo di base Giudice, Loprete, Musselli, Gissi, e Trisolini, con aggregazioni di livello secondario : si veda il capitolo di parte II dedicato ai c.d. assi privilegiati);

- la permanenza del vincolo associativo, espressa dalla durata della associazione lungo tutta la carica di Giudice, e dalla relazione costante con gli altri protagonisti in tutto tale periodo;

- la predisposizione comune di attività e di mezzi, quale la struttura di vertice della GdF, in raccordo diretto con la struttura commerciale delle varie aziende, e la struttura bancaria necessaria a consentire i vari movimenti di danaro;

- la distribuzione di compiti tra gli associati, che, per quanto concerne Giudice, si manifesta nella centralizzazione delle informazioni, nell'avocazione della potestà di trasferimento e di intervento, nella gestione mediata di verifiche compiacenti, ovvero nell'assenza di verifiche, o nella rimozione di verifiche efficaci (cfr. il capitolo dedicato nella parte II alla riorganizzazione degli uffici del Comando generale).

Per quanto concerne il ruolo di promotore e/o organizzatore, o capo esso pure deve venir riconosciuto, poichè è Giudice quegli che ha ristrutturato incisamente gli uffici del Comando generale, con ciò stesso assumendo la veste giuridica di "organizzatore", inteso come colui che predispone la struttura in modo da assicurare la commissione di un numero indefinito di reati (si ricordi, ad abbondanza, l'irriverente ma significativa qualifica di "principale" attribuita a Giudice da Musselli).

Anche il numero delle dieci persone è verificato, dovendosi elencare, accanto a Giudice, e sia pure con ruoli diversi, i vari Gissi, Galassi, Milani, Chiabotti Cesare, Chiabotti Pietro, Ferlito, Trisolini, Formato, Fontanelli e Musselli (quest'ultimo incluso nella locuzione residuale "e altri", contenuta nel capo A).

2.- Venendo all'esame del reato di cui al capo B) (concorso nel falso dei verbali attestanti la presa in carico e la lavorazione del DPL pervenuto alla "Siplar"), pur esso sussiste, quantomeno a titolo di dolo eventuale. Una volta acquisito che Giudice è a conoscenza del traffico contrabbandiero, egli non può ignorare (ove pur si volesse dubitare che non lo sappia positivamente) che ogni reato di contrabbando si realizza attraverso la mediazione di una falsità documentale.

Il ferreo regime dei documenti di accompagnamento, infatti, esige che l'apparente liberazione di un prodotto dall'imposta si realizzi solamente attraverso un mendacio (1). L'unica ipotesi contraria, che l'esperienza ha rivelato, è quella del c.d. "sbiancamento" del gasolio, ma essa, per intanto, si riferisce al gasolio e non al DPL, e poi è tecnica di limitato impiego, non essendo redditizia su ingenti quantitativi (2).

Pertanto, poichè l'azione di Giudice è finalizzata all'attuazione del contrabbando, egli, nel volere l'evento che la sua mente si rappresenta, "accetta il rischio" dell'altro evento giuridico costituito dalla falsità, nei confronti della quale egli è indifferente.

Obbietta la difesa, a questo riguardo, che, una volta escluso che il concorrente (Giudice) compia una parte della condotta tipica (la falsificazione materiale), si aprono unicamente le vie dell'istigazione della volontà del correo o del rafforzamento della medesima, e non avrebbe fondamento giuridico una imputazione di concorso sotto la specie del "favorire" l'attività altrui. Ciò vale tanto di più - prosegue la difesa - in un caso come il presente, nel quale i reati avevano già cominciato ad essere eseguiti assai prima che Giudice ascendesse alla carica e potesse favorirli : di tal chè non si ravviserebbe neppure il rafforzamento della volontà altrui, in quanto i reati proseguono identici nella loro commissione, e l'asserita (dall'accusa) "maggior tranquillità" che otterrebbero gli autori, sarebbe irrilevante perchè costoro avrebbero già assunto prima tutto il rischio inerente alle loro condotte.

L'assunto, sebbene acuto, non può essere condiviso (e lo si contesta qui unitariamente, anche per i suoi riflessi sul concorso nel reato di contrabbando).

Esso infatti riposa sul presupposto che la condotta contrabbandiera dei petrolieri, essendo iniziata prima*, non sia stata per nulla influenzata dall'ascesa di Giudice alla carica di Comandante generale : ma tale proposizione equivale ad una petizione di principio, contraddetta in fatto dall'evidente constatazione che i petrolieri vollero la nomina di Giudice a Comandante generale, e per ottenerla si indussero anche a pagamenti considerevoli (cfr. la parte II, cap. 14°-).

E' possibile supporre che un fatto "indifferente" sia pagato a caro prezzo ? La risposta è ovviamente negativa e si fonda

* Non solo, ma il "valore" delle merci è più ampio e incontrollato e titolare nell'ambito proprio dell'operazione "gruppo", nella fase 1974-1975;

anche su tutte le considerazioni già svolte nel cap. 2° della parte II, vale a dire sulle nuove dimensioni che il traffico contrabbandiero stava assumendo. L'allargarsi dei contatti, l'estendersi delle proporzioni, il moltiplicarsi delle società e degli investimenti, sono tutti dati di fatto che in tanto si sviluppano, in quanto la copertura ha acquisito in solidità, in durata, in stabilità ed in autorità di intervento. E' sotto questa luce che occorre vedere il rafforzamento delle volontà antigiuridiche, ed è sotto questa luce che il "favorire" si risolve, senza forzatura alcuna, nel "suscitare" volontà nuove e nel "consolidare" volontà già formate, ed ora rese più spregiudicate.

Fondata è, altresì, l'imputazione dell'aggravante del numero delle persone (aggiungendosi agli imputati sopra elencati anche il Di Sapio, che nel reato di falso innegabilmente concorre : si veda al riguardo la sentenza del Tribunale di Torino in data 22/12/1981 nel c.d. processo "Isomar/2"); nonchè la aggravante della fede privilegiata (per la quale si rinvia all'analitica disamina dell'argomento effettuata dalla sentenza ora menzionata, da intendersi qui recepita).

3.- Del pari sussistente è la fondatezza dell'imputazione di concorso nel reato di contrabbando, attuato sia con apporti di tipo attivo (gli interventi di rimozione), sia di tipo omissivo (l'inerzia nel reprimere). Essendo il contrabbando il reato fondamentale, oggetto e scopo dell'associazione instaurata, è conseguenziale dedurne un apporto di tipo concursuale, e quindi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. Le restanti aggravanti, della qualità di pubblico ufficiale e delle quantità singolarmente superiori ai 20 qt., sono in re ipsa, data la funzione di Giudice (in un reato non "proprio"), e la oggettiva portata dei carichi.

4.- E', invece, improcedibile l'azione penale in ordine alla falsità della prima firma di girata apposta sull'assegno "Buti".

Si tratta, infatti, di un assegno circolare non emesso da un Istituto di Credito di diritto pubblico rientrante fra quelli indicati dall'art. 25 del RDL 12/3/1936 n.375 (che enumera bensì la BNL, ma non la Banca Commerciale Italiana).

Ne consegue che :

- i documenti formati dal personale delle banche non incluse nel detto elenco non possono considerarsi atti pubblici (v. per tutte Cass., 22/7/1977 n. 3264);

- il reato ascritto si qualifica come falso in scrittura privata, di documenti equiparati agli atti pubblici solamente "quoad poenam" dall'art. 491 c.p.;

- il reato è punibile a querela della persona offesa, a norma dell'art. 493-bis c.p. introdotto dall'art. 89 della legge 24/11/1981 n. 689;

- tale regime di procedibilità a querela vale anche quando "la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile" (Cass., Sez. un., 17/4/1982, in CPMA, 1982, p. 1494);

- a tale dizione deve ricondursi anche il caso in cui la persona offesa sia inesistente, essendovi analoga impossibilità di pervenire alla proposizione di una querela, ed essendovi ancor più palese insussistenza di un danno privato;

- la formula riflettente l'improcedibilità dell'azione penale prevale su qualsiasi altra formula, nel senso che impedisce l'esame di qualsiasi valutazione afferente il merito (Cass., Sez. un., 9/5/1964, in CPMA 1965, p. 80, m. 96).

In tali termini deve essere dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato.

5.- In ordine al reato c.d. di collusione familiare (capo E) le considerazioni giuridiche sono già state accomunate all'esame dei fatti, dato lo stretto intreccio delle une e dell'altro. In ordine ai vari episodi di collusione diversi da quello non si pongono questioni giuridiche, ed altrettanto dicasi per il reato di corruzione (per quanto attiene alla questione del concorso tra quest'ultimo reato e quello di collusione si vedano le osservazioni svolte nel capitolo che segue). Deve unicamente essere esclusa (sia per Giudice che per gli altri imputati) l'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 CP, non risultando che alcuno degli imputati abbia determinato a commettere il reato qualche persona ad esso soggetta.

Capitolo 2°

La punibilità dell'estraneo nel reato di collusione

(Musselli, Gissi, Galassi, Milani, Chiabotti Cesare e Pietro, Vatta, Gambarini)

1.- Alcune difese hanno riproposto la questione relativa alla non punibilità dell'estraneo nel reato di collusione.

Si sostiene in particolare che nei reati a concorso necessario o plurisoggettivi - e tale è senza dubbio il delitto di col=

lusione - non si applicano le norme sul concorso eventuale di persone, perchè la tecnica legislativa usata in questo tipo di fattispecie è quella di sancire specificamente la punibilità dell'estraneo, ove questa sia la volontà del legislatore. E siccome l'espresso assoggettamento a pena dell'estraneo sarebbe superfluo, se avesse ingresso nella materia il generale principio di cui all'art. 110 c.p., l'apposita menzione fatta dal legislatore in numerose fattispecie sta ad indicare che negli altri casi di concorso necessario, in cui non ne sia sancita espressamente la punibilità, l'estraneo non può considerarsi soggetto a pena.

Si osserva ancora che nel concorso eventuale di persone la condotta dei concorrenti non trova alcuna descrizione nella fattispecie, e perciò la loro punibilità non deriva dalla realizzazione di una fattispecie legale, ma dall'estensione della medesima a condotte "esterne" in forza dell'art. 110 c.p. Viceversa, nel reato a concorso necessario la condotta dell'estraneo fa parte della struttura dell'illecito, perchè la pluralità degli agenti è assunta dalla fattispecie come elemento costitutivo. Pertanto non avrebbe ragion d'essere l'estensione della punibilità in forza delle norme sul concorso, non potendosi tale punibilità ricavare da altre norme penali, nè di parte speciale, nè di parte generale.

2.- A queste argomentazioni si deve replicare che il problema ha ormai fatto oggetto di ripetute decisioni giurisprudenziali, che lo hanno risolto - e le difese stesse ne dànno atto correttamente - in senso antitetico a quello prospettato.

La Cassazione infatti ha costantemente affermato (ora in modo esplicito, respingendo la tesi sopra esposta; ora in modo implicito, affermando la giurisdizione del giudice ordinario quando con il militare concorre il soggetto "laico") che lo estraneo concorre nella consumazione del reato ed è soggetto alla stessa pena cui soggiace il finanziere (Cass., Sez. un., 17/1/1953, in Giust. Pen., 1953, III, c. 474, n. 406; Cass., 15/10/1963, ivi, 1965, II, c. 17; Cass., 24/3/1969, in CPMA, 1970, p. 1274, n. 1889; Cass., 14/1/1970, ivi, 1971, p. 672, m. 932; Cass. 16/4/1973, ivi, 1975, p. 685, m. 871).

Ma poichè le difese hanno invitato a rimeditare il problema, che le pronuncie della Cassazione risolverebbero senza farsi carico delle contrarie argomentazioni di parte della dottrina, il Tribunale ritiene doveroso non limitarsi ad invocare il principio di autorità, e riesaminare le osservazioni difensive.

3.- Esse tuttavia, per quanto pregevoli, non possono venir condivise, poichè riposano principalmente su una sorta

di petizione di principio. Siccome in numerosi casi di concorso necessario di persone il legislatore ha espressamente sancito la punibilità dell'estraneo, si ritiene che questa tecnica debba essere universalizzata, e che il silenzio mantenuto dal legislatore in altre fattispecie sia espressivo della volontà di mandare esente da pena l'estraneo.

L'argomento, a ben guardare, non è altro che l'applicazione del principio "ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit". Ma questa tecnica interpretativa, come è noto, esige cautela, poichè si fonda sulla premessa di un uso costante di un certo criterio normativo, così da far presumere che l'abbandono del medesimo in occasionali fattispecie sia indice della volontà contraria.

Ora, se è vero che sono abbastanza numerose le fattispecie a concorso necessario, nelle quali è espressamente sancita la punibilità dell'estraneo (si possono ricordare i reati previsti dagli artt. 246, 261, 262, 321, 546, 552, 556 c.p.), non si può tralasciare che sono numerose anche le fattispecie nelle quali tale punibilità non è menzionata, e tuttavia l'intenzione del legislatore appare orientata nella stessa direzione : cosicchè non è agevole dire che egli "noluit" solo perchè "tacuit" (si possono ricordare i reati di ratto consensuale, di bancarotta preferenziale, di rivelazione di segreti d'ufficio).

4.- Sebbene autorevole dottrina corrobori la tesi sostenuta dalle difese, è soprattutto la dottrina più recente - attenta al proliferare della legislazione speciale, e quindi al fatale attenuarsi delle linee di una certa purezza dommatica perseguita dal Codice penale - quella che perviene alle conclusioni opposte.

Rimossi dal campo di indagine i reati a concorso necessario a) convergente (e cioè quelli nei quali le azioni dei soggetti si dispiegano nella medesima direzione, realizzando una forma di reato collettivo : ad esempio lo sciopero, la serrata, l'associazione per delinquere); rimossi i reati a concorso necessario b) antagonistico (nei quali le azioni dei concorrenti si dirigono l'una contro l'altra : ad esempio il duello, la rissa); rimossi ancora i reati a concorso necessario c) apparente (nei quali l'azione di uno o più soggetti concorre ad integrare la fattispecie, ma è estranea alla previsione penale, perchè quello è il soggetto che in realtà la norma vuole tutelare : ad esempio l'usura, l'induzione al matrimonio mediante l'inganno, lo sfruttamento della prostituzione); negli altri casi - e cioè nella categoria che comprende propriamente il reato in esame - l'incriminabilità del soggetto estraneo deve essere risolta dall'interprete con una ricerca caso per caso della volontà legislativa.

Non si tratta, insomma, di invocare la regola di tassatività

e perciò di escludere la punibilità di un soggetto in quanto ciò rappresenterebbe un'estensione analogica della legge penale. Ma si tratta di valutare se questo soggetto è punibile in forza del principio generale per cui chiunque concorre in un reato ne risponde : principio, questo, che è così universale da escludere, per definizione, un'estensione analogica della norma incriminatrice quando esso è operante.

Infatti, anche gran parte della dottrina fautrice della tesi proposta dalle difese non dubita della portata generalissima delle norme dettate sul concorso di persone, cosicchè è lecito ritenere che il legislatore ha previsto una disciplina unitaria per tale concorso, sia che esso si manifesti nella forma eventuale, sia che si esprima nella forma del concorso necessario.

Il problema pertanto si riduce ad una questione di compatibilità tra quest'ultima struttura e le norme sul concorso eventuale : e francamente non si vede una appagante spiegazione, in termini di incompatibilità, se non la contrapposizione tra accidentalità da un lato e necessarietà dall'altro, insufficiente a sostenere un'inconciliabilità concettuale.

5.- A questa conclusione viene tuttavia replicato - da parte della dottrina - che un'incompatibilità sussiste, giacchè le norme sul concorso eventuale di persone sono dettate essenzialmente (come già si è anticipato nel par. 1) per quelle condotte che non ricadono direttamente nella previsione della norma incriminatrice, ovverossia non costituiscono l'azione tipica, ma a questa "accedono" in forza del legame concursuale. Onde che, siccome il concorrente necessario realizza una parte dell'azione tipica, non è agli artt. 110 ss. che può farsi richiamo, ma solo alla previsione o meno della sua punibilità nella norma di parte speciale.

Questa obbiezione, sebbene suggestiva, è ancor più fragile delle precedenti. Infatti è acquisizione ormai pacifica che le norme sul concorso di persone non hanno soltanto la funzione ora addotta - e cioè quella di rendere punibile la condotta che non riproduce l'azione tipica, ma a questa accede in forza della concursualità (funzione incriminatrice) - bensì anche una funzione circostanziale o di disciplina : il fatto, cioè, corrisponde già ad una figura di parte speciale o di norma speciale, ed il "regime di concorso" lo circostanzia, aggravando od attenuando la pena in funzione di modalità numeriche o qualitative del soggetto (si può ipotizzare, ad esempio, una serie di lesioni inferte successivamente o contestualmente da varie persone, nelle quali il vincolo concursuale rileva ai fini dell'applicabilità di talune aggravanti).

Quindi un primo punto appare solido : la struttura del reato a concorso necessario non rende automaticamente applicabile

il canone "ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit", perchè l'assenza di previsioni della punibilità dell'estraneo lascia aperto il problema dell'applicabilità delle norme generali sul concorso; e tale applicabilità deve sicuramente venire ammessa quantomeno nella parte in cui le norme sul concorso assolvono alla funzione "circostanziale" (in particolare, si consideri la gravità delle conseguenze allorchè si volesse escludere dai reati a concorso necessario l'applicabilità degli artt. 118 e 119 c.p.).

6.- Ma la tesi difensiva è ulteriormente indebolita dalla accennata considerazione che non è affatto universale la non punibilità del concorrente necessario non assoggettato espressamente a pena. L'assunto, infatti, avrebbe più consistenza se, in via interpretativa analitica, si fosse pervenuti alle stesse conclusioni alle quali le difese ritengono di giungere in via dommatica e sintetica. Ma così non è.

La giurisprudenza e parte della dottrina, invero, sono venute via via elaborando risposte di punibilità dell'estraneo in numerosi casi, così da svuotare l'affermazione che il difetto di previsione legislativa si traduce costantemente nel difetto di punibilità dell'estraneo. Si possono ricordare :

- il reato di bancarotta preferenziale, nel quale è riconosciuta la punibilità del creditore che riceve il pagamento, sempre che egli sia consapevole dell'insolvenza del debitore ed agisca al fine di procurarsi un vantaggio (Cass., 9/6/1961, in CPMA, 1961, p. 707, m. 1511; Cass., 22/10/1965, ivi, 1966, p. 479, m. 734; Cass., 8/4/1968, ivi, 1969, p. 573, m. 863);

- il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, nel quale è affermata la punibilità di colui che riceve la notizia, se ha istigato o determinato il pubblico ufficiale a rivelarla (Cass., 2/12/1967, in CPMA, 1969, p. 1085, m. 1639; Cass., 14/1/1976, ivi, 1977, p. 891, m. 1052; Cass., 7/12/1977, ivi, 1979, p. 1150, m. 1176);

- il reato di sottrazione consensuale di minorenne, in cui la qualità di minore non esime quest'ultimo dalla qualità di soggetto punibile se l'imputazione sia accertata.

Si può obbiettare che nelle decisioni ora ricordate la condotta dell'estraneo è ritenuta punibile solo in quanto vada oltre il compimento di quegli atti necessariamenti complementari a quelli dell'autore tipico, apportando un contributo causale ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma incriminatrice come necessario perchè possa perfezionarsi il reato. Ciò potrebbe sorreggere la tesi che, anche in questi casi, il legislatore, nel tipizzare la condotta dell'estraneo, ne ha già valutata la rilevanza penale escludendola, e che la punibilità può risorgere solo in forza delle norme dettate per il concor-

so eventuale di persone, applicabili anche alle fattispecie plurisoggettive necessarie, se non incompatibili con esse.

Ma l'obbiezione non risolve ancora il problema. La spinosa questione può trovare risposta, ad avviso del Collegio, nell'elaborazione di quella distinzione che è stata proposta in tema di fattispecie plurisoggettive, e che si esprime nella "doppia valutazione" del fatto operata dalla norma incriminatrice : una valutazione di garanzia in rapporto al bene tutelato, ed una valutazione precettiva in rapporto ai soggetti.

Può accadere che queste due valutazioni non si sovrappongano : e ciò avviene in quelle fattispecie plurisoggettive necessarie, nelle quali la condotta di un soggetto contribuisce alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, ma non contravviene essa stessa al precetto (come ad esempio per il percettore di una somma usuraria).

In questi casi, sul piano della lesione del bene protetto il contributo apportato dal partecipe non incriminato è pariteticо a quello apportato dal partecipe incriminato; ma, siccome il legislatore ritiene di non estendere all'estraneo il precetto rivolto all'intraneo, la condotta del primo non può essere sottoposta ad una seconda valutazione attraverso le norme sul concorso eventuale di persone nel reato, dopo che già una volta è stata valutata irrilevante da una norma di parte speciale.

In altri casi, invece, la condotta dell'estraneo non rappresenta un semplice momento operativo della condotta dell'intraneo, bensì un centro propulsore di quest'ultima, e perciò è legittimo valutarla alla stregua delle norme generali sul concorso di persone nel reato.

Questo spiega perchè la giurisprudenza sopra ricordata - pur con esplicitazione non completa - ha apparentemente circoscritto la punibilità dell'estraneo nelle accennate fattispecie della bancarotta preferenziale e della rivelazione di segreti di ufficio : perchè ha preteso che l'estraneo partecipi non solo della 1) lesione dell'interesse protetto (valutazione di garanzia), ma anche del 2) disvalore espresso dalla condotta del soggetto qualificato (valutazione precettiva).

Se così è, si giustifica la punibilità dell'estraneo nel reato di collusione, perchè il suo apporto alla lesione del bene protetto si coniuga necessariamente con un'attività di propulsione verso il soggetto proprio, non potendosi avere accordo senza una reciproca determinazione al medesimo.

In altre parole, quella che è la conclusione apparentemente empirica di parte della dottrina - e cioè la ricerca caso per caso della volontà del legislatore - si precisa attraverso il criterio della doppia valutazione, e si risolve nella punibili=

tà dell'estraneo ogni qualvolta la sua condotta non si riferisce al dato naturalistico della fattispecie, ma ad un elemento della sua struttura giuridica.

7.- Questa conclusione, d'altronde, è imposta anche e primariamente dalla necessità di evitare l'assurdo che un soggetto attivo del reato, il quale realizzi una parte essenziale della fattispecie, vada esente da pena per considerazioni di natura astratta.

Il "principio di coerenza" fra le parti di cui si compone l'ordinamento giuridico è stato recentemente affermato con tanta linearità ad opera di una pronuncia della Corte Costituzionale (30 novembre 1982 n.204, in Foro it., 1982, I, c. 2988), da diventare strumento principe nelle questioni interpretative, e da condurre addirittura a sospetti di incostituzionalità qualora una determinata norma volesse venir interpretata in termini opposti. Ora, produrrebbe senza dubbio una lettura incoerente delle norme sul concorso un'esegesi che considerasse punibile il "laico" il quale istiga il finanziere a colludere, e non il "laico" che completamente collude.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, il Tribunale ritiene che il costante insegnamento della Corte di Cassazione meriti piena adesione, ed applicazione agli imputati interessati nel presente procedimento (e cioè Musselli, Gissi, Galassi, Chiabotti Cesare e Pietro, ed anche Vatta e Gambarini, nella parte in cui la tesi che qui si respinge condurrebbe ad un loro proscioglimento con formula per essi più favorevole di quella dubitativa).

Capitolo 3°

Il concorso dei reati di collusione e di corruzione.

(R.Giudice, Musselli, Gissi, Galassi, Milani, Chiabotti Cesare e Pietro)

1.- Altra questione sollevata dalle difese concerne il concorso dei reati di collusione e corruzione. Anche a questo

riguardo le difese dànno atto di una costante risposta affermativa da parte della giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass., 15/10/1963, in Giust. pen., 1965, II, c. 17; Cass., 24/3/1969, in C.P.M.A., 1970, p. 1274, m. 1889; Cass., 14/1/1970, ivi, 1971, p. 672, m. 932; Cass., 7/5/1971, ivi, 1972, p. 1862, m. 2727; Cass., 17/5/1971, ivi, 1972, p. 1861, m. 2726; Cass., 5/1/1974, ivi, 1975, p. 1306, m. 1728; Cass., 21/12/1978, ivi, 1981, p. 293, m. 315); ma anche sotto questo riguardo il Tribunale viene invitato a riconsiderare la questione, osservandosi che la collusione, accompagnata dalla percezione di una somma di danaro, è interamente contenuta nel reato di corruzione, onde questo dovrebbe assorbire quello, al fine di evitare un "bis in idem" sostanziale, quale si otterrebbe incriminando prima l'accordo collusivo e poi l'esecuzione dell'accordo stesso.

Nemmeno questa tesi può essere accolta.

Si può convenire con la difesa che non è criterio risolutivo quello di fare leva sulla diversità del bene giuridico tutelato dalle norme, al fine di ammettere od escludere la concorrente applicazione di norme incriminatrici diverse che regolino la stessa condotta. Ma deve farsi leva su ciò che le stesse difese non contestano, e cioè sul canone che è il criterio di specialità a disciplinare il concorso apparente di norme, e che il c.d. reato progressivo o assorbente si realizza solamente quando la consumazione di un certo illecito presuppone necessariamente anche la consumazione di un altro illecito, rispetto al quale il primo possiede uno o più elementi specializzanti.

Orbene, se si pongono a raffronto le due fattispecie astratte, si constata in primo luogo che ci si trova di fronte a due reati che possono essere definiti "propri" : nella corruzione si punisce il fatto tipico del pubblico ufficiale, nella collusione quello del militare della GdF. Sul punto le due fattispecie stanno in un rapporto di specialità discendente, dato che il militare della GdF è senza dubbio una specie del genere costituito dal pubblico ufficiale, facendo parte di un corpo militare che, funzionalmente, è inserito tra i corpi di polizia dello Stato e posto a tutela dei suoi interessi finanziari primari.

Ambedue le norme, poi, sono caratterizzate dal dolo specifico, nel primo caso prevedendosi l'accettazione di danaro, di un'altra utilità o della relativa promessa, per commettere atti contrari ai doveri d'ufficio; nel secondo prevedendosi, invece, l'accordo diretto a frodare la finanza. Anche sotto questo profilo si constata come, per il pubblico ufficiale - finanziere, la frode alla finanza non possa non costituire una specie del genere rappresentato dagli "atti contrari ai doveri d'ufficio".

Le due fattispecie, fino a questo momento caratterizzate da una specialità unilaterale per specificazione, invertono il lo-

ro rapporto rispetto ad un ulteriore elemento costitutivo. Per la corruzione, infatti si richiede anche l'accettazione del danaro, di altra utilità, o della relativa promessa in tal senso, elemento aggiuntivo rispetto al semplice accordo capace di integrare la collusione.

Il rapporto di specialità, pertanto si presenta - come è stato osservato - in forma bilaterale (unilateralmente per aggiunta), nel senso che la corruzione è generale rispetto ai soggetti ed al dolo specifico, ed è speciale rispetto alla condotta.

Ma, una volta constatato quanto sopra, risulta chiaro che ciascuno dei due reati si può realizzare senza costituire necessariamente una violazione anche dell'altra norma incriminatrice. Il finanziere può colludere senza ricevere danaro od altra utilità o promesse; ed il finanziere che riceva danaro o utilità o promesse, può farlo anche a fini diversi dalla frode alla finanza, non essendo solo questi gli atti contrari ai suoi doveri d'ufficio (ad esempio, al fine di agevolare indebitamente un collega).

A questa stregua, è pur vero che il finanziere il quale colluda ricevendo danaro realizza necessariamente il reato di corruzione. Ma ciò non stà ad indicare l'assorbimento di un reato nell'altro, più di quanto accada quando ad un reato si aggiunga un elemento occasionale che ne integra anche un secondo.

Ancora una volta il principio di coerenza si impone. Ritenere il reato di collusione assorbito in quello di corruzione, quando si accompagna alla percezione di danaro, equivarrebbe non solo a svuotare la finalità di fondo della legge 9/12/1941 n.ro 1383 (che ha voluto dettare un regime di speciale rigore per una certa categoria di militari), ma pervenire all'assurdo che il finanziere il quale collude senza ricevere danaro è assoggettato ad una pena edittale più elevata di quello che colluda verso corrispettivo di moneta.

Pertanto appare del tutto corretto l'insegnamento giurisprudenziale che ritiene sussistente il concorso dei due reati.

Capitolo 4°

Il favoreggiamento reale

(Francesco Giudice)

1.- In ordine al reato di favoreggiamento reale, ascritto a

Francesco Giudice, la difesa ha rilevato innanzitutto la mancanza di prova del dolo in capo all'imputato, poichè gli atti non offrono alcuna dimostrazione che egli fosse a conoscenza nè della pregressa consumazione del reato di corruzione ascritto al padre, nè della provenienza degli assegni da tale reato, nè infine della conversione degli assegni nel noto tappeto.

L'assunto non può essere condiviso.

Occorre per intanto ricordare che il 2° comma dell'art.379 c.p. richiama l'ultimo cpv. dell'art. 378, il quale stabilisce che il favoreggiamento sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile, o risulta che non ha commesso il fatto. Ne consegue che non si richiede, nel favoreggiatore, la consapevolezza che la persona favorita ha commesso un reato, noto in tutti i suoi elementi storici e giuridici; ma si esige semplicemente la consapevolezza che la persona favorita è inquisita per un reato, o addirittura è semplicemente passibile di essere perseguita per aver commesso un fatto che riveste estremi di possibile rilevanza penale.

In altre parole, è necessario e sufficiente che l'agente operi con la coscienza e la volontà di aiutare il sospettabile autore di un reato per quanto concerne il suo interesse alle cose che hanno relazione con il reato stesso (Cass., 9/3/1966, in CPMA, 1967, p. 241; Cass., 11/6/1956, in Riv. it. dir. pen., 1957, p. 134).

Orbene, Francesco Giudice era sicuramente a conoscenza del procedimento a carico del padre, sia per l'evidenza del suo arresto, sia per il suo personale intervento in alcune delle telefonate intercettate, che facevano riferimento alla vicenda giudiziaria del genitore.

Non solo, ma anche a voler supporre che Francesco Giudice sapesse genericamente dell'arresto del padre, ma ne ignorasse le motivazioni (ed è ipotesi del tutto accademica, perchè a quasi tre mesi dalla cattura gli estremi delle accuse erano sicuramente noti ai familiari), una conoscenza più specifica si era certamente prodotta in capo all'imputato per effetto dei colloqui da lui avuti con Petochi e con Coen.

E' l'imputato stesso, infatti, a dichiarare di aver conferito con loro proprio sul tema della deposizione alla quale i due testimoni erano stati chiamati di recente dal giudice istruttore. E siccome a Petochi ed a Coen era stato chiesto appunto di illustrare gli acquisti cui Raffaele Giudice aveva destinato i noti assegni circolari, è evidente che Francesco Giudice aveva appreseo anche il preciso collegamento che l'autorità giudiziaria stava ricostruendo tra i reati addebitati al padre e l'impiego degli assegni.

Oltre tutto, non si spiegherebbe altrimenti la significativa circostanza che, fra i molti tappeti presenti nel locale ispe-

zionato - secondo la deposizione dibattimentale del maggiore Vita, confermata da Raffaele Giudice - abbia rimosso proprio e soltanto quello acquistato da Coen. E la rimozione del tappeto insieme ad altri mobili, unita alla considerazione che altro mobilio di gran pregio fu rinvenuto all'atto della perquisizione, fa pensare irresistibilmente che il trasloco concernesse non la generica messa in salvo di beni di valore, ma proprio e soltanto i mobili acquistati dalla antiquaria Fedia Branzi : vale a dire concernesse la rimozione del profitto dei vari assegni.

Quindi Francesco Giudice agì non per un generico movente di panico dovuto ai sequestri conservativi che stavano fioccando ad opera dell'autorità giudiziaria, ma proprio ed essenzialmente per sottrarre alle indagini le cose che egli ormai sapeva essere derivate dagli assegni oggetto dell'istruttoria.

2.- La difesa eccepisce ancora che, anche ammesso tutto ciò, mancherebbe nel fatto la nota dell'"assicurazione" e la nota del "prodotto, prezzo o profitto del reato", necessarie ad integrare la fattispecie. In particolare, Francesco Giudice non avrebbe assicurato tali risultati perchè egli non agì per evitare la dispersione dei beni ed il loro definitivo impossessamento da parte dell'imputato (così Cass., 13/11/1979, in CPMA, 1981, p. 1220, m. 1082); tant'è vero che, appena saputo della perquisizione, fece ritrovare il tappeto. Di modo che egli avrebbe in ogni caso desistito dall'azione delittuosa, o quantomeno avrebbe realizzato un reato rimasto nello stadio del tentativo.

Ma in contrario si deve replicare che la tesi difensiva è chiaramente contraddetta dalla presenza del biglietto proveniente dalla mano stessa di Francesco Giudice, del quale si è ampiamente trattato in altra sede (parte II, cap. 4°). La dicitura "tappeto poi rubato" è la migliore dimostrazione che l'imputato voleva fare sparire il tappeto lasciando intendere che la sua scomparsa era dovuta ad un furto; e, quindi, che l'assicurazione del bene era, nelle intenzioni, definitiva e non certo temporanea.

Che poi l'avv. Vannucci - presente allorquando il fratello Giuseppe Giudice venne interrogato in carcere, e reso informato che il tappeto non era stato rinvenuto - abbia strapazzato Francesco Giudice e lo abbia invitato a far rientrare il maltolto, è ipotesi altamente probabile, anche alla luce dell'inutilità della sparizione e del sollecito ritorno dell'oggetto : ma ciò non toglie che il reato fosse già pienamente consumato, attraverso la collocazione del bene in un luogo non agevolmente raggiungibile dagli inquirenti.

3.- Eccepisce ancora la difesa che Francesco Giudice non a=

vrebbe assicurato il prodotto o il prezzo di un reato, per= chè il prodotto o il prezzo del delitto di corruzione, nel caso in esame, sarebbero gli assegni e non il tappeto.

Nemmeno questa tesi può essere condivisa.

Il prodotto del reato di corruzione non può ritenersi, e= videntemente, l'assegno consegnato dal corruttore, ma l'uti= lità che deriva dalla conversione del titolo. E' vero che oc= corre una correlazione immediata tra il reato e la cosa che ne deriva; ma è altresì vero che l'assegno o il danaro hanno per loro natura una funzione strumentale e liberatoria, e la loro utilità è nulla fino a che non si tramutano in beni o prestazioni dei quali il detentore possa fruire.

Potrebbe dubitarsi se si permanga in presenza del concetto di "prodotto" o di "profitto" in caso di tramutazioni succes= sive (ad esempio in caso di fusione di un monile in oro, ov= vero di permuta del bene ottenuto con un altro bene). Ma nel caso in esame il nesso di derivazione tra l'asegno ed il be= ne con esso acquistato è pur sempre di tipo primario, ed il tappeto deve riguardarsi come prodotto, o quantomeno come pro= fitto, del reato di corruzione.

Ne consegue che il reato ascritto a Francesco Giudice risul= ta verificato in tutti i suoi elementi costitutivi.

P A R T E S E T T I M A

Il trattamento sanzionatorio

Capitolo 1°

Raffaele Giudice

1.- Tutti i reati ascritti a Raffaele Giudice, per i quali è stata pronunciata affermazione di colpevolezza, possono e debbono essere unificati con il vincolo della continuazione. Lo impone l'evidente unicità del proposito, che è quello di assecondare il contrabbando dei coimputati al fine di trarne personale profitto, e che quindi aggrega sia la molteplicità dei fatti di evasione dell'imposta, sia la molteplicità dei reati strumentali.

2.- L'individuazione del reato più grave deve essere fatta in concreto. Dal punto di vista della sanzione edittale, tale reato più grave è quello di falso in atto pubblico di fede privilegiata, che ha lo stesso massimo del reato di collusione, ma presenta un minimo più elevato.

Tuttavia, poichè il reato di falso, nell'economia della vicenda complessiva, ha rilievo nettamente minore degli altri reati, essendo meramente strumentale e non oggetto di dolo diretto, appare corretto attribuire la qualifica di reato più grave a quello di collusione, che coglie l'essenza della condotta antigiuridica dell'imputato, rappresentata dall'infedeltà ai suoi doveri istituzionali, e che deve essere sanzionato, per quanto si dirà.- con pena più elevata di quella minima prevista per il reato di falso.

* in concreto ;

3.- Nella determinazione della sanzione occorre convenire che il presente reato di collusione, esaminato sotto il profilo esclusivamente oggettivo, rappresenta un caso da manuale scolastico atto a giustificare il massimo della pena.

P A R T E S E T T I M A

Il trattamento sanzionatorio

Capitolo 1°

Raffaele Giudice

1.- Tutti i reati ascritti a Raffaele Giudice, per i quali è stata pronunciata affermazione di colpevolezza, possono e debbono essere unificati con il vincolo della continuazione. Lo impone l'evidente unicità del proposito, che è quello di assecondare il contrabbando dei coimputati al fine di trarne personale profitto, e che quindi aggrega sia la molteplicità dei fatti di evasione dell'imposta, sia la molteplicità dei reati strumentali.

2.- L'individuazione del reato più grave deve essere fatta in concreto. Dal punto di vista della sanzione edittale, tale reato più grave è quello di falso in atto pubblico di fede privilegiata, che ha lo stesso massimo del reato di collusione, ma presenta un minimo più elevato.

Tuttavia, poichè il reato di falso, nell'economia della vicenda complessiva, ha rilievo nettamente minore degli altri reati, essendo meramente strumentale e non oggetto di dolo diretto, appare corretto attribuire la qualifica di reato più grave a quello di collusione, che coglie l'essenza della condotta antigiuridica dell'imputato, rappresentata dall'infedeltà ai suoi doveri istituzionali, e che deve essere sanzionato - per quanto si dirà - con pena più elevata di quella minima prevista per il reato di falso.

* in concreto ;

3.- Nella determinazione della sanzione occorre convenire che il presente reato di collusione, esaminato sotto il profilo esclusivamente oggettivo, rappresenta un caso da manuale scolastico atto a giustificare il massimo della pena.

Il livello al quale avviene l'accordo collusivo è il più alto ipotizzabile in relazione al Corpo della GdF, coinvolgendone il Comandante generale. L'intensità del dolo è piena, poichè addirittura l'avvento alla carica deve intendersi preordinato alla collusione. La durata del fatto è molto estesa, essendosi protratta per oltre quattro anni. Il danno all'Erario è ingentissimo, dovendosi valutare nell'ordine delle decine di miliardi in questo solo limitato segmento dell'attività contrabbandiera.

L'effetto di discredito delle istituzioni, poi, è stato enorme, generando nei cittadini il più amaro degli sdegni, e cioè la constatazione che gli organi preposti alla difesa degli interessi della collettività fossero proprio quelli che davano manforte agli evasori, attentatori di tali interessi. L'impatto negativo sull'immagine del Corpo è stato incommensurabile, provocando crisi di identità in tutti i suoi membri onesti, i quali hanno visto travolta nel fango generalizzato anche la propria personale onestà (si leggano le molte lettere più o meno anonime indirizzate a Giudice durante la sua detenzione, da parte di finanzieri che gli esprimevano la loro individuale tragedia).

L'impunità assicurata sistematicamente agli evasori dell'imposta ha prodotto un'emorragia all'Erario particolarmente perniciosa in momenti di grave difficoltà della finanza pubblica, ed ha creato per giunta un guasto nelle coscienze a contagio illimitato, poichè il trionfo della corruzione altrui è la spina più acuta nel fianco di chi si sforza di difendere la rettitudine propria, e diventa spesso la causa di ulteriori cedimenti a catena.

Per tutti questi aspetti la condanna esigerebbe esemplare severità. Tuttavia il Tribunale non può non farsi carico di altre considerazioni di segno opposto.

In primo luogo, deve ricordare che il presente procedimento non è che una parte, e neppure delle maggiori, del più vasto traffico contrabbandiero oggetto di altre istruttorie e di altri futuri giudizi, che vedono e presumibilmente vedranno Raffaele Giudice ulteriormente coinvolto.

Nel caso di una sua nuova affermazione di responsabilità, il suo trattamento sanzionatorio "atomizzato" verrebbe ad essere più grave di quel che egli avrebbe potuto conseguire avvalendosi del "simultaneus processus", che la legge normalmente riconosce all'imputato accusato di più reati.

Questo interesse ha dovuto venir compresso per le molte e sempre valide ragioni che il Collegio ha ritenuto di individuare nell'ordinanza del 15 ottobre 1982. Ma appare rispondente a giustizia che di tale interesse si tenga conto attraverso un parziale risarcimento nel momento della determinazione della sanzione.

In secondo luogo, giocano considerazioni di natura perso= nale. Raffaele Giudice è l'unico, tra gli imputati di spic= co, che non si è sottratto al processo ed alla resa dei con= ti con la giustizia. Loprete e Musselli, gli altri grandi re= gisti, sono stati sistematicamente latitanti; i Chiabotti lo sono stati appena lo hanno potuto; Gissi e Galassi hanno sog= giornato a lungo all'estero prima di costituirsi; lo stesso Milani ha scelto alla fine questa via.

Gissi e Loprete hanno praticato senza risparmio la strada delle ricusazioni pretestuose, degli esposti, degli anonimi. Raffaele Giudice almeno questo lo ha risparmiato. Ha svolto la sua difesa nel processo con una ostinazione che per molti aspetti si dovrebbe qualificare temeraria ed impudente, ma che altri elementi inducono invece a vedere come avvolta da una sorta di tardivo stoicismo.

In Giudice la sovrapposizione del ruolo alla persona è to= tale : per cui un processo che attenti al suo ruolo, attri= buendogli l'infamante qualifica di traditore, è un processo che attenta direttamente alla sua identità ed alla sua vita. Di qui la strenua negazione, la menzogna talora puerile, il rifiuto di ogni ammissione, anche quando essa avrebbe potuto aiutare a meglio spartire le responsabilità.

Se il processo è esso stesso pena, indubbiamente l'espiazio= ne di Giudice è già incominciata; ed indubbiamente essa avrà contorni e dimensioni che trascenderanno comunque qualsiasi sanzione inflitta dall'autorità giudiziaria.

La necessità di mediare tra questi elementi contrapposti in= duce il Collegio a decisioni non facili. Si ritiene, per intan= to, di negare all'imputato le attenuanti generiche. Le dinami= che sopra accennate possono trovare sufficiente composizione nell'ambito della pena edittale, e non si ravvisano "circostan= ze tali da giustificare una diminuzione della pena", al di là dell'uso dei parametri già forniti dall'art. 133 c.p.

In particolare, l'assoluta mancanza di resipiscenza di fron= te alle dimensioni istituzionali dei danni arrecati, e l'asso= luta intransigenza anche di fronte agli sviluppi processuali più evidenti, il costante ribaltamento del mendacio sugli an= tagonisti processuali ed il rifiuto di ogni apporto collabora= tivo, impediscono di dilatare oltre misura le considerazioni umanitarie delle quali si è detto. Nè varrebbe invocare l'in= censuratezza dell'imputato, poichè nel pubblico ufficiale (e la considerazione vale evidentemente anche per Di Censo e Cop= pola, dei quali si dirà in seguito) l'incensuratezza è un pre= supposto necessario della qualifica, cosicchè il fare leva su questo solo elemento equivarrebbe a codificare un'arbitraria diminuzione sistematica della pena edittale.

In conclusione il Collegio ritiene di :

infliggere per il reato di collusione la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, aumentata a quattro anni e dieci mesi per effetto della contestata aggravante;

- irrogare l'aumento di dieci mesi di reclusione e lire 2.400.000 di multa in relazione al reato di corruzione, che appare il più grave fra i reati "satelliti" (a tale riguardo si precisa che l'irrogazione della pena pecuniaria deve considerarsi ammessa anche quando il reato-base è punito con la sola pena detentiva: cfr. Cass., 13.12.1960, in CPMA, 1961, p. 1250, n. 1122; che la multa è applicata nella misura massima prevista dall'art. 319 CP - senza, peraltro, utilizzare la rivalutazione di cui allo art. 113 della legge 24.11.1981 n. 689, perché i fatti sono anteriori alla sua entrata in vigore - per un'esigenza di adeguatezza della sanzione pecuniaria alla gravità dei fatti; che viene operato un aumento per la continuazione dei fatti di corruzione fino al triplo, data la molteplicità e l'estensione degli episodi);

- irrogare l'ulteriore aumento di otto mesi di reclusione e lire 4.600.000 di multa per il concorso nel reato di contrabbando (considerando che in questo reato la pena pecuniaria è proporzionale, e perciò elevatissima, ma trova il limite del triplo della pena inflitta per il reato sul quale opera l'aumento);

- irrogare, infine, l'aumento di sei mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere; e di due mesi di reclusione per il reato di falso aggravato; così da infliggere una pena complessiva di sette anni di reclusione e lire 7.000.000= di multa.

Segue per legge la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di cinque anni. Infatti, secondo un ripetuto insegnamento della Corte di Cassazione, nella determinazione della durata della pena accessoria, in caso di reato continuato, deve aversi riguardo all'entità della pena inflitta per il reato più grave, e non alla pena complessiva (cfr., da ultimo, Cass., 19.1.1978, in CPMA, 1980, p. 87, n. 84).

Ciò comporta che l'interdizione dai pubblici uffici sia temporanea, e che non operino le pene accessorie considerate dall'art. 219 del cod.pen.mil.pace, richiamato dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383. La degradazione, infatti, presuppone la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni (art. 28 del cod. pen.mil.pace); e la rimozione (alla quale è sufficiente una condanna superiore a tre anni: art. 29) presuppone la permanenza nel grado, laddove Raffaele Giudice è stato ormai collocato a riposo.

Capitolo 2°

I petrolieri

Nei confronti dei c.d. "petrolieri" si può adottare una prima valutazione unitaria, che accomuna le loro condotte sotto l'aspetto oggettivo.

In questa valutazione, di segno indiscutibilmente negativo, giocano pesantemente tutti gli elementi che sono già stati ricordati nel capitolo precedente, vale a dire l'entità del danno, l'ampiezza e la durata del fenomeno, l'intensità del dolo, la profondità e la diffusione dell'inquinamento corruttivo, il pregiudizio per le istituzioni, la spregiudicata indifferenza a regole e valori, protratta in modi tendenzialmente indefiniti.

Per queste ragioni il Collegio ritiene doveroso accedere a livelli di pena di una certa qual severità (unicamente temperati dalla considerazione per i molteplici processi ai quali tutti gli imputati sono tuttora soggetti), e negare le attenuanti generiche (salva l'eccezione rappresentata da Salvatore Galassi, della quale si dirà).

Così pure il Collegio ritiene di dover considerare per tutti il reato di collusione quale "reato più grave", dati i suoi valori di pena edittale, e data altresì la sua centralità sostanziale; e correlativamente ritiene di dover effettuare un rilevante aumento della sanzione pecuniaria (prevista per il reato "satellite" di corruzione, ed operata in forza della citata sentenza 12 dicembre 1980 della Corte di Cassazione: v. CPM, 1981, p. 1250, n. 1122) attesa la gravità e molteplicità dei fatti corruttivi, e l'esigenza di un adeguamento agli stessi della modesta sanzione edittale.

Ulteriore ed ultimo elemento comune è l'unificazione dei reati con il vincolo della continuazione, data l'evidente unicità del proposito criminoso.

Differenziano, invece, i livelli di pena, all'interno del quadro ora detto, le diverse posizioni dei singoli nell'ambito dell'organizzazione contrabbandiera, ed il diverso comportamento processuale.

Pertanto il Tribunale così statuisce :

Bruno Musselli : posizione di massimo rilievo nell'organizzazione; latitanza sistematica; nessun apporto collaborativo; elemento di propulsione di tutti i reati;

Pena-base tre anni e sei mesi di reclusione; aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e lire 2.400.000 di multa. Interdizione temporanea dai pubblici uffici. Assenza di pene accessorie di natura militare, per la sua qualità di soggetto non militare.

- Vincenzo Cissi : posizione di massimo rilievo nell'organizzazione; latitanza e atteggiamento iniziale gravemente ostruzionistico verso l'autorità giudiziaria; successiva costituzione in carcere ed atteggiamento solo in parte collaborativo. Pena-base tre anni di reclusione; aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e lire due milioni di multa. Interdizione temporanea dai pubblici uffici. Assenza di pene accessorie di natura militare per lo stesso motivo.

- Mario Milani : posizione di notevole rilievo nell'organizzazione; assoggettamento all'autorità giudiziaria ed atteggiamento iniziale di collaborazione processuale; latitanza finale. Pena-base due anni e sei mesi di reclusione; aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e lire due milioni di multa. Pena complessiva pari a tre anni di reclusione e lire due milioni di multa. Assenza di pene accessorie, dato il livello della pena-base.

- Cesare e Pietro Chiabotti : posizione di minor rilievo in questo specifico settore dell'organizzazione contrabbandiera; latitanza e assenza di ogni collaborazione processuale. Le stesse pene (detentiva e pecuniaria) stabilite per Mario Milani.

- Salvatore Galassi : posizione di notevole rilievo nell'organizzazione; latitanza iniziale; assoggettamento successivo all'autorità giudiziaria, ed atteggiamento di ampia, ripetuta e multiforme collaborazione con varie autorità giudiziarie, così da apportare notevoli contributi alle indagini istruttorie. Attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate. Pena-base due anni e sei mesi di reclusione; riduzione ad un anno e dieci mesi per effetto delle concesse attenuanti; aumento a due anni di reclusione e lire un milione di multa per effetto della continuazione.

Capitolo 3°

Gli ufficiali del Nucleo di Torino

Di Censo e Coppola rispondono del solo reato di collu

sione, essendo stati prosciolti dagli addebiti di corruzione e di falso. La gravità del reato di collusione, peraltro, è notevole, trattandosi di ufficiali di grado elevato, di ampie capacità tecniche e di notevoli responsabilità, e perciò di persone pienamente idonee a reprimere quelle offese con le quali si sono invece alleati.

La violazione di uno specifico dovere di fedeltà rende più grave la sanzione nei loro confronti, rispetto a quella che viene irrogata ai privati. Si aggiunge l'assenza di ogni collaborazione processuale, il ricorso a fatti di alterazione (Coppola), ed il negativo quadro di personalità complessivo (Di Censo).

In conseguenza si rifiutano le attenuanti generiche, e si infligge la pena di tre anni e sei mesi di reclusione al Di Censo, e tre anni di reclusione al Coppola.

Consegue per legge l'interdizione temporanea di entrambi dai pubblici uffici (art. 29 CP); nonché la loro rimozione dal grado, per effetto della combinata lettura degli artt. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, 219 e 29 cod.pen.mil.pace.

Capitolo 4°

Francesco Giudice

Di tutti gli altri imputati, solo Francesco Giudice viene dichiarato responsabile di taluno dei reati ascritti, e precisamente per il solo reato di favoreggiamento reale a lui contestato nel capo L).

L'imputato appare meritevole dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 CP, poiché - se anche non spontaneamente, certo volontariamente - egli si è adoperato per elidere le conseguenze dannose del reato, restituendo il tappeto con sollecitudine.

Non essendo contestate aggravanti, non si impone alcun giudizio di bilanciamento in ordine all'attenuante concessa, e la stessa opererà in misura diretta sulla pena.

Non si ritiene, invece, l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche, perché tutti gli elementi pas-

sibili di giocare a suo favore si esauriscono nell'attenuante sopra concessa. In particolare la sua reiterata presenza in momenti salienti ed ambigui della vicenda familiare lo rende immeritevole di mitigazioni della pena ulteriori rispetto alle facoltà già concesse dall'art. 133 c.p.

La gravità del fatto (programma di sparizione di prove e di beni) di fronte ad un'attività giudiziaria in corso, impone una pena di una certa qual responsabile severità, appena temperata dalla considerazione che l'imputato agì per solidarietà verso il padre.

Pertanto gli si infligge la pena-base di nove mesi di reclusione, ridotta a sei mesi per effetto della concessa attenuante.

La completa incensuratezza dell'imputato, il carattere occasionale del fatto e lo sforzo riparatorio successivo inducono a concedergli entrambi i benefici di legge.

Capitolo 5°

Altre statuizioni

1.- Tutti gli imputati che hanno riportato condanna sono tenuti in solido al risarcimento delle spese del presente processo.

2.- Tutti i condannati (ad eccezione di Francesco Giudice, il quale fruisce della sospensione condizionale della pena) possono fruire di indulto. Tuttavia essi sono tutti soggetti ad altri procedimenti, e taluni già condannati, per cui si rivela opportuna l'applicazione del beneficio in sede di cumulo. Poichè per nessuno di essi l'applicazione immediata sarebbe risolutiva al fine dell'acquisto della libertà, se ne differisce l'applicazione alla sede esecutiva.

3.- Ai sensi dell'art. 480 C.p.p. si impone la declaratoria di falsità della prima firma di girata apposta sull'assegno "Buti" di cui al capo D).

4.- Deve essere respinta l'istanza di libertà provvisoria avvanzata dalla difesa di Vincenzo Gissi.

L'imputato si è reso autore di reati di notevolissima gravità, sanzionati non solo da questo ma da altri processi (cfr. la sentenza del Tribunale di Torino in data 22/12/1981), e ri=

sulta imputato anche in altre istruttorie.

La sua posizione nell'organizzazione contrabbandiera è stata di primaria rilevanza, essendo egli uno dei grandi registi dell'operazione, persona che ha usato della propria intelligenza e capacità per orchestrare una delle più ampie e dannose frodi perpetrate ai danni dell'Erario.

Il suo atteggiamento processuale è stato inizialmente di tale antagonismo da andare ben al di là dell'esercizio dei diritti di difesa riconosciuti all'imputato, traducendosi, oltre che in puntigliosa negativa, anche in esposti, ricusazioni pretestuose, inquinamento di prove (vedasi il biglietto al detenuto Bormida), e protratta latitanza.

La costituzione in carcere e le parziali ammissioni degli ultimi mesi non possono modificare se non in piccola parte (e di ciò si è tenuto conto nel determinare la sanzione) il quadro complessivo, e non possono rendere concedibile il beneficio.

Tanto più che - e lo si osserva come considerazione di ordine generale - altri devono essere i parametri di valutazione giuridica quando la libertà provvisoria viene invocata prima della sentenza di condanna, ed altri quando la si richiede dopo tale pronuncia (sia pure non irrevocabile). Nella prima fase la presunzione di non colpevolezza gioca il ruolo principale, ed il provvedimento cautelare di custodia può trovare giustificazione essenzialmente nella prospettiva delle a) esigenze istruttorie e della b) difesa della collettività dal pericolo di ripetizione di reati.

Nella seconda fase la presunzione di non colpevolezza inevitabilmente si attenua a seguito della verifica giudiziale della responsabilità, ed assume rilievo l'esigenza di assicurare l'esecuzione della pena. Per cui poco giovano, a questo punto, le considerazioni sull'assenza di esigenze istruttorie e sull'abbandono dell'attività incriminata da parte del Cissi; mentre assume peso la sua già constatata propensione alla latitanza, oltretutto così diffusa tra i vari imputati di questo processo, da trasformare l'astratto pericolo in qualcosa di assai più sostanzioso e tangibile.

5.- Tutti gli imputati condannati (ad eccezione di Francesco Giudice, il cui reato non ha arrecato danno patrimoniale all'Amministrazione delle Finanze) debbono solidalmente risarcire alla parte civile costituita i danni da essa patiti. Poichè la parte civile ha chiesto la liquidazione di tali danni in separato giudizio, in tal senso il Tribunale provvede, disponendosi ora la semplice condanna solidale alla rifusione delle spese processuali. Tali spese, avuto riguardo alla lunghezza e laboriosità del giudizio ed allo

impegno richiesto dall'ampiezza del materiale e dalla molteplicità delle questioni, vengono liquidate in lire due milioni e cinquecentomila, giusta richiesta della parte.

6.- Le difese dei familiari di Raffaele Giudice hanno avanzato, nella discussione finale, la richiesta di dissequestro dei beni di loro pertinenza.

Poiché Giuseppina Galuzzo e Giuseppe Giudice vengono assolti da tutti i reati loro rispettivamente ascritti, la richiesta potrebbe trovare accoglimento, non essendo pronunciata confisca.

L'istanza, tuttavia, non può trovare accoglimento in questa sede e momento, poiché le cose sequestrate sono restituite a chi prova di averne diritto solamente "dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento" (art. 622/4° CPP), e tale non è ancora la presente sentenza.

E' pur vero che la restituzione "può" avvenire anche prima dell'irrevocabilità della sentenza, quando non è obbligatorio mantenere in sequestro (art. 622/5° CPP), ma, data la delicatezza del presente procedimento e la possibilità di un'impugnazione della Pubblica Accusa, appare opportuno mantenere il sequestro sino al formarsi della sentenza irrevocabile.

Quanto a Francesco Giudice, alle considerazioni ora dette si aggiunge la sua qualità di "condannato" per uno dei reati ascrittigli (art. 622/2° CPP).

(Il dispositivo segue le "note di riferimento").

NOTE DI RIFERIMENTO

Il cognome indica la persona che ha reso le dichiarazioni.

La cifra indica la pagina dell'affogliazione. Il numero romano indica il volume.

La dicitura "Atti acq." indica che il documento fa parte del volume degli atti acquisiti nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 144-bis CPP.

La dicitura "dib." indica udienza dibattimentale.

PARTE SECONDA

Cap. 2°

(1) 456/I
(2) Galassi, 627, 10/IV
(3) Galassi, 627, 76/IV
(4) Galassi, 627, 11/IV
(5) cfr. cap. XIII, sez. 2^
(6) Erba, 479/IV
(7) Galassi, 627,11/IV
(8) Galassi, 627, 66/IV
(9) Erba, 480/IV
(10) Righettini, 97/III
(11) Galassi, 627, 23-48/IV
(12) 354, 357, 366, 374 s./I
(13) Bonetti, 564/III
(14) 1165/I
(15) 381, 1024/I
(16) 411/I
(17) 1165/I
(18) Galassi, 627, 16/IV
(19) Galassi, 627, 40/IV
(20) Galassi, interrog. al G.I. in Lecco il 1°.7.1982, atti acc
(21) cfr. la disamina effettuata nel cap. dedicato a Milani, in parte III, cap. 4°.
(22) cfr. la sentenza del Trib. Torino in data 22.12.1981.
(23) Galassi, 627, 48 e 65/IV; ID, 4.2.1982, atti acq.
(24) 411, 1165/I
(25) 437/III
(26) X/fasc. 1
(27) sentenze Trib. Torino 28.5.1981, confermata sul punto da Corte d'Appello Torino, 5.7.1982; e sentenza Trib. Torino, 22.12.1981.
(28) Galassi, 627, 19/IV
(29) Galassi, 627, 49/IV
(30) Galassi, ivi, e 628/IV
(31) 347/IV
(32) Galassi, 627, 57/IV
(33) 374/I
(34) Mancini, 400/III
(35) Mancini, 392/III
(36) Mancini, 395/III
(37) Mancini, 393/III

(38) Galassi, dib., 26/X (39) Mancini, 516/III
(40) Righettini, interr. 21.9.1982, in atti acq.
(41) Galassi, 627, 20/IV
(42) Galassi, 627, 5 - 8 - 22 - 23 s. e passim/IV
(43) V. infra il cap.10°, sul c.d. caso Sau
(44) Confronto Galassi/Gissi, 30.6.1982, in atti acq.
(45) Galassi, 627, 13/IV (46) Galassi, 627, 34/IV
(47) Galassi, 627, 35/IV
(48) Galassi, 627, 48/IV; 632/IV; int. 4.2.1982 in atti acq.
(49) Galassi, dib. 26/X
(50) Galassi, 627, 51/IV; confronto Galassi/Galiberti del 1'8.10.1982, in atti acq.; sentenza Trib.TO, 22.12.1981
(51) Galassi, 627, 52/IV
(52) Righettini, int. 21.9.1982, in atti acq.
(53) Aldegondi, int. 4.10.1982, in atti acq.
(54) Pedone, int. 1°.10.1982, in atti acq.
(55) Galassi, int. 1°.7.1982 a Lecco, in atti acq.
(56) Galassi, 627, 43/IV, e id., int. 1°.7.1982, in atti acq.
(57) Righettini, 99/III
(58) Gissi, int. 30.6.1982, in atti acq.
(59) Milani, 271/IV; Galassi, memoria 18.8.1982 e int. 30.9.1982, in atti acq.; Formato, in atti acq.
(60) Galassi, 627, 16/IV (61) 427/III
(62) 439/III (63) 440/III
(64) Galassi, memoria 18.8.1982, p. 17, e dib. 26/X
(65) Milani, 270, 275, 589, 637/IV
(66) Gissi, 589, 590-ter/IV; id., int. 30.6.1982 in atti acq.; confronto Gissi/Galassi, 8.10.1982, ivi
(67) Cfr. il cap. V, nella sezione dedicata all'"asse" Gissi/Loprete.
(68) Milani, 637/IV (69) Milani, 267/IV
(70) Gissi, 589/IV (71) Milani, 637/IV
(72) Galassi, 627, 72/IV; Righettini, 99/III
(73) Galassi, 627, 58 e 59/IV (74) Galassi, 627, 17/IV
(75) Righettini, int. 21.9.1982, atti acq.
(76) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(77) Galassi, 627, 20 e 59/IV
(78) Galassi, 627, 19/IV; Benelli, 325/IV
(79) Galassi, 627, 20/IV (80) Galassi, 627, 59/IV
(81) Galassi, int. 1°.7.1982 a Lecco, in atti acq.
(82) Galassi, 627, 56/IV (83) Galassi, 627, 60/IV
(84) Atti acq.
(85) V. le deposizioni istruttorie e dibattimentali di Cambo, Dell'Isola, Farné, Lecca. Cfr. il cap. 13° dedicato al c.d. caso Bormida
(86) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(87) Galassi, 627, 13/IV
(88) Galassi, 627, 31/IV; Righettini, e Benelli, 305/IV
(89) Galassi, 627, 37/IV (90) Galassi, 627, 32 e 33/IV

(91) Benelli, 309/IV
(92) Benelli e Righettini, 305/IV
(93) Righettini, 99/III (94) Galassi, 627, 34/IV
(95) Benelli, 315, 318, 325/IV
(96) Galassi, dib. 26/X (97) V. infra cap. 12°
(98) V. le dichiarazioni di Buzzoni, Galassi, Lancini, Lasnata, Righettini, ed il memoria di Cesare Chiabotti.
(99) Galassi, interr. 12.7.1982 a Busto A., in atti acc.
(100) Galassi, 627, 47/IV
(101) V. sentenza "Isomar/1"
(102) De Nile, dib. 23/XI

Capitolo 3°
Le possidenze

(103) 181 s./I; 829 s./I (104) 756 s./I
(106) Produzioni allegate a verbale ud. 11/XI
(105) Pizzuti, dib., 11/XI (107) Vol. VI, fasc. 7
(108) Diana, 249/III, e dib. 3/XI
(109) 847/I (110) 757/I
(111) 856/I; vol.VII, 4 (112) 850/I
(113) 758/I (114) 951 s./I
(115) 945/I; v. et 989/I (116) Diana, dib. 3/XI
(117) Diana, 248/III (118) Diana, 294/III
(119) Atti acc. (120) Giudice, 209/IV
(121) Diana, 294/III (122) Diana, 294/III
(123) Giudice, 179/IV
(124) Diana, 294/III; Napoli, 298/III
(125) Di Re, 296/III; vol. VI n. 1
(126) Vol. VI n. 7 (127) 757/I
(128) 757/I (129) 758/I
(130) 790/I (131) 791 s./I
(132) Giudice, 202/IV (133) 219/IV e passim
(134) 756/I (135) Borsi di Parma, dib. 9/XI
(136) Diana, VI, fasc. 1 (137) Giudice, 179/IV
(138) Giudice, 165/IV (139) Giudice, 181/IV
(140) Giudice, 182/IV (141) V. par. 2/d di questo cap.
(142) 847/I (143) 849/I
(144) Giudice, 182/IV (145) Diana, 248/III
(146) Giudice, 182/IV (147) Giudice, 187/IV
(148) Giudice, 209/IV (149) Giudice, 217/IV
(150) Giudice, 640/IV (151) Fr. Giudice, 249/IV
(152) Galluzzo, 224/III (153) Fr. Giudice, 250/IV
(154) Dib., 2/XII (155) 201/I
(156) Giudice, 182/IV (157) Fr. Giudice, 250/IV
(158) Fr. Giudice, dib. 21/X (159) Memoria, dib. 2/XII
(160) Fr. Giudice, 250/IV (161) 841/I
(162) 845/I (163) Memoria, dib. 2/XII

Note, parte II

(164) 757/I
(165) Memoria, dib. 2/XII
(166) Giudice, 182/IV
(167) Tortosa, 234/III
(168) 945/I
(168 - bis) Vol. VII, fasc. 4
(169) 951/I
(170) 850/I
(171) 217/III
(172) Tortosa, 232/III
(173) Ficani, 215/III
(174) 860/I
(175) Memoria, dib. 2/XII
(176) scrittura 234/III
(177) Memoria, dib. 2/XII
(178) Milani, 637/IV
(179) Arg. ex int. Giudice, 203, 211/IV
(180) Floriani, 617/III
(181) Giudice, 209/IV
(182) Diana, dib. 3/XI
(183) Diana, dib. 3/XI
(184) Fr. Giudice, dib. 21/X
(185) Giudice, dib. 22/X
(185 - bis) Vol. VI, fasc. 1
(186) Diana, 335/III
(187) Impero, 299/III
(188) Diana, 248 e 294/III
(189) Diana, 248 e 294/III
(190) Diana, 249/III

Capitolo 4°
Gli assegni

(191) 878/I
(192) Galassi, 627 e 631/IV
(193) 873, 878/I
(194) Benelli, dib., 22/X
(195) XIII, fasc. 5
(196) 536, 542, 543/I
(197) 882/I
a dib. 17/XI
(198) V. fotocopia allegata
(199) V. fotocopia distinta, ivi
(200) 533, 543/I; et VI, 1°
(201) 534, 890/I
(202)
(203) 534, 691, 875/I
(204) 900/I
(205) 896/I, e Benelli, cit.
(202) 728/I; 203/III
(206) Giudice, 189/IV; dib., 22/X
(207) Coen, 204/III
(208) Giudice, 166/IV
(209) Giudice, 168/IV
(210) Giudice, 172/IV
(211) Giudice, 181/IV
(212) Giudice, 186/IV
(213) 132/IV
(214) Giudice, 186/IV
(215) Giudice, 166/IV
(216) Giudice, 202/IV
(217) Giudice, 204/IV
(218) Giudice, dib., 22/X
(219) Giudice, dib., 22/X
(220) Giudice, dib., 22/X
(221) Giudice, dib., 22/X
(222) Giudice, dib., 22/X
(223) Coen, dib., 4/XI
(224) Coen, dib., 4/XI
(225) Giudice, dib., 22/X
(226) Petochi, 203/III
(227) Giudice, dib., 22/X
(228) 204, 208/III
(229) Vita, dib., 18/XI
(230) 208/III
(231) Vita, 668/III e dib.
(232) Vita, dib., 18/XI
(233) 731/I
(234) Vita, 668/III
(235) 731/I
(236) 733/I; Fr.Giudice, 249/IV
(237) Vita, dib., 18/XI
(238) M. Giudice, dib., 18/XI
(239) Fr. Giudice, 249/IV, e dib., 21/X
(240) Vita, dib., 18/XI
(241) Mazi, 11/XI, dib.

(242) R. Giudice, dib., 18/XI (243) Vita e Pazi, dib., cit.
(244) Pazi, dib., 11/XI (245) Coen, dib., 4/XI
(246) Vita, dib., 18/XI
(247) Righettini, 303/III; Galassi, 627, 63/IV; id., atti acq.; id., dib., 26/X
(248) Galassi, dib., 26/X
(249) vol. XIII, Fasc. 5; v. contestazioni del G.I. a Galassi in data 30.9.1982, in atti acq.
(250) Benelli, dib., 22/X
(251) Galassi, 631/IV e dib., 26/X
(252) Musselli, dichiarazione scritta allegata a dib., 2/XII
(253) voll. VII e VIII (254) 236, 238, 241, 244/III
(255) Carbone, 645/III (256) Tobia, 667/III
(257) Tobia, dib., 5/XI (258) Tobia, 667/III
(259) 645, 667/III (260) Nicola, 115/III
(261) Bellardi, Karakotch, 300 e 301/III
(262) Karakotch, 300/III (263) Diana, 294/III

Capitolo 5°
Gli "assi privilegiati"

(264) Galassi, int. 12.7.1982, a Busto A., in atti acq.
(265) Formato, int. 10.9.1982, in atti acq.
(266) Righettini, 151/III; Galassi, 627, 84/IV; Galassi, int. 3.2.1982, in atti acq.
(267) Righettini, ivi; confronto Righettini-Benelli, 303 ss./IV; Righettini, int. 21.9.1982, in atti acq.; Righettini, dib. 4.11.1982; Galassi, passim.
(268) De Mile, dib., 23/XI
(269) Righettini, 102/III; Galassi, int. 1°.7.1982, atti acq.
(270) Galassi, int. 1°.7.1982, in atti acq.
(271) Galassi, ivi.
(272) Galassi, int. 12.7.1982, a Busto A., in atti acq.
(273) Ciccone, int. 30.9.1982, in atti acq.
(274) Sciaiò, int. 5.10.1982, in atti acq.
(275) Mancini, 425/III; Gissi, int. 8.10.1982 in atti acq.
(276) Vissicchio, 89, 464, 553/III, e dib., 30/XI
(277) Righettini, 151/III; Vissicchio, 595/III
(278) Vissicchio, 462, 595/III; dib., 30/XI
(279) Vissicchio, 462/III
(280) Vissicchio, 90/III (281) Vissicchio, 86/III
(282) Vissicchio, 89/III; Gissi, 561/IV
(283) Vissicchio, 551/III
(284) Vissicchio, 86, 91, 93, 464/III
(285) Vissicchio, 463, 552/III; dib., 30/XI
(286) Milani, 635/IV; v. appunto sequestrato a Formato, X/10

NOTE, parte 2^, cap. 5°
Gli assi privilegiati

(287) Milani, 270, 589, 637/IV
(288) Righettini, 146/III; Galassi, memoria 18.8.1982 in atti acq.; Galassi, int. 8.10.1982, ivi
(289) Fedone, int. 1°.10.1982, in atti acq.
(290) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(291) Galassi, int. 8.10.1982 e confronto con Marocco, in atti acq.- Cfr. il cap. 9° della parte II.
(292) Gissi, int. 8.10.1982, in atti acq.; Galassi, int. 1°.7.1982, ivi.
(293) 718/I; Gissi, 226/IV.
(294) Galassi, int. 1°.7.1982, a Lecco, in atti acq.
(295) Galassi, ivi; (296) Galassi, ivi
(297) Galassi, 627, 81/IV
(298) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(299) Galassi, int. 1°.7.1982, in atti acq.
(300) De Nile, int. 30.3.1982 in atti acq.
(300-bis) Brunello, 557/III (301) Scibetta, int. 30.9.1982 in atti acq.
(302) Vissicchio, dib. 30/XI
(303) Furbini, 209/III (304) Furbini, 209/III
(305) Dosi, 211/III; e dib., 9/XI
(306) 615/III; v. et Foligni, 613/III
(307) Giudice, int. 29.9.1982, in atti acq.
(308) Giudice, ivi. (309) Vissicchio, 85/III
(310) Dell'Isola, 195/III (311) Dell'Isola, ivi
(312) Dell'Isola, 196/III
(313) Lettera del gen. Dell'Isola, invita al Tribunale ed allegata a verbale dib. 23/XI
(314) 204/I (315) Vitali, dib. 5/XI
(316) Floriani, 617/III (317) 1981/II
(318) Dosi, dib. 9/XI (319) Giudice, 163/IV
(320) 437/III (321) 411/I
(322) Maria Musselli, dib. 17/XI
(323) Galassi, 632/IV; Del Gizzo, 508/IV
(324) Giudice, dib. 20/X
(325) Gissi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(326) Di Carlo, dib. 14/XI (327) Milani, 631/IV
(328) Alberici, 654/III (329) Alberici, 655/III
(330) Alberici, 573/III
(331) Galassi, int. 1°.7.1982, in atti acq.
(332) 2082/II
(333) V., memoria e Mastrantuono, int. interrog. 329/IV, 30.3.1982 in atti acq.; 1.10.1982, ivi; dib. 2/-11/X
(334) 589/IV (335) Milani, 637/IV
(336) Gissi, int. 8.10.1982, in atti acq.; confermato da Galassi, ivi.
(337) Milani, 637/IV (338) Farné, dib., 18/X

NOTE, parte II, cap. 5°
Gli assi privilegiati

((339) Giudice, passim, e segnatamente dib. 20/X
(340) Giudice, dib. 20/X, p. 12 del dattiloscritto
(341) Giudice, int. 29.9.1982, in atti acq.
(342) Furbini, 209/III; Giudice, dib. 20/X
(343) Giudice, dib. 20/X
(344) Giudice, memoria scritta allegata a verbale dib. 26/XI
(345) Morello, 226/III (346) 1235/I
(347) 151/I; Mancini, 413/III; confronto Giudice/Del Gizzo, 206/IV
(348) Mancini, 413/III
(349) Morello, 227/III; Maria Musselli, dib. 17/XI; documentazione in vol. XIII, fasc. 6°
(350) Giudice, 208/IV (351) XIII/6°
(351-bis) Milani, 270/IV (352) Milani, 276/IV
(353) Gissi, 590-ter/IV (354) Gissi, 589/IV
(355) Gissi, in atti acq. (356) Milani, 589/IV
(357) Morelli, 486/III (358) Morelli, dib. 26/XI
(359) Morelli, dib. 26/XI
(360) Giudice, int. 29.9.1982, in atti acq.
(361) 206/I (362) Fronzoni, dib. 3/XI e Giudice, ivi
(363) Fronzoni, dib. 3/XI
(364) Bolzani, int. 27/XI/1982, in atti acq.
(365) V. cap. 14°, sezione II.
(366) Morelli, 161/I; dib. 26/XI
(367) Galassi, 631/IV (368) Galassi, dib. 26/X
(369) Scibetta, int. 30.9.1982, in atti acq.
(370) Furbini, 209/III (371) Dosi, 211/III
(372) Dosi, dib. 9/XI (373) Vissicchio, dib. 30/XI
(374) Vissicchio, dib. 30/XI (375) Diana, 249/III
(376) Ferrari, 342/III (377) Allegata a dib. 16/XII
(378) Furbini, 209/III (379) Dosi, dib., 9/XI
(380) Fornari, 112/III (381) Foligni, 470/III
(382) Morello, 220/III (383) Meccariello, 466/III
(384) Furbini, 209/III (385) Dosi, 211/III
(386) Maletti, 567/III (387) Fr. Giudice, 250/IV
(388) Gissi, dib. 27/X (389) Giudice, 179, 181/IV
(390) Meccariello, 466/III (391) Dosi, dib. 9/XI
(392) Vol. X, fasc. 9 (393) Meccariello, 466/III
(394) Vissicchio, dib. 30/XI (395) Gissi, dib. 27/XI
(396) Mancini, 387, 411, 424, 516/III, e dib. 17/XI
(397) Buzzoni, dib. 26/XI (398) Cfr. cap. 10°

Capitolo 6°
La riorganizzazione del Comando Generale

(399) Furbini, 209/III (400) Scibetta, 30.9.1982, in atti acq.

NOTE, parte II, cap. 6° e 7°

(401) Dosi, 211/III
(402) Dosi, dib. 9/XI
(403) Borsi di F., 612/III
(404) Farné, dib. 18/XI
(405) Ordin. 15/X
(406) Lecca, dib. 11/XI
(407) Giudice, memoria scritta allegata a verbale dib. 2/XII
(408) Giudice, dib. 9/XI, repliche a Furbini
(409) Furbini, dib. 9/XI
(410) Meccariello, dib. 11/XI
(411) Allegate a dib. 11/XI
(412) Cappello, int. 26.2.1981, in atti acq.
(413) Diddi, 4.12.1980, ivi
(414) Cappello, dib. 24/XI
(415) Meccariello, dib. 11/XI
(416) Atti acq.
(417) V. cap. 9°

Capitolo 7°
Il caso Vitali

(418) 248/I
(419) 237/I
(420) 237/I
(421) 237/I
(422) Vitali, 118/III
(423) Vitali, 118/III
(424) Spaccamonti, 263/I
(425) Vitali, dib. 5/XI
(426) Lettere, 120, 121/III
(427) Documentaz. in atti acq.
(428) 132/III
(429) 133/III; 239/I; 255/I
(430) Vitali, dib. 5/XI
(431) 411/I
(432) Vitali, 118/III
(433) Vitali, dib. 5/XI
(434) Perizia in atti; Ciccone, int. 30.9.1982, in atti acq.; Formato, ivi.
(435) 244/I
(436) Farné, dib. 18/XI
(437) Farné, dib. 18/XI
(438) 232/I
(439) 234/I
(440) Farné, dib., 18/XI
(441) 237, 243/I
(442) Farné, ivi; 237/I
(443) 262/I
(444) 263/I
(445) 266/I
(446) 269/I
(447) 270/I
(448) 271/I
(449) 262/I
(450) 441/I
(451) 445/I
(452) 447, 448/I
(453) 224/I
(454) 226/I
(455) 227/I
(456) Giudice, 174 s./IV; int. 25.6.1982, in atti acq.; dib., 21/X.
(457) int. 25.6.1982, cit.
(458) 233/I
(459) 354, 357, 362, 367, 369, 381/I e altre
(460) 225/I
(461) V. atti acq.
(462) Dell'Isola, dib. 17/XI
(463) Giudice, 180/IV
(464) Giudice, dib. 21/X, p. 8 del dattiloscritto
(465) Giudice, ivi, p. 7
(466) Giudice, ivi
(467) Vissicchio, 85/III; v. et 86, 91, 464, 552/III
(468) Vissicchio, 87, 463/III
(469) V. sentenza Corte Conti, p. 28
(470) Giudice, dib. 21/X, p. 6 del dattiloscritto
(471) Giudice, ivi
(472) Giddice, 176/IV
(473) Giudice, 174/IV
(474) 442/I

(475) 444/I (476) 440/I
(477) Giudice, 174/IV (478) 440 retro/I
(479) Giudice, 175/IV (480) Giudice, dib. 21/X, p. 8 datt.
(481) Vitali, dib. 5/XI (482) Vitali, dib. 5/XI
(483) Vissicchio, 463, 552/III; dib. 30/XI
(484) Vitali, 118/III (485) 238/I
(486) Appunto Vitali, 127/III (487) 237, 238/I
(488) Gissi, 574/IV
(489) Gissi, 574/IV; Vissicchio, 89, 93/III
(490) Vitali, dib. 5/XI
(491) Vissicchio, 94, 464/III; dib. 30/XI
(492) Vissicchio, 90/III (493) Righettini, 146/III
(494) Gissi, 574/IV (495) 226/I
(496) 226/I (497) 237/I
(498) 270/I (498-bis) Vitali, dib. 5/XI
(499) 225/I (500) 384/I
(501) Cappello, interr. 26.2.1981; Malgeri, interr. del 19.1.1980, in atti acq.
(502) Vitali, dib. 5/XI (503) 236/I; v. et 176/IV
(504) Giudice, dib. 21/X (505) Giudice, 176/IV
(506) Giudice, 180/IV (507) Giudice, 188/IV
(508) Giudice, 206/IV (509) Milani, 635/IV
(510) Milani, 635/IV (511) Milani, 636/IV
(512) Farné, dib. 18/XI (513) Vissicchio, foll.cit.
(514) Milani, 635/IV

Capitolo 8°
Il caso Ibba

(515) 1169/I (516) Galassi, 3.2.1982, atti acq.
(517) Formato, 292/IV; Ibba, int. 9.9.1980, in atti acq.
(518) Galassi, 627, 83/IV (519) Ibba, loc. cit.
(520) 1170/I (521) Milani, 635/IV
(522) Cappello, 26.2.1981, in atti acq.; e dib. 24/XI
(523) Cappello, dib. 24/XI (524) Giudice, 179/IV
(525) Diddi, 4.12.1980, in atti acq.
(526) Cappello, 26.2.1981, in atti acq.
(527) Diddi, 4.12.1980, in atti acq.
(528) Cappello, dib. 24/XI (529) Diddi, 4.12.1980, cit.
(530) Diddi, ivi (531) Ibba, 9.9.1980, atti acq.
(532) Ibba, ivi (533) Diddi, dib. 24/XI
(534) Giudice, dib. 20/X (535) Ibba, 9.9.1980, atti acq.
(536) Diddi, 4.12.1980, cit. (537) Diddi e Cappello, loc.cit.
(538) Diddi, 4.12.1980, cit.

NOTE, parte II, capp. 8°, 9°

(539) Ibba, 11.10.1982, in atti acq.; 1171 ss/I
(540) Giudice, int. 25.6.1982, in atti acq.
(541) Vissicchio, 464/III
(542) Vissicchio, dib. 30/XI

Capitolo 9°
Il caso Sau

Avvertenza.
La documentazione afferente il c.d. caso Sau è quasi integralmente contenuta negli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria di Busto Arsizio, ed acquisiti nel dibattimento ai sensi dell'art. 144-bis CPP.- Per economia l'affogliazione sarà indicata con il numero scritto a penna su tali atti, seguito dalla sigla "BA" (= Busto Arsizio).

(543) Oliva depos. 17.2.1982 a Busto A., in atti acq.
(544) Oliva, ivi
(545) 151 ss. BA
(546) 190 BA
(547) 156 BA
(548) 3 BA
(549) 4 BA
(550) 10 BA
(551) 11 BA
(552) 12 BA
(553) 157 BA
(554) 147, 266 BA
(555) 27 BA
(556) Sau, depos. 2.2.1982, in atti acq.
(557) 27 BA
(558) 29 BA
(559) 35 BA
(560) Vigoni, 5.10.1982, atti acq.
(561) 42 s. BA
(562) 40 BA
(563) 42 BA
(564) 47 BA
(565) 48 BA
(566) Oliva, 17.2.1982, cit.
(567) 156 s. BA
(568) 257 s. BA
(569) 231 s. BA
(570) 232 BA
(571) 50 BA
(572) 206 BA
(573) 207 BA
(574) 148, 195 BA
(575) 200 BA
(576) 168, 203 BA
(577) 207 bis BA
(578) 70 BA
(579) Sau, 2.2.1982, cit.
(580) Giudice, interr. 29.9.1982, in atti acq.; e memoria scritta allegata a dib. 26/XI
(581) Galassi, interr. 12.7.1982 a Busto, in atti acq.
(582) 159 BA
(583) Oliva, 17.2.1982, cit.
(583-bis) Cfr. cap. 11°
(584) Sau, 2.2.1982, in atti acq.
(585) 232 BA
(586) Mancini, interr. 22.6.1982 a Busto A., in atti acq.
(587) Gissi, interr. 15.10.1982, in atti acq.

(588) Righettini, interrog. 21.9.1982, in atti acq.
(589) Confronto Marocco/Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
(590) Galassi, interrog. 12.7.1982 a Busto A., in atti acq.
(591) Galassi, confronto con Marocco 8.10.1982, in atti acq.

Capitolo 10°
Il caso Vatta

(592) Bianchi, 255/III
(593) Vatta, 410/IV
(594) Vlah, 615/IV
(595) Vlah, 615/IV
(596) Voltolini, 522, 523/III
(597) Vlah, 615/IV; Vatta, 410/IV
(598) come nota precedente
(599) Voltolini, 522/III
(600) Vatta, 410/IV
(601) Giudice, 210/IV
(602) Bianchi, 255, 281/III
(603) Di Censo, 630/IV, e dib.
(604) Di Censo, 341/IV
(605) Di Censo, dib. 16/XI
(606) Documenti in atti acq.
(607) Giudice, dib., 22/X
(608) Bianchi, 256/III
(609) Bianchi, 256/III
(610) Bianchi, 259/III
(611) Documento, 260/III
(612) Bianchi, 257/III
(613) Bianchi, dib. 9/XI
(614) Foll. 414, 419/IV
(615) Documenti in atti acq.
(616) Bianchi, 257/III
(617) Bianchi, 257, 268/III
(618) Foll. 436 ss./IV
(619) Voltolini, 522/III
(620) Voltolini, dib. 11/XI
(621) 444 ss./IV
(622) 265/III
(623) Bianchi, dib. 9/XI
(624) 1989/II
(625) Giudice, dib. 22/X
(626) 286/III
(627) Voltolini, 522/III
(628) Bianchi, dib. 9/XI
(629) Bianchi, ivi, e 257/III
(630) Alvino, 586/III, e dib. 4/XI
(631) 285/III, e "caso Rigutto", foll. 414 ss./IV
(632) Alvino, 586/III
(633) Documento, fol. 263/III
(634) Alvino, 587/III
(635) Alvino, 586/III
(636) Vlah, 615/IV

Capitolo 11°
Il caso Mancini

(637) Mancini, 385 ss./III; 516 ss./III; interrog. 22.6.1982 a Busto A., in atti acq.; dib. 17/XI
(638) Galassi, 631/IV; interrog. 12.7.1982 a Busto A., in atti acq.; memoria scritta 18.8.1982, in atti acq.
(639) Gissi, interrog. 15.10.1982, in atti acq.

NOTE, parte II, capp. 11°, 12°, 13°

(640) Galassi, int. 12.7.1982 a Busto, in atti acq.
(641) Mancini, 387/III (642) Mancini, 387/III
(643) Mancini, 413/III
(644) Fornari, 113, 497/III, e dib. 4/XI
(645) Mancini, interrog. 22.6.1982 a Busto A., in atti acq.
(646) Mancini, 387/ III (647) Mancini, 401/III
(648) Mancini, 411/III
(649) Confronto Marocco/Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
(650) Mancini, dib. 17/XI
(650 bis) Mancini, 516/III, e dib. 17/XI
(651) Mancini, 427, 516/III

Capitolo 12°
Il caso Buzzoni

(652) Buzzoni, interrog. ~~23~~ 9/XI/1982, in atti acq.; e dib. 26/XI
(653) Buzzoni, dib. 26/XI
(654) Dutto e Dagli Alberi, interr. e confronto 20.11.1982, in atti acq.
(655) Bolzani, ivi.
(656) Bolzani, interrog. 27.11.1982, allegato a verbale dib. 2~~8~~/XII (leggi 2/XII)

Capitolo 13°
Il caso Bormida
Gli anonimi

(657) Parte I (658) 496/I
(659) 498/I (660) 499/I
(661) Lecca, dib. 11/XI (662) 495-bis/I
(663) Giudice, 183/IV (662-bis) Giudice, 164/IV
(664) Parte II, cap. 6°
(665) Lecca, dib. 11/XI; Dell'Isola, dib. 17/XI
(666) Dell'Isola, dib. 17/XI (667) Giudice, 190/IV
(668) Giudice, 189/IV (669) Giudice, memoria all.a 17/XI
(670) Giudice, 190/IV
(671) Giudice, memoria allegata al verbale dib. 17/XI, e dib. 12/XI
(672) Dell'Isola, 196/III, e dib. 17/XI
(673) Lecca, dib. 11/XI (674) Furbini, dib. 9/XI
(675) Galassi, 627, 78/IV

NOTE, parte II, capp. 13°, 14°

(676) Lecca, dib. 11/XI; Di Censo, 330/IV
(677) V. parte II, cap. 9°
(678) Giudice, memoria scritta allegata a dib. 17/XI
(679) Milani, 274/IV (680) Righettini, 146/III
(681) Pedone, in atti acq. (682) Pedone, ivi
(683) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, in atti acq.
(684) Villata, interrog. 23.9.1982, in atti acq.
(685) Campo, dib. 4/XI (686) X/fasc. 2
(687) Campo, dib. 4/XI (688) Campo, dib. 4/XI
(689) Vol. X, fasc.2, 4
(690) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, in atti acq.
(691) Galassi, interrog. 8.10.1982, in atti acq.
(692) Parte II, cap. 5° (693) Atti acq.
(694) 369/I (695) 1171 ss./I
(696) Sau, 2.2.1982, atti acq.
(696-bis) Atti acq. (696-ter) Gissi, 576/IV

Capitolo 14°
La nomina

(697) Borsi di Parma, 611/III (698) Borsi di P., dib. 9/XI
(699) Giudice, dib. 20/X (700) Giudice, dib. 20/X
(701) Viglione, 468/III (702) Viglione, 632/III
(703) Foligni, 613/III (704) Viglione, 632/III
(705) 468/III (706) Vol. V
(707) Pag. XX dell'opuscolo (708) Henke, 467/ III
(709) Pag. XX dell'opuscolo (710) Andreotti, 246/III
(711) Tanassi, 237/III (712) Tanassi, 344/III
(713) Tanassi, 345/III (714) Lima, 240/III
(715) Andreotti, 246/III (716) 1437/II
(717) Andreotti, 477/III (718) 1435/II
(719) 347/III (720) Lima, 240/III e 2143/II
(721) Giannini, 331/III (722) Furbini, 209/III
(723) Furbini, 9/XI (724) Dosi, 211/III
(725) Maletti, 567/III (726) Donzani, 670/III
(727) Andreotti, 477/III (728) 1981/II
(729) Borsi di P., 611/III (730) Annuario FF.AA., X
(731) Giudice, 182/IV (732) Giudice, 188/IV
(733) Giudice, 212/IV (734) Giudice, 640/IV
(735) Giudice, dib. 20/IV (736) Foligni, 613/III
(737) Giudice, dib. 20/X (738) Tanassi, 273/III
(739) Giudice, 212/IV (740) De Nile, 30.3.1982, atti acq
(741) De Nile, dib. 23/XI (742) Buzzoni, 9.11.1982, atti acq
(743) Buzzoni, ivi (744) Buzzoni, dib. 26/XI
(745) Bolzani, 635/III; Morelli, 485/III e dib. 26/XI
(746) Giudice, interr. 29.9.1982, in atti acq.

NOTE, parte II, capp. 14°, 15°, 16°

(747) 238/III
(748) 241/III
(749) 245/III
(750) 242/III
(751) Righettini, 99, 101/III
(752) Formato, 295/IV
(753) Gissi, interrog. 12.5.1981 davanti al Proc.Rep. di Bergamo, in vol. V, 1°; Gissi, interrog. 15.10.1982, in atti acq.; Gissi, dib. 28.10.1982
(754) Gissi, atti Bergamo, cit., p. 82
(755) Formato (confronto con Gissi, 4.6.1981), atti Bergamo
(756) 1593/II
(757) Gissi, atti Bergamo, p. 27
(758) Gissi, dib. 28/X
(759) Gissi, atti Bergamo, p.25
(760) Formato, 296/IV
(761) V. le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche a vol. XI
(762) Dosi, 211/III
(763) Furbini, 209/III
(764) Maletti, 567/III
(765) Viglione, 632/III
(766) Giudice, 182/IV
(767) Borsi di P., 611/III
(768) Floriani, 617/III
(769) V. vol. intercettaz.
(770) Tanassi, 238/III
(771) Lina, 240/III
(772) Tanassi, 238/III
(772-bis) 2143 ss./II.
(773) Foligni, 472/III
(774) Andreotti, 476/III
(775) Giudice, dib. 20/X
(776) Foligni, 472, 613/III
(777) Foligni, dib. 10/XI
(778) Casardi, 478, 480/III
(779) Confronto Andreotti/Casardi, 480/III
(780) Casardi, 478/III
(781) Maletti, 568/III

Capitolo 15°
La c.d. collusione familiare

(782) 137 ss./I
(783) Giudice, dib. 21/X
(784) Giudice, 165, 179, 181/IV
(785) Giudice, memoria allegata a verbale dib. 2/XII
(786) Fr. Giudice, 249/IV
(787) Gorzegno, 167/III e dib. 10/XI
(788) Parte II, cap. 3°

Capitolo 16°
Elementi di contorno (la "P 2") e ricapitolazione

(789) Vol. X
(790) Giudice, 211/IV e dib.21/X
(791) Vol. IX, foll.253,254
(792) Ivi, fol. 259
(793) Giudice, 213/IV
(794) Giudice, dib. 20/X

(795) Gissi, 576/IV; e dib. 27/X
(796) V. cap. 13°, par. 10 (797) Diana, 336/III
(798) Diana, 361/III (799) Diana, dib. 3/XI
(800) Ferrari, 342/III (801) Fornari, 111, 497/III
(802) Palmiotti, 446/III e dib. 10/XI
(803) Joli, 366/III; Tizzani, 364/III
(804) Maletti, 568/III
(805) Aldegondi, interrog. 4.10.1982, in atti acq.
(806) Joli, 350/III (807) Prndolfi, 253/III
(808) Floriani, 618/III (809) Vol. VII, n. 2
(810) Giammini, 360/III (811) Giammini, 332/III
(812) Giammini, 489/III, e dib. 9/XI; Bianchi, dib. 9/XI
(813) Diana, 337/III
(814) Confronto Diana/Giammini, 360/III; dib. 3/XI
(815) Trib. Messina, 9.2.1982, in Foro it., 1982, II, c.197
(816) 1981/II (817) Furbini, 209/III

PARTE TERZA.

Capitolo 1°
Duilio Di Censo

(1) Richiesta 29.3.1976 del Comando Compagnia GdF di Monza, in "Indagini del Nucleo Regionale PT GdF di Torino", in vol. X, fasc. 2, foll. 1 - 3 (in prosieguo all'affo liazione sarà fatta seguire la siglia sintetica "TO").
(2) Di Censo, 329, 332, 334/IV; id., dib. 16/XI
(3) 15, 51, 98 e 110/TO (4) 38, 39/I
(5) V. cap. 13°, parte II (6) Di Censo, dib. 16/XI
(7) Di Censo, 330/IV (8) Di Censo, dib. 16/XI
(9) 16/TO (10) Di Censo, 337/IV
(11) Di Censo, dib. 16/XI (12) Di Censo, 335/IV
(13) Di Censo, 334/IV (14) Di Censo, dib. 16/XI
(15) Di Censo, dib. 16/XI (16) Arnone, dib. 11/XI
(17) Galassi, 627, 78/IV; id. 632/IV; Bormida, 493/III
(18) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, p. 3, in atti acq.
(19) 1481, 1512/II (20) 2059/II
(21) 53/TO (22) Galassi, memoria cit., p.5
(23) Vol. XI (24) Sardelli, 365/IV
(25) Di Censo, 549/IV (26) Di Censo, 335/IV
(27) Giacone, 66, 182/III (28) Martin, 74/III
(29) Torchio, 79, 183/III (30) Girolami, 37/III

NOTE, parte III, cap. 1°

(31) Tartamelli, 60, 73, 189/III, e dib. 5/XI
(32) Tartamelli, 190/III e dib. 5/XI
(33) Tartamelli, cit., e conforme Girolami, 448/III
(34) Torchio, 79/III (35) Di Censo, 329/IV
(36) Di Censo, memoria scritta allegata a verbale dib. 23/XII
(37) Sardelli, memoria scritta, 369/IV. Il Regolamento di servizio è in vol. X.
(38) 54/TO (39) Di Censo, 330/IV
(40) Coppola, 344/IV (41) Di Censo, 330/IV
(42) 112/TO (43) Maddeo, dib. 26/XI
(44) Di Censo, dib. 16/XI (45) Coppola, 344/IV
(46) Barbato, 443/III (47) Maddeo, 225/III
(48) Barbato, 666/III (49) 110/TO
(50) Becchi, dib. 24/XI (51) 110/TO
(52) Dib. 26/XI (53) D'Arcadia, dib. 26/XI
(54) 98/TO (55) Allegato a verbale dib. 26/XI
(56) Verbale dib. 17/XI (57) Ordinanza 18/XI
(58) Ordinanza 19/XI (59) Allegato a verbale dib. 24/XI
(60) Prospetto di attività della Sezione II.FF, allegato a verbale dib. 16/XI, siglato da Di Censo
(61) Barbato, 661/III (62) D'Arcadia, 444/III
(63) Melillo 450/III (64) Galassi, 627, 15/IV
(65) Allegati a verbale 18/XI, dibattimento. L'anonimo è visibile a fol. 1 ss. vol. I
(66) Galassi, 30.9.1982, in atti acq.
(67) Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
(68) Villata, 23.9.1982, in atti acq.
(69) Villata, dib. 23/XI
(70) Rapporto GdF 31.12.1976, allegato a dib. 18/XI
(71) Di Censo, dib. 23/XI (72) Coppola, dib. 23/XI
(73) Coppola, dib. 23/XI (74) Allegato a verbale dib. 23/XI
(75) Righettini, 528/III (76) Vissicchio, 84/III
(77) Vissicchio, 87/III (78) In atti acq.
(79) Di Censo, dib. 16/XI (80) Di Censo, dib. 16/XI
(81) Prospetto, allegato a verbale dib. 16/XI
(82) Rapporto D'Arcadia, in vol. XI
(83) In atti acq. (84) Di Censo, dib. 16/XI
(85) 118/TO; et vol. XI (86) Vol. XI
(87) Galassi, interr. 1°.7.1982, in atti acq.
(88) Righettini, 146/III (89) Villata, 23.9.1982, atti acq.
(90) Maddeo , 225/III (91) Maddeo, 225/III
(92) Barbato, 664/III (93) Di Censo, 335/IV
(94) Sardelli, 365/IV; v. et lettera gen. Oliva 9.12.1976 in atti BU (atti acq.)
(95) Barbato, 665/III (96) Barbato, dib. 26/XI
(97) Di Censo, 334/ ss./IV (98) Di Censo, 548/IV
(99) Villata, 529/IV (100) Di Censo, dib. 16/XI
(101) Giudice, 213/IV (102) Di Censo, 543/IV, e dib.16/XI

NOTE, parte III, cap. 1°, 2°

(103) 38/I (104) Malgeri, dib. 24/XI
(105) Villata, 520/IV (106) documentazione a vol. X,n.9
(107) Moccariello, 465/III (108) Barbato, 665/III
(109) Galassi, interrog. 3.2.1982 a Lecco, in atti acq.
(110) Galassi, ivi (111) Mancini, 411/III
(112) Masnata, 531/IV; v. et Villata 520/IV
(113) Mancini, 405, 422, 516/III e dib. 17/XI
(114) Di Censo, 330/IV (115) 1975/II
(116) Di Censo, 330/IV; Aldegondi, 220-bis/III; Galassi, 632/IV
(117) Righettini, 101/III; Calmotti, 108/III; Lacasella, 109/III; Galassi, 632/IV; Gissi, dib. 28/X
(118) 32 ss./I; 601, 639, 645, 1021/I
(119) Sardelli, 646/IV e dib. 12/XI
(120) Sardelli, dib. 12/XI (121) Di Censo, 649/IV
(122) Di Censo, 649/IV (123) Di Censo, dib. 16/XI
(124) Barbato, 664/III (125) Di Censo, dib. 16/XI
(126) Sardelli, 646/IV (127) Di Censo, 649/IV
(128) 2139 ss/II (129) Mancini, 516/III
(130) Di Censo, 331/IV (131) 36, 37, 38, 59/I
(132) Dib. 3/XI (133) Di Censo, 331/IV
(134) Galassi, 632/IV (135) Barbato, 660/III
(136) Mancini, passim/III

Capitolo 2°
Luigi Coppola

(137) 49, 72, 98/TO (138) Coppola, 344, 345/IV
(139) Coppola, dib. 23/XI (140) Coppola, dib. 23/XI
(141) Galassi, 1°.7.1982, in atti acq.
(142) Galassi, 30.9.1982, in atti acq.
(143) Formato, interrog. 10.9.1982, in atti acq.
(144) Coppola, 345/IV (145) Formato, 298/IV
(146) Gissi, 226/IV (147) Coppola, 345/IV
(148) Gissi, 226/IV (149) 1594 ss./II
(150) Formato, 297/IV (151) Gissi, dib. 28/XI
(152) Formato, 297/IV (153) 315 e 316/III
(154) Spagarino, dib. 4/XI (155) Galassi, memoria 18.8.1982, p. 16, in atti acq.
(156) Malgeri, dib. 24/XI
(157) De Nile, interrog. 30.3.1982, in atti acq.
(158) Barbato, 665/IV (159) Vol. XIII, nn. 1,2,3
(160) Coppola, 541/IV (161) Coppola, 536/IV
(162) Coppola, 535, 542/IV (163) 118/TO

Capitolo 3°
Rino Sardelli

NOTE, parte III, cap. 3°, cap. 4°
parte IV, cap. 1°

(164) Deltrano, 378/III
(165) Melillo, 450/III
(166) Coppola, 537/IV
(167) Di Censo, 543/IV
(168) 355 ss./IV
(169) 379, 492/IV
(170) 347/IV
(171) Galassi, 632/IV
(172) Sardelli, 348/IV
(173) Arnone, 451/III
(174) Barbato, 443, 660, 664/IV
(175) Barbato, 664/IV
(176) Barbato, dib. 26/XI
(177) Sardelli, 646/IV
(178) Di Censo, dib. 16/XI
(179) Meccariello, 465/III
(180) Meccariello, 466/III
(181) 565/IV
(182) Sardelli, 213/III
(183) Sardelli, 596/IV
(184) Vissicchio, 84, 92, 462/III; e dib. 30/XI.
(185) Barbato, 666/III
(186) Villata, 519/IV
(187) Villata, 519/IV
(188) Villata, 519/IV
(189) Masnata, 531/IV
(190) Sardelli, 365/IV
(191) Barbato, dib. 26/XI
(192) Barbato, dib. 26/XI
(193) Sardelli, 348/IV
(194) Villata, 520/IV
(195) 52/I; 603/I; vol. XIII, nn. 1, 2, 3.

Capitolo 4°
Angiolino Becchi

(196) Barbato, dib. 26/XI
(197) Vol. XI

PARTE QUARTA

Capitolo 1°
Bruno Musselli

(1) V. parte II, cap. 5°, sez. 3
(2) Ivi, par. 2
(3) V. parte II, cap. 5°, sez. 4
(4) 204/I
(5) V. parte II, cap. 14°, sez. 2
(6) Galassi, 632/IV; Del Gizzo, 508/IV
(7) Formato, 296/IV
(8) Gissi, interr. 15.10.1982, in atti acq.
(9) Di Sapio, dib. 18/XI
(10) 1051/I

NOTE, parte IV, cap. 1°, 2°, ~~3°~~

(11) 509/IV
(12) Galassi, 632/IV; Alberici, 573, 653, 657/III
(13) V. parte II, cap. 4°, sez. 4 e 5
(14) V. parte II, cap. 14°, sez. 2
(15) Righettini, 102/III (16) Righettini, 101, 108, 151/III
(17) Milani, 266/IV; 270/IV; 637/IV; Benelli, 325/IV
(18) Galassi, 627/IV (19) Galassi, 632/IV
(20) Benelli, 304/IV (21) Righettini, 104/III
(22) Righettini, 104/III (23) Righettini, 107/III
(24) Righettini, 145/III; 304/IV
(25) Galassi, 627, 18/IV; id. 629/IV
(26) Galassi, 630/IV
(27) V. parte II, cap. 4°, sez. 4 e 5
(28) V. parte II, cap. 5°, sez. 4
(29) Formato, 292/IV (30) Milani, 635/IV
(31) V. parte II, cap. 5° (32) Parte II, cap. 4°
(33) Galassi, interrog. 30.9.1982, in atti acq.
(34) Parte II, cap. 4°, sez. 4, par. 2.
(35) Morelli, dib. 26/XI
(36) Gissi, 589, 590-ter/IV; interrog. 30.6.1982, in atti acq.; confronto con Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
(37) Allegata a verbale dib. 17/XI

Capitolo 2°
Vincenzo Gissi

(38) Galassi, 627, 66/IV (39) Gissi, 564/IV
(40) Galassi, 627, 65/IV, e 632/IV
(41) Galassi, 627, 48 e 65/IV
(42) Allegata a interrog. La Roma Jezzi, in atti acq.
(43) Galassi, 627, 65/IV; Benelli, 313/IV
(44) Galassi, 627, 66/IV
(45) 105/I; Galassi, interrog. 1°.7.1982 a Lecco, in atti acq.
(46) Formato, interrog. 10.9.1982, in atti acq.
(47) Benelli, 317/IV; Righettini, 16 atti Bergamo, V, fasc. 1°
(48) Amorosi, in atti Bergamo; Bormida, ivi
(49) Righettini, 374/IV (50) Bormida 477/IV
(51) Sanseverino, in atti Bergamo
(52) Benelli, 308/IV; Galassi, 627, 68/IV
(53) Milani, 271, 634/IV (54) Righettini, 373/III
(55) Furbini, 210/III
(56) V. parte II, cap. 5°, sez. 1
(57) Ciccone, interrog. 30.9.1982, in atti acq.; Vigoni, ivi; Galassi, passim; Vissicchio, 93, 463, 551/III
(58) Vissicchio, 463/III

NOTE, parte IV, cap. 2°, 3°, 4°

(59) Righettini, 100/III; Calmotti, 108, 376/III; Lacasella, 375/III
(60) Galassi, 627, 81/IV (61) Galassi, 627, 81/IV
(62) Righettini, dib. 4/XI; v. et Righettini, 146, 147/III
(63) Righettini/Benelli, 303, 304/IV
(64) Righettini, 147/III; id., interr. 21.9.1982, in atti acq.
(65) Galassi, interrog. 1°.7.1982 a Lecco, in atti acq.
(66) Galassi, interrog. 30.9.1982, in atti acq.
(67) Galassi, dib. 26/X; conforme Gissi, dib. 27/X
(68) Gissi, interrog. 8.10.1982, in atti acq.
(69) Galassi, 627, 67/IV; Righettini, in atti Bergamo, V/1°
(70) Righettini, 102, 481/III; Benelli, 304/IV; Formato, in atti Bergamo, V/1°; Galassi, 627, 78/IV, e 632/IV
(71) Galiberti, in atti Bergamo, V/1°
(72) Parte II, cap. 2°

Capitolo 3°
Salvatore Galassi

(73) Galassi, 627, 10/IV (74) 454/I /
(75) Galassi, 627, 10/IV (76) Galassi, 627, 63/IV
(77) Galassi, Righettini, Benelli, passim
(78) Galassi, 627, 48/IV
(79) Galassi, 627, 65 e 68/IV; id. interr. 1°.7.1982, atti acq
(80) Galassi, 627/IV, passim
(81) Galassi, 627, 34 e 35/IV
(82) Gissi, 590-ter/IV
(83) Galassi, 627, 81/IV; id., interr. 12.7.1982, in atti acq.; Scialò, interr. 5.10.1982, in atti acq.
(84) Gissi, 589, 590-ter/IV (85) Galassi, 1°.7.1982, atti acq.
~~(86)~~

Capitolo 4°
Mario Milani

(86) Galassi, 632/IV; id., interrog. 4.2.1982, in atti acq.; La Roma Jezzi, interrog. 16.9.1982, in atti acq.
(87) Formato, interr. 10.9.1982, in atti acq.
(88) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, p. 13, in atti acq.
(89) Milani, 274/IV
(90) Galassi, 627, 11/IV; id., 632/IV
(91) Gissi, 590/IV (92) Righettini, 98/III

NOTE, parte IV, cap. 4°, 5°, 6°

(93) Erba, 479/IV (94) Benelli, 313/IV
(95) 381, 1024/I (95 bis) Benelli, 313/IV
(96) Righettini, 147/III (97) Bonetti, 564/III
(98) 354 ss., 1033 ss., 1126/I
(99) Milani, 267, 270/IV (100) Milani, 270, 275, 637/IV
(101) Milani, 635/IV

Capitolo 5°
Cesare e Pietro Chiabotti

(102) Galassi, 627, 15/IV
(103) Galassi, interr. 1°.7.1982; 30.9.1982; 8.10.1982, in atti acq.
(104) Righettini, 102/III (105) Torchio, 184/III
(106) 1213/I (107) Galassi, v. nota 103
(108) Villata, interr. 23.9.1982, in atti acq.; e dib. 23/XI

Capitolo 6°
Federico Gambarini

(109) Galassi, 627, 11/IV; Benelli, 321/IV
(110) Galassi, 627, 48/IV (111) Galassi, 627, 76/IV
(112) Mancini, 428/III (113) Galassi, 627, 11/IV
(114) Galassi, 627, 15/IV
(115) Confronto Cissi/Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
(116) Righettini, 104/III; Tescione, 514/IV
(117) Galassi, dib., 26/X
(118) Galassi, 627, 75/IV; Benelli, 323/IV
(119) Righettini, 98/III (120) Galassi, 627, 22 e 26/IV
(121) Mancini, 428/III (122) Gambarini, 496/IV
(123) Tescione, 515/IV

PARTE QUINTA

Capitolo 1°
Maria Musselli

(1) Vol. X, n. 6; 227/III; cfr. parte II, cap. 5°, sez. 4
(2) Vol. XIII, fasc. 5; 900/I

NOTE, parte V, cap. 1° - 4°

(3) Maria Musselli, dib. 17/XI
(4) Allegati a verbale dib. 17/XI
(5) Allegati a verbale dib. 17/XI

Capitolo 4°
Francesco Giudice

(6) 196/I
(7) 183, 184, 185/I
(8) 192/I
(9) 198/I
(10) Fr.Giudice, dib. 21/X
(11) 181, 199/I
(12) 202/I
(13) 758 ss./I
(14) 951, 969/I
(15) 734, 731 ss./I; cfr. et cap. 4°, sez. 3 della parte II
(16) 183, 196, 200/I
(17) Galluzzo, 224/III
(18) 183/I

PARTE SESTA

Capitolo 1°
Raffaele Giudice

(1) Cfr. Galassi, dib. 26/X
(2) Galassi, 627, 22 e 49/IV

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Torino, sez. IV penale, all'udienza del 23.12.1982, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visti gli artt. 483, 487, 488 CPP,
dichiara Giudice Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) (associazione per delinquere), B) (falsità), C) (contrabbando) - precisato che tali reati hanno decorrenza dal 1°.8.1974 - nonché dei reati di cui ai capi G) (collusione), H) (corruzione) (esclusa quanto a quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 CP); e, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di sette anni di reclusione e lire sette milioni di multa;

dichiara Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Milani Mario, Musselli Bruno, Chiabotti Pietro e Chiabotti Cesare colpevoli dei reati di collusione e corruzione loro ascritti ai capi G) ed H) (esclusa quanto a quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 CP), e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, e concesse al solo Galassi le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, li condanna come segue :

Musselli Bruno alla pena di quattro anni di reclusione e lire due milioni e quattrocentomila di multa;

Gissi Vincenzo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lire due milioni di multa;

Milani Mario, Chiabotti Cesare e Chiabotti Pietro alla pena di tre anni di reclusione e lire due milioni di multa ciascuno;

Galassi Salvatore alla pena di due anni di reclusione e lire un milione di multa;

dichiara Di Censo Duilio e Coppola Luigi colpevoli del reato di collusione loro ascritto al capo G), e condanna il Di Censo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, il Coppola alla pena di tre anni di reclusione;

dichiara Giudice Francesco colpevole del reato a lui ascritto al capo L) (favoreggiamento) e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 CP, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione;

condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese del processo;

dichiara Giudice Raffaele, Gissi Vincenzo, Musselli Bruno, Di Censo Duilio e Coppola Luigi interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;

dichiara la rimozione di Di Censo Duilio e Coppola Luigi ai sensi dell'art. 219 CPMP;

concede a Francesco Giudice la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna;

riserva alla sede esecutiva l'applicazione dell'indulto per i condannati che ne hanno diritto;

visto l'art. 479 CPP,
dichiara non doversi procedere nei confronti di Giudice Raffaele, Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore e Benelli Maurizio in ordine al reato di falso di cui al capo D) perché l'azione penale non può essere esercitata per difetto di querela;

assolve Giudice Raffaele e Galluzzo Giuseppa dal reato di collusione loro ascritto al capo E) perché il fatto non costituisce reato; assolve Giudice Francesco e Giudice Giuseppe dallo stesso reato per non aver commesso il fatto;

assolve Giudice Raffaele e Vatta Eugenio dal reato di collusione loro ascritto al capo F) per insufficienza di prove; assolve Vlah Carlo dallo stesso reato per non aver commesso il fatto;

assolve Gambarini Federico e Musselli Maria dai reati di collusione e corruzione loro ascritti ai capi G) ed H) per insufficienza di prove;

assolve Di Censo Duilio dai reati di corruzione e di falso a lui ascritti ai capi H) ed I) perché il fatto non sussiste;

assolve Coppola Luigi dal reato di corruzione (capo H) per insufficienza di prove, e dal reato di falso (capo I) perché il fatto non sussiste;

assolve Sardelli Rino dai reati di collusione e corruzione a lui ascritti ai capi G) ed H) per insufficienza di prove, e dal reato di falso di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;

assolve Becchi Angiolino dal reato di collusione a lui ascritto al capo G) per non aver commesso il fatto, e dal reato di falso di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;

dichiara la falsità della firma "Buti Carlo" apposta sull'assegno di cui al capo D), e ne ordina la cancellazione;

respinge l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di Gissi Vincenzo;

respinge, allo stato, le istanze di dissequestro e svincolo dei beni, presentate da Galluzzo Giuseppa, Giudice Francesco e Giudice Giuseppe;

visto l'art. 489 CPP,
condanna Giudice Raffaele, Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Milani Mario, Chiabotti Cesare, Chiabotti Pietro, Muscelli Bruno, Di Censo Duilio e Coppola Luigi a risarcire alla parte civile costituita i danni da questa patiti, da liquidarsi in separato giudizio, ed a rifondere alla stessa le spese del presente giudizio, liquidate in complessive lire due milioni e cinquecentomila.

Così deciso in Torino il 23.12.1982.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

I N D I C E

Intestazione 1

PARTE PRIMA

Successione dei fatti essenziali e svolgimento del processo 9

PARTE SECONDA

Le singole responsabilità

A) Raffaele Giudice 16

Capitolo 1°
Breve premessa metodologica 16

Capitolo 2°
L'organizzazione contrabbandiera 23

Capitolo 3°
Le possidenze 41

Capitolo 4°
Gli assegni 59

Sezione I
Le vicende bancarie 59

Sezione II
Le spiegazioni dell'imputato 61

Sezione III
Il tappeto 68

Sezione IV
La provenienza degli assegni 72

Sezione V
Le obiezioni della difesa
ed il loro superamento 75

Capitolo 5°
Gli "assi privilegiati" 79

Sezione I
L'"asse" Gissi / Loprete 80

Sezione II
L'"asse" Loprete / Giudice 85

Sezione III
L'"asse" Loprete / Lusselli 89

Sezione IV
L'"asse" Giudice / Lusselli 91

Sezione V
L'"asse" Giudice / Trisolini 102

Capitolo 6°
La riorganizzazione del Comando generale 109

Capitolo 7°
Il caso Vitali 115

Capitolo 8°
Il caso Ibba 130

Capitolo 9°
Il caso Sau 134

Capitolo 10°
Il caso Vatta 144

Capitolo 11°
Il caso Mancini 156

Capitolo 12°
Il caso Buzzoni 159

Capitolo 13°
Il caso Bormida - Gli anonimi 162

Capitolo 14°
La nomina 173

Sezione I
La procedura 174

Sezione II
I precedenti remoti 187

Sezione III
Le reazioni successive 193

Sezione IV
Conclusioni 196

Capitolo 15°
La c.d. collusione familiare 199

Capitolo 16°
Elementi di contorno (la "P 2")
e ricapitolazione 204

PARTE TERZA

B) Ufficiali e sottufficiali
del Nucleo P.T. di Torino 210

Capitolo 1°
Duilio Di Censo 210

Sezione I
L'oggettiva inaccettabilità dell'inchiesta 211

Sezione II
L'imputazione soggettiva
della conduzione della verifica 234

Sezione III
Le motivazioni 238

Sezione IV
I reati di corruzione e di falso 243

Capitolo 2°
Luigi Coppola 245

Capitolo 3°
Rino Sardelli 252

Capitolo 4°
Angiolino Becchi 258

PARTE QUARTA

C) I petrolieri 261

Capitolo 1°
Bruno Musselli 261

Capitolo 2°
Vincenzo Gissi 267

Capitolo 3°
Salvatore Galassi 272

Capitolo 4°
Mario Milani 274

Capitolo 5°
Cesare e Pietro Chiabotti 277

Capitolo 6°
Federico Gambarini 279

PARTE QUINTA

D) Le posizioni minori 281

Capitolo 1°
Maria Musselli 281

Capitolo 2°
Maurizio Benelli 283

Capitolo 3°
Giuseppina Galluzzo 284

Capitolo 4°
Francesco Giudice 285

Capitolo 5°
Giuseppe Giudice 289

Capitolo 6°
Eugenio Vatta 290

Capitolo 7°
Carlo Vlah 291

PARTE SESTA

Questioni giuridiche e verifica dei singoli reati 293

Capitolo 1°
Raffaele Giudice 293

Capitolo 2°
La punibilità dell'estraneo nel reato di collusione (Musselli, Gissi, Galassi, Milani, Chiabotti Cesare e Pietro, Vatta, Gambarini) 297

Capitolo 3°
Il concorso dei reati di collusione e di corruzione (R. Giudice, Musselli, Gissi, Galassi, Milani, Chiabotti Cesare e Pietro) 303

Capitolo 4°
Il favoreggiamento reale (Fr. Giudice) 305

PARTE SETTIMA

Il trattamento sanzionatorio

Capitolo 1°
Raffaele Giudice 309

Capitolo 2°
I petrolieri 313

Capitolo 3°
Gli ufficiali del Nucleo di Torino 314

Capitolo 4°
Francesco Giudice 315

Capitolo 5°
Altre statuizioni 316

Note di riferimento 319

Dispositivo 341

Indice 344

Contro la su estesa sentenza sono stati proposti i seguenti appelli:

1)GIUDICE Raffaele:-dal difensore,Avv.Chiusano in data 24.12.82;
-dal P.M. in data 27.12.82

2)MILANI Mario:-dal difensore,Avv.A.Aguiaro in data 24.12.82;
-dal difensore,Avv.C.Altara in data 27.12.82

3)CHIABOTTI Cesare:-dal difensore, Avv.C.Zaccone in data 24.12.82.

4)CHIABOTTI Pietro:-dal difensore Avv.C.Zaccone in data 24.12.82.

5)GIUDICE Francesco:-dal difensore,Avv.E.Festa in data 24.12.82.

6)MUSSELLI Bruno:-dal difensore,Avv.V.La Manna in data 24.12.82.

7)COPPOLA Luigi:-dall'imputato in data 24.12.82
-dal difensore,Avv.G.V.Gabri in data 24.12.82.

8)VATTA Eugenio:-dal difensore,Avv.C.Zaccone in data 24.12.82;
-dal P.M.in data 27.12.82.

9)MUSSELLI Maria:-dal difensore Avv.V.La Manna in data 24.12.82.

10)SARDELLI Rino:-dal difensore,Avv.M.Boccasi in data 24.12.82.
-dal P.M. in data 27.12.82.

11)GISSI Vincenzo:-dall'imputato in data 24.12.82;
-dal difensore,Avv.C.Zaccone in data 24.12.82;
-dal difensore,Avv.F.Tagliarini in data 27.12.82.

12)DI CENSO Duilio:-dall'imputato in data 24.12.82;
-dal difensore,Avv.G.V.Gabri in data 24.12.82

13)GALASSI Salvatore:-dall'imputato in data 24.12.82.

14)GAMBARINO Federico:-dal difensore,Avv.M.Cortesi in data 24.12.82
IN DATA 10.1.83 ha interposto appello il P.G.
contro tutti gli imputati(compreso FORMATO Giulio,
i cui atti sono stati oggetto di stralcio in
sede di atti preliminari al dibattimento)

21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia
* * *
Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO

PAG. _____

Fasc. 3/1

Copie atti proc. 2359/86 c/. LACHIONA Germano
(Rapina Brink's)

R O G A T O R I E I N T E R N A Z I O N A L I

G.I. di Treviso - G.I. di Lugano

Attività patrimoniali presso Banche Svizzere di

GIUDICE Raffaele e familiari;

LOPRETE Donato e familiari

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso, 1

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE
del TRIBUNALE di
ROMA

In adempimento delle richieste della S.V. e ai sensi dell'art.165 bis cpp., trasmetto,per quanto di utilità probatoria nel procedimento pendente avanti alla S.V. n.1575/81 A. R.G.G.i. Roma i seguenti atti in copia:
1)verbale interrogatorio GIUDICE Francesco 7.2.I981;
2)verbale interrogatorio del 15.3.83 GIUDICE Raffaele e 2 Luglio I983;
3)Busta e lettera 13 Maggio I983 spedita da SERENO FREATO al proprio legale,con allegata missiva anonima indirizzata presso il Carcere di Mondovì allo stesso Sereno Freato;
4)Copia della sentenza 23 Dicembre I982 della IV Sezione del Tribunale di Torino a carico di GIUDICE Raffaele + altri;
5)fascicolo contenente Rogatorie Internazionali attinente a GIUDICE Raffaele + altri;
6)Lettera 27/9/I983 del Comando Gen. G.di F. IV Reparto e relativi allegati circa posizione latitanza di Loprete Donato e altra persona;
7)p.v.interrogatorio-reso il I/7/I983 da VISSICCHIO Giovanni avanti a questo G.i.;
Faccio altresì riserva di trasmettere,in ordine alla "Vicenda Vlah"pubblicata su"O.P.",atti attinenti a missione a Trieste del t.col.NUNZI Roberto,già in forza al Reparto Informazioni del Com.Gen. G.di F.za -

Roma,29 Novembre 1983 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE
M.Vaudano

9-RF SERI LITO - TORINO

2

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

OGGETTO: Proc.pen. n.622/81 R.G. contro GIUDICE Raffaele ed altri.

Protoc. N. .....

Torino, li 23 aprile 1982

Allegati N. 1

Risposta al foglio N. .....

AL GIUDICE ISTRUTTORE dr.Mario Vaudano SEDE

Ai sensi dell'art.165-bis C.P.P., trasmetto copia del fascicolo "rogatorie internazionali" del G.I. di Treviso, in relazione alle attività patrimoniali presso banche svizzere di GIUDICE Raffaele, LOPRETE Donato e loro familiari.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Luigi Acordon

TRIBUNALE DI TORINO

1401/5 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino O

3

3476

17/6/1980

TRIBUNALE DI TORINO

Ufficio Istruzione
202/78 A

Commissione rogatoriale.

Al Sig. Giudice Istruttore della
Giurisdizione Sottocenerina
dr. STEIGER CARLO

L U G A N O

(Svizzera)

1) Procedo nei confronti di Giudice Raffaele e Loprete Donato per avere preso interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 C.P.) entrambi abusando, il primo come Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il secondo come Capo di Stato Maggiore del Corpo, delle loro funzioni di direzione, coordinamento e repressione di illeciti nel settore dei prodotti petroliferi, impedendo che si indagasse su reati di falso e frode in danno dello Stato, segnalati da un Comando periferico a carico di un'organizzazione di aziende petrolifere. Loprete, inoltre, è imputato di favoreggiamento personale (art. 378 C.P.), perchè, nella sua qualità di Comandante della zona di Milano, ha reso, avanti il P.M. di Treviso, quale teste, dichiarazioni idonee ad eludere le investigazioni a carico di Musselli Bruno, che hanno poi portato all'emissione di un mandato di cattura a carico di quest'ultimo, rimasto senza esito, ed essendo il Loprete a conoscenza che da tempo il Musselli si dedicava a traffici illeciti di prodotti petroliferi.

2) Si precisa, innanzitutto, che non viene chiesta assistenza alcuna per imputati di fatti di natura fiscale per i quale pure si procede per connessione nel medesimo procedimento, nè per reati valutari che non formano oggetto di alcun capo d'accusa.

3) Si richiede all'Autorità Svizzera competente:

A) di richiedere, mediante circolare alle Banche del Canton Ticino, se esistano conti correnti e di quale entità intestati personalmente o tramite Società alle seguenti persone:

1) Giudice Raffaele, nato a Palermo il 31/10/1915, residente a Roma, Via Di Capo Le Case n. 3;

2) Lo Prete Donato, nato a Fasano il 9/12/1922, residente a Roma, Via Luigi Badio n. 97;

./.

3) Galluzzo Giuseppa, nata a Palermo il 2/1/1947, residente a Roma, Via Di Capo Le Case n. 3;

4) Turi Anna Maria, nata ad Alberobello (Ba) il 21/2/1949, residente a Roma, Via Luigi Badio n. 97.

4) Si dichiara espressamente che le informazioni, nonchè tutte le risultanze acquisite a seguito delle stesse, con l'esecuzione della presente rogatoria, verranno usate esclusivamente per istruire e giudicare i reati di diritto comune sopraindicati e che eventualmente scaturissero dall'istruttoria (esempio corruzione), con esclusione quindi di reati valutari e fiscali.

A tale proposito si fa espresso riferimento alla riserva formulata dalla Confederazione Elvetica all'articolo 2 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. FELICE NAPOLITANO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE TORINO

3477

24/6/1980

Ufficio Istruzione

202/78 A

Commissione rogatoriale.

Al Sig. GIUDICE ISTRUTTORE
della Giurisdizione Sottocenerina
dr. STEIGER CARLO

L U G A N O (Svizzera)

Facendo seguito alla commissione rogatoriale del 17/6/1980, al fine di una migliore puntualizzazione dei fatti e degli elementi probatori finora raccolti e per porre i medesimi a più pertinente giustificazione delle richieste formulate, preciso quanto segue.

L'opera di Giudice Raffaele già Comandante del Corpo della Guardia di Finanza e di Lo Prete Donato, Capo di Stato Maggiore all'epoca dei fatti (anni 1975 - - 1976), si entrisecò in un intervento apparentemente di natura disciplinare sul Comandante della Legione Veneta della Guardia di Finanza e quindi sul suo trasferimento ad incarico non operativo, quando era in corso da parte di detto Comandante una delicata operazione al livello informativo contro una complessa organizzazione di aziende petrolifere che ponevano in essere l'attività illecita già menzionata. Elementi probatori, già assunti, hanno posto in luce che a tal fine aziende interessate avevano provveduto ad una "colletta" (raccolta di denaro) di 300 milioni per ottenere l'allontanamento della ufficiale fedele. Tale motivo è posto a giustificazione della richiesta istruttoria, dovendosi ricercare le prove anche per eventuali reati di corruzione. Pertanto, nel ribadire le richieste e gli impegni formulati nella commissione rogatoriale del 17/6/1980, preciso che l'informativa dovrebbe riguardare per lo meno il periodo dal 1975 ad oggi.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. FELICE NAPOLITANO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

Torino,

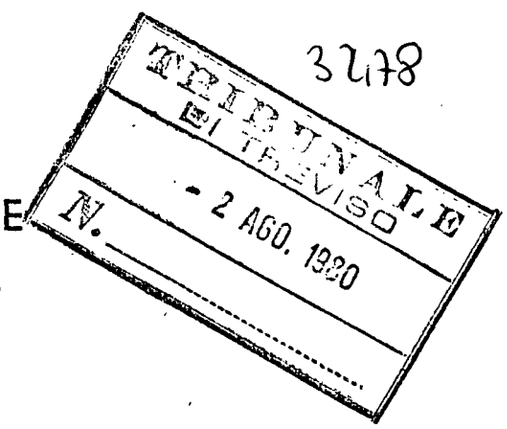
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

6

6901 Lugano, 31 luglio 1980

CONFED. SVIZZERA



IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

Lod.
Tribunale di Treviso
Ufficio istruzione

31100 T r e v i s o /ITALIA

Alla cortese attenzione del G.I. dr. F. NAPOLITANO

Concerne: Commissione rogatoriali 17.6.80 e 24.6.80
nel procedimento in esse indicato

Egregio Collega,

Le trasmetto, in esecuzione delle commissioni rogatoriali sopra menzionate, la seguente documentazione:

1) lettera 1.7.80 dell'Ufficio federale di Polizia, Berna, in cui si indicano i limiti dell'esecuzione delle rogatorie.

2) copia della circolare alle banche del Ct. Ticino inviata dal sottoscritto in data 2.7.1980.

3) risposta affermativa di data 30.7.1980 dell'UNIONE DI BANCHE SVIZZERE, Lugano, con tutti gli allegati.



3479

Annoto che alle circolari le altre banche ticinesi hanno dato risposta negativa.

Ho preso atto del suo impegno formulato nella rogatoria 17.6.80 e confermato il 24.6.80, relativo alla riserva della specialità. Le comunico altresì che se dovesse chiedere informazioni bancarie a Zurigo potrà ripetere le rogatorie nei termini delle richieste a me pervenute direttamente al seguente indirizzo:

Bezirksanwaltschaft Zürich
Casella postale
8026 Zurigo

on i miei migliori saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOSTITUTO

(avv. Carlo Steiger)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Annesso: citati

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia

Polizeiabteilung
Division de police
Divisione di polizia

nuovo: UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

3003 Bern,
031/61 41 11

C1 8
3480

Ihr Zeichen
Votre signe
Vostro segno

Unser Zeichen
Notre signe
Nostro segno

1.o luglio 1980

ad. rog. 215/80

B 42180 Fi/Fo

- 2 LUG 1980

Egregio signor
avvocato Carlo Steiger
Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina

6901 Lugano

Domanda di assistenza giudiziaria formulata dal giudice istruttore di Treviso in re Raffaele Giudice e Donato Lo Prete

Signor Giudice istruttore,

Ci riferiamo alle Vostre richieste del 20 e del 25 giugno 1980 e Vi comunichiamo che, da parte nostra, nulla si oppone all' esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria in questione, in quanto si indaghi nel canton Ticino in merito ai valori immobiliari degli imputati Giudice e Lo Prete.

Giusta il diritto svizzero, il reato descritto nella domanda e nel complemento dovrebbe essere qualificato come corruzione (art. 315/288 CPS) per cui, ai fini dell'esecuzione della domanda, sarebbero adempiute le premesse per l'applicazione della coercizione processuale - e con ciò il sollevamento del segreto bancario -, giusta l'articolo 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e conformemente alla dichiarazione svizzera relativa (RS 0.351.1).

In merito alle indagini relative a Giuseppa Galluzzo e Anna Maria Turi, sulla cui implicazione non è detto nulla nell'esposto dei fatti esaminato nella domanda, ci si deve comportare in modo differente. In questo caso, sarebbe infatti opportuno chiedere indicazioni più precise al giudice istruttore di Treviso, prima di ordinare qualsiasi indagine.

E' inoltre ovvio che, in occasione della consegna degli atti finali all'Italia, deve essere applicata una riserva esplicita della specialità (il risultato delle indagini effettuate in Svizzera non deve, in nessun caso, essere utilizzato ai fini di un procedimento per infrazioni contro le leggi fiscali, doganali o sulla valuta italiane).

TRIBUNALE DI TORINO

- 1 -

[illegible]/1+2

Speriamo, con questo esposto, di averVi fornito delle indicazioni esaurienti.

Vogliate gradire, signor Giudice istruttore, i sensi della nostra massima stima.

DIVISIONE DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INTERNAZIONALE E DEGLI AFFARI DI POLIZIA
Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale

(Frei)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

12 10

6901 Lugano, 2 luglio 1980

3482

CONFED. TICINO SVIZZERA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

A tutti gli istituti bancari
del Cantone Ticino

rog. 215/80

Concerne: rogatoria 17.6.80 e 24.6.80 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale contro Giudice Raffaele, nato a Palermo il 31.10.15, residente a Roma, Via di Capo Le Case 3, e Lo Prete Donato, nato a Fasano il 9.12.22, residente a Roma, Via Luigi Badio 97, per i titoli di corruzione attiva e passiva e favoreggiamento.

Egregi signori,

ritenuto che la rogatoria in epigrafe adempie tutti i requisiti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
vista la lettera 1.7.80 dell'Ufficio federale di polizia in Berna che preavvisa favorevolemnte l'esecuzione della predetta rogatoria;
considerato come i fatti descritti qualificano i reati di corruzione attiva e passiva (art. 288 e 315 CPS) nonché il reato di cui all'art. 378 CPI / 305 CPS;
visti gli artt. 120 e segg. CPP

ordino il seguente sequestro:

comunicazione al sottoscritto Giudice istruttore, mediante invio della relativa documentazione in fotocopia, se esistono presso la vostra banca averi o crediti di qualsivoglia natura (conti correnti, libretti di deposito o risparmio, titoli, cassette di sicurezza ecc.) intestati personalmente o tramite società a Giudice Raffaele o Lo Prete Donato, oppure se i predetti hanno avuto possibilità di disporne sotto qualsiasi forma.
Le ricerche dovranno essere estese fino al 1.1.75.
Con distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOSTITUTO

(avv. Carlo Steiger)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Unione di Banche Svizzere

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Union Bank of Switzerland

13

11

ISTRUZIONE GIURISDIZIONE
30 LUG. 1980
SOTTOCENERINA

3483

TRIBUNALE DI TREVISO
- 2 AGO.

6901 Lugano
Piazzetta della Posta
Telefono 091 21 71 11
Telegrammi: Bankunion
Telex 841108

All'onorevole
Giudice Istruttore Sostituto
della Giurisdizione sottocenerina
avv. Carlo Steiger
Palazzo di Giustizia

6901 Lugano

N/rif.	V/lettera	V/rif.	Data
SEGI/TAT/ - 517			30 luglio 1980

Rogatoria 17.6.80 e 24.6.1980 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale contro Giudice Raffaele, nato a Palermo il 31.10.1915, residente a Roma, Via di Capo Le Case 3, e Lo Prete Donato, nato a Fasano il 9.12.22, residente a Roma, Via Luigi Badio 97, per i titoli di corruzione attiva e passiva e favoreggiamento

Onorevole avvocato Steiger,

ci riferiamo al Suo ordine di sequestro del 2 luglio 1980 in merito alla rogatoria menzionata in limine,e dopo aver eseguito accurate richerche possiamo comunicarLe che ci risulta quanto segue:

1. LO PRETE Donato : non ha e per quanto ci è dato di sapere non ha mai avuto relazioni di alcun genere con la nostra banca.

2. GIUDICE Raffaele: ci risulta che aveva una procura sul conto della cque 675.967 intestata a Giuseppina Galluzzo, in Giudice (nata il 22.10.1918). Detta cque è stata estinta e chiusa dalla cliente il 16.3.1976, che ha ordinato il trasferimento alla nostra sede di Zurigo di tutti gli attivi (cque 745.941) aventi una consistenza approssimativa di Fr. 441'660.- Da Zurigo ci informano oggi che la cque 745.941 è stata a sua volta estinta e chiusa il 12 novembre 1976.

Per Sua maggiore informazione Le trasmettiamo copia fotostatica della documentazione relativa all'apertura ed alla chiusura del conto.

Voglia gradire i nostri migliori saluti.

Unione di Banche Svizzere

All.: menz.

H. Schärer p.m. Q. Tatti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

CONVENZIONE

conti / depositi numerati 12

3484

1. La sottoscritta Signora Giuseppa GALLUZZO,
   Via Lucania 13, I - ROMA
   costituisce/costituiscono presso l'Unione di Banche Svizzere a Lugano
   un cto. US$
   sotto la designazione Caue 675.967
2. Più titolari di conto/depositanti firmeranno collettivamente.
3. Qualora venisse costituito un deposito, tutti gli incassi a valere sui titoli giacenti in esso saranno accreditati a depositant...
4. Tutta la corrispondenza della Banca relativa al conto e al deposito summenzionato, oggetto della presente convenzione, deve essere ~~xxxxxxxxx~~ trattenuta in banca.
5. I diritti e gli obblighi reciproci delle parti sono determinati dalle condizioni generali vigenti e future dell'Unione di Banche Svizzere, in particolare da quelle relative ai conti correnti ed altri rapporti d'affari, nonché dal regolamento sui depositi e sull'amministrazione dei valori, oppure dalle condizioni fissate in altra maniera.
   Il/I sottoscritt... conferma/confermano d'aver ricevuto un esemplare delle condizioni vigenti, riguardanti i suoi/loro rapporti con la Banca.
6. Ogni rapporto giuridico fra il cliente e la Banca è soggetto al diritto svizzero. Luogo di adempimento e di esecuzione nonché foro giudiziario esclusivo per tutte le procedure è il domicilio della rispettiva succursale. La Banca può però anche far valere i suoi diritti presso il foro competente del domicilio del cliente oppure presso qualsiasi altro tribunale competente.

Lugano, 14 aprile 1975
Luogo e data

PAA/FBO

Firma dei depositanti/titolari:	Nazionalità:	Paese di domicilio:	Data di nascita:
Giuseppa Galluzzo	I.	I.	22.10.1918

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

30 LUG. 1976 13

3485

FFICIO CQUE

Data 28.7.1976

ncerne Cque 675.967

ifico alla UBS Zurigo
tinto cassetta

ate liquidare la Cque a margine.

REGISTRO CENTRALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

...a del conto deposito : Cque 675.967

Manca firma su Procura

14

...pondenza a:

3486

Fa ... firmare a prossima visita

All' Unione di B...

...biamo preso nota delle disposizioni indicate a tergo.

...e/designiamo qual... procurator... con le facoltà indicate a tergo e con firma ☒ individuale ☐ ~~collettiva~~ :

...ome:	Nazionalità:	Data di nascita:	Firmato di proprio pugno:
DICE Raffaele	I.	31.10.1915	

...enti ...ne sono impegnative per tutti i rapporti attuali e futuri con la Banca eccezion fatta per accordi separati, relativi a ...ati conti / depositi. Senza esplicita revoca le procure conferite precedentemente restano in vigore, invariate.

...ano, 22 Luglio 1975
PAA/MSO

Firm... de... titolar... del conto/deposito

Indirizzo esatto

1.74 P

...l conto deposito : Cque 675.967

cart. suppl. no. 3

Conto corrente

Conto deposito

...senza a:

Conto risparmio

Conto risp. invest.

Deposito

All' Unione di Banche Svizzere, Lugano

...o preso nota delle disposizioni indicate a tergo.

...iamo qual... procurator... con le facoltà indicate a tergo e con firma ☒ individuale ☐ ~~collettiva~~ :

...	Nazionalità:	Data di nascita:	Firmato di proprio pugno:
...ancesco	I.	15.10.1947	

...ono impegnative per tutti i rapporti attuali e futuri con la Banca eccezion fatta per accordi separati, relativi a ... Senza esplicita revoca le procure conferite precedentemente restano in vigore, invariate.

...1976

Firm... de... titolar... del conto/deposito

Indirizzo esatto

...ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

...CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

U

15

Per tutti gli impegni contrattuali tra il cliente e l'Unione di Banche Svizzere valgono le relative disposizioni delle condizioni generali e inoltre, per i rapporti d'affari particolari, quali la custodia e l'amministrazione di carte valori e di altri oggetti di valore, i libretti e i conti di risparmio, i libretti e i conti di deposito, i libretti di assegni, le cassette di sicurezza e il tesoro notturno, le prescrizioni speciali emanate dalla Banca.

Disposizioni relative alla procura: In caso di designazione di uno o più procuratori, la procura entra immediatamente in vigore con diritto di sostituzione e fino a revoca scritta indirizzata alla Banca. I procuratori possono esercitare tutti i diritti spettanti al titolare stesso; sono tra l'altro autorizzati tanto a vendere quanto a costituire in pegno i titoli depositati, ecc., sia per conto del titolare, sia per conto di terza persona o anche per conto proprio. Viene espressamente stipulato che i poteri conferiti al procuratore non si estinguono con la morte o con la perdita della capacità civile del titolare, ma che resteranno in vigore fino a revoca scritta.

Danni risultanti da incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate, restano a carico del cliente, a meno che non sia imputabile alla banca un errore grave.

Qualsiasi rapporto giuridico del cliente con la banca è soggetto al diritto svizzero. Luogo d'adempimento, **foro giudiziario** per procedure di qualsiasi genere nonchè luogo d'esecuzione, quest'ultimo però solo per clienti domiciliati all'estero, è . La banca si riserva tuttavia il diritto di iniziare procedimenti presso il tribunale del domicilio del cliente o davanti a qualsiasi altro tribunale competente.

Per tutti gli impegni contrattuali tra il cliente e l'Unione di Banche Svizzere valgono le relative disposizioni delle condizioni generali e inoltre, per i rapporti d'affari particolari, quali la custodia e l'amministrazione di carte valori e di altri oggetti di valore, i libretti e i conti di risparmio, i libretti e i conti di deposito, i libretti di assegni, le cassette di sicurezza e il tesoro notturno, le prescrizioni speciali emanate dalla Banca.

Disposizioni relative alla procura: In caso di designazione di uno o più procuratori, la procura entra immediatamente in vigore con diritto di sostituzione e fino a revoca scritta indirizzata alla Banca. I procuratori possono esercitare tutti i diritti spettanti al titolare stesso; sono tra l'altro autorizzati tanto a vendere quanto a costituire in pegno i titoli depositati, ecc., sia per conto del titolare, sia per conto di terza persona o anche per conto proprio. Viene espressamente stipulato che i poteri conferiti al procuratore non si estinguono con la morte o con la perdita della capacità civile del titolare, ma che resteranno in vigore fino a revoca scritta.

Danni risultanti da incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate, restano a carico del cliente, a meno che non sia imputabile alla banca un errore grave.

Qualsiasi rapporto giuridico del cliente con la banca è soggetto al diritto svizzero. Luogo d'adempimento, **foro giudiziario** per procedure di qualsiasi genere nonchè luogo d'esecuzione, quest'ultimo però solo per clienti domiciliati all'estero, è LUGANO . La banca si riserva tuttavia il diritto di iniziare procedimenti presso il tribunale del domicilio del cliente o davanti a qualsiasi altro tribunale competente.

TRIBUNALE DI TORINO

16

CONVENZIONE

conti / depositi numerati

3487

1. La sottoscritta Signora Giuseppa GALLUZZO,
Via Lucania 13, I - ROMA
costituisce/costituiscono presso l'Unione di Banche Svizzere a Lugano
un cto. US$
sotto la designazione Caue 675.967
2. Più titolari di conto/depositanti firmeranno collettivamente.
3. Qualora venisse costituito un deposito, tutti gli incassi a valere sui titoli giacenti in esso saranno accreditati a depositant
4. Tutta la corrispondenza della Banca relativa al conto e al deposito summenzionato, oggetto della presente convenzione, deve essere ~~mandata~~ trattenuta in banca.

5. I diritti e gli obblighi reciproci delle parti sono determinati dalle condizioni generali vigenti e future dell'Unione di Banche Svizzere, in particolare da quelle relative ai conti correnti ed altri rapporti d'affari, nonché dal regolamento sui depositi e sull'amministrazione dei valori, oppure dalle condizioni fissate in altra maniera.

Il/I sottoscritt conferma/confermano d'aver ricevuto un esemplare delle condizioni vigenti, riguardanti i suoi/loro rapporti con la Banca.

Ogni rapporto giuridico fra il cliente e la Banca è soggetto al diritto svizzero. Luogo di adempimento e di esecuzione nonché foro giudiziario esclusivo per tutte le procedure è il domicilio della rispettiva succursale. La Banca può però anche far valere i suoi diritti presso il foro competente del domicilio del cliente oppure presso qualsiasi altro tribunale competente.

Lugano, 14 aprile 1975
Luogo e data

PAA/FBO

Firma dei depositanti/titolari:	Nazionalità:	Paese di domicilio:	Data di nascita:
Giuseppa Galluzzo	I.	I.	22.10.1918

No. 12
5.11.1961

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

17

3488

Dichiarazione riguardante la corrispondenza fermo banca

Il/La sottoscritto/a Cque 675.967

Signor
Signora Giuseppa GALLUZZO
Signorina

ha incaricato

l'Unione di Banche Svizzere a Lugano

di non spedirgli/le per posta le comunicazioni della Banca a lui/lei destinate (lettere, ordini d'esecuzione, estratti di conto e di deposito ecc.) ma di collocarle in un dossier intestato al suo nome e di conservarle presso di essa. Egli/Ella considera le comunicazioni classificate in questo dossier come validamente consegnate. La data che figura sulla copia della comunicazione della Banca viene senza altro considerata come data di consegna. La Banca è incaricata di rivedere di quando in quando il contenuto del dossier e di distruggere scritti che risalgano a 5 anni e più.

Nel caso in cui il/la sottoscritto/a, contrariamente a quanto si conviene con la presente dichiarazione, desideri ricevere una determinata comunicazione a mezzo posta, è tenuto/a a farne esplicita richiesta.

Ogni danno derivante da questa convenzione va a carico del cliente, a meno che non sia imputabile alla Banca un errore grave.

Lugano , 14 aprile 1975
(luogo e data) PAA/FBO

Giuseppa Galluzzo
(firma)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

18

3189

All'Unione di Banche Svizzere

Lugano

Concerne: Cque 675.967

I sottoscritt.. .. dichiara(no) con la presente che in relazione al suo/loro conto e/o deposito titoli presso di voi firmerà(nno), a scelta, sia col proprio nome, sia con il numero 675.967 in tutte lettere, come segue:

seisettecinque noveseisette

Pertanto i .. sottoscritt . dichiara(no) sin d'ora come validi e pienamente impegnativi

- tutti gli ordini ed istruzioni riguardanti questo conto e/o deposito titoli (p.e. ordini di borsa e ordini di pagamento),
- tutte le ricevute, benestare di conto e di deposito, documenti di scarico di ogni genere,
- tutta la corrispondenza, ossia incondizionatamente tutti gli impegni di qualsiasi natura,

che potessero derivare dalle reciproche relazioni d'affari e che, in luogo e vece della(e) firma(e) abituale(i) portano il numero summenzionato in tutte lettere come da seguente specimen:

Il ~~Signor~~
La Signora .. Giuseppa GALLUZZO .....
~~La Signorina~~

firmerà: Sei sette cinque nove sei sette

Il Signor
La Signora .....
~~La Signorina~~

~~firmerà~~ .....

Il Signor
La Signora .....
La Signorina —

firmerà: .....

I..... sottoscritt..... scarica(no) esplicitamente la Banca da tutti i rischi e conseguenze ulteriori che potessero risultare dall'uso della(e) firma(e) speciale(i) anzidetta(e).

Luogo: Lugano , 14 aprile 1975 ..... Firma(e): Giuseppa Galluzzo

FAV/FSO

7105 itN 11.72

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino 27 APR. 1982

TRIBUNALE TORINO

Richiesta di apertura conto e/o deposito titoli

19

34PO

RETERIA / CQUES

Conto Deposito No. 675867

estazione conto:
e sociale come
stro di Commercio)

micilio / Indirizzo:
no:
zo telegrafico:
o commerciale:

alità: Paese di domicilio:

di nascita: Procura a: Nazionalità: Data di nascita:

a) Sig. FRANCISCO GIUDICE I 15.10.47

b)

c)

Individuale collettiva

spondenza: Lingua: ☐ italiano ☐ francese ☐ tedesco ☐ inglese

Spedizione: ☐ spedire ☐ trattenere ☐ in doppio ☐

re di conto:

☐ c/c creditore ☐ conto debitore ☐ cassetta di sicurezza No.
☐ conto valute estere ☐ conto vincolato ☐ conto fiduciario
☐ commerciale ☐ privato ☐ conto deposito No.
☐ deposito titoli ☐ mutuo fisso ☐
☐ garanzia (cauzione)

perazione: Dare: Avere:

zione rispettivamente
ano firme: ☒ esistente ☐ da richiedere ☐ consegnato o spedito

oni pattuite: Interessi: Dare Comm. di credito:
Avere Comm. s/movimento:

oni speciali:

CONSULENTE
Nome:
No.:

zioni:

1. Cliente presentato da (Banca)
Nome del funzionario
Avvisare ufficio Banche Estere
2. Motivo dell'apertura
3. Modo d'identifica (passaporto No.)

egnata? ☒ no ☐ si, quale?

24:

ti esistenti: ☐ c/c ☐ conto fiduciario ☐ cauzioni
☐ conto vincolato ☐ cassette di sicurezza ☐ libretto deposito No.
☐ deposito titoli ☐ conto valute estere ☐ libretto conto risparmio No.
☐ conto deposito ☐ mutuo fisso ☐

Data: 15.2.76 Visto:

DI TORI
ANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

20

Richiesta di apertura conto e / o deposito titoli

34P1

RETERIA / CQUES

Conto Deposito No.

tazione conto: Cque 675.967
ociale come
o di Commercio) esistente

ilio / Indirizzo:

zo telegrafico:

mmerciale:

nalità: Paese di domicilio:

nascita: **Procura a:** **Nazionalità:** **Data di nascita:**

a) Raffaele GIUDICE I 31.10.1915

b) .....

c) .....

Individuale collettiva

ispondenza: Lingua: ☐ italiano ☐ francese ☐ tedesco ☐ inglese

Spedizione: ☐ spedire ☐ trattenere ☐ in doppio ☐ .....

e di conto:

☐ c / c creditore ☐ conto vincolato ☐ conto deposito No. .....
☐ conto debitore ☐ conto fiduciario ☐ cassetta di sicurezza No. .....
☐ conto valute estere ☐ deposito titoli ☐ privato .....
☐ mutuo fisso ☐ commerciale ☐ .....
☐ garanzia (cauzione)

erazione: Dare: Avere:

uno rispettivamente **firme:** ☒ esistente ☐ da richiedere ☐ consegnato o spedito

el pattuito: Interessi: Dare Comm. di credito:
Avere Comm. s / movimento:

ciali:

CONSULENTE
Nome:
No.:

1. Cliente presentato da (Banca) .....
   Nome del funzionario .....
   Avvisare ufficio Banche Estere
2. Motivo dell'apertura .....
3. Documento di legittimazione (passaporto No. .....) .....

egato da? ☐ no ☐ si, quale?

☐ c / c ☐ conto fiduciario ☐ cauzioni
☐ conto vincolato ☐ cassette di sicurezza ☐ libretto deposito No. .....
☐ deposito titoli ☐ conto valute estere ☐ libretto conto risparmio No. .....
☐ conto deposito ☐ mutuo fisso ☐ .....

Data: 22.7.75

Visto:

CORTE D'APPELLO TRIBUNALE TORINO

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

Richiesta di apertura conto e / o deposito titoli

21

3498

GETERIA / CQUES

Conto Deposito No.

estazione conto:
ciale come
di Commercio)

icilio / Indirizzo: Cque 675.967

675.967
Cto.US$ .60 U

telegrafico: b

commerciale:

15/15

Cassetta 32304

ità: Paese di domicilio:

i nascita: **Procura a:** **Nazionalità:** **Data di nascita:**

a) .....

b) .....

c) .....

individuale collettiva

spondenza: Lingua: ☐ italiano ☐ francese ☐ tedesco ☐ inglese

Spedizione: ☐ spedire ☐ trattenere ☐ in doppio ☐ .....

re di conto:

☐ c / c creditore ☐ conto debitore ☐ cassetta di sicurezza No. .....
☐ conto valute estere ☐ conto vincolato ☒ conto fiduciario
☐ commerciale ☐ privato ☐ conto deposito No. .....
☐ deposito titoli ☐ mutuo fisso ☐ .....
☐ garanzia (cauzione)

operazione: Dare: Avere: US$ 130'000.--

ione rispettivamente
no firme: ☐ esistente ☐ da richiedere ☐ consegnato o spedito

pattuite: Interessi: Dare Comm. di credito:
Avere Comm. s / movimento:

i speciali:

CONSULENTE
Nome:
No.:

ioni: 1. Cliente presentato da (Banca) .....
Nome del funzionario .....
Avvisare ufficio Banche Estere
2. Motivo dell'apertura .....
3. Modo d'identifica (passaporto No. .....) .....

ta
a ...ganda? ☐ no ☐ sì, quale?
...ca:

ti esistenti:

☐ c / c ☐ conto fiduciario ☐ cauzioni
☐ conto vincolato ☐ cassette di sicurezza ☐ libretto deposito No. .....
☐ deposito titoli ☐ conto valute estere ☐ libretto conto risparmio No. .....
☐ conto deposito ☐ mutuo fisso ☐ .....

Data: Visto:

21.4.1975/727/rc

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

Torino,

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Richiesta di apertura conto e/o deposito titoli

22

32193

~~CTERI~~ E/CQUES

Conto Deposito No. 675.967

tazione conto: Cque
iale com
di Commercio)

Sig.a Giuseppa GALLUZZO 22.10.1918

icilio/Indirizzo: 84.11.011 Via Lucania 13

zzo telegrafico:

commerciale: ROMA

à: 1 Paese di domicilio: 1

nascita: Procura a: Nazionalità: Data di nascita:

a) Francesco GIUDICE 1 15.10.1947

b) Giuseppe GIUDICE 1 22.2.1953

c)

individuale collettiva a 2 (due)

risponden a: Lingua: ☒ italiano ☐ francese ☐ tedesco ☐ inglese

Spedizione: ☐ spedire ☒ trattenere ☐ in doppio ☐

re di co to:

☐ c/c creditore ☐ conto debitore ☐ cassetta di sicurezza No.

☒ conto valute estere USA ☐ conto vincolato ☐ conto fiduciario

☐ commerciale ☐ privato ☐ conto deposito No.

☐ deposito titoli ☐ mutuo fisso ☐

☐ garanzia (cauzione)

operazion a: Dare: Avere: trapasso di 130.000.- da 675.922

ione rispettivamente ing firm :

☐ esistente ☒ da richiedere ☐ consegnato o spedito

ni pattu te: Interessi: Dare Comm. di credito:

Avere Comm. s/movimento:

ni speciali:

CONSULENTE
None:
No:

ni: 1. Cliente presentato da (Banca)

Nome del funzionario

Avvisare ufficio Banche Estere

2. Motivo dell'apertura Pat.

3. Modo d'identifica (~~passaporto~~ No. 128 emesso Palermo 6.11.1961

ga? ☒ no ☐ si, quale?

a: VF

tenti: ☐ c/c ☐ conto fiduciario ☐ cauzioni

☐ conto vincolato ☐ cassette di sicurezza ☐ libretto deposito No.

☐ deposito titoli ☐ conto valute estere ☐ libretto conto risparmio No.

☐ conto deposito ☐ mutuo fisso ☐

Data: 14.4.75 Visto:

TRIBUNALE DI TORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

23

3498/4

Cque 675.967

Lugano 21 aprile 1975 b

CQUES/419/lbm

US DOLLARI

infruttifero
1/2‰ sul movimento dare, min.Fr. 10.-p.a. se al momento della chiusura il saldo è inferiore al controvalore di Fr.10'000.- e min.Fr. 20.-se superiore. La commissione in parola non viene conteggiata su transazioni che per la loro natura vanno soggette a una speciale provvigione.
Spese: Fr. 25.- al semestre per amministrazione + piccole spese e bolli.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI TORINO

2

Abgeholt - Zugestellt - Zur Einsicht

Datum:	von/an:
23.6	Strafgl.
22.7	Parag
15.3	Hanel
11.07	Hanel

Notadresse:

3128 N 4.73

TRIBUNALE DI TORINO

Fortsetzung

C.12 COPIA 25

3496

R A P P O R T O

Chiusura conti cifrati/~~xxxxxxxxxx~~

Cliente: Cque 675.967

situazione al: 26.3.1976 (giorno della chiusura)

conti correnti: Fr. 820.-- importo totale

deposito titoli: Fr. -- importo totale

conti fiduciari: Fr. 440'000.-- importo totale

vincolati: Fr. -- importo totale

conti deposito: Fr. -- importo totale

Situazione al 31.12.1975 (Anno precedente)

Fr. 441'660.-- importo totale appross.

destinazione del conto UBS Zurigo

riferimento interno: Sig. Paar

ultima visita data 22.7.75 ricevuto da Paar

l'ordine di chiusura ci è pervenuto per scritto/~~xxxxxxxxxxxx~~

Se ci è pervenuto per scritto, preso contatto con il cliente ~~xx~~/no

Motivo della partenza (breve rapporto)

Trasferimento a Zurigo per motivi di sicurezza.

Eventuali osservazioni:

Data: 26 marzo 1976

Firma: Paar Alfonso
Cons. Vero. Tel. 475

visto per conti con deposito titoli Sig.Dir.Storni

visto per conti correnti Sig.CD Bertoli

Questo formulario deve essere consegnato all'ufficio Cques debitamente riempito e firmato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
TRIBUNALE DI TORINO
Torino, 22 APR. 1982

26

3497

Zurigo, 16 marzo 1976

(ed Datum)

FISZ/END/SUT-42654

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Bahnhofstrasse 45
8021 ZÜRICH LUGANO

Concerne: Conto No. 675'967

Vi prego di voler trasferire alla scadenza (23 aprile 1976) dell'investimento fiduciario all'Unione di Banche Svizzere di Zurigo, a favore del Cque 745'941. In seguito il conto sopramenzionato dovrà essere chiuso ed il saldo rimanente dev'essere ugualmente trasferito al Cque 745'941. il capitale

FIRMA D'ORDINE

Unterschrift:

Genaue Adresse:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

Lugano 21 Avril 1975 Cpte 675.977

COUES/419/ilm

FRANCS SUISSES

pas d'intérêt

net

Frais: Fr. 25.- par semestre pour l'administration + menus frais et frais de timbres.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

3LiPP 28

Lugano 21 Avril 1975 Cque 675.977

CQUES/419/ibm

US DOLLARS

pas d'intérêt
1/2‰ sur le mouvement Doit, min.Fr.10.-p.a. si au moment du bouclement du compte le solde est inférieur à la contrevaleur de Fr 10'000.- et min.Fr 20.- si ce solde est supérieur. Cette commission n'est plus calculée sur les transactions qui, par leur nature sont déjà sujettes à une provision spéciale. Frais: Fr 25.- par semestre pour l'administration + menus frais et frais de timbres.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
22 APR. 1982
Torino
IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI TORINO

3500 29

Lugano 2 Mai 19 5 Cque 675.977 b

CQUES/419/ibm

MARC ALLEMAND

pas l'intérêt
1/2% sur le mouvement Doit, min.Fr.10.-p.a. si au moment du bouclement du compte le solde est inférieur à la contre/aleur de Fr 10'000.- et min.Fr 20.- si ce solde est supérieur. Cette commission n'est plus calculée sur les transactions qui, par leur nature sont déjà sujettes à une provision spéciale. Frais: Fr 25.- par semestre pour l'administration + menus frais et frais de timbres.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
22 APR. 1982
Torino,
CANCELLIERE

CITTÀ DI TORINO

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE

LUGANO

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO

CAMBI

3501 30

CONCERNE:

- [ ] FIDUCIARI
- [ ] CERT OF DEPOSIT
- [ ] BANKERS ACCEPTANCES
- [ ] DEPOSITI a 2 d.n.
- [ ] DEPOSITI a 7 d.n.

DUPLICATO
PER DOSSIER

CLIENTE: Cgno 675.967

L'investimento del suddetto cliente di.. 100.000.-....

scadenza 18.8.75 .....presso.....

deve:

essere RINNOVATO per un periodo di.. 2 mesi oggi a quindici scade il 4 agosto .....

presso.....

essere fatto SCADERE e accreditato sul conto.....

essere AUMENTATO.....a debito del conto.....

.....e rinnovato per un periodo di.....

presso.....

essere DIMINUITO a.....accreditando il conto.....

.....e rinnovato per un periodo di.....

presso.....

essere cambiato IN ALTRA DIVISA per un importo di.....

e investito per un periodo di.....

presso.....

essere cambiato in:

- [ ] FIDUCIARIO
- [ ] CERT OF DEPOSIT
- [ ] BANKERS ACCEPTANCES
- [ ] DEPOSITO a 2 d.n.
- [ ] DEPOSITO a 7 d.n.

ed essere impiegato per un periodo di.....

presso.....

VISTO DELLA BANCA

tel. int. 424 LUGANO 23775

FIRMA DEL CLIENTE

c/corrente 22775

FIRMA IN ORDINE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

3508 31

Conto deposito

Cqne 675.967

cart. suppl. no. 1
Conto corrente
Conto deposito
Conto risparmio
Conto risp. invest.
Deposito

All' Unione di Banche Svizzere, Lugano

In piena conoscenza delle disposizioni indicate a tergo.

Segnamo qual procuratori con le facoltà indicate a tergo e con firma ~~individuale~~ collettiva a Due

	Nazionalità:	Data di nascita:	Firmato di proprio pugno:
Francesco	I.	15.10.1947	X
Giuseppe	I.	22. 2.1953	X

~~Individuale~~
collettiva a due

Le firme sono impegnative per tutti i rapporti attuali e futuri con la Banca eccezion fatta per accordi separati, relativi a singoli conti/depositi. Senza esplicita revoca le procure conferite precedentemente restano in vigore, invariate.

4 aprile 1975
AA/AFO

Firma/e de... titolar... del conto/deposito

Indirizzo esatto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

3503

32

6/9/1980.

Ufficio Istruzione
202/78 A

Commissione rogatoriale.

Al Sig. Giudice Istruttore
della Giurisdizione Sottocenerina
dr. CARLO STEIGER

L U G A N O (Svizzera)

Faccio seguito alla nota 31/7/1980 in risposta alla commissione rogatoriale di questo Ufficio e ringrazio per la collaborazione prestata. Chiedo, peraltro, che l'accertamento sull'esistenza di conti correnti e la loro entità, intestati personalmente o tramite Società, sia esteso anche alle seguenti persone:

1) GALLUZZO GIUSEPPE, nato a Palermo il 22/10/1918, res. a Roma, Via Copole Case, 3;

2) GIUDICE FRANCESCO, nato il 15/10/1947;

3) GIUDICE GIUSEPPE, nato il 22/2/1953;

4) TURI ANNA MARIA, nata ad Alberobello (Ba) il 26/7/1928, residente a Roma, Via Luigi Badio n. 97;

5) LO PRETE ANTONELLA, nata a Roma il 7/2/1950.

Le prime tre persone sono stretti congiunti di Giudice Raffaele (moglie e figli), la quarta e la quinta sono rispettivamente moglie e figlia di Lo Prete Donato.

Il Giudice ed il Lo Prete sono imputati dei reati di favoreggiamento e di interesse privato in atti di ufficio, che, a seguito dei primi accertamenti dell'Autorità Giudiziaria Svizzera, potrà essere commutato in vera e propria corruzione, per i motivi tutti già esposti a suo tempo e contenuti nelle richieste che si allegano per comodità in fotocopia.

La richiesta trova fondamento in quanto è facilmente intuibile, come risulta già dal primo esito de-

./.

3504 33

gli accertamenti, che per mascherare opportunamente il complesso di reati i due imputati possono aver intestato agli stretti congiunti i depositi in denaro. L'informativa dovrebbe estendersi dall'1/1/1975 in poi.

Nel ribadire l'impegno che tutti gli elementi probatori eventualmente forniti dall'Autorità Giudiziaria Svizzera non saranno usati per perseguire gli imputati per reati valutari e fiscali, in espresso riferimento alla riserva formulata dalla Confederazione Elvetica all'art. 2 della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, e fiducioso nella nuova collaborazione, porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. FELICE NAPOLITANO)

Allegata:

- nota 17 e 24 giugno 1980.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

6/9/1980.

Ufficio Istruzione

202/78 A

Commissione rogatoriale.

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZURICH

Casella Postale

8026 - Z U R I G O (Svizzera)

Procede nei confronti di Giudice Raffaele e Lo Prete Donato, il primo già Comandante Generale dell'Corpo della Guardia di Finanza ed il secondo già Capo di Stato Maggiore del Corpo, in quanto gli stessi negli anni 1975 - 1976 con un intervento apparentemente di natura disciplinare intervennero sul Comandante della Legione Veneta della Guardia di Finanza trasferendolo ad incarico non operativo, quando era in corso da parte di detto Comandante una delicata operazione tesa a smascherare una gigantesca organizzazione di aziende petrolifere che ponevano in essere reati di falso e frode ai danni dello Stato perpetrando così il reato di interesse privato in atti di ufficio (art. 324 C.P.).

Elementi probatori, già assunti, hanno poi posto in luce che a tal fine le aziende interessate avevano provveduto ad una "colletta" (raccolta di denaro) per 300 milioni di lire per ottenere l'allontanamento dell'ufficiale fedele.

Il Loprete inoltre è imputato di favoreggiamento personale (art. 378 C.P.) perchè nella sua qualità di Comandante della Zona di Milano, ha reso, davanti al Pubblico Ministero, quale testimone, dichiarazione idonea ad eludere le investigazioni a carico di Musselli Bruno, su cui fu emesso, senza esito, un mandato di cattura, essendo a conoscenza il Loprete, che il secondo da tempo si dedicava a traffici illeciti di prodotti petroliferi.

./.

TRIBUNALE DI TORINO

35

3506

L'Autorità Giudiziaria Sottocenerina già investita di commissione rogatoriale tendente a conoscere se siano esistiti conti correnti, libretti di deposito o risparmio, titoli, cassette di sicurezza, ecc., sul conto di Giudice Raffaele e Loprete Donato, previo benestare dell'Ufficio Federale di Polizia, ha dato informazioni positive, sia pure parziali.

Pertanto in formula eguale richiesta all'Autorità Giurisdizionale di Zurigo per il territorio di sua competenza a carico di:

1) GIUDICE RAFFAELE, nato a Palermo il 31/10/1915, residente a Roma, Via Capo Le Case n. 3;

1 a) GALLUZZO GIUSEPPA, nata a Palermo il 22/10/1918, residente a Roma, Via Capo Le Case n. 3 - moglie;

1 b) GIUDICE FRANCESCO, nato il 15/10/1947 - figlio;

1 c) GIUDICE GIUSEPPE, nato il 22/2/1953 - figlio;

2) LOPRETE DONATO, nato a Fasano il 9/12/1922, residente a Roma, Via Luigi Badio n. 497 - .

2 a) TURI ANNAMARIA, nata a Palermo il 25/7/1928, residente a Roma, Via Luigi Badio n. 497 - moglie;

2 b) LOPRETE ANTONELLA, nata il 7/2/1950 a Roma - figlia.

La richiesta è estesa agli stretti congiunti degli imputati, in quanto è intuibile che gli stessi possano aver intestato ai primi beni compendio di attività delittuosa, come del resto è risultato provato dall'esito della commissione rogatoriale all'Autorità Giudiziaria Sottocenerina.

Si richiede inoltre il sequestro della documentazione relativa alla cque 745941 dell'Unione di Banche Svizzere - sede di Zurigo - intestata a Giuseppa Galluzzo in trasferimento di pari conto della sede di Lugano (cque 675967), con tutte le informazioni del caso.

Si precisa che non viene richiesta assistenza alcuna per imputati di fatti di natura fiscali, per i quali pure si procede ma a carico di altre persone, nè per reati valutari, che non formano oggetto di alcun capo d'imputazione.

Si dichiara espressamente che le informazioni

./.

nonchè tutte le risultanze acquisite a seguito delle stesse con l'esecuzione della presente rogatoria, verranno usate esclusivamente per istruire e giudicare i reati di diritto comune sopraindicati e che eventualmente scaturissero dall'istruttoria (per la legislazione elvetica art. 315/288 C.P.S.), con esclusione tassativa di reati valutari e fiscali e con espresso riferimento alla riserva formulata dalla Confederazione Elvetica all'art. 2 della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria penale.

Fiducioso che anche l'Autorità Giudiziaria di Zurigo vorrà prestare la collaborazione già ottenuta da quella Sottocenerina, ringrazio e porgo distinti saluti.

Allego in copia:

- risposta commissione rogatoriale Giudice Istruttore Sottocenerino;
- autorizzazione dell'Ufficio Federale di Polizia limitativo ai soli due nominativi degli imputati in quanto non specificato il motivo della richiesta per le altre persone (specificato invece nella presente commissione rogatoriale);
- provvedimento del Giudice Istruttore Sottocenerino;
- nota dell'Unione delle Banche Svizzere di Lugano;
- convenzione 14/4/1975.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

37

3508

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

ORDINANZA DI NOMINA DI PERITO N.8 202/78 A

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso Dr. FELICE NAPOLITANO

Visgti gli atti processuali a carico di:

Brunello Silvic ed altri

imputat i di ccntrabbandc di prcdctti petrcliferi

Poichè si rende necessario procedere a ~~perizia per~~ dla traduzicne dall'italianc al tedesco di atti rogatoriali

Visto l'art. 314 C.P.P.

N O M I N A

perito il Sig. ~~FABBRINI~~ GABY Hohlweck in Fabbrini

resilente in Trevisc, Piazzale Pistcia n. 8

Fissa per le operazioni peritali il giorno 6/9/1980

alle cre 11 in Trevisc - Ufficic Istruzicne

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata ai difensori:

Treviso, lì 6/9/1980.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

IL CANCELLIERE
(ROMEO)

TRIBUNALE DI TORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

38

3509

TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio Istruzione

N° 202/78 A R.G.

VERBALE DI PERIZIA
Art. 316 e segg. C.P.P.

L'anno millenovecento 80 e questo dì 6 del mese

e dè Avv.

difensor dell'imputato

allo scopo di averne in processo atto legale da cui risulta
traduzione dall'italiano al tedesco di atti rogatoriali

abbiamo fatto venire alle nostra presenza il Sig.
FABBRINI GABY, residente a Treviso, Piazza Pistoia n. 8

nominato perito con ordinanza in data odierna

Deferito il giuramento di legge previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, e letta la formula

"Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini, a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza". Il perito stando in piedi, al Nostro cospetto, presta il giuramento, ripetendo le parole: Lo giuro.

Interrogato sulle sue generalità, risponde:
FABBRINI GABY, residente a Treviso, Piazza Pistoia n. 8.
Alla P.T.C. viene posto il seguente quesito:
traduca dall'italiano al tedesco la commissione rogatoriale indirizzata Bezirksanwaltschaft Zurich del 6/9/1980, nonchè gli allegati documenti.
Viene concesso il termine richiesto di gg. 4, per il deposito della traduzione.

L.C.S.

Gaby Hohlweck

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Felice Napolitano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

39

3510 Trascrizione

ANTICIPATE AL PERITO
L. 86.250
con mand. N. 1005 Mod. 12
del 11.9.80
IL CANCELLIERE

V E R B A L E

presentazione e deposito di ~~perizia~~ traduzione -
(Art.320 Cod.proc.pen.)

L'anno millenovecento_____ addì 10 SET. 1980

avanti al Giudice Istruttore

di _____ dott._____ IL GIUDICE ISTRUTTORE

assistito dal _____ sottoscritto è comparso il Perito

Sig. Hahlweck Gaby in Fabbrini, res. [illegible]

il quale, in esecuzione dell'incarico conferitogli il 6/9/80

presenta n._____ fogli di carta scritta, dichiarando che in

essi è riferito il risultato delle operazioni affidategli.

Si fà atto che la relazione è firmata in ciascun foglio e infine

dal perito, e che viene contrassegnata dal magistrato procedente

con la propria sottoscrizione e allegata al presente verbale.

Letto, confermato e firmato

Gaby Hahlweck - Fabbrini

Il CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

La perizia di cui sopra viene depositata oggi in questa Cancelleria, dandosi atto che il giudice stabilisce il termine di giorni _____ entro il quale i difensori delle parti possono prendere cognizione e copia della perizia e degli atti ad essa allegati.

Treviso, lì _____

Il _____ Il _____

_____ _____

Il _____ spedito avviso agli avv. _____

_____

Il _____

_____

TRIBUNALE DI TORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Al Signor GIUDICE ISTRUTTORE

DR. NAPOLITANO

TREVISO

La sottoscritta GABY HOHLWECK in FABBRINI residente a Treviso in via Piazzale Pistoia n. 6 - nominata traduttrice degli atti realtivamente al proc. penale a carico di BRUNELLO Silvio ed altri, chiede che le siano liquidate n. 16 vacazioni.+ IVA

Treviso, 10 settembre 1980

Gaby Hohlweck - Fabbrini

Si liquidano n. 14 vacazioni + I.V.A.

Treviso 10-9-1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Felice Napolitano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

Torino,

IL CANCELLIERE

41

3511

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 202/78 A R.G. Treviso, 11/9/1980.

OGGETTO: Liquidazione ai Periti.

All'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI
TREVISO

All'UFFICIO I.V.A. di
TREVISO

Ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 si comunica che in data odierna è stato emesso mandato di pagamento a favore della sig.ra GABY HOHLWECK in FABBRINI, res. a Treviso, Piazzale Pistoia n. 6 quale perito di ufficio in procedimento penale per totale lorde L. 80.250.=
nette L. 74.700.= di cui 11.250.= per I.V.A.

IL CANCELLIERE
(ROMEO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

Übersetzung des Schreibens Nr. 202/78 A Gericht Treviso

Betrifft: Rechtshilfe - Antrag

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH
Postfach
8026 - ZÜRICH (SCHWEIZ)

Ich verfahre gegen Giudice Raffaele und LO Prete Donato, der erste ehemaliger Oberkommandant der Zollbehörden-Körperschaft und der zweite ehemaliger Stabschef der Körperschaft, da dieselben in den Jahren 1975-1976 mit einer Handlung, die anscheinend disziplinarischer Natur war, den Kommandanten der Legion Venetien der Zollbehörde in ein Tätigkeitsgebiet ohne jedliche Vollziehungsmacht versetzten, als von seiten des genannten Kommandanten eine äusserst schwierige Operation im Gange war, die angetan war, eine weitverzweigte Organisation von Heizölfirmen aufzudecken, die dabei war, den Staat zu betrügen und zu schädigen. Aus diesem Grund werden die beiden des Vergehens des persönlichen Vorteilsin Amtsausführung (Art. 324 C.P.) beschuldigt.

Schon aufgenommene Beweiselemente haben ergeben, dass die an der Angelegenheit interessierten Firmen eine "Geldspende" (Geldsammlung) in Höhe von 300 Millionen Lire gesammelt haben, um die Versetzung des unbescholtenen Beamten zu erreichen.

Der Lo Prete ist ausserdem der Begünstigung (Art. 378 C.P.) angeklagt, da er als Kommandant des Gebietes Mailand vor dem Staatsanwalt als Zeuge Aussagen gemacht hat, die dazu dienten die Untersuchungen zu Lasten des Musselli Bruno zu täuschen, auf den ein erfolgloser Haftbefehl ausgestellt worden war, obwohl der Lo Prete davon wusste, dass derselbe seit langem unerlaubten Handel mit Erdölprodukten betrieb.

Die Gerichtsbehörde von Sottocenerina, bei der schon ein Rechtshilfe-Antrag gestellt worden ist um in Erfahrung zu bringen, ob zu Gunsten des Giudice Raffaele und des Lo Prete Donato Kontokorrentkonten, Sparkonten, Wertpapiere, Schliessfächer usw. existierten, haben mit Einwilligung der Bundespolizeibehörde positive Informationen erteilt, wenn auch nur teilweise.

Ich stelle daher den gleichen Antrag an die Jurisdiktionsbehörde Zürich für das ihr zustehende GeBIET zu Lasten von:

./.

TRIBUNALE DI TORINO

1)	Giudice Raffaele,	geb. in Palermo am 31.10.1915, wohnhaft in Rom, Via Capo Le Case n. 3;
1a)	Galluzzo Giuseppa	geb. in Palermo am 22.10.1918 wohnhaft in Rom, Via Capo Le Case n. 3 Ehefrau
1b)	Giudice Francesco	geb. am 15.10.1947 - Sohn
1c)	Giudice Giuseppe	geb. am 22.02.1953 - Sohn
2)	Loprete Donato	geb. in Fasano am 09.12.1922 wohnhaft in Rom, Via Luigi Badio n. 497
2a)	Turi Annamaria	geb. in Palermo am 25.07.1928 wohnhaft in Rom, Via Luigi Badio n. 497 Ehefrau
2b)	Loprete Antonella	geb. in Rom am 07.02.1950 - Tochter

Der Antrag wird erweitert auf die engen Familienangehörigen der Angeklagten, da anzunehmen ist, dass diese ihnen Güter überschrieben haben, die aus verbrecherischen Tätigkeiten hervorgegangen sind, wie schon das Ergebnis des Rechtshilfe-Antrags der Gerichtsbehörde Sottocenerina bewiesen hat.

Es wird ausserdem um Beschlagnahme der Dokumentation bezüglich des cque 745941 der Schweizer Unionbank - Filiale Zürich - ausgestellt auf Giuseppa Galluzzo als Verlegung des gleichen Kontos von der Filiale Lugano (cque 675967) mit allen entsprechenden Informationen gebeten.

Es wird betont, dass keine Rechtshilfe bei der Aufklärung von Vergehen der Angeklagten gegen das Steuergesetz oder wegen Währungsvergehen beantragt wird, obschon auch hier Untersuchungen im Gange sind, allerdings gegen andere Personen, da diese nicht den Inhalt der Anzeige darstellen.

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die auf Grund des vorliegenden Antrags erhaltenen Informationen sowie sich ergebende Resultate ausschliesslich dazu verwendet werden, die oben angeführten Vergehen gegen das öffentliche Recht und die eventuell aus der Ermittlung hervorgehenden Vergehen (für die schweizerische Legislation Art. 315/288 C.P.S.) festzustellen und zu verurteilen mit absoluter Ausschliessung von Währungs- und Steuervergehen bei ausdrücklicher Bezugnahme auf den Vorbehalt der schweizerischen Konfederation des Art. 2 des Europäischen Abkommens für Strafrechtshilfe.

Ich hoffe, dass auch die Gerichtsbehörde von Zürich die schon von Sottocenerina bewiesene Mitarbeit zeigen wird, bedanke mich im voraus und verbleibe mit freundlichen Grüssen.

./.

TRIBUNALE DI TORINO

Anlagen in Kopie:

- Antwort des Rechtshilfeantrags des Untersuchungsrichters von Sottocenerina;
- Genehmigung des Bundespolizeibüros, beschränkt auf die beiden Namen der Angeklagten, da für die anderen Personen der Grund der Anfrage nicht angegeben war (in dem vorliegenden Rechtshilfeantrag ist er angegeben);
- Anordnung des Untersuchungsrichters von Sottocenerina;
- Mitteilung der Schweizer Unionbank in Lugano;
- Abkommen 14.04.1975.

Untersuchungsrichter

(dr. Felice Napolitano)

Die vom U.R. bestellte Übersetzerin

Gaby Hohlweck - Fabbrini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Übersetzung des Schreibens des U.R. von Sottocenerina an das Gericht von Treviso vom 31. Juli 1980

z. Hd. des U.R. Dr. F. NAPOLITANO

Betrifft: Rechtshilfeanträge vom 17.06.80 und 24.06.80 für das darin angeführte Verfahren

Sehr geehrter Herr Kollege,

in der Anlage übersendenich Ihnen in Erfüllung der o.g. Rechtshilfeanträge folgende Unterlagen:

1) Schreiben vom 01.07.80 der Bundespolizeibehörde in Bern, in welchem dbe Einschränkungen der Rechtshilfe aufgeführt sind.

2) Kopie des Rundschreibens an die Banken des Kanton Tessin, das vom Unterzeichneten am 02.07.1980 aufgegeben wurde.

3) Bestätigung der Schweizer Unionbank in Lugano vom 30.07.1980 mit entsprechenden Anlagen.

Ich möchte dazu bemerken, dass die anderen Banken des Tessin negativ geantwortet haben.

Ich habe Ihre in dem Rechtshilfeantrag vom 17.06.80 gegebene und am 24.06.80 bestätigte Verpflichtung bezüglich des Vorbehalts der Angelegenheit zur Kenntnis genommen. Ich teile Ihnen ausserdem mit, dass Sie für Bankinformationen in Zürich den mit gestellten Rechtshilfeantrag direkt an folgende Anschrift richten können:

Bezirksanwaltschaft Zürich
Casella Postale
8026 ZÜRICH

mit freundlichen Grüssen

Zweiter Untersuchungsrichter

(Rechtsanwalt Carlo Steiger)

Anlagen: wie angeführt

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

Übersetzung des Schreibens des Untersuchungsrichters von Sottocenerina von 2. Juli 1980 3516

An alle Bankinstitute

des Kantons Tessin

Betrifft: Rechtshilfe 17.06.80 und 24.06.80 des U.R. des Gerichts von Treviso im Strafverfahren gegen Giudice Raffaele, geboren in Palermo am 31.10.1915, wohnhaft in Rom; Via del Capo Le Case 3 und Lo Prete Donato geboren in Fasano am 08.12.1922, wohnhaft in Rom, Via Luigi Badio 97, mit der Beschuldigung der aktiven und passiven Korruption sowie der Begünstigung.

Sehr geehrte Herren,

festgestellt, dass der o.g. Rechtshilfeantrag alle erforderlichen Eigenschaften des Europäischen Abkommens der Rechtshilfe in der Strafmaterie aufweist;

Kenntnis genommen von Schreiben des Bundespolizeibüros Bern vom 01.07.80, in welchem dieses der Erledigung des o.g. Rechtshilfeantrags beistimmt;

in Anbetragt dessen, dass die beschriebenen Tatsachen das Vergehen der aktiven und passiven Korruption (Art. 288 und 315 CPS) sowie des Vergehens gegen art. 378 CPI / 305 CPS darstellen,

Kenntnis genommen von den Art. 120, und folgende, CPP

bestimme ich nachstehende Beschlagnahme :

Mitteilung an den unterzeichnenden Untersuchungsrichter mittels Zustellung der entsprechenden Unterlagen in Fotokopie, ob in Ihrer Bank Guthaben oder Forderungen jeglicher Art (Kontokorrentkonten, Sparkonten, Wertpapiere, Schliessfächer, usw.) persönlich oder über Firmen, lautend auf Giudice Raffaele oder Lo Prete Donato, oder ob die genannten Personen die Möglichkeit gehabt haben, hierüber in irgendeiner Form zu verfügen.

Die entsprechenden Untersuchungen sollten bis zum 01.01.1975 zurückreichen.

Hochachtungsvoll

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

Übersetzung des Schreibens des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement vom 10. Juli 1980 3517

Rechtshilfeantrag des Untersuchungsrichters von Treviso bezüglich Raffaele Giudice und Donato Lo Prete

---

Sehr geehrte Herr Untersuchungsrichter,

wir beziehen uns auf Ihre Anträge vom 20. und 25. Juni 1980 und teilen Ihnen mit, dass unsererseits keine Einwendungen bestehen betreffs der Erledigung des genannten Rechtshilfeantrags bezüglich der Untersuchungen im Kanton Tessin der Immobiliengüter der Angeklagten Giudice und Lo Prete.

Nach Schweizer Recht müsste das in dem Antrag und der Ergänzung aufgeführte Vergehen als Korruption (Art. 315/288 CPS) bezeichnet werden, was bedeutet, dass die zur Stattgebung des Antrag notwendige Voraussetzung für die Anwendung des Prozesszwangs gegeben ist, und somit die Aufhebung des Bankgeheimnis, laut Art. 5 des Europäischen Abkommens der Rechtshilfe und entsprechende Schweizerische Erklärung (RS 0.351.1).

Was die Untersuchungen bezüglich der Giuseppa Galluzzo und Anna Maria Turi anbetrifft, über deren Verwicklung mit der Sache in den Angaben in dem Antrag nichts gesagt wird, muss anderweitig vorgegangen werden. In diesem Fall wäre es angebracht, sich vom U.R. aus Treviso genauere Hinweise geben zu lassen, bevor irgendwelche Nachforschungen veranlasst werden.

Es ist ausserdem selbstverständlich, dass bei der Weiterleitung der entsprechenden Unterlagen nach Italien, ein bestimmter Vorbehalt des Falles angewendet wird (das Ergebnis der in der Schweiz angestellten Nachforschungen darf auf keinen Fall dazu verwendet werden Steuer - Zoll - oder italienische Währungsvergehen zu verfolgen).

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Darstellung ausführliche Mitteilungen gemacht zu haben und verbleiben, Herr Untersuchungsrichter,

hochachtungsvoll

unterzeichnet

(Frei)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

Torino, IL CANCELLIERE

Übersetzung des Schreibens der Schweizer Unionbank vom 30.07.80 3518

Betrifft: Rechtshilfe 17.06.80 und 24.06.80 des U.R. des Gerichts von Treviso im Strafverfahren gegen Giudice Raffaele, geboren in Palermo am 31.10.1915, wohnhaft in Rom, Via di Capo Le Case 3, und LO Prete Donato geboren in Fasano am 09.12.1922, wohnhaft in Rom, Via Luigi Badio 97, mit der Beschuldigung der aktiven und passiven Korruption sowie der Begünstigung.

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Steiger,

wir beziehen uns auf Ihre Beschlagnahmeanordnung vom 2. Juli 1980 betreffs des o.g. Rechtshilfeantrags und teilen Ihnen nach genau durchgeführten Untersuchungen mit:

1. Lo Prete Donato: Er hat nicht, und wie wir erfahren haben, hat nie eine Beziehung irgendwelcher Art zu unserer Bank gehabt.

2. Giudice Raffaele: uns ist bekannt geworden, dass er eine Vollmacht für das Konto cque 675967, lautend auf Giuseppina Galluzzo, verheinratet Giudice (geboren am 22.10.1918) hatte. Dieses cque ist von der Kundin aufgelöst worden am 16.03.1976. Dieselbe hat die Überschreibung des Solls, das sich auf etwa Fr. 441.660.- belief, auf unsere Filiale in Zürich angeordnet (cque 745941). Zürich teilt uns heute mit, dass das cque 745941 wiederum aufgelöst wurde, und zwar am 12. November 1976.

Zu Ihrer weiteren Information übersenden wir Ihnen in der Anlage die Fotokopie der Unterlagen bezüglich der Eröffnung und Auflösung des Kontos.

Mit freundlichen Grüssen

unterzeichnet

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino 22 APR. 1982

CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

5 49
3519

V E R E I N B A R U N G

Die Unterzeichnerin Giuseppa Galluzzo
Via Lucania 13, I - ROM
eröffnet bei der Schweizer Unionbank in Lugano
ein Konto US
unter der Bezeichnung Cque 675967
Mehrere Besitzer des Kontos unterzeichnen gemainsam
Falls ein Geldeinlage hinterlegt wird, werden alle Einnahmen
von hinterlegten Wertpapieren den Einzahlern gutgeschrieben
Jegliche Korrespondenz der Bank bezüglich des o.g. Kontos und
der Einlage, die den gegenstand des vorliegenden Abkommens
bilden, werden in der Bank aufbewahrt

Die beiderseitigen Rechten und Pflichten sind festgelegt durch
die derzeitigen und zukünftigen Allgemeinen Bedingungen der
Schweizer Unionbank insbesondere die jenigen, die die Konto-
korrentkonten und andere Geschäftsbeziehungen betreffen, sowie
von den Bestimmungen für die Einlage und Verwaltung von Wert-
papieren oder von den Bedingungen, die anderweitig festgelegt
werden.
Der/Die Unterzeichnete bestätigt/bestätigung, ein Exemplar der
bestehenden Bedingungen, die seine/ihre Geschäftsbeziehung mit
der Bank betreffen, erhalten zu haben.
Jegliche rechtliche Beziehung zwischen dem Kunden und der Bank
unterliegt dem Schweizer Recht. Erfüllung- und Ausführungsort
sowie Gerichtsstand für alle Vorgänge ist der Ort der jeweiligen
Filiale. Die Bank kann aber im Bedarfsfell ihr Recht auch beim
Gerichtsstand des Kunden oder anderen zuständigen Gericht geltend
machen.

Lugano, den 14. April 1975

Unterschrift des Kontoinhabers

Nationalität	Wohnland	Geburtsdatum
I.	I.	22.10.1918

TRIBUNALE DI TORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

3520

Ufficio Istruzione

28/11/1980

202/78 A

Proc. Pen. a carico di Brunello Silvio ed altri.
Commissione rogatoriale all'Autorità giudiziaria Svizzera -

All'UFFICIO FEDERALE di
POLIZIA

B E R N A 3003

All'attenzione del Procuratore Pubblico di Zurigo
dott. Benedetto Holdener

Facendo seguito alla nota 6/9/1980, che allego in copia, preciso e ribadisco quanto segue.

1) Ai fatti ivi già esposti è da aggiungere che l'ulteriore corso dell'istruttoria ha posto in luce che altro Ufficiale, del Servizio Informazioni che stava indagando proficuamente sulla gigantesca organizzazione contrabbandiera, Capitano Ibba, fu trasferito da Padova a Catanzaro e fu sostituito dal Capitano Giampietro Cigbone, ora detenuto perchè anch'egli colpito da mandato di cattura, essendosi prestato quest'ultimo all'opera di copertura, di deviazione all'interno del Servizio e di informazione dei contrabbandieri;

2) Giudice Raffaele e Loprete Donato, rispettivamente già Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza e Capo di Stato Maggiore, sono ora colpiti da mandati di cattura per interesse privato in atti di ufficio per aver favorito gli illeciti con i trasferimenti degli Ufficiali suddetti. Loprete è anche perseguito per favoreggiamento personale avendo fatto dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria idonee ad eludere investigazioni a carico di Musselli Romano, colpito da mandato di cattura per traffici illeciti di prodotti petroliferi.
Giudice e Loprete sono, il primo in stato di detenzione ed il secondo in stato di latitanza;

3) Le ricerche di conti correnti o altri depositi di denaro mirano ad accertare eventuali reati di corruzione;

4) Vi sono buoni motivi per ritenere che i suddetti abbiano depositato somme di denaro in Svizzera, sia perchè da varie fonti viene segnalata la cosa, sia perchè per Giudice è stato rinvenuto già un conto corrente presso la U.B.S. di Lugano, mediante la cortese assistenza prestata dall'Autorità Giudiziaria di quella città;

./.

G.1 - 30 000 - 6.79 - 2888

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

5) L'ammontare delle somme depositate si presume che siano pari a svariate centinaia di milioni di lire italiane;

6) I parenti sono perseguibili qualora le somme siano a loro intestate per essersi prestati a celare il provento di reati (favoreggiamento reale).

Tutto ciò premesso, e richiamandomi alla mia precedente nota del 6/9/1980:

A) chiedo nuovamente all'Autorità Giudiziaria Svizzera del Cantone di Zurigo che accerti mediante opportune ricerche se vi siano o vi siano stati a partire dall'anno 1975 in detto Cantone conti correnti, libretti di deposito, titoli, cassette di sicurezza, ecc., perchè effettui l'eventuale conseguente sequestro, a carico di:

1) GIUDICE RAFFAELE, nato a Palermo il 31/10/1915, residente a Roma, Via Capo Le Case n. 3;

1 a) GALLUZZO GIUSEPPA, nata a Palermo il 22/10/1918, residente a Roma, Via Capo Le Case n. 3 - moglie;

1 b) GIUDICE FRANCESCO, nato il 15/10/1947 - figlio;

1 c) GIUDICE GIUSEPPE, nato il 22/2/1953 - figlio;

2) LOPRETE DONATO, nato a Fasano il 9/12/1922, residente a Roma, Via Luigi Badio n.497;

2 a) TURI ANNAMARIA, nata a Palermo il 25/7/1928, residente a Roma, Via Luigi Badio n. 497 - moglie;

2 b) LOPRETE ANTONELLA, nata a Roma il 7/2/1950 - figlia.

B) Chiedo inoltre il sequestro della documentazione relativa alla cque 745941 dell'Unione Banche Svizzere di Zurigo intestata a Giuseppa Galluzzo in trasferimenti per pari importo dalla sede di Lugano (cque 675987).

Sono fiducioso che le Autorità Svizzere vogliano prestare all'Autorità Giudiziaria Italiana la chiesta assistenza per la gravità dei reati addebitati ed addebitabili alle persone suddette, tenuto conto anche della vasta risonanza che i fatti hanno avuto nel nostro Paese.

Si dichiara espressamente che le informazioni e tutti gli elementi probatori eventuali acquisiti tramite l'assisetenza dell'Autorità Giudiziaria Svizzera, verranno usate esclusivamente per reati di diritto comune già addebitati o addebitabili alle persone suddette, con esclusione tassativa di reati valutari e fiscali con espresso riferimento alla riserva formulata dalla Confederazione Elvetica all'art. 2 della Convenzione Europea di Assistenza

./.

31 - 30 000 - 6.79 - 2888

TRIBUNALE DI TORINO

Giudiziaria penale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia

Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia

TRIBUNALE TREVISO
5 NOV. 1980

3523

GEHT AN / TRANSMIS A :

29 novembre 1980

B 42180 Fi/FF

N. 202/78 prot.

Tribunale di Treviso
Ufficio Istruzione
Signor Dott. F. NAPOLITANO

I-31100 Treviso

Riferimento alla vostra commissione rogatoria del 6.9.1980 indirizzata alla Bezirksanwaltschaft in Zurigo concernente il procedimento penale a carico di Raffaele GIUDICE, 31.10.1915, Donato LOPRETE, 9.12.1922, ed altri, e con preghiera di comunicarci le prezisioni desiderate.
Ringraziamenti.

Unita lettera della Procura del distretto di Zurigo del 25.11.1980.
Con distinta stima

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
OFFICE FEDERAL DE LA POLICE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI TORINO

35234 54

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH

POSTFACH, 8026 ZÜRICH
TELEFON 01 / 242 70 30
BÜRO: 5/Holdener
UNSERE NR. Req. 829/80
(Bitte in der Antwort angeben)

ZÜRICH, den 25 novembre 1980

Al Tribunale di Treviso
Giudice Istruttore
Dr. Felice NAPOLITANO

I-31100 T r e v i s o

(Italia)

Stimatissimo Dottore,

Ci referiamo alla Sua commissione rogatoriale No 202/78 del 6/9/80 ed alla nostra telefonata odierna nella causa riguardante l'inchiesta penale a carico di Raffaele GIUDICE e Donato LOPRETE e le loro mogli e discendenti indicati nella Sua lettera.

Il Procuratore di Stato di Zurigo ed il Procuratore pubblico sottoscritto sono disposti, in linea di massima, a soddisfare la Sua richiesta entro i limiti delle nostre leggi. Abbisognamo però di qualche complemento e precisazione, come segue:

La preghiamo indirizzare le Sua risposta all'Ufficio Federale di Polizia, Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna, all'attenzione del procuratore pubblico del distretto di Zurigo, Benedikt HOLDENER, Feldstrasse 133, CH-8004 Zurigo;

Lei dovrebbe esporre brevemente

a) in quali <u>qualità</u> gli autori hanno compiuto, omesso o aiutato le azioni in questione,
b) quali <u>azioni</u> hanno compiuto,
c) in quale <u>periodo</u> e <u>dove</u> hanno agito,
d) quali <u>reati</u> costituiscono queste azioni (corruzione attiva e passiva, favoreggiamento, ricettazione ecc.),
e) quali sono gli <u>indizi</u> secondo i quali sarebbero stati illecitamente trasferiti dei beni o valori in Svizzera, specie a <u>Zurigo</u> (città) e nel Cantone di Zurigo,
f) e per quali <u>ammontari</u> approssimativi,
g) perchè la richiesta si <u>estende</u> ai congiunti, cioè alle mogli (Giuseppa o Giuseppina GALLUZZO e Annamaria TURI) ed ai discendenti (Francesco e Giuseppe GIUDICE, e Antonella LOPRETE).

33.1 - 30 000 - 6.79 - 2538

TRIBUNALE DI TORINO

3525 55

Qualora Lei lo ritenesse più semplice o più pratico potrebbe anche inviare un funzionario di Sua fiducia a Zurigo per descrivere al procuratore sottoscritto i fatti nel loro connesso. In questo caso il funzionario dovrebbe essere munito di un'attestazione giudiziale che lo autorizza di tutelare i Suoi interessi.

La ringraziamo in anticipo e La salutiamo

con la massima stima.

PROCURA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI ZURIGO
Sezione dell'assistenza giudiziaria
Ufficio 5 Il Procuratore pubblico:

Holdener

(lic. iur. Benedikt Holdener)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia

56

3526

Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia

3003 Bern, 19 dicembre 1980

Unser Zeichen
Notre réf.
Nostro rif. B 42180 Fi/FF + B 41613.

ad 202/78 A
(falso e frode ai danni del Stato)

GEHT AN / TRANSMIS A :

Tribunale di Treviso
Ufficio Istruzione
I-31100 Treviso

all'intenzione del Signor Dott. F. NAPOLITANO, in riferimento alla vostra commissione rogatoria del 6.9.1980 concernente il procedimento penale a carico di Raffaele G I U D I C E , nato il 31.10.1915, ed altri, e con preghiera di comunicarci la vostra decisione. Ringraziamenti.

Data: lettera dell' 8.12.1980 della Procura del distretto di Zurigo
(Bezirksanwaltschaft Zürich)

Con distinta stima

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
OFFICE FEDERAL DE LA POLICE

ma abbiamo rifiutato finchè Lei come il Giudice Istruttore competente avrà dato espressamente l'autorizzazione.

Secondo la Procedura penale del Cantone di Zurigo, § 17 cpv. 1 e la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero corrispondente il Giudice Istruttore può rifiutare la visione della procedura per quanto il scopo dell'inchiesta sarebbe messo in pericolo per l'autorizzazione della visione del contenuto degli atti della procedura alle parti interessati alla procedura.

PreghiamoLa di voler risponderci se Lei autorizza o no la visione della procedura al avvocato Dr. Peter Max Gutzwiller ed eventualmente agli altri difensori o parti interessati.

In attesa della Sua risposta sollecita La salutiamo

con la massima stima.

PROCURA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI ZURIGO
Sezione dell'assistenza giudiziaria
Ufficio 5 Il Procuratore pubblico:

(lic. iur. B. Holdener)

BA 33.1 - 30 000 - 6.79 - 2688

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982

57

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral justice et police
Dipartimento federale giustizia e polizia

Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de police
Ufficio federale polizia

3516

1

GEHT AN / TRANSMIS A :

Tribunale di Treviso
Ufficio Istruzione
I-31100 Treviso

Bern, 19 dicembre 1980

Unser Zeichen
Notre réf.
Nostro rif. B 421[illegible] Fi/FF + B 41613.

ad 202/78A
(falso e frode i danni del Stato)

All'intenzione el Signor Dott. F. NAPOLITANO, in riferimento alla vostra commissione rogatoria del 6.9.1980 concernente il procedimento penale a carico di Raffaele G I U D I C E , nato il 31.10.1915, ed altri, e con preghiera di comunicarci la vostra decisione. Ringraziamenti.

Allegata: lettera dell' 8.12.1980 della Procura del distretto di Zurigo (Bezirksanwaltschaft Zürich)

Con distinta stima

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN
OFFICE FEDERAL DE LA POLICE

[signature]

Le abbiamo
avrà dato
Secon
giuri
Giudi
il

TORINO - TRIBUNALE
CANCELLIERE
22 APR. 1982
COPIA
Torino,

58

3527

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH

POSTFACH, 8026 ZÜRICH
TELEFON 01 / 241 70 30
BÜRO: 5/Holdener
UNSERE NR. Req. 829/80
(Bitte in der Antwort angeben)

ZÜRICH, den 8 dicembre 1980

Al Tribunale di Treviso
Giudice Istruttore
Dr. Felice NAPOLITANO

I-31100 T r e v i s o

(Italia)

Stimatissimo Dottore,

Ci riferiamo alla Sua commissione rogatoriale No 202/78 del 6/9/80 ed alla nostra lettera del 25/11/80 riguardante l'inchiesta penale a carico di Raffaele GIUDICE e Donato LOPRETE e le loro mogli e dischendenti indicati nella commissione rogatoriale.

Frattanto il difensore del incolpato Francesco GIUDICE, nato il 15/10/1947, il Dr. Peter Max Gutzwiller, Zurigo, ci domanda formalmente ricevere visione del contenuto della Sua commissione rogatoriale (act.19). Ma abbiamo rifiutato finchè Lei come il Giudice Istruttore competente avrà dato espressamente l'autorizzazione.

Secondo la Procedura penale del Cantone di Zurigo, § 17 cpv. 1 e la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero corrispondente il Giudice Istruttore può rifiutare la visione della procedura per quanto il scopo dell'inchiesta sarebbe messo in pericolo per l'autorizzazione della visione del contenuto degli atti della procedura alle parti interessati alla procedura.

PreghiamoLa di voler risponderci se Lei autorizza o no la visione della procedura al avvocato Dr. Peter Max Gutzwiller ed eventualmente agli altri difensori o parti interessati.

In attesa della Sua risposta sollecita La salutiamo

con la massima stima.

PROCURA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI ZURIGO
Sezione dell'assistenza giudiziaria
Ufficio 5 Il Procuratore pubblico:

Holdener

(lic. iur. B. Holdener)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI TORINO

33.1 - 30 000 - 6.79 - 2888

3528

5/1/1981

Ufficio Istruzione

202/78 A

Proc. Pen. a carico di Giudice Raffaele ed altri.

All'UFFICIO FEDERALE di POLIZIA

B E R N A 3003

In relazione alla commissione rogatoriale a carico di Giudice Raffaele più altri ed alla Vs. nota del 19/12/1980, nel confermare quanto richiesto nella mia nota del 6/9/1980 ed in quella integrativa del 28/ /11/1980, rispondo alla Vs. richiesta.

Non mi è consentito per la legislazione italiana dare l'autorizzazione per la visione degli atti rogatoriali all'avv. difensore di Giudice Raffaele, pena la violazione del segreto istruttorio.

A ciò aggiungasi l'assoluta inopportunità di comunicare alla difesa del suddetto gli atti istruttori in corso.

In attesa di una Vs. risposta al contenuto delle richieste rogatoriali, porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

Treviso, 16/1/1981

N. 202/78 A R.G. - Proc. Pen. a carico
di Loprete Donato ed altri.

All'UFFICIO FEDERALE di
POLIZIA
B E R N A 3003

Alla cortese attenzione del Procuratore Pubblico di Zurigo - dott. Benedetto Holdener.

Faccio seguito alla telefonata intercorsa in data odierna con l'Ufficio Federale di Polizia che mi chiedeva in relazione alla commissione rogatoriale da me formulata l'integrazione della esposizione dei fatti quanto a data e luogo di commissione degli stessi.

Per l'imputazione a carico di Giudice Raffaele e Loprete Donato per il reato di interesse privato in atti d'ufficio riguardante l'allontanamento del Capitano Ibba e del Col. Vitali per impedire loro di accertare il traffico di contrabbando di prodotti petroliferi ed il trasferimento del Cap. Ciccone Giampietro per coprire detto contrabbando, preciso che:

1) il trasferimento di Ibba avvenne con provvedimento a firma di Giudice Raffaele del 14/2/1975 da Padova a Catanzaro;

2) il trasferimento di Vitali avvenne con provvedimento a firma di Giudice Raffaele del 17/3/1976 da Venezia a Roma;

3) il trasferimento di Ciccone avvenne con provvedimento a firma di Giudice Raffaele del 24/4/1975 da Roma a Padova.

I fatti suindicati commessi fuori nella circoscrizione del Tribunale di Treviso, sono allo stato trattati da questo Giudice perchè connessi con fatti più gravi (associazione a delinquere, ecc., collusione, ecc.....), commessi nell'ambito della circoscrizione di detto Tribunale.

Per l'imputazione di favoreggiamento a carico di Loprete Donato le dichiarazioni dello stesso, per eludere le investigazioni a carico di Musselli Bruno, perseguito per una numerosa serie di reati da parte di questo Giudice, e dei Giudici Istruttori di Venezia, Milano, Torino e Lecco, furono rese avanti il Pubblico Ministero di Treviso in data 28/3/1979.

Mi richiamo per tutto il resto alle mie note del 6/9/1980, 28/11/1980 e 5/1/1981.

In attesa di una risposta al contenuto delle richieste rogatoriali, porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

TRIBUNALE DI TORINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

3530 6

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH

POSTFACH, 8026 ZÜRICH
TELEFON 01 / 39 70 30 / ab 8.6.77: 242 70 30
BÜRO: 5/Holdener
UNSERE NR. 829/80
Bitte auf Antwort und Umschlag Büro und Nr. angeben!

ZÜRICH, den 4 maggio 1981

Express

Al Tribunale di Treviso
Giudice Istruttore
Dr. Felice NAPOLITANO
I-31100 T r e v i s o /Italia

Stimatissimo Dottore,

Ci riferiamo al nostro colloquio telefonico di stamane ed agli atti risultati finora.

Sullo stato della rogatoria possiamo comunicarle quanto segue:

Oggi fisso al Signor Dr. GUTZWILLER, difensore dell'imputato Franceso GIUDICE, un termine di 10 giorni per provarmi con un documento che il suo cliente è anche cliente dell'Unione di Banche Svizzere. In difetto noi presumeremmo che non lo è. In questo caso negativo la banca ci darebbe prossimamente le informazioni desiderate come già ci è stato avvisato dalla banca con lettera del 5/2/81 (act. 40).

Abbiamo interpellato le 500 banche della città et del Cantone di Zurigo e tutte le risposte furono negative, salvo le due seguenti:

1) Unione di Banche Svizzere, sede centrale, Bahnhofstr. 45, 8001 Zürich, conforme la lettera già citata del 5/2/81 (act. 40),

2) Banca Popolare Svizzera, sede centrale, Bahnhofstr. 53, 8001 Zürich, conforme la lettera del 9/2/81 (act. 41 con 5 annessi).

Ne risulta che l'imputata Anna Maria TURI aveva nollegiato una cassetta di sicurezza No 305 presso la Banca Popolare a Zurigo, mediante contratto del 19/10/78 valido fino al 30/9/82, impartendo procura ad Antonella PALMERINI, nata al 7/2/50.

La prego comunicarmi se le suddette persone Anna Maria TURI ed Antonella PALMERINI sono identiche alle imputate No 2a (Annamaria TURI nata 25/7/1928) e No 2b (Antonella LOPRETE nata 7/2/50). Gli indirizzi indicati nella rogatoria e nei documenti bancari non corrispondono.

Accludiamo copia fotografica dei suddetti documenti bancari.

TRIBUNALE DI TORINO

BA 33.1 - 30 000 - 9.76 - 3991

Ho preso atto che Lei completera la Sua domanda rogatoriale nel senso di far blocare la cassetta di sicurezza di Anna Maria TURI e di farla aprire in presenza Sua e mia con il permesso del Procuratore di Stato di Zurigo che richiederò subito.

Spero di esserle stato utile con queste informazioni e La saluto

con la massima stima

PROCURA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI ZURICO
Sezione dell'assistenza giudiziaria
Ufficio 5 Il Procuratore pubblico:

Ho Colonel

2 annessi menzionati. (lic. iur. B. Holdener)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

8021 Zürich
Bahnhofstrasse 45
Postfach

Telephon 01 234 11 11
Telegramme: Bankunion
Telex 55 811/52 205

Durchwahl 23 4 20 75

EINSCHREIBEN

Bezirksanwaltschaft Zürich
Herrn B. Holdener
Postfach

8026 Zürich

Rechtsdienst	Ihr Brief vom	Ihr Zeichen	Datum
KMN/HST			5. Februar 1981

In Rechtshilfe erlassene Verfügung Req. Nr. 829/80 der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 28. Januar 1981 in der Strafuntersuchung des Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso gegen Raffaele Giudice und Kons.

Sehr geehrter Herr Holdener

Am Hauptsitz unserer Bank ist Ihre oben erwähnte Verfügung am Dienstag, 3. Februar 1981, eingegangen. Ohne sie genau überprüft zu haben, ersuchen wir Sie vorerst, uns nach Ablauf der Rechtsmittelfrist am Freitag, 13. Februar 1981, den Eintritt der Rechtskraft zu bescheinigen. Vorausgesetzt, allfällig erhobenen Rekursen würde keine aufschiebende Wirkung zuerkannt, werden wir daraufhin veranlassen, dass Sie vom Hauptsitz sowie den von Ihnen angegangenen Geschäftsstellen unserer Bank im Kanton Zürich die gewünschten Auskünfte erhalten werden.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerische Bankgesellschaft

i.V. U. Wenzel Dr. H. Weber

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANCA POPOLARE SVIZZERA
SWISS VOLKSBANK
Bahnhofstrasse 53
Postfach 631, 8021 Zürich
Telefon 01/228 11 11 / Direktwahl: 01/228 ....
Telegramm: Volksbank
Telex 812 575 SVB CH
Postcheck 80-359

Positive Auskunft

41 64

3533

Bezirksanwaltschaft Zürich
Büro 5/Holdener
Postfach

8026 Zürich

Ihre Ref.: Req. 829/80

Zürich, 9. Februar 1981
pe/mr 2381

Sehr geehrter Herr Holdener

Wir beziehen uns auf Ihre Verfügung vom 28. Januar 1981.

Unsere Geschäftsstelle Zürich-Enge stand mit einer Person namens Annamaria Turi in Geschäftsverbindung. Ob diese Person mit der Angeschuldigten identisch ist, ist für uns unklar. Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Kundin nicht in Rom wohnhaft ist. Wir müssen Sie daher eindringlich ersuchen, weitere Abklärungen zu treffen, bevor Sie die Ihnen gemeldete Geschäftsbeziehung den italienischen Untersuchungsbehörden bekanntgeben. Es wäre für uns äusserst unangenehm, sollte unsere ehemalige Kundin nicht mit der Angeschuldigten identisch sein. Wie Sie den beiliegenden Fotokopien entnehmen können, war Frau Annamaria Turi Mieterin eines Schrankfaches. Der Mietvertrag wurde im November vergangenen Jahres aufgelöst. Alle weiteren Einzelheiten können Sie den Ihnen übergebenen Akten entnehmen.

Wir grüssen Sie freundlich und

mit vorzüglicher Hochachtung
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

Peyer Hochreutener

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

65

Mietvertrag

35334

gefilmt
27. Nov. 1978

die Unterzeichnete Frau Anna Maria TURI
Via Eroi del Mare 29
I-Torre Canne/Fasano
(Brindisi)

miete ___ zu den vorgedruckten Bestimmungen in der Tresoranlage der Schweizerischen Volksbank in Zürich-Enge

das Stahlschrankfach Nr. 305 Größe I

für die Dauer von 12 Monaten.

Die Mietgebühr ist mit Fr. 50.-- für 12 Monate im voraus zahlbar.

die Mieter in besch. ___, die zwei für das erwähnte Fach bestimmten Schlüssel und ein Exemplar der vorstehenden Bestimmungen empfangen zu haben, und erklär___ sich mit ihnen ausdrücklich einverstanden.

Zürich-Enge, den 19.10.1978

Unterschrift: [signature]

Adresse: ___

E F G H U K L M NO PQ R S TU VW XZ | BI D A/E R | Korr. an

Locataire: Frau Anna Maria Turi — Zentrawest z.Hd.Hr. Peter M.Bruppacher

Fachkasten / Coffre-fort: 305 I

Via Eroi del Mare 29 Torre Canne/Fasano (Brindisi)

Bevollmächtigte / Représentant: Frl. Aurelia Turi
" Herr Rocca Turi
" Frl. Antonella Palmerini

zu belasten auf / à débiter sur: KK Diverse 999,556/2

Depot Fr.

gemietet bis	Monate	Mietgebühr Fr.	bez. bel.	am	loué jusqu'au	mois	loyer fr.	payé déb.	le
Apt. 80	24	100.--	X	19.10.78					
Apt. 82	24	100.--	X	11.6.80					

Fach aufgehoben und für leer befunden:

Antonella Palmerini

Zch-Enge, 6.11.1980

-1- Schlüssel zurückgegeben
der andere verloren!
Fr. 350.-- für Schlossersatz
auf KK-Diverse 10.999556/0
gutgeschrieben.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Vollmacht

27. Nov. 1978

Die Unterzeichnete Frau Anna Maria Turi
Via Eroi del Mare 29
Torre Canne /Fasano (Brindisi)

ermächtigt Aurelia Turi

das von ihr /ihnen gemietete Schrankfach Nr. 305 in der Tresoranlage der Schweizerischen Volksbank an seiner/ihrer Stelle jederzeit zu öffnen und über dessen Inhalt frei zu verfügen.

Diese Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf. Im Sinne von Art. 35 OR ist sie auch nach dem Tod d Vollmachtgeber und nach Eintritt der übrigen dort aufgeführten Erlöschungsgründe gültig.

Bei Verhinderung kann der Bevollmächtigte einen Vertreter bezeichnen.

Der Bevollmächtigte wird wie folgt zeichnen:

Ort: Zürich-Enge

Adresse:

Datum: 19.10.1978

Die Mieterin und Vollmachtgeberin:

Jur. Nr. 18 3 78

22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

Vollmacht

27. Nov. 1978

Die Unterzeichnete Frau Anna Maria Turi
Via Eroi del Mare 29
Torre Canne /Fasano (Brindisi)

ermächtigt Frl. Antonella Palmerini

das von ihr /ihnen gemietete Schrankfach Nr. 305 in der Tresoranlage der Schweizerischen Volksbank an seiner/ihrer Stelle jederzeit zu öffnen und über dessen Inhalt frei zu verfügen.

Diese Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf. Im Sinne von Art. 35 OR ist sie auch nach dem Tod d Vollmachtgeber und nach Eintritt der übrigen dort aufgeführten Erlöschungsgründe gültig.

Bei Verhinderung kann der Bevollmächtigte einen Vertreter bezeichnen.

Der Bevollmächtigte wird wie folgt zeichnen:

Ort: Zürich-Enge

Adresse:

Datum: 19.10.1978

Die Mieterin und Vollmachtgeberin:

Jur. Nr. 18 3 78

eht in Ordnung 23 OKT. 1978

3535

96

D ie Unterzeichnete Frau Anna Maria Turi

Via Eroi del Mare 29
Torre Canne /Fasano (Brindisi)

ermächtig t Rocca Turi

das von ih r /Ihnen gemietete Schrankfach Nr. 305 in der Tresoranlage der Schweizerischen Volksbank an seiner/ihrer Stelle jederzeit zu öffnen und über dessen Inhalt frei zu verfügen.

Diese Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf. Im Sinne von Art. 35 OR ist sie auch nach dem Tod d___ Vollmachtgeber___ und nach Eintritt der übrigen dort aufgeführten Erlöschungsgründe gültig.

Bei Verhinderung kann der Bevollmächtigte einen Vertreter bezeichnen.

Der Bevollmächtigte wird wie folgt zeichnen:

Ort: Zürich-Enge

Adresse:

Datum: 19.10.1978

D iMieter inund Vollmachtgeberin:

Ivi Anna Maria

Anr.Nr.18 3 76

22 APR. 1982

3536

64

3537 68

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANCA POPOLARE SVIZZERA
SWISS VOLKSBANK

Das Schrankfach Nr. 305
ist heute geöffnet worden durch
Antonella Polli
, den 6.11.80

1.2927/39g/2.80

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANCA POPOLARE SVIZZERA
SWISS VOLKSBANK

Das Schrankfach Nr. 305
ist heute geöffnet worden durch
Tur Rosa Maria
, den 11.6.80

1.2927/39g/10.77

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANCA POPOLARE SVIZZERA

Das Schrankfach Nr. 305
ist heute geöffnet worden durch
Tur Rosa Maria
14.2.79 den

39 g

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

UFFICIO DI TORINO

3533 6

Bei uns deponierte Personalien und Adressangaben
für die Safeinhaberin sowie die Bevollmächtigten

ANNA MARIA TURI

26. 7. 1928

a ALBERO BELLO

TORRE CANNE / FASANO

(BRINDISI)

VIA EROI DEL MARE 29

PALMERINI ANTONELLA

7.2.50

TURI AURELIA

2.6.25

TURI ROCCA

15.10.26

TRIBUNALE D'TORINO

COPIA CONFORME ORIGINALE

2.2 APR. 1982

Torino

IL CANCELLIERE

3538 70

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

ORDINANZA DI NOMINA DI PERITO N.& 202/78 A

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso Dr. FELICE NAPOLITANO

Visgti gli atti processuali a carico di:
Raffaele Giudice ed altri x Loprete Donato

imputat i di favoreggiamento nel contrabbando di prodotti petroliferi

Poichè si rende necessario procedere a perizia per tradurre dal tedesco all'italiano la rogatoria del Procuratore di Stato di Zurigo

Visto l'art. 314 C.P.P.

N O M I N A

perito il Sig. Fabbrini Hohlweck Gabriele
residente in Treviso, Via Benedetto Marcello n. 13

Fissa per le operazioni peritali il giorno 11/5/1981
alle ore 9 in Treviso - Ufficio Istruzione

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata ai difensori:

Treviso, lì 11/5/1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

IL CANCELLIERE
(ROMEO)

TRIBUNALE DI TORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

3540 71

TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio Istruzione

N° ~~202/78 A~~ R.G.

VERBALE DI PERIZIA
Art. 316 e segg. C.P.P.

L'anno millenovecento 81 e questo dì 11 del me
se ~~maggio~~ alle ore 9 in
Treviso - Ufficio Istruzione

Avanti a Noi Dott. FELICE NAPOLITANO
e de Avv.
difensor e dell'imputato Giudice Raffaele e Loprete Donato

allo scopo di averne in processo atto legale da cui risulta
traduzione dal tedesco all'italiano della rogatoria del
Procuratore di Stato di Zurigo
abbiamo fatto venire alle nostra presenza il Sig.
Fabbrini Hohlweck Gabriele
Nominato perito con ordinanza in data odierna
Deferito il giuramento di legge previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, e letta la formula

"Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini, a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza". Il perito stando in piedi, al Nostro cospetto, presta il giuramento, ripetendo le parole: Lo giuro.

Interrogsto sulle sue generalità, risponde: Fabbrini Hohlweck Gabriele a residente a Treviso, ~~Via Benedetto~~ Marcello n. 13.
Alla P.T.U. viene posto il seguente quesito:
"Traduca dal tedesco all'italiano la rogatoria del Procuratore di Stato di Zurigo, di cui le viene data copia".
Concede il termine di gg. 3.
L.C.S.

Gabriele Hohlweck

Er. ...TORE Napolitano

TRIBUNALE DI TORINO 22 APR. 1982

3541 42

TRIBUNALE di TREVISO
Ufficio Istruzione

V E R B A L E N. 202/78A R.G.

di presentazione e deposito [redacted] tradizione -

(Art. 320 Cod.proc.pen.)

L'anno millenovecento 81 addì 12
vanti al Giudice istruttore
di [illegible] dott. [illegible]
ssistito dal [illegible] sottoscritto è comparso il Perito Sig.ra [illegible]
l quale, in esecuzione dell'incarico conferitogli il 11-5-81
presenta n. 4 fogli di carta scritta, dichiarando che in essi è riferito il risultato delle operazioni affidategli.

Si dà atto che la relazione è firmata in ciascun foglio e infine dal perito, e che viene contrassegnata dal magistrato procedente con la propria sottoscrizione e allegata al presente verbale.

Letto; confermato e firmato.

Gaby Hohlweck-Fabbrini

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE

La perizia di cui sopra viene depositata oggi in questa cancelleria, dandosi atto che il Giudice stabilisce il termine di giorni 5 entro il quale i difensori delle parti potranno prendere cognizione e copia della perizia e degli atti ad essa allegati.

Treviso, lì

IL IL

[illegible] spedito avviso agli avv.

IL

COPIA CONFORME

22 APR 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

3542 43

Al Signor Giudice Istruttore
dr. FELICE NAPOLITANO

T R E V I S O

ANTICIPATE AL Cancelliere
L. 34.500
con mand. N. 384 Mod. 12
del 15-5-81
IL CANCELLIERE

La sottoscritta Fabbrini Gabrrele Hohlweck, nominata traduttrice nel procedimento penale n. 202/78 A a carico di Giudice Raffaele e Loprete Donato, per la traduzione dal tedesco all'italiano della rogatoria del Procuratore di Stato di Zurigo, depositata in data odierna

c h i e d e

che le vengano liquidate n. 5 vacazioni, oltre l'I.V.A.

Treviso, 12/5/1981

Cod. fiscale HHL GRL 46 P54Z112M

Gaby Hohlweck-Fabbrini

Si liquidano n. 5 vacazioni + IVA
Treviso 12-5-1981

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

per ricevuta dell'incarico
Gaby Hohlweck

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

3543

N. 202/78 A R.G. Treviso, lì 15/5/1981

OGGETTO: Liquidazione ai Periti.

All'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

T R E V I S O

All'UFFICIO I.V.A.

T R E V I S O

Ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 si comunica che in data odierna è stato emessoma mandato di pagamento a favore di Fabbrini Gaby Hohlweck, di Treviso, Via Benedetto Marcello

quale perito di ufficio in processo penale per totale lorde L. 34.500.=
nette L. 29.700.= di cui 4.500.= di I.V.A.

IL CANCELLIERE
(ROTO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
22 APR. 1982
Il CANCELLIERE
Torino

Ufficio Notifiche S E D E

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

3544

N. 202/78 A

Treviso, lì 15/5/1981

OGGETTO: liquidazione compenso P.T.U.
proc. pen. c/ Giudice Raffaele e Loprete Donato

Si avvisa, ai sensi dell'art. 11 della L. 8/7/1980 n. 319, il perito Fabbrini Gaby Fohlweck di Treviso, Via Benedetto Marcello che oggi è stato depositato in questa Cancelleria il decreto di liquidazione a suo favore con avvertimento che entro 20 giorni dall'avvenuta ~~ex~~ comunicazione può proporre eventuale ricorso.

IL CANCELLIERE
(ROMEO)

TRIBUNALE DI TORINO
22 APR. 1982
COPIA

3545 76

UNIONE DELLE BANCHE SVIZZERE

RACCOMANDATA

Procuratore Distrettuale
Sig. B. Holdener
Postfach
8026 ZURIGO

Riferimento
KMN/HST

Data
5 Febbraio 1981

Oggetto: Disposizione nr. 829/80 della Procura Distrettuale di Zurigo del 28 Gennaio 1981 nella rogatoria riguardante l'istruttoria del Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso nei confronti di Raffaele Giudice e consorte.

Egregio Signor Holdener

La sede centrale della ns/ banca ha ricevuto soltanto martedi 3 febbraio 1981, la sopraccitata disposizione. Prima di prenderla in esame chiediamo di confermarci il passaggio in giudicato trascorso il termine
venerdì 13 febbraio 1981. Premesso che ad eventuali ricorsi non verrà riconosciuto l'effetto sospensivo provvederemo immediatamente a farVi pervenire dalle filiali della ns/ banca, del cantone di Zurigo, tutte le informazioni richieste.

Distinti saluti.

Unione delle Banche Svizzere

i.V. U. Wenzel Dr. H. Web er

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

per ricevuto dell'incarico
Gaby Holdweck

Gaby Holdweck - Febbraio
traduttrice:

3546 77

Procuratore Distrettuale di Zurigo
Ufficio 5/Holdener
Postfach
8026 ZURIGO

Vs/ rif.: 829/80

Zurigo 9 Febbraio 1981
pe/mr 2381

Egregio Signor Holdener

Facciamo riferimento alla Vs/ richiesta del 28 Gennaio 1981.

La ns/ filiale Zürich-Enge ha avuto una relazione d'affari con una certa persona di nome Annamaria Turi. Non siamo sicuri se questa persona corrisponde all'imputata. Vi preghiamo di tener presente che detta persona non risiede a Roma. Inoltre dobbiamo pregarVi vivamente di fare altre ricerche prima di comunicare la relazione d'affari in oggetto all'ufficio istruttorio italiano. Sarebbe per noi estremamente spiacevole se la nostra excliente non fosse l'accusata.

Come risulta dalle fotocopie allegate, la Signora Annamaria Turi era in possesso di una cassetta di sicurezza. Il relativo contratto d'affitto è stato disdetto nel novembre dell'anno scorso. Dagli atti consegnatiVi risultano tutti gli altri dettagli.

Cordiali saluti.

Banca Popolare Svizzera

Peyer Hochreutener

Holdweck - Lebb...

Holdweck Gaby

22 APR. 1982

Torino

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

per ricevuto dell'incaricato
Gaby Holdweck

3547 40

Contratto d'affitto

La sottoscritta Anna Maria Turi
Via Eroi del Mare, 29
Torre Canne/Fasano (Brindisi)

affitta alle condizioni della Banca Popolare Svizzera di Zurigo-Enge

la cassetta nr. 305 misura I

per il periodo di 12 mesi

il canone d'affitto di Fr 50,-- viene pagato anticipatamente per 12 mesi.

L'affittuario certifica di aver ricevuto due chiavi ed una copia delle condizioni generali e si dichiara d'accordo con il contenuto delle stesse.

Zurigo-Enge lì 19.10.1978

Firma

Per ricevuta

22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Anna Maria Turi - Gaby Hollweck

per ricevuto dell'incaricato
Gaby Hollweck

3548 79

SO BERN
8.-5.81-19
LIEFVERSAND

Locatario: Signora Anna Maria Turi
Via Eroi del Mare, 29 - Torre Canne/Fasano (Brindisi)

Cassetta:	Incaricati:	Da addebitare sul c/c
Fr. 305	Sig.na Aurelia Turi	KK Diverse
	Sig. Rocca Turi	999,556/2
	Sig.na Antonella Palmerini	

Affittata dal	Mesi	Canone d'affitto	Pagato il
30.09.80	24	Fr. 100,—	19.10.1978
30.09.82	24	Fr. 100,—	11.06.1980

Cassetta disdetta e prelevato il contenuto:

(firma)

Zürich-Enge 06.11.1980

- 1 - Riconsegnata 1 chiave persa la seconda chiave

Fr. 350,— per cambio serratura accredito sul KK Diverse nr. 30.999556/0.

GIUDICE ISTRUTTORE CIRCONDARIALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI TORINO

Accettato Gaby Holbrecht - Fabbi

per ricevuta dell'incaricato
Gaby Holbrecht

3548

DELEGA 27 Novembre 1978

La sottoscritta Anna Maria Turi - Via Eroi del Mare, 29 - Torre Canne/Fasano (Brindisi)

delega Aurelia Turi

ad aprire la cassetta nr. 389 della Banca Popolare Svizzera e di disporre del contenuto della stessa.

La presente delega è valida fino alla revoca della medesima.

Secondo § 35 OR rimane valida anche dopo la morte del mandante.

In caso di impedimento il delegante può nominare un rappresentante.

Il delegato firmerà come segue:

Luogo: Zürich-Enge

Indirizzo:

Data: 19.10.1978

L'affittuaria e delegante:

(firma)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

per ricevuta dell'incaricata
Gaby Holbweck

Gaby Holbweck - Fasano

81
3550

DELEGA 27 Novembre 1978

La sottoscritta Anna Maria Turi - Via Eroi del Mare, 28 - Torre Canne/Fasano (Brindisi)

delega Sig.na Antonella Palmerini

ad aprire la cassetta nr. 309 della Banca Popolare Svizzera e di disporre del contenuto della stessa.

La presente delega è valida fino alla revoca della medesima.

Secondo § 35 OR rimane valida anche dopo la morte del mandante.

In caso di impedimento il delegante può nominare un rappresentante.

Il delegato firmerà come segue:

Luogo: Zürich-Enge

Indirizzo:

Data: 19.10.1978

L'affittuaria e delegante:

(firma)

22 APR. 1982

Torino,

TRIBUNALE DI TORINO

per ricevuto dell'incaricato
Goby Hollweck

82

3551

DELEGA 27 Novembre 1978

La sottoscritta Anna Maria Turi - Via Eroi del Mare, 28 - Torre Canne/Fasano (Brindisi)

delega Rocca Turi

ad aprire la cassetta nr. 369 della Banca Popolare Svizzera e di disporre del contenuto della stessa.

La presente delega è valida fino alla revoca della medesima.

Secondo § 35 OR rimane valida anche dopo la morte del mandante.

In caso di impedimento il delegante può nominare un rappresentante.

Il delegato firmerà come segue:

Luogo: Zürich-Enge

Indirizzo:

Data: 19.10.1978

L'affittuaria e delegante:

(firma)

22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TO

Trad. Mrs. Gaby Hallwachs-Pelly

83

3552

...O BERN
...8-5.81-19
...EFVERSAND

Banca Popolare Svizzera

La cassetta nr. 305 è stata aperta oggi
da Antonella Palmerini

lì 06.11.80

Banca Popolare Svizzera

La cassetta nr. 305 è stata aperta oggi
da Anna Maria Turi

lì 11.06.80

Banca Popolare Svizzera

La cassetta nr. 305 è stata aperta oggi
da Turi Anna Maria

lì 14.02.79

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

Antonella Palmerini Gaby Holdweck

per. ricevuto dell'incaricato
Gaby Holdweck

Dati di identificazione ed indirizzi della locatrice e dei relativi delegati della cassetta di sicurezza:

Anna Maria Turi

26.07.1928

a Alberobello

Torre Canne/Fasano (Brindisi)

Via Eroi del Mare, 29

Palmerini Antonella

07.02.1950

Turi Aurelia

02.06.1925

Turi Rocca

15.10.1926

22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

per ricevuto dell'incaricato

Gaby Holdweck

Locatrice: Gaby Holdweck

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia

Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia

TRIBUNALE DI TREVISO
13 MAG. 1981
N. .....

Spese anticipate
3553

TRIBUNALE DI TORINO
22 APR. 1982

3003 Bern, 8 maggio 1981

Unser Zeichen / Notre réf. / Nostro rif. B 42180 FF

ad N. 202/78 A R.G.

GEHT AN / TRANSMIS A :

Tribunale di Treviso
Ufficio Istruzione
I-31100 Treviso

per conoscenza, in riferimento alla vostra lettera del 16.1.1981 nell'affare GIUDICE Raffaele, GIUDICE Francesco, 15.10.1947, LOPRETE Donato, ecc.

Allegata: ordinanza della Procura del distretto di Zurigo del 4.5.1981 (fotocopia).

Con distinta stima
BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
OFFICE FEDERAL DE LA POLICE

gegenzuneh...
nach de...
13.3.81 de...
stücke, ei...
in Fotokop...
dass in...
Raku...fris...

Tribunale di Treviso

86
3554

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH

B./Unt.-Nr. 5/Req. 829/80 Zürich, den 4. Mai 1981

Verfügung

In der Untersuchung gegen

GIUDICE Francesco, geb. 15.10.47, Via Capo Le Case 3, Roma/I,

und 6 weitere Angeschuldigte gemäss BAZ-Verfügung vom 28.1.81 (act.33)

betreffend Sich-bestechen-lassen, Verletzung von Amtsgeheimnissen, Begünstigung, Hehlerei usw.

wird
aus folgenden Gründen

Unter Hinweis auf die Auskunft- und Herausgabe-Verfügung der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 28.1.81 (act. 33); auf die Rekursentscheidung der Staatsanwaltschaft Zürich vom 10.3.81, womit dem F. GIUDICE und seinem Rechtsvertreter, RA Dr. P. M. Gutzwiller, Parteistellung anerkannt u.der Bezirksanwalt angewiesen wurde, jenem das Rechtshilfeersuchen förmlich zu eröffnen, gegebenenfalls seine Einwendungen entgegenzunehmen und allenfalls neu zu entscheiden (act. 42);

in nach der Feststellung, dass der Bezirksanwalt mit Begleitbrief vom 1.3.81 dem Verteidiger des F. GIUDICE die bisher gesammelten 43 Aktenstücke, einschliesslich der Auskunft- und Herausgabe-Verfügung v.28.1.81, in Fotokopie eröffnet und zugestellt hat (act. 43, inkl. Empfangsschein);

dass indes F. GIUDICE und sein Verteidiger innert dieser neuen Rekursfrist von 10 Tagen, d.h. bis am 23.3.81, die Auskunft- und Herausgabe-Verfügung vom 28.1.81 nicht mehr angefochten haben, somit keine Einwendungen gegen die nachgesuchte Rechtshilfeleistung an das Tribunale di Treviso/Italien erheben, zumal da der Verteidiger seit 7½ Wochen keine Besprechung vorgeschlagen und keine Begehren gestellt hat;

da es jedoch im Interesse einer raschen und einwandfreien Wahrheitsfindung gerechtfertigt erscheint, zu erforschen, ob Francesco GIUDICE überhaupt Kunde der Schweiz. Bankgesellschaft, Hauptsitz, Zürich 1, und beiahendenfalls durch die Verfügung vom 28.1.81 beschwert sei, ist ihm eine Frist von 10 Tagen zum Belegen seiner SBG-Kunden-Qualität anzusetzen, um sodann das Rechtshilfeverfahren in Bälde abzuschliessen;

v e r f ü g t :

1. Dem Verteidiger des Mitangeschuldigten Francesco GIUDICE, RA Dr. Peter M. Gutzwiller, wird eine Frist von 10 Tagen angesetzt, um der Bezirksanwaltschaft Zürich mittels einer beweiskräftigen Urkunde darzutun, dass Francesco GIUDICE persönlich tatsächlich Kunde der Schweiz. Bankgesellschaft, Hauptsitz, Zürich 1, sei; ansonst wird davon ausgegangen, dass Francesco GIUDICE nicht Kunde der SBG ist und mithin kein rechtliches Interesse dagegen geltend zu machen hat, dass die SBG nunmehr die in ihrem Brief vom 5.2.81 (act. 40) in Aussicht gestellten Auskünfte erteile, worum sie mit Verfügung vom 28.1.81 ersucht wurde.

17.5.1 - 10 000 - 1.80 - 702

per ricevuta dell'incaricato

87

2. Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen von der Zustellung schriftlich, begründet, mit einem Antrag, an die Staatsanwaltsch Zürich rekurriert werden.

3. Schriftliche Mitteilung an RA Dr. Peter M. Gutzwiller, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, 2fach, für sich und zh. seines Klienten; die Staatsanwaltschaft Zürich, Rechtshilfe, z.K.; sowie das Bun amt für Polizeiwesen, zhv. Dr. L. Frei (B 42180, B 41613), 3003 mit der Bitte um Weiterleitung einer Ausfertigung dieser Verfü an die ersuchende Behörde (Tribunale di Treviso, Giudice Istru I-31100 Treviso).

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZUERICH
Büro 5 Der Bezirksanwalt:

(lic. iur. B. Holdener)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Eidgen
Polize
Départe
Divisio
Dipartim
Divisio
3003 E
49632/1

88

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

ORDINANZA DI NOMINA DI PERITO N.S 202/78 A

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso Dr. FELICE NAPOLITANO

Visgti gli atti processuali a carico di:

Loprete Donato, Giudice Raffaele ed altri

imputat i di favoreggiamento ~~dx~~ nel contrabbando di prodotti petroliferi

Poichè si rende necessario procedere a perizia per traduzione dal tedesco all'italiano di fotocopia della ordinanza della Procura del Distretto di Zurigo

Visto l'art. 314 C.P.P.

N O M I N A

perito il Sig. Fabbrini Hohlweck Gabriele, la quale è presente residente in ed accetta l'incarico

Fissa per le operazioni peritali il giorno 25/5/1981 alle ore 11.30 in Treviso - Ufficio Istruzione

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata ai difensori:

Treviso, lì 25/5/1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

IL CANCELLIERE
(ROMEO)

per ricevuto dell'incarico
Gabr. Hohlweck

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

3556

VERBALE DI ~~PERIZIA~~ INCARICO TRADUZIONE

Art. 316 e seg. Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

202/78 A

SPESA

sferta . . L. .....

rito . . . » .....

Totale L. .....

Il .....

(1) In caso di non intervento del M. e dei difensori, si da atto che o notificati gli avvisi di cui al- 304 ter C. P. P. (modif.).

depositi in Cancelleria giorni ..... da i

.....

.....

.....

.....

sitato in Cancelleria tti avvisi di cui all'arti- 304 ter C. P. P. (mo- ato).

Il Cancelliere

- Mozzon - 392

L'anno millenovecento 812 e questo di 25

del mese di MAGGIO alle ore .....

in Treviso - Ufficio Istruzione

Avanti di Noi Dott. ~~GIUSEPPE TOSO~~

FELICE NAPOLITANO

assistiti dal Cancelliere sottoscritto; con l'intervento del rappresentante del P. M. Dott. .....

e de Avv. .....

difensor dell'imputato Loprete Donato, Giudice Raffaele ed altri

(1) .....

allo scopo di averne in processo atto legale da cui risulti .....

traduzione dal tedesco all'italiano di fotocopia dell'ordinanza della Procura del Distretto di Zurigo

abbiamo fatto venire alla nostra presenza il Sig. .....

Fabbrini Hohlweck Gabriele

nominato perito con ordinanza in data odierna

Deferito il giuramento di legge, previa ammonizione ai termini dell'art. 142 c. p. p. ed avvertimento del dovere che egli ha di conservare il segreto e letta la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini, a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza ». Il perito stando in piedi, al nostro cospetto, presta il giuramento, ripetendo le parole: **Lo giuro.**

Interrogato sulle sue generalità, risponde: Sono e mi chiamo .....

Fabbrini Holweck Gabriele, residente a Treviso, Via Benedetto Marcello n. 13.

Al traduttore viene posto il seguente quesito:

"Traduca dal tedesco all'italiano la fotocopia della

ordinanza della Procura del Distretto di Zurigo.

Viene concesso il termine richiesto di gg. 3.

L.C.S.

Gaby Haldimann

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Felice Nu[illegible]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 APR. 1982

Torino,

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

ANTICIPATE AL Tribunale 91
L. 28750
con mand. N. 426 Mod. 12 3557
del 29-5-81
IL CANCELLIERE
N. 202/80 R.G.

TRIBUNALE di TREVISO
Ufficio Istruzione

V E R B A L E
di presentazione e deposito ~~di perizia~~ trascrizione
(Art. 320 Cod.proc.pen.)

L'anno millenovecento 81 addì 27 MAG 1981
Avanti al Giudice Istruttore
di TV dott. VITTORE
assistito dal sottoscritto è comparso il Perito Sig. Johann Hohlweck Dominik di TV
il quale, in esecuzione dell'incarico conferitogli il 25/5/81
presenta n. 2 fogli di carta scritta, dichiarando che in essi è riferito il risultato delle operazioni affidategli.

Si dà atto che la relazione è firmata in ciascun foglio e infine dal perito, e che viene contrassegnata dal magistrato procedente con la propria sottoscrizione e allegata al presente verbale.

Letto; confermato e firmato.

Gabry Hohlweck - Fabb -

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE

La perizia di cui sopra viene depositata oggi in questa Cancelleria, dandosi atto che il Giudice stabilisce il termine di giorni 5 entro il quale i difensori delle parti potranno prendere cognizione e copia della perizia e degli atti ad essa allegati.

Treviso, lì

IL IL

Il spedito avviso agli avv.

IL

COPIA
Torino 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

92

3553

Al Signor Giudice Istruttore

presso il Tribunale di TREVISO

La sottoscritta FABBRINI HOHLWECK GABRIELE, residente a Treviso, Via Benedetto Marcello n. 13, nominata traduttrice di ufficio nel proc. pen. n. 202/78 A a carico di Loprete Donato, Giudice Raffaele ed altri, per la traduzione effettuata e che deposita in data odierna

c h i e d e

che le siano liquidate n. 4 vacazioni più I.V.A.

Treviso, 27/5/1981.

Gaby Hohlweck - Fabbrini

Visto si liquidano n. 4 vacazioni

Tv. 27-5-1981

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

93

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 202/78 R.G. Treviso, lì 28/5/1981 3558

OGGETTO: Liquidazione ai Periti.

All'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

T R E V I S O

All'UFFICIO I.V.A.

T R E V I S O

Ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 si comunica che in data odierna è stato emesso mandato di pagamento a favore della sig.ra Fabbrini Hohlweck Gabriele, res. a Treviso, Via Benedetto Marcello n. 13 quale perito di ufficio in processo penale per totale lorde L. 28.750.= nette L. 24.700.= di cui 3.750.= di I.V.A.

IL CANCELLIERE

(ROMEO)

TRIBUNALE DI TREVISO

COPIA
22 APR. 1982
Torino,
TRIBUNALE DI TORINO

54

Zurigo, li 4 Maggio 1981 3560

ORDINANZA

nell'istruttoria contro

GIUDICE Francesco, nato il 15.10.47, Via Capo Le Case 3, Roma/I, e 6 altri imputati in base all'ordinanza della Procura Distrettuale di Zurigo del 28.01.81 (atto 33).

Per: Corruzione, violazione segreto d'ufficio, favoreggiamento ricettazione ecc.

MOTIVAZIONI

In riferimento all'ordinanza della Procura Distrettuale di Zurigo del 28.01.81 (atto 33) e in base al decreto di ricorso della Procura di Zurigo del 10.03.81, secondo il quale il Francesco Giudice ed il suo avvocato Dr. P.M. Gutzwiller sono stati riconosciuti parte in causa ed in base al quale il Procuratore Distrettuale è stato incaricato a comunicare loro ufficialmente la rogatoria, di accettare le loro eventuali obiezioni e di prendere eventualmente delle nuove decisioni (atto 42);
si accerta che il Procuratore Distrettuale ha notificato all'Avv. del Giudice Francesco, con lettera del 13.03.81, le fotocopie dei 43 atti finora raccolti, compresa l'ordinanza del 28.01.81 (atto 43, compresa la ricevuta) che il Giudice Francesco ed il suo avvocato non hanno sollevato obiezioni contro l'ordinanza del 28.01.81 entro il termine di ricorso di 10 giorni cioè entro il 23.03.81 e che pertanto non esistono obiezioni contro la domanda rogatoria del Tribunale di Treviso/Italia, soprattutto in considerazione del fatto che l'avvocato in sette settimane e mezza non ha chiesto di essere ascoltato;

si ritiene però giusto che nell'interesse di un rapido ed accurato accertamento della verità venga controllato se Francesco Giudice sia effettivamente cliente dell'Unione Banche Svizzere ed in caso affermativo, che gli vengano concessi 10 giorni per comprovare la sua qualità di cliente dell'UBS in modo da poter concludere entro breve tempo la rogatoria.

O R D I N A :

che al rappresentante legale del coimputato Francesco Giudice, l'avvocato Dr. Peter M. Gutzwiller, vengano concessi 10 giorni di tempo per comunicare alla Procura Distrettuale di Zurigo, tramite un documento comprovante, che il Giudice Francesco è effettivamente cliente dell'UBS di Zurigo, Hauptstrasse 1. Altrimenti si pre-

./.

sume che non lo sia e che, pertanto, non possa far valere interesse legale se l'Unione Banche Svizzere trasmetterà le informazioni indicate nella lettera del 05.02.81 (atto 40) richieste con ordinanza del 28.01.81.

Contro quest'ordinanza può essere ricorso, per iscritto, entro 10 giorni dal giorno della notifica, indirizzando il ricorso alla Procura di Zurigo.

Comunicazione scritta all'avvocato Dr. Peter M. Gutzwiller, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, in due copie di cui una per sé stesso ed una per il suo cliente; alla Procura di Zurigo, rogatoria, per conoscenza alla "Autorità Federale, attenzione Dr. L. Frei (B 42180, B 41613), 3003 Bern, con la preghiera di voler inoltrare una copia di questa ordinanza all'autorità richiedente (Tribunale di Treviso, Giudice Istruttore, I-31100 TREVISO).

La traduttrice:

Gaby Hohlweck-Fabbri

Procuratore Distrettuale di Zurigo

22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

trasmissione 20212 Spese autic/perte 54 96

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH

3562

POSTFACH, 8026 ZÜRICH
TELEFON 01 / 39 70 30 / ab 8.6.77: 242 70 30
BÜRO:
UNSERE NR.
Bitte auf Antwort und Umschlag
Büro und Nr. angeben!

ZÜRICH, den 4 giugno 1981

Al Tribunale di Treviso
Giudice Istruttore
Dr. Felice NAPOLITANO

I-31100 T r e v i s o

(Italia)

Stimatissimo Dottore,

Mi referisco alla Sua Commissione rogatoriale No 202/78 del 6/9/80 etc. ed alla nostra telefonata odierna nella causa riguardante l'inchiesta penale a carico di Raffaele GIUDICE e Donato LOPRETE e le loro mogli e discendenti indicati nella Sua lettera.

La prego confermarmi se il contenuto del certificato qui unito in copia fotografica (act. 51) corrisponde alla verità.

Lei mi ha risposto in senso affermativo, ma mi sembra indispensabile che Lei ci confermi anche che corrisponde ai fatti che l'inchiesta si estende anche alle tre persone in questione (Giuseppe e Francesco GIUDICE e Giuseppina GALLUZZO) perchè come parenti stretti dell'imputato Raffaele GIUDICE sono gravemente sospetti di aver contribuito in qualsiasi maniera ai reati di cui sono imputati Raffaele GIUDICE e Donato LOPRETE.

Siccome il difensore di Francesco GIUDICE, avv. Dr. P. M. Gutzwiller, in un nuovo ricorso fa valere (formalmente a ragione) che la Commissione rogatoriale doveva essere spedita par la via diplomatica (tramite la Corte d'appello di Venezia, il Ministero di giustizia di Roma, il Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna ed infine la Corte d'appello di Zurigo) e probabilmente il Procuratore di Stato di Zurigo gli darà ragione, La prego di ripetere le Sue Commissioni rogatoriali del 6/9/80, 28/11/80, 5/1/81 e 16/1/81 per la via diplomatica.

Anche se l'oggetto dell'inchiesta è materialmente importantissimo credo che per giurisdizione svizzera non verrà presunta l'urgenza rispetto al tempo ai sensi dell'art. 15 cv 2 della Convenzione Europea dell'assistenza giudiziale in materia penale. Questo è anche il punto di vista sostenuto dell' avvocato Dr. Gutzwiller nel suo nuovo ricorso ancora pendente.

BA 33.1 - 30 000 - 9.76 - 3991

Trasmesso 8 pag. 8/6/81 A

Prima dichiarazione di Stato di Zurigo del 5 e 6 maggio 1981 -
Nuova richiesta di assistenza di pp. 2 -

97

Siccome abbiamo ormai preso atto della Sua risposta telefonica odier[na] basterà che Lei aggiunga la Sua risposta scritta alla Commissione r[ogatoriale] toriale rinnovata.
Nel annesso faccio pervenire a Lei l'autorizzazione del Procuratore di Stato di Zurigo di assistere all'apertura della cassetta di sicure[zza] affittata da Annamaria TURI alla Banca Popolare Svizzera in Zurigo [per] ad altre ricerche, interrogatori eccetera (act. 47, 48). Vi comunic[o] ancora la data di queste ricerche a Zurigo.

In tale attesa La ringrazio e La saluto

con la massima stima.

PROCURA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI ZU[RIGO]
Sezione dell'assistenza giudiziari[a]
Ufficio 5 Il Procuratore pubblico:

Holdener

(lic. iur. Benedikt Holdener)

Annessi: act. 47, 48, 51.

COPIA [illegible]

Torino, 22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

48 98

3563

STAATSANWALTSCHAFT DES KANTONS ZÜRICH

Postfach: 8023 Zürich
Telefon: (01) 251 69 30

Zürich, den 6. Mai 1981
Florhofgasse 2

Nr. und Zeichen (in der Antwort bitte angeben):
Req.-Nr. 37/81
Ja.Nr. 886/81

B e w i l l i g u n g

In dem beim Untersuchungsrichter Dr.F.Napolitano, Treviso
hängigen Ermittlungs/Straf-Verfahren gegen
G i u d i c e Francesco & Kons.

betreffend Sich-bestechen-lassens, Begünstigung,Hehlerei etc.

erteile ich UR Dr. F. Napolitano

die Bewilligung, den von der Bezirksanwaltschaft Zürich, Büro 5 durchzuführenden oder zu veranlassenden Ermittlungen/Zeugeneinvernahmen beizuwohnen. Sie haben sich über Ihre Person und Amtsstellung auszuweisen.

Diese Bewilligung verpflichtet die Bezirksanwaltschaft nicht. Sie kann sich den Entscheid, die Teilnahme zu ermöglichen, in Beachtung der internationalen Abmachungen nach den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und Notwendigkeit oder auf Grund der höherwertigen Interessen des Betroffenen vorbehalten.

Der I. Staatsanwalt: i.V.

(Dr.Trinkler)

Geht an:
- Bezirksanwaltschaft Zürich, Büro 5
  dreifach, für sich und zuhanden der ersuchenden Behörde
  (allenfalls: unter Rücksendung der Akten - Req.-Nr.

Kopie z.K. an:
- Bundesamt für Polizeiwesen Nr. -

COPIA CONFORME
22 APR. 1982
Torino, IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Polizia giudiziaria Mod. [illegible]
[illegible] 1981 - [illegible]

(47) 9

3564

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZÜRICH

POSTFACH, 8036 ZÜRICH
TELEFON 01 / 30 70 30 / ab 8.6.771: 442 70 30
BÜRO: 5/Holdener
UNSERE NR. Req. 829/80
Bitte auf Antwort und Umschlag Büro und Nr. angeben!

ZÜRICH, den 5. Mai 1981

An die
Staatsanwaltschaft Zürich
zhv. Herrn StA Dr. Trinkler
Postfach 2628

8023 Zürich

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt,

In der Rechtshilfesache wegen Sich-bestechen-lassen, Begünstigung, Hehlerei usw. gegen die italienischen Angeschuldigten Francesco GIUDICE und Konsorten hat gestern, 4.5.81, der ersuchende Untersuchungsrichter Dr. F. NAPOLITANO sein Begehren dahingehend telefonisch präzisiert, er bitte Sie höflich um die Bewilligung, nachdem die vonseiten von RA Dr. Peter M. GUTZWILLER als des Verteidigers von Francesco GIUDICE erhobenen Einwendungen als endgültig behoben zu betrachten sein werden, an der von mir bei der SVB, Hauptsitz, Zürich, vorzunehmenden Oeffnung und Beschlagnahme des allfälligen Inhalts des von der Mitangeschuldigten Annamaria TURI gemieteten Bankschliessfaches Nr. 305 bei der Schweiz. Volksbank in Zürich (vgl. positive Bankauskunft 2/act. 42) teilzunehmen.

Dieses Gesuch reiche ich Ihnen hiermit ein. Im übrigen darf ich auf die seit Ihrem Rekursentscheid vom 10.3.81 (act. 42) ergangenen Akten Nrn. 43-46 verweise, welche ich Ihnen zu Ihrer Orientierung beilege. Sollten Sie jedoch sämtlich Akten benötigen, rufen Sie mir bitte an, damit ich Ihnen unverzüglich überbringen lassen könnte.

mit vorzüglicher Hochachtung

BEZIRKSANWALTSCHAFT ZUERICH
Büro 5 Der Bezirksanwalt:

Holdener

(lic. iur. B. Holdener)

Beilagen: act. 43 - 46
(in Fotokopie, erwähnt).

TRIBUNALE DI TORINO

22 APR. 1982

GA 33.1 - 30 000 - 9.76 - 3991

(51)

3565

Il Direttore di Sezione sottoscritto

CERTIFICA

che, dall'esame dei Registri esistenti presso questa Procura della Repubblica, al nome di GIUDICE Giuseppe nato a Palermo il 20/2/1953 e residente a Roma alla Via Capo Le Case n.3, e di GIUDICE Francesco nato a Palermo il 15/10/1947 e residente a Roma Via Capo Le Case n.3 e di GALLUZZO Giuseppina nata a Palermo il 22/10/1918 e residente a Roma Via Capo Le Case n.3 non risulta alcun procedimento penale a loro carico. -

Il presente certificato viene rilasciato su richiesta dell'Avv. Alessandro VANNUCCI del Foro di Roma difensore dei predetti, previa autorizzazione del Sost. Procuratore della Repubblica Dr. Domenico Labozzetta per uso amministrativo.=

Treviso, li 27/11/1980

PROCURA DELLA REPUBBLICA TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982 CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Prima di trasmettere il Mod. 27 dell'Ufficio del Dibattimento e [illegible] Dibattimento del P.M. -

101

ANTICIPATE AL PERITO
IL 23-ott-87
con mand. N. 70 Mod. 12
del 9.10.87
IL CANCELLIERE

3566

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

ORDINANZA ~~DI~~ NOMINA ~~DI PERITO~~ Traduttore N. 202/788

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso Dr. _____

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Felice Napolitano

Visgti gli atti processuali a carico di:
Giudice Raffaele e Lopresti Donato

imputat di

Poichè si rende necessario procedere a ~~perizia~~ per traduzione dal tedesco all'italiano di due lettere della Procura distrettuale di Stato di Monaco

Visto l'art. 314 C.P.P.

N O M I N A

perito il Sig. Fabbrini Gabriella Hallbreck di Treviso
~~residente in~~ Vicolo Prosperone e alla Scuola Media Statale Riccardo Pitteri

~~Fissa per le operazioni peritali il giorno~~ _____

alle ore ~~---~~ _____ in _____

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata ai difensori: _____

22 APR. 1988

Treviso, lì _____

IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

Traduzione dal tedesco all'italiano di due lettere della Procura distrettuale di Stato di Monaco datate 15 e 17 dicembre 1981 - Nove cartelle - Importo di pp. 2 -

Tr. 29/6/81

102

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Felice Napolitano

Gaby Hohlwerk-Fabbri

Oggi 30.6.81 la sig. Fabbri Gaby Hohlwerk
deposita la traduzione di cui sopra
in due fogli dattiloscritti e la restituzione
volta chiede che le siano liquidate in-
3 relazioni + IVA -

Gaby Hohlwerk-Fabbri

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Giovanni Gomeo)

Visto si liquidano 4.3 Varie + IVA

R. 30-6-1981

[illegible]TORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 22 APR. 1982
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE

103

1981 3568

3567

Zurigo 6 Maggio 1981

A u t o r i z z a z i o n e

Nell'istruttoria contro

Giudice Francesco e complici

pendente presso il Giudice Istruttore Dr. F. Napolitano in Treviso

per corruzione, favoreggiamento, ricettazione ecc.

autorizzo il Giudice Istruttore Dr. F. Napolitano

ad assistere alle inchieste/interrogatori da parte della Procura distrettuale di Stato di Zurigo, ufficio nr. 5. Lei deve provare sia la Sua identità sia la Sua carica ufficiale. La presente autorizzazione non è vincolante per la Procura di Stato che ha la facoltà di riservarsi la decisione di dare la possibilità ad assistere, in osservanza delle convenzioni internazionali dei principi di necessità e proporzionalità oppure in base agli interessi di importanza maggiore dell'interesato.

f.to: 1° Procuratore di Stato
i.V. Dr. Trinkler

nr. 3 copie per la Procura Distrettuale di Stato di Zurigo ufficio nr. 5

copia per conoscenza a: Ufficio Federale di Polizia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 22 APR. 1982

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE

Gabry Hellmuth

104

Zurigo 5 Maggio 1981 3568

Egr. Sig.
Procuratore di Zurigo
att.ne Dott. Trinkler
Postfach 2628
8023 ZURIGO

Egregio Signor Procuratore,

nella rogatoria per corruzione, favoreggiamento, ricettazione ecc. contro l'accusato italiano Francesco Giudice e complici il Giudice Istruttore Dr. F. NAPOLITANO ci ha pregato telefonicamente, ieri 04.05.81, affinchè gli venga rilasciata l'autorizzazione ad assistere all'apertura ed all'eventuale sequestro del contenuto della cassetta di sicurezza nr. 305 presso l'Unione delle Banche Svizzere in Zurigo, affittata dalla coimputata Annamaria TURI (vedi informazione bancaria 2/act. 42) in considerazione del fatto che i ricorsi fatti valere dall'Avvocato Dr. Peter M. Gutzwiller, difensore del Francesco Giudice sono da considerarsi definitivamente annullati.
Le allego la relativa richiesta. La informo che dopo la Sua sentenza di ricorso del 10.03.81 (act. 42) sono sopraggiunti gli atti nr. 43-46, che Le allego per conoscenza. Se Le dovesero servire tutti gli atti mi telefoni affinchè possa inviargliele.
La ringrazio e La saluto distintamente.

Torino, 22 APR. 1982

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 202/78 A R.G. Treviso, lì 9/10/1981 356P

OGGETTO: Liquidazione ai Periti.

All'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

T R E V I S O

All'UFFICIO I.V.A.

T R E V I S O

Ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 si comunica che in data odierna è stato emesso mandato di pagamento a favore di Holweck Gaby in Fabbrini di Treviso, Via B. Marcello, 13

quale perito di ufficio in processo penale per totale lorde
L. 23.000.=
nette L. 19.500.= di cui 3.000.= per I.V.A.

IL CANCELLIERE
(ROMEO)

106

3570

3/7/1981

Ufficio Istruzione

202/78 A

Commissione rogatoriale al Procuratore Pubblico di Zurigo (dott. Benedetto Holdener)

Alla PROCURA GENERALE
presso la CORTE APPELLO di

V E N E Z I A

Trasmetto in allegato la commissione rogatoriale di cui alla missive allegate in data 6/9/80 - 28/11/1980 - 5/1/1981 - 16/1/1981 a seguito della richiesta dell'Autorità Giudiziaria Svizzera, che, dopo avere acceduto ad espletare, ed in parte aver soddisfatto la Commissione in via diretta a sensi dell'art. 15 n.3 della Convenzione Europea di Assistenza di Strasburgo (20/4/1959) ha chiesto, a seguito di ricorso del difensore di Raffaele Giudice, l'inoltro della stessa per la via diplomatica come da allegata missiva 4/6/1981.

Per l'Autorità Giudiziaria svizzera competente confermo la richiesta anche a carico dei parenti degli imputati Giudice e Loprete, in quanto gli stessi possono essere stati i tramiti di accettamento di denaro di provenienza illecita e pertanto possono essere imputabili di reato di ricettazione.

Confermo che la certificazione della Procura della Repubblica di Treviso in data 27/11/1980 è autentica.

Per quanto riguarda la cassetta di sicurezza intestata ad Emanuela Turi, il cui contratto d'affitto risulta disdetto nel novembre scorso, come comunicato con nota 9/11/1981, non vi è motivo di indagine in quanto nella stessa non è più contenuto nulla.

Mi riservo di richiedere l'espletazione "in loco" di atti istruttori all'esito completo della commissione rogatoriale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. FELICE NAPOLITANO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
27 APR. 1982
Torino
TRIBUNALE